



CORTE DI APPELLO DI PALERMO

Presidente reggente

Matteo Frasca

Relazione sull'amministrazione della giustizia nell'anno 2025

"L'Assemblea costituente, che ebbe il grave compito di dare allo Stato democratico, sorto in un momento particolarmente delicato della vita italiana, la sua Carta fondamentale, affrontò con grande impegno il problema della indipendenza della Magistratura, nella consapevolezza che al fine di rendere effettiva tale indipendenza fosse necessario non solo riconoscere all'ordine giudiziario unicità ed autorità, ma assicurare soprattutto l'autonomia dei giudici, intesa non nel senso di emettere norme giuridiche, ma di autogovernarsi"

Giovanni Gronchi Presidente della Repubblica

"E' sempre stata viva negli ordinamenti democratici la esigenza di garantire l'indipendenza della magistratura, sia attraverso l'unicità della giurisdizione, sia attraverso l'inderogabilità dell'ordinamento giuridico da parte dell'esecutivo".

Guido Gonella Ministro di Grazia e Giustizia

18 luglio 1959, insediamento del C.S.M.

Palermo 31 gennaio 2026

INTRODUZIONE

Saluto con la consueta deferenza il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, al quale rinnovo ancora una volta la profonda gratitudine mia personale e dei magistrati di questo distretto, perchè, con eccezionale equilibrio, con straordinaria autorevolezza e innata signorilità, continua a garantire la Costituzione, mostrando un senso profondo delle Istituzioni, bene tanto prezioso quanto sempre più raro, e impegnandosi senza sosta per la legalità e per la giustizia sociale.

Saluto anche:

S.E.R. Don Corrado Lorefice;

il Consigliere Antonello Cosentino, rappresentante del Consiglio Superiore della Magistratura;

la dott.ssa Lina Di Domenico, in rappresentanza del Ministro della Giustizia;

i Rappresentanti del Parlamento nazionale e di quello europeo;

tutte le Autorità civili e militari;

i Magistrati del distretto e i Colleghi delle altre Magistrature;

l'Avvocato distrettuale e gli Avvocati dello Stato, i Presidenti dei Consigli dell'Ordine del distretto e gli Avvocati con i quali, in questo distretto, auspico che si mantenga sempre, soprattutto nell'attuale contesto complesso, quella grande collaborazione che a oggi ha contribuito a ridurre fortemente gli effetti negativi della crisi diffusa della giurisdizione;

il Magnifico Rettore dell'Università di Palermo e gli illustri Esponenti del mondo accademico;

i Magistrati onorari;

le Forze di Polizia, qui rappresentate ai più alti livelli regionali e interregionali, che sono un vero fiore all'occhiello del Paese per la indiscussa capacità investigativa e per l'eccellente livello di professionalità che le pone ai vertici nel contesto internazionale;

il Personale amministrativo, che continua a impegnarsi per contenere le criticità del funzionamento della Giustizia;

i Giornalisti, ai quali è affidato il compito di informare e che in questa Regione in particolare hanno pagato un prezzo altissimo per garantire un vero giornalismo d'inchiesta;

i Docenti e gli Studenti, la cui lodevole attenzione ai temi della Giustizia è un sicuro viatico per la formazione di una responsabile cittadinanza attiva e per contribuire a esorcizzare le devianze che purtroppo affliggono parte delle giovani generazioni attratte da pessimi modelli comportamentali a causa della sinergia negativa di fattori individuali, familiari e sociali che è compito delle Istituzioni prevenire e rimuovere.

Ringrazio, come sempre, Radio Radicale la cui presenza consente di diffondere eventi come quello odierno, divenendo veicolo di informazione limpida e trasparente.

Nel periodo in esame il funzionamento dell'amministrazione della giustizia in questo distretto giudiziario ha presentato un andamento disomogeneo tra i due settori della giurisdizione.

In particolare, con riferimento a quello civile, va premesso che l'analisi dell'andamento del settore civile dell'A.G. 2024-25 non terrà conto dei flussi degli Uffici del Giudice di Pace in quanto

i dati, elaborati direttamente dal Ministero della Giustizia - Dipartimento per l'innovazione tecnologica della giustizia - Direzione Generale di Statistica e Analisi Organizzativa avvalendosi di un nuovo sistema denominato DATALAKE, presentano anche quest'anno notevoli difformità rispetto a quanto rilevato e comunicato lo scorso anno, per cui qualsiasi valutazione sulle *performance* tenute dai rispettivi Uffici sarebbe non corretta e priva di attendibilità.

Pertanto, sono stati presi in considerazione la Corte di Appello, i Tribunali del distretto e il Tribunale per i minorenni, anche se la tabella che segue riporta per mera completezza informativa anche i dati degli Uffici del Giudice di Pace.

Dalla tabella che segue si osserva un incremento sia delle sopravvenienze [4,9%] sia delle definizioni [4,2%], ma non sufficienti a determinare una riduzione del numero dei procedimenti pendenti, aumentati del 2,4%.

Flussi settore civile

Tipologia d'ufficio	A.G. 2024/2025			A.G. 2023/2024		
	Iscritti	Definiti	Finali	Iscritti	Definiti	Finali
Corte di Appello	4.447 2,8%	4.645 5,6%	10.433 -1,9%	4.324	4.398	10.633
Tribunali	66.179 7,2%	64.055 1,6%	65.761 4,0%	61.731	63.047	63.238
Giudici di pace ¹	32.869 4,3%	30.516 3,1%	14.450 46,2%	31.521	29.595	9.882
Tribunale per i minorenni	5.811 -15,1%	6.258 39,0%	7.077 -4,9%	6.842	4.502	7.445
Totale Distretto ²	76.437 4,9%	74.958 4,2%	83.271 2,4%	72.897	71.947	81.316

Note:

1 I dati del Giudice di Pace sono rilevati tramite il nuovo sistema del DATALAKE in fase sperimentale per cui non sono stati inclusi nel totale distrettuale.

2 Il totale del distretto non comprende i dati relativi agli uffici del Giudice di Pace.

Per quanto attiene al dato sulle controversie ultrabiennali in Corte di Appello, come meglio esposto in prosiegua, si conferma il percorso di recupero già avviato dopo l'inversione di tendenza causata dalla crisi da COVID-19: infatti, nel corso dell'ultimo A.G. si rileva un decremento sia in termini percentuali [-0,4%], sia in valore assoluto [da 4.173 dell'A.G. 2023-24 a 4.054].

Anche gli Uffici di primo grado confermano il recupero in termini di riduzione di procedimenti arretrati; infatti, anche nell'A.G. 2024-25 la percentuale di procedimenti ultratriennali è diminuita nella misura del 2,2%, passando da 6.109 dello scorso anno agli attuali 5.175.

Nel settore penale giudicante si osserva, invece, una flessione generalizzata [-3,8%] del numero di procedimenti pendenti [da 48.878 a 47.013] dovuta, in prevalenza, all'andamento registrato dal numero dei procedimenti pendenti in tutti gli uffici, ossia nei Tribunali ordinari [-3%], nella Corte di Appello [-8,6%] e negli Uffici del Giudice di Pace [-14,7%]

Fa eccezione il Tribunale per i minorenni in cui si osserva un aumento dei processi sopravvenuti pari al 4,6%, e una riduzione nel numero di quelli definiti del 13,5% che determina un conseguente aumento del numero dei procedimenti pendenti da 936 dello scorso anno a 1.242 [32,7%].

Flussi settore penale giudicante

Tipologia d'ufficio	A.G. 2024/2025			A.G. 2023/2024		
	Iscritti	Definiti	Finali	Iscritti	Definiti	Finali
Corte di Appello	6.126 -3,6%	6.919 3,5%	8.375 -8,6%	6.355	6.688	9.168
Tribunali	40.513 -3,4%	40.449 -8,9%	35.889 -3,0%	41.944	44.391	37.007
Giudici di pace	2.955 -27,6%	3.168 -24,4%	1.507 -14,7%	4.080	4.190	1.767
Tribunale per i minorenni	2.462 4,6%	2.149 -13,5%	1.242 32,7%	2.353	2.483	936
Totale Distretto	52.056 -4,9%	52.685 -8,8%	47.013 -3,8%	54.732	57.752	48.878

Al fine di completare il quadro della situazione del settore giudicante appare opportuno illustrare lo stato di avanzamento degli obiettivi fissati con il PNRR.

Come è noto, i predetti obiettivi, così come riformulati a seguito della rinegoziazione conclusa nel mese di dicembre del 2023, prevedono:

- **Obiettivo di riduzione del *disposition time*** del 40% nel settore civile e del 25% nel settore penale **entro il 30 giugno 2026**, rispetto ai corrispondenti valori del 2019 [baseline];
- **Obiettivo intermedio di definizione dell'arretrato da realizzarsi entro il 31 dicembre 2024:** riduzione del 95% dei procedimenti civili pendenti al 31 dicembre 2019 [baseline] iscritti fino al 31 dicembre 2016 per i Tribunali e fino al 31 dicembre 2017 per le Corti di appello;
- **Obiettivo finale di definizione dell'arretrato da realizzarsi entro il 30 giugno 2026:** riduzione del 90% dei procedimenti civili pendenti al 31 dicembre 2022 [baseline], iscritti dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2022 nei Tribunali e dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2022 nelle Corti d'Appello.

I nuovi obiettivi utilizzano un concetto di arretrato "statico" e non già "dinamico" come

avvenuto in occasione della previsione originaria; prevedono, per la scadenza intermedia, la definizione dei procedimenti che già nel 2019 costituivano arretrato per aver superato i termini di ragionevole durata fissati dalla legge e, per la scadenza finale, l'abbattimento del 90% dei procedimenti suscettibili di divenire arretrato se non definiti entro la scadenza del piano.

Alla data del 31 dicembre 2024 tutti gli Uffici del distretto avevano già realizzato il primo dei due obiettivi di smaltimento.

Le tabelle successive mostrano le percentuali di realizzazione degli obiettivi relativi al settore civile al 31 dicembre 2025:

Obiettivo 2024

Ufficio	Sede	Baseline 2019	Pendenti obiettivo [-95%]	Pendenti al 31 dic 24	Var % vs 2019
Corte di Appello	Palermo	4.882	2.441	38	-99,2%
Tribunale	Agrigento	1.431	716	56	-96,1%
	Marsala	17	9	0	-100,0%
	Palermo	2.925	1.463	42	-98,6%
	Sciacca	222	111	2	-99,1%
	Termini Imerese	1.206	603	42	-96,5%
	Trapani	295	148	3	-99,0%
Totale Distretto		10.978	5.489	183	-98,3%

Fonte: Ministero della Giustizia - Dipartimento per l'innovazione tecnologica della giustizia - Direzione Generale di Statistica e Analisi Organizzativa

Obiettivo 2026

Ufficio	Sede	Baseline 2019	Pendenti obiettivo [-90%]	Pendenti al 31 dic 25	Var % vs 2019
Corte di Appello	Palermo	10.343	1.034	2.284	-77,9%
Tribunale	Agrigento	8.018	802	1.023	-87,2%
	Marsala	2.479	248	12	-99,5%
	Palermo	29.512	2.951	1.349	-95,4%
	Sciacca	2.612	261	377	-85,6%
	Termini Imerese	9.436	944	1.631	-82,7%
	Trapani	2.989	299	47	-98,4%
Totale Distretto		65.389	6.539	6.723	-89,7%

Obiettivo Disposition Time – settore civile

Ufficio	Sede	Baseline 2019	Disposition time 31 dic 2025	Var % vs 2019
Corte di Appello	Palermo	892	853	-4,4%
Tribunale	Agrigento	562	380	-32,3%
	Marsala	268	185	-30,9%
	Palermo	483	378	-21,8%
	Sciacca	488	341	-30,1%
	Termini Imerese	752	490	-34,8%
	Trapani	367	232	-36,8%

Per quanto attiene al settore penale, in questa Corte il *disposition time* è stato sempre inferiore al valore previsto dal PNRR¹; analogo risultato è stato raggiunto dalla maggior parte dei Tribunali del distretto, come si evince dalla tabella che segue.

Obiettivo Disposition Time – settore penale

Ufficio	Sede	Baseline 2019	Disposition time 31 dic 2025	Var % vs 2019
Corte di Appello	Palermo	445	436	-2,0%
Tribunale	Agrigento	355	224	-37,0%
	Marsala	255	178	-30,0%
	Palermo	543	455	-16,3%
	Sciacca	483	398	-17,6%
	Termini Imerese	481	161	-66,5%
	Trapani	285	217	-23,9%

Nel settore requirente si registra una flessione pari al -2,4% del numero dei procedimenti sopravvenuti a carico di "noti" [da 46.787 a 45.646] seguita da una lieve contrazione del numero di procedimenti definiti [da 45.819 a 45.563] e ciò ha determinato una flessione complessiva nel numero dei pendenti finali pari al -3,7% [da 33.839 a 32.574].

Il dato, disaggregato per tipologia di Ufficio, indica andamenti leggermente diversi.

Le Procure della Repubblica presso i Tribunali ordinari registrano una riduzione generalizzata di tutte le variabili di flusso: affari sopravvenuti -2,8%, definiti -1,1%, procedimenti pendenti a fine periodo -4,3%.

¹ valore target PNRR per le Corti di Appello 606, Tribunali 282

La Procura presso il Tribunale per i minorenni, pur in presenza di un incremento sia dei procedimenti sopravvenuti [3,9%] sia di quelli definiti [9,1%], registra un incremento dei pendenti nella misura del 10,8% [da 1.274 a 1.411].

Flussi settore requirente

Tipologia d'ufficio	A.G. 2024/2025			A.G. 2023/2024		
	Iscritti	Definiti	Finali	Iscritti	Definiti	Finali
Procura Generale [Avocazioni]	2 0,0%	1 -66,7%	1	2	3	0
Procura presso il Tribunale	42.795 -2,8%	42.854 -1,1%	31.162 -4,3%	44.042	43.335	32.565
Procura presso il Tribunale per i minorenni	2.849 3,9%	2.708 9,1%	1.411 10,8%	2.743	2.481	1.274
Totale Distretto	45.646 -2,4%	45.563 -0,6%	32.574 -3,7%	46.787	45.819	33.839

PARTE PRIMA

NOVITÀ LEGISLATIVE NELL'ANNO GIUDIZIARIO IN ESAME

AREA CIVILE

1. Valutazione generale sull'impatto dei più recenti interventi riformatori in primo grado e in appello.

Per quel che riguarda la **Corte di Appello**, rinviando a quanto esposto in prosieguo sulla materia della protezione internazionale, va segnalato il diverso approccio imposto dalla nuova formulazione dell'art. 283 c.p.c. in tema di istanze di sospensione dell'esecuzione o dell'efficacia esecutiva della sentenza di primo grado impugnata, oggi ancorata a presupposti più rigorosi per i quali le ipotesi di accoglimento si sono ridotte significativamente soprattutto quando si prospetta la necessità di svolgimento di attività istruttoria che è di per sé scarsamente compatibile con la manifesta fondatezza del gravame, prevista nella nuova formulazione della norma; analogamente, la necessità che ricorrano gli estremi della gravità e della irreparabilità del danno per giustificare il *periculum* ha comportato una significativa contrazione delle ipotesi di accoglibilità delle domande di inibitoria.

Apprezzamento pressoché generalizzato si riscontra per la scelta del legislatore di riscrivere le modalità per l'assunzione in decisione del processo nei casi ordinari, giacché il nuovo meccanismo previsto dall'art. 352 c.p.c. consente al Consigliere una più razionale organizzazione del proprio lavoro, segnatamente per il fatto che con la riforma cd. Cartabia i termini per la decisione decorrono *[non più dopo la scadenza degli ottanta giorni previsti [complessivamente] per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica, bensì]* dal giorno dell'udienza che il Consigliere istruttore tiene innanzi a sé *dopo* che le parti hanno precisato le conclusioni e depositato gli atti difensivi.

Anche la previsione contenuta nell'art. 127 ter c.p.c. relativa al deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza ha prodotto ricadute positive sull'organizzazione del lavoro, evitando estenuanti attese dei difensori delle parti la cui attività generalmente si risolveva nel mero richiamo delle conclusioni già spiegate nell'atto di impugnazione e nella comparsa di risposta.

Per il **Presidente del Tribunale di Palermo**, in via generale, il succedersi, in alcuni settori, di modifiche legislative ha comportato di volta in volta la necessità di ripensare all'organizzazione del lavoro, alla composizione delle sezioni, alla distribuzione delle risorse, senza potere attendere l'assestamento delle innovazioni organizzative di volta in volta disposte.

Un esempio eclatante è quello relativo alle convalide dei trattenimenti alla frontiera, assegnate alla sezione prima dal 22 agosto 2024 [quando ancora la sezione era composta da sette giudici co-assegnati alla prima sezione] fino al 9 gennaio 2025, giorno in cui è entrata in vigore la legge di conversione 9 dicembre 2024, n. 187, che ha trasferito la relativa competenza alle Corti di Appello. Poiché nel distretto opera da tempo uno dei dieci Centri di Permanenza per i Rimpatri esistenti nel territorio nazionale, quello di Trapani-Milo, la sezione prima per anni si era occupata delle richieste di convalida dei trattenimenti, per così dire ordinari, dei richiedenti asilo in detto centro [disciplinati dall'art. 6 del Decreto Legislativo del 18 agosto 2015, n. 142], senonché, nel

mele di agosto del 2024, ha iniziato a operare nel distretto anche un nuovo centro, quello di Porto Empedocle, inaspettatamente e improvvisamente attivato [unico, all'epoca, nel territorio nazionale] destinato ai trattenimenti alla frontiera, le cui convalide sono disciplinate dall'art. 6 bis del citato Decreto Legislativo n.142/2015: il suo avvio è stato comunicato con un preavviso ridottissimo - e per di più nel periodo feriale -, con la conseguente necessità di modificare "in corsa" le tabelle feriali, reperendo ulteriori magistrati da porre in servizio per garantire lo svolgimento del servizio – oltre a un considerevole impegno interpretativo da parte dei giudici addetti al settore.

Nel corso dell'anno hanno poi subito delle modifiche alcuni adempimenti di non complessa spedizione ma che, attualmente, richiedono un maggiore utilizzo di risorse: si pensi al procedimento per la convalida dei trattamenti sanitari obbligatori che, in seguito alla condivisibile sentenza della Corte Costituzionale n. 76 del 30 maggio 2025 – che ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 35 della legge n. 833/78 e ha reso obbligatorio, prima di provvedere sulla convalida di un trattamento sanitario obbligatorio, comunicare il provvedimento all'interessato e procedere al suo ascolto da parte del giudice tutelare – ha reso necessario stabilire un turno fisso di magistrati dedicati all'espletamento di queste procedure [che vanno convalidate in tempi molto ristretti e la cui sopravvenienza non è in alcun modo preventivabile].

Infine, la carenza di organico, benché concentrata soprattutto nel settore penale, ha comunque avuto delle ricadute anche su quello civile, avendo reso necessario procedere a diverse temporanee applicazioni al settore penale di magistrati addetti a quello civile, con detrimento, quindi, della loro produttività nel ruolo di riferimento.

Senz'altro positive sono invece state le modifiche apportate al nuovo rito dal "Correttivo Cartabia" che ha consentito di superare alcune delle criticità che erano state segnalate anche nella relazione relativa al periodo precedente: al riguardo va richiamata soprattutto l'introduzione di una udienza anticipatoria rispetto a quella di prima comparizione delle parti, che consente di evitare quei differimenti che invece erano prima necessari, ad esempio nei casi di disintegrità del contraddittorio e di chiamata del terzo.

Il Presidente del Tribunale di Agrigento ha constatato come il definitivo consolidarsi della trattazione in modalità cartolare abbia ridotto in misura drastica le trattazioni in presenza.

Per il **Presidente del Tribunale di Marsala** dalla tendenziale preferenza accordata al nuovo rito semplificato di cognizione rispetto al precedente modello processuale del sommario di cognizione deriva un riscontro positivo. Il predetto Dirigente ha, infatti, riferito che il nuovo assetto codicistico sembra avere indotto a un maggiore ricorso allo strumento processuale più snello, soprattutto quanto alla fase introduttiva e come 50 dei 138 procedimenti introdotti tra l'1/7/24 e il 30/6/25 secondo il rito semplificato di cognizione risultino già definiti alla data del 30/6/25; inoltre, l'ampliamento a € 10.000,00 della competenza per valore del Giudice di Pace continua a generare una netta flessione anche dei procedimenti monitori.

Il Presidente del Tribunale di Trapani in merito all'impatto della riforma sul settore civile ha ritenuto necessario formulare talune osservazioni, quantomeno con riferimento a quei profili che si sono riverberati [positivamente o negativamente] sulla gestione del carico di lavoro.

In estrema sintesi, i profili rilevanti appaiono essere i seguenti:

- a.] la scelta del legislatore di anticipare l'interlocazione fra le parti [precedentemente affidata alle memorie ex art. 183 c.p.c.] anteponeandola alla prima udienza di comparizione,

con conseguente necessità per il giudice di effettuare i controlli preliminari prima della stessa [ex art. 171 bis c.p.c.], ha comportato talune disfunzioni. L'espletamento di tali controlli [ad esempio, sulla regolarità della citazione e delle notificazioni, integrità del contraddittorio, condizioni di procedibilità, ecc.] in modo "cartolare" e senza la fisiologica interlocuzione del magistrato con le parti, aumenta considerevolmente la possibilità di errori o di fraintendimenti. Conseguentemente, aumenta il rischio che, nel corso della prima udienza, si appalesi la necessità per il giudice di correggere le proprie precedenti statuizioni, con un ovvio allungamento dei tempi del processo. Si aggiunga che il meccanismo sopra descritto ha avuto un impatto negativo sulla fluidità dell'organizzazione del magistrato: la necessità che il giudice espleti i detti controlli preliminari entro un termine [di 15 giorni] ancorato al termine per la costituzione del convenuto impone al magistrato di dedicare una "finestra temporale" con cadenza almeno settimanale allo studio dei fascicoli per l'emissione dei decreti ex art. 171 bis c.p.c.. In sostanza, nell'arco di pochi giorni, il giudice dovrà studiare il medesimo fascicolo una prima volta per espletare i citati controlli preliminari, una seconda volta prima dell'udienza di prima comparizione, una terza volta per l'adozione dei provvedimenti conseguenti all'udienza [ad esempio, statuizioni istruttorie] là dove non sia stato possibile provvedere "a verbale" in udienza. Il giudice dovrà poi studiare nuovamente il fascicolo prima dell'eventuale assunzione delle prove orali e, infine, prima di redigere la sentenza;

- b.]** la necessità, introdotta dal nuovo art.183 c.p.c., che le parti partecipino personalmente alla prima udienza, sebbene animata dal condivisibile scopo di aumentare le probabilità di una definizione bonaria della lite, di fatto finisce col provocare rallentamenti, specie laddove una delle parti sia un Ente di rilevanti dimensioni. In tali casi, infatti, la presenza in udienza del legale rappresentante è decisamente difficile da ottenere. Si consideri, poi, che solitamente tali Enti sono simultaneamente costituiti in numerosi processi pendenti innanzi a vari uffici giudiziari dislocati su tutto il territorio nazionale. È chiaro che, non solo la presenza in udienza del legale rappresentante è fisiologicamente impossibile, ma pure quella di un mero procuratore speciale che possa partecipare attivamente al tentativo di conciliazione condotto dal giudice appare di difficile attuazione. Dal momento che l'assenza ingiustificata della parte dall'udienza è una condotta che il giudice deve valutare negativamente [come specificato dal nuovo testo dell'art. 183 co. 1 c.p.c.], è comprensibile che le sopra riferite difficoltà a presenziare spesso abbiano come effetto la necessità di rinviare la prima udienza;
- c.]** la coesistenza di procedimenti da trattare con riti diversi, che aumenta ancora le difficoltà nell'organizzazione del lavoro del Giudice;
- d.]** di difficile attuazione è poi l'obbligo per il giudice, all'esito della prima udienza di comparizione, di redigere il calendario del processo [obbligo in passato contenuto nell'art. 81-bis disp. att. c.p.c.]: spesso la complessità della causa e la necessità di procedere a una gradazione degli adempimenti istruttori [si pensi all'incertezza nel disporre CTU in assenza di una completa istruttoria orale] è ostativa alla calendarizzazione delle udienze successive.

Secondo il Presidente del Tribunale di Trapani positiva è stata invece l'introduzione del procedimento semplificato: i difensori hanno infatti mostrato di apprezzare la possibilità offerta dalla

nuova disciplina e, a differenza di quanto avveniva in precedenza nella vigenza dell'art. 702-bis c.p.c., vi fanno ricorso ove possibile.

Pure da apprezzare risulta la modifica al modello decisionale ex art. 281 sexies c.p.c., con la possibilità di depositare la sentenza nel termine di trenta giorni dalla data dell'udienza, senza la necessità di pronunciarsi a verbale: l'innovazione consente di adottare tale soluzione decisionale anche per controversie di particolare complessità, superando le ritrosie di alcuni giudici, dovute al timore di un arco temporale troppo ristretto per la redazione della sentenza in camera di consiglio.

Ancora, la compiuta definizione normativa dell'udienza a trattazione scritta [cambio di note ex art. 127 ter c.p.c.] ha consentito, dopo le iniziali difficoltà connesse anche ai profili informatici delle configurazioni del *software Consolle*, di razionalizzare l'uso dello strumento, aumentarne la diffusione, superare le incertezze esegetiche che la normativa emergenziale poneva.

2. Andamento dei carichi di lavoro e ricadute delle riforme in materia di:

a) Minori e famiglia

Nella **Corte di Appello** l'area "famiglia" è quella nella quale più di ogni altra è risultata utile la collaborazione degli Addetti all'Ufficio per il Processo, ammessi alla partecipazione alla camera di consiglio in affiancamento al magistrato del relativo mini-pool e rivelatisi strumento ormai indispensabile per la complessiva accelerazione del settore, comunque significativa pur a fronte dell'impegno di ciascun consigliere che si snoda attraverso una camera di consiglio preliminare del mini-pool per la predisposizione della bozza di relazione e l'individuazione della proposta decisionale, la vera e propria camera di consiglio con gli altri componenti del collegio e dell'intera sezione e la successiva supervisione della minuta affidata alle cure dell'A.U.P.P..

Quella dei minori è la materia che più di ogni altra ha sofferto nel corso dell'A.G. 2024/2025.

Le iscrizioni civili sono aumentate del 51%, a testimonianza di una disgregazione del tessuto familiare che trova punto di emersione nel contenzioso di cui si discute. E nella misura del 50% è purtroppo aumentata anche la pendenza finale, non essendo stato possibile incrementare la produttività in misura corrispondente al massiccio maggior incremento di iscrizioni. Alle già esposte difficoltà dipendenti dalla sopravvenuta competenza in materia di protezione internazionale, e all'impellente necessità di salvaguardare la produttività nel contenzioso ordinario interessato dall'ormai prossima scadenza del PNRR, si è infatti associato un certo rallentamento – risoltosi nella riduzione delle definizioni nella misura del 9% - dovuto anche alla necessità di dar corso ad attività istruttorie quali l'audizione dei genitori nei procedimenti di opposizione a dichiarazioni di adottabilità, e l'espletamento di consulenze tecniche d'ufficio non espletate in prime cure perché evidentemente ritenute superflue e invece risultate indispensabili in grado di appello a seguito delle puntuali e ineludibili doglianze formulate dalle parti.

Per il **Tribunale di Palermo** la riforma ha il merito di avere ricondotto a unità sotto il profilo processuale una materia molto frammentata, nella quale coesistevano incongruamente una pluralità di riti diversi per procedimenti analoghi, tutti riconducibili alla conflittualità familiare.

Per la loro concreta rilevanza, fra le svariate innovazioni positive, si segnalano le norme sulla violenza domestica, la disciplina sull'attuazione dei provvedimenti e la possibilità di attribuire poteri sostanziali ai curatori speciali [sinora investiti della sola rappresentanza del minore nel

processo].

Quanto agli aspetti di criticità, una delle scelte di fondo della riforma, quella di anticipare le preclusioni prima dell'udienza di comparizione delle parti, è dettata dalla finalità di contrarre il più possibile i tempi della decisione, e di consentire al Tribunale di decidere immediatamente la controversia nei casi nei quali non sia necessario svolgere alcuna attività istruttoria.

Nel bilanciare le differenti esigenze in gioco, la riforma ha dato peso alla necessità di definire prontamente la lite, anche a costo di ridurre i termini per la difesa della parte convenuta [la cui posizione risulta sacrificata rispetto a quella dell'attore, che ha tutto il tempo, prima di depositare il ricorso, di predisporre le proprie richieste istruttorie e di merito e di approntare la necessaria documentazione] e anche a costo di rendere più difficoltoso il tentativo di conciliazione [che, a differenza di quanto accaduto finora nelle udienze presidenziali, non si svolge più in un limbo in cui ancora non sono maturate le preclusioni, ma in uno stato avanzato di 'belligeranza' in cui le parti, per non incorrere nelle decadenze previste dalla riforma, sono costrette a formulare tutte le domande e allegare ogni circostanza funzionale al loro accoglimento].

Da questo punto di vista, mentre è estremamente opportuna la previsione, prima dell'udienza, dell'obbligo di disclosure, che impone alle parti di fornire al giudice e all'altra parte una informazione completa sulle proprie condizioni reddituali e patrimoniali, l'introduzione generalizzata delle preclusioni prima dell'udienza di comparizione rischia invece in molti casi di accelerare e acuire la conflittualità familiare, rendendo più difficile il tentativo del giudice di favorire il raggiungimento di un accordo.

Un'appropriata gestione dell'udienza presidenziale nei giudizi di separazione e di divorzio consentiva ai coniugi di raggiungere un accordo e di evitare di affrontare il giudizio in centinaia di procedimenti [oltre la metà di quelli nei quali entrambe le parti erano comparse in udienza], con grande beneficio non solo per le parti [e indirettamente per i figli], ma anche per l'ufficio.

Il clima nel quale si svolge oggi la prima udienza è dunque più conflittuale, perché le parti, per effetto delle preclusioni già verificatesi, hanno dovuto esporre per intero tutte le loro difese [e con esse i rispettivi 'attacchi'], con la conseguenza che compaiono in udienza in una condizione di avanzata reciproca contrapposizione, maggiormente determinate a 'ottenere ragione', piuttosto che essere inclini a pervenire a una soluzione condivisa, nel comune interesse familiare.

La riforma ordinamentale – che è stata rinviata, fra le altre ragioni, anche per gli effetti negativi causati dall'entrata in vigore della riforma processuale per i tribunali minorili - non tiene conto, in particolare, della condizione dell'infanzia e dell'adolescenza nel nostro paese che, nel disinteresse diffuso, si è notevolmente aggravata negli ultimi venti anni in ragione di una pluralità di fattori:

- a.]** la crisi economica dei primi due decenni degli anni 2000 ha colpito in misura maggiore le famiglie con più figli, tanto che nel 2021, a fronte di una media del 9,4% di persone in povertà assoluta, la quota per le persone di minore età era del 14,2 [ultimi dati ISTAT disponibili];
- b.]** nonostante i ripetuti richiami del Comitato ONU sui diritti dell'Infanzia, lo Stato ha ommesso di attivare forme di coordinamento centrale dei servizi a tutela dell'infanzia, omettendo anche di introdurre parametri di riferimento comuni nel territorio nazionale, avendo esercitato soltanto nel settore sanitario, e non anche in quello sociale, la potestà legislativa in materia di "determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e

sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale” [art. 117, c.2, lett. m, nella versione riformata del testo costituzionale];

- c.] negli ultimi venti anni lo Stato ha progressivamente sottratto risorse economiche agli enti locali, erodendo così indirettamente e sensibilmente - senza troppi clamori - le risorse disponibili per la tutela dei bambini e degli adolescenti [anche in questo caso é il Comitato ONU ad avere periodicamente denunciato l’allocazione delle risorse economiche, esprimendo nelle osservazioni del 2012 e ribadendo nelle ultime delle osservazioni del 2019 la preoccupazione che le misure di austerità continuino a “minare l’effettiva protezione dei diritti dei minorenni”];
- d.] la situazione pandemica, con la sospensione delle attività scolastiche e l’introduzione per lungo tempo di forme di didattica a distanza, ha pesantemente penalizzato, sotto il profilo psicologico e sociale, soprattutto i bambini e gli adolescenti, specialmente quelli già in condizione di disagio e provenienti da contesti familiari più carenti e problematici, tanto che negli anni successivi si è registrato un aumento della criminalità minorile.

In questo contesto, è accaduto che quando finalmente, dopo la pandemia, si è avuta la possibilità di attingere a disponibilità economiche significative - da impiegare attraverso un piano ispirato suggestivamente alla *next generation* - il legislatore ha trovato il modo di ideare una riforma ordinamentale “a costo zero”, che prevede la soppressione del Tribunale per i Minorenni e l’istituzione di un Tribunale unico, quella riforma di cui si parlava da almeno quarant’anni e che non si era potuta realizzare proprio per i costi che avrebbe comportato.

L’entrata in vigore della riforma è stata rinviata e con ogni probabilità non sarà portata a compimento, essendo risultato impossibile varare una riforma ordinamentale così articolata e complessa, che si proponeva l’ambizioso obiettivo di coniugare specializzazione e prossimità, con la costituzione di un numero elevato di nuovi uffici, senza alcun investimento di risorse.

Per quanto riguarda il rito unico persone, minori e famiglie, il **Presidente del Tribunale di Agrigento** ha ritenuto necessario porre l’accento, per la loro concreta rilevanza rispetto alla tutela dei soggetti fragili, sulle norme in materia di abusi familiari, violenza domestica o di genere, che, riconoscendo al giudice il potere di ridurre i tempi ordinari di trattazione delle cause e di adottare delle forme di cautele a tutela della vittima [artt. 473 *bis*.40 e ss c.p.c.], hanno consentito di creare, pur nell’ambito di un procedimento sostanzialmente unitario, un canale privilegiato per la trattazione [e la definizione] di procedimenti la cui delicatezza impone una decisa accelerazione delle prime fasi del giudizio in modo da assicurare un rapido intervento del giudice e un immediato coinvolgimento dei servizi pubblici e privati a sostegno delle vittime di violenza domestica o di genere. Il predetto Dirigente ha, altresì, ritenuto meritevole di menzione – sempre nel solco di un disegno riformatore che ha inteso rafforzare i presidi di tutela dei soggetti vulnerabili – l’istituto dei provvedimenti indifferibili ex art. 473 *bis*.15 c.p.c. nell’interesse della prole o delle parti [nei limiti delle domande da queste ultime proposte] che nei casi più delicati consente l’adozione immediata, *inaudita altera parte*, di provvedimenti urgenti in caso di pregiudizio imminente e irreparabile o nelle ipotesi in cui l’ordinario svolgimento del contraddittorio potrebbe pregiudicare l’attuazione dei provvedimenti. Nel Tribunale di Agrigento, per previsione tabellare, restano devoluti ai magistrati individuati come relatori secondo la turnazione delle assegnazioni anche i provvedimenti indifferibili ex art. 473 *bis*.15 c.p.c., invocati nell’ambito di detti procedimenti.

In coerenza con l'obiettivo di celerità espresso dalla riforma per i procedimenti non particolarmente complessi, sono state già emesse sentenze di separazione all'esito della prima udienza, nel corso della quale le parti hanno chiesto di concludere sulla scorta di conclusioni congiunte o accettando la proposta conciliativa del giudice relatore.

Va segnalato, in particolare, che in ossequio all'interpretazione fornita dalla Corte di Cassazione con ordinanza n. 28727/2023 a seguito di rinvio pregiudiziale ai sensi dell'art. 363 bis c.p.c. il Tribunale di Agrigento ha ritenuto ammissibili i ricorsi congiunti di separazione e divorzio consensuale, definendoli, peraltro, in meno di un anno.

Il **Presidente del Tribunale di Marsala** ha riferito che con l'entrata in vigore del d.lgs. 149 del 22 ottobre 2022 [c.d. Riforma Cartabia] si è registrato un significativo ampliamento delle competenze del Tribunale ordinario nella materia della famiglia, persone e minori.

Il rito unitario si caratterizza per una sostanziale "centralizzazione" della trattazione dell'intero processo in capo al Giudice relatore con attribuzione della decisione finale al Collegio, almeno sino a quando non verrà completata la riforma per l'istituzione del Tribunale per le persone, minori e famiglie, le cui sezioni circondariali decideranno in composizione monocratica. La competenza del giudice istruttore è prevista per il tentativo di conciliazione tra i coniugi e l'adozione dei provvedimenti interinali [i provvedimenti temporanei e urgenti nell'interesse della prole e dei coniugi, adottati all'esito della prima udienza dinanzi al relatore, nei giudizi di separazione, divorzio, di regolamentazione dei rapporti nelle coppie di fatto]. La decisione è monocratica per l'attuazione dei provvedimenti ex art. 473-bis.38 e, inoltre, per i procedimenti in tema di violenze domestiche e di genere, per gli ordini di protezione *ante causam*.

Si tratta di un "rito unico" a carattere contenzioso che rende, oramai, sostanzialmente residuale l'accesso ai procedimenti di VG in senso stretto e al c.d. rito camerale ex art. 737 c.p.c. limitato solo alle ipotesi indicate nell'art. 473 ter c.p.c.

Il Presidente del Tribunale di Marsala segnala che la riforma in esame produce evidenti ricadute sull'ampliamento del carico del ruolo di contenzioso ordinario, con incidenza sulla concreta gestione delle udienze, in particolare in relazione alle prime comparizioni, impegnative anche per il necessario ascolto delle parti e dei minori.

Si è registrata dunque una durata maggiore delle udienze civili per la necessità di dover procedere all'audizione delle parti, spesso separatamente tra loro, per il tentativo di conciliazione.

Quanto all'impatto della novella sul numero delle iscrizioni a ruolo è stato rilevato che nel periodo in esame i procedimenti iscritti nella materia dei minori e famiglia erano complessivamente n. 340 nel ruolo contenzioso e n. 324 nel ruolo della V.G. Si è registrato un significativo aumento dei procedimenti di VG rispetto all'anno precedente pari a 103,77%, con 165 procedimenti in più rispetto all'anno precedente [dalla relazione dell'anno 1.7.2023-30.06.2024 i procedimenti di VG erano 159]. I procedimenti contenziosi risultano invece in diminuzione rispetto all'anno precedente del 23,42% [104 procedimenti in meno rispetto all'anno precedente in cui erano indicati in 444].

Con riferimento al rito unificato in materia di famiglia, il **Presidente del Tribunale di Termini Imerese** ha riferito che in tutti i procedimenti opera la delega a un componente del collegio [art. 473 bis.1 c.p.c.], atteso che la trattazione dei relativi giudizi è tabellarmente devoluta ai singoli magistrati a partire dalla prima udienza.

I provvedimenti indifferibili di cui all'art. 473 bis.15 c.p.c. sono richiesti con frequenza media e raramente vengono concessi *inaudita altera parte*, in presenza dei presupposti previsti dalla legge.

La violenza domestica è allegata, generalmente, nei procedimenti di separazione, divorzio e regolamentazione dei figli naturali, mentre di rado sono stati introdotti procedimenti autonomi di violenza domestica ex art. 473 bis.40 e ss. c.p.c..

Il Presidente del Tribunale termitano ha riscontrato, inoltre, un notevole incremento nelle nomine di curatori speciali di minori, soprattutto nei procedimenti di famiglia caratterizzati da elevata conflittualità tra le parti con riflessi sulla gestione dei figli minori.

Le udienze dedicate all'ascolto dei minori si svolgono nelle aule dei giudici civili, che non dispongono di sistemi di registrazione audiovisiva e solo in rare occasioni è stata utilizzata l'aula attrezzata ubicata presso l'Ufficio Gip del Tribunale, munita di apparecchiature per la registrazione audio e video.

Il Presidente del Tribunale di Trapani ha osservato come la riforma Cartabia abbia determinato, nella materia della famiglia, persone e minori, un significativo ampliamento delle competenze del Tribunale ordinario, ulteriore a quello già avviato nel 2013, con attrazione quasi automatica a favore del tribunale ordinario dei procedimenti *de potestate e/o de responsabilitate*.

Per tale ragione, la competenza del Tribunale con trattazione tutta monocratica, ormai, comprende tutte le cause riguardanti stato e capacità delle persone, unioni civili, convivenze, minori, risarcimento del danno endofamiliare, interdizione, inabilitazione, amministrazione di sostegno, ordini di protezione, modifica delle condizioni della separazione e divorzio o procedimenti inerenti all'esercizio delle responsabilità genitoriali.

Persistono differenze di rito [camerale ex articolo 316 cc, rito unico rito speciale in tema di violenza domestica e di genere, rito per le misure di protezione e personale attuazione dei provvedimenti ex articolo 473 bis. 38].

Significativo rilievo va dato al fatto che l'udienza deve essere fissata entro 90 giorni dal deposito del ricorso ex art. 473 bis 14 e, in questo Tribunale, è tendenzialmente rispettata la prescrizione; che all'udienza le parti compaiano personalmente [art. 473 bis 21 comma II]; che il giudice emette di regola i provvedimenti necessari all'esito dell'udienza medesima, provvedendo fin da subito sulle richieste istruttorie– salve diverse necessità imposte dal ruolo o dallo smaltimento di più risalenti procedimenti – e predisponendo il calendario del processo, per permettere l'assunzione dei mezzi di prova entro 90 giorni [articolo 473 bis 22].

Risulta poi necessario ascoltare i minori ultra-dodicenni, verificare e sovente predisporre integralmente il cosiddetto piano genitoriale, con la necessità di procedere a un ascolto approfondito in udienza delle parti, anche al fine di potere tentare la dovuta conciliazione e assicurare la tempestiva rimessione della causa in decisione.

Per quanto riguarda l'impatto della novella sul numero delle iscrizioni a ruolo, il Presidente del Tribunale di Trapani ritiene di considerare innanzi tutto il numero complessivo dei procedimenti iscritti nella materia *de qua* nel periodo considerato [1° luglio 2024 – 30 giugno 2025]. In base ai dati di quell'Ufficio, le iscrizioni complessivamente registrate sono state pari a n. 292 in materia di famiglia, minori, interdizioni [iscritti nel ruolo contenzioso civile] e n. 382 in materia famiglia, minori e amministrazioni di sostegno [iscritti nel ruolo della V.G.].

Nel periodo precedente, invece, sono n. 467 i procedimenti iscritti al ruolo contenzioso

ordinario in materia di famiglia e n. 195 in materia di famiglia iscritti al ruolo della V.G. Dal raffronto tra quest'ultimo dato e il numero delle iscrizioni registrate nel periodo in esame, emerge che il ricorso a procedimenti "consensuali" è aumentato del 95,9%.

La **Presidente del Tribunale per i minorenni** ha osservato che il nuovo rito uniforme per le persone, i minorenni e la famiglia, è caratterizzato da stringenti scansioni processuali per la trattazione dei provvedimenti indifferibili o adottati in condizione di emergenza prevedendo, secondo i casi, termini ad horas o comunque molto brevi [quindici giorni dall'adozione del provvedimento].

I provvedimenti di massima urgenza costituiscono, inoltre, una porzione importante del lavoro quotidiano e questa circostanza impone a cancellieri e magistrati [questi ultimi impegnati anche nell'attività penale] uno sforzo, in alcuni casi eccezionale, per garantire, insieme agli adempimenti urgenti, la restante quota dell'attività dell'ufficio che, pur se non caratterizzata da impellenza ad horas, va, comunque, svolta con la massima sollecitudine, per evitare il cristallizzarsi di condizioni di pregiudizio irrimediabile in danno delle persone minori di età.

Si pensi anche solo alle situazioni di "semplice" inadempimento scolastico, nelle quali, fissare l'udienza di prima comparizione a distanza di sei/otto mesi dalla proposizione del ricorso, significa la perdita di un intero anno scolastico, con quello che ne consegue in termini di perdita dell'abitudine alla regola e al senso di responsabilità e di consolidamento della situazione negativa.

Inoltre, è dato di esperienza, che la possibilità di ascolto, la spiegazione delle regole o il richiamo autorevole nel processo, in molti casi sono già di per sé efficaci per avviare un percorso di rimeditazione e di consapevolezza che deve, però, attivarsi prima che la situazione intrapsichica si strutturi in via definitiva.

Con particolare riguardo agli applicativi SICID e Consolle ha osservato, inoltre, che l'auspicato obiettivo del passaggio al telematico anche dei Tribunali per i Minorenni è stato, come è noto, frettolosamente raggiunto attraverso la fornitura di un sistema ingegnerizzato in pochi mesi e, per forza di cose, molto imperfetto.

Tuttavia, la costante disponibilità della DGSIA e del servizio di assistenza convenzionata hanno permesso di superare le maggiori criticità attraverso la progressiva messa a punto del sistema, che è tutt'ora in corso.

Si è provveduto, inoltre, ad apposite intese con i Presidenti di tutti i Tribunali del distretto in modo da autorizzare, reciprocamente, i funzionari delle rispettive cancellerie civili all'accesso ai registri informatici, per semplificare lo scambio di informazioni nel caso in cui vi sia doppia contestuale pendenza, per separazione o divorzio davanti al Tribunale ordinario e per la limitazione della responsabilità genitoriale davanti al Tribunale per i Minorenni.

Permangono, però, serie lacune riguardanti la gestione telematica dell'albo dei tutori per i minori stranieri non accompagnati e soprattutto un sistema efficiente, attraverso criteri di ricerca, per la selezione delle coppie istanti l'adozione, per le quali ultime, si è tornati a una selezione manuale e cartacea dei fascicoli, con serio dispendio di energie e in contraddizione con l'obiettivo di informatizzazione che si voleva perseguire.

Con riguardo al settore civile minorile, il **Procuratore Generale di Palermo** ha comunicato di avere prestato attività di supporto alle richieste di informazioni avanzate dalla Corte di Appello e dal Tribunale per i Minorenni di Palermo.

Inoltre, nell'arco temporale di riferimento, sono stati proposti dall'Ufficio di Procura Generale due ricorsi per Cassazione in materia di adozione.

Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Palermo ha segnalato anzitutto la scelta organizzativa dell'Ufficio requirente palermitano di attribuire ai Magistrati del Secondo Dipartimento la competenza a procedere ex artt. 330 e ss. Codice civile.

Sul punto, il Consiglio Superiore della Magistratura, con delibera adottata in data 22 giugno 2018, aveva segnalato la necessità, per le Procure ordinarie, di procedere ad apposita regolamentazione delle competenze civili della Procura, soprattutto in seguito alla modifica dell'articolo 38 delle Disposizioni di Attuazione del Codice di procedura civile, che attribuiva al Tribunale ordinario la competenza sui procedimenti ex artt. 330 e ss, c.c., proposti quando vi fosse in corso tra i genitori un giudizio di separazione o divorzio, o un giudizio ai sensi dell'art. 316 c. c.

In particolare, il Consiglio aveva investito il Procuratore della Repubblica del compito di individuare, nel Progetto Organizzativo, i criteri di assegnazione dei procedimenti e i protocolli organizzativi e procedurali degli affari civili, curando altresì una costante interlocuzione dell'Ufficio con le Procure presso i Tribunali per i minorenni, sia in materia penale che in materia civile.

In linea con i criteri indicati dal CSM, il Progetto Organizzativo della Procura di Palermo, già nel 2021, aveva individuato una soluzione organizzativa che prevedeva, appunto, di attribuire al Dipartimento specializzato il coordinamento dell'attività in materia di potestà genitoriale e tutti i provvedimenti ex artt. 330 e 333 Codice civile, se proposti quando fra i genitori vi fosse in corso un giudizio di separazione o di divorzio o un giudizio ai sensi dell'art. 316 del Codice civile.

Quanto alle disposizioni contenute nella riforma Cartabia – che ha, per la prima volta, evocato la “violenza” nel processo civile, introducendo, al Capo III [disposizioni speciali, Sezione I], norme in materia di violenza domestica e di genere, il Procuratore della Repubblica di Palermo ha riferito che, in immediata attuazione della riforma legislativa, su disposizione della Procuratrice Aggiunta che lo coordina, nel Secondo Dipartimento è stato istituito un Gruppo di lavoro, composto da due Sostituti Procuratore e dalla stessa Procuratrice Aggiunta, che ha individuato le linee-guida e avviato interlocuzioni con la Magistratura giudicante civile, al fine di giungere all'adozione di buone prassi attuative della indicata riforma.

Inoltre, facendo seguito a specifica interlocuzione con il Presidente e i Giudici della Sezione Civile e al fine, dunque, di dare concreta attuazione ai nuovi poteri di impulso che la riforma riconosce all'Ufficio del Pubblico Ministero e di individuare, altresì, prassi virtuose per il sollecito scambio di informazioni tra la Procura della Repubblica e la Prima Sezione Civile del Tribunale di Palermo, è stata concordata l'implementazione dell'uso della consolle civile per tutti i Sostituti assegnati al Dipartimento, con la richiesta al Presidente del Tribunale che i Magistrati della Procura fossero autorizzati ad accedere al sistema informativo SICID, in uso al Tribunale Civile, limitatamente ai procedimenti assegnati alla Prima Sezione Civile e protezione internazionale.

Nello specifico, all'esito dell'entrata in vigore del nuovo processo civile, licenziato dalla riforma Cartabia, il novellato art. 473 *bis*.c.p.c., nei procedimenti in materia di persone, minori e famiglia, prevede una necessaria interlocuzione tra il Giudice Civile e la Procura della Repubblica.

Invero, nel caso in cui, nel corso del procedimento civile, vengano allegate condotte di violenza domestica o abusi, il Giudice Civile, con il decreto di fissazione dell'Udienza, deve necessariamente interpellare il Pubblico Ministero chiedendo *“informazioni circa l'esistenza di eventuali procedimenti relativi agli abusi e alle violenze allegate, definiti o pendenti, e la trasmissione dei relativi atti non coperti dal segreto di cui all'articolo 329 del codice di procedura penale. Il pubblico ministero e le altre autorità competenti provvedono entro quindici giorni a quanto richiesto”*.

A sua volta, inoltre, sempre il novellato art. 473 *bis* c.p.c. prevede una possibilità di intervento diretto del PM nel processo civile. In particolare, al punto 3, stabilisce che *“nell’esercizio dell’azione civile, e al fine di adottare le relative determinazioni, il Pubblico Ministero può assumere informazioni, acquisire atti e svolgere accertamenti, anche avvalendosi della Polizia Giudiziaria e dei servizi sociali, sanitari e assistenziali”*. Tali disposizioni vanno necessariamente lette unitamente al novellato art. 38 disp. att. c.c., che ha stabilito una decisa preferenza per la competenza del Tribunale ordinario per tutti i procedimenti previsti dagli artt. 330, 332, 333, 334 e 335 del Codice civile, quando è già pendente o è instaurato successivamente, tra le stesse parti, giudizio di separazione, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio.

In tutti questi casi, invero, sussiste, allo stato, la competenza del PM presso il Tribunale Ordinario per tutte le domande *de responsabilitate* [limitazione o decadenza dell'esercizio della responsabilità genitoriale], almeno sino all’entrata in vigore della riforma, che rimodulerà la competenza delle Procure minorili, sottraendo a quella ordinaria le attuali competenze.

Invero, il progetto di riforma della Giustizia Civile inciderà profondamente anche sulla materia del diritto della famiglia, delle persone e dei minori. In particolare, si prevede l’istituzione di un unico Tribunale denominato «per le persone, per i minorenni e per le famiglie», destinato a occuparsi, nelle sue diverse articolazioni sezionali, di tutte le materie ora ripartite fra Tribunale ordinario, Tribunale per i minorenni e Giudice Tutelare.

Con la riforma dovrebbe introdursi un radicale cambiamento di questa struttura giudiziaria.

Come è noto, è, infatti, prevista l’istituzione di un unico Tribunale, articolato in Sezioni distrettuali e circondariali, e - finalmente - anche un’informatizzazione unica, con l’introduzione della Consolle del Magistrato e del Pubblico Ministero per tutti i procedimenti civili [cfr. art. 1, comma 24, lett. bb]. Anche l’Ufficio della Procura, secondo tale progetto di riforma, sarà unico, prevedendosi che le funzioni del Pubblico Ministero siano svolte sia presso le Sezioni Distrettuali, sia presso le Sezioni Circondariali, anche con modalità di collegamento da remoto [cfr. art. 1, comma 24, lett. t]. Ciò determinerà il superamento dell’attuale assetto, incentrato appunto sulla distinzione di competenze tra Procura ordinaria e Procura minorile, di cui al combinato disposto dell’art. 38 disp. att. e delle norme in materia civile.

Tale riforma, però, è stata sinora oggetto di più proroghe. Inizialmente, invero, il debutto del nuovo Ufficio giudiziario, che avrebbe dovuto occuparsi di tutti i procedimenti di famiglia e minori [cancellando, in parallelo, il Tribunale per i minorenni], era previsto per il 17 ottobre 2024, ovvero due anni dopo la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della riforma Cartabia. In tale lasso di tempo, si sarebbe dovuto procedere alla revisione delle piante organiche e alle altre misure organizzative necessarie per far partire il Tribunale unico. Era anche previsto che fosse istituito in ogni sede di Corte d’Appello o di Sezione Distaccata e che fosse articolato in una Sezione Distrettuale e in una o più Sezioni Circondariali. Lo scorso anno, il cosiddetto Decreto Carceri [92/2024] ha fatto slittare il termine per l’entrata in vigore di un anno, a ottobre 2025.

Da ultimo, il Decreto-legge Giustizia [n. 11/2025] ha disposto il rinvio di un altro anno, a ottobre 2026, con la prospettiva [annunciata] di una revisione complessiva del sistema delineato dalla Riforma Cartabia del 2022. Invero, la Commissione Ministeriale di studio sul Tribunale per le persone, i minorenni e le famiglie ha annunciato, insieme alla proroga del debutto del nuovo Ufficio giudiziario [varata, appunto, con il citato decreto-legge Giustizia], anche l’intenzione di procedere a una revisione radicale della riforma, che dovrebbe essere affidata a un disegno di legge.

Allo stato delle cose, dunque, rimane invariato, come già detto, l'attuale costruito organizzativo, con le innovazioni della riforma Cartabia, già entrate in vigore. Il riferimento è alle previsioni di cui all'art. 473 *bis* c.p.c., che aprono inevitabilmente nuovi orizzonti circa le competenze del PM della Procura ordinaria nei procedimenti in materia di famiglia.

Nello specifico, prima della riforma Cartabia, il ruolo del Pubblico Ministero della Procura ordinaria in materia di genitorialità si riduceva nella mera richiesta di approfondimenti al Giudice tutelare o al Tribunale, da svolgersi in contraddittorio nell'alveo della potestà istruttoria concessa al Giudice in questi casi.

Alla luce delle nuove norme che regolano i procedimenti in materia di persone, di minorenni e di famiglia [artt. 473 *bis* ss. c.p.c.], può invece oggi ritenersi che il Pubblico Ministero della Procura ordinaria, oltre a sollecitare il Tribunale a svolgere gli approfondimenti istruttori del caso, potrà egli stesso introdurre, con il reclamo e nel corso del procedimento, nuovi elementi emersi dagli accertamenti svolti in prima persona.

Ciò, invero, viene ordinariamente effettuato dai Pubblici Ministeri della Procura di Palermo assegnati alla materia.

Il Procuratore della Repubblica di Palermo ha, inoltre, indicato le misure organizzative adottate dall'Ufficio in attuazione dei nuovi poteri di impulso che la Riforma riconosce all'ufficio del Pubblico Ministero.

Al fine di attuare gli ampi poteri di iniziativa di cui agli artt. 473 *bis* e ss. c.p.c., la Procura di Palermo non solo sollecita l'intervento nelle procedure sulla valutazione delle competenze genitoriali mediante memorie, ma si fa, altresì, parte attiva mediante la proposizione di ricorsi e atti introduttivi del giudizio.

A tale ultimo proposito, il Procuratore ha segnalato che i ricorsi a tutela di minori presentati dalla Procura di Palermo nell'ultimo quadriennio risultano essere:

Anno Giudiziario	Numero Ricorsi
2021 – 2022	16
2022 – 2023	25
2023 – 2024	20
2024 – 2025	20
Totale	81

È, inoltre, prassi consolidata l'interlocazione diretta tra Ufficio requirente e Autorità Giudiziaria civile, competente a decidere in materia di separazione e divorzio, mediante trasmissione di atti laddove, nei procedimenti civili, venga allegata violenza di genere. In tal caso, nel passaggio di informazioni tra i due Uffici Giudiziari, si procede contemperando due esigenze che potrebbero anche essere opposte, ovvero garantire, da un lato, la segretezza delle indagini e, dall'altro, la tutela delle potenziali vittime, e soprattutto dei minori, in specie quando si tratti di decisioni riguardanti l'affidamento degli stessi a uno dei genitori. A tal fine, l'interlocazione con il Presidente della Sezione Civile è continua e affidata a precisi protocolli.

All'esito di apposite riunioni di coordinamento tra i Magistrati della Procura di Palermo,

assegnati al Secondo Dipartimento, e i Giudici della Sezione Civile, è stato concordato di implementare l'uso della Consolle civile da parte dei Magistrati componenti il Secondo Dipartimento, nonché l'accesso diretto dei Magistrati Requiranti al sistema informatico in uso ai Giudici Civili.

Il Procuratore della Repubblica di Palermo ha, altresì, evidenziato una serie di criticità che la riforma pone sia con riferimento alla tutela della vittima e della potenziale *discovery* processuale, sia con riferimento al tema della mediazione.

Invero, nel caso in cui vengano allegare condotte di violenza domestica, la riforma prevede che il Giudice Civile, necessariamente, interpelli il Pubblico Ministero, chiedendo informazioni circa l'esistenza di eventuali procedimenti - definiti o pendenti - relativi agli abusi e alle violenze allegare e la trasmissione degli atti non coperti da segreto.

Il P. M. provvede entro quindici giorni a quanto richiesto.

Invero, quanto alla richiesta di atti che il Giudice Civile formula all'Ufficio del PM ai sensi della Riforma Cartabia, il Procuratore di Palermo ha osservato che il PM, mentre ha facoltà di selezionare gli atti ostensibili in ragione della fase procedimentale, sembrerebbe avere comunque l'obbligo di comunicare la pendenza del procedimento. Tale adempimento, se così inteso, potrebbe comportare un serio vulnus alle indagini in corso poiché, in alcuni casi, le parti potrebbero non essere a conoscenza della pendenza di un procedimento penale, o potrebbero essere in corso attività investigative di carattere tecnico, quali intercettazioni prodromiche ad attività a sorpresa.

Al riguardo ha inoltre riferito che, a seguito di interlocuzione con la Presidenza della Sezione Civile del Tribunale, è stata acquisita conferma che le informazioni eventualmente comunicate dal PM al Tribunale Civile non potrebbero essere segretate attraverso l'utilizzo di un protocollo riservato, in quanto non previsto dal Tribunale e sono, di conseguenza, da ritenere ostensibili.

Un secondo aspetto critico della Riforma riguarda, poi, il tema del rapporto fra Autorità Giudiziaria Civile, Ufficio del PM e difesa e/o tutela della vittima, dove si accerti la pendenza di un procedimento di separazione e/o affidamento di figli minori e, al contempo, risulti l'iscrizione nel Registro notizie di reato di uno di due attori del giudizio civile.

Non è, purtroppo, infrequente il caso di inappropriati contatti tra la vittima e l'indagato, ovvero l'imputato, per reati di violenza domestica, sia in contesti di espletamento di una consulenza tecnica d'ufficio disposta dal Giudice Civile per accertare le capacità genitoriali, sia nell'ipotesi del ricorso a una mediazione.

A proposito, poi, dell'istituto della mediazione familiare, la Riforma è intervenuta al riguardo, collocandolo tra gli strumenti centrali nelle crisi familiari, quale metodo di risoluzione delle controversie integrativo al processo di famiglia.

La mediazione familiare rappresenta il contesto in cui le parti, esprimendo la loro libertà di autodeterminarsi e ispirandosi ai principi di responsabilità, ottengono -o, meglio, creano- la "loro giustizia".

Con il ricorso alla mediazione, i genitori sono incoraggiati a elaborare gli accordi che meglio soddisfano i bisogni di tutti i membri della famiglia, con particolare riguardo all'interesse dei figli, in modo da tutelare il reciproco diritto di ciascun genitore e dei figli a essere presente nelle rispettive vite.

Il mediatore, dunque, assolve la funzione di facilitatore della comunicazione, attenendosi ai principi di neutralità, terzietà, imparzialità e riservatezza e assicurando che le parti possano intervenire adeguatamente nel procedimento.

Il problema si pone nei casi di C.T.U. sulle competenze genitoriali e/o di mediazione familiare, in presenza di una ipotesi di violenza domestica, perché ovviamente lo strumento conciliativo è potenzialmente idoneo a penalizzare le vittime.

Sul punto, il Procuratore della Repubblica ha richiamato sia la raccomandazione delle Nazioni Unite nel 2010, in cui si chiede che *“la legislazione vieti esplicitamente ogni mediazione nei casi di violenza contro le donne, prima o durante la procedura giudiziaria”*, sia, in modo ancor più esplicito, la Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta alla violenza contro le donne e la violenza domestica [Convenzione di Istanbul del 2011, ratificata dall'Italia con legge del giugno 2013 ed entrata in vigore nell'agosto 2014] che, all'art. 48, espressamente afferma: *“Le parti devono adottare le necessarie misure legislative o di altro tipo per vietare il ricorso obbligatorio a procedimento di soluzione alternativa delle controversie, incluse la mediazione e la conciliazione, in relazione a tutte le forme di violenza che rientrano nel campo di applicazione della presente Convenzione”*.

Il Procuratore della Repubblica ritiene necessaria l'individuazione di precise prassi, nonché una specifica formazione dei magistrati giudicanti e requirenti e degli operatori del settore [consulenti dell'A. G., mediatori, forze dell'ordine, operatori sociali], al fine di evitare il ricorso a strumenti processuali potenzialmente idonei a determinare un elevato rischio di vittimizzazione secondaria, attraverso l'indebita esposizione della vittima a contatti non opportuni con l'indagato/imputato o, comunque, attraverso la condizione di ulteriore sofferenza e oltraggio che inevitabilmente la vittima sperimenta in relazione a un atteggiamento di insufficiente attenzione da parte delle istituzioni, anche giudiziarie.

Pertanto, nel caso in cui l'uno o l'altro genitore, o entrambi, riportino nella stanza di mediazione un racconto di violenza subita o agita nei confronti dell'altro, ovvero verso i figli o qualunque altro componente della famiglia [convivente o meno], il mediatore familiare deve limitarsi a non avviare o interrompere il percorso perché, in presenza di allegazioni di violenza domestica, di genere o di abuso, deve essere omesso il tentativo di conciliazione, e vietata la mediazione.

Con riferimento all'andamento dei carichi di lavoro e alle ricadute delle riforme, il **Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Palermo** evidenzia che nel periodo di riferimento i procedimenti civili iscritti risultano pari a n. 8634 fascicoli sopravvenuti.

Quotidianamente l'Ufficio riceve in media tra le 30 e le 40 nuove segnalazioni riguardanti minori che versano in condizioni di pregiudizio.

Tale dato evidenzia in modo chiaro l'elevato numero delle sopravvenienze e le difficoltà nelle definizioni dei procedimenti, da ricollegare all'impatto delle riforme [nuovo rito introdotto dal D. Lgs.149/2022], in considerazione dell'aumento delle competenze e degli adempimenti, a fronte di un organico [di personale e di magistratura] assolutamente inadeguato in relazione al numero delle segnalazioni in ambito civile.

In relazione al periodo di riferimento, i numerosi procedimenti civili relativi a provvedimenti ex artt. 330 e 333 cc, richiesti nei confronti di genitori coinvolti in gravi fatti delittuosi per lo più ascrivibili a reati concernenti le dinamiche criminali connesse ai reati di cui all'art. 416 *bis* c.p., all'art. 74 del D.P.R. 309/90, nonché all'art. 572 c.p..

E infatti sono stati aperti i procedimenti finalizzati alla dichiarazione di decadenza dalla responsabilità genitoriale nei confronti di genitori tratti in arresto per associazione a delinquere di stampo mafioso e associazione a delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti.

Nell'ambito delle operazioni condotte dalla Procura di Palermo - DDA –, a seguito anche del protocollo d'intesa sottoscritto con la Procura Generale e con la Procura della Repubblica di Palermo, in materia di *"Minori e mafia"*, e al protocollo *"Liberi di scegliere"* sottoscritto in data 27/03/2024, sono stati iscritti diversi procedimenti relativi a quei nuclei familiari in cui è stata rilevata la sussistenza di una grave condizione di pregiudizio da ricollegare anche alle condotte genitoriali costituenti un modello educativo negativo.

Tali condotte denotano incompatibilità con l'esercizio della funzione genitoriale, così procurando grave pregiudizio per la crescita sana ed equilibrata dei minori, anche in termini di interiorizzazione di "valori", schemi comportamentali e modelli caratterizzati da mancato rispetto dell'altro, valori che si pongono in profondo e radicale antagonismo con quelli fondanti una società civile, con grave violazione dei doveri genitoriali con grave pregiudizio per i figli.

In diversi casi, quando il minore coabita con un genitore attinto da misura cautelare per reati in materia di associazione mafiosa o di spaccio di droga, l'ufficio della Procura ha avviato procedimenti finalizzati alla decadenza dalla responsabilità genitoriale per il genitore stesso e un intervento a supporto del genitore affidatario, con inserimento di quest'ultimo nei programmi di educazione alla legalità.

In tali ipotesi, la valutazione della pericolosità sociale dei soggetti appartenenti al nucleo familiare non si ferma agli esercenti la responsabilità genitoriale, ma viene estesa ai nonni e agli zii del minore sottoposto a tutela, ricomprendendo così i parenti entro il quarto grado.

In alcuni casi, quando il genitore affidatario, sentito per informazioni dai pubblici ministeri, dagli ufficiali delegati e, talvolta, dal servizio sociale incaricato, non ha mostrato di volere prendere le distanze dalla condotta penalmente rilevante del coniuge, ovvero non si è voluto discostare dalla perniciosa vicinanza a soggetti di rango mafioso o dall'ambiente malavitoso in cui [si presume] il prevenuto abbia inserito la malcapitata e incolpevole famiglia, l'intervento richiesto al Tribunale per i Minorenni è stato più ampio e articolato: in taluni casi è stato richiesto l'inserimento dei minori in una comunità lontana dal territorio di residenza, unitamente alla madre se consenziente.

In casi limitati è stata chiesta la decadenza di entrambi i genitori, come nella circostanza in cui siano entrambi detenuti, ovvero un genitore sia in misura detentiva carceraria e l'altro, sia chiara espressione della cultura mafiosa, vuoi per appartenenza a una famiglia in cui vi sono state condanne per associazione a delinquere di stampo mafioso e per accertate condotte di pregiudizio nei confronti dei figli minori.

L'intervento della Procura è stato parimenti incisivo nei casi in cui nel nucleo dei minori segnalati fossero presenti altri fratelli [anche maggiorenni] già entrati nel circuito penale.

La legge n. 70 del 17.05.2024 ha modificato la disciplina delle misure rieducative.

Il legislatore ha regolamentato la materia prevedendo che il servizio sociale del territorio predisponga un programma specifico e graduale, fino a prevedere l'inserimento in comunità del giovane con condotta irregolare.

Nel periodo interessato l'Ufficio della Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Palermo ha attenzionato anche i procedimenti relativi a nuclei familiari particolarmente fragili di cui il Tribunale si era già occupato per le segnalazioni di nuove gravidanze segnalate come "gravidanze a rischio".

Ogni segnalazione per gravidanza a rischio genera un procedimento in relazione al quale vengono effettuati gli opportuni approfondimenti.

All'esito della delega ovvero, naturalmente, della nascita del bambino, a seconda dei casi, allorquando permanga la condizione di grave fragilità della madre e del nucleo, il minore viene affidato al Direttore Sanitario della struttura in cui è avvenuta la nascita [ex art.403cc.] ovvero ai parenti entro il quarto grado eventualmente presenti [tali ipotesi in caso di conclamata fragilità e/o incapacità naturale dei genitori] o, ancora, ai genitori, con un supporto psicologico e una valutazione delle capacità genitoriali, laddove ritenuta opportuna.

In alcuni casi, quando il nucleo familiare non è in grado di supportare il minore - in quanto multiproblematico, deprivato sul piano morale, sociale e materiale, nonché privo di valido supporto familiare [vengono presi in considerazione i parenti entro il quarto grado] - quale *extrema ratio*, viene formulato ricorso per la dichiarazione di adottabilità del neonato stesso.

Altra materia trattata dall'Ufficio di Procura è quella relativa ai minori coinvolti nei gravi fatti verificatisi in occasione della giornata del 19 marzo 2025, in cui la tradizionale [quanto deprecabile] vampa di San Giuseppe è degenerata in veri e propri disordini sociali ovvero rivolta popolare nei confronti delle Forze dell'Ordine intervenute, con contestazioni anche ai minorenni dei reati di resistenza e oltraggio.

Per tutti i minori non imputabili - purtroppo numerosi - sono state aperti procedimenti civili che si sono conclusi con affidamento dei nuclei al servizio sociale e inserimento dei minori in comunità, anche in regime di semiconvitto.

Sempre più numerosi i casi di minori portatori di disagio di natura psichica, spesso connessa anche all'assunzione di sostanze stupefacenti [e in particolare crack], che richiedono un intervento tempestivo e il coinvolgimento dei servizi sociosanitari.

Appare opportuno segnalare ancora un nuovo tipo di disagio familiare, di natura spirituale, che certamente trae origine da una deprivazione culturale ma anche dalla scarsa incisività delle politiche sociali nel tessuto cittadino come nel caso della strage di Altavilla.

A seguito della triste e macabra strage continuano a pervenire a questo ufficio diverse segnalazioni relative a presunte possessioni demoniache di alcuni genitori di minori, manifestatesi in comportamenti assimilabili al disagio mentale o a episodi di acuzie di presunte malattie mentali, altre contenenti implicazioni esoteriche, riscontrate ad esempio in fatti criminali di tempi passati, con ripercussioni familiari attuali.

Deve infine essere evidenziato il triste dato relativo ai tentativi di suicidio e ai suicidi di soggetti minorenni, da ricollegare a una profonda condizione di crisi interiore, spesso non rilevata né in ambito familiare e neppure riconosciuta in ambito scolastico e amicale.

I minori appaiono sempre più "solì" e invischiati in un mondo "virtuale" che l'adulto non conosce e, pertanto, non appare in grado di fornire il necessario supporto.

b] Crisi d'impresa

Per quanto attiene ai dati relativi al **Tribunale di Palermo** si rinvia al paragrafo relativo alla [sezione quarta](#) e fallimentare.

Il Presidente del Tribunale di Agrigento ha ritenuto opportuno dare conferma del positivo riscontro all'aggiornamento informatico del sistema con il c.d. procedimento unitario, in cui sono convogliate tutte le istanze di regolazione concorsuale della crisi e dell'insolvenza in attuazione del principio contenuto nell'art. 2, comma 1, lett. d), l. 19 ottobre 2017, n. 155. In tale contenitore,

infatti, sono confluiti gli strumenti di regolazione della crisi definiti dall'art. 2 lett. m-bis CCI – alla luce delle modifiche apportate dal d.lgs. n. 83/2022. Ciò ha permesso di avere una visione di insieme degli strumenti azionati per lo stesso debitore, facilitando altresì il raccordo tra gli organi delle procedure.

Il **Presidente del Tribunale di Marsala** sul punto rileva che a seguito dell'introduzione del Codice della crisi [e dei successivi correttivi d.lgs. 147/2020, d.lgs. 83/2022 e d.lgs. 136/2024], le due novità di maggiore impatto sono state, da un lato, la codificazione della disciplina del sovraindebitamento e, dall'altro, l'introduzione del procedimento unitario [applicabile alle situazioni di insolvenza, di crisi o di sovraindebitamento direttamente o tramite rinvio] che ha garantito una uniformità procedurale nella trattazione e nella decisione dei ricorsi in materia.

Si è registrato un aumento delle procedure di sovraindebitamento, rispetto agli anni precedenti, con particolare riferimento ai ricorsi per liquidazione controllata, mentre sostanzialmente invariate sono le nuove iscrizioni di ricorsi per piani del consumatore.

Con riferimento alle procedure delle imprese maggiori, le procedure concorsuali di nuova iscrizione sono state quasi esclusivamente in materia di liquidazione giudiziale, con un incremento degli istituti diversi dalla stessa, in particolare, dei ricorsi per ammissione al concordato preventivo in bianco che sono notevolmente aumentati rispetto all'anno 2024.

Con riferimento al procedimento unitario per la liquidazione giudiziale, a parte le peculiarità dello stesso [quali la nomina dei professionisti fra i soli iscritti all'Elenco Gestori della Crisi], sono rimasti inalterati i problemi in ordine alla frequente mancata costituzione del Comitato dei creditori, mentre l'introduzione dell'apposita area riservata nel portale dei servizi telematici gestito dal Ministero della Giustizia [art. 40, comma 7, CCII], in sostituzione dell'Area Web [l'art. 359 CCII è stato abrogato dal d.lgs. 136/2024] ha semplificato le operazioni di notificazione dei ricorsi.

Il **Presidente f.f. del Tribunale di Sciacca** in relazione ai carichi di lavoro nel settore della crisi d'impresa riferisce che nel periodo in esame si registra una variazione in aumento delle iscrizioni a ruolo rispetto all'anno precedente.

Sono state infatti instaurati n. 24 procedimenti unitari [a fronte delle 33 procedure iscritte nel periodo precedente]. Tale dato induce a ritenere che, a oggi, non hanno trovato attuazione le procedure stragiudiziali di soluzione della crisi d'impresa.

Nell'ambito dei procedimenti in materia di crisi di impresa, il **Presidente del Tribunale di Termini Imerese** ha segnalato il dato – in continuità rispetto agli anni precedenti – relativo alla costante crescita delle sopravvenienze in materia di procedure di sovraindebitamento [ristrutturazione dei debiti del consumatore, concordato minore, liquidazione controllata del sovraindebitato, esdebitazione dell'incapiente].

Il **Presidente Tribunale di Trapani** segnala che la legge Cartabia non ha previsto modifiche nel settore delle crisi d'impresa, ma la materia è stata profondamente riformata dal D.Lvo 14/2019 e dalle successive modifiche del 2023.

Il Codice della Crisi d'Impresa ha modificato e semplificato l'accesso alle misure protettive, al concordato preventivo e alle procedure da sovraindebitamento, rendendole più accessibili per le imprese e per i soggetti non esercenti attività economiche, con l'obiettivo di migliorare la gestione delle crisi aziendali, di promuovere la ristrutturazione delle imprese in difficoltà e di

giungere alla liquidazione delle imprese solo ove non siano percorribili strade alternative.

E infatti, dalla entrata in vigore del codice si è assistito a un maggiore accesso agli strumenti alternativi di gestione della crisi nell'ottica della salvaguardia dei valori aziendali, così come vi è stato un aumento delle procedure proposte dal consumatore, anche nella forma della esdebitazione del debitore incapiente, che impone una attenta verifica da parte del giudice del requisito soggettivo della meritevolezza e, dunque, dell'assenza di colpa o dolo nella determinazione del sovraindebitamento.

Il Tribunale di Trapani, nell'ottica di un proficuo e tempestivo intervento del Pubblico Ministero prima e degli organi della procedura poi, nonché di un sinergico scambio di informazioni necessarie alla corretta gestione delle procedure, ha siglato con la Procura della Repubblica in sede un apposito protocollo: tra i diversi aspetti disciplinati, in ottemperanza a quanto previsto dal codice della crisi che pone in capo al curatore l'obbligo di segnalare talune inadempienze del soggetto sottoposto a liquidazione al PM, tale accordo individua il canale diretto per tali comunicazioni e il criterio per lo scambio biunivoco di informazioni tra Tribunale e Procura [indicazione del numero di ruolo del fascicolo formato in Procura da inserirsi a cura della cancelleria fallimentare in ogni comunicazione al fine del corretto inserimento dell'informazione nel relativo fascicolo].

Il numero totale dei nuovi procedimenti iscritti è pari n. 150, superiore del 25,00% rispetto alle n. 120 iscrizioni del periodo precedente. Aumentano, poi, del 10,39% le definizioni, che passano da 77 a 85.

In particolare, si evidenzia un aumento delle definizioni nella fase dichiarativa della liquidazione giudiziale, pari al 18,75%, che però non basta a compensare l'aumento delle sopravvenienze del 47,06%, con il conseguente incremento delle pendenze che passano da 7 a 13.

Con riferimento alla durata media dei procedimenti per la dichiarazione di liquidazione giudiziale [che sono stati la quasi totalità dei procedimenti unitari di nuova iscrizione], i tempi necessari all'attività istruttoria e alla loro definizione in genere sono lievemente aumentati.

Il Procuratore Generale della Repubblica presso questa Corte di Appello ha osservato come l'impatto dei più recenti interventi riformatori nell'anno di riferimento sia stato piuttosto limitato.

In particolare, ha segnalato che dal mese di ottobre del 2024 agli Uffici requirenti sono state assegnate competenze in materia di crisi di impresa di cui al decreto legislativo nr.14/2019 come modificato dal decreto legislativo 224/2023. La Procura Generale, in casi residuali, ha redatto 3 memorie in materia di opposizione a dichiarazione di apertura di liquidazione giudiziale; sono stati, altresì, apposti n. 5 visti nelle materie relative a fallimenti e procedure concorsuali di sentenze emesse dalla Corte di Appello.

Con riferimento al ruolo del Pubblico Ministero nella materia della crisi di impresa, il **Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Palermo** ha riferito di avere continuato a dare applicazione al protocollo stipulato con il Tribunale di Palermo relativo alla collaborazione tra i due Uffici e alla gestione dei flussi informativi, anche con riferimento alle richieste dei curatori.

In particolare, è stata garantita la presenza del Pubblico Ministero in tutti i procedimenti incardinati su ricorso dell'Ufficio, ovvero nei procedimenti di particolare interesse segnalati dal Tribunale; continua a essere assicurato, tramite l'intervento della sezione di P.G. della Procura [Aliquota della Guardia di Finanza], l'accesso dei Curatori alle informazioni richieste e acquisibili mediante consultazioni di banche dati, contribuendo in tal guisa a rendere più celere ed efficiente lo

svolgimento della procedura di liquidazione giudiziale; continuano a essere proposti ricorsi per l'apertura della liquidazione giudiziale di società o imprenditori individuali laddove, sulla scorta degli elementi emersi nel corso delle indagini o di segnalazioni inoltrate dal Tribunale, si siano ravvisati i presupposti per l'accesso alla procedura.

A tal riguardo, al fine di garantire un esercizio delle prerogative del Pubblico Ministero consapevole e anche attuale rispetto al momento in cui il ricorso è proposto, l'Ufficio di Procura ha ritenuto che, anche nelle ipotesi in cui lo stato di crisi/insolvenza emerga su segnalazione del Tribunale e sulla scorta dell'istruttoria ivi condotta [in caso di ricorso proposto da un privato e successiva desistenza], sia opportuno procedere ad autonoma istruttoria, sia per aggiornare i dati esposti dal Tribunale segnalante, sia per garantire un esercizio consapevole e meditato del potere di azione di cui il Pubblico Ministero è investito; di regola, infatti, qualsiasi ricorso proposto dal PM è sempre corredato da apposita annotazione di P.G. da cui emerga la sussistenza di tutti i presupposti per accedere alla liquidazione giudiziale.

Infine, il Procuratore di Palermo ha riferito che nel periodo dall'01/01/2024 fino al 30/06/2025, l'Ufficio ha proposto complessivamente n. 12 ricorsi per l'apertura della liquidazione giudiziale.

c] Rapporti bancari

Il **Presidente della Sezione Terza Civile di questa Corte di Appello** che ha competenza sulla materia ha comunicato che alla data del 30 settembre 2025 erano pendenti 173 cause aventi a oggetto «Mutuo» [codice 140038] e 605 procedimenti «Bancari [deposito bancario, cassetta di sicurezza, apertura di credito bancario]» [codice 140041], per un totale di 778 giudizi.

L'elevato numero di cause bancarie [che incide per circa un quarto sul numero complessivo degli affari contenziosi civili] è da ascrivere a diversi fattori.

Innanzitutto, al susseguirsi degli atti normativi di settore, registratosi soprattutto tra la fine degli anni Novanta e i primi anni del successivo decennio.

In secondo luogo, a una giurisprudenza che, proprio per la farraginosità [e, in alcuni casi, per l'assenza] della normativa di riferimento, non sempre ha trovato soluzioni univoche. Gli esempi potrebbero moltiplicarsi. Basti richiamare, per il passato, la questione della rilevanza o meno dell'istituto pretorio della cosiddetta usura sopravvenuta, per la quale si sono pronunciate le Sezioni Unite con la sentenza n. 24675/2017, e più recentemente:

- il contrasto in Cassazione, in tema di buoni postali fruttiferi, relativamente al saggio degli interessi a cui dover aver riferimento in caso di difformità tra le condizioni apposte sul titolo e quelle stabilite da decreti ministeriali;
- il persistente contrasto tra la Cassazione e una parte della giurisprudenza di merito in ordine ai criteri da adottare per l'individuazione delle rimesse solutorie del correntista ai fini dell'accertamento dell'intervenuta prescrizione di somme richieste dalla banca;
- la problematica in tema di mutuo bancario, su cui sono intervenute le Sezioni Unite con la sentenza 15130/2024, relativa al rimborso rateale del prestito regolato da un piano di ammortamento "alla francese" di tipo standardizzato tradizionale;
- il recente contrasto tra le Sezioni semplici della Cassazione in tema di usura, relativamente al valore dei decreti del Ministro dell'Economia e delle finanze pubblicati sulla *Gazzetta Ufficiale*, con i quali viene effettuata la rilevazione trimestrale dei tassi effettivi globali

medi: infatti, secondo l'ordinanza 21421/2024 [pubblicata il 30 luglio 2024], detti decreti costituiscono atti amministrativi di carattere generale e astratto, e quindi normativo, di talché sono assoggettati all'operatività del principio *iura novit curia*; viceversa, nell'ordinanza 26525 del 2024 [pubblicata l'11 ottobre 2024], la stessa Corte ha escluso "che il tasso soglia [debba] essere oggetto di conoscenza da parte del giudice secondo il principio *iura novit curia* in quanto i decreti ministeriali, che contengono quelle indicazioni, non sono atti normativi di cui il giudice debba avere conoscenza";

- la questione concernente il corretto inquadramento giuridico dell'operazione di messa a disposizione, da parte di una banca, di somme a favore del mutuatario, somme poi utilizzate dalla stessa banca, autonomamente e immediatamente con operazione di giroconto, per ripianare passività del mutuatario [mutuo "solutorio"]: con l'ordinanza 18903/2024, dato atto del contrasto di giurisprudenza, gli atti sono stati rimessi alla Prima Presidente per l'eventuale assegnazione della causa alle Sezioni Unite; queste ultime, con la sentenza 5841/2025, pubblicata il 5 marzo di quest'anno, hanno ritenuto che il contratto di mutuo "solutorio" sia valido e, in presenza dei requisiti prescritti dall'art. 474 C.p.c., costituisca titolo esecutivo.

Si tratta, com'è evidente, di un quadro – normativo e interpretativo – che certamente non concorre alla riduzione delle pendenze *de quibus*; anzi, nella Sezione non di rado, nel disporre consulenza tecnico d'ufficio per l'accertamento relativo al dare/avere, si invita l'ausiliare a predisporre più ipotesi di saldo finale in base a differenti parametri di valutazione, nella consapevolezza che la fluidità della materia non consente di escludere che, dal momento della nomina a quello della decisione, possano intervenire mutamenti di giurisprudenza.

Il **Tribunale di Palermo** ha segnalato una modesta riduzione delle iscrizioni del contenzioso bancario, passate da 77 a 66, e un buon aumento delle definizioni, passate da 112 a 124. La pendenza è diminuita del 19,9%, essendo passati da 292 pendenti al 30.6.2024 a 234 pendenti al 30.6.2025.

Il **Presidente del Tribunale di Marsala** ha evidenziato che a seguito della entrata in vigore delle disposizioni della c.d. Riforma Cartabia riguardanti il processo civile, nel periodo luglio 2024 – giugno 2025 sono state iscritte a ruolo 100 cause aventi in materia bancaria [dovendosi ricomprendere in tale ambito non solo le cause iscritte a SICID con la denominazione "contratti bancari" ma anche quelle relative a "bancari", "mutuo" e "altri contratti bancari e controversie tra banche"], mentre nel periodo luglio 2023 – giugno 2024 risultano n. 104 iscrizioni, a fronte di 144 iscrizioni nel periodo luglio 2022 – giugno 2023 [fonte: Pacchetto Ispettori].

Il calo nelle iscrizioni appare più marcato rispetto al restante settore del contenzioso ordinario e tanto appare anche come conseguenza di quanto si è detto al riguardo del nuovo riparto di competenza per valore.

La **Presidente del Tribunale di Trapani**, con riguardo al numero di procedimenti in materia di controversie bancarie, riferisce che nel periodo in esame sono state iscritte a ruolo 14 cause con oggetto "contratti bancari" [apertura di credito, mutuo, intermediazione mobiliare, cessione di crediti], registrando un decremento del 36,36% di cause iscritte nello scorso anno giudiziario [n. 22].

Le pendenze, poi, si sono ridotte da 54 a 32, con una variazione percentuale del 40,7%. Tale dato non tiene conto dei procedimenti monitori in materia, che invece rappresentano una buona parte delle iscrizioni nel periodo in esame.

d] Immigrazione/protezione internazionale

In questa **Corte di Appello** l'impatto della riforma introdotta con il d.l. 149/2024 è stato rilevante.

Dell'attribuzione della competenza in materia di protezione internazionale alla Corte di Appello non è stata mai offerta alcuna motivazione, per cui, dovendo escludersi che potesse essere riconducibile alla collegialità in cui opera la Corte di Appello, visto che è stata chiamata a decidere in inedita composizione monocratica, appare del tutto ragionevole ipotizzare che l'obiettivo sia stato quello di sperare che giudici diversi dai Tribunali si pronunciassero diversamente.

Ma l'attribuzione della competenza al giudice di secondo grado ha sottratto la trattazione di un numero rilevante di affari ai Tribunali, ove erano state costituite le sezioni specializzate con notevole investimento di risorse umane e materiali e ove era maturato un patrimonio di conoscenze che è stato necessario ricostituire nelle Corti d'Appello, già gravate da un contenzioso molto elevato per la cui definizione si sta approfondendo il massimo impegno al fine di contribuire al raggiungimento degli obiettivi fissati nel PNRR.

Una sostanziale dispersione di risorse anche finanziarie e di professionalità, incoerente con obiettivi di efficienza organizzativa e di efficacia della giurisdizione.

E il primo bilancio conferma le predette criticità.

A fronte di una sopravvenienza prevista dal CSM, per l'intero anno 2025, in 258 procedimenti, solo nel primo semestre del 2025 ne sono pervenuti alla Prima Sezione Civile della Corte, che ha la relativa competenza, ben 253, con una conseguente proiezione – ipotizzando una sopravvenienza costante - per l'intero anno solare di oltre 700.

Tale previsione si è rivelata fondata, in quando al 31 dicembre 2025 il numero complessivo di procedimenti iscritti è stato pari a 691, come illustrato nel paragrafo relativo alla [Prima Sezione civile](#) della Corte.

Quasi tutti i procedimenti di cui si discute sono pervenuti dai Centri di Permanenza per il rimpatrio di Trapani-Milo e Caltanissetta, mentre da Porto Empedocle [che tratta le procedure analoghe a quelle di competenza della Corte di Appello di Roma in esecuzione del Protocollo tra Italia e Albania] ne sono pervenute soltanto 6 ai sensi dell'art. 6 bis del D. Lg.vo n. 142/2015, rubricato "trattenimento dello straniero durante lo svolgimento della procedura in frontiera di cui all'articolo 28-bis del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, fatte oggetto da questa Corte di rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea ai sensi dell'art. 267 T.F.U.E.

Ove dovesse riprendere il flusso di procedimenti dal Centro di Porto Empedocle, individuato come "zona di frontiera" e più di ogni altro sensibile all'andamento dei flussi migratori, è chiaro che la sopravvenienza subirebbe un'ulteriore impennata ben difficilmente contenibile da un ufficio giudiziario già gravato da molteplici incombenze.

A seguito della pronuncia della Corte di Giustizia dell'Unione Europea del 1° agosto 2025, nelle cause riunite C-759/24, non si registra alcun incremento di iscrizioni relative a persone trattate nel Centro di cui si discute.

La riforma ha reso necessaria, nel brevissimo tempo intercorso tra l’emanazione del D.L. 145/2024 e l’entrata in vigore della riforma, una serie di attività preliminari, oltre allo studio della normativa, che ha impegnato tutta la Sezione pressoché ininterrottamente, nelle ultime settimane del 2024 e nei primi giorni del 2025.

Si è trattato, in particolare, di:

- apprendimento e organizzazione delle modalità di gestione delle udienze tramite videocollegamenti teams coi centri di permanenza per il rimpatrio e i centri di trattenimento per richiedenti asilo, ai quali partecipano i funzionari delle Questure di volta in volta interessati, gli interpreti, i difensori di fiducia o d’ufficio, oltre ovviamente al richiedente protezione internazionale;
- calendarizzazione di turni “convalide” settimanali per l’intero anno 2025;
- incontri coi Questori e con direttori dei CPR interessati, per la predisposizione di un informale protocollo d’intesa sui flussi e sulle relative modalità di accesso ai registri informatici;
- riprogrammazione di tutte le altre udienze [famiglia, minorenni civile, minorenni penale, contenzioso ordinario] in modo da consentire al consigliere “di turno convalide” di non partecipare ad altre attività;
- potenziamento degli Addetti all’Ufficio per il Processo;
- potenziamento della Cancelleria con introduzione di turni di presenza anche nel giorno di sabato e turni di reperibilità nel giorno di domenica;
- organizzazione di un mini-pool di volta in volta costituito dal consigliere di turno, dai due Addetti all’UPP stabilmente assegnatigli in affiancamento ordinario e dal personale di Cancelleria.

Tutti i procedimenti di convalida – ai quali vanno aggiunti quelli di “proroga”, i riesami [proponibili indefinitamente in presenza dell’ancorché minimo mutamento delle circostanze incidenti sul trattenimento del richiedente], e i reclami contro i provvedimenti, resi dal Tribunale, di accoglimento o sospensione dell’esecutività del provvedimento definitorio del procedimento di primo grado] – sono stati definiti dai consiglieri della Sezione nel termine di 48 ore all’uopo previsto, così come tutti i reclami sono stati definiti nel prescritto termine di 10 giorni.

L’incidenza dei flussi riconducibili alla protezione internazionale è più efficacemente apprezzabile se inquadrata nei flussi generali sezionali: a fronte di 946 procedimenti pervenuti nell’a.g. 2024/2025 [787 contenziosi e 159 non contenziosi], ben 255 [tutti contenziosi] sono riconducibili appunto alla P.I., a fronte di 198 nella materia famiglia e 71 nella materia minorenni civile.

La Sezione ha fatto fronte alla nuova competenza a “risorse togate” invariate. I tempi stringenti delle procedure hanno imposto l’anteposizione a ogni altro affare di competenza della sezione. L’Ufficio ha sofferto, senza tuttavia mai deflettere dal relativo dovere, nella organizzazione della fondamentale attività costituita dalla camera di consiglio con la partecipazione di tutti i magistrati della Sezione, apparendo evidente la difficoltà di conciliarla con i contemporanei “turni convalida” del magistrato “di turno” e dell’eventuale magistrato “di riserva”, e col vero e proprio effetto paralizzante dovuto al periodico “turno” del consigliere anziano che non può non prendere parte all’attività decisionale.

Le camere di consiglio dedicate alla protezione internazionale hanno avuto una incidenza molto importante in termini di assorbimento delle energie lavorative dei magistrati dell’Ufficio.

Pur trattandosi di competenza monocratica, eccezion fatta per quella relativa ai reclami, è sempre stata ben chiara e ineludibile, infatti, l'esigenza di confronto e coordinamento giurisprudenziale sulle diversificate e spesso originali questioni poste da un Foro sempre più specializzato e coordinato su base nazionale, e le camere di consiglio "dedicate" sono state rese necessarie anche al fine di riversare su tutta la Sezione le informazioni apprese dai magistrati che hanno via via partecipato ad attività formativa specializzata, risultata indispensabile per migliorare ulteriormente la qualità della risposta di giustizia.

Le scansioni temporali delle procedure di protezione internazionale risultano confliggenti con quel congruo spazio mentale di riflessione dovuto alle cause civili e ai cittadini che attendono una risposta di Giustizia adeguata al livello dell'A.G. adita, specie ove si ponga mente alla delicatezza e urgenza del contenzioso dell'area "famiglia-minorenni" e alla difficoltà del "contenzioso ordinario" caratterizzato presso la Prima Sezione civile da un tasso di serialità pressoché inesistente e da una complessità – con particolare riferimento a quello della Pubblica Amministrazione – che impone sempre effettiva collegialità e ponderata riflessione affidata all'esperienza e alla preparazione dei consiglieri.

Per quanto attiene alle valutazioni espresse sul punto dal **Presidente del Tribunale di Palermo** si fa rinvio alla [parte Terza](#) della presente relazione.

Per quanto attiene alle valutazioni espresse sul punto dagli Uffici requirenti del distretto interessati, si fa rinvio alla [parte Ottava](#) della presente relazione.

e] Contenzioso in materia di lavoro e previdenza sociale

Nella **Corte di Appello** le modifiche processuali introdotte dalla riforma di cui al D.lgs. n. 149/2022 non hanno mutato l'assetto del processo del lavoro di appello che ha mantenuto inalterata la sua complessiva struttura non essendo stato inciso dalle innovazioni radicali che hanno attinto il giudizio ordinario con l'istituzione del giudice istruttore.

È, infatti, mantenuta la trattazione collegiale dell'unica udienza prevista dal rito, quella di discussione, nella quale il collegio adotta tutti i provvedimenti necessari alla eventuale riapertura dell'istruzione o decide la causa nel rispetto del principio di concentrazione che non tollera cesure tra lo svolgimento dell'udienza e l'adozione dei provvedimenti decisori.

Le disposizioni "nuove", valide anche per il processo del lavoro, sono tutte di parte generale e in gran parte rappresentano la codificazione di arresti giurisprudenziali ormai stratificati [artt.334, 348, 326 c.p.c.], sicché non si apprezza nessuna sostanziale incidenza della novella.

Anche le modifiche normative del contenuto dell'atto di appello [art. 434 c.p.c.] non vanno oltre gli arresti giurisprudenziali ormai consolidato sulla specificità dei motivi, sicché la nuova disposizione non ha inciso sull'esito del contenzioso.

Non hanno inciso sulla durata del processo né sui suoi esiti la codificazione dei principi di chiarezza e sinteticità degli atti del giudice e delle parti [l'art. 121 c.p.c.] e la normativa regolamentare sulla redazione degli atti processuali attuata con il DM n. 110/2023.

La modifica dell'art. 283 c.p.c. e, correlativamente, del comma 5 dell'art. 431 c.p.c. non ha avuto, a oggi, nessuna ricaduta sul numero delle istanze proposte, dato che le parti appellanti continuano a formulare istanze di inibitoria anche prive del requisito della "manifesta fondatezza dell'impugnazione" e comunque prospettando, quasi sempre senza specifica allegazione o prova,

la sussistenza del *periculum*.

Quanto alle modalità di trattazione dell'udienza di cui all'art. art. 127 ter c.p.c., sebbene le modifiche intervenute con il dl n. 164 del 31 ottobre 2024 [cd. correttivo Cartabia] abbiano reso compatibile la sostituzione dell'udienza pubblica di discussione nel rito del lavoro con il deposito di note scritte, compatibilità che è stata confermata anche dalle SU della Corte di cassazione [sent. N. 132/25], nella Sezione Lavoro, salvo l'eventuale accoglimento di istanze proposte congiuntamente da tutte le parti in causa, si predilige l'udienza in presenza.

La possibilità del collegio [che, come è condizione imprescindibile nel rito del lavoro, conosce la causa] di interloquire con le parti e lo stesso confronto tra le stesse agevola la contrazione dei tempi del processo.

Non è stato possibile fare applicazione delle modalità di trattazione ex art. 127 *bis* c.p.c., non essendo dotata l'aula di udienza di apposita attrezzatura.

Non sono ancora sopravvenuti procedimenti soggetti agli artt. 441 *ter* e *quater* c.p.c. [licenziamento del socio di cooperativa, licenziamento discriminatorio].

Per quanto attiene alle valutazioni espresse sul punto dal **Presidente del Tribunale di Palermo** si fa rinvio alla [parte Terza](#) della presente relazione.

Va comunque osservato che il costante incremento delle iscrizioni registrato dal Tribunale di Palermo nel biennio 2022-24 si è riverberato [e si riverbererà] sulle iscrizioni dei procedimenti di merito di cui al comma 6 del citato art 445bis c.p.c., come emerge dall'esponentiale aumento delle iscrizioni dei ricorsi "*per mere prestazioni*" [+27,35%], che sono in tutto e per tutto cause ordinarie.

Inoltre, a seguito dell'entrata in vigore del D.lgs. n. 62 del 3 maggio 2024, e della inclusione di Palermo tra le aree pilota, a far data dal 30 settembre 2025 l'avvio del procedimento per l'accertamento della condizione di disabilità avverrà unicamente tramite trasmissione telematica all'INPS di un nuovo "certificato medico introduttivo" e l'INPS procederà direttamente alla visita. Sarà pertanto necessario monitorare l'effetto di tali modifiche sul contenzioso.

Per quanto concerne i licenziamenti, l'abolizione del rito introdotto dall'art. 1 L. 92/2012 per le controversie in materia di licenziamenti [c.d. rito Fornero] ha espunto dall'ordinamento un procedimento bifasico, che presentava profili di complessità e di farraginosità, senza determinare effetti particolarmente significativi in termini di durata complessiva del procedimento.

D'altro lato, l'introduzione dell'art. 441 *bis* del c.p.c. che ha assoggettato le controversie aventi come oggetto l'impugnazione del licenziamento, nelle quali è proposta domanda di reintegrazione nel posto di lavoro all'applicazione dell'ordinario rito del lavoro, attribuendo però alle medesime carattere prioritario rispetto alle altre pendenti sul ruolo del giudice, ha formalizzato quella che era comunque una prassi già invalsa nella sezione, di concentrazione della fase istruttoria e decisoria, riservando particolari giorni nel calendario delle udienze.

L'art. 441 *ter* c.p.c., che ha previsto il rito del lavoro anche per controversie aventi a oggetto l'impugnazione dei licenziamenti dei soci delle società cooperative, non ha avuto impatto quantificabile, anche tenuto conto di quanto già segnalato circa il numero di controversie aventi a oggetto il lavoro privato.

L'art. 441 *quater* c.p.c. ha previsto poi che le controversie relative ai licenziamenti discriminatori possano essere introdotte anche con i riti speciali. Si evidenzia tuttavia che l'eventuale discriminazione continua a essere dedotta nell'ambito dei ricorsi introdotti con il rito generale del lavoro più che con i riti speciali.

Anche nell'anno trascorso, così come già evidenziato con riferimento al precedente, si è registrato, soprattutto in sede cautelare, un nutrito contenzioso in materia di procedure di assunzione bandite da società *in house o partecipate* del Comune di Palermo [R.A.P.], mentre non è stato significativo quello legato alla mobilità della scuola, che in altri anni ha invece coinvolto la sezione.

Non vi sono significativi filoni nel settore dell'assistenza, salvo alcune cause in materia di reddito di cittadinanza e altre in materia di opposizione a ordinanza ingiunzione per l'applicazione di sanzioni amministrative per mancato versamento delle ritenute previdenziali, nelle quali si lamenta la manifesta sproporzione della sanzione irrogata rispetto alla minima entità dell'importo non versato. A seguito della introduzione dell'art. 23 del D.L. 48/2023, l'amministrazione ha spesso proceduto al ricalcolo in autotutela.

Per quanto riguarda il settore lavoro e previdenza, **il Presidente del Tribunale di Agrigento** ha osservato come la riforma Cartabia non abbia significativamente modificato le norme del rito lavoro, anche in considerazione del carattere di speditezza che già connota tale tipo di procedimento, individuando l'unico elemento di novità nella disciplina dell'art. 441 bis c.p.c., che impone, in via prioritaria, la trattazione delle controversie in materia di impugnazione di licenziamenti, nelle quali è proposta domanda di reintegrazione nel posto di lavoro, rispetto alle altre pendenti sul ruolo del giudice.

Una specifica norma [art. 441-quater c.p.c.] è stata poi dettata per i licenziamenti discriminatori, relativamente ai quali vi è la possibilità di avvalersi, in modo alternativo, sia del nuovo rito previsto dai novellati 441-bis ss. del codice di rito, sia dei riti speciali in materia di discriminazioni [quello previsto per la generalità delle discriminazioni dall'art. 28 d.lgs n. 150/2011, e il rito previsto per le discriminazioni di genere in materia di lavoro dagli artt. 36 ss. del codice delle pari opportunità, di cui al d.lgs n. 198/2006], con la specificazione che la proposizione della domanda, nell'una o nell'altra forma, preclude la possibilità di agire successivamente in giudizio con rito diverso per quella stessa domanda.

Il Presidente f.f. del Tribunale di Sciacca rileva che dal 1° marzo 2023 è applicabile anche alle controversie di cui al 409 c.p.c. la negoziazione assistita.

Nel periodo luglio 2023 – giugno 2024, si è registrato un aumento del 18,6 % delle iscrizioni a ruolo rispetto alle iscrizioni luglio 2022 – giugno 2023, dato rimasto sostanzialmente invariato anche rispetto alle cause iscritte nel periodo luglio 2024 – giugno 2025.

Stando a questo unico dato, parrebbe che l'introduzione dell'istituto non abbia comportato alcun effetto deflattivo.

Il Presidente del Tribunale di Termini Imerese ha segnalato che nella materia del lavoro, al fine di assicurare la trattazione prioritaria delle controversie in materia di impugnazione di licenziamento con richiesta di reintegrazione nel posto di lavoro [art. 441 bis c.p.c.], le prime udienze dei relativi procedimenti vengono fissate anticipatamente rispetto a quelle delle altre cause ordinarie di lavoro e previdenza [a circa quattro-sei mesi dal deposito del ricorso].

Il Presidente del Tribunale di Trapani riferisce che anche nell'anno giudiziario in corso, l'efficacia deflattiva della "negoziata assistita" nel comparto non è stata apprezzabile, non essendo prevista come condizione di procedibilità della domanda giudiziale.

Allo stato non risultano depositati ricorsi per impugnativa di licenziamento discriminatorio nelle forme alternative disciplinate con i riti speciali previsti, a seconda delle fattispecie, dall'art.

38 del D. Lgs. 11 aprile 2006 n. 198 e dall'art. 28 del D. Lgs. 1° settembre 2011 n. 150, così come non risultano depositati ricorsi per l'impugnativa del licenziamento del socio di cooperativa, affidati dalla riforma alla cognizione esclusiva del Giudice del lavoro.

3. Rinvio pregiudiziale

Nella **Corte di Appello** non si sono riscontrati casi di ricorso all'istituto del rinvio pregiudiziale di cui all'art. 363-bis c.p.c.

Neppure Il Presidente del Tribunale di Palermo, il Presidente del Tribunale di Agrigento, la Presidente del Tribunale di Trapani, il Presidente del Tribunale di Marsala e il Presidente del Tribunale di Termini Imerese hanno segnalato fattispecie di rinvio pregiudiziale.

Positivo è il giudizio del Presidente del Tribunale di Marsala secondo il quale si tratta di uno strumento di forte impatto sul perfezionamento della funzione nomofilattica riservata alla Corte di Cassazione.

Basti pensare, a mero titolo esemplificativo, ai più recenti sviluppi in materia di diritto bancario, là dove – da ultimo, in tema di mutuo c.d. condizionato, Cass. Sez. U., 06/03/2025, n. 5968 – le Sezioni Unite della Corte di Cassazione sono state chiamate a dirimere importanti contrasti interpretativi che avevano avuto l'effetto di moltiplicare le ragioni di contenzioso sino a determinare una ingente mole di giudizi che, a ben vedere, con il nuovo strumento offerto dall'art. 363-bis c.p.c. potrebbe essere scongiurata.

Tuttavia, va evidenziato che i caratteri della disposizione appaiono ancora di incerta applicazione con riferimento, in particolare, al tema della mancanza di una preventiva risoluzione della questione da parte della medesima Suprema Corte [art. 363-bis, co. 1, n. 1 c.p.c.] e della idoneità della questione a “porsi in numerosi giudizi” [art. 363-bis, co. 1, n. 1 c.p.c.].

Invero, quanto al requisito di cui al n. 1, è opportuno interrogarsi in ordine a cosa si intenda per “risoluzione” della questione, ben potendo al riguardo prospettarsi divergenze interpretative, per esempio, là dove su una questione si siano pronunciate le Sezioni Semplici della Suprema Corte, e non anche le Sezioni Unite, e si sia contestualmente sviluppato un contrastante orientamento di merito.

Con riferimento all'altro requisito, che investe una valutazione discrezionale rimessa innanzitutto al Primo Presidente della Corte di Cassazione, è bene sottolineare che consentirà di ottenere pronunce della giurisprudenza di legittimità su una cospicua serie di questioni di diritto già ricorrenti nella giurisprudenza di merito.

4. Gli effetti degli strumenti di definizione conciliativa e di mediazione

Nella **Corte di Appello** gli strumenti di deflazione [“mediazione demandata”] o di semplificazione decisoria [casi di inammissibilità o manifesta infondatezza/fondatezza: artt. 348-bis e 350, co. 3, c.p.c.] o di definizione conciliativa [art. 350, co. 4, c.p.c.] non hanno avuto applicazione degna di nota. La mediazione e la conciliazione trovano scarsa probabilità di successo quando una delle parti ha già ottenuto in primo grado il riconoscimento della fondatezza delle proprie ragioni e la semplificazione decisoria risulta concretamente praticabile, peraltro con un'economia di tempi

non significativa, solo nelle cause seriali o di facile spedizione.

Il **Presidente del Tribunale di Palermo** non ha segnalato casi di applicazione dell'istituto della mediazione assistita, esteso anche alla materia giuslavoristica dal D.l.vo n° 149/2022, attuativo della legge delega n° 206/2021. Nel settore del lavoro alle dipendenze delle P.A. gli strumenti conciliativi previsti funzionano soltanto in rarissimi casi. Di contro, un rafforzamento dei sistemi di autotutela in sede amministrativa, tale da rendere la fase contenziosa amministrativa in materia previdenziale non un mero passaggio burocratico per la procedibilità della domanda giudiziale, ma un vero strumento per il riesame effettivo dei provvedimenti adottati dagli Enti di previdenza, potrebbe senz'altro avere effetti deflattivi del contenzioso.

La trattazione con le forme previste dall'art 127 ter c.p.c. ha condotto a una sensibile riduzione dei tempi processuali per tutte quelle cause per le quali poteva escludersi – per l'oggetto o le parti coinvolte – la possibilità anche astratta di una definizione conciliativa, consentendo spesso la definizione anche in occasione della prima udienza. Purtroppo, la c.d. "riforma Cartabia" e la recente pronuncia n. 17603/2025 delle SS.UU. della Suprema Corte hanno allo stato ridimensionato l'applicazione di tale strumento processuale.

In materia di procedure concorsuali, le recenti modifiche legislative in tema di strumenti di definizione conciliativa delle controversie e di mediazione non sono destinate ad avere un impatto significativo sul carico di lavoro.

Proficua appare l'applicazione dell'istituto della proposta conciliativa ai sensi dell'art. 185 *bis* seppur il dato delle relative definizioni non è estraibile considerato che, sovente, alcune proposte non sono state formulate utilizzando l'apposito modello di consolle e che, altre volte, malgrado l'input del giudice, la conciliazione avviene in via extragiudiziaria e il procedimento si conclude ex art. 309 c.p.c..

In materia di impresa si fa un maggior uso delle proposte conciliative ex art. 185 *bis* c.p.c. anche se il dato non è ancora disponibile: in Tribunale è stato comunque attivato da pochi mesi l'Osservatorio per la conciliazione, diretto appunto a migliorare le capacità conciliative dei giudici e la raccolta di precedenti anche a fini statistici.

Il **Presidente del Tribunale di Trapani** ha segnalato che nel corso dell'anno giudiziario 2024/2025 le proposte conciliative formulate dal magistrato e correttamente annotate negli applicativi informatici risultavano essere pari a 302; tra queste, le proposte accettate dalle parti, che hanno quindi comportato una bonaria definizione della lite, risultano essere 146. Si tratta di un dato sicuramente sottostimato rispetto a quello reale, in quanto non tutte le proposte conciliative vengono correttamente inserite come evento SICID.

Il **Presidente del Tribunale di Termini Imerese** ha riferito di non avere registrato un impatto significativo sul carico di lavoro dei magistrati in conseguenza delle modifiche legislative in tema di strumenti di definizione conciliativa delle controversie e di mediazione.

AREA PENALE

1. Valutazione generale sull'impatto del recente intervento riformatore in primo grado e in appello

La **Presidente del Tribunale per i Minorenni di Palermo** ha rilevato che le modifiche introdotte con il decreto-legge n. 123/23 e in particolare l'ampliamento delle ipotesi in cui è possibile procedere ad arresto e applicare misure cautelari anche custodiali nonché la più stretta perimetrazione dei presupposti per la messa alla prova, hanno influito sulla prassi quotidiana, aumentando la complessità.

Si è aggiunto, inoltre, l'obiettivo aggravarsi delle ipotesi di reato commesse dai minorenni, sempre più caratterizzate dal ricorso a condotte violente.

Il **Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Palermo** ha constatato come le numerose modifiche normative intervenute nell'ultimo biennio abbiano determinato difficoltà interpretative e, talvolta, talune disfunzioni applicative che l'Ufficio ha cercato di affrontare attraverso un confronto interno e con i Procuratori del distretto nel corso di periodiche riunioni. In particolare, oggetto del confronto con gli Uffici requirenti del distretto sono state, in primis, le modifiche intervenute in materia di "codice rosso" [leggi nr.122 e 168 del 2023], le questioni afferenti agli elenchi ex art. 127 disp. att. c.p.p. e, soprattutto le modifiche al sistema informatico [avvio di APP e APP 2]. Sono state discusse, anche con il locale Tribunale di Sorveglianza, le questioni interpretative sulle numerose novità in materia di esecuzione penale. In particolare, il focus è stato, tra l'altro, concentrato sui permessi premio concessi ai detenuti ergastolani.

Il **Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Palermo** ha riferito, tra l'altro, che nel periodo di interesse di grande portata è stata la riforma condotta dal Decreto Legislativo n. 150 del 10.10.2022, convertito nella legge n. 199 del 30.12.2022, c.d. riforma Cartabia.

Detta riforma era stata anticipata, nel recente passato, da taluni aggiustamenti del diritto penale processuale quali, a mero titolo di esempio, l'aggiornamento dato dalla legge 69/19 [norme sulla violenza domestica e di genere], i cui primi effetti sono stati raccolti solo da poco tempo.

Tale normativa aveva avuto il grande pregio di velocizzare le indagini preliminari nei reati commessi contro le cd. "fasce deboli", spingendo verso la creazione di moduli organizzativi più celeri [pur senza assegnazione di nuove risorse], ma il rovescio della medaglia era stato il netto e severo rallentamento dei relativi dibattimenti, almeno nei casi in cui non vi era stata adozione di alcuna misura cautelare.

Infatti, il mutamento di competenza del reato di cui all'art. 572 co. 2 c.p. da monocratico a collegiale, senza previsione di aumento della dotazione organica della magistratura giudicante, aveva ottenuto di fatto la moltiplicazione dei tempi del dibattimento, sovraccaricando enormemente il ruolo dei collegi [già gravati da altre competenze per gravi delitti].

Ancora di grande rilievo era stata l'introduzione dell'arresto obbligatorio per la fattispecie di cui all'art. 387 bis c.p., cioè per la violazione delle prescrizioni al divieto di avvicinamento alla persona offesa, con le conseguenti difficoltà per l'applicazione di una misura cautelare, dati i limiti

edittali previsti dalla norma.

La questione applicativa concerne la cornice edittale dell'art. 387 bis [da sei mesi a tre anni di reclusione], che non consente l'adozione di una misura coercitiva ai sensi delle norme di cui agli artt. 275 e 280 c.p.p. che prevedono i limiti edittali.

Pertanto, la P.G è obbligata all'arresto, ma il PM è di fatto a sua volta obbligato alla liberazione immediata ex art. 121 disp. att. c.p.p. dell'indagato.

La soluzione meno fantasiosa è apparsa quella di richiedere con urgenza l'aggravamento della misura originaria, ammettendo però che l'arrestato sia rimesso in libertà, salvo successivamente essere arrestato di nuovo.

Detta riforma, combinata con l'aumento del termine di prescrizione dalla riforma "Bonafede" [modificata dalla legge "Cartabia"], ha fatto sì che la durata dei processi di primo grado celebrati per questi reati si siano allungati a dismisura.

Questo, dunque, l'*humus* sul quale si è innestata la riforma Cartabia, arrivata in un momento in cui le acque della giurisdizione non erano certo placide, dato il continuo assestamento del diritto vivente e la conseguente necessitata attività volta a trovare di continuo nuove soluzioni applicative, le meno criticabili o eccepibili.

L'attesa riforma "Cartabia" era stata anche preceduta da un ampio dibattito sulla opportunità di talune scelte del Legislatore nei diversi ambiti processuali e sostanziali, quali - per esempio - quello della necessità di querela per molti reati già procedibili d'ufficio [si pensi ai reati stradali], ovvero di quello della modifica del regime delle letture degli atti compiuti in caso di mutamento del Giudice o, ancora, del sostanzioso rimaneggiamento delle notifiche degli atti.

Tale dibattito era stato spinto da una iniziale fase di perplessità della magistratura a fronte delle necessità di preparazione e adozione di tutti gli strumenti tecnico-operativi per fronteggiare, al meglio e senza errori, le nuove disposizioni di legge [basti pensare alla neo-regolamentazione temporale delle indagini preliminari e al farraginoso regime delle comunicazioni all'ufficio requirente di secondo grado e alle avocazioni].

Il Procuratore della Repubblica di Palermo non ha disconosciuto l'importanza che tale epocale riforma possiede sullo sfondo politico legislativo, dunque non soltanto sul versante della giurisdizione, essendo il suo principale obiettivo quello di migliorare la qualità della Giustizia, contenendo tutti gli effetti negativi a livello sociale ed economico della durata non ragionevole dei processi e, dunque, di presentare dall'esterno un sistema aggiornato, migliorato e affidabile.

Ma è anche vero che, quando la normativa cambia in modo importante, sia a livello sostanziale che procedurale, si assumono necessari taluni apprestamenti e aggiustamenti – quali, per esempio, quelli ai sistemi degli applicativi informatici, sino al giorno prima funzionali a normative diverse – sì da non consentire, quantomeno nella immediatezza, un avvicendamento senza scosse nell'applicazione delle nuove norme.

Per restare sul tema degli interventi e della loro varietà, il Procuratore della Repubblica di Palermo ha evidenziato la necessità di adottare a livello nazionale provvedimenti organizzativi – quantomeno in fase di accordo e previsione – per scongiurare efficacemente la possibile infiltrazione criminale nel nuovo tessuto economico di rinnovamento.

Questa previsione di mezzi e di impegno personale ha coinvolto le Procure distrettuali che, coordinate dalla Procura Nazionale Antimafia, dedicano particolare attenzione alle strategie per la salvaguardia della legalità in simbiosi con gli Uffici Territoriali di Governo [sono già operativi gruppi

interforze antimafia presso le Prefetture chiamati a coadiuvare i Prefetti nelle operazioni di verifica delle informazioni antimafia] onde impedire condizionamenti e interessamenti mafiosi nella attuazione delle operazioni economiche nelle aree di intervento e di interesse del PNRR [già a luglio 2022 è stata tenuta la prima Conferenza Interprovinciale delle Autorità di Pubblica Sicurezza].

In merito alle misure adottate dall'Ufficio requirente palermitano in ordine alla riduzione della durata dei procedimenti, il Procuratore della Repubblica non ha segnalato novità, a parte le recenti disposizioni della Dirigenza in ordine allo stretto controllo delle scadenze e alle periodiche sollecitazioni ai sostituti procuratori per la più celere definizione dei procedimenti per indagini preliminari, sia nel senso della archiviazione – adesso nella modalità più ampia e lungimirante innestata dalla legge 199/2022 nel rinnovato art. 408 c.p.p. —, sia nel senso della chiusura delle indagini al fine di esercitare l'azione penale.

L'Ufficio della Procura, nonostante persista tuttora una non trascurabile scopertura dei magistrati [quantificabile in circa il 15 %] appare pronto alla nuova sfida come quella del contrasto, in via preventiva e repressiva, alle già intuibili forme fluide degli illeciti connessi ai finanziamenti del PNRR.

Questo anche grazie al consolidamento di protocolli investigativi per la repressione di fenomeni corruttivi e fraudolenti nell'erogazione dei fondi pubblici che, da lungo periodo, ha condotto la Procura a intensificare la collaborazione con le forze dell'Ordine e non soltanto nell'ambito dei delitti attribuibili alle associazioni mafiose.

Nel mese di gennaio 2023 il Procuratore della Repubblica ha quindi licenziato una direttiva [n. prot. 341/23] sia per le Forze dell'ordine che per i magistrati dell'Ufficio, avente come oggetto le innovazioni procedurali a seguito della entrata in vigore della legge 199/2022, così rendendo possibile il più veloce ed efficiente coordinamento delle indagini ed evitare ogni libera interpretazione della aggiornata normativa.

La riforma si è proposta di perseguire il condivisibile fine:

- di modernizzare il processo penale mediante alcuni percorsi paralleli quali quello della spinta verso una attenta e graduale digitalizzazione del procedimento penale, attraverso nuove modalità di notifica, deposito e verbalizzazione degli atti;
- di ampliare i poteri di impulso e controllo delle parti private, soprattutto in ordine alle attività del PM, con una sorta di “privatizzazione” del procedimento penale attraverso l'estensione del novero dei reati procedibili a querela e la previsione della giustizia riparativa;
- di introdurre termini più stringenti in fase di indagine e di prevedere nuovi poteri di controllo del Giudice e delle parti private in relazione all'eventuale inerzia del PM trascorso il c.d. “periodo di riflessione”;
- di ridurre il contenzioso sin dalla fase delle indagini attraverso gli strumenti già citati dell'ampliamento della procedibilità a querela, della improcedibilità per particolare tenuità, del ricorso preventivo alla giustizia riparativa e mediante la nuova introduzione dei “criteri di priorità” per le Procure.

Nondimeno, a giudizio del Procuratore della Repubblica di Palermo non possono essere tacite talune criticità circa la inidoneità in assoluto di tali mezzi rispetto al proposto scopo. Tra essi, infatti, soltanto il primo appare davvero condivisibile, dato che i progressi tecnologici oggi a

disposizione permettono di superare molte lungaggini procedurali, soprattutto in ordine alle notifiche degli atti. Risulta, invero, apprezzabile la sintesi espressa tra la necessità di velocizzare l'incombenza delle notifiche e di assicurare, nel contempo, l'effettiva conoscenza del procedimento da parte dell'indagato.

Anche la previsione della audio/fono registrazione nelle due fasi procedurali delle indagini e del giudizio permetterà, per un verso, di eliminare i noti problemi derivanti dalla imperfetta corrispondenza della verbalizzazione alle effettive intenzioni del dichiarante [per la fase delle indagini] e, per altro verso, di evitare che i frequenti mutamenti soggettivi dei giudici possano inficiare attività dibattimentali in corso.

Tuttavia, gli strumenti della "privatizzazione" del procedimento come sopra esposti appaiono piuttosto insufficienti rispetto al fine proposto. La tendenza ad attribuire alle parti private le sorti del procedimento stride con la tradizionale concezione pubblicistica del settore penale, in considerazione dell'interesse diffuso alla repressione dei fatti di reato, quando essi non siano solamente espressione di una conflittualità tra singoli individui.

Condivisibile risulta, invece, l'ampliamento della improcedibilità per particolare tenuità, strumento che tuttavia porta con sé un iter procedimentale non semplice [doppia notifica a indagato e parte offesa] e spesso conduce a battaglie di principio, con opposizioni all'archiviazione su questioni civilistiche del tutto bagatellari.

Solo l'esperienza, infine, potrà dimostrare l'effettiva incidenza della giustizia riparativa in ambito penale [mezzo, comunque, che rimane subordinato alla diligenza e alla reale disponibilità di persone colpite da reato di stabilire un confronto].

Si tratta, quindi, di soluzioni non del tutto sufficienti e non si comprende, poi, il perché della previsione di complesse e farraginee procedure volte a mettere in contatto parti offese e indagati per condurli a trattativa e a remissione di querela, quando il medesimo obiettivo poteva ben più efficacemente essere raggiunto trasformando l'illecito penale in illecito civile in un ampio settore di reati contro la persona e contro il patrimonio.

Certamente utile risulta l'intervento volto a spingere in avanti le varie fasi processuali, e quindi anche quella di indagine, mediante la previsione di termini più stringenti e l'ampliamento dei poteri di impulso e controllo del giudice, ma è del pari opportuno sottolineare che i poteri di impulso delle parti private rischiano di trasformarsi in uno strumento di pressione sull'attività del PM, che è diretta più alla ricerca della verità e della giustizia che non alla mera repressione dei reati.

Il tempo utilizzato dal PM dopo la scadenza del termine, soprattutto nei procedimenti caratterizzati da notevole tecnicismo e da un gran numero di indagati e/o reati, potrebbe essere infatti diretto allo studio o alla ricerca di elementi anche favorevoli all'indagato. Si corre, invece, il rischio di alimentare una "giustizia difensiva", costringendo il PM a privilegiare la soluzione più immediata e più semplice per non incorrere in scadenze che potrebbero condurre anche a responsabilità di vario genere.

La questione del rispetto dei termini sembrerebbe invece più pressante nelle successive fasi, durante le quali, a causa dell'enorme numero di fascicoli sul ruolo e dell'insufficienza del personale rispetto alla domanda di giustizia, i rinvii sono spesso disposti dopo molti mesi.

Uno dei punti più dolenti della riforma è senz'altro la previsione dei "criteri di priorità" nelle Procure, strumento che introduce l'aspetto della discrezionalità dell'azione penale.

Il senso nemmeno tanto celato di tale disciplina è che, piuttosto che depenalizzare in via legislativa, si spinge il PM a depenalizzare di fatto le fattispecie più bagatellari, trasferendo quindi sulla magistratura inquirente la responsabilità della scelta.

Nel tentativo di far apparire l'istituto come uno strumento meramente tecnico, è stato individuato il documento organizzativo della Procura quale luogo elettivo per la scelta dei criteri, così aggiungendosi anche un problema di fondo, quale quello della non coerenza tra le diverse Procure nella repressione dei reati.

Il Procuratore della Repubblica f.f. di Termini Imerese, nel sintetizzare le conseguenze più significative delle novità normative susseguitesì negli ultimi anni, ha evidenziato come la continua produzione di testi normativi abbia assunto i caratteri di una frequenza rapidissima e convulsa di innovazioni, molto spesso concernenti la medesima materia.

Secondo il comune sentire, trasversale fra la magistratura giudicante e requirente e la componente amministrativa degli uffici, sarebbe più logico e produttivo concedere a tutti un congruo periodo di operatività per metabolizzare le nuove norme, per poi procedere a un serio bilancio basato su una fase di concreta applicazione.

Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Trapani ha osservato che le Procure della Repubblica sono gli organismi giudiziari che più degli altri hanno risentito del clima di incertezza prodotto dall'incessante, ondivago mutamento del quadro normativo, da tempo in corso nel settore del diritto penale, sia sostanziale che processuale.

L'approvazione di provvedimenti normativi non organici, spesso frutto di iniziative estemporanee ed emergenziali, non precedute da discussioni o dibattiti tra gli addetti ai lavori, ha comportato significative difficoltà nel definire l'esatta portata dei nuovi istituti al fine di calibrare correttamente i poteri di accertamento dei reati – in particolare l'uso degli strumenti investigativi particolarmente invasivi che la moderna tecnologia mette a disposizione degli organi inquirenti – nel rispetto dei diritti di libertà delle persone indagate.

Difficoltà spesso amplificate dall'assenza di norme transitorie volte a definire l'esatta linea di demarcazione temporale tra il vecchio e il nuovo regime normativo.

Secondo il Procuratore della Repubblica di Trapani i casi più complessi e controversi sono quelli concernenti:

- l'interrogatorio "preventivo" previsto dall'art. 291/c. 1 *quater* c.p.p., inserito dalla L. n. 114/24], nel caso in cui l'obbligo per il Gip di procedere all'interrogatorio, avuto riguardo alle concrete esigenze cautelari previste dall'art. 274 c.p.p., riguardi soltanto alcuni dei coindagati destinatari della proposta cautelare, con conseguente pericolo di *discovery* degli atti. Solo a distanza di mesi le pronunce della Suprema Corte cominciano a dare significative risposte e a risolvere i dubbi interpretativi sorti in una materia incandescente quale quella incidente sulla libertà personale dei cittadini;
- l'introduzione del limite temporale [45 giorni] recentemente posto all'attività di intercettazione [art. 267 c.p.p.], salvo che l'assoluta indispensabilità delle operazioni per una durata superiore sia giustificata dall'emergere "di elementi specifici e concreti", applicabile anche alle indagini in corso. a partire dalla terza proroga in poi. La previsione, accompagnata da una serie di deroghe per varie tipologie di reati, ha reso ancor più complesso per

gli operatori orientarsi in una materia da anni oggetto di ripetuti [e in parte contraddittori] interventi legislativi stratificatisi negli ultimi anni;

- il moltiplicarsi di nuove figure di reato, spesso costruite con tecnica che appare privilegiare il ricorso a locuzioni vaghe e generiche, risulta fonte di infiniti problemi interpretativi riconducibili all'applicazione del principio di specialità tra norme come nel caso [per citare il più recente] del nuovo art. 634 *bis* c.p., introdotto dal d.l. n. 48 dell'11 aprile 2025, in materia di occupazione arbitraria di domicilio altrui.

In tale confuso contesto le tante modifiche normative hanno ripetutamente sollecitato la Procura trapanese a individuare le soluzioni interpretative ritenute più coerenti al sistema.

A tal fine si è in particolare proceduto:

- alla puntuale diffusione dei provvedimenti contenenti le novità normative e le più importanti giurisprudenziali;
- alla convocazione di periodiche riunioni volte a garantire il confronto tra i magistrati e la più ampia discussione sulle questioni interpretative controverse, garantendo in tal modo l'uniformità di indirizzo nell'azione di controllo di legalità e nell'esercizio dell'azione penale;
- alla convocazione di periodiche riunioni con la polizia giudiziaria all'esito delle quali sono state emanate le opportune direttive da seguire nello svolgimento dell'attività di indagine in particolare nei c.d. settori "specialistici" [p.a., economia, edilizia, ambiente, lavoro, colpe professionale, reati in danno di soggetti vulnerabili].

L'attuazione della c.d. "Legge Cartabia" ha posto problemi di non facile soluzione in sede di esecuzione, con riguardo ad esempio alla definizione dei complessi conteggi in caso di cumulo o di riconoscimento della continuazione. Anche nell'applicazione delle nuove sanzioni sostitutive detentive si registrano irrisolte questioni di competenza tra PM e magistrato di sorveglianza [ad es. in materia di determinazione in concreto di inizio e fine pena, applicazione di liberazione anticipata etc.].

Ancor più complessi problemi, destinati a riverberarsi nei rapporti tra gli uffici requirenti in sede di applicazione dell'art. 665 c. 4 c.p.p., pone la prevista non cumulabilità tra le pene detentive sostitutive e le pene ordinarie, tra loro ben differenti per natura e genere.

Proprio l'impossibilità di procedere a un cumulo "misto" rischia di creare problemi di coordinamento tra gli Uffici del PM nel caso in cui la Procura competente per l'esecuzione della sanzione sostitutiva sia diversa da quella che cura l'esecuzione della pena detentiva. Problemi aggravati dal fatto che il fine pena può subire variazioni in virtù di ordinanze in materia di liberazione anticipata o rideterminazione della pena.

Altro aspetto problematico attiene alla esatta individuazione del cosiddetto "fine pena virtuale", da inserire negli ordini di esecuzione *ex art. 656 co. 10 bis c.p.p.*, come novellato dal D.L. n. 92/04; ciò in quanto, all'atto della redazione di un provvedimento di cumulo, il programma informatico SIEP consente di rilevare esclusivamente le ordinanze di accoglimento in materia di liberazione anticipata e non anche quelle di rigetto. In altre parole, nel caso in cui il soggetto stia già espiando la pena detentiva, l'indicazione del fine pena virtuale potrebbe rivelarsi errato, non essendo l'ufficio esecuzione in grado di conoscere tutti gli eventi occorsi al condannato nell'ambito di altro procedimento esecutivo oggetto di cumulo.

Ulteriori problemi applicativi riguardano, infine, il complesso e farraginoso monitoraggio del

pagamento della somma dovuta a titolo di pena pecuniaria [frazionabile fino a n. 60 rate], al cui esito è subordinato l'accesso al regime di conversione.

Per quanto attiene ai rapporti con la magistratura di sorveglianza sono da tempo in corso interlocuzioni volte a favorire una opportuna circolarità delle informazioni affinché i due uffici possano disimpegnare le rispettive competenze con celerità, potendo contare, ai fini delle determinazioni da assumere, su dati puntualmente aggiornati.

Il riferimento è, in particolare, alla predisposizione di elenchi di soggetti sottoposti a misura alternativa, a pena sostitutiva o a misura di sicurezza, ovvero che beneficino di permessi premio, da condividere telematicamente e da "indicizzare" nel caso si registrino situazioni rilevanti [applicazioni di misure cautelari, rinvii a giudizio, proposte di misure di prevenzione etc.] per le decisioni di competenza della magistratura di sorveglianza.

La brusca accelerazione impressa dal legislatore alla attuazione del processo penale telematico ha posto problemi di ampia portata in ordine allo sviluppo del nuovo modello di organizzazione del servizio giustizia.

Per quanto riguarda in particolare l'applicativo APP, la Procura della Repubblica di Trapani ricorre puntualmente alla redazione, al deposito e alla trasmissione - con modalità esclusivamente telematica - dei seguenti atti:

- richieste di archiviazioni e di riapertura indagini;
- richiesta di rinvio a giudizio e atti dell'udienza preliminare;
- atti relativi all'applicazione della pena su richiesta delle parti;
- richiesta di decreto penale di condanna;
- sospensione con messa alla prova;
- atti relativi alle fasi predibattimentale e dibattimentale [DCG, liste testi, ecc];
- iscrizioni nel registro ex art. 335 c.p.p.;
- atti relativi al giudizio abbreviato;
- atti relativi al giudizio direttissimo;
- atti relativi al giudizio immediato.

Inoltre, anche al fine di consentire un'adeguata sperimentazione e l'acquisizione da parte degli operatori della necessaria dimestichezza nell'utilizzo dell'applicativo, l'Ufficio requirente trapanese ricorre da tempo all'utilizzo dell'applicativo anche per la redazione di ulteriori atti per i quali non è ancora prevista l'obbligatorietà della redazione digitale, quali, ad esempio, deleghe di indagine, provvedimenti di convalida di perquisizioni, sequestri, ecc.

Nondimeno, il Procuratore di Trapani ha rilevato le numerose e gravi criticità riscontrate nella fase di implementazione dell'applicativo APP, quotidianamente segnalate dal MAGRIF, dai magistrati e dal personale amministrativo.

Tali disfunzioni riguardano l'incompletezza e le carenze del nuovo applicativo, i ricorrenti malfunzionamenti di sistema legati al mancato funzionamento della rete, il mancato automatico travaso di dati da APP agli altri sistemi collegati [SICP, TIAP], i continui "blocchi" del sistema, finalizzati a consentire gli aggiornamenti disposti dal CISIA al fine di colmarne le lacune [anche durante l'orario lavorativo e talvolta prolungati per più giorni], la mancanza di adeguate dotazioni informatiche atte a supportare la nuova sistemistica e l'obsolescenza degli apparati hardware e software di cui dispone la Procura.

La rivoluzionaria sfida digitale viene quotidianamente affrontata in assenza [dal 2016] della figura del dirigente amministrativo e, soprattutto, in mancanza di adeguata formazione dei magistrati e del personale di segreteria, alle prese ogni giorno con i malfunzionamenti e le nuove funzionalità del sistema senza poter contare sull'ausilio di personale in possesso di specifiche conoscenze in materia informatica [tali profili non risultano addirittura previsti dalla pianta organica].

I quotidiani disservizi di natura tecnica sono sempre stati tempestivamente segnalati al gestore del servizio di assistenza tecnica e al CISIA e in molti casi, va detto, la risposta ricevuta si è rilevata tardiva o comunque non adeguata a fronteggiare le quotidiane difficoltà alle quali i magistrati e il personale amministrativo hanno sino a oggi posto rimedio dando ripetute prove di professionalità e di encomiabile spirito di servizio.

In conclusione, il Procuratore di Trapani ritiene che la transizione verso il definitivo approdo al P.P.T. debba venire necessariamente supportata, oltre che dal progressivo perfezionamento dell'applicativo e dal rafforzamento della funzionalità della rete, attraverso l'inserimento nella pianta organica di figure professionali qualificate [funzionari e operatori informatici] nonché mediante l'organizzazione di periodici corsi di aggiornamento e qualificazione del personale in servizio.

2. Operatività degli istituti di deflazione processuale

a.1] Procedibilità a querela

Nella **Corte di Appello**, l'estensione del regime di procedibilità a querela ad alcune fattispecie di reato ha avuto rilievo non marginale, soprattutto nella fase immediatamente successiva all'entrata in vigore della novella normativa, avendo consentito la definizione sollecita di un congruo numero di processi pendenti in materia, in modo particolare, di furto di utenze e di furto nei supermercati, anche se la sempre più frequente contestazione, per la prima ipotesi, dell'aggravante della destinazione a pubblico servizio ha fortemente ridimensionato l'ambito di operatività dell'istituto.

Analoghe considerazioni hanno svolto i **Presidenti dei Tribunali** del distretto che hanno evidenziato come il numero di processi definiti con declaratoria di improcedibilità per mancanza di querela si è gradualmente ridotto, inducendo ad apprezzare la capacità deflattiva dell'istituto nel medio-breve periodo, con la previsione di una minore incidenza in quello lungo.

Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Palermo ritiene che l'ampliamento delle ipotesi di reati procedibili a querela ricompresi nei Libro II e III del codice penale, condizionando la repressione penale di un fatto, astrattamente offensivo, alla mera valutazione della persona offesa, potrebbe pericolosamente individuarsi come emblematica della tendenza a una privatizzazione [o forse solo "patrimonializzazione"] della tutela penale.

Nell'ambito degli interventi volti al contenimento dei flussi in entrata e alla decongestione dettati dalla legge-delega n. 134 del 2021, il mutato regime di procedibilità, infine attuato con la legge n. 199/2022, dovrebbe altresì incentivare le condotte riparatorie e risarcitorie, tali da determinare l'estinzione del reato prima della celebrazione del processo, attraverso la remissione della querela, ovvero durante lo stesso, mediante le nuove ipotesi di remissione tacita, ovvero

integrando la causa di estinzione di cui all'art. 162 *ter* c.p. [applicabile alla sola categoria dei reati procedibili a querela].

La nuova procedibilità a querela per i reati suddetti e per altri del codice penale [art. 590 *bis*, co. 1°; art. 614, co. 1° e 2°; artt. 624, co. 1°, e 625, co. 1°; artt. 640, co. 1° e 2°, e 640 *ter*, co. 1° e 2°, c.p.] e addirittura per talune contravvenzioni come quella in materia di ordine pubblico e tranquillità pubblica [artt. 659, co. 1°, e 660, co. 1°, c.p.] ha reso, tuttavia, il lavoro sia dei Pubblici Ministeri che del Giudice del dibattimento piuttosto frenetico, nella prima fase di vigenza della nuova legge Cartabia, attesa la limitatezza del tempo per potere adempiere alla formalità di depositare la querela per tutti quei procedimenti per reati già procedibili d'ufficio.

Il cambio di passo, dunque, della condizione di procedibilità, da officiosa ad accusa privata, in base all'art. 85 delle disposizioni transitorie ha, infatti, comportato la necessità per la persona offesa di presentare la querela entro i tre mesi dall'entrata in vigore del decreto legislativo n. 150 del 10.10.2022, se la persona ha avuto prima di tale termine notizia del fatto di reato.

a.2] Non punibilità per speciale tenuità del fatto

Nella **Corte di Appello** si è rilevata l'efficacia della operatività della non punibilità per particolare tenuità del fatto, non solo per l'ampliamento dei limiti edittali di pena dei reati che rientrano nel perimetro di cui all'art. 131 *bis* c.p., ma anche in considerazione della nuova e più specifica attenzione alla "condotta susseguente al reato".

Per quanto nel giudizio in appello detta causa di non punibilità sia sperimentabile in un numero residuale di casi, posto che la sede naturale di applicazione è quella del primo grado, se non ancor prima nella fase delle indagini, dev'essere comunque valutata con favore la *ratio* di tale istituto, anche per come modificato, in termini di risposta sanzionatoria adeguata all'offensività del reato in relazione al disvalore dell'azione e dell'evento, nonché all'intensità della colpevolezza, in vista di un approccio punitivo improntato all'effettiva consistenza della condotta, qualora la stessa non sia di carattere abituale.

Le prime applicazioni del novellato art. 131 *bis* c.p., per quanto in numeri non elevati e con effetti certamente non significativamente deflattivi sul carico di ruolo, meritano comunque di essere segnalate perché consentono di ricondurre la sanzione penale a *extrema ratio*.

Per il **Presidente del Tribunale di Palermo** risulta ancora marginale l'applicazione dell'istituto della non punibilità per particolare tenuità del fatto.

Il **Presidente del Tribunale di Agrigento** ha rilevato che con il consolidarsi degli orientamenti giurisprudenziali sul punto va meglio delineandosi anche l'operatività dell'istituto della non punibilità ex art. 131 *bis* c.p., anche se, per potere comprendere l'effettiva incidenza dell'estensione del catalogo dei reati a cui è divenuto applicabile l'istituto, occorre attendere i tempi fisiologici di trattazione dei giudizi, tenuto conto che per i processi già incardinati occorre spesso celebrare l'intera istruttoria per potere valutare la reale offensività del fatto contestato, dovendosi escludere una reale finalità deflattiva dell'istituto.

Il **Presidente f.f. del Tribunale di Sciacca** segnala il tendenziale aumento delle definizioni ex art. 131 *bis* c.p. rispetto all'analogo periodo dell'anno 2023/24

Anche la **Presidente del Tribunale di Trapani** riferisce che il dato sull'applicazione della

norma in esame è in crescita.

Il **Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Palermo**, per quanto concerne l'ampliamento dei presupposti per l'applicazione dell'istituto della non punibilità per speciale tenuità del fatto, ha riscontrato che l'istituto ha trovato progressivamente sempre maggiore attuazione non solo nel giudizio di primo grado ma anche nel giudizio di appello, divenendo sovente oggetto dei motivi di appello della difesa soprattutto nei processi per reati contravvenzionali o per reati cd. seriali.

a.3] Estinzione del reato per buon esito della sospensione del procedimento o per condotte lato sensu riparatorie di illeciti contravvenzionali

Il **Presidente del Tribunale di Palermo**, con riferimento alla riforma introdotta dalla legge 28/4/2014 n. 67 [*"sospensione del procedimento con messa alla prova e nei confronti degli irreperibili"*], ha segnalato che nel periodo in esame sono stati definiti numerosi processi con applicazione dell'istituto in esame, anche se tali risultati scontano i tempi della procedura, divenuti più lunghi a seguito di un sempre maggiore ricorso all'istituto e, quindi, di un maggiore impegno degli uffici locali dell'UEPE che andrebbero potenziati.

Anche il **Presidente del Tribunale di Agrigento** si esprime in termini positivi, affermando che l'istituto della sospensione del processo con messa alla prova continua ad avere una significativa applicazione anche per effetto del *Protocollo Operativo* stipulato già il 21/03/2019 tra il Tribunale, il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Agrigento e l'U.E.P.E. di Agrigento anche se segnala un *trend* inferiore nella sezione Gip-Gup rispetto agli anni immediatamente precedenti.

Il **Presidente del Tribunale di Marsala** ha riferito che dopo il chiaro incremento del ricorso all'istituto in questione nel dibattimento monocratico registrato nell'anno giudiziario 2022/2023 e stabilizzatosi nello scorso anno giudiziario, in quello 2024/2025 il ricorso all'istituto ha fatto registrare un lieve decremento delle definizioni.

Rileva dunque come il ricorso al predetto istituto, sempre permanendo una certa lentezza degli Uffici ULEPE nella predisposizione del programma di trattamento, ai sensi dell'art. 141 ter disp. att. c.p.p., abbia registrato, da un lato, una stabilizzazione delle definizioni con sentenza e, dall'altro, un vistoso rallentamento del numero di procedure istruttorie preliminari, ciò implicando in prospettiva effetti pratici sull'andamento della giurisdizione penale connotati da un forte ridimensionamento.

E ciò sebbene, da un lato, l'attività preparatoria degli uffici ULEPE abbia registrato un progressivo miglioramento – anche alla luce di un apposito Protocollo operativo sottoscritto da questo Tribunale con i vertici dell'ULEPE di Trapani e i locali rappresentanti del COA e della Camera Penale all'esito di uno studio elaborato dai componenti del locale Osservatorio penale con la successiva stipula di un gran numero di convenzioni con enti e associazioni per lo svolgimento delle attività funzionali all'applicazione dell'istituto in questione – e, dall'altro, l'attività giurisdizionale di trattazione dei processi interessati dal predetto istituto sia estremamente semplificata, consistendo in genere in udienze di mero rinvio in attesa, dapprima, dell'elaborazione del necessario programma di trattamento e, di seguito, dell'esito della prova ammessa, ciò implicando una indubbio risparmio di energie rispetto a quello richiesto dalla ordinaria istruttoria

dibattimentale.

Il Presidente del Tribunale di Marsala ha poi evidenziato che si è verificato un andamento inverso del ricorso all'istituto in questione presso l'Ufficio **Gip-Gup**, dove, al contrario di quanto accaduto nel settore dibattimentale, vi è stata una sostanziale stabilizzazione delle sentenze rispetto all'anno precedente, così come delle richieste di definizione e una lieve diminuzione delle ordinanze di sospensione.

Il **Presidente f.f. del Tribunale di Sciacca** segnala che nel periodo in esame si evidenziano 38 definizioni mediante l'istituto sopra indicato, di cui 27 in dibattimento e 11 in udienza preliminare; al riguardo si registra una flessione rispetto all'analogo periodo dell'anno 2023/24 in cui si registravano 70 definizioni con il medesimo istituto.

Il **Presidente del Tribunale di Trapani** segnala che, per quanto nel periodo di riferimento i dati concernenti l'istituto della sospensione con messa alla prova mantengano una lieve incidenza rispetto alla esigenza di deflazione dei procedimenti, tuttavia l'istituto è quello che ha trovato maggiore applicazione tra quelli introdotti dal Legislatore a fini deflattivi, comportando in ogni caso un risparmio di attività a livello di istruttoria e di motivazione delle sentenze, ma comporta evidenti ricadute in ordine alla durata dei procedimenti.

La **Presidente del Tribunale per i Minorenni di Palermo** ha riferito che i procedimenti definiti per esito positivo della messa alla prova risultano essere 132 contro i 147 dello scorso anno.

Ha, inoltre, ribadito che la più severa perimetrazione dei presupposti per la messa alla prova [norma attualmente soggetta a controllo di costituzionalità] sembrano contraddire lo scopo rieducativo del processo penale minorile e limitano, comunque, la possibilità di attivare un efficace recupero sociale, apparendo mosse, piuttosto, da intenti esclusivamente repressivi.

Il **Procuratore Generale di Palermo** ha riscontrato che l'istituto della sospensione del procedimento con messa alla prova ha trovato ampissima applicazione nel giudizio di primo grado, ma la sua estensione a tutto il novero di reati a citazione diretta ha comportato un ulteriore e significativo effetto deflattivo.

Il **Procuratore della Repubblica di Palermo** ha riscontrato un'applicazione concreta numericamente assai poco significativa del nuovo istituto da parte della Procura palermitana, sia in ragione della natura facoltativa di detto avviso, sia della mancanza di protocolli con l'Ufficio U.E.P.E.

Il numero assai limitato di applicazioni concrete del nuovo istituto, peraltro, non ha ancora reso possibile valutare gli effetti di tale innovazione e le eventuali criticità che possono derivare dall'eventuale iniziativa adottata dal Pubblico Ministero.

Per quanto concerne i dati allo stato rilevati dall'Ufficio requirente di Palermo, non è possibile evidenziare gli aspetti comunque positivi dell'introduzione di detto meccanismo di estinzione, la cui finalità rappresenta un vero obiettivo da perseguire, come dimostrato dall'esperienza applicativa del meccanismo estintivo delle contravvenzioni in tema di sicurezza sul lavoro e di reati ambientali.

Rispetto al modello di disciplina già sperimentato in materia di sicurezza sul lavoro e contravvenzioni ambientali, in materia alimentare rappresenta un'autentica novità la possibilità di prestare lavoro di pubblica utilità in alternativa al pagamento della somma di denaro [in ragione delle condizioni economiche e patrimoniali del contravventore]. Si attribuisce così, per la prima volta, un ruolo esclusivo al pubblico ministero cui spetta, senza l'intervento del giudice, la

decisione sull'ammissione al lavoro dell'istante e sulla determinazione della durata e dei modi.

Quanto alla determinazione finale che il Pubblico Ministero dovrà assumere, inevitabilmente si farà richiesta alla Polizia Giudiziaria circa il rispetto dei modi e delle tempistiche da parte del contravventore che ha svolto i lavori di pubblica utilità, onde successivamente poter richiedere l'archiviazione.

Infine, **il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Palermo** ha riscontrato che l'istituto della sospensione del procedimento e messa alla prova, specificamente disciplinato dal D.p.r. 448/1988 non ha avuto alcuna applicazione nel periodo in esame.

Nessuna applicazione ha avuto inoltre l'art. 27 bis del D.P.R. 448/88, che prevede la possibilità, durante le indagini preliminari, di definizione anticipata del procedimento, a condizione che il minore acceda a un percorso di reinserimento e rieducazione civica e sociale, quando si proceda per reati puniti con una pena detentiva non superiore nel massimo a cinque anni di reclusione.

a.4] Riduzioni di pena in funzione incentivante di semplificazioni processuali

Il Presidente del Tribunale di Palermo riferisce che sono stati poco rilevanti gli effetti degli incentivi alla rinuncia all'impugnazione nelle ipotesi di giudizio abbreviato o di giudizio per decreto.

Il Presidente del Tribunale di Marsala segnala dati complessivamente positivi sull'applicazione del rito abbreviato ancorché con andamento differenziato tra ufficio Gip-Gup e dibattimento, nel quale la flessione può spiegarsi con la decisa contrazione delle pendenze nel settore registratosi in epoca successiva all'entrata in vigore della riforma.

Ha aggiunto che l'andamento più contenuto nel settore del dibattimento monocratico è probabilmente dovuto alla minore gravità delle pene edittali riferite ai delitti in trattazione e alla conseguente minore utilità marginale della riduzione di 1/6 della pena in caso di rinuncia all'impugnazione.

Con riferimento alle modifiche all'istituto del procedimento per decreto introdotte dal recente intervento riformatore, il Presidente del Tribunale di Marsala ha riferito che la misura pare aver determinato l'effetto deflattivo auspicato atteso che, nel complesso, negli ultimi anni si è osservato un progressivo decremento nel numero di opposizioni a decreto penale, passate da n. 458 nell'anno giudiziario 2021/2022 a n. 279 del 2024-2025, e ciò a fronte di una modesta riduzione dei decreti penali emessi nell'ultimo anno giudiziario: n. 869 contro 890 dell'anno precedente e 1.038 nell'anno giudiziario 2022-2023.

Con riferimento ai meccanismi di riduzione della pena con funzione incentivante di semplificazione processuale, **Il Procuratore Generale di Palermo** ha ritenuto particolarmente rilevante quello introdotto dalla riforma Cartabia in materia di giudizio abbreviato ex art. 442 cod. proc. pen. comma 2 bis il quale prevede che la pena inflitta in sede il giudizio abbreviato sia ulteriormente ridotta di 1/6 in caso di mancata impugnazione della sentenza.

b] Verifiche sull'applicazione da parte del pubblico ministero della nuova regola processuale che impone la richiesta di archiviazione quando gli elementi acquisiti nelle indagini preliminari non consentono una ragionevole previsione di condanna

Il **Presidente del Tribunale di Agrigento**, pur rilevando come gli estrattori statistici non consentano di desumere l'esatta incidenza di questi casi, verificabile soltanto con ricerche mirate presso le cancellerie, riferisce che sulla base di quanto riferito dai magistrati assegnati alla sezione Gip-Gup vi è un sicuro e pieno riscontro in ordine alla effettiva applicazione, anche solo in via suppletiva, di tale regola da parte del Gip ma anche da parte dello stesso Pubblico Ministero. A ogni modo, un primo riscontro circa l'operatività di tale istituto si ha nel numero delle sentenze di NLP per non ragionevole previsione di condanna che, secondo quanto attestato dalla cancelleria, sono state in n. di 4 rispetto alle n. 18 dell'anno precedente. Non è dato sapere, di contro, ancora una volta per mancanza di specifici estrattori statistici, il numero delle archiviazioni, verosimilmente ben più consistente, adottate per questa specifica ipotesi.

Il **Presidente del Tribunale di Marsala** ha riscontrato che nel presente anno giudiziario sono state accolte dall'Ufficio Gip-Gup n. 197 richieste di archiviazioni avanzate dal PM sulla base delle nuove regole di giudizio a fronte delle complessive n. 1.850 adottate nello stesso periodo, con una percentuale del 10,64% sul totale dei provvedimenti emessi. Il dato appare in chiara stabilizzazione sul piano percentuale rispetto a quello fatto registrare nel precedente anno giudiziario nel quale erano stati emessi n. 189 analoghi provvedimenti a fronte dei complessivi n. 1.771 adottati nello stesso periodo, con una percentuale del 10,67% sul totale dei provvedimenti emessi.

Continua a rimanere modesto il dato delle sentenze adottate con la medesima regola di giudizio nel presente anno giudiziario con riferimento al settore predibattimentale atteso che sono state emesse appena n. 4 sentenze pre-dibattimentali mentre si registra un deciso incremento delle sentenze emesse in udienza preliminare fondate sull'applicazione della nuova regola di giudizio in questione, passate infatti a n. 52 a fronte di n. 5 sentenze in udienza preliminare emesse nell'anno precedente e di n. 1 emessa nell'anno giudiziario 2022/2023.

Quanto alla permanente modestia – pur nel quadro di un deciso incremento in termini percentuali – del dato relativo all'udienza preliminare appare altresì evidente come il filtro basato sulla nuova regola di giudizio operi già nella fase delle indagini preliminari come risulta attestato dall'emissione di ben n. 197 decreti di archiviazione per la predetta motivazione, pari al 10,94% del totale dei provvedimenti di archiviazione emessi nella fase delle indagini.

Il **Presidente f.f. del Tribunale di Sciacca** riferisce che nel periodo in esame si evidenziano 171 definizioni mediante l'istituto sopra indicato. Trattasi di dato che riflette una notevole efficacia deflattiva dello strumento in questione.

Il **Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Palermo** ha osservato che in base alle previgenti disposizioni [artt. 408 cod. proc. pen. e 125 disp. att. cod. proc. pen.], il Pubblico Ministero presentava al Giudice la richiesta di archiviazione nel caso di infondatezza della notizia di reato perché gli elementi acquisiti nelle indagini preliminari non erano idonei a sostenere l'accusa in giudizio.

Secondo la nuova prospettiva del legislatore delegato, viene a mutare la regola di giudizio per la presentazione della richiesta di archiviazione in quanto il Pubblico Ministero è tenuto a richiedere l'archiviazione *«quando gli elementi acquisiti nelle indagini preliminari non consentono*

una ragionevole previsione di condanna o di applicazione di una misura di sicurezza diversa dalla confisca».

Si è dunque abbandonato il *favor actionis* e, con esso, la regola comportamentale per cui, nei casi dubbi, l'azione deve essere esercitata e non omessa e si privilegia la valutazione in ordine al risultato dell'azione.

Come in precedenza, anche adesso si tratterà di effettuare una valutazione prognostica che, però, si collega direttamente alla previsione di cui al primo comma dell'art. 533 c.p.p., secondo cui il giudice pronuncia sentenza di condanna se l'imputato risulta colpevole "al di là di ogni ragionevole dubbio".

La nuova norma richiede al Pubblico Ministero di effettuare una valutazione non più della generica sostenibilità dell'accusa in giudizio, ma della esistenza di elementi sufficienti per giustificare, al di là di ogni ragionevole dubbio, una sentenza di condanna e ciò anche in caso di fondatezza della notizia di reato,

Ogni scenario probatorio dubbio o malcerto, secondo tale nuova impostazione, parrebbe condurre verso l'archiviazione.

A tal proposito deve rilevarsi che se, per un verso, tale mutamento dell'angolo prospettico dovrebbe portare a un aumento delle richieste di archiviazione, dopo un saggio e ragionevole scrutinio del PM, per converso è prevedibile anche l'aumento delle opposizioni alle richieste di archiviazione.

Il Pubblico Ministero non potrà più fare affidamento sulla utilità del dibattimento quale momento di completamento di acquisizioni istruttorie parziali, su tale magistrato gravando l'onere di dimostrare la probabilità di condanna.

Anche il difensore delle parti sarà chiamato a diventare, prima del dibattimento e con lo scopo di auspicarlo [qualora difensore della parte offesa] o di evitarlo [se difensore dell'indagato], interlocutore attivo e dialogante del Pubblico Ministero [prima] e del Giudice [poi], facendo emergere quegli elementi di prova a favore del proprio assistito in grado di determinare una decisione favorevole per questo, rispetto alla probabilità, ragionevole o meno, di una futura condanna.

La *ratio* della riforma è quella di rendere più rigoroso il filtro all'esito delle indagini preliminari, per evitare che procedimenti mal istruiti o poco istruiti in fase d'indagine possano essere avviati alla fase processuale, con inutile dispendio di tempo ed energie e, naturalmente, con danni per le persone sottoposte a indagini, che sopportano "la pena del processo".

Per ciò che concerne l'istituto della riapertura delle indagini, il Legislatore è intervenuto modificando il testo del primo comma dell'art. 414 cod. proc. pen., stabilendo che la richiesta di riapertura delle indagini è respinta quando non è ragionevolmente prevedibile la individuazione di nuove fonti di prova che, da sole o unitamente a quelle già acquisite, possono determinare l'esercizio dell'azione penale.

Dopo il secondo comma è stato introdotto il comma 2 *bis*, secondo cui «*gli atti di indagine compiuti in assenza di un provvedimento di riapertura del giudice sono inutilizzabili*».

Il complesso di norme che ora regolano l'archiviazione dovrebbe comportare una maggiore responsabilizzazione degli uffici di Procura e l'esaltazione dell'appartenenza alla cultura della giurisdizione del Pubblico Ministero, che assumerebbe pertanto, nel corso delle indagini preliminari, un approccio "terzo" rispetto alla *notitia criminis*, ponendo in essere tutte le attività necessarie ad accertare compiutamente lo svolgimento del fatto e a individuare il responsabile, ricercando

quindi anche elementi a favore dell'indagato [invero attività sempre avvenuta, ma negata dalla vulgata comune], così da potersi ravvisare nel titolare della pubblica accusa il primo Giudice del materiale investigativo raccolto che dovrà essere valutato con obiettività e nell'ottica del futuro dibattimento dal PM che non è titolare di alcun interesse di parte, se non di quello volto all'accertamento del fatto-reato e all'individuazione di chi l'ha commesso.

Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Agrigento ha riferito come la nuova regola sull'archiviazione, nel caso in cui gli elementi acquisiti in sede di indagini preliminari non consentano una ragionevole previsione di condanna, continui a scontrarsi con la facoltà di opposizione all'archiviazione con imposizione di nuove indagini, che porta alla fine a un eccessivo allungamento della fase processuale delle indagini rispetto a quella propriamente decisoria.

Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Marsala ha evidenziato che la disciplina della regola processuale che impone la richiesta di archiviazione quando gli elementi acquisiti nelle indagini preliminari non consentono una ragionevole previsione di condanna non può essere facilmente monitorata atteso che è entrato in uso l'applicativo APP che fin dai primi mesi del 2024 ha determinato una drastica riduzione del numero delle richieste di archiviazione per difetto di operatività del predetto applicativo.

In particolare, risultano definiti nell'anno in esame n. 5.572 procedimenti con richiesta di archiviazione di cui n. 1827 contro noti e n. 3745 contro ignoti;

Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Palermo ha segnalato che la nuova regola processuale che impone la richiesta di archiviazione quando gli elementi acquisiti nelle indagini preliminari non consentono una ragionevole previsione di condanna ha continuato a trovare applicazione nell'Ufficio con conseguente impatto deflattivo [le statistiche evidenziano n.222 richieste nel secondo semestre del 2024 e n.202 richieste nel primo semestre del 2025].

c) Limitazioni alle impugnazioni [inappellabilità delle sentenze di proscioglimento o di non luogo a procedere relative ai reati puniti con la sola pena pecuniaria o con pena alternativa o delle sentenze di condanna a pena sostituita con il lavoro di pubblica utilità].

In questa **Corte di Appello** sono stati rilevati sporadici atti di appello avverso sentenza di condanna alla pena dell'ammenda, convertiti in ricorso per cassazione, con conseguente trasmissione degli atti al Giudice di legittimità.

Il Presidente del Tribunale di Marsala ha riferito che nel settore del dibattimento penale si è registrata una vistosa riduzione degli appelli depositati nell'anno giudiziario 2024-2025, meno rilevante nel settore Gip-Gup.

Il Procuratore Generale della Repubblica di Palermo ha riferito che la prospettiva processuale che connota l'attività dell'ufficio requirente di secondo grado non consente di acquisire adeguati elementi di valutazione concernenti le limitazioni alle impugnazioni introdotte con le modifiche legislative approvate nel 2022 [D.L.vo 150/2022 inappellabilità delle sentenze di proscioglimento o di non luogo a procedere relative a reati puniti con la sola pena pecuniaria o con pena alternativa o delle sentenze di condanna a pena sostituita con il lavoro di pubblica utilità], risultando necessario, al riguardo, raccogliere informazioni statistiche idonee a evidenziare le eventuali

variazioni quantitative degli appelli, già nella disponibilità della Corte di Appello.

Per quanto attiene la limitazione alla possibilità di appello del PM introdotta con la più recente legge 9 agosto 2024 n. 114 [il PM non può appellare contro le sentenze di proscioglimento per i reati di cui all'art. 550 commi 1 e 2 c.p.p.], il Procuratore Generale ha manifestato segnalato una sensibile diminuzione del numero degli appelli presentati dall'Ufficio nel periodo di interesse [secondo semestre 2024/primo semestre 2025] rispetto all'anno precedente [riduzione del 73%]; dato che, pur considerando l'ambito residuale in cui ormai si colloca l'appello del procuratore generale, sembra evidenziare una significativa incidenza della indicata modifica normativa.

Con riguardo specifico alle questioni in oggetto, il Procuratore Generale di Palermo ha manifestato condivisione per la nota prot. 1752 del 9 settembre 2025 del Procuratore della Repubblica di Marsala secondo cui:

"La nuova formulazione dell'art. 593, comma 2, c.p.p. si presenta irrazionale sotto molteplici profili:

- *consente l'appello del PM avverso sentenze di assoluzione pronunciate in giudizio abbreviato o in udienza predibattimentale, ma lo esclude per quelle adottate all'esito del dibattimento, dove il contraddittorio è pienamente garantito: il legislatore, infatti, non ha in alcun modo inciso sull'art. 443 e. 1 c.p.p. [così come rimodellato dalla Corte Cost. con le sentenze nn. 320/07 e 274/09], che ben può riguardare i reati dell'art. 550 c.p.p. [ad es. a seguito di opposizione a Decreto Penale di Condanna], né sull'art. 554 quater c.p.p. [relativa all'appellabilità della sentenza di non luogo a procedere pronunciata all'esito dell'udienza predibattimentale];*
- *disattende le indicazioni della Corte Costituzionale [v. sentenza n. 26/07], che ritiene un siffatto divieto compatibile con l'art. 111 Cost. soltanto laddove sia sorretto da ragionevole giustificazione in relazione al rito prescelto o a determinate categorie di reati e non si presenti come "generalizzata" e "unilaterale" e che ha già censurato interventi normativi analoghi [sentenza n. 26/07, ed. "legge Pecorella"], ritenendoli lesivi del principio di parità delle parti e del giusto processo;*
- *.... non tiene conto della natura e gravità dei reati procedibili ex art. 550 c.p.p., molti dei quali presentano una pena edittale superiore ai quattro anni e tutelano beni giuridici di rilievo costituzionale [ambiente, salute, sicurezza pubblica, patrimonio culturale].*

È stato più volte affermato dal Giudice costituzionale che il principio di parità tra accusa e difesa non implica che il pubblico ministero e l'imputato debbano avere esattamente gli stessi poteri nel processo. Alcune differenze possono essere accettabili, purché siano ragionevoli e giustificate dalla funzione istituzionale del pubblico ministero, dal suo ruolo nel processo e da esigenze legate al buon funzionamento della giustizia [v. sul punto, ex multis, ordinanze n. 46/2004, n. 165/2003, n. 347/2002, n. 421/2001]. In sostanza, tali differenziazioni sono considerate dalla Corte del tutto fisiologiche, dovute alle diverse funzioni e interessi di ciascuna parte è portatrice.

Con riguardo alle norme sulle impugnazioni, la Corte ha sempre riconosciuto che anche queste rientrano nel principio di parità tra le parti. Ritiene inoltre che l'applicazione di tale principio non possa essere limitata solo alla fase probatoria, perché lo stesso art. 111 Cost. lo enuncia come regola generale per "ogni processo", senza restrizioni. Ed invero, se si limita il potere di impugnazione del pubblico ministero rispetto a quello dell'imputato, tale limitazione deve essere ragionevole, proporzionata e giustificata.

Sulla base di questi principi, la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità

costituzionale [sentenza n. 26/07] dell'art. 1 della legge n. 46/2006, nella parte in cui esclude il potere del pubblico ministero di appellare contro le sentenze di proscioglimento, salvo le ipotesi di nuove prove decisive [art. 603, comma 2, c.p.p.]. Le motivazioni di quella pronunzia appaiono assolutamente rilevanti anche con riguardo alla novella in argomento; la Corte ha infatti stigmatizzato le sottrazioni della potestà d'impugnare ad una parte rispetto all'altra qualora esse siano generalizzate [e cioè "non è riferita a talune categorie di reati, ma è estesa indistintamente a tutti i processi"] e unilaterali [laddove "non trova alcuna specifica 'contropartita' [...] essendo sancita in rapporto al giudizio ordinari [...] secondo le generali cadenze prefigurate dal codice di rito"].

In questo senso, la Corte ha ritenuto l'esclusione, in quel caso "eccedente il limite di tollerabilità costituzionale [...] in quanto "non sorretta da una ratio adeguata [...] oltre a risultare [...] intrinsecamente contraddittoria".

Similmente a quanto accaduto con la legge n. 46/2006, anche il limite derivante dalla riforma del 2024 si presenta:

- generalizzato, poiché non distingue tra categorie di reati, ma solo tra regimi procedurali, avendo riguardo solo al mero aspetto processuale - citazione diretta ex art. 550 c.p.p. - e non a quello sostanziale;
- unilaterale, poiché non prevede alcuna contropartita procedurale per il P.M., a differenza di quanto avviene nel giudizio abbreviato.

Da tali considerazioni, quindi, appare chiara la non conformità a Costituzione dell'intervento normativo.

A ciò si aggiunge che le motivazioni addotte nei lavori preparatori [Dossier n. 124/2024] appaiono insufficienti e non confrontate dalla giurisprudenza costituzionale consolidata. L'affermazione secondo cui, poi, i reati ex art. 550 c.p.p. sarebbero di "contenuta gravità" e "agevole accertamento" è smentita dalla realtà normativa e processuale.

Va infatti sottolineato come si tratti di un relevantissimo numero di fattispecie di reato, comprensivo di delitti gravi e di rilevante allarme sociale.

Come noto, infatti, l'art. 550 c.p.p. indica, per la citazione diretta a giudizio del Pubblico Ministero, due criteri: il primo è quello basato sul limite edittale di pena [pari nel massimo a 4 anni], il secondo basato su un catalogo di reati, recentemente esteso dal D.Lgs. n. 150/2022, che vi ha inserito una pluralità di delitti, con pena superiore a 4 anni, che coinvolgono valori di primario rilievo costituzionale.

In particolare, si tratta dei seguenti reati: violenza, minaccia e resistenza a pubblico ufficiale, alterazione di mezzi di trasporto in modo pericoloso per l'incolumità degli operatori di polizia, interruzione di pubblico servizio, oltraggio a magistrato in udienza, esercizio abusivo di una professione, violazione di sigilli, falsa testimonianza, frode processuale, intralcio alla giustizia e subornazione di testimoni, evasione, istigazione a delinquere, contraffazione del sigillo dello Stato o di altri pubblici sigilli, indebito utilizzo o falsificazione di altrui carte di credito o di pagamento, false attestazioni e dichiarazioni sulla propria o altrui identità, fraudolenta alterazione del corpo proprio o altrui per impedirne l'identificazione, possesso di documenti di identificazione o di segni distintivi falsi, atti osceni in luogo pubblico, bigamia, rissa aggravata, lesioni stradali gravi o gravissime, violenza o minaccia per costringere taluno a commettere un reato, violazione di domicilio aggravata, furto aggravato, danneggiamento in occasione di manifestazioni pubbliche, truffa aggravata, frode in assicurazioni, appropriazione indebita, ricettazione, nonché contrabbando di tabacchi lavorati esteri, trasferimento di armi da guerra, importazione illecita di armi comuni da sparo,

istigazione, proselitismo e induzione al consumo di sostanze stupefacenti, violazione delle misure di prevenzione personali, false attestazioni o certificazioni del pubblico dipendente in ordine alla propria presenza in servizio, falsi in materia di immigrazione ed omessa dichiarazione fiscale.

Rileva, al riguardo, anche un profilo pratico: i reati di cui alla norma de quo possono essere trattati, in dibattimento, da soli giudici onorari [come avviene in un numero statisticamente elevato di casi]: la novella del 2024, di conseguenza, esclude qualsivoglia accertamento da parte di un giudice togato, anche in funzione di controllo di grado superiore, in caso di assoluzione.

Proprio a quest'ultimo riguardo, preme sottolineare come le impugnazioni avanzate da quest'Ufficio abbiano registrato un significativo incrementato nell'ultimo biennio [2023/2024] rispetto al biennio precedente [2021/2022], a dimostrazione della massima attenzione che questa Procura manifesta in ogni fase del procedimento; ciò anche al fine di verificare gli esiti della propria attività processuale, e di esercitare la necessaria funzione di controllo da parte del P.M. sia sull'attività giurisdizionale dell'organo giudicante, sia sulla qualità dei provvedimenti definitivi in primo grado.

Nel biennio 2023/2024, difatti, si sono registrate n. 85 impugnazioni di cui n. 57 avverso sentenze di merito [n. 56 atti di appello e n. 1 ricorso per Cassazione] e n. 20 avverso ordinanze cautelari [n. 13 atti di appello e n. 7 ricorsi per Cassazione].

Nel biennio 2021/2022 si sono registrate n. 25 impugnazioni di cui n. 8 avverso sentenze di merito [n. 7 atti di appello e n. 1 ricorso per Cassazione] e n. 5 avverso ordinanze cautelari [n. 4 atti di appello e n. 1 ricorsi per Cassazione].

Alla luce delle considerazioni sopra esposte, si ritiene che l'art. 2, lett. p), della legge n. 114/2024 violi il principio di parità delle parti e il diritto al giusto processo, nonché il principio di ragionevolezza, risultando costituzionalmente illegittimo”.

Tale nota è stata trasmessa alla Procura Generale della Cassazione per le valutazioni di competenza.

Il **Procuratore della Repubblica di Palermo** ritiene che saranno probabilmente irrilevanti, in termini statistici, gli effetti derivanti dalla nuova ipotesi di inappellabilità delle sentenze di condanna alla sola pena dell'ammenda. Ciò in quanto, trattandosi di casi relativi a reati contravvenzionali [e dunque con termini di prescrizione assai brevi], già in una fase antecedente all'entrata in vigore della riforma tali sentenze di certo non rappresentavano il portato principale della mole di lavoro dei Giudici di appello.

Con più specifico riferimento agli effetti di tale introduzione sul lavoro del Pubblico Ministero, secondo il Procuratore della Repubblica di Palermo, la detta innovazione non appare altamente significativa, laddove di certo non elevate erano le impugnazioni contro le sentenze di condanna alla sola ammenda da parte del Pubblico Ministero già prima dell'entrata in vigore della riforma.

Maggiormente significativa, invece, appare essere la limitazione dell'appello avverso le sentenze di proscioglimento e di non luogo a procedere per reati puniti con la sola pena pecuniaria o con la pena alternativa. Tale novità sicuramente avrà un maggior impatto anche sul lavoro degli Uffici Requirenti, atteso che fra i reati puniti con la sola pena pecuniaria [e dunque anche la multa] o con la pena alternativa rientrano anche delitti, quali quelli previsti dagli artt. 328, 335, 388, 441, 451, 515, 570, 590, 593, 604-bis e 641 del codice penale.

Il **Procuratore della Repubblica di Agrigento** esprime il convincimento che saranno irrilevanti

gli effetti delle limitazioni alla facoltà di impugnazione.

Il **Procuratore della Repubblica di Marsala** ha evidenziato le criticità riscontrate in conseguenza dell'applicazione della Legge n. 114 del 9 agosto 2024, che ha novellato l'art. 593 comma 2 c.p.p. nella parte in cui non consente al Pubblico Ministero di proporre appello contro le sentenze di proscioglimento per i reati di cui all'art. 550 commi 1 e 2 c.p.p.

La norma in esame incide in modo diretto e immediato sulla legittimazione del P.M. all'impugnazione, determinando l'inammissibilità dell'appello contro le sentenze di proscioglimento nei reati elencati dall'art. 550 c.p.p., anche relativi a delitti di significativa gravità e allarme sociale.

Il **Procuratore della Repubblica f.f. di Termini Imerese** ha sottolineato che, pur essendo prematura una seria valutazione sull'effettiva incidenza di tale innovazione normativa, sarebbe stato maggiormente opportuno ragionare a monte sulla necessità di continuare a considerare penalmente rilevanti comportamenti dalla scarsa carica offensiva [tipicamente quelli puniti con la sola pena pecuniaria], conformemente al principio secondo cui la sanzione penale costituisce la *extrema ratio*, nonché al fine di liberare altre risorse e concentrarsi sul contrasto a forme di criminalità ben più serie e preoccupanti.

Inoltre, la modifica legislativa in esame potrebbe astrattamente presentare alcune forme di incompatibilità con la Costituzione.

La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 26 del 2007, ha infatti dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art. 1 della legge n. 46 del 2006 nella parte in cui, sostituendo l'art. 593 c.p.p., escludeva che il pubblico ministero potesse proporre appello contro le sentenze di proscioglimento, fatta eccezione per le ipotesi previste dall'art. 603 c. 2 del medesimo codice, se la nuova prova fosse decisiva.

Ebbene, posto che le norme appena introdotte pongono una limitazione assoluta all'appellabilità di alcune sentenze di proscioglimento [anche se, a differenza di quanto accaduto con la modifica normativa del 2006, nel caso di specie, la novella concerne solo i reati puniti con la sola pena pecuniaria o con pena alternativa], non appare irragionevole sostenere che una limitazione siffatta potrebbe contrastare con il principio di uguaglianza di cui all'art. 3 Cost. e con quello della parità delle parti processuali di cui all'art. 111 Cost.

Il **Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Palermo** ha segnalato che le limitazioni alle impugnazioni, nel periodo in esame, non hanno determinato nell'Ufficio significativo impatto.

d] Incentivi alla rinuncia all'impugnazione nelle ipotesi del giudizio abbreviato e di giudizio per decreto

In questa **Corte di Appello** non si dispone di alcun dato relativo agli effetti degli incentivi normativi alla rinuncia all'appello nelle ipotesi di giudizio abbreviato potendo tuttavia ragionevolmente confidare, per il futuro, in un prevedibile successo deflattivo di tale istituto di carattere premiale.

Il **Presidente del Tribunale di Palermo** ha segnalato una scarsa rilevanza degli incentivi alla rinuncia all'impugnazione nelle ipotesi del giudizio abbreviato e del giudizio per decreto. Nella Sezione Gip-Gup i provvedimenti del giudice dell'esecuzione aventi a oggetto la riduzione di un sesto

della pena inflitta a seguito di rinuncia all'appello sono stati, nel periodo in esame, n. 271 [a fronte di 483 sentenze di condanna per un totale di 932 imputati]. Pur registrandosi un aumento numerico dei provvedimenti del giudice dell'esecuzione [pari a 112], il rapporto tra sentenze emesse e rinunce resta contenuto, a conferma di una ancora limitata incidenza concreta della misura sul complesso dell'attività giurisdizionale, che pare comunque destinata ad aumentare. Nel periodo di riferimento sono stati emessi 2.129 decreti penali di condanna, con un incremento del 40% rispetto al periodo precedente. Di questi, 508 sono stati oggetto di opposizione, 885 risultano irrevocabili, i restanti sono ancora in attesa del perfezionamento della notifica.

Il Presidente del Tribunale di Agrigento rileva come i riti premiali, ferma restando una loro continua applicazione, non abbiano mai avuto [almeno in quel circondario] quella necessaria e ampia diffusione che sottende al disegno legislativo dell'intero sistema processuale penale.

L'unico *trend* in aumento [allo stato almeno solo in tema di ammissioni e non ancora di definizioni] appare provenire dalla nuova regola prevista in tema di rito abbreviato condizionato con la facoltà di richiedere tale rito anche a fronte di una più ampia istruzione suppletiva sempreché la stessa conduca a ogni modo a un eventuale risparmio di attività dibattimentale.

Aggiunge come, purtroppo, non sia stato possibile, per ragioni tecniche, rilevare statisticamente in maniera univoca la analoga incidenza di tale premialità in materia di *procedimento per decreto, al contempo riferendo* con certezza che, per prassi della sezione, il Gip quantifica già in sede di emissione del decreto penale la effettiva entità della pena pecuniaria sostitutiva con la detrazione del quinto nell'ipotesi di mancata opposizione e che a fronte dei n. 356 decreti penali emessi nel periodo in osservazione solo n. 139 risultano opposti [cfr. prospetti statistici allegati], con evidente e automatica fruizione per i decreti non opposti del beneficio in questione.

Il Presidente del Tribunale di Marsala ha segnalato che nel complesso si sono numericamente ridotte nel corso degli ultimi anni le opposizioni a decreto penale.

Il Presidente f.f. del Tribunale di Sciacca ha riferito che vi sono state 24 rinunce all'impugnazione nel giudizio abbreviato con riduzione della sanzione; dato superiore rispetto all'analogo periodo dell'anno precedente in cui si registravano 13 applicazioni, oltre a 97 rinunce all'opposizione al decreto penale di condanna su n. 436 decreti emessi.

Alla luce dei dati sopra riportati, il predetto Dirigente ha osservato che il primo dei due istituti in esame sembra avere avuto un concreto effetto deflattivo.

La Presidente del Tribunale per i Minorenni ha sul punto constatato che nel periodo in esame il beneficio di cui al novellato art. 442 c. 2 bis c.p.p. risulta essere stato applicato in 31 casi, contro i 14 dello scorso anno.

Il Procuratore Generale della Repubblica di Palermo ha rilevato diverse rinunce alle proposte del gravame al fine di beneficiare delle riduzioni di pena conseguenti.

Ha aggiunto che, in forza dei dati statistici nella disponibilità dell'Ufficio di Procura Generale, non è possibile individuare elementi univocamente valutabili in merito agli incentivi alla rinuncia all'impugnazione nelle ipotesi di giudizio abbreviato e di giudizio per decreto, dovendosi comunque sottolineare che, per quanto è possibile rilevare dalla trattazione delle udienze dinanzi alla Corte di Appello, lo specifico incentivo introdotto per il giudizio abbreviato non ha determinato una significativa riduzione degli appelli.

Al riguardo, dev'essere evidenziato che una consistente percentuale dei procedimenti

pendenti in appello per cui la difesa ha richiesto il concordato [riduzione della pena con rinuncia ai motivi di impugnazione], avviene proprio nei giudizi abbreviati [56,36% - n. 62 su un totale di n. 110; richiesta accolta in 33 casi e rigettata negli altri 29], rivelando la propensione difensiva a tentare di ottenere in appello l'eventuale ridimensionamento della pena piuttosto che usufruire della sicura riduzione prevista in caso di mancata impugnazione della sentenza di primo grado.

Il Procuratore della Repubblica di Palermo ha rilevato, con specifico riferimento al giudizio abbreviato, peraltro, come le nuove disposizioni abbiano riverberato i propri effetti anche sull'attività del Pubblico Ministero e, in particolare, nella fase relativa all'esecuzione della pena.

La mancata presentazione dell'impugnazione alla sentenza di condanna, e dunque il conseguente passaggio in giudicato di essa, ha posto, quale prima questione, quella della modalità con cui procedere alla riduzione di un ulteriore sesto rispetto alla pena inflitta. Parrebbe potersi ricorrere, per effetto della modifica dell'art. 676, co. 1, c.p.p., alla procedura *de plano* ai sensi dell'art. 667, co. 4, c.p.p.; in altri termini è necessario, ai fini della riduzione della pena in esame, l'instaurazione di un sub procedimento esecutivo, pur non essendo stato previsto espressamente l'obbligo del Pubblico Ministero di dare avvio al suddetto procedimento esecutivo.

In assenza, tuttavia, di previsioni di segno contrario, potrebbe sostenersi che il Pubblico Ministero possa dare corso a tale sub-procedimento; tuttavia, e la questione non è di poca importanza, appare preferibile sostenere che il Pubblico Ministero debba darvi avvio, in quanto l'opzione per l'una o per l'altra scelta riverbera i propri effetti sull'ordine di esecuzione di cui all'art. 656 c.p.p.

La soluzione adottata dall'Ufficio requirente palermitano è quella di ritenere che il Pubblico Ministero, in ogni caso in cui non vi sia stata impugnazione rispetto alla sentenza di condanna resa all'esito del giudizio abbreviato, prima di emettere l'ordine di esecuzione, debba dare avvio al sub-procedimento esecutivo.

Con riferimento al procedimento per decreto penale, ad avviso del Procuratore della Repubblica di Palermo, le novità principali appaiono essere le seguenti:

- 1]. il criterio di ragguaglio risulta modificato nel minimo [da 75,00 a 5,00 euro];
- 2]. la possibilità di operare la sostituzione della pena detentiva con il lavoro di pubblica utilità;
- 3]. la possibilità di ottenere l'ulteriore riduzione di un quinto della pena pecuniaria nel termine di quindici giorni dalla notificazione del decreto in caso di rinuncia all'opposizione.

Sebbene sia ancora presto per apprezzare in termini statistici gli effetti delle disposizioni sopra richiamate, appare comunque prevedibile e auspicabile un alleggerimento del carico degli Uffici Giudicanti sia in primo grado, sia in secondo grado.

Verosimilmente, il beneficio dell'ulteriore riduzione previsto per l'ipotesi di non opposizione al decreto di condanna consentirà di provvedere in maniera più effettiva al recupero delle pene pecuniarie, a fronte delle maggiori difficoltà riscontrate nel passato. Il recupero effettivo delle pene pecuniarie in misura maggiore rispetto al passato può spiegarsi anche in ragione della modifica del criterio di ragguaglio laddove – per il principio del *favor rei* – la richiesta di condanna del Pubblico Ministero tende ad attestarsi sul minimo edittale [5,00 euro], onde rendere altresì concreta la *ratio* delle nuove norme in materia di procedimento per decreto.

Il Procuratore della Repubblica f.f. di Termini Imerese ha manifestato apprezzamento, in un'ottica di economia processuale, per gli incentivi alla rinuncia all'impugnazione nelle ipotesi del

giudizio abbreviato e di giudizio per decreto.

Sul tema, tra le questioni affrontate dalla giurisprudenza di merito e di legittimità, è stato osservato che le riduzioni di pena connesse al rito abbreviato hanno natura di norme penali sostanziali, come tali soggette al principio di applicazione della *lex mitior*: pertanto, il trattamento sanzionatorio, anche laddove collegato alla scelta del rito, avendo ricadute sostanziali, è soggetto alla complessiva disciplina di cui all'art. 2 c.p. Tale principio deve, quindi, ritenersi valido anche in relazione al disposto dell'art. 442 c. 2 *bis* c.p.p., che, pur collegando l'effetto di favore alla mancata impugnazione della sentenza emessa a seguito del rito abbreviato, è ancorato a una scelta processuale dell'imputato, dotata di ricadute sostanziali sulla pena irrogata.

In ordine agli incentivi alla rinuncia all'impugnazione nelle ipotesi di giudizio per decreto penale di condanna, valgono le medesime considerazioni.

Lo sconto di pena di un quinto, per la mancata opposizione al decreto penale di condanna - come previsto dal comma 1 lett. h-ter dell'art. 460 c.p.p. - anch'esso introdotto con il d.lgs. n. 150/2022- si applica anche se il provvedimento del giudice è stato adottato prima dell'entrata in vigore delle nuove norme e notificato successivamente alla data del 30 dicembre 2022. E invero, pur trattandosi di norma processuale, essa reca di fatto un trattamento di favore sostanziale nell'ipotesi di non prosecuzione del processo nei gradi successivi.

L'applicazione retroattiva della norma, quindi, dirime i dubbi in ordine all'ipotesi in cui il condannato non abbia ricevuto l'avviso al momento dell'emissione del decreto emesso in epoca precedente la riforma. Avviso che, invece, il Giudice per le Indagini Preliminari è oggi tenuto a dare alla parte, informandola anche della possibilità di ottenere lo sconto del quinto della pena pecuniaria attraverso esplicita rinuncia, entro quindici giorni dalla notifica del decreto, a opporsi alla condanna e procedendo, entro lo stesso termine, a effettuare il pagamento.

Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Palermo ha segnalato che gli incentivi alla rinuncia all'impugnazione nelle ipotesi del giudizio abbreviato non hanno determinato significativo impatto, mentre nessun dato può essere fornito sul procedimento per decreto che non si applica ai minorenni.

e] Riti semplificati

Nella **Corte di Appello** il concordato in appello ha avuto sporadica applicazione.

Effetto positivo ha avuto la previsione del rito in camera di consiglio senza la partecipazione delle parti, già prevista dalla normativa emergenziale ai sensi dell'art. 23 d.l. 9.11.2020 n. 149, e oggi disciplinata dall'art. 598 bis c.p.p.; per effetto di tale disposizione, infatti, risulta più agile e più celere la trattazione dei processi più semplici, per i quali le stesse parti non ritengono necessaria la loro presenza in udienza, essendo sufficiente la presentazione di conclusioni scritte.

Il Presidente del Tribunale di Palermo ha segnalato una minima incidenza sulla giurisdizione della Corte di Assise dei riti semplificati, i quali non hanno seriamente inciso sull'attività della Corte di Assise, poiché le richieste di definizione anticipata col rito abbreviato rimangono non frequenti.

Il Presidente del Tribunale di Agrigento evidenzia che l'altra importante novità introdotta dalla riforma Cartabia è quella relativa alla previsione della c.d. udienza predibattimentale e che per i procedimenti per i reati a citazione diretta è stata introdotta una c.d. udienza filtro dinanzi a un giudice monocratico diverso da quello innanzi al quale, eventualmente, si celebrerà il

dibattimento. Rammenta che detta udienza si svolge in camera di consiglio con la presenza necessaria delle parti e che il giudice ha tutta la tipologia di atti che, nei procedimenti per i quali è prevista l'udienza preliminare, sono messi a disposizione del GUP [quindi anche le C.N.R.].

Il Presidente del Tribunale ritiene che, in concreto, l'introduzione della udienza filtro abbia appesantito il carico di ciascun magistrato, [e, con l'entrata in vigore della tabella per il quadriennio 2026-2029 appesantirà il carico dei soli magistrati togati], né comporta, di per sé, un aumento delle richieste di riti alternativi che, in ogni caso, ben potevano essere avanzate in prima udienza anche nella vigenza del precedente codice di rito [unitamente alle richieste di proscioglimento prima del dibattimento per estinzione del reato ex art. 469 c.p.p.] con la conseguenza che, anche sotto tale profilo, non si ravvisano effetti particolarmente innovativi della novella. E che anzi, si debba evidenziare come rispetto ai fascicoli per cui il giudice statuisce la prosecuzione del giudizio che, al netto delle sentenze di non luogo a procedere e delle definizioni alternative, rappresentano comunque un numero considerevole, si assiste a un effetto esattamente inverso a quello auspicato dal legislatore atteso che il *dossier* verrà studiato da due giudicanti: il giudice della udienza predibattimentale e, poi, il giudice del dibattimento.

Il Presidente del Tribunale di Marsala ha operato riflessioni sintetiche sulle prime ricadute della riforma "Cartabia" sui flussi procedurali e sull'andamento dei riti semplificati:

- 1.] alla luce del periodo di osservazione, di circa due anni e sei mesi, in ordine alle ricadute della riforma sugli istituti menzionati pare che l'impatto più rilevante riguardi le richieste di rito abbreviato davanti all'Ufficio-Gip Gup sia in ragione della modifica normativa che consente l'ulteriore riduzione di 1/6 della pena comminata in caso di rinuncia all'appello, sia in quanto davanti all'Ufficio Gip-Gup si trattano tendenzialmente i delitti di maggiore gravità per i quali la predetta ulteriore riduzione di pena acquisisce proporzionalmente maggiore rilievo sull'entità della pena finale. Tale impatto non è stato consistente nel settore del dibattimento monocratico probabilmente per la minore gravità delle pene edittali riferite ai delitti in trattazione e per la conseguente minore utilità marginale della riduzione di 1/6 della pena in caso di rinuncia all'appello anche se lo stesso settore monocratico ha fatto registrare una considerevole contrazione degli appelli avverso le sentenze emesse con rito abbreviato;
- 2.] si è nella sostanza stabilizzato il numero delle definizioni con decreto penale di condanna, dopo una iniziale flessione spiegabile, da un lato, con le maggiori difficoltà per le notifiche dei medesimi derivanti dalla riforma e, dall'altro, con l'iniziale periodo di studio operato dalla Procura in sede in ordine alle concrete modalità di quantificazione della pena pecuniaria avuto riguardo agli accresciuti margini di discrezionalità previsti in ordine al valore giornaliero della pena detentiva dal nuovo testo dell'art. 459 c.p.p. [da 5 a 2.500 euro per ogni giorno di pena detentiva]. Va peraltro evidenziato come sia decisamente calato il numero delle opposizioni a decreto penale [solo 279 con una riduzione di 179 unità pari a - 39,08% rispetto al dato osservabile nel periodo antecedente alla riforma] con consistente effetto deflattivo ascrivibile alle norme disincentivanti introdotte dalla riforma;
- 3.] si è inoltre registrato un relevantissimo aumento delle definizioni connesse al mutamento delle condizioni di procedibilità per vari reati di tipo seriale [furti in particolar modo] [da 86 dell'anno giudiziario 2021-2022 a n. 349 dell'anno giudiziario 2022/2023, a n. 203 dell'anno

giudiziario precedente, a n. 114 nel presente anno giudiziario], tutte concentrate nel settore del dibattimento monocratico, ciò che lascia prevedere per il futuro anche una corrispondente diminuzione dei flussi in entrata per la medesima ragione. La riduzione del dato numerico nel presente anno giudiziario appare giustificata dall'ovvio ridimensionamento dell'impatto iniziale della riforma destinata fisiologicamente a esplicare la sua massima incidenza deflattiva nel primo periodo di applicazione. Il dato numerico appare comunque rilevante ove si consideri che corrisponde all'8,64% delle definizioni complessive con sentenza nel settore dibattimentale [n. 1.319 definizioni con sentenza di cui n. 1.283 nel settore monocratico e n. 36 nel settore collegiale];

- 4.] si è inoltre registrato un decremento delle definizioni correlate al nuovo testo dell'art. 420 *quater* c.p.p. [nel settore dibattimentale: n. 81 sentenze nel presente anno giudiziario su un totale di definizione dibattimentale di 1.319 procedimenti, pari al 6,14%; n.175 sentenze nel precedente anno giudiziario su un totale di definizione dibattimentale di 1.809 procedimenti, pari al 9,67%; n. 199 sentenze nell'anno giudiziario 2022/2023 su un totale di definizione dibattimentale di 2.106 procedimenti, pari al 9,44%; nel settore Gip-Gup: n. 7 sentenze nel presente anno giudiziario su un totale di definizioni noti di 3.491, pari allo 0,02%; n. 48 sentenze nel precedente anno giudiziario su un totale di definizioni noti di 3.632 procedimenti, pari all'1,32%; n. 22 sentenze nell'anno giudiziario 2022/2023 su un totale di definizioni noti di 3.496 procedimenti, pari allo 0,62%];
- 5.] si è inoltre osservata una diminuzione tendenziale delle pendenze dibattimentali per i reati più gravi [di competenza tendenzialmente collegiale] e un corrispondente ricorso al rito abbreviato con indubbe ricadute positive sulla funzionalità dell'ufficio in termini di risparmio di energie normalmente connesse alla celebrazione di istruttorie dibattimentali complesse;
- 6.] diminuzione tendenziale delle pendenze dibattimentali connessa all'impatto [comunque limitato] della nuova udienza pre-dibattimentale.

Dall'osservazione operata in questi anni si ritiene che la rilevante quota di assoluzioni statisticamente rilevabile nel settore dibattimentale sia riferita in gran parte a esiti definitivi [procedibilità originaria e/o sopravvenuta; prescrizione; messa alla prova; 131 bis c.p.] che già trovava la sua collocazione naturale nelle fasi iniziali del processo costituendo nel contempo la parte quantitativamente più rilevante delle pronunce di proscioglimento.

Quanto al resto delle pronunce di proscioglimento – concernenti il merito per così dire “puro” dell'ipotesi accusatoria – lo stesso era inevitabilmente connesso al portato della dinamica dibattimentale che la nuova udienza pre-dibattimentale [pur fondata su un criterio di giudizio normativamente più ampio che però si era già affacciato in buona misura nella prassi precedente alla riforma] non appare in grado di intercettare stante anche l'assoluta impossibilità per il giudice di procedere ad alcuna acquisizione probatoria analoga a quelle previste in udienza preliminare dagli artt. 421 bis e 422 c.p.p..

L'incremento esponenziale delle richieste di rito abbreviato davanti all'Ufficio Gip-Gup, certamente rilevante, e la considerevole contrazione delle pendenze dibattimentali nel settore monocratico hanno indotto questa Presidenza, alla luce del monitoraggio mensile dei flussi, a incrementare di una unità, con provvedimento del 31 agosto 2023, l'organico del predetto ufficio Gip-Gup, da tre a quattro componenti, con corrispondente eliminazione di un posto *full-time* dal

dibattimento monocratico.

Il Presidente f.f. del Tribunale di Sciacca ha riscontrato che nel periodo in esame si registra una flessione dell'applicazione degli istituti in esame rispetto al periodo precedente.

Il Procuratore Generale della Repubblica di Palermo ha segnalato che nel periodo 1° luglio 2024 – 30 giugno 2025 si è registrato un lieve aumento delle proposte di concordato presentate nell'interesse degli imputati, aumentate del 10% rispetto all'anno precedente.

La percentuale di accoglimento delle proposte da parte della Procura Generale è rimasta sostanzialmente invariata.

Il Procuratore della Repubblica di Palermo ha osservato come la recente entrata in vigore del nuovo articolo 558 bis c.p.p., con conseguente introduzione della possibilità di esercitare l'azione penale per i reati a citazione diretta nelle forme della richiesta di giudizio immediato, pone quale principale questione quella dell'individuazione del Giudice a cui indirizzare la richiesta suddetta.

Si tratta di questione non priva di conseguenze in quanto riverbera i propri effetti sul Giudice naturale dell'eventuale rito alternativo che venga richiesto [abbreviato o applicazione pena], non potendosi ammettere una soluzione del tipo misto [cioè, che competente a emettere il giudizio immediato sia il Gip e che debba poi essere individuato un Giudice monocratico competente a trattare il rito alternativo, diverso da quello che tratterebbe l'udienza dibattimentale].

Normalmente, infatti, cioè nei casi di esercizio di azione penale con invio degli atti al Giudice dell'udienza preliminare, tale circuito di azione e competenze è ormai, oltre che normato, del tutto istituzionalizzato e non foriero di questioni o dubbi.

A fronte della prospettata questione potrebbero avanzarsi due possibili soluzioni.

La prima potrebbe fondarsi sulla collocazione sistematica dell'art. 558 bis c.p.p., trovandosi inserita, infatti, detta norma nel Libro VIII del c.p.p., che regola i procedimenti davanti al Tribunale in composizione monocratica e, precisamente, nel titolo III dei procedimenti speciali. Tale collocazione, unitamente alla formula letterale del comma 2 dell'art. 558 bis c.p.p. [in base al quale "*nel caso di emissione del decreto di giudizio immediato non si procede all'udienza predibattimentale prevista dall'art. 554 bis*"], potrebbe indurre a ritenere che la richiesta di giudizio immediato ex art. 558 bis vada presentata al Presidente del Tribunale, competente a emettere il relativo decreto in cui individuare il Giudice "dibattimentale" che, in mancanza di richieste di rito alternativo, sarà il Giudice del relativo dibattimento.

In caso di richiesta di rito alternativo, la competenza si attesterebbe in capo al Giudice monocratico, che dovrebbe però essere diverso da quello dibattimentale [quindi il Giudice del predibattimento].

La seconda soluzione preferibile, invece [che ha trovato recente applicazione presso il Tribunale di Milano], si fonda su una interpretazione sistematica delle norme che governano il procedimento per giudizio immediato, nonché sulla clausola richiamata dal comma 1 dell'art. 558 bis c.p.p., in base al quale "*per il giudizio immediato si osservano le disposizioni del titolo IV del libro sesto in quanto compatibili*": proprio il richiamo espresso alle norme del titolo IV del libro sesto – unito al fatto che manca un'indicazione espressa nel 558 bis c.p.p. di quale sia l' A.G. competente – impone di ritenere che la competenza funzionale a emettere il decreto di giudizio immediato ex art. 558 bis c.p.p. appartenga al Gip e ugualmente in caso di richiesta di rito alternativo.

A conferma che la seconda soluzione sia quella preferibile militano non solo ragioni testuali e sistematiche [il richiamo alle norme del titolo IV del libro sesto coinvolge inevitabilmente la competenza funzionale del Gip, né la formula “in quanto compatibili” appare costituire un ostacolo, laddove non è inedito che il Gip. venga coinvolto anche su reati da citazione diretta, come nelle ipotesi dei procedimenti per decreto penale di condanna], ma altresì alcune pronunce della Corte Costituzionale [cfr., *ex multis*, ord. n. 8/2018] con cui è stata dichiarata inammissibile la questione di costituzionalità dell’art. 464 c.p.p. nella parte in cui, in caso di opposizione a decreto penale di condanna, attribuisce al Gip, anziché al Tribunale in composizione monocratica, la competenza alla celebrazione dei riti alternativi e alla emissione del decreto di giudizio immediato, per i reati per i quali è prevista la citazione diretta a giudizio.

Il Procuratore della Repubblica di Agrigento ha riscontrato una scarsa efficacia per i riti semplificati, richiesti dalla parte imputata soltanto in casi di manifesta responsabilità, e comunque utilizzati con sistematica richiesta di concessione di attenuanti generiche o addirittura impossibili.

Il Procuratore della Repubblica f.f. di Termini Imerese ha osservato che, in materia di riti semplificati, le recenti riforme legislative hanno apportato modifiche di scarso rilievo, in alcuni casi semplicemente terminologiche, con un impatto minimo sull’attività di amministrazione della giustizia.

Quanto al giudizio abbreviato, le sole modifiche di rilievo sono quelle relative all’art. 442 c.p.p. che, adesso, al comma 2 *bis*, stabilisce che la mancata impugnazione della sentenza di condanna comporta una ulteriore riduzione di un sesto della pena a opera del giudice dell’esecuzione. Inoltre, è stato abrogato il comma tre dello stesso articolo, che prevedeva la notifica della sentenza all’imputato non comparso. Le altre modifiche sono di mero carattere terminologico.

Quanto all’applicazione della pena su richiesta, oltre all’obbligo per il giudice di indicare nel decreto di fissazione dell’udienza la possibilità per l’imputato di accedere ai programmi di giustizia riparativa, la sola novità che ha avuto un impatto sullo svolgimento del processo [allungandone la durata] è quella di cui all’art. 448 c. 1 *bis* c.p.p., che prevede che, nel caso in cui imputato e PM concordino sull’applicazione di una pena sostitutiva, su cui il giudice non può decidere immediatamente, è possibile sospendere il processo e fissare una nuova udienza entro 60 giorni.

Anche con riguardo al rito direttissimo non si registrano innovazioni rilevanti, salva la possibilità per il giudice di sospendere il processo nel caso di reati procedibili a querela, per cui è previsto l’arresto obbligatorio in flagranza, qualora la querela manchi, ma sia ancora proponibile. Al momento non si registrano casi di sospensione per difetto della condizione di procedibilità.

In materia di rito immediato, si registrano esclusivamente modifiche di recepimento di sentenze di illegittimità costituzionale, irrilevanti sul piano pratico.

Più incisiva la riforma del procedimento per decreto, che, nel caso di applicazione della pena pecuniaria in sostituzione di quella detentiva, consente di tenere conto delle condizioni patrimoniali dell’imputato, così disincentivando l’opposizione al decreto da parte di chi vi sarebbe stato costretto dall’impossibilità di pagare una sanzione eccessivamente elevata.

Allo stesso scopo, è stato consentito all’imputato di chiedere la sostituzione della pena pecuniaria con il lavoro di pubblica utilità, senza dover formulare atto di opposizione.

Infine, è stata introdotta la possibilità, per il PM, di proporre all’indagato di formulare richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova, ma non sono stati riscontrati casi di

applicazione del detto istituto nell'Ufficio di Procura termitano.

Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Palermo ha comunicato che l'introduzione dei riti semplificati non ha avuto un impatto significativo.

f] Sanzioni sostitutive

In **Corte** si continua a fare applicazione delle pene sostitutive ex artt. 53 e ss. l. 689 del 1981 e 545 *bis* c.p.p. anche se per un numero di casi che resta complessivamente limitato.

L'introduzione del comma 4 ter dell'art. 598 *bis* c.p.p., ha consentito di applicare anche nel giudizio di appello con maggiore incisività l'istituto delle pene sostitutive, attesa la possibilità di procedere *ex officio* a sollecitare il consenso dell'interessato.

Il Presidente del Tribunale di Palermo ha riscontrato una sporadica applicazione delle sanzioni sostitutive, senza alcun effetto deflattivo e, soprattutto, di riduzione dei tempi processuali in considerazione del farraginoso regime normativo.

Il Presidente del Tribunale di Agrigento ha segnalato che nella sezione Gip-Gup di quell'Ufficio è stato dato ampio spazio, ove possibile e previsto, all'applicazione delle pene sostitutive di cui all'art. 20 *bis* c.p. e 53 e ss. L. n. 689/81, di cui nel periodo intercorso dalla loro introduzione e/o modifica si è già fatta applicazione, anche complessivamente, allo stato, in termini non superiori a una decina di casi quanto all'applicazione delle sanzioni diverse dal lavoro di pubblica utilità [probabilmente anche per la farraginosità del relativo iter istruttorio con necessità di coinvolgere pienamente anche il locale ULEPE], sanzione sostitutiva quest'ultima -peraltro previsto anche dalle norme già vigenti e in particolare dall'art. 186 co. 9 *bis* CdS- che, invece, ha avuto nel periodo in osservazione una ampia diffusione posto che, secondo quanto attestato dalla cancelleria, risultano emesse n. 25 sentenze con pena convertita in lavoro di pubblica utilità [n. 33 quelle dell'anno precedente].

Comunque, ritiene altamente probabile che nel prosieguo, soprattutto grazie anche alla ampia e meritevole collaborazione del locale ULEPE, tali dati andranno ad aumentare.

Considerazioni non dissimili sono state fatte per il dibattimento, nel quale l'applicazione del detto istituto, a oggi, è risultata estremamente limitata.

Ha ritenuto, altresì, di dover evidenziare che il detto istituto, di cui ben si comprendono le ragioni di *favor* per l'imputato, presenta, però, numerose difficoltà applicative e una tempistica fattuale che nella realtà si discosta moltissimo, *in peius*, rispetto a quella codicistica.

Infine, ha ritenuto auspicabile, come avvenuto presso altri Uffici, un Protocollo d'Intesa riguardante le linee guida per l'applicazione delle pene sostitutive delle pene detentive brevi con il dichiarato obiettivo di promuovere l'utilizzo razionale delle risorse e l'ottimizzazione del lavoro di tutti gli operatori istituzionali e professionali, concordando gli adempimenti del Giudice, della cancelleria e dell'UEPE.

Il Presidente del Tribunale di Marsala ha comunicato che dall'entrata in vigore della riforma in questione, la cui applicazione in quell'Ufficio è stata favorita mediante la stipula in data 12 maggio 2023 di un "Protocollo per l'applicazione delle pene sostitutive delle pene detentive brevi" sottoscritto dal Tribunale di Marsala con la Procura della Repubblica in sede, ULEPE di Trapani, COA di Marsala e Camera Penale di Marsala con predisposizione degli schemi di provvedimento in

allegato, si sono registrate diverse applicazioni, ancorché in numero minore rispetto a quelle dell'anno precedente evidenziando comunque un deciso decremento dell'applicazione dell'istituto di nuovo conio rispetto al precedente anno giudiziario.

Il **Presidente f.f. del Tribunale di Sciacca** ha segnalato che vi sono stati pochissimi casi di applicazione di sanzioni sostitutive.

Per il **Presidente del Tribunale di Trapani** non particolarmente incidente è stata la richiesta di sanzioni sostitutive in sede di lettura del dispositivo, sia pure con un incremento più rilevante nel settore Gip-Gup.

Il predetto Dirigente osserva che, nonostante i dati in lieve aumento, nella sostanza i difensori sembrano preferire sempre il ricorso alle pene alternative di competenza del magistrato di sorveglianza, sì da avere maggiore libertà di azione nell'accesso all'impugnazione delle sentenze di primo grado.

Il **Procuratore Generale della Repubblica di Palermo** ha osservato come l'integrale riscrittura dell'art. 69-bis Ord. pen. derivante dalla riforma introdotta dal d.l. 4 luglio 2024, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2024, n. 112, abbia immediatamente comportato l'esclusione [di regola] della richiesta di parte del beneficio della liberazione anticipata, prevedendosene la concessione di ufficio da parte del Magistrato di sorveglianza solo ai fini della scarcerazione o in funzione delle decisioni sulle istanze di concessione delle misure alternative alla detenzione o di altri analoghi benefici.

In tale ultimo caso ricorre una sovrapposizione procedurale che, in mancanza di un adeguato coordinamento nella trattazione e di una spedita acquisizione e veicolazione delle informazioni, può nuocere alla tempistica delle decisioni in ordine alla concessione dei benefici e ingolfare il ruolo [già di per sé carico] dei Tribunali di Sorveglianza.

La nuova procedura ufficiosa, non solo richiede la predisposizione di un sistema di costante monitoraggio della vicenda esecutiva al fine di iscrivere il procedimento per la concessione della liberazione anticipata non appena si avverino i presupposti cronologici di cui all'art. 69 *bis* Ord. pen., ma comporta anche, in tanti casi, una più laboriosa istruzione dovuta al superamento della "semestralizzazione" e, dunque, alla necessità di acquisire e valutare informazioni su un più lungo periodo di detenzione trascorso dal condannato nello stesso ovvero in diversi istituti.

In materia di misure alternative alla detenzione le problematiche che permangono nel Distretto attengono, come sempre, alla consistenza numerica delle richieste e alla necessità di acquisire tutte le appropriate informazioni in modo da giungere a una tempestiva decisione in ordine all'accesso a una esecuzione con maggiori prospettive risocializzanti e assai meno afflittive per il condannato, considerando anche le note condizioni di sovraffollamento e di inadeguatezza strutturale degli istituti penitenziari.

In tale contesto, i rinvii della trattazione che si registrano, dovuti quasi sempre alla incompletezza delle informazioni, sortiscono inevitabilmente l'effetto di sovraccaricare, oltre il dovuto, i ruoli di udienza del Tribunale di Sorveglianza.

L'attuale formulazione dell'art. 4 bis Ord. pen. comporta l'acquisizione [secondo le scadenze di legge] e l'attento esame di specifici pareri [relativi anzitutto all'attualità della pericolosità] prima della decisione in ordine all'ammissione ai benefici penitenziari richiesti dai condannati per taluni allarmanti reati "ostativi".

Il Presidente del Tribunale di Sorveglianza di Palermo, per garantire il rigoroso rispetto della normativa in materia e dei tempi di decisione, è giunto a predisporre meccanismi di attivazione delle richieste di parere già al momento dell'arrivo delle istanze.

Ciò consente di superare le criticità dovute all'intempestività di tali richieste.

A ogni modo, posto che i condannati per i più allarmanti reati di cui sopra in gran parte non si trovano detenuti in istituti siti nel distretto della Corte di Appello di Palermo, non si sono registrate decisioni al riguardo di particolare significato, né impugnazioni da parte del pubblico ministero, a fronte di decisioni assunte in difformità dai pareri espressi secondo regole di interlocuzione vigenti in materia.

Relativamente all'attività inerente all'accesso ai permessi premio e alla liberazione condizionale, il Procuratore Generale di Palermo ha ribadito le stesse considerazioni svolte in merito alle misure alternative alla detenzione, avuto riguardo in particolare alle questioni attinenti alla formulazione dei pareri e ha riscontrato pochissimi casi di concessione della liberazione condizionale.

Le innovazioni in materia di pene sostitutive costituiscono uno degli aspetti più rilevanti della "riforma Cartabia", nell'ottica della realizzazione di un sistema sanzionatorio il più possibile alternativo alle pene carcerarie "brevi".

Tale finalità viene, anticipatamente, attuata in sede di cognizione attraverso l'applicazione delle "pene sostitutive delle pene detentive brevi" [art. 20-bis, cod. pen.], ora accessibili in presenza di un più consistente *quantum* sanzionatorio.

Con il d.lgs 19 marzo 2024, n. 31, il legislatore si è proposto di superare alcune delle problematiche applicative di non poco rilievo sorte all'indomani della "riforma".

La riscrittura del comma 1 dell'art. 545 *bis* cod. proc. pen. ha ridimensionato la portata del modello bifasico in sede di decisione, riducendo i casi di celebrazione dell'udienza di *sentencing*, con evidenti effetti semplificativi della procedura.

L'esperienza giudiziaria porta, però, a constatare che la maggiore applicazione dell'istituto è rimasta negativamente condizionata dai tempi e dai modi di acquisizione delle necessarie informazioni da parte degli Uffici dell'esecuzione penale esterna, nell'ambito di una interlocuzione in costanza del giudizio di merito.

Ci si ripromette di promuovere, con i Responsabili degli Uffici interessati, un protocollo che preveda l'adozione di celeri e appropriati iter operativi in materia.

Il decreto "correttivo", per altro verso, oltre ad avere rimodulato in via generale la disciplina in tema di assenso dell'imputato, ha aperto la strada, con l'introduzione dell'art. 598 *bis*, cod. proc. pen., alla formulazione di detto assenso per la prima volta nel corso del giudizio di appello, giungendo così a sacrificare le esigenze deflative assicurate dalla definizione in primo grado, a favore di quelle dell'estensione applicativa dell'istituto, laddove possibile, nel grado successivo.

È ancora presto per valutare l'effettiva incidenza dei "correttivi" ai fini della più ampia applicazione "a regime" dell'istituto nei processi celebrati nel distretto.

In sede di esecuzione delle pene sostitutive, in particolare della semilibertà sostitutiva e della detenzione domiciliare sostitutiva, si registrano diversi dubbi applicativi.

Si tratta di molteplici problematiche interpretative scaturite per lo più da lacune normative relative all'ambito e al riparto delle funzioni del pubblico ministero e di quelle assegnate al magistrato di sorveglianza dalla nuova disciplina.

Comunque, per quanto possibile, l'Ufficio si è adoperato per evitare che, prima della

definizione delle interlocuzioni e del sopraggiungere di pertinenti pronunzie chiarificatrici in materia della Corte di Cassazione, si abbiano difformità applicative.

L'auspicata estensione della irrogazione delle pene sostitutive dovrebbe condurre alla riduzione dell'impegno della magistratura di Sorveglianza in materia di concessione delle misure alternative, ma tale effetto potrà rilevarsi, nel lungo periodo, solo dopo una più ampia applicazione a "regime" delle nuove disposizioni.

Infine, con riguardo all'istituto della riabilitazione, il Procuratore Generale ha segnalato una recente decisione della Suprema Corte che, a seguito di ricorso per cassazione proposto dalla Procura Generale, ha ribadito che la riabilitazione in favore di condannati per il reato di cui all'art. 416 *bis*, cod. pen., richieda una rigorosa verifica del presupposto dell'adempimento delle obbligazioni civili derivanti dalla condotta [Sez. 1, n. 1640 del 13/05/2025].

Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Agrigento ha rilevato che le sanzioni sostitutive vengono richieste con riferimento quasi esclusivo ai lavori di pubblica utilità, che collegandosi strumentalmente alla richiesta di riti alternativi finiscono con l'avere effetti negativi in termini di efficace risposta a comportamenti criminali, anche di un certo spessore, al di là, per il gioco di attenuanti e diminuenti di rito, della sanzione astratta sotto il profilo edittale.

Il Procuratore della Repubblica f.f. presso il Tribunale di Termini Imerese ha registrato una corretta applicazione dell'art. 62 L. 689/1981.

Al passaggio in giudicato della sentenza, la cancelleria del giudice la deposita presso la segreteria dell'Ufficio Esecuzioni della Procura, per la sostituzione della pena detentiva applicata al condannato, ai sensi dell'art. 545 bis c.p.p. e 53 ss. L. n. 689/81, con le prescrizioni previste.

L'Ufficio tempestivamente procede all'iscrizione della sentenza e provvede all'emissione di un provvedimento che, a firma del sostituto titolare del fascicolo, viene trasmesso al Magistrato di Sorveglianza competente per territorio, ai sensi dell'art. 62 L. 689/81.

Fino ai primi giorni del mese di aprile 2024 il sistema SIEP non prevedeva l'emissione di provvedimento in maniera "idonea"; quindi, si procedeva, per una tempestiva esecuzione, alla trasmissione delle istanze al Magistrato di Sorveglianza competente con modalità ordinaria, effettuando eventuali integrazioni.

Dal mese di aprile 2024 questo problema è stato superato con delle modifiche apportate nel Sistema SIEP nella voce "Pene sostitutive semilibertà o detenzione domiciliare" e con l'emissione di un "esatto" provvedimento [quindi, con adeguato modello informatico] di richiesta ai sensi dell'art. 62 L. 689/81.

Appena ricevuta l'ordinanza da parte del Magistrato di Sorveglianza, che conferma le prescrizioni correlate alla pena sostitutiva della detenzione domiciliare da parte del Giudice del Tribunale [prescrizioni che, però, non vengono rielencate in maniera puntuale e specifica e non vengono caricate neppure nel Sistema SIUS -sistema dell'esecuzione degli Uffici di Sorveglianza- in modo da ribaltare le stesse nel Sistema SIEP e rendere più fluido l'operato] l'Ufficio emette il provvedimento per l'esecuzione in detenzione domiciliare, integrandolo con le prescrizioni, e lo trasmette, per l'esecuzione, agli organi di Polizia competenti.

Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Palermo ha riferito che la nuova disciplina in materia di sanzioni sostitutive non ha ancora trovato applicazione.

g] Rinvio pregiudiziale per questioni sulla competenza

In **Corte di Appello** nessuna applicazione ha trovato tale istituto nel periodo di riferimento.

Il **Presidente del Tribunale di Palermo** riferisce che non si sono verificati casi di rinvio pregiudiziale sulla competenza, istituto sul quale, tuttavia, va espresso un giudizio altamente positivo perché idoneo a risolvere una problematica lungamente segnalata, quella dell'inutile trattazione di procedimenti anche complessi poi vanificata dalla dichiarazione di incompetenza nei gradi successivi.

Il **Presidente del Tribunale di Agrigento** riferisce che allo non si ha notizia di rinvii pregiudiziali disposti presso il Tribunale ai sensi della nuova disciplina di cui all'art. 24 bis c.p.p. atteso che le scarsissime richieste fin qui avanzate presso i relativi Giudici sono state tutte disattese.

A tal proposito, esprime un giudizio sicuramente positivo sulla detta disciplina, in quanto consentirà di evitare, da un lato, possibili sviluppi negativi nel corso del procedimento e, dall'altro, eventuali situazioni di incompatibilità da parte dei componenti del collegio o del giudice monocratico che si è occupato della questione in caso di rigetto dell'eccezione di incompetenza territoriale.

Il **Presidente del Tribunale di Marsala** segnala che dall'entrata in vigore della riforma, nel settore dibattimentale sono stati disposti 5 rinvii pregiudiziali ex art. 24 bis c.p.p., tutti operati nell'anno giudiziario 2022/2023 mentre nessun provvedimento analogo è stato emesso negli ultimi due anni giudiziari.

Nel settore Gip-Gup alla data del 30 giugno 2025 risultano disposti n. 3 rinvii pregiudiziali ex art. 24 bis c.p.p. a fronte di una sola ordinanza di rinvio adottata nel precedente anno giudiziario.

l] Misure adottate in materia penitenziaria [con uno specifico focus anche sulla situazione dei Tribunali di Sorveglianza presenti nel distretto].

Sul punto il **Presidente del Tribunale di Sorveglianza di Palermo** evidenzia che alla data del 30.06.2025 il totale dei detenuti presenti negli otto Istituti che operano nel distretto era pari a 3.283 di cui 3.153 uomini e 130 donne.

La popolazione carceraria del distretto è dunque aumentata [all'1.07.2024 si registrava un totale di 3.117 detenuti], superando il limite ufficiale della capienza regolamentare complessiva dei suddetti otto istituti, oggi pari a 2.873.

Sono più d'uno, fra gli altri Istituti in esame, quelli in cui risulta sfiorato il predetto limite, [in sé comunque scarsamente affidabile, al pari di quello relativo alla ricettività regolamentare, poiché entrambi determinati dall'Amministrazione con riguardo a situazioni preesistenti delle strutture, verosimilmente evolutesi nel tempo in senso peggiorativo].

Così è, in particolare, per la Casa Circondariale di Palermo-Pagliarelli [con 1.451 detenuti su una capienza di 1.165], per la Casa Circondariale di Castelvetro [con 66 detenuti su una capienza di 44], per la Casa Circondariale di Agrigento [con 375 detenuti su una capienza di 283], per la Casa Circondariale di Favignana [con 101 detenuti su una capienza di 89], per la Casa di Reclusione di Palermo Ucciardone [con 614 detenuti su una capienza di 569] e per la Casa Circondariale di Termini Imerese [con 100 detenuti su una capienza di 95].

In più, in molti degli Istituti citati, all'eccesso di presenze si uniscono tutte le gravi criticità legate alla vetustà degli edifici e degli impianti.

Nei suddetti Istituti, le condizioni di vita dei ristretti permangono invero alquanto problematiche.

Non essendo intervenuti sostanziali fattori di cambiamento, il Presidente del Tribunale ha ribadito in proposito le considerazioni svolte nelle relazioni degli anni precedenti.

Specie nelle sezioni degli istituti destinate ai detenuti c.d. comuni, le presenze nelle celle sono di frequente eccessive e ciascuno di coloro che vi vivono finisce per fruire di uno spazio comunque esiguo, con le incidenze negative che ne discendono già solo sul piano della *privacy* e degli standard igienici.

Il sovraffollamento, giustamente assunto come indice rivelatore dell'impossibilità di soddisfare tutti gli altri diritti, è divenuto punto cruciale di riflessione sui diritti della persona detenuta, essendo chiaro che la violazione del diritto particolare di usufruire di spazi adeguati di vita si traduce nella violazione della possibilità di esercitare tutte le altre prerogative vitali della persona.

Il predetto Dirigente ha inoltre ribadito che non è certo la fredda contabilità in metri quadri a far sì che la pena detentiva non divenga inumana e degradante, e che non bisogna credere che la disponibilità di spazi più ampi sia la soluzione del problema carcerario italiano. A parere del Presidente del Tribunale di Sorveglianza ci si dovrebbe piuttosto preoccupare di mettere in atto tutti gli interventi compensativi diretti a far sì che la persona detenuta possa esercitare quanto più possibile i diritti fondamentali il cui esercizio è reso più difficile dalla sua condizione di reclusione.

E invece le proposte formative scarseggiano e soprattutto quelle relative a corsi scolastici e a corsi professionali, gli uni e gli altri di fondamentale importanza nell'ottica del recupero sociale dei condannati.

Le offerte riguardanti il lavoro, che pur costituisce componente essenziale del trattamento penitenziario, sono nel tempo divenute, esse stesse, sempre più deficitarie, anche per effetto dei tagli d'assegnazioni che l'amministrazione penitenziaria, sebbene chiamata a gestire una massa sempre più ingente di soggetti, ha dovuto in questi anni subire.

Il numero di educatori è poi insufficiente e i contatti dei singoli detenuti con gli operatori di tale categoria professionale sono rari e rimangono così deluse molteplici esigenze personali dei diversi condannati, poiché anzi la sporadicità di quei contatti rende, in generale, assai difficile cogliere – e in tempi ragionevoli – l'effettivo fabbisogno, in termini rieducativi, dei soggetti *trattati* e, dunque, elaborare appropriati programmi individualizzati di reinclusione sociale.

Sono, inoltre, assai numerosi i detenuti che si trovano lontani dalle loro famiglie [stante che il sovraffollamento è tale che il criterio della territorialità nelle assegnazioni degli interessati ai diversi istituti presenti nel territorio nazionale viene, per necessità di cose, disatteso con elevatissima frequenza] e non sono, dunque, pochi quelli che, anche per le condizioni economiche normalmente disagiate della famiglia si trovano a poter intrattenere solo rapporti telefonici con i propri congiunti e vengono, quindi, di fatto esclusi dalla fruizione dei colloqui c.d. visivi.

Mentre tali colloqui sono destinati a svolgere un ruolo di decisivo rilievo in ambito carcerario, poiché chi è posto in condizioni di continuare a coltivare i propri affetti, riesce meglio ad assorbire i contraccolpi tipici della privazione della libertà personale e, di conseguenza, a conservare essenzialmente integro il proprio equilibrio psichico.

Il disagio psichico è, invero, una componente costante dell'universo penitenziario; il fenomeno riguarda una quota consistente della popolazione detenuta, e l'assistenza medica in carcere appare fortemente sbilanciata verso il contenimento delle patologie di carattere più strettamente

fisico.

Deve riconoscersi che esiste una emergenza psichiatrica nelle carceri e il rischio suicidario occupa il primo posto nella lista dei problemi che devono far riflettere su organizzazione, strategie e percorsi di cura.

In questo quadro, debbono purtroppo ancora descriversi come non soddisfacenti le condizioni di vita che si registrano nelle nostre carceri. Condizioni di vita, che, mentre compromettono la finalità rieducativa della pena [vanificando la ragione stessa dello stato di restrizione], inevitabilmente potrebbero favorire un clima diffuso di tensione.

Il Presidente del Tribunale riferisce di aver provveduto, a seguito di visita ispettiva presso l'Istituto Pagliarelli, a segnalare al DAP e al PRAP le criticità riscontrate presso detto Istituto e in particolare la mancanza di acqua calda e riscaldamento nelle celle a eccezione della sezione denominata "Laghi", padiglione di più recente costruzione. A riscontro di quanto segnalato, il DAP ha programmato interventi di ristrutturazione dei padiglioni più datati dell'Istituto sopra indicato procedendo all'investimento di una considerevole provvista economica [pari a circa 13 milioni di euro] finalizzata all'adeguamento degli impianti esistenti e da tempo in disuso.

I.1] Tribunale di Sorveglianza

Il comparto di pratiche più affollato, sul quale si concentrano le maggiori energie del Tribunale, rimane ovviamente quello delle misure alternative, che è anche il più sensibile, in ragione degli interessi su cui s'incide, legati alla possibilità d'anticipare il termine di espiazione della pena o di espiare in tutto o in parte pene detentive in forma alternativa al di fuori del circuito carcerario.

A fronte dell'elevato numero di sopravvenienze il Tribunale si è impegnato per migliorare la propria capacità di risposta, essendo stati complessivamente esitati 8.360 procedimenti.

Nel dettaglio, sono state definite:

- 1].** 3.672 istanze di affidamento in prova al servizio sociale, a fronte di una sopravvenienza di 3.588 istanze, con 1.701 pronunce di accoglimento, 1.005 decisioni di rigetto e 183 declaratorie di inammissibilità;
- 2].** 381 istanze di affidamento in prova in casi particolari ex art. 94 DPR 309/1990, a fronte di 398 istanze sopravvenute, con 90 decisioni di accoglimento, 99 decisioni di rigetto e 67 declaratorie di inammissibilità;
- 3].** 3.300 istanze di detenzione domiciliare ex art. 47 ter 1 bis O.P a fronte di 3.206 sopravvenute, con 465 pronunce di accoglimento, 287 pronunce di rigetto e 502 casi di inammissibilità;
- 4].** 1.713 istanze di semilibertà, a fronte di 1.705 istanze sopravvenute, con 50 casi di accoglimento, 242 decisioni di rigetto e 160 pronunce di inammissibilità;
- 5].** 24 istanze di liberazione condizionale, a fronte di 24 sopravvenute, con 0 accoglimenti.

I casi di revoca di misure già concesse sono stati 65 in materia di affidamento in prova ai servizi sociali, 26 in materia di affidamento in casi particolari, 92 in materia di detenzione domiciliare e arresti domiciliari esecutivi, 10 in materia di semilibertà.

L'esperienza sul campo mostra che la possibilità di ottenere misure alternative è in genere particolarmente bassa per le persone che sono prive di rapporti forti con la comunità circostante.

In moltissimi casi le misure alternative non sono concesse non perché l'individuo in

questione non ne possa trarre beneficio e non abbia le caratteristiche adeguate alla concessione, ma perché manca di certe condizioni richieste, che non sono presenti o sono difficilmente realizzabili nei casi in cui non vi è un preesistente adeguato rapporto con la comunità esterna, o questa non riesca a mettere a disposizione quella serie coordinata di interventi volta a sostenere il soggetto durante il difficile processo di reinserimento.

Particolarmente svantaggiati sono poi i soggetti socialmente deboli: indigenti e stranieri, per i quali l'accesso ai benefici penitenziari è reso estremamente difficoltoso dalla mancanza sul territorio di idonei riferimenti familiari, abitativi e lavorativi.

Si evidenzia, poi, ancora una certa cautela nei confronti della misura dell'affidamento in prova, che in effetti viene applicata con una certa parsimonia, per valutazioni che riguardano il grado di afflittività della pena, e i rischi connessi alla scarcerazione di alcune categorie di condannati, ma anche e soprattutto per la carenza di opportunità lavorative e/o risocializzanti all'esterno.

Al detto atteggiamento restrittivo invece corrisponde una più elevata percentuale di accogliimenti nei riguardi di istanze di detenzione domiciliare, misura che però non possiede la potenzialità, a livello risocializzante, dell'affidamento in prova e rischia sovente di diventare una fonte di denunce per evasione e di revoche con ritorno in carcere.

Ci si accorge, in sostanza, che i regimi alternativi, pur ponendosi come indispensabili strumenti di reinclusione sociale, hanno ancora, anche a motivo delle numerose previsioni ostative intrinseche di automatismi che ne restringono l'applicazione, un prudente utilizzo, mentre al contrario il passaggio alla misura alternativa dovrebbe essere considerato il naturale sviluppo dell'esecuzione penale, ispirato al principio di progressività trattamentale e di finalismo rieducativo della pena.

E invece, proprio perché il percorso di risocializzazione va modulato sull'uomo e non sul reato, non dovrebbero essere ammesse presunzioni di irrecuperabilità sociale, pur nei confronti di condannati all'ergastolo, come affermato dalla Corte Costituzionale, che – proprio in tema di ergastolo – ha ribadito la illegittimità costituzionale di previsioni che precludano in modo assoluto, per un arco temporale assai esteso, l'accesso ai benefici penitenziari a particolari categorie di condannati in ragione soltanto della particolare gravità del reato commesso, ovvero dell'esigenza di lanciare un robusto segnale di deterrenza nei confronti della generalità dei consociati.

Tali finalità – ha precisato la Corte – seppur possono legittimamente ispirare il legislatore nella fase di comminazione del trattamento sanzionatorio, non possono tuttavia nella fase di esecuzione della pena, operare in chiave distonica rispetto all'imperativo costituzionale della funzione rieducativa della pena medesima, da declinarsi come necessità di costante valorizzazione, da parte del legislatore prima e del giudice poi, dei progressi compiuti dal singolo condannato durante l'intero arco di espiazione della pena.

Ferme tutte queste considerazioni, si auspica tuttavia che delle misure alternative non venga snaturata la funzione, trasformandole da pilastro della funzione rieducativa della pena a strumento piegato a fini di mera deflazione carceraria, e in questo senso si rimane contrari all'introduzione di norme ispirate all'idea che la concessione delle misure rieducative vada perseguita a ogni costo, anche depauperando la garanzia giurisdizionale e minimizzandone i presupposti di accesso.

Il Presidente del Tribunale di Sorveglianza ritiene, infine, che si dovrebbe favorire la introduzione di istituti fondati sulla riparazione della lesione recata all'ordinamento, attribuendo adeguato riconoscimento alla funzione rieducativa di condotte tese alla reintegrazione del torto subito

dalla collettività per effetto del reato, per esempio riservando un posto di primo piano al lavoro di pubblica utilità [accompagnato o meno da restrizioni personali] che, risolvendosi da un lato in prestazioni aventi spiccata natura sanzionatoria, sul piano simbolico dà corpo al principio per cui ogni violazione della legge penale esige che l'offesa inferta al consorzio civile debba essere - nei limiti del possibile e sia pure per equivalente – adeguatamente riparata dal reo.

Altro settore che ha particolarmente impegnato l'attività del Tribunale è quello riguardante l'applicazione degli istituti del differimento obbligatorio e/o facoltativo della esecuzione della pena, e del connesso istituto della detenzione domiciliare sostitutiva, previsto dal comma 1 ter dell'art. 47 ter O.P.

Introducendo questa ulteriore forma di detenzione domiciliare il legislatore ha inteso offrire al Tribunale di Sorveglianza uno strumento flessibile, suscettibile di attuare un adeguato temperamento tra il principio di certezza e indefettibilità della pena, corollario a sua volta del principio della effettività della giurisdizione penale, le esigenze della difesa sociale e la necessità di tutelare la salute del condannato, evitando che l'esecuzione della sanzione possa avvenire in forme incompatibili con il senso di umanità.

Per la detenzione sostitutiva del differimento dell'esecuzione della pena sono tuttavia irrilevanti non solo l'entità della pena da espiare, ma anche il tipo di reato per il quale essa è stata inflitta e pertanto non operano le preclusioni riferibili ai condannati per i reati di cui all'art. 4 bis legge 354/1975, la detenzione può essere perfino concessa anche nei confronti del condannato detenuto per effetto della revoca dello stesso beneficio in precedenza applicato dal Tribunale di Sorveglianza.

Si assiste, perciò, con frequenza al fenomeno per cui una larga fascia di quei condannati, i quali, o in ragione della entità della pena o per il carattere ostativo del reato commesso, si vedono precluso l'accesso alle diverse misure alternative contemplate dall'ordinamento penitenziario, ricorrono all'istituto della detenzione domiciliare sostitutiva del differimento della pena per ragioni di salute, prospettando gravi infermità o patologie asseritamente non suscettibili di adeguato trattamento in regime carcerario.

Ciò postula una doverosa complessa attività di verifica, in alcuni casi effettuata attraverso perizia, volta a scongiurare il rischio di una inaccettabile vanificazione dell'effetto retributivo della pena e delle finalità di prevenzione generale e di difesa sociale, in relazione alla pericolosità del reo, ma anche a garantire la tutela della salute del medesimo.

Si registrano comunque percentuali di accoglimento molto basse.

Nel periodo di riferimento, a fronte di 702 istanze complessivamente sopravvenute ne sono state favorevolmente esitate 107.

Altro comparto affollato è quello della riabilitazione, istituto di notevolissima importanza, al di là del rilievo che esso riveste sul piano morale, dal momento che alla estinzione degli effetti penali della condanna è spesso legata la possibilità del soggetto d'intraprendere un'attività di lavoro autonomo o di trovare un'occupazione dipendente.

La sopravvenienza di tali affari si è mantenuta assai elevata [essendosi iscritti 334 nuovi procedimenti], e a essa ha fatto ancora una volta riscontro un'opera di definizione di ampia portata, che ha riguardato 317 procedimenti, con n. 146 pronunce di accoglimento, n. 91 decisioni di rigetto e n. 68 declaratorie di inammissibilità; 237 sono stati infine i procedimenti di secondo grado [reclami o appelli] definiti, a fronte di 238 sopravvenuti, con 313 pronunce di accoglimento, 105

pronunce di rigetto e 17 declaratorie di inammissibilità.

12] Uffici di Sorveglianza

Negli **Uffici di Sorveglianza**, l'ambito operativo nel quale si continua a registrare una cospicua sopravvenienza è quella della liberazione anticipata, istituto che riveste altissima importanza pratica, sia per il forte contributo che esso offre affinché la espiatione della condanna possa – in linea con le previsioni della nostra carta fondamentale – assumere il concreto ruolo di strumento di recupero sociale [essendo il beneficio legato alla partecipazione all'opera di rieducazione], sia perché la rilevante riduzione di pena che ne discende costituisce potente mezzo d'induzione alla puntuale osservanza delle pur rigorose regole che governano la vita *intra moenia* e, pertanto, sebbene indirettamente, produce effetti di notevolissima portata sul piano del mantenimento dell'ordine e della sicurezza all'interno delle strutture detentive, seguita dalla conversione della pena pecuniaria.

In tutti gli uffici si è operato in modo che la gestione dell'istituto avvenisse secondo criteri di piena fisiologia, che hanno fatto registrare alte percentuali di accoglimento, le quali si spiegano, non già perché le decisioni siano ispirate a canoni di scarso rigore [poiché, all'inverso, sono sempre fondate sul puntuale accertamento dei presupposti richiesti dalla legge], ma sia per la cadenza semestrale [connessa alla semestralizzazione del beneficio] con cui vengono normalmente presentate le istanze dei singoli soggetti aventi titolo, sia perché è assai raro che chi abbia già assaporato il beneficio della contrazione della pena, devii nell'ulteriore corso della detenzione da condotte partecipative del trattamento penitenziario.

Invero, secondo quella che è ormai la pacifica giurisprudenza della Corte Suprema, all'ottenimento del beneficio è sufficiente l'adesione alle offerte rieducative dell'amministrazione [e laddove, come in atto normalmente accade, tali offerte non coprano il fabbisogno della popolazione di ristretti, può essere sufficiente la sola regolarità della condotta intramuraria], senza una prova rigorosa sulla evoluzione *in melius* della personalità del condannato.

Nell'Ufficio di Palermo, a fronte di 2.978 procedimenti di liberazione anticipata sopravvenuti, ne sono stati definiti 2.724 e il numero di quelli esitati favorevolmente è stato di 2.289.

Notevole anche la percentuale di provvedimenti concessori presso i due uffici periferici, atteso che nell'Ufficio di Agrigento, a fronte delle 1.015 istanze sopravvenute ne sono state definite 1.052, di cui 722 accolte; mentre presso la sede di Trapani le istanze sopravvenute sono state 1.600, accolte sono state 1.098 su un totale di 1.483 procedimenti definiti.

Ridotte sono invece le percentuali di accoglimento della misura che prevede, ai sensi della legge 199 del 2010, in presenza di determinate condizioni, la possibilità di esecuzione della pena detentiva presso il domicilio.

L'Ufficio di Palermo ha accolto 132 istanze su 466 sopravvenute, l'Ufficio di Agrigento 45 a fronte di 102 sopravvenute, e l'Ufficio di Trapani 54 a fronte di 211 sopravvenute.

Abbastanza contenute sono state le percentuali di accoglimento dello specifico rimedio risarcitorio introdotto dal decreto legge 26 giugno 2014 n. 92, convertito con legge 11 agosto 2014 n. 117, che ha previsto [art. 35 ter O.P.] in favore dei detenuti vittima di sovraffollamento carcerario una inedita forma di compensazione "in natura" consistente in uno sconto di pena di un giorno per ogni dieci giorni trascorsi in situazione di sovraffollamento, secondo gli standard individuati dalla giurisprudenza europea, ovvero [in casi residui] il risarcimento forfettario nella misura di euro

8,00 per ciascun giorno di detenzione c.d. inumana o degradante.

Nell'Ufficio di Palermo, a fronte di 197 procedimenti sopravvenuti, e di una pendenza residua di 117 procedimenti, ne sono stati definiti 157, con 24 provvedimenti di accoglimento; presso l'Ufficio di Trapani sono state accolte 107 istanze, a fronte di 188 sopravvenute, mentre nell'Ufficio di Agrigento, a fronte delle 83 istanze sopravvenute le pronunce di accoglimento sono state 29.

Costante cura è stata riservata al settore delle misure di sicurezza, comparto delicatissimo, per le tipologie dei soggetti a esse interessati, cioè i condannati per reati di criminalità organizzata, e i soggetti affetti da patologie psichiatriche.

In tale settore nell'ufficio di Palermo sono sopraggiunte n. 143 richieste di accertamento di pericolosità sociale, n. 12 proposte di aggravamento di misura, n. 2 richieste di revoca di misura su istanza di parte, mentre i procedimenti iscritti per riesame di pericolosità sono stati 179.

Le iscrizioni corrispondenti sono state 47, 2, 4 e 37 nell'ufficio di Trapani, e 57, 6, 0 e 115 nell'ufficio di Agrigento.

Con riferimento ai soggetti affetti da disturbi mentali e socialmente pericolosi va segnalata la sistemica carenza di strutture sanitarie residenziali nel territorio, e, ancor più grave in numero limitato di REMS [Residenza Esecuzione delle Misure di Sicurezza], ove attualmente i posti sono 50 per tutta la Regione Sicilia, con la conseguente creazione di lunghe liste di attesa per il relativo inserimento.

Non ha fatto registrare sostanziali novità l'andamento dell'istituto dei permessi premio, che ha comportato come per gli anni precedenti una sopravvenienza abbastanza sostenuta [pari a 1.649 procedimenti a Palermo, 211 ad Agrigento e 1.164 a Trapani] e ha continuato a essere gestito secondo criteri tesi a contemperare l'interesse del condannato a un pur graduale reinserimento nel contesto civile con l'interesse della collettività a non essere esposta ad apprezzabili rischi di recidiva.

Il serio e attento utilizzo dei criteri in parola ha fatto sì che, nonostante l'ampia applicazione che dell'istituto si è in concreto fatta [essendosi concessi 837 permessi premio nella sede di Palermo, 102 in quella di Agrigento e 582 in quella di Trapani], la fruizione del beneficio abbia fatto registrare nel periodo solo una bassissima percentuale di evasioni.

Si mantiene sempre elevato il numero dei procedimenti per conversione di pena pecuniaria, di seguito alla introduzione, con la legge di bilancio per il 2018 [legge n. 205/2017], nel DPR n. 115/2002, dell'art. 238 bis, che ha determinato una proliferazione di richieste, da parte delle Procure.

I procedimenti sopravvenuti sono stati 1.903 a Palermo, 674 a Trapani e 838 ad Agrigento.

I diversi Uffici di Sorveglianza del distretto hanno, nel periodo di cui ci si occupa, continuato a svolgere una intensa attività di vigilanza sulle strutture detentive rientranti nelle rispettive giurisdizioni.

Tali ascoltazioni sono servite a "radiografare" nei singoli momenti la situazione complessiva della struttura e a coglierne le criticità, ma sono valse anche a rilevare esigenze di singoli detenuti meritevoli d'essere attenzionate e in relazione alle quali non si è mai mancato d'attivare poi gli opportuni interventi di competenza, prevalentemente attraverso mirate richieste rivolte alle Direzioni e, all'occorrenza, al PRAP o al DAP, poi seguite da opportune verifiche.

Non sono stati pochi i casi in cui si è potuto assicurare, per tale via, adeguata tutela a legittime aspettative di ristretti ancor prima della via giurisdizionale assicurata dal reclamo contro gli

atti dell'Amministrazione penitenziaria lesivi di diritti o di interessi dei detenuti.

Resta comunque il fatto che, nel quadro dell'attività complessiva dei Magistrati di sorveglianza, tali funzioni, inerenti la vigilanza sugli Istituti di pena, siano tra le più qualificanti e più importanti e che le stesse meriterebbero più spazio di quello che al momento a esse si dedica, a motivo dei sempre più numerosi e pressanti altri compiti; è invero evidente che la regolare cadenza degli accessi della magistratura di sorveglianza in Istituto, rendendo tangibili i compiti di garanzia, crea il più generale effetto di contribuire alla riduzione delle tensioni interne, agendo come importante valvola di sfogo.

13] Tribunale per i Minorenni

Secondo la **Presidente del Tribunale per i Minorenni** nell'anno in esame i nuovi ingressi all'IPM sono stati 114 [dei quali 23 riguardanti ragazzi stranieri]. Il numero si è mantenuto simile a quello dello scorso anno [111] e superiore a quello dell'anno ancora precedente [93].

Il dato numerico in crescita, per quanto riguarda i detenuti provenienti dal territorio [e non tradotti da altri istituti], è spiegabile non soltanto per la maggiore gravità dei reati di cui si è più volte detto, ma anche con la crescente difficoltà delle comunità nel garantire il controllo dei ragazzi in misura e la funzione rieducativa.

Sulle ragioni del fenomeno occorre avviare una attenta riflessione, attivando i necessari controlli e mobilitare le risorse necessarie per mantenere una efficiente possibilità di attingere a misure contenitive alternative all'Istituto Penale.

Deve segnalarsi, peraltro, che il venir meno del limite di un mese all'aggravamento della misura del collocamento in comunità, già previsto dall'art. 22 DPR 448/88 ora modificato dal Decreto-legge 153/23, incide senz'altro sull'aumento del numero delle presenze in Istituto Penale.

Nell'anno in esame gli ingressi presso il Centro di Prima Accoglienza in seguito ad arresto o fermo sono stati 74, numero che risulta superiore rispetto ai 59 dello scorso anno e, soprattutto, più che triplicato rispetto a quello di 22 ragazzi del periodo luglio 23-giugno 24.

Va rilevato, peraltro che, all'esito dell'udienza di convalida, soltanto in 7 casi è stata disposta la misura della custodia cautelare, mentre sono stati adottati 36 collocamenti in comunità, 18 permanenze in casa, 9 prescrizioni. In quattro casi non è stata applicata nessuna misura cautelare.

Anche i dati che riguardano gli arresti e i fermi sono indicativi, quindi, di un peggioramento della condizione del disagio adolescenziale.

Per ciò che concerne le imputazioni, esse si riferiscono, per la maggior parte dei casi, a reati contro il patrimonio [39] e alla violazione della legge sugli stupefacenti 309/90 [17].

Rimane preoccupante il numero di ristretti portatori di disagio psichico e assuntori di sostanze stupefacenti che sono stati in diverse occasioni protagonisti di comportamenti e gesti che mettono a repentaglio anche la propria e l'altrui salute [ad esempio, atti autolesionistici, incendi e serio danneggiamento di stanze di pernottamento].

Altro elemento critico è costituito dalla convivenza tra ristretti provenienti da diversi contesti territoriali e tra italiani e stranieri.

Va segnalata, infine, l'inadeguatezza numerica del personale della Polizia Penitenziaria, che, peraltro, insieme alla direzione e al personale dell'area educativa, si impegna con sacrificio per garantire l'ordine e condizioni di vivibilità all'interno dell'istituto, oltre all'attuazione degli interventi rieducativi.

Le difficoltà predette trovano conferma nell'alto numero di procedimenti disciplinari e, tuttavia, sono fronteggiate soprattutto mediante le attività trattamentali.

Al fine di garantire percorsi trattamentali adeguati, sin dall'ingresso in struttura, gli ospiti dell'Istituto vengono presi in carico, oltre che dal personale educativo, da psicologi e psichiatri dell'ASP.

La presa in carico immediata comporta l'inserimento nelle attività formative - scuola in primo luogo - e in quelle ludico-sportive e ricreative, tenendo in considerazione le storie di vita dei singoli [molto spesso caratterizzate da istituzionalizzazioni sia in ambito amministrativo sia in ambito penale].

Secondo quanto emerge dalla relazione della direzione dell'Istituto, l'aspetto dell'istruzione per l'anno scolastico 2024-2025 presso l'IPM di Palermo è stato curato istituzionalmente dal "CIPIA Palermo 1 Nelson Mandela" attraverso un'attività formativa che riguarda nello specifico diversi livelli di istruzione a partire dall'alfabetizzazione di base [per i minori stranieri non accompagnati] e fino al conseguimento della licenza media o di scuola superiore.

Alcuni ragazzi hanno ricevuto il sostegno e il supporto da parte di volontari, presenti in Istituto, sia come singoli che mettono a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità individualmente, sia come facenti parte di gruppi e Associazioni, come le Volontarie del Gruppo MIEAC [Movimento di Impegno educativo di Azione Cattolica].

È sempre attivo, inoltre, il Protocollo d'intesa con l'Università di Palermo per la gestione della Biblioteca dell'Istituto Penale e la realizzazione di percorsi di lettura.

Costante si mantiene, poi, l'offerta di tirocini formativi riguardanti la professione del giardiniere e la professione del fabbro, esperienze che, spesso, costituiscono il primo contatto adeguato con il mondo del lavoro per i giovani detenuti.

Grazie alla presenza del Biscottificio all'interno del Complesso "Malaspina" dove ricade l'IPM di Palermo, è continuata la collaborazione con la "Coop. Soc. Rigenerazioni Onlus" e con l'Opera "Don Calabria" che ha permesso ad alcuni ragazzi di poter svolgere tirocini lavorativi nell'ambito della ristorazione [in particolare per la produzione di biscotti e prodotti dolciari].

Prosegue, infine, l'attività laboratoriale di cura del verde del complesso Malaspina, ideata e condotta da Personale dell'Area educativa dell'IPM che ha dato ottimi risultati in termini di apprendimento di competenze pratiche su botanica e cura delle piante nonché di riduzione di stress, ansia e aggressività, di rafforzamento dell'autostima e di responsabilizzazione. È stata, inoltre, realizzata una piccola serra per la coltivazione e la cura di prodotti vivaistici.

A tali attività si aggiungono quelle sportive e le progettualità che riguardano le diverse Arti da quelle grafico-pittorico e di manipolazione della materia a quelle musicali [canto e musica] a quelle connesse alle arti teatrali.

Particolare attenzione è stata dedicata:

- alla promozione delle relazioni interculturali e dell'accoglienza dello straniero e si segnala in tale ambito il Progetto "Area dell'Interculturalità" [biennale 2024\2025], curato dalla Moltivolti S.A.S. finalizzato alla costruzione di un clima relazionale improntato al riconoscimento e al rispetto della reciproca ricchezza culturale.
- alla prevenzione e contrasto della violenza di genere e si segnala il progetto attivato con il Centro antiviolenza LE ONDE Ets Palermo per educare e sensibilizzazione all'affettività, alle emozioni e al rispetto della persona.

Secondo quanto emerge dai dati forniti dall'Ufficio di Servizio Sociale Minorile nell'anno giudiziario 24/25 sono stati presi in carico 1355 ragazzi, dei quali 489 nuovi casi, con una lieve flessione del numero dei ragazzi stranieri, che si mantiene comunque, di molto inferiore a quello dei ragazzi italiani [solo 208 sono minori stranieri].

Quanto alla tipologia dei reati, pur registrandosi una netta prevalenza dei reati contro il patrimonio, anche dai dati forniti dall'Ufficio di Servizio Sociale per i Minorenni risulta il preoccupante incremento dei reati a condotta violenta.

A fronte dell'emergere di nuovi settori critici l'attività rieducativa si è avvalsa di percorsi attenti alla personalità in formazione ed efficaci per avviare il processo di maturazione e di riconoscimento della condotta deviante e ottenere l'adesione a modelli comportamentali socialmente accettabili.

Il numero delle messe alla prova è stato di 68 e 58 sono stati gli esiti positivi.

Sempre efficace si è rivelato il ricorso alla giustizia riparativa di tipo mediativo, secondo un modello che il settore della giustizia minorile palermitana ha contribuito a definire nelle sue basi scientifiche e nei protocolli di intervento. Già nel 2000 fu stipulato il primo protocollo d'intesa con il Comune di Palermo per la formazione dei mediatori e per l'istituzione del relativo ufficio, a cui ha fatto seguito nel 2004 la stipula di un nuovo protocollo tra Autorità giudiziarie minorili [Tribunale e Procura], Centro per la giustizia minorile e Comune di Palermo, sulla "organizzazione e funzionamento dell'ufficio di mediazione penale in ambito minorile nella città di Palermo" e determinante è stato in tal senso il ruolo svolto dal Tribunale per i Minorenni di Palermo che ha promosso e mantenuto alto l'interesse, unitamente alle altre Istituzioni coinvolte, verso un nuovo modo di dare risposta ai conflitti e alle conseguenze negative derivanti dalla commissione di reati.

È stato, così, possibile garantire ai ragazzi e giovani presi in carico l'inserimento in programmi di riparazione del danno in favore della comunità, prevalentemente in attività di utilità sociale avvalendosi del prezioso apporto delle agenzie del terzo settore.

Si è favorito, inoltre, lo sviluppo della consapevolezza di sé, della capacità di *insight*, di confronto con gli altri e favorita l'acquisizione di competenze spendibili nel mercato del lavoro.

I progetti avviati sono stati molteplici e si segnalano tra gli altri il progetto *Legalità e Merito* [Protocollo d'Intesa tra Direzione Nazionale Antimafia, Autorità Nazionale Anticorruzione, LUISS] e il progetto dal titolo *Sui passi di Ninni Cassarà*, grazie al quale è stato realizzato un laboratorio finalizzato a celebrare la memoria del vicequestore, in occasione del quarantennale della sua morte, coinvolgendo quindici ragazzi con procedimenti penali in carico al servizio sociale. Nel corso dell'attività i ragazzi hanno realizzato un video e hanno rigenerato lo spazio antistante l'ingresso dell'USSM di Palermo, dedicato a Ninni Cassarà con l'affissione di una targa e con una cerimonia tenutasi il 7 luglio 2025.

Meritano menzione, inoltre, tra gli altri, i progetti riguardanti l'avviamento al lavoro mediante tirocini formativi o borse lavoro e quelli diretti alla prevenzione del bullismo e del cyber bullismo e di educazione alla affettività e alla sessualità responsabile.

Le iniziative progettuali attive presso l'Ufficio di Servizio Sociale Minorile territoriale e il Centro Diurno Polifunzionale sono state, nel complesso, oltre 40 e hanno visto il coinvolgimento di 460 tra giovani adulti e persone minori di età.

Il Procuratore Generale della Repubblica di Palermo ha evidenziato la grave situazione nella quale versano i magistrati del settore sorveglianza a causa della carenza di organico di personale

amministrativo e, sotto altro aspetto, per talune questioni afferenti alla sicurezza interna delle carceri, dovuta anche al sovraffollamento che potrebbe sfociare in seri problemi di ordine pubblico.

Tali situazioni sono state oggetto di specifiche riunioni anche in sede di Comitato di Sicurezza per l'Ordine Pubblico su input della locale Prefettura e dell'Ufficio di Procura Generale, alla presenza anche del Provveditore Regionale dell'Amministrazione Penitenziaria. Con riferimento specifico alle tematiche introdotte dalle novelle normative è stato svolto nell'arco temporale di riferimento [novembre 2024] un incontro fra tutti i magistrati di Sorveglianza del distretto e i magistrati che si occupano di esecuzione penale presso le singole Procure all'esito del quale è stato redatto un protocollo di intesa volto a regolamentarne gli aspetti.

PARTE SECONDA

INCIDENZA DELLA PRESENZA DEGLI ADDETTI UPP SULL'OPERATIVITÀ DEGLI UFFICI GIUDIZIARI E SULLE NUOVE PRASSI ORGANIZZATIVE STIMOLATE DAL LORO APPORTO.

Nelle relazioni degli anni precedenti sono state analizzate le criticità connesse con l'Ufficio per il processo, soprattutto nella fase di avvio, e in modo particolare concernenti la temporaneità del rapporto dei nuovi funzionari, l'inadeguatezza dei criteri selettivi per di più previsti in modo indifferenziato per le diverse tipologie di uffici di destinazione, la ibridazione delle mansioni tra attività giudiziaria in senso stretto e attività di cancelleria pur se funzionale alla prima, la mancanza di preventiva formazione [di fatto rimessa ai magistrati togati] con conseguente ritardo nella prestazione di un contributo effettivo alla incentivazione del rendimento degli Uffici.

Tali criticità sono in parte rimaste immutate, ma sono state gradualmente attenuate e in alcuni casi ben superate grazie all'impegno corale di tutti i protagonisti [magistrati togati, personale amministrativo, funzionari dell'Ufficio per il processo] che agendo sinergicamente hanno consentito di trarre utilità concreta, in alcuni casi di particolare rilievo, dal contributo di questi valorosi funzionari pur se consegnati a una precarietà sconcertante che, mantenendo incerte le legittime aspettative della stabilizzazione, ha alimentato e alimenta fughe generalizzate per di più delle migliori professionalità e ha vanificato e vanifica impegno formativo e risorse finanziarie.

Tuttavia, il graduale consolidamento della professionalità da parte dei funzionari addetti all'Ufficio per il processo ha consentito di conseguire, grazie anche a collaudati ed efficaci moduli organizzativi prevalentemente declinati nella formula one to one, risultati di rilievo, particolarmente nel settore della giurisdizione penale in quanto in quello civile si sconta la tendenziale maggiore complessità tecnica delle vicende processuali che richiede spesso una competenza non sempre esigibile dai nuovi funzionari, soprattutto nell'Ufficio di secondo grado nel quale il coefficiente di difficoltà medio è certamente più elevato.

Basti pensare che nella Corte di Appello la collaborazione e l'impegno dei nuovi funzionari ha consentito di attenuare in modo rilevante la pesante scopertura dell'organico delle sezioni penali, in atto superiore al 40%, e che, tuttavia, hanno fatto registrare un rendimento eccellente, tanto che l'arretrato ultrabiennale e le ipotesi di prescrizione sono davvero irrisori e non si è verificato alcun caso di improcedibilità ex art. 344 bis c.p.p.; inoltre, il *disposition time* si è mantenuto sempre al di sotto, in alcuni momenti in modo rilevante, rispetto al target fissato con il PNRR.

Al contrario, nel settore civile, nonostante l'organico completo e la presenza di un numero di funzionari AUPP notevolmente superiore alla dotazione prevista per il settore penale, l'incremento di produttività è stato assai più contenuto e la contrazione dell'arretrato non ha raggiunto livelli elevati, ancorché certamente per ragioni non imputabili ai nuovi funzionari ma essenzialmente dovute alla risalente stratificazione dell'arretrato che, pur con un indice di ricambio superiore all'unità e con un'inversione di tendenza del *trend*, non ha consentito di raggiungere tutti gli obiettivi fissati con il PNRR.

Ed è ben difficile che tali obiettivi mancanti saranno realizzati nell'ormai esiguo tempo restante prima della scadenza del 30 giugno 2026, durante il quale è ragionevole prevedere che le misure tardivamente previste con il d.l. 117/2025 non consentiranno di conseguire miglioramenti

decisivi.

Analoghe considerazioni ben possono essere svolte con riferimento ai Tribunali del distretto, i cui dirigenti, con diversi accenti, hanno concordemente rimarcato l'utilità dell'apporto dei nuovi funzionari soprattutto nel settore penale, vieppiù intensificato per effetto dell'esperienza acquisita che negli Uffici di primo grado ha avuto modo di maturare in una pluralità di attività ben più articolate rispetto a quelle tipiche della Corte di Appello nella quale l'impegno pressoché esclusivo ha avuto a oggetto la collaborazione alla redazione delle sentenze.

In buona sostanza, pur non essendo un ufficio di diretta ed esclusiva collaborazione con i magistrati, l'Ufficio per il processo si presenta come un'opportunità irripetibile che, occasionata dal dramma della pandemia e nata con un orizzonte temporale limitato, può e deve, invece, trasformarsi in un presidio permanente per far fare quell'autentico salto di qualità alla giurisdizione da sempre auspicato in direzione non solo degli obiettivi contingenti fissati dal PNRR, ma di una nuova modalità di organizzazione e di gestione della giurisdizione.

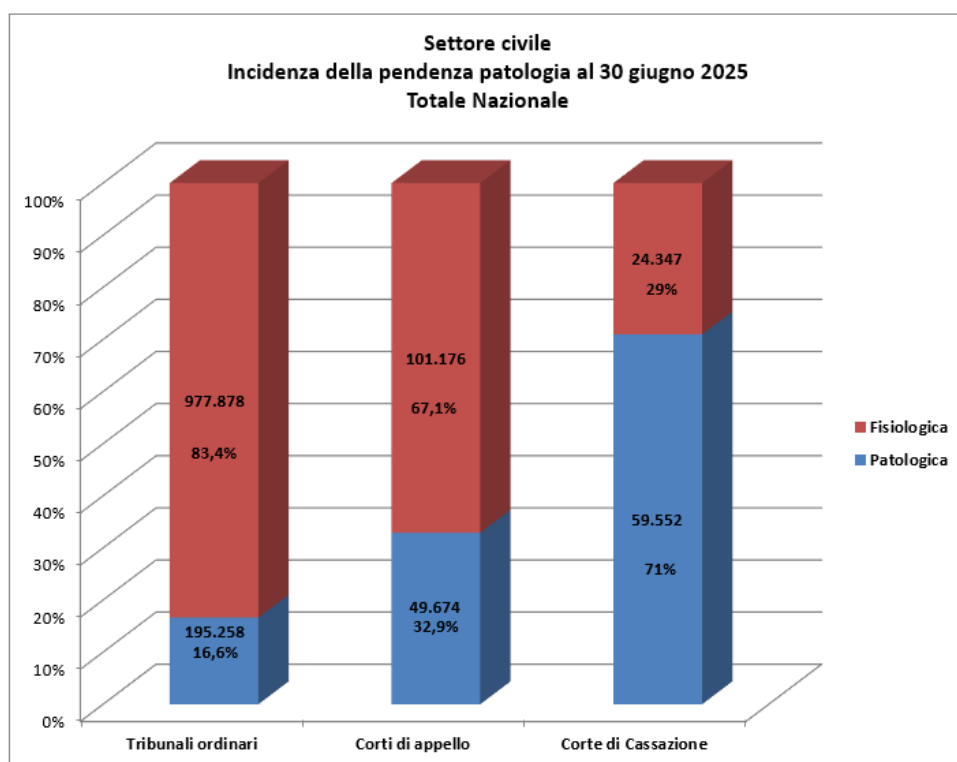
PARTE TERZA

AREA CIVILE

La tabella e il grafico che seguono contengono i dati sulla pendenza nazionale dei procedimenti censiti in base alla classificazione CEPEJ [che esclude alcune tipologie di affari come gli quelli di competenza del giudice tutelare, la verbalizzazione di dichiarazione giurata, gli ATP in materia di previdenza e assistenza e le procedure esecutive e fallimentari], secondo la nota distinzione tra “pendenza fisiologica” e “pendenza patologica” [ossia ultratriennali in primo grado, ultrabiennali in appello e ultrannuali in Cassazione]:

Uffici	Pendenza			% Pendenza Patologica
	Patologica	Fisiologica	Totale	
Tribunali ordinari [SICID]	195.258	977.878	1.173.136	16,6%
Corti di appello	49.674	101.176	150.850	32,9%
Corte di Cassazione	59.552	24.347	83.899	71,0%
Totale generale	304.484	1.103.401	1.407.885	21,6%

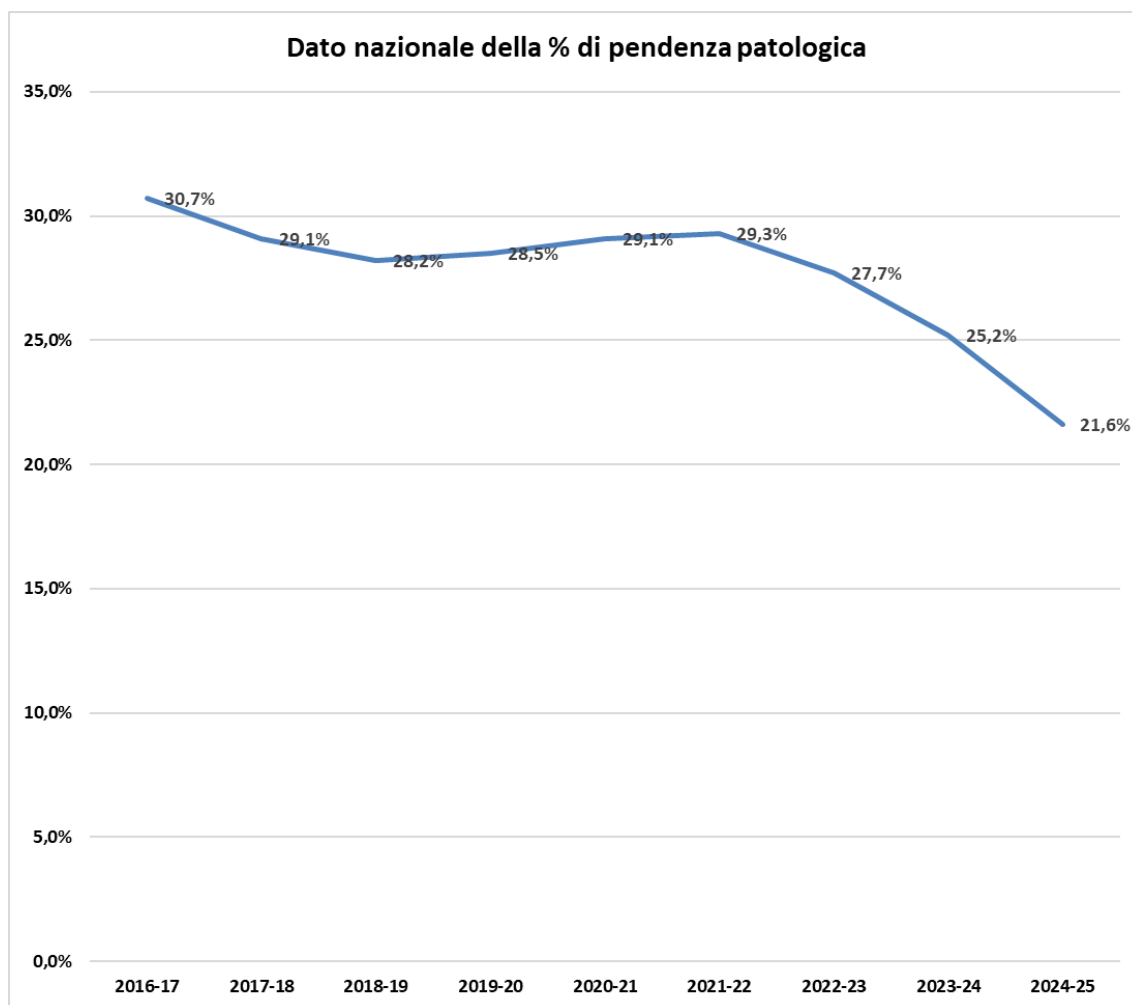
Scomposizione grafica della pendenza in *patologica* e *fisiologica*



Dunque, al 30 giugno 2025 era “a rischio Pinto” il 21,6% delle pendenze nazionali con la conseguenza che la maggior parte degli affari civili, pari al 78,4%, riguardava procedimenti

relativamente recenti.

Il dato, come si evince dal grafico che segue, per un lungo periodo è rimasto pressoché invariato, oscillando intorno al 30% [si passa dal 30,7% dell'a.g. 2016-17 al 29,3% dell'a.g. 2020-21] ed è diminuito in modo significativo nel corso dell'ultimo triennio, raggiungendo il valore minimo nell'ultimo anno [21,6%]



Di seguito la tabella riepilogativa contenente i dati sulle pendenze totali suddivise per tipologia di Ufficio aggiornata al 30 giugno 2025:

Uffici	Pendenza al 30-giu-25	%
Corti di appello	150.850	5,3%
Tribunali ordinari [SICID+ SIECIC]	1.519.621	53,0%
Giudici di Pace	992.416	34,6%
Tribunali per i minorenni	122.509	4,3%
Totale [merito]	2.785.396	97,1%
Corte di Cassazione	83.899	2,9%
Totale generale	2.869.295	

Fonte: Ministero della Giustizia - dipartimento per la transizione digitale della giustizia, l'analisi statistica e le politiche di coesione - Direzione Generale di Statistica e Analisi Organizzativa²

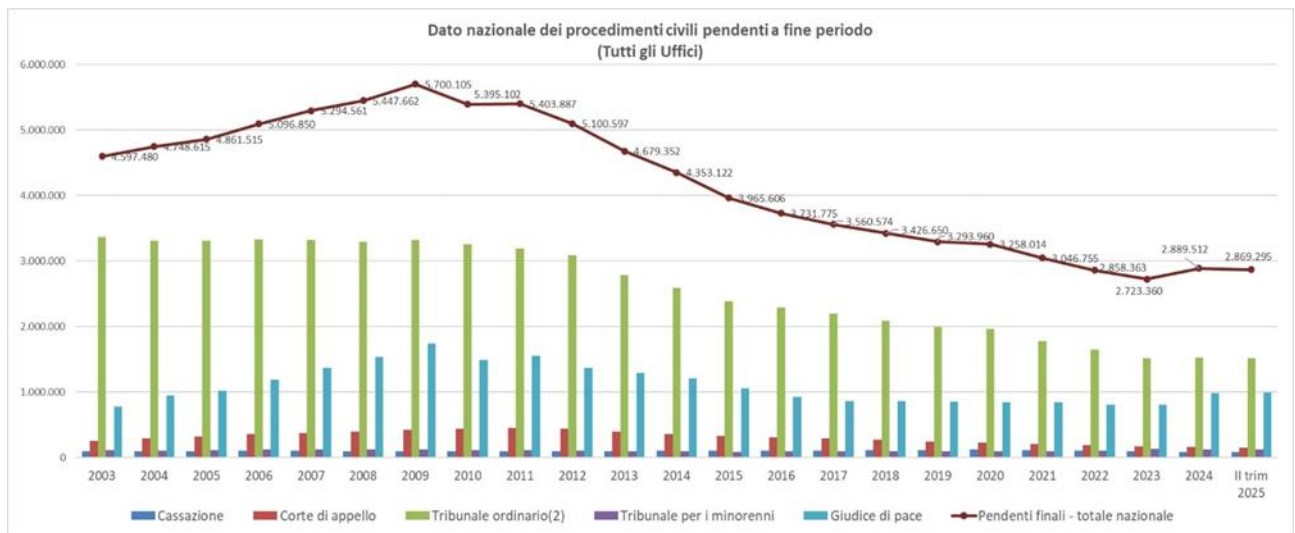
Dalla tabella che precede, in sintesi, si ricava che:

- l'**87,5%** delle pendenze si trova in 1° grado [53% nei Tribunali e 34,6% davanti ai Giudici di Pace];
- il **5,3%** nelle Corti di Appello;
- il **2,9%** nella Corte di Cassazione;
- il **4,3%** nei Tribunali per i Minorenni.

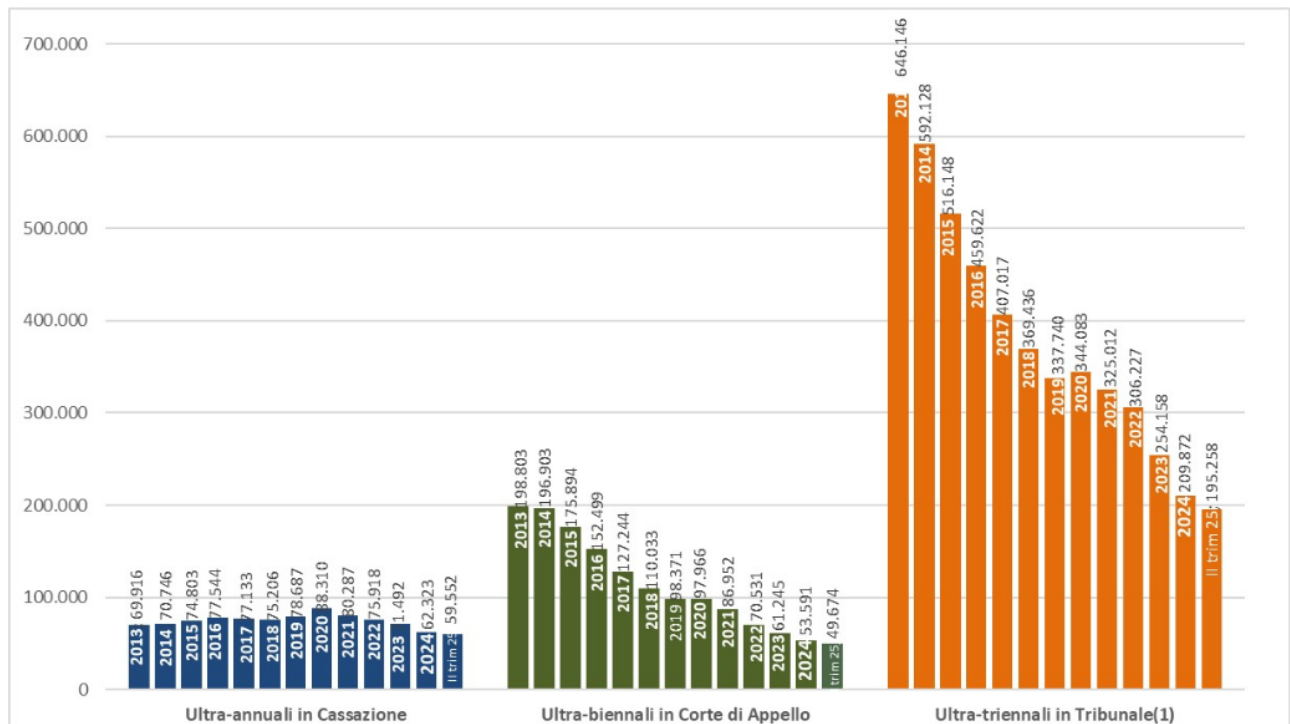
Un'analisi di più ampio respiro conferma, ancor prima e a prescindere dal progetto avviato in funzione del PNRR, il *trend* positivo della riduzione del *debito giudiziario* civile avviato dal 2011 in poi e ciò a riprova del fatto che i giudici civili italiani non solo continuano a definire ogni anno un numero di controversie maggiore di quelle sopravvenute, ma che ormai da anni, grazie alla loro straordinaria produttività per la quale continuano a occupare il primo posto in Europa, riescono a ridurre gradualmente l'arretrato.

Il grafico seguente illustra l'andamento a livello nazionale dei procedimenti civili dal 2003 in poi e conferma la costante e netta flessione della pendenza dal 2011 in poi, attenuata solo nel 2020 probabilmente per effetto della pandemia.

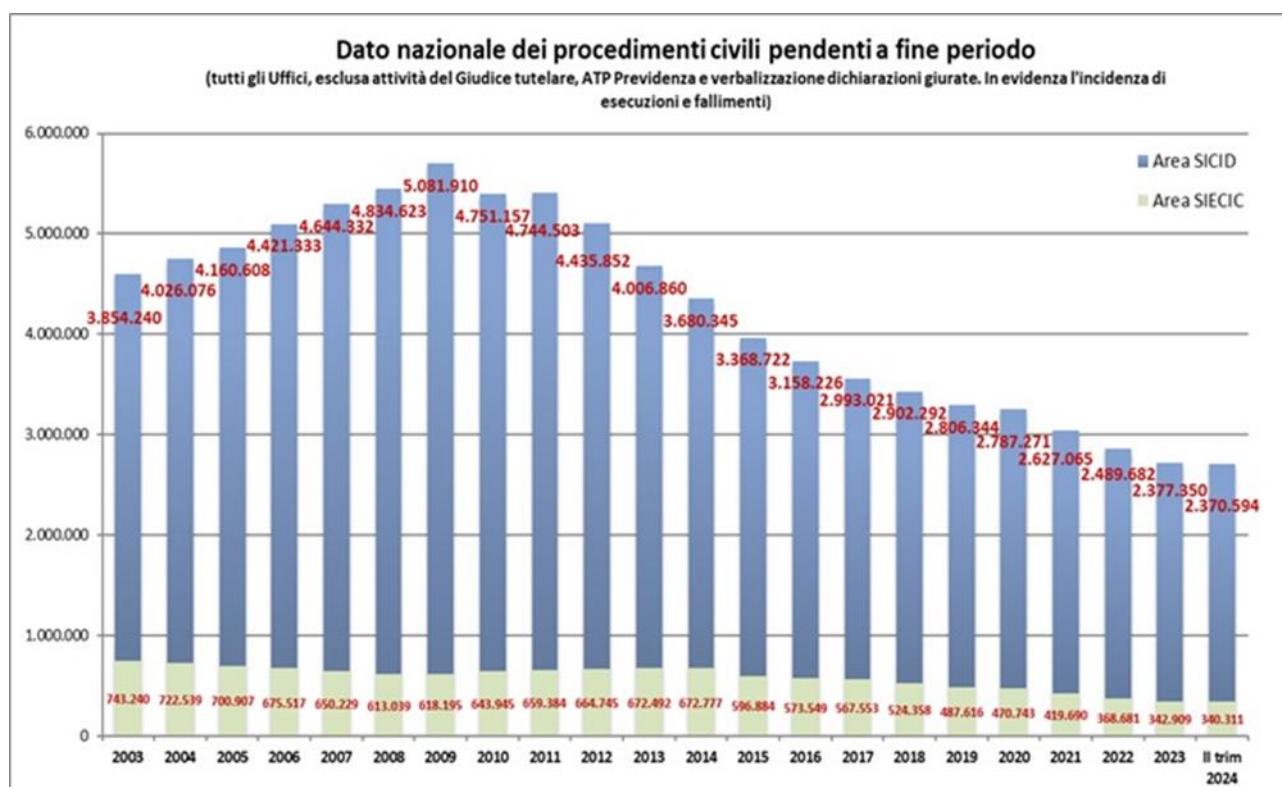
² I dati della Cassazione sono estratti dal Data Base SIC civile. La fonte dei dati statistici relativi al movimento degli affari della Corte d'Appello e dei Tribunali è il nuovo sistema di datawarehouse della giustizia civile - Ultimo aggiornamento del sistema il 15/09/2025. I dati del Tribunale per i Minorenni e del Giudice di Pace sono rilevati tramite il nuovo sistema del DATA LAKE in fase sperimentale e aggiornati rispettivamente al 27/09/2025 e al 21/09/2025



Numero di procedimenti civili pendenti a fine periodo - Arretrato civile
Dato nazionale relativo a Corte di Cassazione, Corte di appello e Tribunale ordinario.
Anni 2013 - Il trimestre 2025



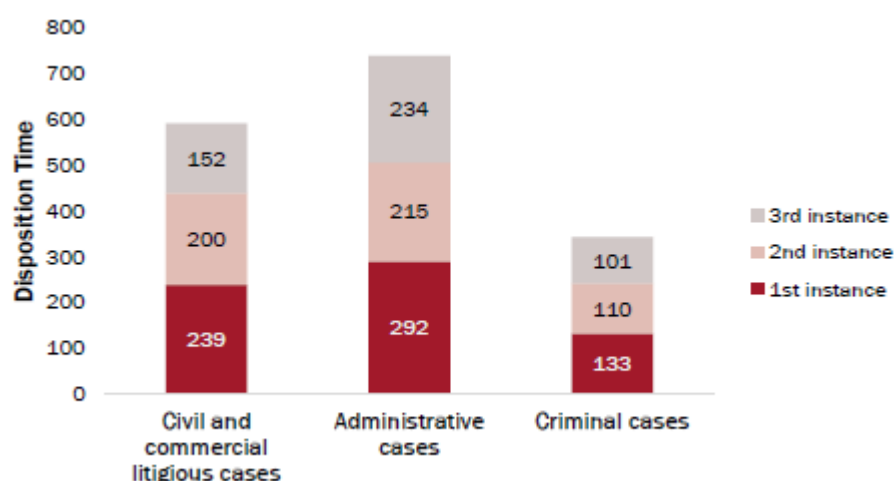
Fonte: Ministero della giustizia - Dipartimento per l'innovazione tecnologica della giustizia - Direzione generale di Statistica e Analisi organizzativa



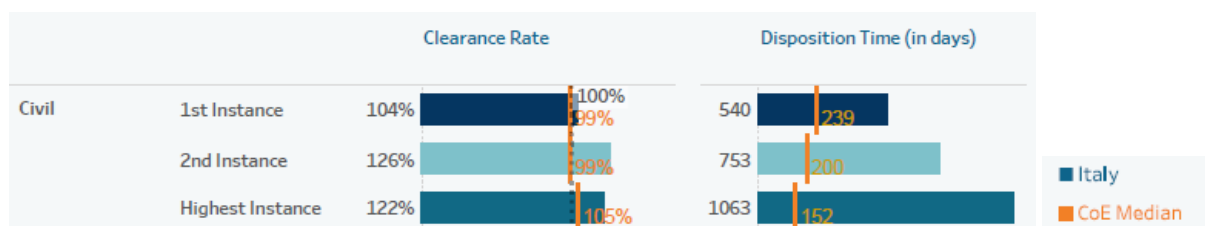
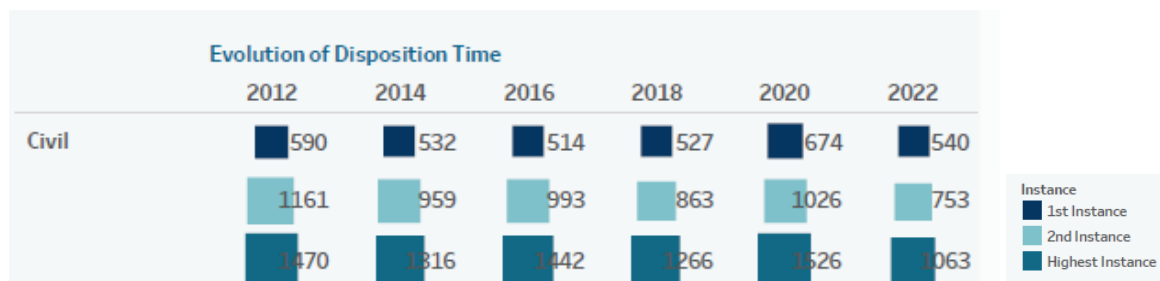
Di particolare interesse sono i dati che la CEPEJ ha pubblicato nel 2024, come di consueto con cadenza biennale, riferiti al 2022.

Dal Rapporto della CEPEJ si rileva che in media in Europa una **causa civile** sarà trattata in **591 giorni** attraverso tre livelli di istanza:

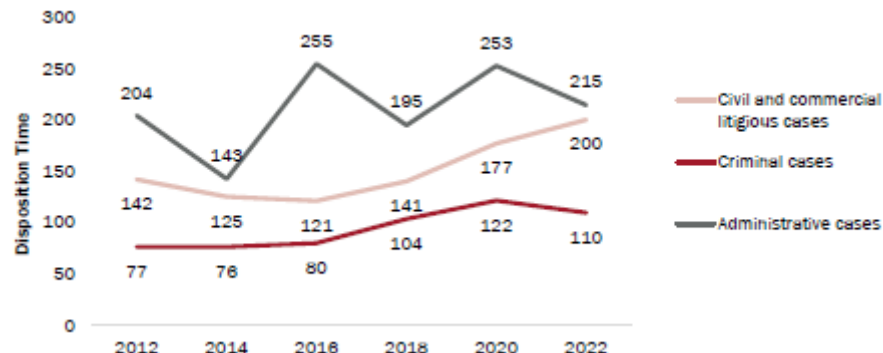
Mediana Europea del European Disposition per materia - Anno 2022



Dall'analisi degli stessi si desume che rispetto al 2012 l'Italia fa registrare una riduzione della durata stimata ["*disposition time*"] dei procedimenti contenziosi ["*civil and commercial litigious cases*"] in primo grado, che passa dai 590 gg. del 2012 ai 540 gg. del 2022 [-8,5%], valore, comunque, molto al di sopra della media europea pari a 239 giorni [125,9%]; analogamente gli uffici di secondo grado che, pur registrando una flessione del DT pari al 35% [da 1.161 a 753], presentano un valore di DT di oltre 276% superiore alla media europea pari a 200 giorni.



Disposition Time in secondo grado



La tabella che segue illustra i dati generali relativi al *clearance rate* e al *disposition time*:

Andamento del Clearance Rate e del *Disposition time* per i procedimenti civili [Fonte: Cepej 2024]

	2012	2014	2016	2018	2020	2022	2012	2014	2016	2018	2020	2022
ALB	97%	100%	99%	98%	85%	89%	192	171	159	172	366	377
AND	95%	103%	NA	NA	NA	117%	264	460	NA	NA	NA	212
ARM	103%	75%	94%	101%	125%	94%	168	230	188	194	142	187
AUT	101%	103%	102%	101%	100%	101%	135	130	133	138	156	142
AZE	100%	99%	98%	99%	96%	99%	52	33	25	51	88	58
BEL	NA	98%	102%	112%	99%	102%	NA	NA	NA	NA	NA	NA
BIH	116%	114%	115%	126%	103%	98%	656	603	574	483	639	518
BGR	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
HRV	95%	113%	118%	112%	85%	145%	457	380	364	374	655	410
CYP	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
CZE	99%	105%	110%	102%	98%	102%	174	163	153	149	165	134
DNK	109%	102%	101%	95%	111%	93%	165	177	176	207	190	268
EST	112%	104%	98%	101%	100%	99%	167	125	139	143	135	158
FIN	103%	105%	125%	102%	94%	100%	325	289	252	273	300	327
FRA	99%	94%	99%	96%	93%	103%	311	348	353	420	637	333
GEO	102%	93%	77%	91%	87%	102%	62	100	242	274	433	257
DEU	100%	100%	103%	97%	98%	104%	183	198	196	220	237	241
GRC	58%	113%	99%	86%	NA	93%	469	330	610	559	NA	746
HUN	105%	104%	98%	116%	100%	104%	97	144	159	151	165	134
ISL	NA	NA	NA	102%	99%	94%	NA	NA	NA	NA	63	115
IRL	NA	56%	59%	63%	51%	71%	NA	NA	NA	NA	NA	NA
ITA	131%	119%	113%	103%	104%	104%	590	532	514	527	674	540
LVA	118%	98%	107%	103%	96%	99%	241	255	217	236	239	209
LTU	101%	97%	98%	104%	94%	99%	88	97	88	84	117	116
LUX	173%	97%	100%	93%	93%	98%	73	103	91	123	161	182
MLT	114%	101%	107%	93%	91%	87%	685	536	432	440	550	491
MDA	100%	97%	97%	104%	97%	95%	106	127	140	143	171	171
MCO	117%	109%	99%	93%	90%	106%	433	347	372	372	514	375
MNE	102%	84%	98%	105%	107%	86%	254	298	267	229	280	417
NLD	NA	99%	101%	101%	100%	NA	NA	132	121	110	127	NA
MKD	131%	117%	95%	101%	90%	85%	175	132	223	179	294	312
NOR	100%	97%	102%	101%	100%	101%	160	176	161	176	183	176
POL	89%	99%	99%	92%	105%	98%	195	203	225	273	317	362
PRT	98%	NA	112%	109%	98%	103%	369	NA	289	229	280	238
ROU	99%	109%	102%	103%	100%	96%	193	146	153	157	168	160
RUS	99%	98%	102%	100%			40	37	42	50		
SRB	116%	92%	94%	110%	71%	178%	242	359	315	225	472	299
SVK	82%	92%	132%	131%	100%	108%	437	524	130	157	204	168
SVN	101%	109%	106%	110%	101%	102%	318	270	280	283	350	337
ESP	100%	98%	103%	87%	86%	98%	264	318	282	362	468	359
SWE	99%	104%	99%	97%	103%	102%	179	157	164	166	161	152
CHE	100%	101%	101%	100%	100%	98%	127	116	107	111	126	141
TUR	115%	96%	86%	98%	90%	90%	134	227	399	307	513	397
UKR	106%	102%	97%	97%	98%	112%	70	68	96	129	122	168
K:ENG&WAL	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
UK:NIR	NA	NA	0%	NA	NA	NA	NA	NA	0	NA	NA	NA
UK:SCO	85%	85%	79%	81%	85%	86%	NA	NA	NA	NA	NA	NA
ISR	101%	102%	97%	100%	97%	97%	340	334	333	315	339	308
KAZ				98%	101%	NA					48	
MAR			103%	101%	94%	100%			86	75	117	69
Average	104%	100%	98%	100%	96%	101%	243	238	226	234	294	273
Median	101%	100%	100%	101%	98%	99%	188	188	188	201	237	239

Percentuale di procedimenti ultrabiennali sul totale pendenti

States / entities	Civil cases	Criminal cases	Administrative cases
ALB	52%	30%	65%
AND	NAP	0%	NA
AUT	1%	0%	NAP
AZE	4%	3%	1%
BIH	32%	0%	2%
HRV	NA	7%	NA
CZE	NA	1%	NAP
EST	1%	0%	0%
GEO	7%	14%	13%
GRC	13%	1%	NA
ITA	41%	45%	NAP
LVA	2%	1%	1%
LTU	1%	2%	1%
MLT	71%	NA	NA
MDA	0%	7%	1%
MCO	18%	0%	NAP
MNE	35%	NA	0%
ROU	2%	1%	NAP
SRB	70%	18%	NAP
SVK	8%	1%	5%
SVN	0%	0%	NAP
SWE	2%	1%	0%
CHE	6%	1%	9%
TUR	7%	2%	2%
UKR	2%	4%	3%
ISR	5%	1%	NAP

ANDAMENTO DELLA GIUSTIZIA CIVILE NEL DISTRETTO DI PALERMO

Tasso di impugnazione delle sentenze dei Tribunali

Al fine di fornire un'indicazione sul tasso di impugnazione in appello delle sentenze dei Tribunali del distretto e tenuto conto della significativa differenza esistente nei tempi medi di definizione dei procedimenti in primo grado tra la materia civile e quella del lavoro e della previdenza, sono state prese in esame le sentenze pubblicate dai Tribunali e le iscrizioni in Corte a partire dall'A.G. 2016-17, distintamente considerate.

Le tabelle successive mostrano, per ciascuna delle due macroaree, l'andamento del numero delle sentenze pubblicate nel corso degli anni in esame:

Sentenze in materia civile [1° grado]

Tribunale	A.G.									Totale Tribunale
	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25	
Agrigento	1.853	1.571	1.474	1.092	1.371	1.246	1.477	1.723	1.610	13.417
Marsala	1.017	1.200	1.177	805	881	1.024	877	1.018	1.056	9.055
Palermo	6.660	5.992	5.354	4.186	4.861	4.853	5.628	6.523	6.667	50.724
Sciacca	478	513	513	456	487	492	437	556	593	4.525
Termini Imerese	1.272	1.380	1.146	835	1.143	986	1.325	1.548	1.709	11.344
Trapani	1.045	1.121	1.119	842	1.015	1.054	944	890	1.218	9.248
Totale complessivo	12.325	11.777	10.783	8.216	9.758	9.655	10.688	12.258	12.853	98.313

Sentenze in materia lavoro e previdenza [1° grado]

Tribunale	A.G.									Totale Tribunale
	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25	
Agrigento	1.129	1.672	1.504	1.290	1.475	1.145	1.036	1.530	1.700	12.481
Marsala	767	908	801	806	881	1.165	1.091	912	946	8.277
Palermo	3.659	3.972	4.476	3.849	5.050	4.486	4.346	5.210	5.355	40.403
Sciacca	359	377	356	331	369	391	337	359	540	3.419
Termini Imerese	1.056	1.131	621	650	1.073	989	1.135	1.344	1.563	9.562
Trapani	682	606	702	593	536	562	592	707	1.087	6.067
Totale complessivo	7.652	8.666	8.460	7.519	9.384	8.738	8.537	10.062	11.191	80.209

Come si nota chiaramente dall'andamento dei dati riportati nella pagina seguente il tasso di impugnazione tra i due settori è nettamente diverso, infatti, si passa dal 22,7% del civile ordinario al 17% della materia lavoro.

Indice di stabilità delle sentenze dei Tribunali

Anche per il c.d. *reversal rate*, parametro che indica la stabilità delle decisioni di primo grado, calcolato con riferimento al periodo luglio 2016 – giugno 2025, si nota una leggera differenza tra il civile ordinario e la materia lavoro e previdenza.

Infatti, nel periodo considerato le sentenze civili appellate sono state, complessivamente, il 20,2%, e, di queste, il 50,2% sono state definite con una sentenza di conferma da parte della Corte di Appello, mentre per la materia lavoro, a fronte di una percentuale di appello pari al 17%, la percentuale di conferma è pari al 42,4%.

Le tabelle successive mostrano il dettaglio per ciascun settore:

Esito decisioni in Appello al 30.6.2025				
Esito	Civile		Lavoro e Previdenza	
Conferma	9.947	50,2%	4.746	42,4%
Riforma	8.207	41,4%	5.126	45,8%
Altro	1.653	8,3%	1.314	11,7%
Totale Sentenze 2° grado	19.807		11.186	

Civile ordinario:

- Sentenze di 1° grado: 98.313;
- Sentenze impugnate: 22.366 [22,7%];
- Sentenze confermate in appello: 9.947 [50,2%];
- Sentenze non impugnate: 75.947 [77,3%];

da tali dati emerge che, delle 98.313 sentenze civili emesse dai Tribunali nel periodo considerato, l'87,4%, pari a 85.894, sono passate in giudicato o per mancata impugnazione [75.947] o per conferma da parte del giudice dell'impugnazione [9.947].

Lavoro e Previdenza:

- Sentenze di 1° grado: 80.209;
- Sentenze Impugnate: 13.657 [17%];
- Sentenze Confermate in Appello: 4.746 [42,4%];
- Sentenze non impugnate: 66.552 [83%];

da tali dati emerge che delle 80.209 sentenze in materia di lavoro emesse dai Tribunali nel periodo considerato, l'88,9%, pari a 71.298, sono passate in giudicato o per mancata impugnazione [66.552] o per conferma da parte del giudice dell'impugnazione [4.746].

Si tratta, quindi, di dati che testimoniano l'elevatissima tenuta delle decisioni dei Tribunali del distretto.

Indice di stabilità delle sentenze della Corte

L'analisi dei dati relativi all'impugnazione delle sentenze civili della Corte, comprese quelle in materia di lavoro, evidenzia che i ricorsi per cassazione negli ultimi otto anni hanno riguardato appena il 16% delle sentenze emesse:

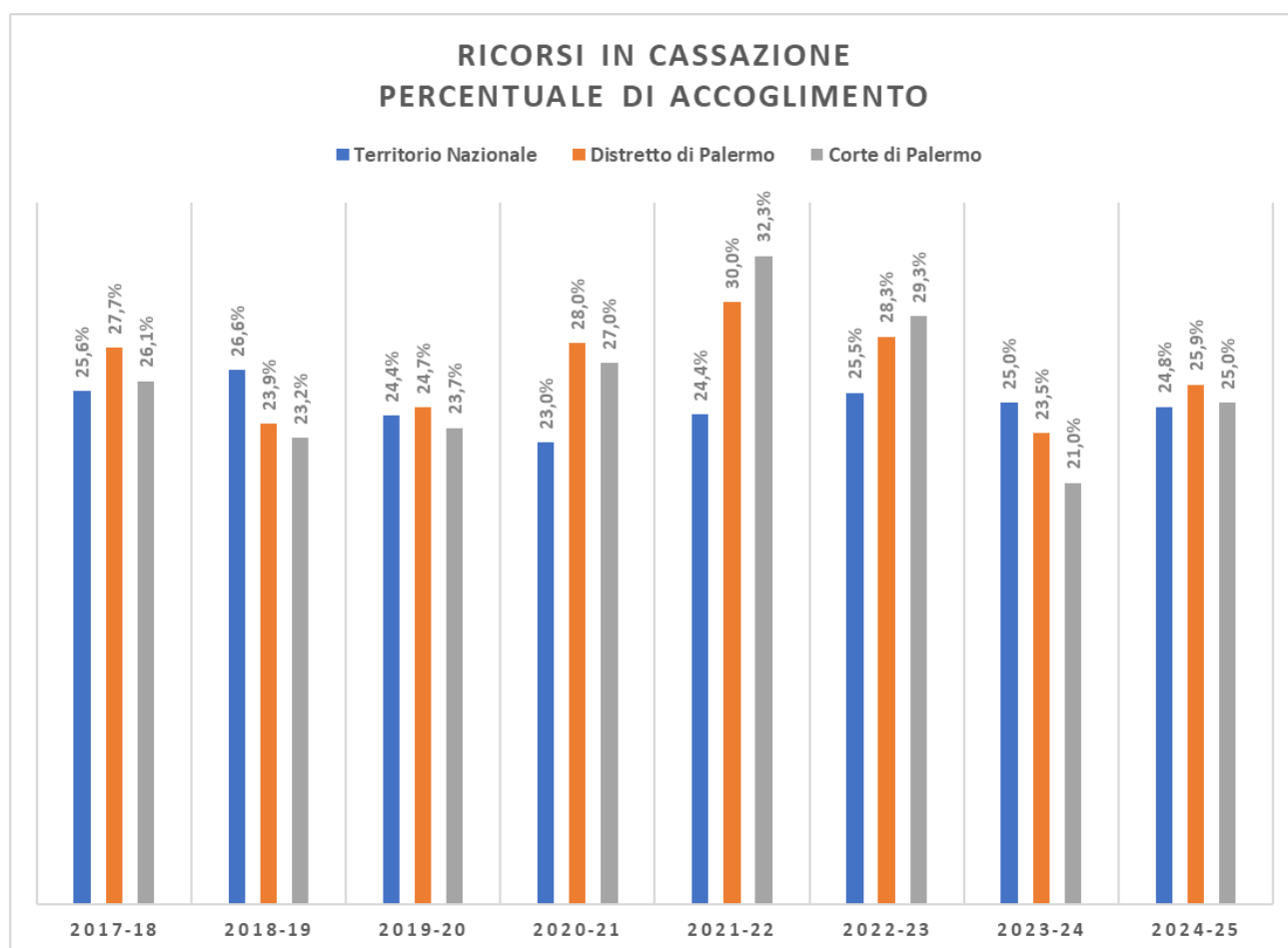
Corte di Appello di Palermo	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25	Totale
Sentenze pubblicate	4.011	3.725	3.275	3.486	3.653	3.496	3.207	3.348	28.201
Ricorsi iscritti in Cassazione	599	679	515	624	644	551	480	417	4.509
% di Impugnazione	14,9%	18,2%	15,7%	17,9%	17,6%	15,8%	15,0%	12,5%	16,0%

e tali ricorsi sono stati rigettati dalla Corte di Cassazione nel 74,1% dei casi, come si desume dalla tabella che segue:

Esito ricorsi in Cassazione

Procedimenti civili definiti in Corte di Cassazione		2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25	Totale
Corte di Appello di Palermo	Accolti	163	135	118	125	213	191	164	167	1.276
	Totale definiti	625	581	497	463	659	651	782	668	4.926
	% di accoglimento	26,1%	23,2%	23,7%	27,0%	32,3%	29,3%	21,0%	25,0%	25,9%
Dato Nazionale	Accolti	5.236	5.448	4.761	4.815	6.411	5.671	5.707	5.412	43.461
	Totale definiti	20.475	20.454	19.548	20.936	26.247	22.201	22.808	21.793	174.462
	% di accoglimento	25,6%	26,6%	24,4%	23,0%	24,4%	25,5%	25,0%	24,8%	24,9%

Il grafico che segue mette a confronto il dato nazionale sia con quello del distretto di Palermo, sia con quello della sola Corte a partire dall'A.G. 2017-18:



Pertanto, tenendo conto sia del numero delle sentenze della Corte avverso le quali non viene proposto ricorso in Cassazione [pari a 23.692] sia del tasso di conferma in Cassazione [75%], la percentuale complessiva di tenuta delle sentenze civili della Corte di appello è pari al 96% come si deduce dai dati riportati a seguire:

Settore civile:

- Sentenze pubblicate: 28.201;
- Sentenze impugnate: 4.509 [16%];
- Sentenze confermate in Cassazione: 3.382 [75%];
- Sentenze non impugnate: 23.692 [84%];
- Totale sentenze passate in giudicato: 27.074 [96%]

Flussi di lavoro nel settore civile

Nel periodo considerato, i flussi nel settore civile³ non hanno registrato un andamento omogeneo tra gli Uffici del distretto, come indicato nella tabella che segue:

Tipologia d'ufficio	A.G. 2024/2025			A.G. 2023/2024		
	Iscritti	Definiti	Finali	Iscritti	Definiti	Finali
Corte di Appello	4.447 2,8%	4.645 5,6%	10.433 -1,9%	4.324	4.398	10.633
Tribunali	66.179 7,2%	64.055 1,6%	65.761 4,0%	61.731	63.047	63.238
Giudici di pace ¹	32.869 4,3%	30.516 3,1%	14.450 46,2%	31.521	29.595	9.882
Tribunale per i minorenni	5.811 -15,1%	6.258 39,0%	7.077 -4,9%	6.842	4.502	7.445
Totale Distretto ²	76.437 4,9%	74.958 4,2%	83.271 2,4%	72.897	71.947	81.316

Note:

- 1 I dati del Giudice di Pace sono rilevati tramite il nuovo sistema del DATALAKE in fase sperimentale per cui non sono stati inclusi nel totale distrettuale.
- 2 Il totale del distretto non comprende i dati relativi agli uffici del Giudice di Pace.

Più in dettaglio, dall'esame dei dati dei singoli Uffici riportati nella tabella successiva si rileva che, a eccezione della Corte di Appello e del Tribunale di Trapani che hanno registrato una riduzione nel numero dei procedimenti pendenti, rispettivamente del -1,9% e del -7,1%, tutti gli Uffici del distretto si caratterizzano per un incremento delle pendenze finali cui ha contribuito l'aumento delle sopravvenienze.

L'incremento maggiore nel numero di procedimenti pendenti si osserva relativamente al Tribunale di Palermo [7,4%], come conseguenza sia dell'aumento della sopravvenienza [6,7%] sia della riduzione delle definizioni [-1,8%].

La lettura dei dati relativi ai singoli Tribunali evidenzia a livello distrettuale un *trend* caratterizzato da un incremento costante sia delle sopravvenienze [6,7%] sia delle definizioni [1,6%], ma non

³ Così come previsto dai nuovi criteri di rilevazione adottati dalla DGStat i flussi relativi al settore civile non comprendono gli affari di competenza del Giudice Tutelare, la verbalizzazione di dichiarazione giurata e gli ATP in materia di previdenza e assistenza ex art. 445 bis c.p.c.

in misura sufficiente da determinare una flessione nel numero di procedimenti pendenti che, anzi, è aumentato del 4%.

Tipologia d'ufficio	A.G. 2024/2025			A.G. 2023/2024		
	Iscritti	Definiti	Finali	Iscritti	Definiti	Finali
Corte di Appello	4.447 2,8%	4.645 5,6%	10.433 -1,9%	4.324	4.398	10.633
Tribunale di Agrigento	7.599 7,6%	7.468 -4,4%	9.048 2,1%	7.060	7.814	8.865
Tribunale di Marsala	5.440 7,0%	5.326 2,8%	2.951 4,1%	5.082	5.181	2.836
Tribunale di Palermo	36.846 6,7%	34.534 -1,8%	36.268 7,4%	34.528	35.161	33.770
Tribunale di Sciacca	2.550 6,5%	2.555 7,7%	3.322 0,3%	2.395	2.373	3.312
Tribunale di Termini Imerese	8.247 13,3%	8.344 9,4%	10.341 0,1%	7.280	7.630	10.333
Tribunale di Trapani	5.497 2,1%	5.828 19,2%	3.831 -7,1%	5.386	4.888	4.122

Nella tabella seguente sono esposti i dati relativi agli indicatori di produttività e alla durata media dei procedimenti:

Tipologia d'ufficio	A.G. 2024/2025			A.G. 2023/2024		
	Ricambio	Smaltimento	Durata Effettiva [gg]	Ricambio	Smaltimento	Durata Effettiva [gg]
Corte di Appello	104	31	896	102	29	998
Tribunali	97	49	363	102	50	374
Giudici di pace	93	71	153	94	75	107
Tribunale per i minorenni	108	47	442	66	38	404
Totale Distretto	96	53	326	97	53	318

Quindi, sintetizzando, rispetto al periodo precedente negli uffici del distretto vanno segnalati:

- per la Corte di Appello:
 - ✓ un numero di definizioni maggiore rispetto alle sopravvenienze che ha determinato una riduzione delle pendenze finali:
 - un incremento delle sopravvenienze 2,8%;
 - un incremento delle definizioni: 5,6%;
 - un decremento dei pendenti finali: -1,9%
 - ✓ un incremento dell'indice di ricambio, c.d. *clearance rate*, passato da 102 a 104 in presenza di un indice di smaltimento in aumento da 29 a 31;
 - ✓ un decremento dei tempi medi di definizione dei procedimenti civili nella misura del 10,2%: da 998 giorni del precedente periodo a 896 dell'attuale;
 - ✓ una durata prognostica⁴ [*disposition time*] diminuita da 882 giorni dell'A.G. 2023-24 a 820 dell'anno in esame [-7,1%];
- per i Tribunali del distretto:
 - ✓ un incremento di tutte le variabili di flusso:
 - sopravvenienze 6,7%;
 - definizioni: 1,6%;
 - pendenti finali: 4%
 - ✓ una riduzione dei tempi medi di durata dei procedimenti civili nella misura del 3%: da 374 giorni del precedente periodo a 363 dell'attuale [il dato predetto è stato elaborato non computando gli affari di competenza del giudice tutelare, la verbalizzazione di dichiarazione giurata, gli ATP in materia di previdenza e assistenza]. Espungendo i dati relativi ai procedimenti di esecuzione e in materia fallimentare, trattandosi di

⁴ La durata prognostica è definibile come il tempo necessario affinché, a flussi invariati, siano definiti un numero di procedimenti pari a quelli pendenti: indice utilizzato anche ai fini del monitoraggio sullo stato di raggiungimento degli obiettivi previsti dal PNRR, ma calcolato con aggregati diversi rispetto a quest'ultimo.

- procedimenti la cui durata, per ben note ragioni, ontologicamente sfugge al governo organizzativo e direttivo del giudice, la durata media passa da 371 a 360 giorni [-3,1%];
- ✓ un incremento della durata prognostica [*disposition time*], passata da 366 giorni dell'A.G. 2023-24 a 374 dell'anno in esame [2,4%];
- per gli uffici del Giudice di Pace del distretto:
la difformità tra il dato relativo al numero di procedimenti pendenti finali dello scorso anno e quello relativo al numero di pendenti iniziali per l'A.G in esame [pari al 22%], entrambi elaborati dal Ministero tramite il nuovo sistema del DATALAKE ancora in fase sperimentale [aggiornati, rispettivamente al 18 settembre 2024 e al 21 settembre 2025] non consente di formulare alcuna valutazione sull'andamento dei relativi flussi;
 - per il Tribunale per i Minorenni:
la difformità tra i dati utilizzati lo scorso anno e quelli comunicati per l'anno in esame dal Ministero è pari a poco più dell'1%, il che assicura una maggiore attendibilità dei dati stessi.
Nel dettaglio, l'esame dei dati riportati nella tabella che precede evidenzia:
 - una flessione significativa delle sopravvenienze -15,11%;
 - un incremento delle definizioni: 39%;
 - un decremento dei pendenti finali: -4,9%.

La Corte di Appello

Va premesso che la criticità della giurisdizione delle Corti di Appello è assai risalente.

Per coglierne essenzialmente la portata è sufficiente porre l'attenzione alla circostanza che mentre negli uffici di primo grado l'aumento delle cause civili sopravvenute dal 1970 in poi è stato mediamente nell'ordine di 1 a 5, nelle Corti è stato di 1 a 20.

Rilevante è stata anche l'incidenza negativa del ritardo nell'adeguamento delle strutture e dell'organizzazione all'assetto determinato dalle nuove normative del 1984 e del 1998.

Va aggiunto che le Corti devono far fronte, per di più con il limitato personale di cui hanno disposto sino a pochi mesi fa, a una pluralità di incombenze specifiche paragiudiziarie e amministrative, come il Consiglio giudiziario, la Formazione decentrata, l'Ufficio Esami Avvocato, l'Ufficio Elettorale, la Conferenza permanente, l'UNEP distrettuale.

I DATI DEL SETTORE CIVILE DELLA CORTE DI APPELLO [compresi quelli della Sezione Lavoro]

Tipologia d'ufficio	A.G. 2024/2025			A.G. 2023/2024		
	Iscritti	Definiti	Finali	Iscritti	Definiti	Finali
Corte di Appello	4.447 2,8%	4.645 5,6%	10.433 -1,9%	4.324	4.398	10.633

Tipologia d'ufficio	A.G. 2024/2025			A.G. 2023/2024		
	Ricambio	Smaltimento	Durata Effettiva [gg]	Ricambio	Smaltimento	Durata Effettiva [gg]
Corte di Appello	104	31	896	102	29	998

Rispetto all'anno giudiziario precedente, i dati statistici [civile + lavoro] evidenziano, in linea con l'anno precedente, una riduzione [-1,9%] della pendenza, che è passata da n 10.633 a n 10.433 procedimenti.

L'indice di ricambio, pari al 104%, in aumento rispetto all'anno precedente, evidenzia che il numero delle definizioni [4.645] è stato superiore alle nuove iscrizioni [pari a n 4.447 fascicoli sopravvenuti].

L'indice di smaltimento risulta essere pari al 31%, mentre l'indice di durata risulta essere pari a 896 giorni, con un decremento pari a 10,2% rispetto al periodo precedente, quando si era attestato a 998 giorni.

I dati delle Sezioni Civili della Corte di Appello

Passando all'esame di dettaglio, la **Prima Sezione civile**, alla quale sono aggregate le Sezioni Usi civili e Minorenni, tutte composte dagli stessi Consiglieri si occupa di una vasta gamma di controversie [alcune in grado unico, come le opposizioni alla stima nelle espropriazioni per pubblica utilità] e, a far data dal 10 gennaio 2025, è competente anche in materia di convalida dei provvedimenti di trattenimento dei richiedenti protezione internazionale [decreto presidenziale n. 729/2024 del 24.12.2024].

In conseguenza della nuova competenza, il numero dei procedimenti iscritti è aumentato in misura significativa [35%], passando da 701 dell'anno precedente a 946 dell'anno in esame.

Limitando il confronto ai soli procedimenti civili di competenza della sezione diversi dalla protezione internazionale, invece, il numero delle iscrizioni risulta in lieve flessione [-1,1%] rispetto all'anno scorso: si passa, infatti, da 701 dell'A.G. 2023-24 a 693 dell'attuale.

Da segnalare, inoltre, che a seguito della diversa ripartizione della materia Famiglia tra i ruoli Contenzioso e Volontaria Giurisdizione, conseguente alla Riforma Cartabia, nel corso dell'anno 2024-25 si è registrata una traslazione delle iscrizioni dal primo al secondo, che ha determinato un incremento pari al 42 % [da 112 a 159] delle iscrizioni al ruolo della Volontaria giurisdizione in generale e del 78,7% relativamente alla sola materia Famiglia.

Quanto ai procedimenti in materia di protezione internazionale, il numero effettivo di quelli trattati dalla sezione - che costituiscono il 26,7% del totale delle iscrizioni [253 su un totale di 946] - è superiore rispetto al numero degli iscritti rilevati dalle statistiche ministeriali.

Infatti, in questo caso bisogna considerare non solo i procedimenti iscritti come *portanti* o principali, ma, in mancanza di codici oggetti SICID che consentano la registrazione informatica di alcuni ricorsi in materia di protezione internazionale, anche i sub-procedimenti relativi ai procedimenti principali con cui si gestiscono, ad esempio, le richieste di proroga del trattenimento emesso dal Questore o i ricorsi per riesame ex art. 737 c.p.c..

Pertanto, considerando anche i sub-procedimenti, il numero effettivo di procedimenti in materia di protezione internazionale iscritti al 30 giugno 2025 è stato pari a 338 e non 253.

Al 31 dicembre 2025, invece, il numero complessivo di procedimenti in materia di Protezione internazionale trattati dalla sezione è stato pari a 691, e di questi 197 iscritti come sub.

La tabella successiva illustra il dettaglio dei procedimenti iscritti nel corso del 2025:

Oggetto	Procedimento principale	Subprocedimento	Totale complessivo
Convalida	396	0	396
Proroga	24	153	177
Reclamo	59	0	59
Riesame	15	44	59
Totale Iscritti	494	197	691

Nel complesso il numero di procedimenti pendenti della sezione è diminuito del 3,4% [-3,3%

gli affari contenziosi, -6,4% i non contenziosi], risultato ottenuto anche grazie alla definizione di un numero di procedimenti superiore rispetto a quello dei sopravvenuti [1.017 contro 946].

Il numero complessivo di procedimenti ultrabiennali è diminuito del 4,8% [da 1.153 a 1.098].

In controtendenza rispetto all'andamento della sezione nel suo complesso, i procedimenti **minorili**; infatti, le relative iscrizioni sono aumentate del 51% [da 47 a 71], le definizioni sono diminuite del 9% [da 57 a 52], le pendenze sono aumentate del 50% [da 38 a 57], non essendo stato possibile incrementare la produttività in misura corrispondente al massiccio maggior incremento di iscrizioni.

Alle difficoltà dipendenti dalla sopravvenuta competenza in materia di protezione internazionale e all'impellente necessità di salvaguardare la produttività nel contenzioso ordinario interessato dall'ormai prossima scadenza del PNRR, si è infatti associato un certo rallentamento della definizione dovuto anche alla necessità di dar corso ad attività istruttorie quali l'audizione dei genitori nei procedimenti di opposizione a dichiarazioni di adottabilità e l'espletamento di consulenze tecniche d'ufficio non effettuate in prime cure perché evidentemente ritenute superflue e invece risultate indispensabili in grado di appello a seguito delle puntuali e ineludibili doglianze formulate dalle parti.

Le **impugnazioni ex art. 35 D.Lvo 25/2008** sono ormai esaurite; nel corso dell'anno è stato iscritto un solo procedimento, definito dopo 5 mesi, ma si trattava di una riassunzione a seguito di sentenza della Cassazione.

In flessione il numero delle **sentenze depositate** sia dai magistrati togati, [da 483 a 452] [-6,4%], sia dai magistrati ausiliari [da 136 a 67], con la conseguenza che la diminuzione complessiva è stata del 16,2%.

La Sezione penale per i Minorenni, che opera con lo stabile ausilio di due Consiglieri provenienti dall'area penale, registra una pendenza di 38 procedimenti, uno solo dei quali ultrabiennale.

Il complessivo percorso virtuoso registrato dalla sezione è proseguito anche nella seconda metà dell'anno; infatti, al 31 dicembre 2025 si è registrata un'ulteriore riduzione sia del numero di procedimenti arretrati [-6,6%], passati da 1.098 al 30 giugno 2025 a 1.026, sia di quello dei procedimenti pendenti, passati da 2.004 a 1.867, con una riduzione pari al -6,8%.

Anche quest'anno si conferma il *trend* già osservato lo scorso anno nella **Seconda Sezione civile** che tratta le materie dei diritti reali, delle successioni ereditarie, delle locazioni e delle obbligazioni, dal 31 dicembre 2020 è competente in materia di Tribunale regionale delle acque pubbliche e dal 29 gennaio 2024 anche in materia di azione revocatoria ordinaria ex art. 2091 c.c., mediazione, somministrazione e vendita di cose mobili.

Nell'arco di tempo considerato il numero delle unità f.t.e. di magistrati togati della sezione è stato pari a 5,5, essendo subentrata alla Cons. Ciardo, passata alla Prima Sezione, la dott.ssa Bellafiore, proveniente dal Tribunale di Marsala, il cui apporto, tuttavia, è divenuto pieno solo dopo qualche mese, una volta decorsi i tempi tecnici dettati dalla legge processuale per la decisione delle cause assegnatele e il deposito dei relativi provvedimenti [il deficit corrispondente essendo stato solo in parte colmato dagli effetti "inerziali" della pregressa attività della Dott.ssa Ciardo].

Il numero dei procedimenti pendenti, contenziosi e non, è passato da 2.642 a 2.560 [contenziosi: da 2.637 a 2.558], stante l'avvenuta definizione di 1.089 procedimenti a fronte della complessiva sopravvenienza di 1.007 procedimenti. Il sostanziale assorbimento, sotto il profilo del

rapporto tra definizioni e sopravvenienze, dell'impatto del passaggio, disposto con decreto del primo Presidente della Corte in data 29.1.2024, dalla Terza Sezione alla Seconda di 541 procedimenti pendenti e delle corrispondenti competenze tabellari, non è stato tale da impedire la lieve variazione in aumento [0,4%] dell'incidenza percentuale dei procedimenti ultrabiennali.

Al 31 dicembre 2025 è aumentato ulteriormente sia il numero dei procedimenti pendenti [da 2.560 a 2.614] sia quello degli ultrabiennali [da 790 a 908].

Il diminuito apporto [144 definizioni a fronte di 212 dell'anno giudiziario precedente] dei giudici ausiliari, oggi ridotti a due unità dopo le dimissioni della Dott.ssa Lombardo e la cui esperienza era ormai prossima alla conclusione in seguito alla nota sentenza della Corte Costituzionale n. 41/2021 [della quale il recente d.l. 117/2025, col modificare l'art. 32 del d.lgs. 116/2017, ha inteso differire per un anno gli effetti], è stata almeno in parte compensata dal contributo di efficienza dei funzionari addetti all'Ufficio per il processo, rispetto ai quali, ai fini del perseguimento degli obiettivi del PNRR, si è dovuto tener conto della particolare natura del rapporto di lavoro tra costoro e l'Amministrazione e della peculiarità dei compiti assegnati a tale categoria di dipendenti, non appartenenti alla magistratura e però preposti in misura prevalente ad attività di tipo giurisdizionale. Si è in particolare mantenuto il modulo organizzativo, c.d. "one to one", della suddivisione in gruppi di variabile consistenza numerica [a seconda del numero complessivo degli addetti, instabile in conseguenza delle dimissioni e sostituzioni di molti], della preposizione di un magistrato in "affiancamento" a ciascun gruppo e dell'attribuzione ai componenti dei diversi gruppi, da parte del magistrato di riferimento, di compiti di preliminare controllo tecnico dei fascicoli di causa, di primo vaglio della complessità giuridica delle controversie, di stesura di bozze di provvedimenti.

Le ricadute sull'attività della Seconda Sezione delle recenti riforme di diritto sostanziale e processuale sono state, nel periodo in esame, assai modeste. Le materie devolute alla competenza tabellare sezionale non sono state, infatti, oggetto di interventi riformatori, mentre le innovazioni procedurali, riguardanti principalmente le cause di nuova introduzione, non hanno avuto né avranno apprezzabile riflesso sulla trattazione e decisione delle controversie di più antica iscrizione, alle quali, in ossequio al vigente programma di gestione ex art. 37 D.L. 98/2011, è attualmente dedicato l'impegno quasi esclusivo dei magistrati della Sezione.

Gli strumenti di deflazione ["mediazione demandata"] o semplificazione decisoria [casi di inammissibilità o manifesta infondatezza/fondatezza: artt. 348-bis e 350, co. 3, c.p.c.] o definizione conciliativa [art. 350, co. 4, c.p.c.] non hanno avuto applicazione degna di nota, la mediazione e la conciliazione trovando scarse probabilità di successo quando una delle parti ha già ottenuto in primo grado il riconoscimento della fondatezza delle proprie ragioni e la semplificazione decisoria risultando concretamente praticabile, peraltro con un'economia di tempi non significativa, solo nelle cause seriali o di facile spedizione, infrequenti, le une e le altre, nel ruolo della Sezione.

Non vi è stata occasione di ricorrere all'istituto del rinvio pregiudiziale di cui all'art. 363-bis c.p.c..

Per quanto riguarda il carico di lavoro della **Terza Sezione civile** [alla quale sono aggregate la Sezione in materia di impresa e la Sezione agraria, composte dagli stessi magistrati], al 30 giugno 2025 i procedimenti pendenti erano 3.149, a fronte dei 3.234 del periodo pregresso [-2,6%].

Nel corso dell'A.G. in esame le sopravvenienze hanno registrato una flessione pari al -12,6% [685 a fronte di 784 dell'anno precedente], anche per effetto del trasferimento della competenza

su alcune materia alla seconda sezione.

Anche le definizioni sono diminuite nella misura del -10,4%, passate da 859 a 770.

Il numero delle cause ultrabiennali pendenti nella Terza Sezione civile è ancora assai elevato [1.968 pari al 62,5% del carico complessivo] e desta preoccupazione anche in vista degli obiettivi fissati nel PNRR, sebbene si sia registrata una lieve flessione del dato rispetto all'anno precedente [da 2.021 a 1.968], in quanto la diminuzione in valore assoluto non è stata accompagnata da una conseguente riduzione dell'incidenza percentuale sul totale dei procedimenti che è rimasta invariata e pari al 62,5%.

Al 31 dicembre 2025 si registra un lieve miglioramento rispetto al primo semestre dell'anno, con un numero di procedimenti ultrabiennali pari a 1.955 su una pendenza complessiva di 3.160 [61,9%].

Nel periodo in esame la sezione ha operato quasi a pieno organico con un FTE pari a 5,9, a causa dell'assenza della dott.ssa Laudani che dal mese di ottobre 2024 fruisce di un esonero totale in quanto nominata componente della Commissione di concorso per la Giustizia Tributaria.

Andamento dei processi ultrabiennali

Le tabelle successive mostrano l'andamento del numero dei procedimenti civili pendenti alla fine dell'anno a far tempo dal 2016, ponendo in evidenza non solo il numero e l'incidenza percentuale dei procedimenti ultrabiennali sul totale di quelli pendenti, ma anche la concentrazione del numero dei procedimenti ultrabiennali nelle varie classi di durata.

Procedimenti civili pendenti per classi di durata

Anno di riferimento	Classi di Durata					Totale Pendenti	di cui ultrabiennali	% ultrabiennali
	0-2	2-4	4-5	5 - 7	oltre 7			
2016	5.134	3.224	1.272	767	41	10.438	5.304	50,8%
2017	5.632	3.732	957	341	30	10.692	5.060	47,3%
2018	5.612	3.794	756	201	22	10.385	4.773	46,0%
2019	5.050	3.736	809	303	21	9.919	4.869	49,1%
2020	4.336	3.643	1.104	381	38	9.502	5.166	54,4%
2021	4.029	3.320	1.213	558	38	9.158	5.129	56,0%
2022	4.182	2.670	1.026	724	45	8.647	4.465	51,6%
2023	4.192	2.410	1.050	592	56	8.300	4.108	49,5%
2024	4.035	2.431	777	600	38	7.881	3.846	48,8%
2025	3.813	2.572	773	509	35	7.702	3.889	50,5%

Incidenza % delle singole classi di durata - totale pendenti

Anno di riferimento	Classi di Durata				
	0-2	2-4	4-5	5 - 7	oltre 7
2016	49,2%	30,9%	12,2%	7,3%	0,4%
2017	52,7%	34,9%	9,0%	3,2%	0,3%
2018	54,0%	36,5%	7,3%	1,9%	0,2%
2019	50,9%	37,7%	8,2%	3,1%	0,2%
2020	45,6%	38,3%	11,6%	4,0%	0,4%
2021	44,0%	36,3%	13,2%	6,1%	0,4%
2022	48,4%	30,9%	11,9%	8,4%	0,5%
2023	50,5%	29,0%	12,7%	7,1%	0,7%
2024	51,2%	30,8%	9,9%	7,6%	0,5%
2025	49,5%	33,4%	10,0%	6,6%	0,5%

Un altro dato sicuramente significativo è il netto calo sia delle pendenze complessive sia del numero di procedimenti ultrabiennali.

La tabella che segue mostra come, dopo il picco registrato nel 2017, le pendenze finali diminuiscono gradualmente ogni anno, con una percentuale di decremento calcolata rispetto all'anno

precedente [t-1] che va dal -2,9% del 2018 al -5,6% del 2022, mentre se si considera la variazione rispetto al primo anno in esame [2025 vs 2016] il valore massimo si registra nel 2025 con una riduzione percentuale pari al -26,2%.

Anno di riferimento	Totale Pendenti	Var % Pendenti		Procedimenti ultrabiennali	%	Var % ultrabiennali	
		vs t-1	vs 2016			vs t-1	vs 2016
2016	10.439	-	-	5.304	50,8%	-	-
2017	10.692	2,4%	2,4%	5.060	47,3%	-4,6%	-4,6%
2018	10.384	-2,9%	-0,5%	4.773	46,0%	-5,7%	-10,0%
2019	9.919	-4,5%	-5,0%	4.868	49,1%	2,0%	-8,2%
2020	9.502	-4,2%	-9,0%	5.166	54,4%	6,1%	-2,6%
2021	9.158	-3,6%	-12,3%	5.129	56,0%	-0,7%	-3,3%
2022	8.647	-5,6%	-17,2%	4.465	51,6%	-12,9%	-15,8%
2023	8.300	-4,0%	-20,5%	4.108	49,5%	-8,0%	-22,5%
2024	7.881	-5,0%	-24,5%	3.846	48,8%	-6,4%	-27,5%
2025	7.702	-2,3%	-26,2%	3.889	50,5%	1,1%	-26,7%

Andamento leggermente diverso, invece, è quello dei procedimenti ultrabiennali in valore assoluto che è altalenante se si considera la variazione di ciascun anno rispetto al precedente, ma che nell'intero arco temporale considerato [2016-2025] mostrano una flessione pari al 26,7%.

La tabella successiva mostra la concentrazione dei procedimenti ultrabiennali nelle classi di durata considerate in precedenza.

Incidenza % delle singole classi di durata – pendenti ultrabiennali

Anno di riferimento	Classi di Durata			
	2-4	4-5	5 - 7	oltre 7
2016	60,8%	24,0%	14,5%	0,8%
2017	73,8%	18,9%	6,7%	0,6%
2018	79,5%	15,8%	4,2%	0,5%
2019	76,7%	16,6%	6,2%	0,4%
2020	70,5%	21,4%	7,4%	0,7%
2021	64,7%	23,6%	10,9%	0,7%
2022	59,8%	23,0%	16,2%	1,0%
2023	58,7%	25,6%	14,4%	1,4%
2024	63,2%	20,2%	15,6%	1,0%
2025	66,1%	19,9%	13,1%	0,9%

Si nota chiaramente che, mentre la percentuale di procedimenti con durata superiore a 7 anni è pressoché costante e prossima all'1%, trattandosi nella maggior parte dei casi di procedimenti riassunti a seguito di sospensione, la concentrazione nella classe 2 - 4 anni dalla data di iscrizione aumenta tra il 2016 e il 2018, [e ciò è indice di un progressivo svecchiamento dei ruoli], diminuisce lentamente tra il 2019 e il 2023, per tornare ad aumentare negli ultimi due anni.

Infatti, a partire dal 2024 si nota una inversione di tendenza con valori "peggiori" rispetto a quanto verificatosi nel 2016, il che potrebbe essere la conseguenza *indesiderata* degli obiettivi PNRR che hanno guidato l'attività di definizione, imponendo di dare precedenza ai procedimenti arretrati che rientrano nell'obiettivo fissato per il 2024 [procedimenti ultrabiennali al 31 dicembre 2019] e per quello avente scadenza nel 2026 [procedimenti pendenti al 31 dicembre 2022 e iscritti tra il 2018 e il 2022], per cui i procedimenti iscritti nell'ultimo biennio, utili ai fini del raggiungimento dell'obiettivo relativo al *disposition time* la cui scadenza è prevista per il 30 giugno 2026, sono stati definiti solo se rientranti tra quelli prioritari.

La seguente tabella dà conto del flusso degli affari nella Corte [per anno solare] al 31.12.2025.

Corte di Appello - Flusso dei procedimenti civili [escluso Lavoro]

Anno	Pendenti Iniziali	Sopravvenuti	Definiti	Pendenti Finali	Tasso di Ricambio	Tasso di Smaltimento	Durata media in gg.
2016	10.538	3.538	3.637	10.439	103	26	1.382
2017	10.439	3.947	3.696	10.690	94	26	1.315
2018	10.690	3.605	3.911	10.384	108	27	1.115
2019	10.384	3.479	3.945	9.918	113	28	974
2020	9.918	2.566	2.987	9.497	116	24	1.044
2021	9.501	2.928	3.271	9.158	112	26	1.116
2022	9.158	2.858	3.369	8.647	118	28	1.123
2023	8.647	2.890	3.248	8.289	112	28	1.168
2024	8.289	2.849	3.258	7.880	114	29	1.106
2025	7.880	3.140	3.318	7.702	106	30	923

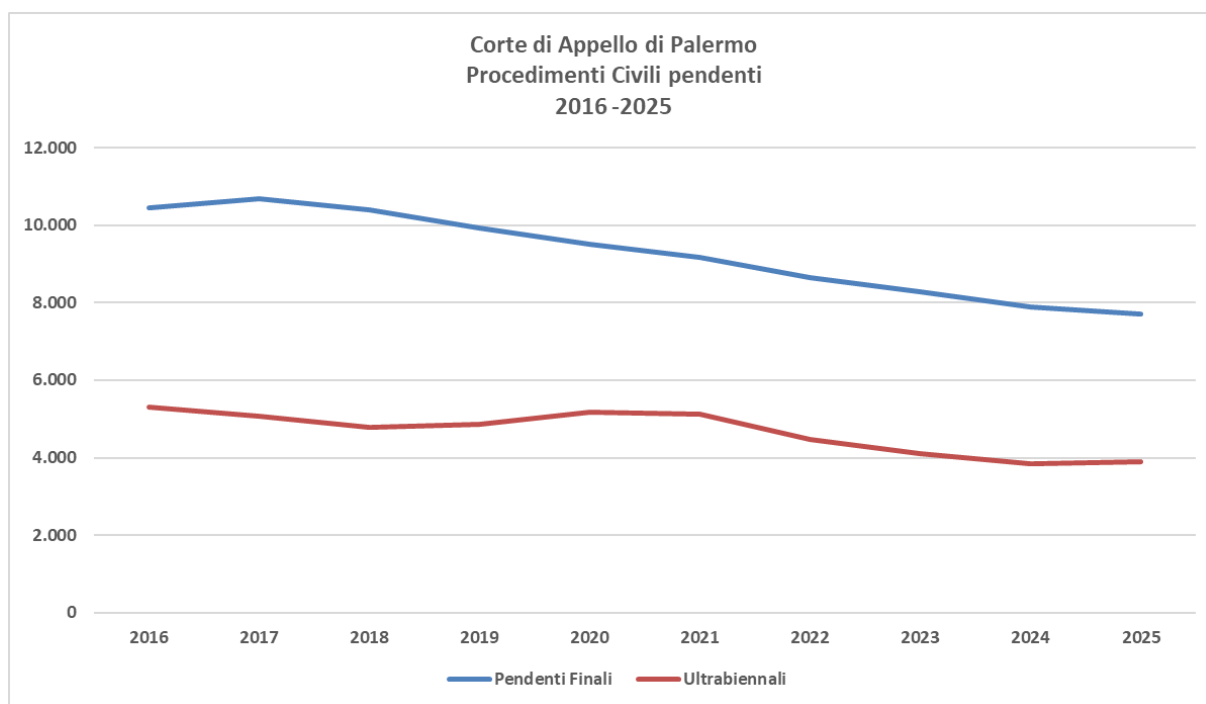
Da cui si rileva che:

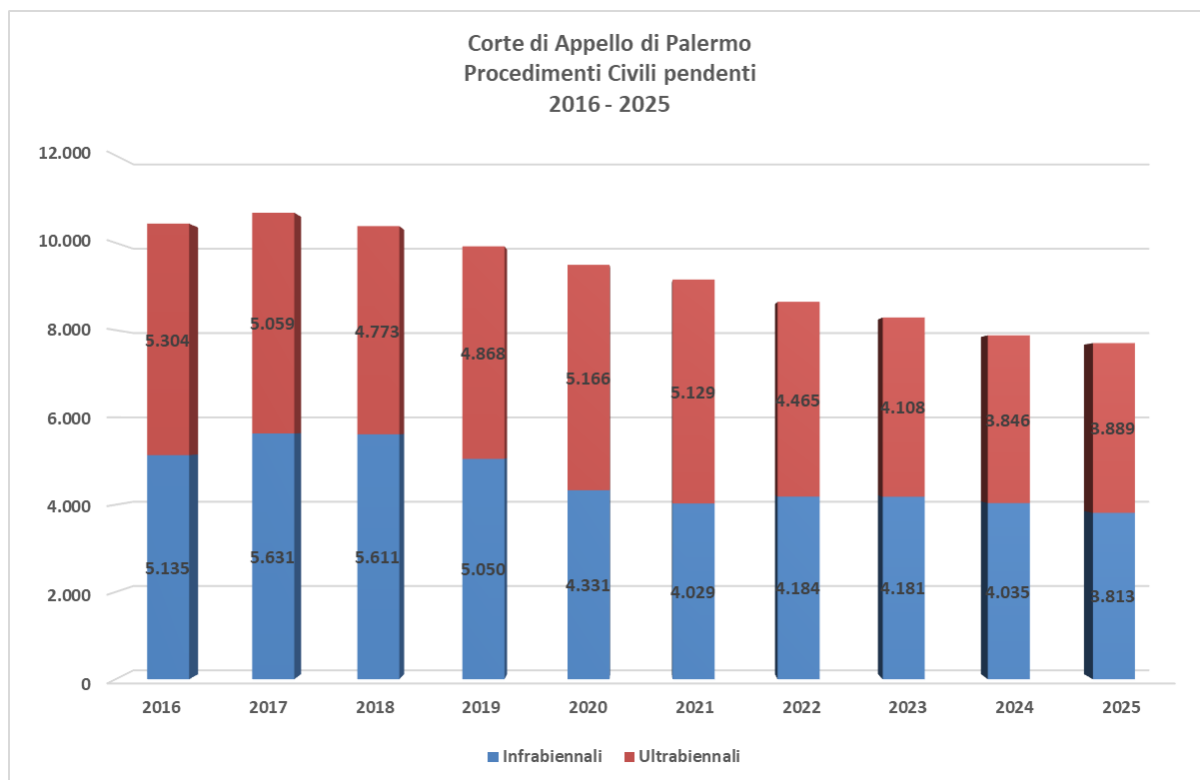
- I procedimenti sopravvenuti [tra il 2016 e il 2025] sono diminuiti dell'11,2%;
- I procedimenti definiti [tra il 2016 e il 2025] sono diminuiti dell'8,8%;
- I procedimenti pendenti [tra il 2016 e il 2025] sono diminuiti del 26,2%.

Pendenti al 31.12.2025 in materia civile per anno di iscrizione

Anno Iscrizione a ruolo	Pendenti al 31-dic-25	%
sino al 2015	5	0,1%
2016	2	0,0%
2017	14	0,2%
2018	14	0,2%
2019	116	1,5%
2020	393	5,1%
2021	773	10,0%
2022	982	12,7%
2023	1.590	20,6%
2024	1.798	23,3%
2025	2.015	26,2%
Totale	7.702	100%

I grafici che seguono illustrano l'andamento della pendenza e dei procedimenti ultrabiennali nella Corte di Appello a partire dal 2016:



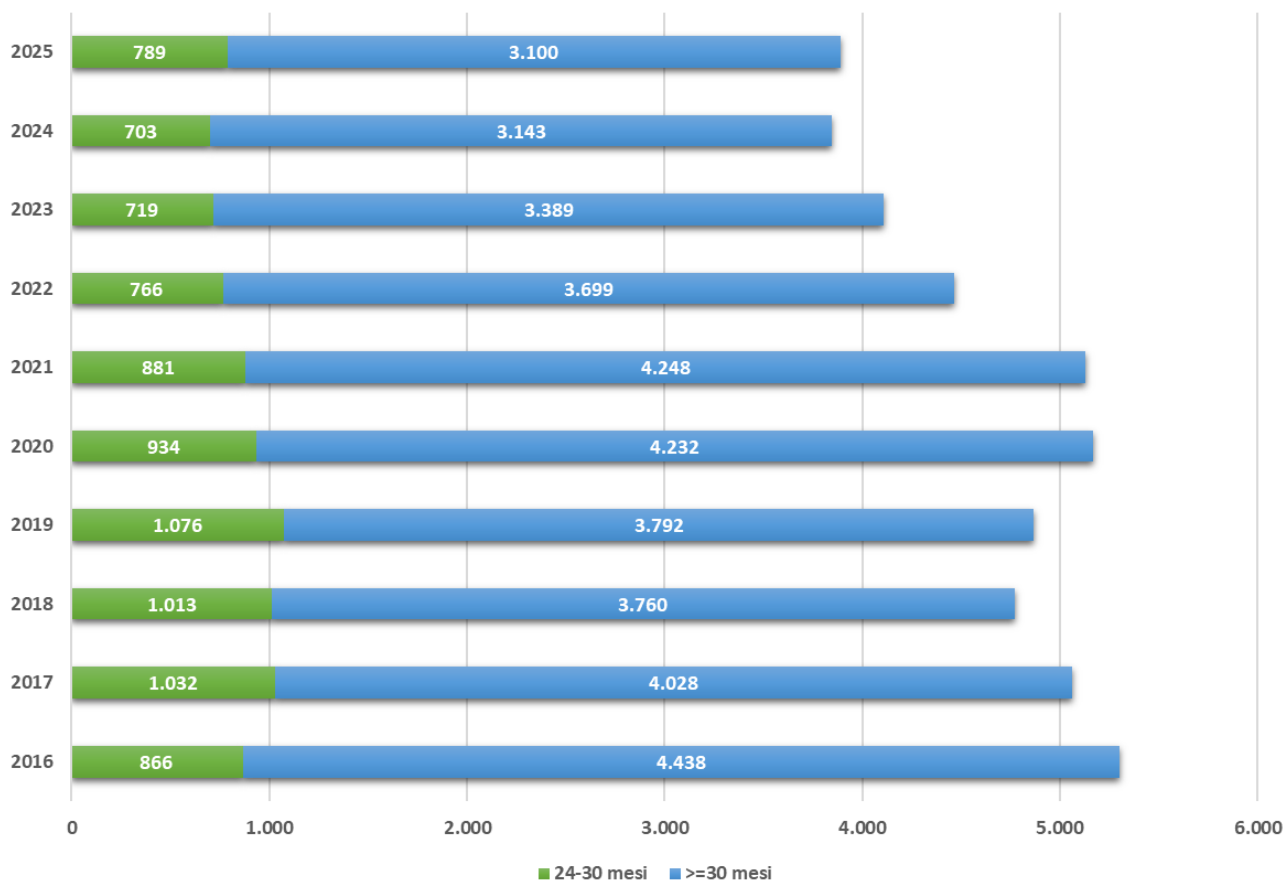


La tabella successiva mette a confronto il dato relativo alla percentuale di procedimenti ultrabiennali con il corrispondente dato relativo ai procedimenti aventi una durata superiore a trenta mesi, costituente la soglia temporale superata la quale insorge l'obbligazione risarcitoria a carico dello Stato.

Si nota chiaramente come, per ciascuno degli anni considerati, l'incidenza percentuale dei procedimenti *patologici* sia nettamente inferiore se si considera la soglia predetta, così come prescritto dall'art. 2 della L. n.89/2021 che prevede l'equa riparazione per irragionevole durata del processo:

Anno	Pendenti Finali	Ultrabiennali	%	di cui con durata maggiore di 30 mesi	%	C = [A-B]
			A		B	
2016	10.438	5.304	50,8%	4.438	42,5%	8,3%
2017	10.692	5.060	47,3%	4.028	37,7%	9,7%
2018	10.384	4.773	46,0%	3.760	36,2%	9,8%
2019	9.919	4.868	49,1%	3.792	38,2%	10,8%
2020	9.502	5.166	54,4%	4.232	44,5%	9,8%
2021	9.158	5.129	56,0%	4.248	46,4%	9,6%
2022	8.647	4.465	51,6%	3.699	42,8%	8,9%
2023	8.300	4.108	49,5%	3.389	40,8%	8,7%
2024	7.881	3.846	48,8%	3.143	39,9%	8,9%
2025	7.702	3.889	50,5%	3.100	40,2%	10,2%

Arretrato civile composizione della pendenza ultrabiennale per durata



I Tribunali del Distretto

Il seguente quadro sintetizza il flusso degli affari nel settore civile dei Tribunali del distretto negli ultimi sei anni giudiziari, da cui emerge chiaramente che, nonostante le criticità dovute alla crisi pandemica, gli Uffici abbiano saputo gestire i flussi anomali rilevati nel biennio 2019-21, in particolare l'incremento delle sopravvenienze passate da 49.578 nell'A.G. 2019-20 a 53.278 [7,5%], cui è seguito un triennio di costante flessione, interrotto nell'ultimo A.G. in cui si registra una inversione di tendenza, con le sopravvenienze in aumento nella misura del 4,9% [da 45.157 a 47.354], ma che nel periodo 2019-25 ha determinato, comunque, una riduzione complessiva pari al -4,5%.

Quanto alle definizioni, nello stesso periodo si è osservato un andamento altalenante, si passa, infatti, dall'incremento pari al 14,2% del 2020-21 vs 2019-20 [da 48.911 a 55.853], alla riduzione registrata nel corso dell'ultimo biennio [-15,4% nel 2023-24 vs 2022-23, e -0,6% nel 2024-25 vs 2023-24], che nel periodo considerato ha determinato una flessione complessiva del numero di definizioni pari a -5,1% [da 48.911 a 46.394] cui consegue una riduzione della pendenza complessiva pari al -18,9% nell'arco di sei anni:

Totale affari civili	A.G.					
	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25
Sopravvenuti	49.578	53.278	50.444	48.782	45.157	47.354
Definiti	48.911	55.853	53.909	55.126	46.655	46.394
Pendenti Finali	58.912	56.656	53.488	47.403	46.428	47.785

Il *trend* rimane pressoché immutato se si espungono dall'analisi i dati relativi alle procedure esecutive [mobiliari e immobiliari] e a quelle fallimentari, come si evince dalla tabella che segue:

Totale affari civili	A.G.					
	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25
Sopravvenuti	38.507	41.738	39.359	38.031	32.913	34.251
Definiti	36.899	42.247	42.189	42.315	35.120	33.613
Pendenti Finali	43.854	43.288	40.315	36.043	33.864	34.467

Infine, analizzando l'andamento per anno solare, i flussi registrati a partire dal 2017 sono i seguenti:

Totale affari civili [escluso lavoro]

Anno	Pendenti Iniziali	Sopravvenuti	Definiti	Pendenti Finali	Tasso di Ricambio	Tasso di Smaltimento	Durata media in gg.
2017	44.440	45.879	46.210	44.109	101	51	351
2018	44.109	44.478	46.003	42.584	103	52	350
2019	42.560	45.603	44.840	43.323	98	51	347
2020	43.332	36.952	35.739	44.545	97	45	441
2021	44.330	40.537	42.526	42.341	105	50	381
2022	42.294	39.714	42.811	39.197	108	52	360
2023	39.233	33.760	37.985	35.008	113	52	378
2024	35.022	34.710	34.999	34.733	101	50	365
2025	34.661	35.197	33.870	35.988	96	48	373

Procedimenti ultratriennali

Anno	Pendenti Finali	Ultratriennali	Incidenza %
2017	44.109	5.123	11,6%
2018	42.584	4.767	11,2%
2019	43.323	5.176	11,9%
2020	44.545	6.542	14,7%
2021	42.341	6.852	16,2%
2022	39.197	7.076	18,1%
2023	35.008	6.206	17,7%
2024	34.733	5.107	14,7%
2025	35.988	4.207	11,7%

Tribunale di Palermo

[dati tratti dalla relazione del Presidente del Tribunale]

Il contesto nel quale si trova a operare il Tribunale di Palermo è costituito da un territorio interessato da una forte crisi socioeconomica, dal condizionamento mafioso, dal crescente fenomeno dell'immigrazione, da una microcriminalità diffusa e pervasiva, incrementatasi anche per via della condizione drammatica di tanti giovani tossicodipendenti [in particolare da crack].

La dotazione organica di magistrati e di personale amministrativo risulta sempre più insufficiente a fronteggiare la richiesta di giustizia, aumentata in maniera esponenziale.

Al di là di una pianta organica del Tribunale di Palermo già di per sé inadeguata in quanto immaginata per una magistratura giudicante operante in epoca antecedente alla istituzione presso gli uffici requirenti delle direzioni distrettuali antimafia e all'esplosione dei flussi migratori dall'Asia e dall'Africa con sbarchi continui sulle coste della Sicilia sud-occidentale che si traducono anche nella iscrizione di migliaia di procedimenti per la "protezione internazionale", le significative scoperture e la prolungata assenza di magistrati nell'ufficio a causa delle illustrate ragioni si coniugano con fattori contingenti di particolare rilievo anche sul piano sociale che connotano in modo specifico la realtà territoriale del distretto di Palermo e che hanno contribuito alla recente e notevole lievitazione dei procedimenti sia nell'ambito della giurisdizione civilistica sia in quella penalistica.

Con riguardo ai fenomeni migratori e all'incidenza sulle attività del Tribunale sul versante civilistico, va evidenziato che dall'analisi dei dati forniti dall'Ufficio di statistica relativi alla Protezione Internazionale risulta un aumento molto consistente delle sopravvenienze che ha determinato, inevitabilmente, un incremento relevantissimo della pendenza, passando dai n. 3.605 procedimenti del 30 giugno 2024 ai n. 5.910 del 30 giugno 2025, con un *trend* in costante aumento, nonostante l'aumento della produttività da parte dei giudici che è passato dalle 1.858 definizioni del 2023/2024 alle 2.204 del 2024/2025.

Per quanto concerne il settore civile nel suo complesso il Presidente del Tribunale di Palermo evidenzia che quell'Ufficio ha da diversi mesi raggiunto uno degli obiettivi fissati dal PNRR, ossia quello della definizione del 90% dei procedimenti iscritti sino al 31.12.2022, grazie al serio impegno di tutti i magistrati assegnati al settore civile, i quali non solo hanno organizzato il loro lavoro in modo da raggiungere gli obiettivi del PNRR, ma non si sono nemmeno sottratti alle applicazioni al settore penale, disposte nel corso dell'anno passato al fine di ovviare alle notevoli scoperture di organico [giunte fino al rilevante numero di 20 magistrati in meno rispetto alla pianta organica] e consentire l'operatività delle sezioni penali.

Purtroppo, allo stato non è stato raggiunto l'altro obiettivo del PNRR, ossia l'abbattimento del *disposition time*: questo obiettivo, oggettivamente molto ambizioso, si è trovato in conflitto con quello relativo all'abbattimento dell'arretrato, poiché la necessità di dedicarsi alla definizione dei procedimenti di più risalente iscrizione ha inevitabilmente portato i colleghi a spostare in avanti la definizione dei procedimenti più recenti.

Indicatori di produttività

Ruolo	A.G. 2024/2025			A.G. 2023/2024		
	Ricambio	Smaltimento	Durata (gg)	Ricambio	Smaltimento	Durata (gg)
Affari civili contenziosi	88,3	35,1	755	110,8	40,0	737
Procedimenti speciali sommari	101,5	80,0	99	103,2	81,3	98
Lavoro e Previdenza ¹	89,8	48,3	374	102,8	50,7	427
Volontaria Giurisdizione ²	97,1	78,5	92	92,5	75,7	98
Totale complessivo	92,4	48,7	405	104,6	51,8	431

Fonte: SICID - dati aggiornati al 9-9-2025

Note - 1 esclusi gli Accertamenti Tecnici Preventivi ex art. 445 bis c.p.c.

- 2 esclusi gli affari di competenza del Giudice Tutelare e la verbalizzazione di dichiarazione giurata

Dalla tabella che precede si nota chiaramente che nell'ultimo anno si è registrato un peggioramento dell'indice di ricambio e di smaltimento, in particolare per gli affari contenziosi, mentre è diminuita la durata complessiva dei procedimenti, passata da 431 a 405.

Quest'ultimo risultato è stato raggiunto grazie anche alla importante riduzione della durata dei procedimenti del settore lavoro e previdenza, passata da 427 gg a 374 gg.

Il settore in cui i dati sono tutti in miglioramento è senz'altro quello della volontaria giurisdizione, anche grazie all'assegnazione al settore di un elevato numero di addetti all'ufficio per il processo e di GOP.

Materia	A.G. 2024/2025			A.G. 2023/2024			Variazione percentuale A.G. 2024/2025 vs A.G. 2023/2024		
	Iscritti	Definiti	Finali	Iscritti	Definiti	Finali	Iscritti	Definiti	Finali
Contenzioso ordinario	3.372	3.651	6.245	3.205	4.237	6.526	5,21%	-13,83%	-4,31%
Contenzioso commerciale	1.198	1.743	2.881	1.258	1.948	3.426	-4,77%	-10,52%	-15,91%
Controversie Bancarie	104	201	354	128	220	451	-18,75%	-8,64%	-21,51%
Opposizione a sanzioni amministrative	60	93	144	97	120	177	-38,14%	-22,50%	-18,64%
Separazione consensuale	662	671	258	635	450	267	4,25%	49,11%	-3,37%
Separazione giudiziale	393	461	504	367	570	573	7,08%	-19,12%	-12,04%
Divorzio consensuale	545	555	141	557	495	149	-2,15%	12,12%	-5,37%
Divorzio giudiziale	427	523	525	406	625	621	5,17%	-16,32%	-15,46%
Separazione consensuale e divorzio congiunto [Rif. Cartabia] ⁴	164	114	161	112	17	111	46,43%	570,59%	45,05%
Separazione giudiziale e divorzio congiunto [Rif. Cartabia] ⁴	63	33	89	49	5	58	28,57%	560,00%	53,45%
Modifica delle condizioni di separazione - contenzioso [Rif. Cartabia] ⁴	38	17	46	33	9	25	15,15%	88,89%	84,00%
Modifica delle condizioni di divorzio - ricorso congiunto [Rif. Cartabia] ⁴				28	30	0		-100,00%	
Modifica delle condizioni di divorzio - contenzioso [Rif. Cartabia] ⁴	135	91	153	141	37	109	-4,26%	145,95%	40,37%
Immigrazione e Protezione Internazionale	3.817	2.035	5.053	2.704	1.691	3.273	41,16%	20,34%	54,38%
Diritti della cittadinanza	718	191	866	355	179	339	102,25%	6,70%	155,46%
Lavoro Privato	1.581	1.487	2.420	1.595	1.562	2.323	-0,88%	-4,80%	4,18%
Lavoro pubblico impiego	2.763	2.115	2.940	1.732	1.575	2.292	59,53%	34,29%	28,27%
Previdenza e assistenza per mere prestazioni ¹	1.723	1.304	1.689	1.353	1.127	1.271	27,35%	15,71%	32,89%
Previdenza contributiva	2.255	2.479	2.618	2.321	2.969	2.842	-2,84%	-16,50%	-7,88%
Ricorso art. 1 comma 47 e seg. - L.92/2012 (cd. Fornero)				0	4	0		-100,00%	
Opposizione L. 92/2012 cd. Legge Fornero	0	4	0	3	25	4	-100,00%	-84,00%	-100,00%
Volontaria giurisdizione ²	2.191	2.204	392	2.123	2.349	401	3,20%	-6,17%	-2,24%
Procedimenti Sommati di Cognizione ex art. 702 bis ³	9	214	77	28	704	304	-67,86%	-69,60%	-74,67%

Fonte: SICID - dati aggiornati al 9-9-2025

Note - 1 esclusi gli Accertamenti Tecnici Preventivi ex art. 445 bis c.p.c.

- 2 esclusi gli affari di competenza del Giudice Tutelare e la verbalizzazione di dichiarazione giurata
- 3 la classificazione si riferisce al rito ed è composta da procedimenti indicati nelle righe precedenti.
- 4 procedimenti iscritti dal 28 febbraio 2023

Come si vede dalla tabella precedente, gli aumenti più significativi hanno riguardato il settore del contenzioso ordinario [+5,21, da 3.205 a 3.372 nuovi iscritti], del pubblico impiego [+59,53% da 1.732 a 2.763 nuovi iscritti], della previdenza e assistenza [+27,35% da 1.353 a 1.723 nuovi iscritti], e, soprattutto, della Immigrazione e Protezione internazionale [+41,16 da 2.704 a 3.817 nuovi iscritti] e della cittadinanza [+102,25% da 355 a 718 nuovi iscritti].

Purtroppo, sono diminuite le definizioni, anche se in misura modesta, rimanendo comunque assestate sempre su numeri elevati.

L'aumento delle nuove iscrizioni e la contemporanea diminuzione delle definizioni ha quindi determinato quel peggioramento di entrambi gli indici - di ricambio e di smaltimento – di cui si è

fatto cenno e che già si era registrato nel precedente periodo; questo peggioramento va attribuito a una congerie di fattori.

In primo luogo, il succedersi, in alcuni settori, di modifiche legislative che hanno comportato di volta in volta la necessità di ripensare all'organizzazione del lavoro, alla composizione delle sezioni, alla distribuzione delle risorse, senza potere attendere l'assestamento delle innovazioni organizzative di volta in volta disposte.

Un esempio eclatante è quello relativo alle convalide dei trattenimenti alla frontiera, assegnate alla sezione prima dal 22 agosto 2024 [quando ancora la sezione era composta da sette giudici coassegnati alla prima sezione] fino al 9 gennaio 2025, giorno in cui è entrata in vigore la legge di conversione 9 dicembre 2024, n. 187, che ha trasferito la relativa competenza alle Corti di Appello. Poiché nel distretto opera da tempo uno dei dieci Centri di Permanenza per i Rimpatri esistenti nel territorio nazionale, quello di Trapani-Milo, la sezione prima per anni si era occupata delle richieste di convalida dei trattenimenti, per così dire ordinari, dei richiedenti asilo in detto centro [disciplinati dall'art. 6 del Decreto Legislativo del 18 agosto 2015, n. 142], senonché, nel mese di agosto del 2024, ha iniziato a operare nel distretto anche un nuovo centro, quello di Porto Empedocle, inaspettatamente e improvvisamente attivato [unico, all'epoca, nel territorio nazionale] destinato ai trattenimenti alla frontiera, le cui convalide sono disciplinate dall'art. 6 bis del citato Decreto Legislativo n.142/2015: il suo avvio è stato comunicato con un preavviso ridottissimo - e per di più nel periodo feriale -, con la conseguente necessità di modificare "in corsa" le tabelle feriali, reperendo ulteriori magistrati da porre in servizio per garantire lo svolgimento del servizio.

Nel corso dell'anno hanno poi subito delle modifiche alcuni adempimenti di non complessa spedizione ma che, attualmente, richiedono un maggiore utilizzo di risorse: si pensi al procedimento per la convalida dei trattamenti sanitari obbligatori che, in seguito alla condivisibile sentenza della Corte Costituzionale n. 76 del 30 maggio 2025 – che ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 35 della legge n. 833/78 e ha reso obbligatorio, prima di provvedere sulla convalida di un trattamento sanitario obbligatorio, comunicare il provvedimento all'interessato e procedere al suo ascolto da parte del giudice tutelare – ha reso necessario stabilire un turno fisso di magistrati dedicati all'espletamento di queste procedure [che vanno convalidate in tempi molto ristretti e la cui sopravvenienza non è in alcun modo preventivabile].

Senz'altro positive sono invece state le modifiche apportate al nuovo rito dal "Correttivo Cartabia" che ha consentito di superare alcune delle criticità che erano state segnalate anche nella relazione relativa al periodo precedente: al riguardo va richiamata soprattutto l'introduzione di una udienza anticipatoria rispetto a quella di prima comparizione delle parti, che consente di evitare quei differimenti che invece erano prima necessari, ad esempio nei casi di disintegrità del contraddittorio e di chiamata del terzo.

Con riguardo ai servizi di cancelleria, le attività svolte dalle cancellerie civili nel periodo di riferimento sono proseguite nel solco tracciato da quelle realizzate nel periodo precedente, costituendone un completamento proiettato alla realizzazione di un piano di miglioramento dei servizi offerti, secondo quanto già avviato con l'organizzazione e la progettazione dell'Ufficio per il Processo, al fine di monitorare e garantire gli obiettivi prioritari del PNRR.

La progressiva informatizzazione del processo civile ha consentito un miglioramento complessivo dell'organizzazione dei servizi di cancelleria, la razionalizzazione delle risorse e una più

agevole conoscibilità delle informazioni relative ai procedimenti ed ai provvedimenti sia per l'avvocatura che per i cittadini.

Lo stato di digitalizzazione dei servizi di cancelleria del settore può dirsi adeguato, grazie all'attenzione e alla collaborazione fattiva del personale amministrativo. Il più diffuso e corretto impiego delle tecnologie informatiche comporta benefici immediatamente tangibili, quali la ottimizzazione dei tempi lavorativi, il miglioramento della qualità del servizio e una maggiore vicinanza agli operatori e ai cittadini.

Si auspica, pertanto, l'implementazione della comunicazione, attraverso il processo civile telematico, con le Agenzie dell'Entrate e del Territorio, per la trasmissione degli atti che avviene ancora in modalità cartacea.

È pienamente garantita la funzionalità dei sistemi distrettuali SICID e SIECIC [quest'ultimo relativo al settore esecuzione e fallimento] con la totale gestione telematica dei fascicoli nella generale prospettiva di una completa informatizzazione dell'attività.

L'applicativo Ministeriale "Consolle del Magistrato" permane un ausilio fondamentale per ogni giudice civile, considerato tra l'altro che, anche a seguito dell'entrata in vigore della recente riforma Cartabia, molte udienze che prima si svolgevano in presenza sono ora sostituite dallo scambio di memorie scritte depositate telematicamente.

Il Processo Civile Telematico è ormai a pieno regime, in linea con i target previsti dalla novellata normativa di riferimento, che ha disposto l'obbligatorietà del deposito telematico di atti e di provvedimenti nei procedimenti civili davanti a Tribunali, Corti d'appello, Corte di cassazione e Giudice di Pace, sia da parte degli avvocati che da parte di soggetti nominati o delegati dall'autorità giudiziaria.

Inoltre, per tutti i procedimenti civili, il contributo unificato, il diritto di copia, il diritto di certificato e le spese di notificazioni sono corrisposti, obbligatoriamente, tramite la piattaforma tecnologica PagoPA.

Con riferimento alla riforma "Cartabia" si sottolinea il nuovo "procedimento semplificato di cognizione", che sostituisce il rito sommario e che può trovare applicazione nei casi previsti dalla legge.

In pratica, il nuovo rito elimina la "sommarietà processuale" che caratterizzava il rito sommario di cognizione, prevedendo unicamente termini a difesa ridotti, e in tal senso è previsto il pagamento integrale del contributo unificato dovuto in base alle norme del Testo unico spese di giustizia. L'incremento di iscrizione dei procedimenti semplificati si è verificato solo nel primo periodo dell'entrata in vigore della riforma. L'Avvocatura ha progressivamente indirizzato le preferenze verso il rito ordinario.

Da ultimo la legge di bilancio 2025 ha introdotto, tra l'altro, alcune importanti modifiche in materia di versamento del contributo unificato nei processi civili, destinate ad avere una diretta incidenza, a decorrere dal 1° gennaio 2025, sull'iscrizione a ruolo delle cause.

In particolare, ha disposto che, fermi i casi di esenzione previsti dalla legge, nei procedimenti civili la causa non può essere iscritta a ruolo se non è versato l'importo previsto o il minor contributo dovuto per legge. Sempre per le controversie civili iscritte a decorrere dal 1° gennaio 2025, la predetta normativa ha anche dettato specifiche disposizioni in materia di recupero, prevedendo che, nelle ipotesi di mancato pagamento entro trenta giorni dall'iscrizione a ruolo o dal diverso momento in cui sorge l'obbligo di pagamento, l'ufficio o, ricorrendone i presupposti la società

Equitalia Giustizia Spa, proceda all'iscrizione a ruolo dell'importo dovuto con addebito degli interessi legali e della sanzione prevista.

Ne discende che l'attività del settore civile è stata orientata alla prosecuzione del recupero delle spese dei procedimenti secondo le previsioni del testo unico sulle spese di giustizia, e segnatamente del contributo unificato e dell'anticipazione forfettaria ex art. 30 TUSG per la fase dell'iscrizione a ruolo e dell'attività di chiusura del foglio delle notizie a seguito della definizione del giudizio.

Nel corso del periodo di riferimento è proseguito il processo di digitalizzazione degli atti: le cancellerie civili hanno provveduto alla scansione degli atti non esistenti in modalità telematica al fine di completare il fascicolo informatico.

È ancora in fase di realizzazione il processo di digitalizzazione integrale degli atti che ha previsto l'allineamento del fascicolo informatico a quello cartaceo, anche attraverso la registrazione di eventi specifici, e ha reso possibile l'allegazione all'interno del fascicolo informatico di atti e documenti presenti in quello cartaceo.

Un focus particolare, anche per l'attualità della materia, è rivolto alle attività della Sezione Specializzata in Immigrazione e Protezione Internazionale.

Nel secondo semestre 2024, sono stati iscritti n. 3.586 procedimenti, mentre nel corso del primo semestre 2025 sono sopravvenuti n. 4.250 nuovi ricorsi [più del doppio dei sopravvenuti dell'anno 2023]: ciò ha determinato un aumento esponenziale delle pendenze che ha raggiunto gli attuali n. 6.200 procedimenti.

Nel periodo in esame sono stati definiti n. 2.184 giudizi di cui, circa n. 1.050 decreti che hanno riconosciuto una forma di protezione, n. 326 circa che hanno respinto qualsivoglia richiesta e le restanti pronunce sono state di natura procedurale [incompetenza, estinzione, non luogo a provvedere, interruzione].

La materia trattata ha subito continui cambiamenti normativi che hanno determinato il passaggio della competenza, per talune attività, alla Corte di Appello nel cui distretto ha sede il Questore che ha adottato il provvedimento oggetto di convalida.

Dal 9 gennaio 2025 la Sezione Immigrazione non ha più competenza sui procedimenti di convalida degli stranieri extra comunitari [circa 300 fascicoli] e ha mantenuto la competenza sulle convalide dei trattenimenti degli stranieri comunitari [circa 20 fascicoli].

Nonostante ci sia stata la modifica della competenza i procedimenti iscritti sono aumentati notevolmente in quanto sono stati previsti iter procedurali più celeri che prevedono tempi d'iscrizione e di definizione più stringenti, in particolare sulla sospensiva del provvedimento impugnato [due o tre giorni].

La Sezione Specializzata, pur non avendo più la gestione di circa n. 300 procedimenti, che sono di facile e breve definizione [entro 48 ore dalla ricezione della richiesta], ha acquisito la gestione di circa n. 4000 sopravvenuti che implicano un continuo e complesso lavoro.

1. Sezione Prima Civile

I dati relativi al periodo 1° luglio 2024 - 30 giugno 2025 attestano l'andamento molto positivo della Sezione che, grazie alla capacità e all'impegno profuso dai magistrati, ha mantenuto sostanzialmente inalterato il numero dei procedimenti pendenti [passati da 2.575 a 2.614], avendo definito un numero di procedimenti [3.795] sostanzialmente equivalente a quelli di nuova iscrizione [3.834].

Il dato va particolarmente apprezzato perché i giudici, nella gestione dei ruoli, hanno dovuto affrontare contemporaneamente una doppia esigenza: quella di definire i procedimenti pronti per la decisione iscritti prima del 28 febbraio 2023, ai quali si applica il rito ormai abolito [che al momento della definizione del giudizio richiede un impegno rilevante per lo studio degli atti, spesso ex novo], e i procedimenti di nuova iscrizione, regolati dall'ultima riforma processuale [cd Cartabia] che, in ragione dell'anticipazione delle preclusioni processuali, impone uno studio approfondito degli atti fin dall'inizio del processo, per gestire in modo appropriato la fondamentale e delicata prima udienza di comparizione delle parti.

Il *disposition time* si è in ogni caso mantenuto su livelli molto buoni [251 giorni], non distanti da quelli registrati l'anno precedente [244 giorni] e comunque di gran lunga inferiori a quelli registrati, appena tre anni fa, alla data del 1° luglio 2022 [343 giorni].

Ai risultati positivi della Sezione continua a concorrere in modo determinante il contributo degli addetti all'ufficio del processo, che, a seguito di alcune dimissioni e dei successivi subentri, sono a oggi assegnati alla prima sezione civile in numero di 14 unità e in numero di 10 alla sezione protezione internazionale.

Fin dal 12 aprile del 2022, l'apporto degli addetti è stato regolato nelle due sezioni con un modulo organizzativo "misto", che ha previsto per ciascuno degli addetti:

- l'affiancamento, che si concretizza nel supporto all'attività giurisdizionale del singolo giudice nell'ufficio del processo, secondo quanto via via assegnato nel rispetto del mansionario in relazione agli affari trattati dalle due sezioni [spoglio di nuove iscrizioni, studio dei procedimenti, assistenza in udienza e verbalizzazione, scarico dell'udienza, predisposizione della bozza di provvedimenti, deposito dei provvedimenti];
- l'inserimento in uno dei sei servizi trasversali appositamente istituiti [screening dei procedimenti; punti di motivazione; liquidazioni dell'arretrato patrocinio a spese dello stato; divorzi congiunti; raccordo servizi socio-sanitari e ascolto minori; servizio statistico e monitoraggio].

Va considerato, per di più, che gli addetti hanno concorso a migliorare sensibilmente anche altri ambiti, per loro natura non rilevati dal mero dato statistico delle definizioni, fra i quali vanno menzionati la tempestività nell'evadere le centinaia di istanze di liquidazione dei difensori nei casi di patrocinio a spese dello stato, cui le parti fanno massiccio ricorso in materia familiare e in materia di protezione internazionale, e le comunicazioni con i servizi sociosanitari del territorio, nonché l'accoglienza dei minori per i quali si procede all'ascolto [settore al quale è destinata un'addetta all'ufficio del processo che è assistente sociale].

Gli addetti all'ufficio del processo si sono ormai da tempo ben integrati con il restante personale di cancelleria - che con motivazione e impegno ha continuato a fornire il proprio fondamentale contributo all'esercizio dell'attività giudiziaria della sezione - tanto da rendere ormai difficile immaginare un'organizzazione del lavoro che possa prescindere.

È dunque fonte di enorme preoccupazione, per la funzionalità delle due sezioni, la prospettiva di poterne vedere ridotto il contributo, nel caso in cui i detti funzionari non siano stabilizzati nel corso dell'anno 2026.

La sezione non registra un arretrato significativo, che negli ultimi anni è stato comunque progressivamente ridotto.

In particolare, dai dati dell'Ufficio Statistico risulta che alla data del 30 giugno 2025 il numero dei procedimenti pendenti ultratriennali si è più che dimezzato rispetto all'anno precedente [essendo passato da 253 a 123 procedimenti], con una parallela riduzione in termini percentuali sull'intera pendenza [dal 9,8 % al 4,7 %].

Si tratta di risultati particolarmente apprezzabili, se si considera che appena tre anni fa i procedimenti ultratriennali erano 870, pari al 14,5 % di tutta la pendenza

Resta sostanzialmente irrilevante il numero dei procedimenti ultraquinquennali, essendone rimasto pendente soltanto uno [pari allo 0,03 % dei procedimenti pendenti].

È necessario considerare, in proposito, che, nel diritto di famiglia, l'esigenza di rispettare i limiti di durata del processo non può confliggere con il valore irrinunciabile dell'appropriatezza dell'intervento giudiziario, per cui occorre preventivare che un evolversi improvviso della situazione familiare, richiedendo l'attivazione dei servizi o accertamenti istruttori di tipo peritale delicati e complessi, possa impedire la definizione di un sia pur limitato numero di procedimenti.

Nel corso del 2025, l'ufficio ha rinnovato ulteriormente – con l'importante coinvolgimento del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati – la convenzione stipulata nel novembre del 2022 con il Dipartimento di Scienze Psicologiche dell'Università di Palermo, con la quale è stato istituito nei locali del Tribunale lo "Spazio Famiglie", servizio di orientamento e di sostegno offerto alle famiglie in fase separativa.

Lo Spazio Famiglie, ispirato a criteri di assoluta gratuità, è dedicato alle coppie [ma anche ai singoli] che intendano avvalersi liberamente di un servizio di ascolto, supporto e orientamento, con la finalità di sostenere la genitorialità quale responsabilità condivisa e favorire il benessere di ogni persona coinvolta nella vicenda separativa.

Il servizio si diversifica dall'intervento di mediazione in senso stretto, in quanto include due differenti azioni, secondo una metodologia di lavoro di rete integrata: a] un'azione di informazione/educazione/orientamento ai servizi del territorio, volta a prevenire eventuali danni della conflittualità genitoriale sui figli; b] un'azione di accompagnamento e supporto alla coppia, con il fine di fronteggiare le scelte del vivere quotidiano in modo coordinato, a salvaguardia del benessere familiare.

Quanto mai opportuno è stato, in particolare, il formale coinvolgimento nella convenzione del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati, posto che, secondo quanto già osservato nella relazione dello scorso anno, l'entrata in vigore della riforma Cartabia ha abolito l'udienza presidenziale [alorché, non essendo maturate le preclusioni processuali per le richieste istruttorie e di merito, vi era uno spazio molto favorevole per indirizzare le coppie a una gestione non conflittuale della vicenda separativa], affidando soprattutto ai difensori, ancor più che in passato, la responsabilità di orientare i propri assistiti nella gestione del conflitto familiare.

I prospetti statistici relativi agli affari trattati dal Giudice Tutelare attestano la mole dei flussi di lavoro, che registra un *trend* in costante aumento delle amministrazioni di sostegno [ne sono state aperte 1.255, a fronte delle 1.030 del periodo precedente e delle 928 e delle 856 dei due periodi anteriori], in numero di gran lunga superiore rispetto alle tutele [ne sono state aperte solo 58].

Le tutele, del resto, conformemente alla giurisprudenza della Cassazione, si configurano ormai sempre più come uno strumento di protezione residuale rispetto alle prime, che con la loro flessibilità possono adattarsi in modo appropriato alle esigenze che la concreta situazione richiede.

È superfluo notare che, in questo settore, il numero delle definizioni è poco significativo, perché legato a fattori estranei all'intervento giudiziario [quali ad esempio il raggiungimento della maggiore età per le tutele di minorenni, e la morte o il trasferimento in altra sede per le amministrazioni di sostegno e le tutele di maggiorenni].

Il *trend* in continuo aumento è confermato anche per i procedimenti pendenti, che sono passati da 8.135 del periodo precedente a 8.887 procedimenti.

Si ritiene ormai necessario, al riguardo, un incremento significativo della dotazione organica dell'ufficio, tanto più che da qualche mese il già pesante carico di lavoro si è ulteriormente aggravato per gli effetti della sentenza della Corte Costituzionale n. 76 del 30 maggio 2025, che nel dichiarare l'illegittimità dell'art. 35 della legge n. 833/78 ha imposto, prima di provvedere sulla convalida di un trattamento sanitario obbligatorio, la comunicazione del provvedimento che ha disposto il trattamento all'interessato e il suo ascolto da parte del giudice tutelare, in modo tale da garantire il diritto di difesa e la possibilità del contraddittorio.

Com'è noto, nel 2023 i procedimenti trattati dalla sezione sono stati oggetto di una vera e propria rivoluzione processuale, dovuta all'entrata in vigore, il 28 febbraio, del rito unico per i procedimenti relativi allo stato delle persone, ai minorenni e alle famiglie, regolato dall'art. 473 bis c.p.c. [introdotto dal Decreto Legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, in attuazione della legge delega 26 novembre 2021, n. 206].

L'entrata in vigore della riforma ordinamentale, che comporterebbe l'abolizione del Tribunale per i Minorenni e l'istituzione del Tribunale per le persone, i minorenni e le famiglie [originariamente prevista per il mese di ottobre 2024], è stata da recente ulteriormente prorogata, dall'art. 6 del decreto-legge 8 agosto 2025, n. 117, al mese di ottobre del 2026.

Il rinvio è stato peraltro accompagnato dalla manifestazione d'intento del Governo di rivedere integralmente la riforma e di rinunciare all'istituzione di un ufficio autonomo che ricomprenda le competenze del Tribunale per i minorenni e del Tribunale ordinario in materia di famiglia.

Si formulano, di seguito, alcune considerazioni generali sulla portata di queste due riforme, omettendo di soffermarsi sulle numerose questioni interpretative legate all'introduzione di una nuova normativa, articolata e complessa, in relazione alla quale si è costituito un tavolo di confronto con il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati - al quale partecipano anche le associazioni forensi specializzate in materia di famiglia - che si incontra periodicamente, e che ha già varato un protocollo avente a oggetto linee guida sulla produzione documentale.

Considerazioni sulla riforma processuale

La riforma ha certamente il merito di avere ricondotto a unità sotto il profilo processuale una materia molto frammentata, nella quale coesistevano incongruamente una pluralità di riti diversi per procedimenti analoghi, tutti riconducibili alla conflittualità familiare.

Fra le svariate innovazioni positive, vanno inoltre menzionate, per la loro concreta rilevanza, le norme sulla violenza domestica, la disciplina sull'attuazione dei provvedimenti e la possibilità di attribuire poteri sostanziali ai curatori speciali [sinora investiti della sola rappresentanza del minore nel processo].

Quanto agli aspetti di criticità, occorre considerare che una delle scelte di fondo della riforma, quella di anticipare le preclusioni prima dell'udienza di comparizione delle parti, è dettata dalla finalità di contrarre il più possibile i tempi della decisione e di consentire al Tribunale di decidere

immediatamente la controversia nei casi nei quali non sia necessario svolgere alcuna attività istruttoria.

Nel bilanciare le differenti esigenze in gioco, la riforma ha dato così molto peso alla necessità di definire prontamente la lite, anche a costo di ridurre i termini per la difesa della parte convenuta [la cui posizione risulta sacrificata rispetto a quella dell'attore, che ha tutto il tempo, prima di depositare il ricorso, di predisporre le proprie richieste istruttorie e di merito e di approntare la necessaria documentazione] e anche a costo di rendere più difficoltoso il tentativo di conciliazione [che, a differenza di quanto accaduto finora nelle udienze presidenziali, non si svolge più in un limbo in cui ancora non sono maturate le preclusioni, ma in uno stato avanzato di 'belligeranza' in cui le parti, per non incorrere nelle decadenze previste dalla riforma, sono costrette a formulare tutte le domande e allegare ogni circostanza funzionale al loro accoglimento].

Da questo punto di vista, si è constatato che [mentre è estremamente opportuna la previsione, prima dell'udienza, dell'obbligo di disclosure, che impone alle parti di fornire al giudice e all'altra parte una informazione completa sulle proprie condizioni reddituali e patrimoniali] l'introduzione generalizzata delle preclusioni prima dell'udienza di comparizione rischia invece in molti casi di accelerare e acuire la conflittualità familiare, rendendo più difficile il tentativo del giudice di favorire il raggiungimento di un accordo.

Un'appropriata gestione dell'udienza presidenziale nei giudizi di separazione e di divorzio consentiva ai coniugi di raggiungere un accordo e di evitare di affrontare il giudizio in centinaia di procedimenti [oltre la metà di quelli nei quali entrambe le parti erano comparse in udienza], con grande beneficio non solo per le parti [e indirettamente per i figli], ma anche per l'ufficio.

Il clima nel quale si svolge oggi la prima udienza è dunque più conflittuale, perché le parti, per effetto delle preclusioni già verificatesi, hanno dovuto esporre per intero tutte le loro difese [e con esse i rispettivi 'attacchi'], con la conseguenza che compaiono in udienza in una condizione di avanzata reciproca contrapposizione, maggiormente determinate a 'ottenere ragione', piuttosto che essere inclini a pervenire a una soluzione condivisa, nel comune interesse familiare.

La riforma ordinamentale – che è stata rinviata, fra le altre ragioni, anche per gli effetti negativi causati dall'entrata in vigore della riforma processuale per i tribunali minorili - non tiene conto, in particolare, della condizione dell'infanzia e dell'adolescenza nel nostro paese che, nel disinteresse diffuso, si è notevolmente aggravata negli ultimi venti anni in ragione di una pluralità di fattori:

- a.]** la crisi economica dei primi due decenni degli anni 2000 ha colpito in misura maggiore le famiglie con più figli, tanto che nel 2021, a fronte di una media del 9,4% di persone in povertà assoluta, la quota per le persone di minore età era del 14,2 [ultimi dati ISTAT disponibili];
- b.]** nonostante i ripetuti richiami del Comitato Onu sui diritti dell'Infanzia, lo Stato ha ommesso di attivare forme di coordinamento centrale dei servizi a tutela dell'infanzia, omettendo anche di introdurre parametri di riferimento comuni nel territorio nazionale, avendo esercitato soltanto nel settore sanitario, e non anche in quello sociale, la potestà legislativa in materia di "determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale" [art. 117, c.2, lett. m, nella versione riformata del testo costituzionale].

- c.]** negli ultimi venti anni lo Stato ha progressivamente sottratto risorse economiche agli enti locali, erodendo così indirettamente e sensibilmente - senza troppi clamori - le risorse disponibili per la tutela dei bambini e degli adolescenti [anche in questo caso è il Comitato ONU ad avere periodicamente denunciato l'allocazione delle risorse economiche, esprimendo nelle osservazioni del 2012 e ribadendo nelle ultime delle osservazioni del 2019 la preoccupazione che le misure di austerità continuino a "minare l'effettiva protezione dei diritti dei minorenni"]].
- d.]** la situazione pandemica, con la sospensione delle attività scolastiche e l'introduzione per lungo tempo di forme di didattica a distanza, ha pesantemente penalizzato, sotto il profilo psicologico e sociale, soprattutto i bambini e gli adolescenti, specialmente quelli già in condizione di disagio e provenienti da contesti familiari più carenti e problematici, tanto che negli anni successivi si è registrato un aumento della criminalità minorile.

In questo contesto, è accaduto che quando finalmente, dopo la pandemia, si è avuta la possibilità di attingere a disponibilità economiche significative - da impiegare attraverso un piano ispirato suggestivamente alla next generation - il legislatore ha trovato il modo di ideare una riforma ordinamentale "a costo zero", che prevede la soppressione del Tribunale per i Minorenni e l'istituzione di un Tribunale unico, quella riforma di cui si parlava da almeno quarant'anni e che non si era potuta realizzare proprio per i costi che avrebbe comportato.

Come si è detto, l'entrata in vigore della riforma è stata rinviata e con ogni probabilità non sarà portata a compimento, essendo risultato impossibile varare una riforma ordinamentale così articolata e complessa, che si proponeva l'ambizioso obiettivo di coniugare specializzazione e prossimità, con la costituzione di un numero elevato di nuovi uffici, senza alcun investimento di risorse.

2. Sezione Protezione Internazionale

La situazione in cui versa la sezione è molto critica a causa dell'entità dei flussi in entrata, che negli ultimi anni hanno registrato un aumento costante, progressivo e di proporzioni enormi, dovuto all'incremento esponenziale dell'attività svolta dalle tre Commissioni Territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale del distretto [Palermo, Trapani e Agrigento] e, conseguentemente, delle impugnazioni avverso le decisioni adottate.

Fino al 2022, l'analisi dei flussi della sezione non suscitava particolari allarmi, se non per l'esistenza di un moderato arretrato ultratriennale, che è stato poi eliminato in modo mirato, anche grazie al determinante contributo degli addetti all'ufficio del processo: al 30 giugno 2025, su quasi 6.000 procedimenti pendenti, ve ne erano soltanto 11 iscritti nel 2022, che per altro sono stati a oggi quasi tutti definiti [al 10 settembre ne risultavano pendenti solo due].

Non si registravano in ogni caso flussi in entrata preoccupanti, e in più la sezione aveva fruito di tre applicazioni extradistrettuali, ciascuna delle quali della durata di diciotto mesi [la dott.ssa Mancuso a partire dal 18 gennaio 2016, il dott. Modica dal 18 gennaio 2018 e il dott. La Placa dal 1° marzo 2021], che avevano consentito di aggiungere all'organico della sezione, per la durata complessiva di quattro anni e sei mesi, una unità destinata in via esclusiva alla materia, con enormi benefici per la produttività.

Dal 1° settembre 2022, data di cessazione dell'ultima applicazione, quella del dott. La Placa, la sezione non ha più fruito di applicazioni extradistrettuali, mentre, parallelamente, si è registrato un esorbitante e progressivo aumento delle sopravvenienze.

I procedimenti iscritti nel periodo 1° luglio 2021/30 giugno 2022 erano stati 1.484 [con un aumento del 42,6% rispetto ai 1.038 del periodo precedente, condizionato peraltro dalla pandemia]; quelli iscritti nel periodo 1° luglio 2022/30 giugno 2023 sono stati 1.926 [con un aumento di quasi il 30 % rispetto al periodo precedente]; gli iscritti nel periodo 1° luglio 2023/30 giugno 2024 sono stati 3.059 [con un aumento del 58 % rispetto al periodo precedente]; infine quelli iscritti nel periodo 1° luglio 2024/30 giugno 2025 sono stati 4.535 [con un aumento del 48 % rispetto al periodo precedente].

Si è dunque passati da una sopravvenienza annuale di 1.484 procedimenti nel periodo a cavallo tra gli anni 2021 e 2022 a una sopravvenienza nell'ultimo anno di tre volte superiore, di 4.535 procedimenti.

Nonostante un progressivo moderato aumento delle definizioni [passate da 1.773 nell'anno giudiziario 2022/23, a 1.868 nel 2023/24 e a 2.226 nel 2024/25], l'entità delle sopravvenienze inevitabilmente ha fatto impennare la pendenza, che infatti al 30 giugno 2022 era di 2.095 procedimenti ed è passata a 2.422 procedimenti il 30 giugno 2023, a 3.612 procedimenti al 30 giugno 2024 e a 5.919 procedimenti al 30 giugno 2025, superiore di quasi tre volte rispetto a tre anni prima.

Conseguentemente il parametro del *disposition time*, indicativo della capacità definitoria della sezione, che era di circa un anno e quattro mesi al 30 giugno 2023 [472 giorni], è passato dopo un anno a 708 giorni, e alla data del 30 giugno 2025 ha raggiunto i due anni e otto mesi [980 giorni], raddoppiando in soli due anni.

Il lavoro della sezione risentiva di un modello organizzativo inadeguato, che prevedeva la sostanziale coincidenza della prima sezione civile con la sezione protezione internazionale [tutti i giudici erano coassegnati alle due sezioni].

A partire dal 1° ottobre 2024 si è quindi passati a un nuovo modello: cinque magistrati sono assegnati in via esclusiva alla prima sezione, mentre altri tre [di cui uno in via temporanea] sono assegnati in via esclusiva alla sezione protezione internazionale.

Questo cambiamento è apparso indispensabile, con valutazione unanime di tutti i magistrati, al fine di favorire una più specifica e dedicata attenzione alla protezione internazionale [e consentire che analoga dedicata attenzione possa essere riservata al settore altrettanto specialistico della famiglia].

Occorre infatti considerare, oltre al dato numerico delle sopravvenienze, che gli interventi normativi nel settore della protezione internazionale, sempre più frequenti e incisivi, sono caratterizzati da provvedimenti, legislativi e amministrativi, la cui interpretazione richiede un impegno rilevante, anche per la tecnica legislativa adottata e la pluralità di fonti - nazionali e sovranazionali - che rendono la materia sempre più complessa.

Lo "spacchettamento" delle due sezioni, pur necessario, non è però di certo sufficiente ad affrontare adeguatamente la mole di lavoro, per la quale l'organico è chiaramente sottodimensionato: nonostante l'applicazione di una nuova collega e nonostante l'apporto prezioso degli addetti all'ufficio del processo, nell'ultimo anno in considerazione la sezione è riuscita a smaltire un numero di procedimenti pari ad appena il 49 % delle sopravvenienze [2.226 procedimenti a fronte dei 4.535 procedimenti di nuova iscrizione].

Del resto, utilizzando il carico esigibile più elevato [al 75° percentile] individuato dal Consiglio Superiore per l'anno 2025, cioè 500 procedimenti definibili da un singolo magistrato, sarebbero

stati necessari ben 9 magistrati per definire un numero pari ai procedimenti sopravvenuti [circa 4.500] e 12 per definire tutti quelli pendenti [circa 6.000].

Anche a considerare la produttività dell'ufficio - che nell'ultimo anno è stata di circa 700 procedimenti per magistrato, grazie al contributo degli addetti all'ufficio nel processo – ci sarebbero comunque voluti almeno 6 giudici per definire i procedimenti iscritti nell'anno [ed evitare l'aumento della pendenza] e 8 giudici per definire quelli già pendenti [ovviamente dotati di propri uffici del processo in cui potersi avvalere dell'ausilio di addetti all'ufficio del processo e giudici onorari].

È dunque evidente che, senza un radicale ripensamento dell'organico e delle risorse assegnate alla sezione, il già elevatissimo numero dei procedimenti pendenti - e conseguentemente del *disposition time* – è destinato ad aumentare rapidamente, anche nel caso [poco probabile] in cui il *trend* in aumento delle sopravvenienze dovesse arrestarsi.

Dalle verifiche informali effettuate con riferimento al 30 settembre 2025 la pendenza è infatti già arrivata a 6.724 procedimenti, con un incremento, rispetto al dato di 5.919 procedimenti rilevato il 30 giugno], di 800 procedimenti in appena tre mesi.

Anche a prescindere dunque dalle misure straordinarie che verranno adottate per ridurre il Disposition Time in vista degli obiettivi del PNRR, l'attuale assetto della sezione protezione internazionale costituisce, in ogni caso, una criticità enorme che pesa sulla futura organizzazione del Tribunale di Palermo, tanto più se si considera che la materia è caratterizzata per legge da esigenze di celerità [ed è indicata nei programmi di gestione fra quelle che l'ufficio dichiara che intende trattare in via prioritaria] e che nel secondo semestre del 2026 è prevedibile la concomitanza della riduzione dell'apporto degli addetti del processo e dell'entrata in vigore del nuovo Patto europeo su migrazione e asilo [che determinerà un ulteriore aumento dei flussi in entrata, con procedimenti che dovranno essere definiti, per di più, in tempi molto ristretti].

Non può non farsi riferimento in questa sede, per la rilevanza della materia trattata, alle convalide dei trattenimenti alla frontiera, che hanno impegnato la sezione dal 22 agosto 2024 [quando ancora la sezione era composta da sette giudici co-assegnati alla prima sezione] fino al 9 gennaio 2025, giorno in cui è entrata in vigore la legge di conversione 9 dicembre 2024, n. 187, che ha trasferito la relativa competenza alle Corti di Appello.

Poiché nel distretto opera da tempo uno dei dieci Centri di Permanenza per i Rimpatri esistenti nel territorio nazionale, quello di Trapani-Milo, la Sezione si è occupata per anni delle richieste di convalida dei trattenimenti, per così dire ordinari, dei richiedenti asilo in detto centro [disciplinati dall'art. 6 del Decreto Legislativo del 18 agosto 2015, n. 142].

Senonché, nel mese di agosto del 2024 ha iniziato a operare nel distretto anche un nuovo centro, quello di Porto Empedocle, inaspettatamente e improvvisamente attivato [unico, all'epoca, nel territorio nazionale] destinato ai trattenimenti alla frontiera, le cui convalide sono disciplinate dall'art. 6 bis del citato Decreto Legislativo n.142/2015.

Nonostante l'avvio del centro sia stato comunicato con un preavviso ridottissimo - e per di più nel periodo feriale - grazie all'encomiabile impegno e alla disponibilità dei giudici è stato possibile confrontarsi in modo approfondito, in un clima di attenzione mediatica molto elevata, sull'interpretazione di una normativa complessa, che presentava profili di novità assoluta.

Le condizioni di difficoltà in cui si è operato non hanno così impedito alla sezione di pervenire a un'interpretazione consapevole e omogenea, che ha fatto sì che i singoli giudici, impegnati in via

monocratica nei provvedimenti di convalida, si ispirassero ai medesimi criteri nella decisione di oltre un centinaio di richieste di convalida.

In particolare, fino ai primi giorni del mese di ottobre, anziché disapplicare la normativa interna, i giudici ne hanno dato un'interpretazione conforme ai principi comunitari affermati dalla direttiva CEE n. 2013/33 sull'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale, in base ai quali il provvedimento di trattenimento alla frontiera ha carattere di eccezionalità ed è legittimo soltanto se, attraverso una valutazione caso per caso, il Questore ne motivi in modo specifico la necessità, prendendo in considerazione ogni eventuale misura alternativa.

I giudici della Sezione hanno sottolineato, al riguardo, che la stessa normativa interna, nel riconoscere un potere discrezionale del Questore, escludeva l'automaticità del trattenimento nel caso di mancata consegna del passaporto e di mancata prestazione della garanzia finanziaria [presupposti generali di applicazione del trattenimento, indipendenti da una valutazione caso per caso].

La solidità dell'impostazione, in punto di diritto, è confermata dal fatto che, nonostante il conseguente rigetto della massima parte delle richieste di convalida, non risulta che il Ministero abbia mai proposto ricorso per Cassazione avverso alcuno dei provvedimenti adottati.

Senonché il 4 ottobre del 2024, la Grande sezione della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, con la sentenza resa nella causa C-406/22 ECLI:EU.C.2024.442, richiamando il diritto a un ricorso effettivo dei richiedenti asilo ex art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione, ha affermato il dovere del giudice di verificare d'ufficio le violazioni delle condizioni sostanziali per la designazione di un paese come sicuro [presupposto richiesto per attivare i procedimenti alla frontiera] e ha chiarito inoltre che l'art. 37 della direttiva esclude che un paese possa essere designato come di origine sicuro se alcune parti del suo territorio non soddisfano le condizioni per la sua designazione, enunciate nell'allegato I della direttiva.

Nei giorni successivi, i giudici della sezione, così come del resto anche altri giudici di merito, in ossequio all'obbligo di verificare la violazione delle condizioni per la definizione di paese sicuro, ha ritenuto che, applicando i medesimi principi affermati dalla Corte di Giustizia, dovesse escludersi la possibilità di designare un paese di origine come sicuro quando le condizioni di sicurezza non sussistevano per alcune categorie di persone, e ha dunque respinto le richieste di convalida dei trattenimenti in frontiera, per carenza dei presupposti di applicazione della procedura, con riferimento ai richiedenti asilo provenienti dai paesi nelle cui schede informative utilizzate dallo stesso Ministero era segnalato che la condizione di sicurezza del paese era esclusa, appunto, per alcune categorie di persone.

Pochi giorni dopo, con il decreto legge n. 158 del 23 ottobre 2024, facendo espressa menzione alla Sentenza della Corte di Giustizia del 4 ottobre, il Governo ha proceduto a una nuova designazione dei paesi di origine sicuri - per la prima volta con atto avente forza di legge - limitandosi a escludere i soli paesi che non soddisfacevano le condizioni di sicurezza per alcune parti del territorio e continuando a includere invece quelli nei quali non erano soddisfatte le condizioni per alcune categorie di persona.

Prendendo atto dell'intervento legislativo, che dava una lettura della sentenza della Corte di Giustizia radicalmente diversa da quella data dal Tribunale, la Sezione palermitana, con due provvedimenti a firma del presidente resi il 5 novembre 2024, ha chiesto alla medesima Corte di Giustizia, con rinvio pregiudiziale ex art. 267 TFUE, di pronunciarsi espressamente sul punto,

sottoponendo alla Corte le ragioni che avevano indotto il Tribunale a dare una lettura per così dire estensiva dei principi affermati dalla sentenza del 4 ottobre.

Si è trattato dei primi due provvedimenti di questo genere adottati nel territorio nazionale con riferimento alle convalide dei trattenimenti [mentre pochi giorni prima sulla stessa questione avevano proposto rinvii analoghi i Tribunali di Roma e di Bologna, nell'ambito di richieste di sospensione di provvedimenti adottati dalle Commissioni Territoriali all'esito di procedure accelerate].

La Corte di Giustizia, con sentenza del 1° agosto 2025, pronunciandosi con procedura accelerata su analoghi quesiti formulati dal Tribunale di Roma [nelle cause riunite C-758/24 e C-759/24] ha confermato integralmente l'esattezza dell'interpretazione data dal Tribunale di Palermo, escludendo che, nell'attuale sistema normativo europeo, quanto meno fino all'entrata in vigore del nuovo Patto europeo su migrazione e asilo, possa considerarsi sicuro un paese di origine nel quale alcune categorie di persone non lo siano.

Ancora una volta è stata confermata la bontà della interpretazione data dalla sezione, che ha conseguentemente rinunciato ai due rinvii pregiudiziali [e respinto definitivamente le due richieste di convalida, nel frattempo sospese, con provvedimenti adottati il 29 settembre 2025].

3. Sezione Seconda Civile

La sezione, composta da Presidente, sette giudici togati e cinque giudici onorari, questi ultimi assegnati, secondo l'attuale previsione tabellare, alle funzioni giurisdizionali quali titolari di ruolo autonomo e a quelle dell'ufficio per il processo, è tabellarmente competente in materia di successioni, diritti reali, possesso, trascrizioni, comunione e condominio, locazioni, revocatorie, occupazioni senza titolo di immobili, comodato, compravendite, locazioni, affitto di azienda; è, altresì, Sezione Specializzata Agraria.

Nell'anno giudiziario in esame, grazie al lodevole lavoro svolto dai giudici, sia togati sia onorari, e alla organizzazione dell'Ufficio del Processo, sono state ottenute delle buone *performance* in continuità con le precedenti, ed è stato ulteriormente ridotto il numero delle pendenze, soprattutto con riferimento al c.d. arretrato patologico.

Il numero dei procedimenti è stato pari a n. 3.272 con una flessione pari a - 24,5% rispetto al precedente anno giudiziario, determinata da contingenti scoperture dell'organico e tuttavia non ha inciso sul positivo rendimento della sezione nella riduzione delle pendenze, posto che, a fronte di n. 3.093 cause di nuova iscrizione è stata conseguita, grazie a uno smaltimento superiore alle sopravvenienze, una riduzione del -7,7 % dei procedimenti pendenti al 30.6.2025 pari a n. 2.146 rispetto dell'anno precedente in cui le sopravvenienze sono state n. 3.625 e la pendenza finale era stata pari a 2.324.

Il favorevole risultato riguarda, in particolare, gli affari civili contenziosi inerenti agli obiettivi del PNRR, fra i quali, per la natura e la tipologia delle questioni trattate, si concentrano le cause di più difficile definizione.

In particolare, dal confronto dei dati statistici si ravvisa il sostanziale mantenimento della performante attività di smaltimento delle pendenze rispetto all'anno precedente, considerato che sono diminuite del 4,8 % le iscrizioni [da 991 a 943], le definizioni solo state 1.122, cui è conseguita la riduzione del 10,8 % della pendenza finale [da 1.685 a 1.503].

Con riferimento, invece, ai procedimenti speciali sommari [cautelari ante causa, possessori, reclami al collegio, procedimenti per convalida di sfratto, procedimenti per decreto ingiuntivo,

impugnazioni ex art. 35 D.L.vo n. 25/2008], il rapporto tra sopravvenienze e definizioni è stato sostanzialmente in pareggio.

Per quel che concerne, poi, la Sezione Specializzata Agraria per l'anno di riferimento dalle statistiche si evince la sopravvenienza di cinque procedimenti e la definizione di 4, con una pendenza finale di 3 procedimenti.

Infine, si rilevano un aumento del *disposition time* del 22,2 % dovuto alle assenze dei magistrati, comunque contenuto perché pari a 239; un indice di ricambio positivo complessivamente dell'1,1; un indice di smaltimento positivo, pari allo 0,6.

Merita menzione pure l'attività svolta in materia di volontaria giurisdizione, che comprende anche affari complessi di competenza collegiale.

Nella volontaria giurisdizione rientrano, infatti, oltre gli affari riguardanti la materia successoria, di particolare delicatezza, anche controversie come le procedure di revoca e/o di nomina dell'amministratore condominiale.

Dai dati elaborati dall'Ufficio Statistico, si evidenzia che nell'anno in disamina sono stati iscritti 313 nuovi affari, di cui 166 in materia successoria, e che ne sono stati definiti 280, e sul punto occorre precisare che la durata delle procedure spesso prescinde dall'attività del giudice, come ad esempio accade nelle eredità giacenti.

Con riferimento allo smaltimento dell'arretrato patologico, va dato atto del conseguimento di un ottimo risultato, grazie alla solerzia dei giudici componenti la sezione che si sono adoperati per ridurre il numero dei procedimenti interessati dal PNRR malgrado la particolare complessità del contraddittorio che spesso coinvolge anche molteplici parti [materia successoria].

Secondo i dati statistici trasmessi, infatti, alla data del 30 giugno 2025 si registrano n. 234 procedimenti ultratriennali, pari al 10,9% del totale, sensibilmente ridotti rispetto ai 285, pari al 12,3% del totale, dell'AG 2023-2024, e n. 44 procedimenti ultraquinquennali, pari a pari al 2,1% del totale, sensibilmente ridotto rispetto ai 76, pari al 3,3% del totale, dell'A.G. 2023/2024.

Occorre ribadire che, come già evidenziato per la relazione del precedente anno, allo stato, la riforma del processo civile non sembra abbia determinato una velocizzazione dei tempi del processo, soprattutto nella fase iniziale, considerato che la fissazione a 120 giorni del termine libero per la prima udienza comporta lunghi differimenti nell'ipotesi di disintegrità del contraddittorio, di chiamata del terzo, o di rilievo della nullità dell'atto introduttivo o della sua notifica; mentre ha avuto largo consenso, con conseguente agevolazione nell'organizzazione lavorativa e maggiore smaltimento delle pendenze, l'ampliamento delle possibilità di trattazione scritta dell'udienza e di decisione a seguito di trattazione orale.

Il rafforzamento dell'istituto della mediazione può aver contribuito alla riduzione del numero di iscrizioni [3625] rispetto all'anno precedente [4059].

Proficua appare anche l'applicazione dell'istituto della proposta conciliativa ai sensi dell'art. 185 bis seppur il dato delle relative definizioni non è estraibile considerato che, sovente, alcune proposte non sono state formulate utilizzando l'apposito modello di consolle e che, altre volte, malgrado l'imput del giudice, la conciliazione avviene in via extragiudiziaria e il procedimento si conclude ex art. 309 c.p.c..

Nell'anno in disamina non è stato mai dato corso alla procedura di rinvio pregiudiziale alla Corte di Cassazione disciplinata dall'art. 363 bis c.p.c.

L'Ufficio per il Processo istituito presso la Seconda Sezione Civile, nel periodo in esame, ha potuto contare su n.13 funzionari AUPP, sul personale di Cancelleria assegnato alla struttura, su due funzionari Data Entry di supporto, sui giudici professionali presenti e su sette giudici onorari [il dott. Zagarella fino al 13 maggio 2025], uno solo dei quali, però, nominato successivamente al D. L.vo n. 116/2017 e assegnato esclusivamente all'Ufficio del Processo, essendo gli altri, secondo la previsione tabellare, in prevalenza assegnatari di ruolo autonomo nella misura di due terzi dell'impegno settimanale e nella residua misura di un terzo a quelle dell'ufficio per il processo.

Sono state mantenute anche nel corso dell'anno in disamina numerose e diversificate attività di confronto, di formazione e organizzative volte a garantire un efficace impiego di questa importante risorsa, al fine di raggiungere gli obiettivi di riduzione dell'arretrato e dei tempi di definizione dei procedimenti in precedenza fissati.

In atto il modello organizzativo dell'Ufficio per il Processo predilige l'affiancamento "one to one" di un addetto UPP per ciascun giudice togato, che si è rivelato più confacente alle caratteristiche peculiari del contenzioso della sezione in quanto utile a valorizzare un rapporto di collaborazione personale di ciascun addetto UPP con il singolo magistrato che, sgravato dai compiti più ripetitivi nella gestione del proprio ruolo, ha potuto concentrare gli sforzi nella definizione delle cause più arretrate e di difficile definizione.

Gli addetti all'UPP, inoltre, vengono impiegati secondo quanto previsto nel relativo mansionario, in supporto all'attività di Cancelleria e in ausilio all'attività giurisdizionale.

Per un migliore coordinamento interno della sezione sono stati predisposti alcuni strumenti finalizzati alla piena operatività dell'UPP, quali la creazione di una banca dati sezionale [accessibile ai magistrati e agli addetti UPP, destinata a raccogliere i precedenti giudiziari della Sezione, selezionando i più significativi] e la predisposizione di modelli di provvedimenti in specie nella materia locatizia.

In particolare, per i procedimenti vertenti in materia di locazioni [materia che, tra quelle attribuite alla competenza della sezione, per evidenti ragioni di natura economica e sociale, maggiormente richiede una celere trattazione e un'omogeneità applicativa] sono state predisposte, già da diversi anni, delle apposite linee guida interne alla Sezione in ragione anche di quanto già concordato nel corso di un Protocollo condiviso con il locale Consiglio dell'Ordine, volte a consentire la programmazione anzi tempo dell'attività di udienza, mediante la condivisione di buone prassi che consentano la distribuzione degli affari civili con congruo anticipo rispetto al giorno dell'udienza e la possibilità di calendarizzare, secondo orari prestabiliti, la trattazione di tutti i fascicoli, agevolando anche la verifica circa la partecipazione degli intimati, nei confronti dei quali si è voluto assicurare, anzi tempo, tempestive indicazioni per la ordinata partecipazione all'udienza.

Non si riscontrano anomalie nella gestione dei servizi da parte del personale di Cancelleria, che ha sempre svolto la propria funzione con diligenza e puntualità.

Rispetto ad altre sezioni del Tribunale civile, la Cancelleria è inoltre chiamata a far fronte ad adempimenti ad alto tasso di complessità come quelli relativi alla trascrizione delle sentenze.

Rimane ancora notevole il numero di procedimenti di competenza collegiale, tanto nelle materie relative al contenzioso successorio di più antica data, quanto nella volontaria giurisdizione e nei procedimenti per reclamo: questa peculiarità del contenzioso se, da un lato, comporta un notevole impegno di tutti i giudici nelle udienze e nelle camere di consiglio, dall'altro, però, moltiplica le occasioni di confronto e quindi di crescita professionale.

L'elisione della competenza collegiale nelle materie trattate dalla sezione in virtù della Riforma Cartabia, a fronte del ridotto effetto di miglioramento dei tempi di definizione dei procedimenti, comporterà il sacrificio di un'importante occasione di confronto e di evoluzione professionale dei giudici.

4. Sezione Terza Civile

La pianta organica della Sezione è costituita dal presidente, da 6 giudici togati e da 10 giudici onorari, titolari di ruolo autonomo, nominati prima della riforma introdotta con il D. Lvo 116/2017.

Con l'entrata a regime dell'ufficio per il processo il modello del ruolo autonomo, per i procedimenti sopravvenuti, è stato sostituito da quello dell'affiancamento [con delega] con una riduzione della competenza per valore dei procedimenti delegabili ai giudici onorari, il cui impegno ha contribuito a contenere i tempi del processo e ad abbattere l'arretrato, conseguendo risultati significativi.

Dopo la breve parentesi per l'emergenza COVID e la successiva normativa che attuava la piena parificazione dello svolgimento delle udienze da "remoto" o in modalità cd "cartolare" a quelle in presenza, l'attività giurisdizionale è ripresa a pieno regime con lo svolgimento delle udienze in presenza, come attestato dai lusinghieri risultati raggiunti e nonostante l'utilizzazione promiscua delle aule da parte di più giudici onorari, talora in contemporanea.

Si precisa, inoltre, che la celebrazione dell'udienza in modalità cartolare è di gran lunga quella preferita dagli avvocati, perché consente il pieno dispiegamento della loro attività professionale e l'elusione delle lunghe attese per la trattazione delle cause di presenza, ormai riservate alle sole attività in cui la partecipazione delle parti è essenziale per l'espletamento di specifiche attività istruttorie.

La Cancelleria della Terza Sezione lavora proficuamente e con competenza, malgrado il numero delle unità lavorative in organico sia insufficiente [la sezione è composta da un Direttore di sezione, da tre funzionari giudiziari, tutti in part time, da due cancellieri esperti, due assistenti giudiziari e un operatore; diverse unità usufruiscono di riduzioni di orario di lavoro per part time e di esenzioni per invalidità].

Non può non evidenziarsi l'aggravio di depositi telematici per l'adozione prevalente della modalità dell'udienza cd. cartolare [scambio di note telematiche] che ha comportato la lievitazione degli atti telematici che devono essere accettati dalla cancelleria. Basti dire che, soltanto dal secondo semestre del 2024 al 30 giugno 2025, la Cancelleria ha lavorato ben n. 62.253 depositi telematici, compresi n. 3.442 relativi agli ATP, trattati dalla Presidente della sezione su delega del Presidente del Tribunale, ma in carico alla cancelleria della terza sezione.

Fra le tante incombenze i funzionari e i cancellieri sono impegnati nella redazione degli inventari, che assorbono intere settimane lavorative, anche se non consecutive. Solo la presenza degli UPP ha consentito di sopperire agli innumerevoli compiti gravanti sul personale di cancelleria, il cui numero esiguo li esporrebbe a ritmi di lavoro gravosi.

Ai provvedimenti [sentenze, ordinanze, decreti] e ai verbali d'udienza, già di norma telematici, si sono aggiunti i decreti per la fissazione dell'udienza cartolare, e lo scambio di note telematiche dei procuratori delle parti, talora plurime, le dichiarazioni di impegno dei ctu in luogo del giuramento "in presenza", con un evidente moltiplicazione degli atti telematici da ricevere. I tempi di

accettazione degli atti telematici sono rimasti abbastanza contenuti e non hanno inciso sulla comunicazione che avviene in tempi reali.

Con l'entrata in vigore dell'istituto dell'ufficio del processo di cui al D. Lgs 121/2022, i nuovi funzionari UPP sono stati inseriti anche all'interno della cancelleria e si sono raccordati con il personale amministrativo, fornendo un importante ausilio nell'evasione delle incombenze. Fattiva la collaborazione della cancelleria della Volontaria Giurisdizione che mette a disposizione degli utenti, sprovvisti per lo più di difensore, appositi prontuari e formulari: procedimenti corredati da adeguata documentazione possono essere così definiti in tempi brevissimi, anche nell'arco di pochi giorni dal deposito.

Il processo civile telematico ha rappresentato uno snodo cruciale e una risorsa imprescindibile sia durante l'emergenza covid 19 che per il periodo successivo.

Ottime le abilità dei magistrati della sezione nell'uso della "console" adoperata per la preparazione delle udienze e lo studio dei fascicoli e per il deposito di verbali e provvedimenti. La Console viene usata costantemente anche per i depositi dei provvedimenti collegiali con la funzione "controfirma".

Lo svolgimento delle udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti avviene mediante lo scambio e il deposito in telematico di sintetiche note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, sostitutive dell'udienza ex art. 171 ter c.p.c... La piattaforma Teams viene utilizzata regolarmente per le camere di consiglio di Sezione, con cadenza nel secondo e quarto venerdì di ogni mese, concordata dalla scrivente con i colleghi. A tale riunione partecipano, di regola, tutti i giudici della Sezione e l'incontro è dedicato non soltanto alle camere di consiglio per la relazione e decisione dei procedimenti collegiali assunti in riserva [con formazione del Collegio nel rispetto dei criteri di anzianità di ruolo], ma anche al confronto su casi problematici di competenza monocratica e su questioni controverse al fine di raggiungere uniformità di indirizzo della Sezione. Tra le altre criticità va segnalato qualche episodio di prolungato blocco del sistema per aggiornamenti del SICID o improvvisa indisponibilità dei servizi di rete. Tale inconveniente rallenta e qualche volta paralizza l'attività della cancelleria e in qualche caso anche dei giudici.

La pendenza ultratriennale è ormai in via di risoluzione, anche se ha risentito in modo significativo delle pregresse parziali scoperture di organico e di applicazione di giudici ad altre sezioni.

La Sezione ha trattato nel periodo in esame le controversie di propria competenza tabellare, che abbraccia sostanzialmente tutta la materia delle obbligazioni e dei contratti [salve le ipotesi eccettuate di competenza tabellare di altre Sezioni].

I dati statistici del periodo evidenziano che sono stati iscritti nel periodo in esame 2.564 procedimenti a fronte di n. 2.430 del periodo di rilevazione precedente con una variazione percentuale del 5,5% , di cui n.1.817 procedimenti di cognizione ordinaria rispetto ai 1.743 del periodo di rilevazione precedente con una variazione percentuale del 4,2% [definiti 2.548 rispetto ai 2.703 del periodo precedente], e n. 747 procedimenti sommari speciali a fronte di n. 687 del periodo precedente con un incremento percentuale dell'8,7% [definiti 782 rispetto ai 710 della precedente rilevazione].

Il totale complessivo dei definiti è pari a n. 3.330 rispetto ai n. 3.413 del precedente periodo.

5. Sezione Quarta – Fallimenti

L'annualità in esame è stata contrassegnata dall'entrata in vigore del D.Lgs. n 136/2024, cd terzo correttivo del Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza [D.Lgs. 14/2019], di seguito per brevità CCII, in vigore già dal 15 luglio 2022, i cui istituti e procedimenti, com'è noto, hanno sostituito quelli in precedenza disciplinati dalla Legge Fallimentare [R.D. 267/1942]. Ciò ha comportato [e continua a comportare] un continuo e gravoso impegno di aggiornamento dei magistrati e di tutto il personale amministrativo della Sezione.

Nel periodo in esame i ricorsi per l'apertura della liquidazione giudiziale sono sopraggiunti in un numero [207] superiore del 13,11% rispetto all'annualità 2023/2024 [183] nella quale a sua volta si era già riscontrato un considerevole aumento, pari al 30,7%, rispetto al periodo 2022/2023 [in cui i nuovi ricorsi erano stati 140].

Il dato in questione segna un'inversione di tendenza rispetto alle precedenti due annualità [rispettivamente, -25,4% e -43,3%] e può, verosimilmente, trovare una spiegazione nel progressivo affievolirsi delle incertezze ricollegate alla prima applicazione della nuova disciplina normativa, le quali possono aver determinato una [iniziale] maggiore prudenza nell'introduzione dei procedimenti regolati dal CCII.

Sotto altro profilo, va segnalato il dato – stavolta in continuità rispetto agli anni precedenti – relativo alla costante crescita delle sopravvenienze in materia di procedure di sovraindebitamento.

Data la peculiarità della materia di competenza della Sezione [quella delle procedure concorsuali], deve ritenersi che le recenti modifiche legislative in tema di strumenti di definizione conciliativa delle controversie e di mediazione non siano destinate ad avere un impatto significativo sul carico di lavoro.

Non si sono verificati casi di rinvio pregiudiziale degli atti alla Corte di Cassazione ai sensi del nuovo art. 363-bis c.p.c.

Per altro verso, come nelle annualità precedenti, il periodo in esame è stato ancora caratterizzato dall'uso – che ha avuto ricadute estremamente positive in termini di efficienza nonché di sicurezza di tutti gli operatori – degli strumenti processuali che erano stati introdotti dal Legislatore in occasione della fase emergenziale, costituiti dalle udienze tenute con modalità “cartolari” o “da remoto”, mediante l'applicativo Teams [segnalandosi, in proposito, come tale applicativo sia stato utilizzato massicciamente dai giudici delegati anche per i colloqui con i curatori].

Il processo civile telematico – che trova attuazione mediante l'applicativo Consolle del Magistrato [interfacciato coi registri informatici SICID e SIECIC] – ha consentito il proficuo svolgimento di ogni attività, anche di quelle endoprocedimentali [costituenti vera e propria ossatura portante delle procedure concorsuali], dovendosi tuttavia in proposito segnalare come anche nell'anno in esame si siano verificati – seppur con frequenza sensibilmente minore rispetto al passato – episodi di interruzione dell'operatività dei sistemi informatici, che hanno rappresentato un intralcio tutt'altro che secondario per l'attività dei giudici e degli operatori.

Nell'ambito dell'Ufficio per il processo, istituito con provvedimento di variazione tabellare del 15 marzo 2022, il numero dei funzionari in servizio nella Sezione è stato di 4 unità, di cui una assegnata in collaborazione con il Presidente della sezione per la gestione delle opposizioni in materia di spese di giustizia, materia oggetto di delega del Presidente del Tribunale. In tale ruolo il funzionario si occupa di studiare i fascicoli, preparare i verbali di causa a trattazione scritta [previo controllo della ritualità delle notifiche dell'atto introduttivo del giudizio e della completezza della

documentazione versata in atti] e approntare le bozze delle sentenze o degli altri provvedimenti interlocutori [il giudizio, come è noto, si svolge con applicazione del rito di cognizione semplificata].

In considerazione della specificità del carico di lavoro della Sezione, caratterizzato da un contenzioso ordinario numericamente contenuto, invece, la professionalità degli altri tre funzionari addetti UPP ha trovato il suo principale utilizzo nell'attività di monitoraggio continuo delle procedure concorsuali. Sotto la costante guida dei giudici delegati e con l'ottima collaborazione del funzionario dirigente della cancelleria, è stato possibile individuare situazioni di stagnazione non altrimenti rilevabili; va infatti osservato, in proposito, che a un'estrazione massiva dei fascicoli telematici non movimentati da periodi considerati sospetti sfuggono i procedimenti nei quali sia stata esemplificativamente inserita una mera annotazione di cancelleria, sicché risulta fondamentale l'analisi delle attività effettivamente compiute dai curatori nel rispetto del cronoprogramma stabilito dal codice di rito e di volta in volta dettato dai giudici delegati.

In tale contesto, i funzionari addetti UPP si sono rivelati risorsa indispensabile sia nel monitoraggio circa l'attuazione delle circolari e delle direttive sezionali, sia nell'opera di indirizzo, consiglio e sollecitazione dei curatori fallimentari, chiamati ad adeguarsi a un metodo di lavoro che ha spesso reso necessario per i professionisti il rinnovo di dotazioni informatiche e l'acquisto di applicativi adatti all'interlocuzione col registro SIECIC.

In aggiunta, poi, essi si occupano anche di predisporre le bozze di taluni provvedimenti, specie nella materia del sovraindebitamento.

Sotto il profilo dell'organico dei magistrati, va rilevato che il posto aggiuntivo attribuito alla Sezione con la tabella di organizzazione del Tribunale per il triennio 2020/2022 [mai coperto], con le prossime tabelle relative al triennio 2026/2029 sarà soppresso, con la conseguenza che l'organico sarà di 6 Giudici e il Presidente.

Grazie all'ulteriore consolidamento di un metodo di lavoro sperimentato con successo già nei periodi precedenti e all'impegno al limite dell'esigibile dei magistrati, nonché del personale amministrativo, la Sezione è riuscita a conseguire ragguardevoli risultati in termini di risposta alla domanda di giustizia e di complessiva efficienza del sistema.

i. Settore Prefallimentare [ante CCII], Ricorsi per apertura di liquidazione giudiziale [CCII]

Nel periodo in esame non sono stati iscritti a ruolo procedimenti per dichiarazione di fallimento soggetto alla disciplina della Legge Fallimentare e ne è stato definito uno, con conseguente totale abbattimento delle pendenze in materia.

È evidente che, una volta entrato in vigore il CCII, le sopravvenienze dei procedimenti in argomento possono riguardare soltanto istanze di cd. estensione di fallimenti già dichiarati, ex art. 147 L. Fall..

Quanto ai procedimenti disciplinati dal CCII, si è registrata la sopravvenienza di 207 ricorsi per l'apertura della liquidazione giudiziale, dei quali 206 sono stati definiti entro il 30 giugno 2025, con una pendenza residua di 57 fascicoli [un solo procedimento in più rispetto all'anno precedente, malgrado l'aumento del 13,11% delle sopravvenienze]

A tale ultimo riguardo va, comunque, segnalato come incidano inevitabilmente sulla pendenza i termini di comparizione ex art. 41, comma 1, CCII [che fanno sì che risultino inevitabilmente "pendenti" le istanze depositate in prossimità della scadenza di ciascuna annualità e in attesa di

essere trattate per la prima volta nei quarantacinque giorni successivi], nonché gli ineludibili rinvii per ragioni di contraddittorio o di giustizia [notifiche irregolari da ripetere, acquisizione di informazioni da uffici pubblici, espletamento di consulenze tecniche d'ufficio].

È il caso di precisare che tra le procedure prefallimentari e preliquidatorie “definite” si annoverano sia quelle conclusesi con la dichiarazione di fallimento o di apertura della liquidazione giudiziale [che – come si vedrà tra breve – sono state, rispettivamente n. 0 e n. 104], sia quelle definite con desistenza del creditore, sia quelle dichiarate improcedibili per altre cause o migrate ad altro Ufficio per competenza territoriale.

ii. Settore Fallimentare [ante CCII], Liquidazione Giudiziale [CCII]

Il numero complessivo delle procedure fallimentari pendenti si è ulteriormente ridotto.

In dettaglio:

- al 30/06/2016: 2.166;
- al 30/06/2017: 2.021 [-6,7%];
- al 30/06/2018: 1.918 [-5,1%];
- al 30/06/2019: 1.681 [-11,8%];
- al 30/06/2020: 1.454 [-13,5%];
- al 30/06/2021: 1.273 [-13,6%];
- al 30/06/2022: 1.164 [-8%];
- al 30/06/2023: 951 [-18,3%];
- al 30/06/2024: 765 [-19,6%];
- al 30/06/2025: 630 [-17,65%].

La brillante *performance* dipende dalla forbice tra le nuove dichiarazioni di fallimento e il numero delle chiusure/definizioni.

Il dettaglio delle dichiarazioni e delle chiusure dei fallimenti è, infatti, il seguente:

- a. 2015/2016: dichiarazioni di fallimento 178, chiusure 169;
- a. 2016/2017: dichiarazioni di fallimento 163, chiusure 326;
- a. 2017/2018: dichiarazioni di fallimento 172, chiusure 280;
- a. 2018/2019: dichiarazioni di fallimento 132, chiusure 364;
- a. 2019/2020: dichiarazioni di fallimento 107, chiusure 332;
- a. 2020/2021: dichiarazioni di fallimento 125, chiusure 300;
- a. 2021/2022: dichiarazioni di fallimento 105, chiusure 216;
- a. 2022/2023: dichiarazioni di fallimento 39, chiusure 252;
- a. 2023/2024: dichiarazioni di fallimento 2, chiusure 191;
- a. 2024/2025: dichiarazioni di fallimento 0, chiusure 136.

L'elevato numero di chiusure costituisce tangibile frutto dell'opera, convergente posta in essere da tutti gli organi dell'ufficio fallimentare in vista del contenimento della durata delle procedure, che si è sviluppata attraverso una molteplicità di azioni, quali: a) il costante monitoraggio di ciascun fallimento; b) il controllo del rispetto delle scadenze degli adempimenti a carico dei curatori; c) l'introduzione di prassi virtuose che prevedono, tra l'altro, la rinuncia ai cespiti risultati

invendibili a seguito di numerosi esperimenti di vendita; d] un maggior ricorso – ancorché ancora piuttosto marginale sul piano statistico complessivo – alla cd. “chiusura anticipata” a norma dell’art. 118, comma 2, L.F.; e] la progressiva eliminazione di qualche residua sacca di inefficienza imputabile a curatori [via via revocati e sostituiti]; f] la complessiva riorganizzazione dei servizi di cancelleria; g] l’eliminazione di frazioni temporali tra il deposito telematico degli atti provenienti dai curatori e dai magistrati e la loro “lavorazione” da parte del personale di cancelleria, che ha finalmente reso possibile il dialogo “in tempo reale” tra tutti gli operatori dell’Ufficio fallimentare e fluidificato le procedure.

Va ricordato che persiste la pendenza di alcuni fallimenti di remota iscrizione. E invero, nonostante la particolare attenzione rivolta dai giudici della Sezione alla definizione delle procedure fallimentari più risalenti e l’eliminazione dei “tempi morti” di cancelleria, va al riguardo evidenziato come risulti purtroppo insuperabile, quale motivo di stagnazione, la pendenza di numerose cause civili che impegnano le curatele dinanzi alle Sezioni ordinarie dei Tribunali, delle Corti di Appello e della Corte di Cassazione, nonché dinanzi alle Sezioni competenti in materia di esecuzioni immobiliari, anche a causa di una complessiva situazione di congestione dei ruoli [specialmente della Corte di Appello e della Corte di Cassazione] che probabilmente rende difficile il rispetto del criterio di priorità di cui all’art. 43, comma 4, L.F., introdotto dal Legislatore a far data dal 20 agosto 2015 e, allo stato, in verità non pienamente attuato [che, per comodità, si riporta: “Le controversie in cui è parte un fallimento sono trattate con priorità. Il capo dell’ufficio trasmette annualmente al presidente della Corte di appello i dati relativi al numero di procedimenti in cui è parte un fallimento e alla loro durata, nonché le disposizioni adottate per la finalità di cui al periodo precedente. Il presidente della Corte di appello ne dà atto nella relazione sull’amministrazione della giustizia”].

Quanto alla liquidazione giudiziale regolata dal CCII, nell’a.g. in esame è intervenuta l’apertura di n. 104 procedure, mentre ne sono state chiuse n. 22.

È appena il caso di evidenziare come il dato relativo alle chiusure sia [ovviamente] influenzato dall’esiguo lasso di tempo trascorso dall’entrata in vigore del CCII, in ragione del quale le prime procedure di liquidazione giudiziale sono state aperte alla fine del 2022.

Al 30 giugno 2025 risultavano, pertanto, pendenti n. 221 liquidazioni giudiziali, la maggioranza delle quali – evidentemente – in uno stadio iniziale o, comunque, ancora lontano dalla chiusura.

iii. Concordati Preventivi, Accordi di Ristrutturazione, Piani di ristrutturazione soggetti a omologazione, Amministrazioni Straordinarie ex D.Lgs. 270/1999, Liquidazioni Coatte Amministrative

I dati statistici relativi alle altre procedure concorsuali – sovente connotate da una particolare complessità – si sono confermati poco significativi sul piano numerico: nell’annualità 2024/2025 si sono registrate 18 iscrizioni a ruolo [10 nell’anno precedente], di cui 11 proposte di concordato preventivo, 1 accordo di ristrutturazione dei debiti, 0 piano di ristrutturazione soggetto a omologazione e 5 ricorsi per l’accesso a uno strumento di regolazione della crisi e dell’insolvenza con riserva di deposito di documentazione, mentre sono stati definiti 8 fascicoli [analogamente a quanti definiti dell’anno precedente].

Non sono pervenute amministrazioni straordinarie di grande imprese in crisi, regolate dal D.Lgs. 270/1999.

L'Ufficio rimane, tuttavia, massimamente impegnato nella trattazione delle procedure pendenti [alcune delle quali convertite in fallimento]. Va infatti sottolineato, al riguardo, che per effetto dell'art. 3, comma 1, D.Lgs. 270/1999, come modificato dall'art. 350, comma 1, del D.Lgs. 14/2019, al Tribunale di Palermo è stata attribuita la competenza a conoscere delle procedure riguardanti le imprese aventi sede nell'intero territorio della Regione Siciliana, eccezion fatta per il distretto di Corte di Appello di Catania. Si tratta di procedure estremamente complesse [per le quali è prevista una costante interlocuzione col Ministero dello Sviluppo Economico e con un commissario giudiziale di nomina ministeriale], che impegnano massivamente il giudice delegato, il collegio e gli uffici di cancelleria.

Non va, infine, segnalata alcuna iscrizione a ruolo nel campo delle liquidazioni coatte amministrative.

iv. Composizione negoziata della crisi

Marginale anche la rilevanza statistica dei procedimenti relativi alla composizione negoziata della crisi, disciplinata dagli artt. 12 e ss. CCII.

Si tratta di fascicoli iscritti nel registro della Volontaria Giurisdizione, riguardanti istanze per la conferma delle misure protettive ex art. 19 CCII o richieste di autorizzazione al Tribunale ex art. 22 CCII, che – seppure di scarsa consistenza sul piano numerico – hanno comportato un'impegnativa attività di studio e aggiornamento da parte dei magistrati della Sezione.

Nello specifico, dalle rilevazioni effettuate dalla Cancelleria della Sezione emerge che, nel corso dell'anno in esame, sono sopravvenuti 7 procedimenti in materia di composizione negoziata della crisi e ne sono stati definiti 10, con una pendenza residua di 2 fascicoli al 30 giugno 2025.

v. Contenzioso Ordinario

La pendenza finale degli affari civili contenziosi si è [ulteriormente] ridotta del 29,3%, grazie a un numero di sopravvenienze particolarmente limitato e a un alto numero di definizioni.

In dettaglio:

- a. 2015/2016: iscritti 340, definiti 408, pendenti 592;
- a. 2016/2017: iscritti 312, definiti 408, pendenti 492 [-16,9%];
- a. 2017/2018: iscritti 322, definiti 398, pendenti 418 [-15,4%];
- a. 2018/2019: iscritti 270, definiti 360, pendenti 328 [-21,5%];
- a. 2019/2020: iscritti 109, definiti 230, pendenti 222 [-32,3%];
- a. 2020/2021: iscritti 236, definiti 221, pendenti 237 [-6,8%];
- a. 2021/2022: iscritti 89, definiti 209, pendenti 118 [-50,2%];
- a. 2022/2023: iscritti 97, definiti 140, pendenti 75 [-36,4%];
- a. 2023/2024: iscritti 65, definiti 86, pendenti 53 [-29,3%];
- a. 2024/2025: iscritti 65, definiti 65, pendenti 52.

È bene sottolineare che la sopravvenienza del contenzioso ordinario attribuito tabellarmente alla Sezione [rappresentato, per lo più, da azioni revocatorie e azioni di inefficacia, opposizioni allo stato passivo e revocazioni di ammissione di crediti allo stato passivo] risente di oscillazioni imprevedibili e legate alla complessità delle procedure, oltre che – per quanto attiene alle azioni revocatorie e di inefficacia – alla specificità delle iniziative pregiudizievoli per la massa poste in essere

dall'uno piuttosto che dall'altro fallito. E tuttavia, il mero riferimento all'imponderabile non renderebbe giustizia a due circostanze fondamentali che occorre rivendicare quale fattore di significativo effetto deflattivo, quanto meno per quanto attiene alle opposizioni allo stato passivo, vale a dire la stabilità e prevedibilità degli orientamenti seguiti dai giudici delegati in sede di ammissione dei crediti allo stato passivo e l'autorevolezza delle sentenze e dei decreti collegiali [dipendente dalla completezza e dalla persuasività dei relativi apparati motivazionali, sempre corredati da aggiornatissimi riferimenti giurisprudenziali che offrono al Foro e agli operatori precisi riscontri sulla ponderazione delle decisioni e sulla rispondenza a indiscutibili parametri di diritto].

Nel settore dei procedimenti speciali sommari si è registrata una sopravvenienza di n. 523 fascicoli, assorbita dalla Sezione, che ha definito n. 521 procedimenti, mantenendo pressoché invariata la pendenza finale [n. 39, a fronte dei n. 37 alla fine dell'a.g. 2023/2024].

Straordinariamente positivi i risultati conseguiti nell'abbattimento dell'arretrato più risalente: basti pensare che, nel corso dell'a.g. in esame, sia l'ultratriennialità che l'ultraquinquennialità si sono ridotte a 0 procedimenti [erano rispettivamente 14 e 8].

Procedure relative alla crisi da sovraindebitamento [L. 3/2012 e CCII]

I dati statistici attestano che il settore in oggetto presenta numeri in costante ascesa.

E invero, nelle annualità dal 2019/2020 al 2021/2022, sotto la vigenza della L. 3/2012, si erano registrate le seguenti sopravvenienze:

- a. 2019/2020: n. 38 iscritti, di cui n. 24 piani del consumatore, n. 9 domande di liquidazione del patrimonio e n. 5 proposte di accordo di composizione della crisi;
- a. 2020/2021: n. 47 iscritti, di cui n. 20 piani del consumatore, n. 15 domande di liquidazione del patrimonio e n. 12 proposte di accordo di composizione della crisi;
- a. 2021/2022: n. 57 iscritti, di cui n. 33 piani del consumatore, n. 12 domande di liquidazione del patrimonio e n. 12 proposte di accordo di composizione della crisi.

La tendenza di crescita si era accentuata nell'a.g. 2022/2023, durante il quale erano stati iscritti n. 81 procedimenti complessivi, così distribuiti:

- n. 11 ancora regolati dalla L. 3/2012, di cui n. 6 domande di liquidazione del patrimonio, n. 4 piani del consumatore e n. 1 proposta di accordo di composizione della crisi;
- n. 70 relativi ai nuovi istituti disciplinati dal CCII, di cui n. 47 piani di ristrutturazione dei debiti del consumatore, n. 16 domande di apertura della liquidazione controllata e n. 7 proposte di concordato minore.

Detta tendenza si era ulteriormente rafforzata nel corso dell'a.g. 2023/2024, in cui si è avuta l'iscrizione di n. 124 procedimenti complessivi [tutti regolati dal CCII], di cui n. 85 piani di ristrutturazione dei debiti del consumatore, n. 27 domande di apertura della liquidazione controllata e n. 12 proposte di concordato minore.

Anche nell'anno in esame si è confermato la tendenza ascendente, essendosi avuta l'iscrizione di 153 procedimenti complessivi, tutti regolati dal CCII [+24,19%], di cui 83 [erano 85 nell'anno precedente] piani di ristrutturazione dei debiti del consumatore, 58 [erano 27] domande di apertura della liquidazione controllata e 12 [come nell'anno precedente] proposte di concordato minore.

Le definizioni sono state 146, mentre erano state 102 nell'anno precedente.

Si trascrivono di seguito i dati relativi alle definizioni e alle pendenze residue di tali procedimenti al 30 giugno 2025 [dovendosi al riguardo precisare che i procedimenti ex L. 3/2012 conclusi con omologazione o con l'apertura della liquidazione del patrimonio rimangono statisticamente "aperti" fino all'esaurimento del piano o della liquidazione, che avviene di regola in cinque-dieci anni]:

- piano del consumatore [L. 3/2012]: pendenti 43 [3 nell'anno precedente];
- liquidazione del patrimonio [L. 3/2012]: pendenti 26 [erano 27];
- accordo di composizione della crisi [L. 3/2012]: pendenti 20 [erano 6];
- piano ristrutturaz. debiti consumatore [CCII]: pendenti 181 [erano 40];
- liquidazione controllata [CCII]: pendenti 82 [erano 6];
- concordato minore [CCII]: pendenti 9 [erano 2].

La maggiore familiarità e dimestichezza che gli operatori del settore stanno via via acquisendo verso gli istituti processuali correlati alla crisi da sovraindebitamento, unitamente all'amplissima platea di soggetti potenzialmente interessati a farvi ricorso e al favor palesato da alcune norme di recente introduzione [si pensi all'art. 268, comma 2, CCII, che consente l'apertura della procedura di liquidazione controllata anche su iniziativa di un creditore], induce a ritenere che anche nei prossimi anni le sopravvenienze dei procedimenti in questione continueranno a mostrare un *trend* in continuo aumento e che la loro trattazione e definizione verrà a costituire una parte sempre più significativa del carico di lavoro dei giudici della Sezione.

6. Sezione Quinta - Sezione Specializzata In Materia di Imprese

La sezione è competente per le controversie assegnate per legge alla sezione specializzata in materia di Impresa e di numerose tipologie di materie di competenza, invece, delle sezioni ordinarie, ossia:

- ✓ controversie in tema di contratti bancari e di intermediazione finanziaria;
- ✓ controversie in tema di contratti pubblici di appalto, di servizi e di forniture [ivi compresi quelli non di rilevanza comunitaria];
- ✓ appelli avverso le sentenze del Giudice di Pace;
- ✓ controversie di diritto amministrativo involgenti la Pubblica Amministrazione.

Nelle nuove tabelle, in corso di approvazione, è stata modificata l'assegnazione degli appelli avverso le sentenze dei Giudici di Pace, che verranno distribuiti tra le sezioni a seconda della competenza tabellare.

La sezione è a pieno organico.

Per quanto attiene ai flussi, nel periodo in esame il numero delle iscrizioni dei procedimenti di complessiva competenza della Sezione è rimasto sostanzialmente invariato [1899 del periodo precedente; 1879 quello in esame]; sono diminuite in modo modesto le definizioni, passate da 2177 del periodo precedente a 2021 di quello in esame. In considerazione della diminuzione delle iscrizioni, il saldo rimane comunque positivo, essendosi registrata una diminuzione delle pendenze di circa un centinaio di cause [i pendenti sono passati da 3022 al 30.6.2024 a 2909 al 30.6.2025].

La diminuzione maggiore delle iscrizioni si registra nelle materie di competenza della quinta sezione [passate da 704 a 665], mentre le iscrizioni sono rimaste sostanzialmente invariate per le materie della sezione specializzata [212 al 30.6.2024; 216 al 30.6.2025].

Rilevante è invece l'aumento degli appelli alle sentenze dei giudici di pace, passati da 260 nel periodo precedente a 339 in quello in oggetto.

Con precipuo riferimento al contenzioso bancario, deve segnalarsi una modesta riduzione delle iscrizioni, già di per sé un numero non rilevante [sono infatti passate da 77 a 66] e un aumento delle definizioni [passate da 112 a 124]: ne consegue che, con riferimento a queste controversie, la pendenza è diminuita del 19,9% [essendo passati da 292 pendenti al 30.6.2024 a 234 pendenti al 30.6.2025].

Va però sottolineato che la sezione si occupa solo delle controversie strettamente bancarie, mentre quelle relative ai finanziamenti personali ovvero al credito al consumo sono di competenza della terza sezione civile.

Dai dati forniti dall'Ufficio di Statistica emerge una sostanziale omogeneità del numero dei sopravvenuti e delle definizioni nel settore dei procedimenti cautelari – la maggior parte dei quali riguarda le materie di competenza della Sezione Specializzata in materie di Imprese e riveste una particolare complessità – e, di conseguenza, dei reclami.

Più precisamente, risultano complessivamente iscritti nr. 58 cautelari ante causam [a fronte dei 56 del periodo precedente] e ne risultano definiti 56 [a fronte dei 52 del periodo precedente], con una pendenza residua di 17 procedimenti [a fronte dei 15 del periodo precedente]; risultano essere stati iscritti nr. 33 reclami [come nel periodo precedente] e ne sono stati definiti 38 [rispetto ai 33 dell'anno precedente], con una pendenza residua di 4 procedimenti [a fronte dei 9 del periodo precedente].

Va però segnalato con riferimento a questo dato che un numero importante di cautelari - non fornito dall'Ufficio Statistica e non recuperabile dalla Cancelleria – è presentato in corso di causa: si tratta di procedimenti solitamente di grande complessità riguardando impugnazioni di delibere di esclusione di soci, di approvazione di bilanci, di aumento di capitale, procedimenti quindi che impegnano il magistrato assegnatario proprio come la relativa causa di merito [di cui rappresentano una vera e propria anticipazione].

Particolarmente rilevante è il dato delle definizioni con riferimento alle pendenze ultratriennali e, soprattutto, delle cause iscritte sino al 31.12.2022, che, alla data del 30.6.2024 erano pari a 946, ridottesi a 733 alla data del 30.6.2025.

Dette pendenze si sono ulteriormente ridotte e sono pari a 659 [di cui 2 del 2014; 1 del 2015; 1 del 2016; 4 del 2017; 45 del 2018; 44 del 2019, 103 del 2020; 190 del 2021, 269 del 2022, come da dati estrapolati dalla Cancelleria].

Infine, con riferimento alla volontaria giurisdizione, si registra una diminuzione delle nuove iscrizioni [passate da 44 del precedente periodo a 24 di quello in oggetto]; la pendenza finale è sostanzialmente invariata e modesta [15 procedimenti al 30.6.2024; 13 procedimenti al 30.6.2025].

Nel complesso, la Sezione ha lavorato in modo omogeneo rispetto al periodo precedente, nonostante il mutamento di due componenti – prima assegnati a diversa sezione - su sette; è tra l'altro migliorato l'apporto degli addetti all'ufficio per il processo, che hanno velocizzato la redazione delle bozze migliorandone pure la qualità.

Quest'ultimo dato è particolarmente rilevante in vista del tentativo di raggiungimento dell'altro obiettivo posto dal PNRR, ossia la riduzione del Disposition Time, per il quale si è intensificato il numero delle definizioni anche dei procedimenti più recenti.

In ossequio al Correttivo Cartabia, in sezione si fa frequente uso dell'udienza interlocutoria prima dello scambio delle memorie ex art. 171 c.p.c., così da ridurre i tempi dei processi.

In generale, si fa un uso accorto e non generalizzato della modalità di gestione delle udienze a trattazione scritta e da remoto.

In generale, si fa un maggior uso delle proposte conciliative ex art. 185 bis c.p.c. anche se il dato non è ancora disponibile: in Tribunale è stato comunque attivato da pochi mesi l'Osservatorio per la conciliazione, diretto appunto a migliorare le capacità conciliative dei giudici e la raccolta di precedenti anche a fini statistici.

Nell'anno in disamina non è stato mai dato corso alla procedura di rinvio pregiudiziale alla Corte di Cassazione disciplinata dall'art. 363 bis c.p.c.

Sono invece stati iscritti due procedimenti di class action.

Nel periodo di riferimento nessun giudice onorario era stato assegnato alla sezione, mentre attualmente ne sono stati assegnati due.

Ottima è la laboriosità e puntualità del personale di Cancelleria, che ha sempre adempiuto con diligenza e speditezza agli adempimenti occorrenti, e contribuito in modo lodevole al buon andamento della sezione. Gli addetti UPP partecipano a tali attività con rotazione settimanale fornendo un eccellente apporto.

La contemporanea trattazione di materie di contenzioso ordinario e di contenzioso specializzato rende ovviamente più complessa la gestione del ruolo da parte dei giudici della sezione, in considerazione, da un lato, della necessità di definire in tempi più ristretti le controversie demandate alla competenza della Sezione Specializzata, solitamente di elevata complessità [si pensi alle azioni di responsabilità degli amministratori e dei sindaci, estese pure a quelli di nomina pubblica, o alle controversie in tema di appalto pubblico]; dall'altro di gestire un ruolo articolato, ma altrettanto complesso [si pensi, ad esempio, alla controversie bancarie caratterizzate da molteplici questioni, nelle quali è frequente il cambio di orientamento giurisprudenziale di legittimità, e spesso interessate da pronunce di giurisprudenza comunitaria ovvero le controversie di cui è parte la Pubblica Amministrazione, anch'esse spesso oltre che di rilevante valore, pure di elevata complessità], tenendo sempre alta l'attenzione sui tempi di definizione in relazione agli obiettivi PNRR e, nell'ultimo anno, anche al *disposition time*.

La Sezione si caratterizza, altresì, per l'elevato tasso di collegialità, tanto nelle materie di competenza della Sezione Specializzata, quanto nella volontaria giurisdizione e nei procedimenti per reclamo: questa caratteristica se, da un lato, comporta un notevole impegno di tutti i giudici nelle udienze e nelle camere di consiglio, dall'altro, però, ha moltiplicato le occasioni di confronto e quindi di crescita professionale. Nelle camere di consiglio si discute, infatti, non soltanto delle cause collegiali, ma anche delle questioni relative alle cause monocratiche, tendendo alla creazione di una giurisprudenza comune e il più possibile concorde all'interno del gruppo.

Con le tabelle di organizzazione in corso di approvazione è stata accolta la richiesta di distribuire gli appelli alle sentenze dei giudici di pace a tutte le sezioni del Tribunale secondo le rispettive competenze. Questa innovazione si muove nell'ottica di valorizzare in secondo grado la specializzazione con evidenti ricadute positive sull'accelerazione delle definizioni.

7. Sezione Sesta -Esecuzioni

Alla sezione sono tabellarmente assegnati 6 giudici togati, oltre al Presidente, e nel periodo d'interesse vi sono stati assegnati 4 giudici onorari del vecchio ordinamento, 1 GOP nominato secondo il D.lgs. 116/2017 e 3 addetti all'ufficio per il processo, mentre altri 4, rientranti nelle nuove assunzioni, hanno preso servizio dal 25.6.2024.

Dal punto di vista tabellare essa si articola in due settori: esecuzioni immobiliari ed esecuzioni mobiliari.

Al settore delle esecuzioni immobiliari sono assegnati quattro giudici togati destinati alla trattazione delle procedure esecutive immobiliari e un GOT confermato in regime di esclusività.

Al settore delle esecuzioni mobiliari sono assegnati due giudici togati e quattro onorari.

Nel periodo d'interesse si sono succedute diverse applicazioni dei Giudici del settore immobiliare al settore penale, che, per quanto determinate dalla necessità dell'Ufficio di far fronte alle esigenze prioritarie di settori diversi, producono ricadute negative sulla sezione che invero spiegano i loro effetti ben oltre la sola durata delle applicazioni, in considerazione del tempo occorrente al successivo deposito dei provvedimenti per i procedimenti incamerati per la decisione, in caso di competenza collegiale da coordinare con i colleghi di altra sezione o altro ufficio.

Per ridurre l'impatto di tali temporanee contrazioni dell'organico sull'operatività del settore immobiliare, oltre al maggior carico dei magistrati togati in servizio e del Presidente della sezione è stato efficace il contributo del GOT dr.ssa Giuffrida, che è stata assegnataria di parte del ruolo delle procedure esecutive del dr. Minutoli e della dr.ssa La Barbera, fino alla cessazione delle rispettive applicazioni, ed è ora assegnataria di parte delle procedure esecutive immobiliari già in carico al Presidente Pignataro, con esclusione della fase sommaria delle opposizioni dinanzi al giudice dell'esecuzione, dei reclami ex art. 669 terdecies c.p.c., dei reclami ex art. 630 c.p.c. e dei reclami ex art. 591 ter c.p.c. avverso gli atti del Professionista Delegato, procedimenti che sono stati ripartiti tra i giudici togati in servizio.

La destinazione di tali assegnazioni, tuttavia, ha reso necessaria la cessazione dell'attività precedentemente svolta dal GOT su delega dei giudici togati del settore immobiliare; per far fronte al maggior carico che ne è conseguito per i giudici togati, le risorse dei funzionari addetti UPP, che operano con il modello 'one to one', sono state destinate in prevalenza alla collaborazione con i giudici, rispetto alle mansioni di supporto alla Cancelleria.

Pur tra le difficoltà conseguenti si è comunque proseguito il percorso di riduzione dell'arretrato, con il lodevole impegno di tutti i giudici, dei funzionari addetti all'Ufficio per il processo e di tutto il personale della Cancelleria.

i. Il Settore Immobiliare: Soluzioni Organizzative e Buone Prassi

Nel settore immobiliare si è dato seguito alle soluzioni organizzative già in uso e rivelatesi efficaci, proseguendo con l'elaborazione di modalità operative conformi, anche a seguito della circolare del CSM n. 1/2022 e dell'aggiornamento delle Linee Guida riguardanti le "Buone prassi nel settore delle Esecuzioni", deliberate dal CSM il 6.12.2021, quali:

- a.]** l'adozione di modelli unitari – periodicamente aggiornati dai giudici togati in seguito alle modifiche normative intervenute nel periodo - ai quali i custodi e i professionisti delegati sono tenuti a uniformarsi, e che prevedono, tra l'altro, la predisposizione di un file

riepilogativo [smart check list] dei controlli da effettuare per l'avvio delle procedure; da ultimo con Circolare n. 1/2024 avente a oggetto l'adozione del modello per la redazione della relazione di stima ai sensi dell'art. 173-bis disp. att. c.p.c. e modifica di altri modelli standard alla luce delle novità introdotte dal D.lgs. n. 149/2022 [c.d. riforma Cartabia];

- b.]** l'anticipazione della nomina del custode contestualmente al decreto di nomina del perito e di fissazione dell'udienza ex art. 569 c.p.c.;
- c.]** il giuramento telematico del perito;
- d.]** l'elaborazione di un nuovo modello di ordinanza di vendita con delega delle operazioni di vendita, per recepire le modifiche introdotte dalla riforma Cartabia di cui al D.lgs. n. 149/2022 e dal suo correttivo adottato con D.lgs. 164/2024;
- e.]** la prescrizione, per il delegato, di un numero minimo di tentativi di vendita per anno solare, con un abbassamento, a ogni esperimento andato a vuoto, del prezzo base e, in ultima analisi, la conseguente rimessione degli atti al G.E. per la chiusura anticipata della procedura esecutiva in caso di infruttuosità;
- f.]** l'emissione dell'ordine di liberazione dell'immobile anche prima della sua aggiudicazione, per le procedure che non hanno a oggetto la casa di abitazione del debitore [per la quale tale determinazione è ormai preclusa fino all'emissione del decreto di trasferimento per effetto di modifiche all'art. 560 ultimo comma c.p.c.], fatti salvi i casi, espressamente previsti, di ostacolo al diritto di visita dei potenziali acquirenti, di mancata manutenzione del bene o di violazione degli altri obblighi di legge a carico del debitore [art. 560, 6° comma c.p.c.]. A quest'ultimo riguardo va evidenziato che nell'esperienza concreta della sezione risulta evidente l'effetto deterrente sull'interesse dei potenziali acquirenti dello stato di occupazione [pur legittimo] dell'immobile pignorato da parte del debitore, a fronte della maggiore appetibilità degli immobili liberi. Ne consegue una significativa differenza nella durata delle procedure che hanno a oggetto [anche o soltanto] immobili adibiti a residenza del debitore rispetto alle altre, oltre che nel grado di soddisfacimento dei crediti azionati, atteso che gli immobili rimasti invenduti per più aste vengono aggiudicati a prezzi ben inferiori alla stima iniziale;
- g.]** un modello di vendita diretta ai sensi degli artt. 568 bis e 569 bis c.p.c. redatto dai Giudici della Sezione nel maggio del 2025.

Prosegue, poi, l'utilizzo di altre modalità organizzative "virtuose", quali la gestione interamente telematica dei fascicoli delle procedure esecutive, l'adozione di modalità telematiche per le vendite forzate e per l'emissione del decreto di trasferimento, l'apertura di un conto dedicato a ogni procedura per la gestione dei pagamenti e l'esecuzione del progetto di distribuzione esecutivo. Quest'ultimo accorgimento ha consentito, infatti, di sollevare la cancelleria da numerosi adempimenti, ora espletati dai delegati alla vendita sotto la sorveglianza dei giudici dell'esecuzione, ai quali gli stessi rendono il conto del loro operato mediante il deposito del modello [redatto dai Giudici della VI Sezione] di nota attestante attuazione del progetto approvato e chiusura conto.

Tra gli effetti della riforma Cartabia sulla gestione delle procedure si registra il positivo impatto della previsione, nel modello di ordinanza di vendita dell'estensione della delega al professionista anche per le attività distributive, come richiesto dall'art. 591 bis c.p.c. come novellato.

Si è poi proceduto al periodico popolamento dell'elenco dei professionisti cui delegare le operazioni di vendita, nonché la custodia giudiziaria degli immobili pignorati, predisposto ai sensi dell'art. 179-ter disp. att. c.p.c. [come novellato dall'art. 4, comma 11, lett. c] D.Lgs. 10.10.2022 n. 149], a opera dell'apposito Comitato le cui funzioni di presidente sono state delegate al Presidente dr. Pignataro e di cui fa parte, quale componente, il dr. Fabrizio Minutoli, giudice addetto al settore esecuzioni immobiliari.

Da sottolineare è anche la lodevole disponibilità data dai giudici togati del settore immobiliare per collaborare con il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati alla formazione permanente [obbligatoria] dei professionisti iscritti nel detto elenco e di coloro che chiedono di iscriversi, secondo le indicazioni fornite dalle Linee Guida generali per la definizione dei programmi dei corsi di formazione e di aggiornamento di cui all'art. 179-ter disp. att. c.p.c. fornite dalla Scuola Superiore della Magistratura in data 6/04/2023. Tale virtuosa collaborazione permette di proseguire efficacemente il cammino comune di aggiornamento e di formazione con l'avvocatura locale e gli altri professionisti che collaborano in varie vesti nella gestione delle procedure esecutive immobiliari.

Nel periodo d'interesse, rispetto all'eguale periodo considerato nella precedente relazione sull'amministrazione della giustizia, con riferimento alle procedure esecutive immobiliari si è registrata una flessione nelle nuove iscrizioni [-11,98%, da 668 a 588] e una ulteriore riduzione delle pendenze finali [-13,11%, da 1800 a 1564], malgrado la lieve diminuzione delle definizioni [passate da 949 a 906].

Se è vero che la definizione delle procedure dipende anche da fattori indipendenti dall'impegno in esse profuso dai giudici, dall'Ufficio per il processo e dai coadiutori delle procedure, non può non ritenersi che la riduzione delle pendenze avrebbe potuto essere ancora maggiore, laddove non fossero state temporaneamente attinte risorse dalla sezione [alcuni dei giudici togati, come prima ricordato, e un funzionario di cancelleria, il dr. Manfredi Bonasera, solo di recente rientrato in servizio in sezione] per far fronte alle pressanti necessità di altri settori.

È pure da segnalare che le nuove assunzioni dei funzionari addetti all'Ufficio per il processo, che hanno consentito l'assegnazione alla sezione di tre nuove unità addette al settore immobiliare, hanno arrecato un contributo i cui migliori effetti saranno maggiormente visibili il prossimo anno, tenuto conto del necessario periodo di formazione iniziale, attuato dai giudici della sezione e dai funzionari addetti all'UPP già in servizio.

Per quanto riguarda, infine, gli indicatori di produttività e in relazione ai dati del registro SIE-CIC, si rileva che l'indice di smaltimento è aumentato da 35 a 37, mentre l'indice di ricambio è aumentato da 142 a 154, con un bilancio certamente positivo nel rapporto tra nuove iscrizioni e definizioni; la durata in giorni delle procedure risulta infine ridotta da 876 a 842 giorni [-3,90%], confermandosi la positiva tendenza dello scorso anno.

ii. Le Esecuzioni Mobiliari

Nell'anno in esame i due giudici togati, oltre che alle esecuzioni per consegna e rilascio e degli obblighi di fare e non fare, sono stati addetti alla materia delle espropriazioni forzate presso terzi e ciò, unitamente a tre GOT del vecchio ordinamento, ossia la dr.ssa Calderone [non esclusivista], la dr.ssa Mauceri e la dr.ssa Curti Giardina [entro il limite di valore fissato dalle tabelle vigenti, pari a € 20.000,00], e al GOP nominato ex D.Lgs. 116/2017, dr. Tolve [fino al 31.10.2024, per le ragioni

sopra indicate], inserito nell'Ufficio per il processo coordinato dalla dr.ssa Monfredi, su delega della stessa, nelle procedure in cui sono azionati crediti di valore compreso entro euro 50.000,00, a eccezione di quelle in cui una pubblica amministrazione è parte debitrice o terzo pignorato; la dr.ssa Curti Giardina, poi, è stata pure incaricata delle Esecuzioni Mobiliari presso il debitore, con il limite di valore di euro 150.000,00.

Nel settore delle espropriazioni mobiliari e presso terzi si è stabilizzato il numero delle sopravvenienze, che presenta una differenza lieve rispetto a quelle registrate nell'anno precedente [5531 a fronte di 5559 precedentemente rilevate]; un significativo incremento dei fascicoli definiti [+13,98%, da 4636 a 5284] non è bastato, però, a contenere il numero dei pendenti finali, comunque aumentato da 3754 a 4100, con un incremento del 9,22%.

Va ricordato, al riguardo, che il tempo di definizione delle procedure presso terzi, numericamente di gran lunga prevalente sulle espropriazioni mobiliari, quando siano azionati quale titolo decreti ingiuntivi non opposti, risente della necessità di compiere anche in sede esecutiva un vaglio sulla eventuale vessatorietà di contratti di finanziamento o aperture di credito operate con carte revolving o leasing finanziario conclusi con un consumatore, in applicazione dei principi affermati dalla suprema Corte a Sezioni Unite con la sentenza n. 9479/2023, a seguito delle note pronunce del 17.5.2022 della Corte di Giustizia Europea. Detto vaglio necessario, peraltro, che richiede la produzione in sede esecutiva dei contratti posti a base del ricorso monitorio, talvolta sollecitata dal giudice dell'esecuzione tenuto a disporre un rinvio della trattazione del procedimento, comporta, poi, la riapertura del termine per il debitore per proporre l'eventuale opposizione tardiva al decreto ingiuntivo azionato in sede esecutiva, con ulteriore rinvio del procedimento.

Evidente è l'impatto di tali novità sulla durata della procedura, coinvolgente un numero molto elevato di espropriazioni presso terzi che vedono nella veste di creditore procedente o intervenuto società finanziarie o società di cartolarizzazione dei relativi crediti. Per questa ragione, oltre che per la riduzione dell'apporto dei giudici onorari [si è detto della riduzione del servizio del GOT non esclusivista e della cessazione dal servizio del GOP dr. Tolve], non può sorprendere che la durata media delle procedure esecutive mobiliari sia leggermente aumentata, da 236 a 268 giorni. Tale aumento, infatti, risulta piuttosto contenuto, se si considera la frequenza del doppio rinvio, grazie all'abnegazione dei giudici del settore, che per ridurre la durata delle procedure, hanno incrementato il numero dei fascicoli trattati per ogni udienza.

Una riduzione del numero delle pendenze o del tempo di definizione delle procedure potrebbe attuarsi, dunque, soltanto qualora si disponesse di maggiori risorse umane.

Per quanto riguarda, infine, gli indicatori di produttività [registro SIECIC], dai prospetti statistici si evince che l'indice di smaltimento è rimasto sostanzialmente invariato [passando da 55 a 56], mentre l'indice di ricambio è aumentato da 83 a 96; i procedimenti definiti sono aumentati da 4636 a 5284. Deve tenersi conto, quanto alle procedure esecutive mobiliari, che le stesse vengono esitate mediamente in un arco di tempo inferiore a due anni.

Complessivamente, dunque, considerando entrambi i settori, il numero dei fascicoli definiti è aumentato da 5485 a 6190, e, ciò nonostante, le pendenze finali della sezione sono lievemente aumentate da 5554 a 5664.

Alla sesta sezione, inoltre, sono assegnati i giudizi contenziosi aventi a oggetto tutte le opposizioni agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c., le opposizioni all'esecuzione proposte ex art. 615 comma

2 c.p.c. dopo l'inizio dell'espropriazione, oltre alle opposizioni di terzo ex art. 619 c.p.c. [registro SICID], che vengono trattate esclusivamente dai giudici togati.

Nel settore immobiliare il numero complessivo di procedimenti pendenti [finali] è lievemente diminuito da 108 a 103 [- 4,6%], le nuove iscrizioni sono diminuite da 63 a 57 [- 9,5%].

Si registra un lieve incremento dei procedimenti contenziosi pendenti da oltre tre anni [15, a fronte degli 11 del precedente anno] e da oltre cinque anni [5, rispetto ai 2 della precedente rilevazione]. Deve ricordarsi, a tal proposito, che nel settore immobiliare i contenziosi di più lunga durata sono spesso relativi ai procedimenti di divisione endoesecutiva dei beni pignorati, che inevitabilmente comportano tempi di definizione non sempre contenibili entro il triennio, e comunque non subordinati all'attività del Giudice, in quanto dipendenti dalla liquidazione del compendio posto in vendita.

Nel settore mobiliare sono 84 i procedimenti pendenti [in calo, rispetto ai 95 pendenti alla data del 30.6.2023], malgrado l'incremento delle nuove iscrizioni [da 71 a 108]; anche in questo settore si registra un aumento del numero dei fascicoli contenziosi pendenti da oltre tre anni, comunque di numero esiguo [4, a fronte di 1 registrato al 30.6.2023], mentre non vi sono procedimenti pendenti da oltre cinque anni [come nella precedente rilevazione].

Il *disposition time* è diminuito nel settore immobiliare del 17,1% [da 744 a 616] e del 16,8% nel settore mobiliare [da 310 a 258].

Per entrambi i settori devono poi segnalarsi alcuni dati non emergenti dai prospetti statistici, e tuttavia significativi.

1. I provvedimenti cautelari

Si evidenziano, innanzitutto, i numerosi provvedimenti a contenuto cautelare richiesti nelle opposizioni esecutive, tutte caratterizzate dallo svolgimento di una necessaria fase sommaria dinanzi al G.E., nell'ambito del fascicolo di esecuzione [registro SIECIC] al più censito come subprocedimento, e di una successiva eventuale fase di merito, previa iscrizione nel ruolo degli affari contenziosi civili [registro SICID]. Con riguardo ai pignoramenti eseguiti dal Concessionario per la riscossione ai sensi dell'art. 72 bis dpr 602/1973 con ordine di pagamento diretto rivolto al terzo pignorato, l'iscrizione dell'opposizione da parte del debitore nel ruolo esecuzioni costituisce il primo contatto del giudice con la procedura, che altrimenti si svolge in sede extra giurisdizionale. Il fascicolo, iscritto nel ruolo esecuzioni, comporta, quindi, una decisione di natura cautelare e, solo in via residuale, l'assunzione di decisioni sull'arresto anticipato della procedura [come, per esempio, nel caso del rilievo officioso della inefficacia, totale o parziale, del pignoramento eseguito su crediti impignorabili].

Si tratta di una porzione di lavoro consistente, sia per il numero che per la qualità dei provvedimenti assunti, essendo molto frequente il ricorso dei debitori e talvolta dei terzi alle opposizioni esecutive ex artt. 615, 617, 619 c.p.c., spesso definite solo nella fase sommaria, senza successiva iscrizione del giudizio contenzioso. È da rilevare, peraltro, che il basso numero dei giudizi contenziosi, rispetto all'elevata frequenza delle opposizioni esecutive, va proprio ricondotto all'accuratezza dei provvedimenti adottati nella fase sommaria.

Le decisioni cautelari proprie della fase sommaria sono adottate dai soli giudici togati, nel settore immobiliare, mentre nel settore mobiliare sono adottate dai tre giudici togati e dai giudici onorari del vecchio ordinamento.

2. I provvedimenti adottati a seguito di reclamo

Parimenti privo di evidenza nei prospetti statistici elaborati dalla Corte d'Appello è poi il lavoro connesso ai reclami avverso i provvedimenti cautelari adottati dal G.E. nella fase sommaria, di competenza collegiale e definiti con ordinanza, come pure i reclami ex art. 630 c.p.c., definiti con sentenza collegiale.

Quanto ai primi, si allega la rilevazione dei dati elaborata dal funzionario statistico del Tribunale su richiesta della scrivente, che evidenzia nel settore immobiliare, rispetto all'eguale periodo dell'anno precedente un calo del numero dei nuovi reclami [18, a fronte di 33], un numero quasi uguale di definizioni [22, a fronte dei 23] e una diminuzione delle pendenze finali, da 10 a 6; nel settore mobiliare le sopravvenienze sono quasi eguali rispetto allo scorso anno [34 a fronte di 33], le definizioni sono pari alle sopravvenienze [34, a fronte di 37 dell'anno precedente] e i pendenti finali sono rimasti nel numero di 7.

3. L'attività fuori udienza

Priva di ogni rilevazione statistica, ma gravosa e pienamente funzionale al corretto svolgimento delle procedure esecutive, è anche l'attività fuori udienza, specialmente quella svolta giudici del settore immobiliare, per l'evasione delle numerose istanze, di amplissima varietà, depositate dalle diverse parti [creditori, debitori, terzi, custode, esperto stimatore, professionista delegato], alcune delle quali richiedono approfondimenti complessi.

4. Le esecuzioni per consegna o rilascio e degli obblighi di fare e non fare

Nel settore mobiliare, poi, deve evidenziarsi come non trovino distinta rilevazione le esecuzioni per consegna o rilascio, la cui iscrizione segue il compimento dell'esecuzione [da parte dell'UNEP, che può provvedervi soltanto dopo il versamento del contributo unificato da parte del procedente, con conseguente discrasia tra i procedimenti di rilascio di immobili effettivamente eseguiti e quelli iscritti nel ruolo esecuzioni], e le esecuzioni degli obblighi di fare/non fare, che presentano spesso peculiari difficoltà per la specificità degli obblighi da eseguire, che spesso rendono necessario avvalersi di professionisti muniti delle competenze tecniche occorrenti a coadiuvare l'Ufficiale Giudiziario nel sovrintendere all'esecuzione forzata.

Tutti i giudici della sezione, poi, si occupano dell'esame dei ricorsi monitori [che hanno visto crescere l'impegno istruttorio del giudice in ragione degli ulteriori controlli da espletare per la tutela consumeristica], e dei procedimenti di volontaria giurisdizione inerenti alle procedure esecutive. In tale ambito si registra una sensibile riduzione delle istanze in conseguenza dell'abrogazione dell'art. 476 c.p.c. in tema di richieste di rilascio di copia del titolo esecutivo [non più necessaria] e delle modifiche apportate dalla riforma Cartabia all'art. 492 bis c.p.c. in tema di richieste di autorizzazione alla ricerca con modalità telematiche dei beni da pignorare]. Una maggiore frequenza si ha invece quanto alle istanze di autorizzazione ex art. 513 c.p.c. per eseguire il pignoramento di cose del debitore che si trovino in luoghi non appartenenti al debitore [come i beni custoditi in cassette di sicurezza nei locali di un istituto di credito].

Rimane invariata, infine, la delega conferita a tutti i giudici della sezione per provvedere in ordine alle richieste di autorizzazione immediata all'esecuzione ai sensi dell'art. 482 c.p.c.

Si è consolidato, poi, l'utilizzo da parte dei giudici della sezione delle modalità alternative di svolgimento delle udienze, da remoto e mediante trattazione scritta, introdotte con la disciplina emergenziale nel periodo della pandemia da Covid 19 [già con l'art. 83 D.L. 17/03/2020, e

successivamente con l'art. 221 D.L. n. 34/2020, convertito in legge n. 77/2020] e poi stabilizzate con gli artt. 127 bis e ter c.p.c. Dette modalità di trattazione, alternate all'udienza in presenza, rispondono spesso anche alle esigenze degli avvocati provenienti da fuori diversi da quello locale, e anche alle esigenze del foro locale di coordinamento delle attività difensive da svolgersi presso uffici giudiziari di Palermo dislocati in sedi diverse.

La presenza dei giudici della sezione nell'ufficio giudiziario resta, comunque, congruamente garantita per consentire la necessaria interazione con il personale di cancelleria e il colloquio con gli ausiliari, il foro e il pubblico, attività per la quale soprattutto i giudici del settore immobiliare riservano uno spazio fisso di ricevimento settimanale.

Non può non rilevarsi, tuttavia, che l'utilizzo ormai esclusivo del processo civile telematico, per la redazione e il deposito dei verbali e dei provvedimenti del giudice, risulta troppo spesso ostacolato, rallentato o reso impossibile dalle frequenti interruzioni del servizio e dai numerosi problemi tecnici che si riscontrano, specialmente in corrispondenza degli aggiornamenti dei sistemi informatici e degli applicativi in uso ai magistrati e al personale di cancelleria con cadenza quasi quindicinale. È recente, per esempio, una grave disfunzione nella registrazione delle nuove iscrizioni delle procedure esecutive, che ha bloccato ogni attività per tre giorni successivi al fermo macchine per aggiornamenti di sistema, con conseguente faticoso recupero degli adempimenti per le centinaia di nuove iscrizioni accumulate e sovraccarico di lavoro per cancellieri e magistrati per le numerose istanze di rimessione in termini avanzate dalle parti.

Tribunale di Agrigento

[dati tratti dalla relazione del Presidente del Tribunale]

Nel settore civile, alla data del 30/06/2025 si registra, comprese le procedure disciplinate dalla Legge fallimentare e dal CCII, nonché quelle esecutive, una pendenza complessiva di n. 9152 procedimenti a fronte di n. 8956 procedimenti al 30/06/2024, sostanzialmente imputabile all'aumento dei procedimenti esecutivi mobiliari e dei procedimenti speciali e sommari.

Passando all'analisi dei dati per settore, nell'ambito degli affari civili contenziosi si rileva una lieve riduzione delle pendenze finali, passate da n. 4.282 a n. 4.166, riconducibile a un numero di sopravvenienze, pari a n. 1.715, lievemente inferiore rispetto alle definizioni, pari a n. 1.831. È stata rilevata, peraltro, una riduzione delle sentenze emesse, passate da n. 1.620 della precedente rilevazione a n. 1.414.

Nell'area crisi d'impresa si registra un mutamento rispetto alla tendenza evidenziata nei primi anni dall'introduzione del Codice della Crisi: i dati statistici evidenziano, infatti, un aumento dei ricorsi di apertura della liquidazione giudiziale, con un ritorno quasi ai numeri degli ultimi anni di vigenza della legge fallimentare [n. 64 depositati nel periodo di riferimento contro i n. 52 dell'anno precedente].

Peraltro, il numero dei ricorsi per liquidazione giudiziale esitati con pronunce di accoglimento o di rigetto [n. 62 a fronte di n. 64 ricorsi sopravvenuti] è stato tale da contenere il numero delle pendenze finali, pari a n. 15.

Nel periodo di riferimento sono state dichiarate n. 36 liquidazioni giudiziali e ne sono state chiuse n. 4, portando il numero delle pendenze totali a n. 71.

I giudici delegati hanno manifestato una spiccata sensibilità e un costante impegno verso l'esigenza di chiusura delle procedure concorsuali risalenti nel tempo, sebbene non si sia ancora fatto ricorso allo strumento di cui all'articolo 118 l.f. nel testo novellato [chiusura del fallimento con giudizi pendenti], essendo state, piuttosto, favorite soluzioni transattive per evitare l'insorgenza di contenziosi con incerte probabilità di realizzo e per raggiungere la chiusura definitiva delle procedura senza accantonamenti e ulteriori riparti.

Parallelamente, non si registra un aumento delle procedure alternative alla liquidazione per ciò che riguarda le imprese [risultano iscritte soltanto n. 5 procedure di concordato] mentre è evidente il progressivo incremento dei procedimenti di ristrutturazione dei debiti del consumatore [n. 27 depositati nel periodo riferimento contro i n. 20 dell'anno precedente e i n.14 del 2023]; tendenza, questa, che manifesta gli effetti del sempre maggiore *favor* accordato dal legislatore ai sovraindebitati, che si riscontra in primo luogo nel limite delle condizioni soggettive ostative al sovraindebitamento determinato con colpa grave, malafede o frode [art. 69 CCII] e nell'attenzione, invece, riposta sull'elemento soggettivo del creditore [mediante la valutazione del merito creditizio].

Di tali procedure di ristrutturazione si segnala, inoltre, la non breve durata media, con la conseguenza che sono destinate a permanere diversi anni sul ruolo del giudice che ne deve seguire la fase attuativa [attualmente vi sono n. 30 procedure in fase esecutiva nell'intero Tribunale].

Con riferimento alle definizioni delle procedure pendenti, positivo è il dato relativo ai fallimenti, in diminuzione rispetto al periodo corrispondente dell'anno precedente.

Sono stati chiusi n. 28 fallimenti rispetto ai n. 47 fallimenti dell'anno precedente.

La chiusura di detti fallimenti sui n. 224 totali è un dato assolutamente positivo, anche in ragione del fatto che sono state chiuse diverse procedure assai datate, che hanno visto ritardato il loro naturale epilogo spesso per problematiche legate alla difficoltà nella vendita di beni immobili appresi all'attivo. Inoltre, si segnala che diverse procedure fallimentari sono allo stato prossime alla chiusura, essendo stato già approvato il rendiconto o essendo già calendarizzata l'udienza per la relativa approvazione.

In materia di persone e famiglie, va confermato il *trend* relativo al continuo aumento delle iscrizioni a ruolo dei ricorsi per separazione consensuale o di cessazione degli effetti civili del matrimonio congiunti, o relative modifiche, definiti in tempi strettissimi.

Nel caso di richiesta di trasformazione del rito da contenzioso in consensuale si dà atto, nella sentenza di omologa, della richiesta e dell'accordo, perché in tale ipotesi il termine per il divorzio è di sei mesi, e non di un anno dalla comparizione dei coniugi davanti al Presidente del Tribunale, avvenuta a mente dell'art 708 c.p.c. per i procedimenti non regolati dal rito unico persone, minori e famiglie e a mente dell'art. 473 bis.21 c.p.c. per i procedimenti governati da detto rito.

Più in particolare, nel settore separazioni e divorzi contenziosi, a fronte di n. 423 procedimenti complessivi, pendenti alla fine del periodo precedente, a fine periodo [30 giugno 2025] risultano pendenti complessivi n. 450 procedimenti. Ciò a fronte di n. 319 sopravvenienze complessive, e di n. 292 definizioni complessive, nel periodo di riferimento.

Nel settore dei procedimenti speciali e sommari il numero delle pendenze è aumentato risultando pari a n. 329 rispetto a n. 259 del periodo precedente, a fronte di n. 1252 sopravvenienze e di n. 1183 definizioni.

Nel settore delle esecuzioni immobiliari, nonostante l'assenza, per buona parte del periodo di riferimento, di un giudice togato, drssa F. Bonsangue, si registra una lieve diminuzione delle pendenze [passate da n. 1085 a n. 1046 a fine periodo], correlata alla maggiore produttività dei magistrati destinati al settore [n. 325 definizioni] a fronte di un minor flusso di sopravvenienze, pari a n.252.

La mancata totale eliminazione delle procedure più datate del settore [alcune delle quali ultradecennali] è da imputare, comunque, in larga misura, al fatto che il giudice dell'esecuzione, soprattutto per le cause già pendenti, non ha mezzi incisivi per pervenire d'ufficio alla estinzione delle procedure esecutive, che spesso si prolungano nel tempo per intese "paratransattive" tra il creditore procedente e il debitore esecutato, ovvero per l'esito negativo delle procedure di vendita dei beni pignorati.

La pendenza di procedure remote dipende, invero, anche dalla particolare natura del procedimento esecutivo, strettamente condizionato nelle sue dinamiche dall'esercizio del potere di iniziativa del creditore procedente, che talora, dopo aver iniziato la procedura di esecuzione forzata, a fronte della mancata vendita giudiziaria rimane parzialmente inerte anche per sollecitare, a volte, il debitore esecutato ad adempiere altrimenti, ostacolando, di fatto, una sollecita definizione della procedura.

Nel settore delle esecuzioni mobiliari si registra un incremento del numero delle pendenze, passate da n. 577 a n. 957 a fine periodo, riconducibile a un sensibile incremento delle sopravvenienze [passate da n. 1.134 a n. 1.426] non bilanciato dall'incremento delle definizioni [passate da n. 1.055 a n. 1.074].

Nel campo della volontaria giurisdizione, dove i dati risultano epurati dagli affari di competenza del Giudice Tutelare e dai procedimenti amministrativi riguardanti le perizie giurate, la pendenza è lievemente aumentata, passando da n. 284 a n. 299 alla fine del periodo, con un numero di definizioni pari a n. 758, di poco inferiore rispetto alle n. 773 sopravvenienze.

Per l'emissione dei decreti ingiuntivi si registrano tempi fisiologici, trattandosi di ricorsi per la cui presentazione è obbligatoria la forma telematica.

In termini di durata, i procedimenti contenziosi ordinari vengono definiti, generalmente, entro i limiti temporali stabiliti dal comma 2 bis dell'art. 2 della c.d. Legge Pinto, quale modificato dal D.l. 22 giugno 2012 n.83, convertito con modificazioni nella legge 134 del 7 agosto 2012 [decreto sviluppo].

Ordinariamente al di sotto del limite triennale la durata della trattazione dei procedimenti speciali, e dei procedimenti semplificati di cognizione ex art 281 decies c.p.c., dei procedimenti in materia di famiglia e degli appelli avverso le sentenze del giudice di pace.

Per l'emissione dei decreti ingiuntivi si registrano tempi fisiologici, trattandosi di ricorsi per la cui presentazione è obbligatoria la forma telematica.

La volontaria giurisdizione, infine, si sottrae ontologicamente, per la natura dell'attività da svolgere in taluni casi [si pensi alle tutele e curatele] a una perentoria opera di riduzione dei tempi di definizione, ma va comunque segnalato un ulteriore evidente miglioramento del settore, con eliminazione di numerose procedure di apertura di eredità giacenti, e la diminuzione significativa delle pendenze.

Tribunale di Marsala
[dati tratti dalla relazione della Presidente del Tribunale]

L'andamento della giustizia civile nel circondario del Tribunale ha registrato risultati da reputare soddisfacenti stante il contenimento del numero delle pendenze di tutti gli affari dell'area civile, passati da n. 2.836 al 30 giugno 2024 a n. 2.951 al 30 giugno 2025 [erano n. 2.874 al 30 giugno 2023, n. 3.602 al 30 giugno 2022, n. 4.142 al 30 giugno 2021 e n. 4.314 al 1° luglio 2020], con un aumento di n. 115 affari. Si noti che gli affari complessivi dell'area civile sono quindi scesi da n. 4.314 alla fine dell'A.G. 2019/2020 a n. 2.951 alla fine dell'A.G. 2024/2025.

Peraltro, nel corso dell'A.G. 2024/2025 si è osservato un netto aumento delle sopravvenienze, passate da complessive n. 5.082 a n. 5.440, con un aumento di ben 358 affari [corrispondente al 7%].

Infatti, si è riusciti a ottenere, nonostante un deciso aumento delle sopravvenienze, il contenimento della pendenza complessiva nei settori del contenzioso, della VG e del lavoro.

Si è infatti passati da n. 2.171 procedimenti civili contenziosi e speciali [compresa la materia del lavoro e quella della volontaria giurisdizione] pendenti al 1° luglio 2024 a n. 2.219 al 30 giugno 2025, con un conseguente aumento di soli n. 48 affari [pari al 2,2%].

Tale risultato è da imputarsi, nonostante la descritta riduzione dell'organico dei magistrati, a un aumento delle definizioni complessive, passate da n. 4.159 nel corso dell'A.G. 2023/2024 a n. 4.278 [nell'A.G. 2024/2025], pari al 2,9 %, seppure a fronte di un corrispondente aumento delle iscrizioni, passate da n. 4.108 a n. 4.338 [pari al 5,6%].

Nello specifico, si può notare che nel settore civile contenzioso sono diminuite del 12,3% le nuove iscrizioni [passate da 1.170 a 1.026], mentre la riduzione delle definizioni [-21,6%] da 1.293 a 1.013] si è manifestata in proporzioni ampiamente inferiore alla percentuale di riduzione dell'organico addetto al contenzioso ordinario [-31,3 %]. Le definizioni [1.013] sono comunque state praticamente pari al numero delle sopravvenienze [1.026]. Ciò ha comportato una sostanziale stabilità delle pendenze finali, che da 1.408 sono passate a 1.410, in un settore tra l'altro ormai da anni non interessato da pendenze ultra-triennali.

Nell'ambito dei procedimenti speciali sommari si è avuto un aumento delle iscrizioni del 14,9% [da 879 a 1.010] e un aumento anche delle definizioni [dell'8,2%, passando da 898 a 972] e un conseguente fisiologico, quanto contenuto in termini assoluti, aumento delle pendenze finali [passate da 133 a 171].

Il settore della Volontaria Giurisdizione ha visto una diminuzione delle pendenze finali, passate da 146 a 127 e ciò, nonostante un deciso aumento delle sopravvenienze anche in questo settore, passate da 655 a 818, pari al 24,9%.

L'Ufficio nel suo complesso ha, pertanto, dimostrato una significativa resa lavorativa, a riprova del grande impegno e dell'abnegazione di tutti i suoi giudici [compresi i GOP].

Grazie al lavoro dei magistrati e dei funzionari UPP addetti al settore civile, tutti protesi a fornire il maggiore apporto possibile in un contesto temporale caratterizzato da carenze di organico, oltre che da un aumento consistente delle sopravvenienze, l'aumento delle pendenze è stato arginato con buoni risultati finali.

I risultati positivi si devono in gran parte all'utilizzo costante di sistemi di monitoraggio [bollettino statistico, stratigrafia, cruscotto], che hanno inciso significativamente negli anni sulla riduzione dell'arretrato ultra-triennale in tutti i settori.

Nel complesso, infatti, il settore civile ha avuto un tasso di ricambio del 98,6%, con una chiara indicazione di buona salute del sistema organizzativo generale, che riesce a mantenere il numero delle definizioni quasi al pari con quello delle sopravvenienze, con una *performance* del 102,2 % nella V.G.

Inoltre, il complessivo tasso di smaltimento del settore civile è pari al 65,8%, sostanzialmente stabile.

In termini di tempi di definizione emerge un deciso decremento della durata complessiva dei procedimenti, passata da 215 giorni a 190 giorni.

In particolare, va segnalato il significativo decremento della durata media nei settori dei procedimenti speciali e della Volontaria giurisdizione, che hanno registrato una drastica diminuzione nella durata media dei procedimenti.

Nel settore contenzioso la durata media è di fatto leggermente aumentata, passando dai 470 giorni dell'anno giudiziario 2021/2022 ai 450 giorni dell'anno giudiziario 2022/2023, ai 477 nell'A.G. 2023/2024 fino ai 525 giorni nell'ultimo anno giudiziario.

È quindi opportuno rappresentare i dati relativi alla durata media dei processi civili insieme a quelli concernenti l'andamento dell'età media delle cause pendenti e, quindi, alla percentuale delle cause ultratriennali o ultrabiennali.

Ora, proprio con riferimento agli affari di non recente instaurazione si noti che l'ammontare delle iscrizioni a ruolo antecedenti al 31/12/2021 ormai rappresenta meno dello 0,3% della pendenza complessiva [e trattasi unicamente di curatele dell'eredità giacente iscritte presso il ruolo volontaria giurisdizione].

I fascicoli iscritti prima del 31/12/2022 [dunque, ultratriennali al 31.12.2025], costituiscono al 30.6.2025 solo il 4,8% del totale della pendenza.

Ma ciò che merita soprattutto di essere sottolineato è che i fascicoli iscritti prima del 31/12/2023 rappresentano il 10,7% di tutti gli affari contenziosi, speciali, lavoristici e di V.G. e che l'84,18% di tutti i procedimenti civili [1868 su 2.219] risulta iscritto negli ultimi 18 mesi [tra il giorno 1.1.2024 e il 30.6.2025]: sintomo evidente dell'ottimo stato di salute dell'Ufficio e della sua efficienza organizzativa.

A quanto sopra esposto appare opportuno aggiungere che la durata media dei procedimenti di contenzioso ordinario ancora pendenti al 30/6/2025 era pari a 340 giorni, mentre al 30/6/2024 era pari a 376 giorni e al 30/6/2023 era pari a 386 giorni.

Appare, dunque, evidente la tendenza positiva e, in prospettiva, la possibilità di ulteriormente ridurre nell'immediato futuro i tempi di definizione media dei procedimenti di contenzioso ordinario, conducendoli tutti entro il limite simbolico dei 365 giorni.

In aumento è il numero dei ricorsi per decreto ingiuntivo [passati da 968 dell'A.G. 2024/2025 a 1.039].

Nonostante l'alto numero delle iscrizioni di procedimenti monitori, si è mantenuta stabile la pendenza finale [passata da 55 a 63 fascicoli, con un aumento del 4,67%] anche perché le definizioni si sono attestate su numeri sostanzialmente identici a quelli delle sopravvenienze [1.031 definizioni a fronte di 1.039 iscrizioni].

In linea con quelli degli anni precedenti – dunque, del tutto contenuti – sono poi i dati relativi ai procedimenti cautelari, ai reclami, agli sfratti e alle cause di rito locatizio che non pongono problemi organizzativi di sorta e vengono definiti dai giudici addetti in tempi ragionevoli [residuando, peraltro, appena 10 cautelari ante causam in tutto il Tribunale, e appena 46 accertamenti tecnici non in materia di lavoro, nonché appena 27 procedimenti di convalida di sfratto].

Quanto adesso al settore delle procedure concorsuali, si osserva che i fallimenti pendenti erano 115 al 30.6.2025, dunque in riduzione rispetto ai 142 del 30.6.2024 e ai 169 del 30.6.2023.

A questi numeri vanno però aggiunte 25 liquidazioni giudiziali pendenti al 30 giugno 2025. Pertanto, al 30.6.2025 sono pendenti 140 presso il settore crisi di impresa procedure [fallimenti e liquidazioni giudiziali].

Ciò è stato dovuto al fatto che nell'ultimo anno giudiziario sono stati chiusi ben 29 fallimenti, risultato ottenuto per il lodevole sforzo dei giudici delegati.

Mette appena conto rilevare che sono state definite nell'ultimo A.G. 39 istanze di liquidazione giudiziale e ne sono state presentate 51.

Ne residuavano alla fine dell'A.G. 2020/2021 n. 31, mentre alla fine dell'ultimo A.G. ne sono rimaste 26 [25 istanze di liquidazione giudiziale e 1 istanza di fallimento].

L'aumento in termini percentuali delle procedure ascrivibili al nuovo codice della crisi di impresa non desta preoccupazioni se si tiene conto del lieve aumento in termini assoluti del numero dei procedimenti pendenti e della circostanza che trattasi di moduli procedurali di nuova istituzione.

Relativamente ai procedimenti esecutivi immobiliari si noti che essi erano 1.295 al 1° luglio 2017, 1.018 al 1° luglio 2018, 780 al 1° luglio 2019, 622 al 30 giugno 2020, 548 al 30 giugno 2021, 439 al 30 giugno 2022, 311 al 30.6.2023, 248 al 30.6.2024 e 221 al 30.6.2025, con 230 definizioni nell'ultimo anno giudiziario a fronte di 197 nuove iscrizioni.

Come lo scorso anno, le definizioni sono state quindi in misura nettamente superiore rispetto alle sopravvenienze.

Si è dunque avuta un'importante riduzione del 10,89% delle esecuzioni immobiliari pendenti e, ciò nonostante, un mantenimento del numero delle sopravvenienze [da 193 a 197 con un +2,07%].

È continuato quindi anche nell'ultimo anno giudiziario quel *trend* positivo già iniziato in passato grazie all'impegno e alle capacità organizzativo-gestionali e tecnico-giuridiche dei magistrati che si occupano del settore in questione.

Anche in questo settore, come nell'ambito dei ricorsi per decreto ingiuntivo, un rilevante contributo alla definizione è stato offerto dalle linee guida per i delegati elaborate dall'Ufficio che hanno indicato agli stessi virtuosi meccanismi procedurali utili a accelerare le procedure e a non percorrere strade sbagliate in una materia complessa come quella delle esecuzioni immobiliari.

In aumento è il numero dei procedimenti esecutivi mobiliari pendenti, passati da 207 a 276, e ciò a causa del fatto che le definizioni [743], seppure di molto superiori a quelle dell'anno passato [662] sono state leggermente inferiori all'elevato numero di sopravvenienze [808].

In termini di indicatori di produttività e tempi di definizione, la durata media si è ridotta anche in settori complessi come quello fallimentare e quello delle esecuzioni immobiliari.

In particolare, si noti che l'indice di ricambio della fase dichiarativa delle liquidazioni giudiziali è stata addirittura di 76,0 e quello di smaltimento è stato di 60.

Significativa, poi, la riduzione della durata delle procedure esecutive immobiliari [da 1.078 giorni dell'anno giudiziario 2019/2020 a 943 dell'anno giudiziario 2020/2021 a 747 dell'anno giudiziario 2021/2022 a 549 dell'anno giudiziario 2022/2023, a 450 dell'anno giudiziario 2023/2024, fino a 406 dell'anno giudiziario in corso].

Si è poi mantenuto il buon risultato già raggiunto per la durata delle procedure esecutive mobiliari [da 124 giorni dell'anno giudiziario 2019/2020 a 113 giorni dell'anno giudiziario 2020/2021 a 90 giorni dell'anno giudiziario 2021/2022, a 94 dell'anno giudiziario 2022/2023, a 101 dell'anno giudiziario 2023/2024, a 115 giorni dell'anno 2024/2025].

L'indice di ricambio delle procedure esecutive immobiliari è poi passato dall'elevatissimo numero di 150,00 dell'A.G. 2020/2021 a quello ancor più elevato di 159,7 dell'A.G. 2021/2022, a 173,4 dell'A.G. 2022/2023, a 144 dell'anno giudiziario 2023/2024, a 117 nell'ultimo anno giudiziario con un indice di smaltimento significativamente aumentato da 33,5 dell'A.G. 2020/2021 a 40,4 dell'A.G. 2021/2022 a 50,6 dell'A.G. 2022/2023, a 53 dell'anno giudiziario 2023/2024 e 51 nell'ultimo anno giudiziario.

Nell'ambito delle esecuzioni mobiliari gli indici di ricambio e di smaltimento sono rimasti sostanzialmente identici [ricambio da 95,0 a 92,00 e smaltimento da 76,00 a 73,00].

Sostanzialmente stabile è inoltre il dato delle tutele, delle curatele e delle amministrazioni di sostegno pendenti [1.933 al 1° luglio 2019, 2.012 al 30 giugno 2020, 1.865 al 30 giugno 2021 e 1662 al 30 giugno 2022, 1.508 al 30 giugno 2023, 1.531 al 30 giugno 2024, 1.594 al 30 giugno 2025].

È infatti noto che la definizione dei procedimenti in questione non dipende tanto dall'attività dei giudici ma dalle vicende legate alle condizioni delle persone soggette alle misure di protezione.

Tribunale di Sciacca

[dati tratti dalla relazione del Presidente del Tribunale]

In area civile l'andamento della litigiosità non ha nel suo complesso fatto registrare importanti variazioni rispetto al passato.

Segnatamente, nell'ambito del contenzioso ordinario, che principalmente attiene a controversie in materia di diritti reali e di situazioni possessorie, a controversie in merito a domande creditorie e a controversie relative a pretese risarcitorie da responsabilità aquiliana [incidenti stradali e altri illeciti], si registra una diminuzione delle sopravvenienze pari a n. 532 cause [comprese le separazioni e i divorzi] a fronte delle n. 594 sopravvenute nel periodo pregresso.

Nel periodo in esame la produttività è diminuita, in quanto sono stati definiti n. 598 procedimenti [rispetto ai n. 729 nel periodo precedente], con una pendenza che, tenuto conto della diminuzione del numero di sopravvenienze, è diminuita passando da n. 1.376 fascicoli a n. 1.310.

Rispetto alle n. 1.310 cause di contenzioso ordinario pendenti alla data del 30 giugno 2025, n. 225 procedimenti iscritti sino al 31.12.2021 risultano ultratriennali e costituiscono in percentuale circa il 17% del totale delle pendenze.

Nella gestione degli affari in materia di famiglia, il flusso di procedimenti, considerati complessivamente, si discosta leggermente rispetto al periodo pregresso.

Più precisamente, quanto agli affari concernenti le crisi matrimoniali, si registra una sopravvenienza di n.106 procedimenti di separazione e divorzio giudiziale, di cui n.58 separazioni a fronte dei n. 42 del periodo precedente.

In tale ambito il numero delle definizioni delle separazioni giudiziali [n. 55] è inferiore a quello delle sopravvenienze [n. 58].

Quanto alle cause di divorzio ne sono sopravvenute n. 48 di rito contenzioso, registrandosi una leggera diminuzione rispetto al decorso anno [n.51] e ne sono state definite n. 68 con un'opera di smaltimento superiore al numero delle sopravvenienze.

Rispetto ai n. 199 procedimenti in materia di separazione e divorzio giudiziale pendenti alla fine del periodo residuano 27 procedure aventi durata ultratriennale.

Può apprezzarsi una maggior tendenza, che non in passato, alla definizione bonaria della disciplina dei rapporti fra coniugi e di quelli riguardanti la prole sia per i procedimenti di separazione che per quelli di divorzio.

Con riguardo alle procedure concorsuali, per effetto della riforma non sono sopraggiunti nel periodo nuovi fallimenti, ne sono stati definiti n. 9, con una pendenza che si è ridotta da 70 a 61 procedure.

Nell'arco di tempo in questione i giudici assegnati al settore hanno adottato rispettivamente n. 338 e n. 92 provvedimenti comprensivi di solleciti, autorizzazioni, direttive e comunicazioni.

Nonostante il saldo positivo dell'attività di smaltimento registratosi in questi ultimi anni, il settore continua a essere particolarmente sofferente e sono, infatti, assai numerose le procedure pendenti da epoca remota e i tempi medi di definizione sono estremamente dilatati.

Con riferimento all'istituto della composizione della crisi da sovraindebitamento, introdotto dalla Legge n. 3 del 2012, si evidenzia una scarsa applicazione dell'istituto nel territorio, non essendo sopravvenuta nel periodo di riferimento alcuna nuova procedura.

Quanto ai procedimenti in materia di crisi di impresa, nel periodo in esame ne sono stati iscritti n. 24. Al netto del numero di definizioni intervenute nel periodo [pari a n. 6], al 30.6.2025 si registra una pendenza finale pari a n. 43 procedimenti.

Nell'ambito delle esecuzioni immobiliari l'attività di definizione ha registrato un saldo negativo, essendo stati eliminati n. 47 procedimenti a fronte di n. 73 sopravvenienze, con una pendenza finale che è aumentata, passando da n. 386 procedimenti iniziali a n. 412.

Il dato relativo alle esecuzioni mobiliari, ove sono sopraggiunti n. 400 affari e ne sono stati definiti n. 423, evidenzia, invece, un saldo positivo con una pendenza finale di n. 241 procedimenti.

Rispetto al numero totale dei procedimenti sopravvenuti nel settore della cognizione ordinaria [532] nell'anno giudiziario 2024-2025 il numero dei procedimenti iscritti con rito sommario di cognizione ex art.702 bis c.p.c [pari a n. 1] risulta esiguo.

Di essi nello stesso periodo sono stati definiti n. 5 procedimenti, con una pendenza finale che è passata da n. 16 a n. 10 cause.

Per quanto concerne i procedimenti speciali [ricorsi per decreto ingiuntivo, procedimenti cautelari ante causam, convalide di sfratti, accertamenti tecnici, accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis c.p.c, procedimenti possessori, reclami al collegio e altri procedimenti speciali] consistente risulta il numero dei sopravvenuti pari a n. 1.733.

Altrettanto consistente è il numero delle definizioni nel periodo pari a n. 1.538 [di cui n. 321 decreti ingiuntivi, n. 29 accertamenti tecnici, n. 1.089 accertamenti tecnici preventivi ex art. 445

bis c.p.c., n. 11 cautelari ante causam, n. 71 convalide di sfratto, n. 8 procedimenti possessori, n. 8 reclami al collegio, n. 1 altri procedimenti speciali].

In termini di mediazione civile il locale Consiglio dell'Ordine degli Avvocati ha comunicato che, sempre nell'arco di tempo in esame, quale organismo abilitato alla mediazione, ha istruito n. 172 procedure.

Mentre con riguardo alla Convenzione Europea dei diritti dell'uomo e processi di durata ultratriennale, non sono state proposte questioni ai sensi dell'art. 234 del Trattato CEE né sono state adottate decisioni che abbiano fatto diretta applicazione della disciplina comunitaria.

Nel periodo in esame, non sono stati proposti ricorsi ex lege Pinto innanzi alla Corte d'Appello di Caltanissetta.

Con riferimento alla tempistica, la durata media complessiva degli affari civili risulta leggermente aumentata rispetto all'anno giudiziario precedente essendo passata da 468 gg. a 498 gg.:

- Affari Civili Contenziosi: giorni 979 [a fronte di 796];
- Procedimenti Speciali sommari: 95 [a fronte di 110];
- Volontaria Giurisdizione: giorni 97 [a fronte di 88].

Tuttavia, rimane ancora da fronteggiare un certo numero di cause ultratriennali, già debitamente targate e inserite nei programmi prioritari di definizione.

In particolare, su una pendenza complessiva di n. 2517 [con esclusione dei procedimenti in materia di esecuzioni e procedure concorsuali] al 30.6.2025 risultano iscritti in data antecedente al 1.1.2023 n. 506 procedimenti [di cui n. 419 riguardano affari civili contenziosi, n. 3 procedimenti speciali sommari, n. 76 procedimenti in materia di lavoro e previdenza, n. 8 procedimenti di volontaria giurisdizione], che costituiscono complessivamente il 20,1% del totale dei pendenti.

Tribunale di Termini Imerese

[dati tratti dalla relazione del Presidente del Tribunale]

I procedimenti civili iscritti nel registro SICID [con esclusione degli A.T.P. ex art. 445 bis c.p.c. e degli affari di competenza del giudice tutelare] complessivamente pendenti al 30 giugno 2025 ammontano a 8.947, con un aumento, rispetto all'annualità precedente, di n. 122 unità [1,4%].

Il dato in questione trova spiegazione nella notevole crescita delle sopravvenienze complessive nell'a.g. 2024/2025, passate da n. 5.821 a n. 6.631 [13,2%], che non è stata interamente compensata dall'incremento, pur registratosi, delle definizioni, aumentate da n. 6.283 a n. 6.503 [3,5%].

Al contrario, nel ruolo degli Affari civili contenziosi il dato relativo ai procedimenti definiti [n. 1.890] è stato maggiore rispetto a quello delle sopravvenienze [n. 1.539], con conseguente abbattimento della pendenza finale [n. 4.777 a n. 4.423: -7,41%].

Nel predetto ruolo, peraltro, l'aspetto di maggiore criticità riguarda la presenza di un consistente arretrato ultratriennale: al 30 giugno 2025 i procedimenti iscritti anteriormente al 2022 e ancora pendenti, pari a n. 1.144, rappresentano il 25,9% delle pendenze complessive.

Passando ai procedimenti del registro SIECIC, va evidenziato il calo dei ricorsi per apertura della liquidazione giudiziale [da n. 53 a n. 44: -17%], al quale si è accompagnato un aumento delle definizioni dei relativi procedimenti [da n. 44 a n. 56: 27,3%], con una sensibile riduzione dei pendenti finali [da n. 22 a n. 11: -50%].

A ciò fa da contraltare l'aumento delle domande nel settore della composizione delle crisi da sovraindebitamento [da n. 36 a n. 42: +16,7%], ove tuttavia la notevole crescita delle definizioni [da n. 30 a n. 46: +53,3%] ha portato da una apprezzabile diminuzione della pendenza finale [da n. 13 a n. 9: -30,8%].

Le nuove iscrizioni hanno registrato un incremento anche nel settore delle esecuzioni, immobiliari [da n. 251 a n. 271: 8%] e mobiliari [da n. 1.062 a n. 1.175: +10,6%], ma la ragguardevole quantità di definizioni [n. 346 immobiliari, n. 1.350 mobiliari] ha parimenti determinato un abbattimento delle pendenze delle procedure esecutive, sia immobiliari [da n. 623 a n. 562: -9,8%] che mobiliari [da n. 641 a n. 557: -13,1%].

Tribunale di Trapani

[dati tratti dalla relazione del Presidente del Tribunale]

L'andamento della giustizia civile nel circondario del Tribunale ha registrato, considerato che la Sezione ha operato, per buona parte del periodo, con carenze nel personale della magistratura togata, buoni risultati, in raffronto all'anno precedente.

Con riguardo al precedente anno giudiziario, si è registrato un ragguardevole decremento della pendenza complessiva di tutti gli affari dell'area civile, passati da n. 4.122 a 3.831 [-7,1%], considerando i settori contenzioso, procedimenti speciali sommari, lavoro e previdenza, VG, istanze di fallimento, fallimenti, concordati preventivi e amministrazioni controllate, procedimenti esecutivi immobiliari e procedimenti esecutivi mobiliari].

Nei procedimenti relativi all'intera area civile SICID si è riusciti a ottenere risultati parecchio soddisfacenti: sono infatti diminuite le pendenze complessive del 15,31%, passando da 3.246 a 2.749.

Tale risultato è dovuto a un significativo aumento delle definizioni [pari al 19,7%, passando da 3.907 a 4.678], con un lieve decremento delle sopravvenienze del 2,6% [passate da 4.293 a 4.182].

In particolare, nello specifico settore degli affari civili contenziosi [ordinari e speciali] si è passati da 1.941 procedimenti civili contenziosi e speciali [escluse la materia del lavoro e previdenza e quella della volontaria giurisdizione] pendenti al 1° luglio 2024, a 1.703 al 30 giugno 2025, con un calo degli affari del -12,3%, dovuto a un aumento del 3,8% delle definizioni, passate da 2.059 a 2.137, a fronte di un calo delle iscrizioni [da 2.065 a 1.899].

Ancora più nello specifico, si può notare che nel settore civile contenzioso sono diminuite del 16,27% le nuove iscrizioni [passate da 1.162 a 973] e, nonostante le importanti assenze dei magistrati sopra indicate, si è ottenuta una considerevole riduzione delle pendenze finali, che sono scese da 1.701 a 1.490 [-12,4%].

Nell'ambito dei procedimenti speciali sommari si è avuto un notevole incremento delle definizioni del 14%, il che ha comportato, nonostante il lieve aumento delle iscrizioni del 2,6% [che passano da 903 a 926], un calo delle pendenze finali del 11,3%.

Il settore della volontaria giurisdizione, con esclusione degli affari di competenza del Giudice Tutelare e la verbalizzazione di dichiarazione giurata, ha visto un aumento delle iscrizioni del 23,6% [passando da 725 a 896].

Il dato positivo si rileva nell'aumento delle definizioni del 46,02% [passando da 628 a 917], che ha comportato un decremento del 9,2% delle pendenze finali.

Buona parte dei procedimenti pendenti, tuttavia, è di recente iscrizione e pertanto si trova in una fase nella quale risulta indispensabile compiere ancora attività istruttoria.

Positivi risultati sono stati raggiunti anche con riferimento al tasso di ricambio.

Infatti, nell'anno giudiziario 2023/2024 l'area degli affari civili contenziosi ha avuto un positivo tasso di ricambio [105,2%] esclusivamente nel settore contenzioso, mentre il tasso era stato del 92,6% nei procedimenti speciali sommari, del 81,2% nel settore lavoro-previdenza e del 86,6% nella volontaria giurisdizione.

Nell'anno 2024/2025 i valori sono in netto miglioramento per tutti i settori civili, attestandosi nel complesso a un valore pari a 112%, nello specifico: nel settore contenzioso il tasso di ricambio è passato addirittura a 122%, nei procedimenti speciali sommari a 103%, nel settore lavoro e previdenza è stato pari a 117% e nella volontaria a 102%.

In termini di durata emerge che la durata media complessiva dei procedimenti si è sostanzialmente mantenuta costante, passando da 293 giorni a 296 giorni.

L'Ufficio si è poi concentrato nella definizione degli affari ultra-triennali, come da obiettivo del programma di gestione ex art. 37 dl.98/11, la cui realizzazione ha comportato l'aggressione dell'arretrato.

Infatti, alla data del 30 giugno 2025 risultano ultra-triennali [con data di iscrizione a ruolo fino al 30 giugno 2022] 121 procedimenti relativi agli affari in esame, a fronte di 2.749 pendenti del settore al 30 giugno 2025, registrando in tal modo una incidenza del 4,4%.

Comunque, tenendo in considerazione tutti i procedimenti iscritti fino al 31/12/2022 [che diventeranno ultra-triennali a fine 2025 e che pertanto vanno monitorati costantemente nel corso di tutto l'anno 2025], va evidenziato che alla data del 30 giugno 2025 risultano ancora pendenti 185 procedimenti con data di iscrizione a ruolo fino al 31/12/2022, con una incidenza del 6,7% sul totale dei pendenti.

È da sottolineare come il dato della durata media vada sempre valutato in relazione al numero dei procedimenti ultra-triennali: se, infatti, vengono definite molte cause di antica iscrizione, allora fisiologicamente aumenta la durata media delle cause civili [che viene calcolata sui procedimenti definiti].

È quindi opportuno rappresentare i dati relativi alla durata media dei processi civili insieme a quelli concernenti l'andamento dell'età media delle cause pendenti e, quindi, alla percentuale delle cause ultra-triennali.

Con riferimento agli affari di non recente iscrizione, si noti che nessuno degli anni di iscrizione a ruolo prima del 2022 rappresenta ormai più del 2,2% della pendenza complessiva [e di questi il 9% sono procedimenti in corso di causa per la correzione di errori materiali relativi a vecchi provvedimenti]. Il solo anno 2022, che diventerà integralmente ultra-triennale al 31.12.2025, costituisce, al 30.6.2025 solo il 4,6% del totale della pendenza.

Ma ciò che merita soprattutto di essere sottolineato, è la circostanza che l'81,0% di tutti i procedimenti civili [2.227 su 2.749] risulta iscritto negli ultimi 18 mesi [tra il giorno 1.1.2024 e il 30.6.2025].

Tale percentuale è del tutto sintomatica dell'efficienza organizzativa e del buono stato di salute dell'Ufficio, che nonostante le assenze ha continuato ad aggredire le cause remote, selezionando accuratamente i procedimenti da definire.

In altri termini, soltanto il 19% dei procedimenti ha più di 18 mesi di vita.

Qualche cenno meritano anche i procedimenti speciali sommari.

Sul punto deve ora osservarsi che risultano in aumento [26,4%] le pendenze dei procedimenti a cognizione sommaria [ATP] in materia di previdenza e di assistenza obbligatoria, passate da 443 del 1° luglio 2024 a 560 del 30 giugno 2025.

Ciò è successo alla luce sia del notevole aumento delle sopravvenienze del 41,8%, cresciute da 730 dello scorso A.G. a 1.035 dell'ultimo A.G., sia di una lieve riduzione delle definizioni, che invece sono scese del 3,4%.

Erano 950 nel 2023/2024 e sono state 918 nel 2024/2025.

In crescita del 4,47% il numero dei ricorsi per decreto ingiuntivo [passati da 872 dell'A.G. 2023/2024 a 911].

Nonostante questo dato è diminuita la pendenza finale [passata da 133 a 107, registrando un calo del 19,6%], grazie a un aumento delle definizioni del 15,1% [passate da 814 a 937].

In linea con quelli degli anni precedenti – dunque, del tutto contenuti – sono poi i dati relativi ai procedimenti cautelari, ai reclami, agli sfratti e alle cause di rito locatizio che non pongono problemi organizzativi di sorta e vengono definiti dai giudici addetti in tempi ragionevoli, residuando, peraltro, appena 12 cautelari ante causam in tutto il Tribunale, così che i pendenti finali sono diminuiti del 58,6%, nonché appena 27 procedimenti di convalida di sfratto residui.

Quanto adesso al settore della Crisi di Impresa, si osserva che le procedure concorsuali pendenti [fallimenti, concordati preventivi e amministrazioni controllate] si sono ridotte del 17,2%.

Al 30 giugno 2025 si contano, infatti, 101 procedure fallimentari pendenti a fronte delle 122 al 30 giugno 2024, risultato ottenuto per il significativo impegno dei giudici delegati.

Nell'ambito, poi, delle procedure previste dal codice della crisi d'impresa, il flusso relativo alla fase dichiarativa delle liquidazioni giudiziali, a fronte di un aumento delle iscrizioni del 16,3% registra un lieve decremento delle definizioni del 3,85%, che ha comportato un aumento delle pendenze del 77,8%.

Relativamente ai procedimenti esecutivi immobiliari si noti che erano 302 al 30 giugno 2024 e sono 322 al 30 giugno 2025, con 155 definizioni nell'ultimo anno giudiziario a fronte di 152 nuove iscrizioni. Si è avuta una crescita del 6,6% delle esecuzioni immobiliari pendenti, probabilmente a causa della riapertura di fascicoli sospesi, posto che le definizioni sono state sia pur di poco superiori alle nuove iscrizioni.

Risulta aumentato il numero dei procedimenti esecutivi mobiliari pendenti, passati da 365 a 504; tuttavia, le definizioni, passate da 666 a 886, sono cresciute del 33,03% ma non sono state sufficienti a garantire una riduzione delle pendenze considerata la crescita delle sopravvenienze, pari 1.011 iscrizioni con un incremento del 23% [rispetto alle 822 dell'anno precedente].

Quanto agli indici, si noti che la variazione dell'indice di smaltimento dei fallimenti passa da 16% dello scorso A.G. a 18% dell'anno giudiziario in esame, mentre con riguardo alla fase dichiarativa delle liquidazioni giudiziali si assiste a un complessivo peggioramento.

Con riferimento, poi, alle nuove procedure del Codice della Crisi d'Impresa, l'indice di ricambio complessivo è passato da 64,2% a 56,7%.

La durata media di un fallimento si è ridotta: da 3.954 giorni a 3.617.

Ciò è dovuto all'aggressione dei fallimenti di antica iscrizione, senza che vi siano nuove iscrizioni.

In aumento è, poi, la durata delle procedure esecutive immobiliari [da 672 giorni dell'anno giudiziario 2023/2024 a 769 dell'anno giudiziario in esame], così come la durata delle procedure esecutive mobiliari [da 141 giorni dell'anno giudiziario 2023/2024 a 170 dell'anno giudiziario 2024/2025].

Tale incremento è probabilmente imputabile all'aumento delle iscrizioni nel settore delle esecuzioni, pari al 24,3%.

L'indice di ricambio delle procedure esecutive immobiliari è poi passato da 141 dell'A.G. 2023/2024 a 102 dell'A.G. 2024/2025, con un indice di smaltimento in diminuzione del 21,2%, da 41 dell'A.G. 2023/2024 a 32 dell'A.G. 2024/2025.

Nell'ambito delle esecuzioni mobiliari, gli indici di ricambio e di smaltimento sono rimasti sostanzialmente identici [ricambio da 81 a 88 e smaltimento da 65 a 64].

Le controversie di Lavoro e Previdenza nel Distretto

Analisi Generale

Tipologia d'ufficio	A.G. 2024/2025			A.G. 2023/2024		
	Iscritti	Definiti	Finali	Iscritti	Definiti	Finali
Corte di Appello	1.462 <i>-1,3%</i>	1.438 <i>19,3%</i>	2.661 <i>0,9%</i>	1.481	1.205	2.637
Tribunali del Distretto	18.825 <i>13,6%</i>	17.661 <i>7,7%</i>	17.976 <i>6,9%</i>	16.574	16.392	16.810

Come si desume dalla tabella che precede i dati statistici relativi alle controversie in materia di **Lavoro** [esclusi gli ATP in materia previdenziale e assistenziale ex art. 445 bis c.p.c.] pongono in evidenza un incremento della pendenza, contenuto in Corte di Appello [0,9%], più marcato nei Tribunali del distretto [6,9%].

L'indice di ricambio e quello di smaltimento [determinati in base all'Anno Giudiziario] si sono attestati rispettivamente a 98% e 35% per la Corte e a 94% e 49,5% per i Tribunali.

Rinviando alla parte successiva l'analisi dei dati relativi alla Corte, va precisato che non pende più alcuna controversia in materia previdenziale e assistenziale per mere prestazioni in quanto divenute non appellabili.

Nei Tribunali le nuove iscrizioni di controversie di lavoro sono state 7.738 [contro i 6.124 del periodo precedente] e le definizioni sono state 6.964 [contro le 5.411 del periodo precedente], di talché la pendenza è aumentata da 7.776 a 8.552 processi [10%].

Nella materia della Previdenza sono sopravvenuti 7.442 procedimenti [contro i 7.019 del periodo precedente] e ne sono stati definiti 7.184 [contro i 7.500 del precedente periodo], cosicché la pendenza è passata da 8.690 a 8.950 procedimenti [+3%].

Inoltre, nel periodo che interessa, sono sopravvenuti nei Tribunali del distretto 18.799 ricorsi ex art 445 bis c.p.c., [contro i 16.352 dell'Anno Giudiziario precedente] e ne sono stati definiti 17.209 [contro i 15.872 del periodo precedente]; pertanto, al 30 giugno 2025 erano pendenti 16.334 procedimenti, con un incremento pari al 10,5%.

La maggiore produttività per tale materia è stata accompagnata da una sensibile riduzione dei tempi medi di definizione pari al -9,5% [da 330 giorni dell'Anno Giudiziario precedente ai 299 dell'attuale].

La durata media complessiva delle controversie di lavoro si mantiene ben al di sotto del biennio in Corte [653 giorni rispetto a 670 del periodo precedente] e del triennio per i Tribunali [445 giorni a fronte di 535] ancorché si tratti di tempi che pur sempre non sono del tutto adeguati alla tipologia dei diritti azionati.

Quanto alle controversie in materia di licenziamento disciplinate dalla legge n. 92/2012 [c.d. Legge Fornero], nel corso dell'Anno Giudiziario in esame il numero di iscrizioni negli Uffici di primo grado si è azzerato.

La produttività per tale tipologia di controversie si è ridotta da 48 dello scorso anno a 11 dell'anno in corso.

La pendenza finale è diminuita sensibilmente da 13 a 2 [-84,6%].

In Corte di Appello il numero di ricorsi ex *lege* 92/2012 è diminuito sensibilmente, passando da 31 iscrizioni nell'A.G. precedente a 10 dell'Anno Giudiziario 2024-25 [-67,7%]; mentre le definizioni sono rimaste costanti [23 come l'anno precedente] e i procedimenti pendenti sono diminuiti del 61,9%, passando da 21 a 8.

Il dato relativo al confronto tra i procedimenti ultrabiennali e ultratriennali degli ultimi due anni giudiziari è esposto nei prospetti seguenti:

Corte di Appello	A.G. 2024/2025			A.G. 2023/2024		
	Pendenti al 30 giugno	di cui Ultra-biennali	%	Pendenti al 30 giugno	di cui Ultra-biennali	%
Lavoro	2.661	198 -7%	7,4% -0,6%	2.637	212	8,0%

Tribunali del distretto	A.G. 2024/2025			A.G. 2023/2024		
	Pendenti al 30 giugno	di cui Ultra-triennali	%	Pendenti al 30 giugno	di cui Ultra-triennali	%
Lavoro	17.976	454 -12,9%	2,5% -0,6%	16.810	521	3,1%

Dalle predette tabelle si desume che le cause ultratriennali [al 30 giugno 2025] dei Tribunali del distretto, in materia di Lavoro, erano 454 [2,5% della pendenza complessiva, pari a 17.976 procedimenti], cioè, lo 0,6% in meno rispetto alla pendenza ultratriennale del 30 giugno 2024 [521 a fronte di una pendenza complessiva pari a 16.810 affari].

Nella Sezione Lavoro della Corte di Appello le cause ultrabiennali pendenti al 30 giugno 2025 risultavano 198 [7,4% a fronte dei 2.661 pendenti complessivamente], in riduzione rispetto al 30 giugno 2024 quando erano 212.

Le tabelle che seguono evidenziano il *trend* registrato in materia di Lavoro e Previdenza sia in Corte di Appello [2016-2025] sia nei Tribunali del distretto [2017-2025], nonché l'andamento della pendenza patologica:

LA CORTE DI APPELLO

Anno	Pendenti Iniziali	Sopravvenuti	Definiti	Pendenti Finali	Tasso di Ricambio	Tasso di smaltimento
2016	2.081	1.197	1.351	1.927	113	41
2017	1.927	1.326	1.369	1.884	103	42
2018	1.884	1.466	1.318	2.032	90	39
2019	2.032	1.362	1.289	2.105	95	38
2020	2.105	1.409	1.167	2.347	83	33
2021	2.347	1.575	1.528	2.394	97	39
2022	2.394	1.429	1.362	2.461	95	36
2023	2.461	1.377	1.405	2.433	102	37
2024	2.433	1.566	1.155	2.844	74	29
2025	2.844	1.298	1.339	2.803	103	32

Dal prospetto che precede è agevole rilevare che nel 2025, dopo l'incremento anomalo registrato dalla sopravvenienza nel 2024 [+13,7% rispetto all'anno precedente e +30,8% rispetto al 2016], con conseguente aumento del numero di procedimenti pendenti [+16,9% rispetto al 2023 e +47,6% rispetto al 2016], che costituiscono anche i valori massimi del decennio in esame, grazie all'effetto congiunto di una minore sopravvenienza [-17,1% vs 2024] e di una maggiore definizione [+15,9% vs 2024], il numero dei procedimenti pendenti a fine anno si è ridotto dell'1,4%.

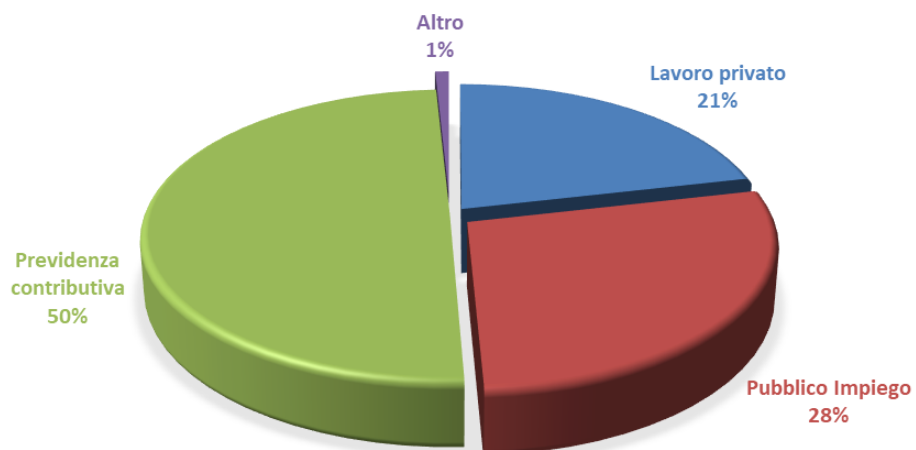
In particolare, il numero di procedimenti sopravvenuti dell'anno 2025 è inferiore non solo al 2024 ma anche ai nove anni precedenti.

In particolare, comparando i dati tra il **2016** e il **2025** emerge che:

- i procedimenti sopravvenuti sono aumentati dell'8,4%;
- i procedimenti definiti sono diminuiti dello 0,9%;
- i procedimenti pendenti finali sono aumentati del 45,5%;
- il tasso di ricambio è sceso da 113 a 103.

Quanto alla tipologia del contenzioso, i dati evidenziano un'incidenza pari al 21,4% del totale dei procedimenti relativi al lavoro privato, del 27,9% dei procedimenti relativi al pubblico impiego rispetto al 49,8% della previdenza contributiva più un ulteriore 0,8% tra ricorsi *ex lege* Fornero e previdenza per mere prestazioni [Altro].

**Procedimenti pendenti al 31 dicembre 2025
composizione per materia**



**Procedimenti in materia di Lavoro e Previdenza
Pendenti per anno di iscrizione**

Anno Iscrizione a ruolo	Pendenti al 31 dicembre 2025	%
2022	6	0,2%
23023	344	12,3%
2024	1.221	43,6%
2025	1.232	44,0%
Totale	2.803	100%

I Tribunali del distretto: Lavoro e Previdenza [inclusi gli ATP]

Anno	Pendenti Iniziali	Sopravvenuti	Definiti	Pendenti Finali	Tasso di Ricambio	Tasso di Smaltimento	Durata media in gg.
2017	37.123	29.476	34.136	32.463	116	51	399
2018	32.463	29.799	30.624	31.638	103	49	387
2019	31.638	29.134	30.225	30.547	104	50	382
2020	30.533	22.658	23.507	29.684	104	44	476
2021	29.669	27.068	27.752	28.985	103	49	391
2022	28.965	28.664	27.884	29.745	97	48	379
2023	29.734	31.120	29.830	31.024	96	49	364
2024	31.016	35.604	33.932	32.688	95	51	334
2025	32.663	37.597	43.063	27.197	115	61	271

Dal prospetto che precede [comprensivo degli ATP in materia previdenziale e assistenziale ex art. 445 bis c.p.c.] è agevole rilevare le variazioni significative rispetto all'anno precedente sia nel numero di procedimenti pendenti [-16,8%] sia di quello dei definiti [+26,9%], in conseguenza della riforma di cui all'art. 7, comma 1, lettera a) del D.L. 8 agosto 2025, n. 117, convertito con modificazioni dalla L. 3 ottobre 2025, n. 148, [art 445 bis co 4, c.p.c.], che ha previsto la sospensione automatica del processo relativo all'invalidità civile dopo l'Accertamento Tecnico Preventivo [ATP] dop il conferimento dell'incarico al CTU o al suo giuramento, congelando l'attività giudiziaria ma non le operazioni peritali, per snellire il processo e ridurre i tempi statistici, in attesa della decisione finale sull'accertamento sanitario.

Tale riforma ha inciso in misura molto più significativa sull'andamento dei flussi dei soli ricorsi ex art 445 bis c.p.c. che, infatti, il numero di ATP definiti è aumentato del 47,8% mentre quello dei pendenti è diminuito del 38,4%.

La tabella che segue mette in evidenza i flussi relativi a partire dal 2017:

Accertamento Tecnico Preventivo ex art. 445 bis c.p.c.

Anno	Pendenti Iniziali	Sopravvenuti	Definiti	Pendenti Finali	Tasso di Ricambio	Tasso di Smaltimento	Durata media in gg.
2017	17.551	12.849	16.948	13.452	132	56	380
2018	13.452	13.561	14.495	12.518	107	54	338
2019	12.518	12.768	13.279	12.007	104	53	344
2020	11.987	9.240	9.594	11.633	104	45	458
2021	11.589	13.151	12.089	12.651	92	49	351
2022	12.620	13.954	13.286	13.288	95	50	347
2023	13.268	15.381	14.794	13.855	96	52	328
2024	13.854	17.980	16.674	15.160	93	52	306
2025	15.154	18.833	24.647	9.340	131	73	206

Infine, l'esame dei procedimenti ultratriennali in materia di lavoro conferma il *trend* in flessione registrato lo scorso anno nel valore assoluto [da 393 a 315] pur in presenza di un'incidenza percentuale sul totale pendenti invariata e pari all'1,2%.

Procedimenti ultratriennali			
Anno	Pendenti Finali	Ultratriennali	Incidenza %
2017	32.463	1.562	4,8%
2018	31.638	1.446	4,6%
2019	30.547	847	2,8%
2020	29.684	845	2,8%
2021	28.985	882	3,0%
2022	29.745	1.039	3,5%
2023	31.024	744	2,4%
2024	32.688	393	1,2%
2025	27.197	315	1,2%

La Sezione Lavoro della Corte di Appello

I procedimenti in materia di lavoro e previdenza pendenti alla data del 30 giugno 2025 erano complessivamente 2.661 contro 2.640 dell'anno precedente [+0,8%].

Escludendo i procedimenti già decisi con la lettura del dispositivo e in attesa del deposito della sentenza pari a 87, al 30 giugno 2025 la pendenza di controversie di lavoro si riduce a 2.574 che rispetto al dato omogeneo del precedente anno [2.523] si traduce in un incremento pari al 2%.

Le 2.661 controversie pendenti al 30 giugno 2025 erano così suddivise per materia: 740 pubblico impiego, 8 reclami ex art. 1, comma 58 n. 92/2012, 579 lavoro privato, 1.316 previdenza contributiva, 18 previdenza [INPS] e assicurative [INAIL] per mere prestazioni.

La sopravvenienza delle controversie di lavoro e previdenza, pari a 1.462 nuove iscrizioni, di cui n. 82 riassunzioni a seguito di rinvio dalla Corte di Cassazione, mostra un decremento pari all'1,3% rispetto a quella dell'Anno Giudiziario precedente [1.481], che non sembra sintomatico di una inversione di tendenza rispetto all'aumento che si è costantemente registrato negli anni precedenti.

Stabile, rispetto allo scorso anno, è anche la composizione del contenzioso che si mantiene su valori pressoché sovrapponibili a quelli dello scorso anno.

In linea di massima il contenzioso sopravvenuto nel periodo in esame non presenta significativi elementi di serialità, che invece negli anni scorsi ne avevano determinato variazioni in aumento soprattutto in materia di controversie di previdenza contributiva [iscrizione alla gestione separata INPS dei liberi professionisti], in materia di intervento del Fondo di garanzia INPS [a seguito del fallimento della GESIP] e nel settore dell'impiego pubblico [contenzioso scuola] che erano stati definiti entro l'anno dall'iscrizione in udienze tematiche supportate dall'attività dell'ufficio del processo.

La sopravvenienza dei reclami col rito c. d. Fornero [pari a 10] è in flessione rispetto a quella registratasi l'anno passato [quando erano stati 31] e ciò per il progressivo superamento del rito a seguito della applicazione della normativa di cui al d.lv. n. 23/2015 della soggezione dei licenziamenti, nei contratti c.d. "a tutele crescenti", al rito di cui agli art. 414 ss c.p.c., ma soprattutto per l'incidenza della definitiva abrogazione del c.d. rito Fornero, sancita dagli art. 441 bis e ss c.p.c., secondo la riforma del Dlvo n. 149/2022; infatti nel periodo considerato sono sopravvenute n. 22 cause, sicché il complessivo, numero delle cause con oggetto impugnativa di licenziamento è rimasto invariato essendo sopravvenuti, come sopra detto, n.10 reclami [rito Fornero] e n. 22 controversie col rito ordinario delle cause di lavoro.

Nel periodo in esame si è registrato un aumento della pendenza nonostante la lieve contrazione della sopravvenienza.

Persistono, infatti, gli effetti dell'aumento della sopravvenienza nel biennio precedente e non è stata ancora del tutto assorbita l'incidenza della riduzione dell'organico negli anni precedenti con l'esonero del 40% del carico di un Consigliere componente del Consiglio Giudiziario cui si è aggiunta, nel periodo gennaio/giugno 2024, l'ulteriore contrazione delle risorse per la temporanea assenza dello stesso Consigliere, destinato in applicazione ad altra sezione, il cui ruolo, a eccezione delle cause urgenti che sono state riassegnate, è stato necessario differire.

Il progressivo superamento di tali eventi è tuttavia concretamente evincibile dall'incremento del numero di sentenze nel periodo che interessa [1.347] rispetto a quello del precedente anno

giudiziario [1.121].

Del resto, il carico dei Magistrati della sezione è già pari o addirittura superiore a quello esigibile secondo le indicazioni dell'organo di autogoverno e pertanto non è suscettibile di ulteriori incrementi con la conseguenza che i fattori sopra descritti hanno inesorabilmente determinato la dilatazione dei tempi processuali e l'incremento della pendenza.

La sopravvenienza dei procedimenti di equa riparazione [l. n. 89/2001] è stata di n. 331 ricorsi, con leggero incremento rispetto a quella [291] dell'anno precedente, in controtendenza, quindi, rispetto a quanto si era registrato nei due anni precedenti e che, verosimilmente, era frutto sia della definizione di diverse procedure fallimentari di risalente iscrizione [soprattutto nei Tribunali di Marsala e di Palermo] da cui era derivata la maggior parte dei ricorsi, sia del probabile mancato tempestivo esperimento dei rimedi preventivi con conseguente difetto della condizione di ammissibilità del ricorso per i giudizi che al 31/10/2016 non avevano superato il termine di ragionevole durata.

L'impegno della sezione è stato indirizzato non solo verso la riduzione della pendenza, ma soprattutto verso l'eliminazione delle controversie ultrabiennali o in procinto di diventarlo.

Le controversie ultrabiennali, che al 30 giugno 2024 erano n. 212, sono diminuite, al 30 giugno 2025, a n.198.

La riduzione è certamente modesta, soprattutto se rapportata ai valori degli anni precedenti [nel 2023 erano 101], ma è indicativa della progressiva neutralizzazione degli effetti della riduzione dell'organico negli anni scorsi.

Nella precedente relazione si era infatti segnalata la tendenza all'aumento delle cause ultrabiennali e se ne era anche spiegata la causa nella riduzione del 40% del carico di uno dei Consiglieri componente del Consiglio Giudiziario; l'ulteriore aumento era da ascrivere alla circostanza, già sopra indicata, che dal mese di gennaio al mese di luglio 2024 l'organico di magistrati era stato ulteriormente ridotto dalla applicazione di una unità ad altra sezione di questa Corte, con conseguente differimento delle cause già allo stesso assegnate, a eccezione di quelle urgenti che sono state riassegnate [n. 39].

Si era anche segnalato che, sebbene fossero stati adottati i necessari provvedimenti organizzativi volti a contenere i rinvii entro l'anno 2024, tuttavia il superamento del biennio, anche solo di qualche mese, era stato inevitabile dato che, già da qualche anno, la sopravvenienza impone di fissare l'udienza di discussione a non meno di ventiquattro mesi dall'iscrizione a ruolo.

Da luglio 2024, l'organico è stato ripristinato ma gli effetti della precedente prolungata riduzione non sono stati ancora del tutto neutralizzati, sebbene, come attesta la, pur modesta, riduzione dell'arretrato ultrabiennale il percorso sia in tal senso indirizzato.

La pendenza relativa ai procedimenti in materia di lavoro e previdenza al 30 giugno 2025 [pari a 2.661] era così suddivisa in base all'anno di iscrizione:

Anno Iscrizione	N.ro procedimenti pendenti al 30 giugno 2025
2020	1
2022	32
2023	677
2024	1.317
2025	634
Totale	2.661

Al 31 dicembre 2025 i procedimenti di cui alla tabella che precede si sono ridotti a 6 iscritti nel 2022, 344 nel 2023 e 1.221 nel 2024.

Quanto al numero delle riassunzioni a seguito di annullamento con rinvio da parte della Corte di Cassazione, il Presidente della Sezione precisa che il maggior numero delle stesse nell'anno in esame [82] rispetto a quello dello scorso anno [46] è dipeso essenzialmente dall'accoglimento di ricorsi in gruppi di cause analoghe nelle quali l'annullamento è derivato dalla soluzione, diversa da quella che aveva adottato la Sezione, dell'unica questione controversa [riconoscimento del danno comunitario agli operai agricoli dell'ESA]; pertanto, considerato che la Sezione pubblica mediamente 1100/1200 sentenze l'anno, il numero degli annullamenti è veramente modesto .

È, dunque, corretto ritenere che le sentenze della sezione Lavoro abbiano una sostanziale "tenuta".

L'udienza di discussione, che per quelle di lavoro è di regola l'unica, viene fissata entro il termine di 24 mesi dal deposito del ricorso.

Per i giudizi in materia di licenziamento, introdotti secondo il rito c.d. Fornero e anche per le impugnative di licenziamento col rito ordinario che ormai numericamente prevalgono, si è cercato di contenere il termine di fissazione dell'udienza entro quattro/sei mesi dalla iscrizione a ruolo.

Corsia preferenziale viene riservata anche ai giudizi che, per la peculiarità dell'oggetto [come, per esempio, questioni nuove che possono generare contenzioso seriale, rinvii dalla Corte di Cassazione, ecc.] o per gli interessi coinvolti richiedono una decisione in tempi particolarmente rapidi.

Sono altresì fissati entro l'anno dalla iscrizione gli appelli di facilissima definizione [come quelli tardivi] e quelli che potrebbero concludersi con la rimessione al primo giudice.

In pochi mesi sono poi definiti i giudizi in materia di prestazioni previdenziali [INPS] e assicurative [INAIL], per i quali la prima udienza viene fissata entro due/tre mesi dal deposito del ricorso e che vengono definiti, spesso, a seguito di CTU nei successivi sei mesi.

Obiettivo primario della sezione è stato quello di contenere i tempi di definizione delle controversie entro il biennio dalla data di iscrizione a ruolo e in tal senso si è proficuamente profuso l'impegno di tutti i componenti della sezione.

A oggi tale obiettivo è sostanzialmente realizzato ove si consideri che, come sopra cennato, le controversie statisticamente "ultrabiennali" non solo sono di numero modesto ma soprattutto,

per tutte, il superamento del biennio, solo di qualche mese, è sempre inferiore al semestre, tenuto anche conto che ai fini del computo di cui all'art. 2 l. n. 89/2001 nei procedimenti rinviati ai sensi dell'art. 83 dl n. 18/2020 il periodo dal 9 marzo al 30 giugno non si computa [art. 83, comma 10, DL n. 18/2020 e succ. modifiche].

L'istituzione presso questa sezione dell'ufficio per il processo, così come inserito nel progetto tabellare 2017/2019 e ss, ha consentito, anche nel corso dell'ultimo a.g., la consueta deflazione del contenzioso seriale che, comunque, non è stato numericamente significativo.

Al riguardo, deve doverosamente segnalarsi che l'inserimento dei Funzionari UPP in tale struttura organizzativa non ha apportato significativi incrementi nel numero delle definizioni rispetto a quelle degli anni scorsi, perché non è stato possibile attuare il progetto elaborato al riguardo [nella parte in cui prevedeva l'anticipazione della data di udienza per taluni gruppi di controversie individuati al momento della assegnazione con definizione in soprannumero rispetto al carico ordinario].

Ciò è derivato in passato soprattutto dalla circostanza che i funzionari non possedevano ancora la professionalità necessaria per offrire un supporto validamente spendibile per la definizione di controversie di lavoro in soprannumero rispetto al carico ordinario.

A oggi, l'attività di formazione svolta comincia a dare i frutti sperati, dacché i funzionari, nelle materie appositamente individuate per la loro semplicità e per l'alta ripetitività di questioni, mostrano di avere acquisito un livello di conoscenza valutabile in termini di sufficienza nella ricostruzione del fatto, nella ricostruzione degli esiti dell'istruzione documentale in primo grado, nella redazione di schede del processo, tutte attività che agevolano l'attività del magistrato di riferimento; anche la qualità delle bozze di provvedimenti nella parte argomentativa, sia in fatto che in diritto, appare migliorata sebbene necessiti sempre dell'intervento correttivo del magistrato di riferimento.

Tuttavia, il contenutissimo numero di funzionari [nel periodo in esame due di cui una unità assente per astensione per maternità da gennaio a giugno 2024] non ha consentito un apprezzabile incremento, oltre il carico esigibile da ciascun magistrato, della produttività della sezione.

I Funzionari UPP offrono un contributo complessivamente buono per la definizione dei ricorsi ex lege n. 89/2001; tali procedimenti sono esitati, in massima parte, in base a criteri standardizzati di cui sono stati resi edotti i Funzionari UPP cui sono stati anche forniti i modelli del provvedimento definitorio della fase monitoria.

Nel periodo di riferimento sono state conciliate in sede giudiziale n. 14 controversie, pressoché costantemente a seguito di comparizione delle parti disposta dal Collegio che ha dato un decisivo apporto alla definizione transattiva sempre fornendo alle parti, senza mai anticipare il giudizio, proposte argomentate.

Al riguardo, va detto che spesso, nonostante la disponibilità delle parti, non è possibile giungere a soluzioni transattive a causa della manifestata insufficienza delle risorse finanziarie dei datori di lavoro in conseguenza della generale crisi economica che ormai da anni persevera penalizzando le piccole realtà imprenditoriale che sono quelle prevalenti nel territorio del distretto.

Il contenzioso in materia di pubblico impiego sopravvenuto nel periodo di riferimento continua a mantenersi su livelli elevati e soprattutto appare sempre complesso, per la tipologia delle questioni, per la loro frequente novità, per la pluralità di soggetti interessati, di talché

richiede quasi sempre un impegno, nello studio della causa e nella redazione della motivazione, superiore a quello necessario per le altre controversie di lavoro.

Tale tipologia di contenzioso, come sopra detto, è in incremento rispetto all'anno giudiziario precedente e non sono sopravvenuti "filoni"; le controversie sopravvenute non hanno quindi comunanza di questioni e, anche per tale motivo, la relativa definizione resta impegnativa.

Nel periodo di riferimento non ci sono stati provvedimenti di ammissione al patrocinio a spese dello Stato ai sensi dell'art. 126, comma 3, TU spese di giustizia; sono stati emessi n. 5 provvedimenti di revoca delle ammissioni deliberate dal COA.

Il personale amministrativo e i magistrati della sezione si avvalgono costantemente degli strumenti informatici a loro disposizione, ciò apporta un notevole contributo in termini di efficienza; in particolare va segnalato che consistenti benefici in termini organizzativi derivano dall'impiego della "console del magistrato".

Tutti i magistrati della sezione utilizzano tale strumento sia per la consultazione dei fascicoli che per il deposito dei provvedimenti.

Non è stato possibile avviare l'uso della "console udienza" stante i frequenti malfunzionamenti del sistema che determinerebbero l'inopportuno rallentamento della gestione dell'udienza.

Le modifiche processuali introdotte dalla riforma di cui al D.lvo n. 149/2022 non hanno mutato l'assetto del processo del lavoro di appello che ha mantenuto inalterata la sua complessiva struttura non essendo stato inciso dalle innovazioni radicali che hanno attinto il giudizio ordinario sul ritorno del giudice istruttore.

È infatti mantenuta la trattazione collegiale dell'unica udienza prevista dal rito, quella di discussione, nella quale il collegio adotta tutti i provvedimenti necessari alla eventuale riapertura dell'istruzione o decide la causa nel rispetto del principio di concentrazione che non tollera cesure tra lo svolgimento dell'udienza e l'adozione dei provvedimenti decisori.

Le disposizioni "nuove" che hanno inciso anche sul processo del lavoro sono tutte quelle di parte generale [valide nei limiti della compatibilità col rito] talune delle quali rappresentano la codificazione di arresti giurisprudenziali ormai stratificati [artt.334, 348, 326 c.p.c.], sicché non si apprezza nessuna sostanziale incidenza della novella.

È ancora presto per valutare l'incidenza della modifica del contenuto dell'atto di appello [art. 434 c.p.c.] sebbene non sembri che anche in questo caso la norma vada oltre gli arresti giurisprudenziali ormai stratificati sulla specificità dei motivi.

Così come non è ancora valutabile l'incidenza sul processo dell'art. 121 c.p.c., con la codificazione dei principi di chiarezza e sinteticità degli atti del giudice e delle parti, e della normativa regolamentare sulla redazione degli atti processuali attuata con il DM n. 110/2023.

La modifica dell'art. 283 c.p.c. e, correlativamente, del comma 5 dell'art. 431 c.p.c. non ha avuto, a oggi, nessuna ricaduta sul numero delle istanze proposte, dato che le parti appellanti continuano a formulare istanze di inibitoria anche prive del requisito della "manifesta fondatezza dell'impugnazione" e comunque prospettando, quasi sempre senza specifica allegazione o prova, la sussistenza del *periculum in mora*.

Quanto alle modalità di trattazione dell'udienza di cui all'art. art. 127 ter c.p.c., si ritiene, a seguito di apposito confronto con i Consiglieri della sezione, che le stesse non siano compatibili con l'udienza di discussione secondo l'art. 437 c.p.c. [che è l'unica in appello] che non ammette

soluzione di continuità tra la discussione e la deliberazione della decisione secondo il principio della concentrazione normativamente espresso dall'adozione del dispositivo nei tempi e con le modalità ivi previste.

La questione è comunque, allo stato, al vaglio delle SSUU della Corte di Cassazione [ordinanza interlocutoria n. 11898 del 3 maggio 2024].

Delle modalità di trattazione ex art. 127 bis c.p.c. non può farsi applicazione non essendo dotata l'aula di udienza di apposita attrezzatura.

Non sono ancora sopravvenuti procedimenti soggetti agli artt. 441 bis, ter e quater c.p.c. [in materia di impugnativa di licenziamento, licenziamento del socio di cooperativa, licenziamento discriminatorio] normativa applicabile ai giudizi instaurati in primo grado dal giorno 1/3/2023.

Tribunale di Palermo
[dati tratti dalla relazione del Presidente del Tribunale]

La situazione della Sezione Lavoro, nel periodo dal 1° Luglio 2024 al 30 Giugno 2025, è stata caratterizzata, come emerge dai relativi dati statistici, da un notevole incremento complessivo delle iscrizioni a ruolo pari al 16,3% [l'incremento nel periodo 2023/2024 era stato del 6,2%] per i procedimenti di lavoro e previdenza esclusi gli a.t.p., con un significativo aumento di sopravvenienze nel settore del lavoro pubblico, pari al 59,5% [a fronte di un incremento del 16,6% nel periodo 2023/2024], nonché nel settore della previdenza e assistenza, in relazione al contenzioso per mere prestazioni, ove si è registrato un aumento del 27,35% [a fronte di un incremento del 17,1% nel periodo 2023/2024].

Risulta invece più contenuta la crescita dei procedimenti iscritti nel settore degli a.t.p., ex art. 445 bis c.p.c., con un aumento pari al 1,5%.

La sostenuta crescita delle controversie di pubblico impiego è stata determinata dall'affermarsi di alcuni filoni di contenzioso relativi a diversi profili del trattamento economico del personale docente della scuola, con contratti a tempo determinato [come ad es. spettanza della carta del docente, scatti di anzianità, ferie non godute, etc.] e dei lavoratori forestali della Regione Siciliana [indennità contrattuali, risarcimento danni per illegittima reiterazione dei contratti a termine], contenzioso per il quale, peraltro, non è neppure possibile ipotizzare la definizione con soluzioni conciliative, cui la PA non accede neppure a fronte di ben consolidati orientamenti di legittimità.

Per quanto concerne le controversie di previdenza e assistenza obbligatorie, ivi inclusi gli ATP, occorre evidenziare che la più contenuta crescita delle iscrizioni relativamente ai procedimenti di cui all'art. 445bis c.p.c. registratasi nel periodo in esame è, con buona probabilità, da riferirsi alla circostanza che le commissioni mediche sono finalmente riuscite a recuperare l'arretrato formatosi nel momento post pandemico, determinando dunque il riassetto delle nuove iscrizioni nei termini ordinari.

Con riferimento ai ricorsi aventi a oggetto l'impugnativa di licenziamento, a seguito dell'abrogazione del "Rito Fornero" [art. 1 L. n. 92/2012] non sono stati più iscritti procedimenti introdotti con tale modalità e risultano definiti tutti i pendenti.

I procedimenti, in materia di licenziamenti individuali, con domanda di reintegrazione, introdotti nelle forme ordinarie del rito del lavoro, come si evince dai dati forniti dalla cancelleria, sono stati 56, con fissazione della prima udienza a tre/quattro mesi dal deposito del ricorso; le definizioni con sentenza avvengono mediamente entro l'anno, ma si registra una buona percentuale di conciliazioni in tempi decisamente più contenuti, evidente segnale che una trattazione tempestiva agevola la soluzione concordata delle controversie.

Il numero delle iscrizioni relativamente ai decreti ingiuntivi è diminuito del 7% [da 1795 a 1666], dato che probabilmente nasconde l'impossibilità per i lavoratori di procurarsi la prova scritta dei propri crediti, richiesta dall'art. 633, comma 1, n° 1 cod. proc. civ., per il mancato rilascio della documentazione obbligatoria da parte dei datori di lavoro, riconducibile all'estendersi del fenomeno del lavoro irregolare.

Lettura che sembra trovare conferma nel dato relativo alle iscrizioni delle controversie di lavoro privato, che segnala una leggera flessione [-0,88%].

La situazione dell'arretrato è oggetto di un costante monitoraggio da parte della Presidente della Sezione.

Al 30 giugno 2025 la pendenza ultratriennale era pari a 282 fascicoli [di cui 25 anno 2021 e 259 per l'intero 2022], in ulteriore sensibile riduzione rispetto all'anno precedente [336].

Non vi sono iscrizioni pendenti in data antecedente, in linea con gli obiettivi previsti dal PNRR.

L'indice di ricambio è passato da 102,8 %, a 89,8%, dato determinato dall'incremento delle iscrizioni e delle pendenze evidenziato; è diminuito l'indice di smaltimento [da 50,7% a 48,3]; è sensibilmente ridotta la durata media [da 427 a 374 giorni], grazie allo sforzo che ha consentito dapprima la riduzione delle pendenze ultratriennali e poi di dedicarsi alle cause più nuove, in relazione alle quali l'apporto degli AUPP si è rilevato significativo.

Il *disposition time* registra rispetto al periodo precedente un lieve incremento [10,1%] nella materia lavoro e previdenza e una sensibile riduzione nella materia ATP [-22,8%].

Tribunale di Agrigento

[dati tratti dalla relazione del Presidente del Tribunale]

Con riferimento alle cause di lavoro, pubblico impiego e di previdenza e assistenza obbligatorie, esclusi i fascicoli relativi agli ATP, non oggetto di rilevazione, si registra una riduzione delle pendenze finali, passate da n. 2.007 a n. 1.866.

Nel periodo oggetto di rilevazione sono state registrate n. 2.216 definizioni a fronte di n. 2.075 sopravvenienze.

Tribunale di Marsala

[dati tratti dalla relazione del Presidente del Tribunale]

Nel settore lavoro sono aumentate le definizioni [passate da 1.392 a 1.457 con un aumento pari al 4,67%] così come le nuove iscrizioni [passate da a 1.404 a 1.484, con un aumento del 5,5%], il che ha evidentemente portato [essendo state le definizioni in linea con le nuove iscrizioni] al sostanziale mantenimento [+5,6%] dei pendenti [passati da n. 484 a n. 511] nell'ambito di tale settore [che rimane sempre sotto controllo e privo di fascicoli ultra-biennali].

In termini di tempi definitivi va segnalato anche il significativo decremento della durata media nel settore lavoro, ove si è passati dai 226 giorni dell'anno 2021/2022 ai 167 dell'A.G. 2022/2023, ai 137 nell'A.G. 2023/2024 fino a 122 nell'ultimo anno giudiziario.

Inoltre, in merito ai procedimenti speciali sommari si osserva l'anomalo aumento sia in termini percentuali che assoluto [+51,3%, da 1.244 a 1.882] delle iscrizioni dei procedimenti a cognizione sommaria [atp] in materia di previdenza e di assistenza obbligatoria.

A cagione del notevole aumento delle sopravvenienze, i procedimenti pendenti sono passati da 628 del 30/6/24 a 1.114 alla data del 30/06/2025.

Tribunale di Sciacca
[dati tratti dalla relazione del Presidente del Tribunale]

Nel settore del lavoro, della previdenza e dell'assistenza la pendenza è diminuita del 4,56%, essendo il numero dei procedimenti passato da n. 944 a n.901 alla data del 30.06.2025.

Ciò è derivato da un numero di sopravvenuti superiore rispetto al numero delle definizioni [essendo sopraggiunti n. 717 fascicoli ed essendone stati definiti n. 760].

Gran parte delle cause ultratriennali pendenti sono state definite: residuano soltanto 2 cause iscritte nel 2020 e 7 cause iscritte nel 2021, che rappresentano poco più dell'1% del totale delle pendenze.

Si è ridotto rispetto all'anno precedente il dato relativo all'applicazione dell'istituto della conciliazione giudiziale, poiché nel periodo in corso sono stati definiti n. 16 procedimenti a fronte dei n. 10 relativi al periodo pregresso.

Nello stesso periodo si registra n. 1 verbale di conciliazione in sede precontenziosa.

Con riferimento alla tempistica, la durata media degli affari in materia di lavoro e previdenza risulta leggermente aumentata rispetto all'anno giudiziario precedente essendo passata da 488 gg. a 500 gg.

Tribunale di Termini Imerese
[dati tratti dalla relazione del Presidente del Tribunale]

Notevole crescita delle sopravvenienze si rileva nel ruolo Lavoro e Previdenza, in cui il considerevole aumento delle definizioni [da 1.977 a n. 2.275: +15,07%] non è riuscito a far fronte all'ingentissima quantità di sopravvenienze [da n. 2.080 a n. 2.759: +32,64%], determinando una conseguenziale crescita della pendenza finale [da n. 3.310 a n. 3.795: + 14,65%].

Analoga situazione si riscontra nel settore degli A.T.P. ex art. 445 bis c.p.c., nel quale si è verificato un rilevante incremento delle nuove iscrizioni [da n. 2.767 a n. 3.253: +17,56%] e, conseguentemente, dei pendenti finali [da n. 3.416 a n. 3.822: +11,89%], nonostante una crescita delle definizioni [da n. 2.723 a n. 2.842: +4,37%].

Tribunale di Trapani
[dati tratti dalla relazione del Presidente del Tribunale]

Nel settore lavoro e previdenza, esclusi gli ATP, le definizioni sono variate da 1.220 a 1.624, con un considerevole aumento del 33,11%, correlato a un decremento del 7,72% delle nuove iscrizioni, passate da 1.503 a 1.387. Si è in tal modo garantito e addirittura incrementato il *trend* positivo di riduzione delle pendenze nel settore del lavoro e della previdenza [-22,23%], che da 1.066 sono diventate 829.

Positivi risultati sono stati raggiunti anche con riferimento al tasso di ricambio.

Infatti, il settore lavoro nel suo complesso nell'anno giudiziario 2024/2025 ha avuto un tasso di ricambio pari a 117% a fronte di 81,2% nell'anno giudiziario 2023/2024.

Infine, risultano in aumento [26,41%] le pendenze dei procedimenti a cognizione sommaria [ATP] in materia di previdenza e di assistenza obbligatoria, passate da 443 del 1° luglio 2024 a 560 del 30 giugno 2025.

Ciò è successo alla luce sia del notevole aumento delle sopravvenienze del 41,78%, cresciute da 730 dello scorso A.G. a 1.035 dell'ultimo A.G., sia di una lieve riduzione delle definizioni, che invece sono scese del 3,37%.

Erano 950 nel 2023/2024 e sono state 918 nel 2024/2025.

PARTE QUARTA

AREA PENALE

I DATI SULLA GIURISDIZIONE PENALE IN ITALIA

La tabella che segue riassume la composizione [aggiornata al 30.6.2025] delle **pendenze totali nazionali**, suddivise **per tipologia di Ufficio**:

Uffici	Pendenza al 30-giu-25	%
Corti di appello	168.096	15,0%
Tribunali ordinari	825.515	73,8%
Giudici di Pace	68.414	6,1%
Tribunali per i minorenni	47.384	4,2%
Totale [merito]	1.109.409	99,1%
Corte di Cassazione	9.712	0,9%
Totale generale	1.119.121	

Fonte: Ministero della Giustizia – Direzione generale di statistica e analisi organizzativa

da cui, in sintesi, si desume, quanto segue:

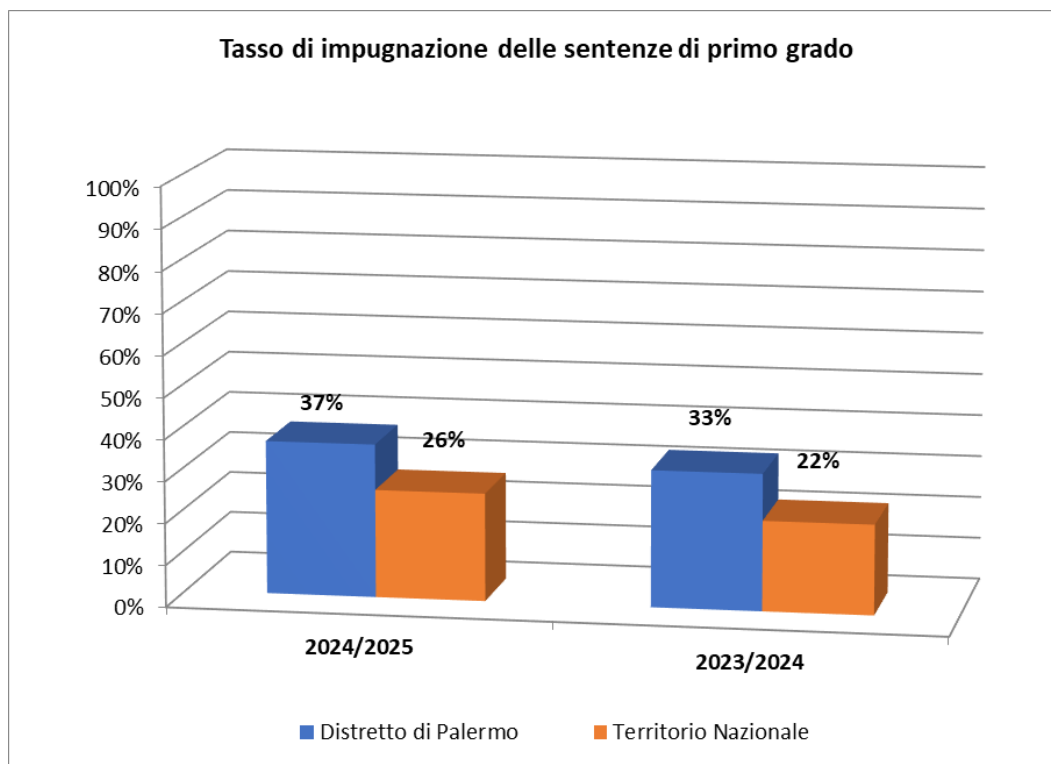
- il 79,9% è in 1° grado [73,8% nei Tribunali e 6,1% davanti ai Giudici di pace];
- il 15% nelle Corti di Appello;
- lo 0,9% nella Corte di Cassazione;
- il 4,2% nel Tribunale per i minorenni.

Tasso di impugnazione delle sentenze di Tribunale

Analizzando l'indicatore del **tasso di impugnazione** delle sentenze emesse dai Tribunali italiani nell'anno giudiziario in esame si rileva che soltanto il **26%** delle decisioni è stato appellato [22% il dato dello scorso a.g.]: di conseguenza il tasso di tenuta delle decisioni [**74%**] è assolutamente positivo.

Il tasso di impugnazione in sede distrettuale è superiore a quello nazionale ed è pari al **37%**.

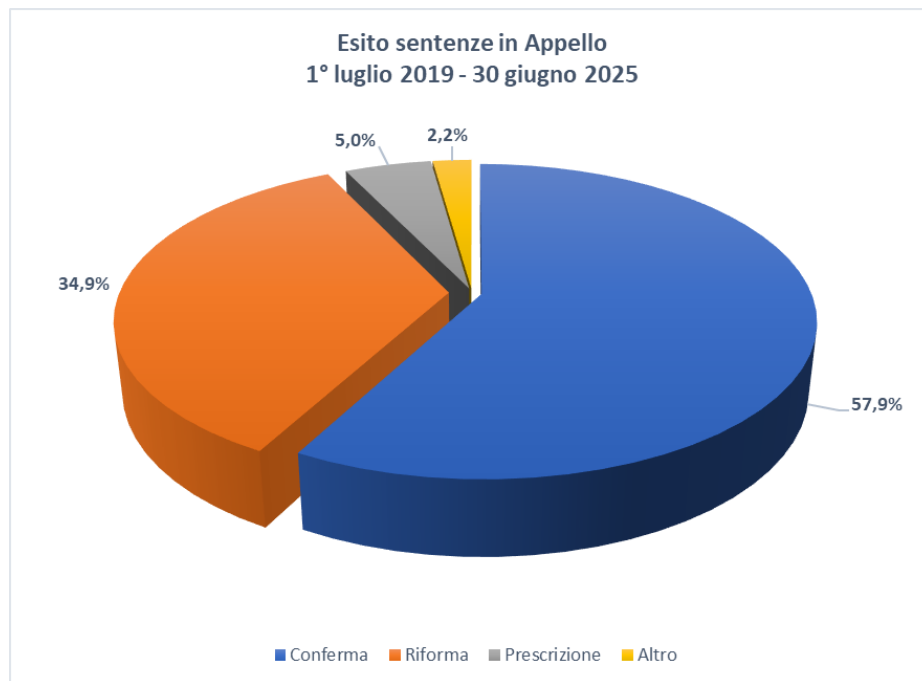
Il grafico successivo evidenzia il confronto tra il dato del distretto di Palermo e quello nazionale:



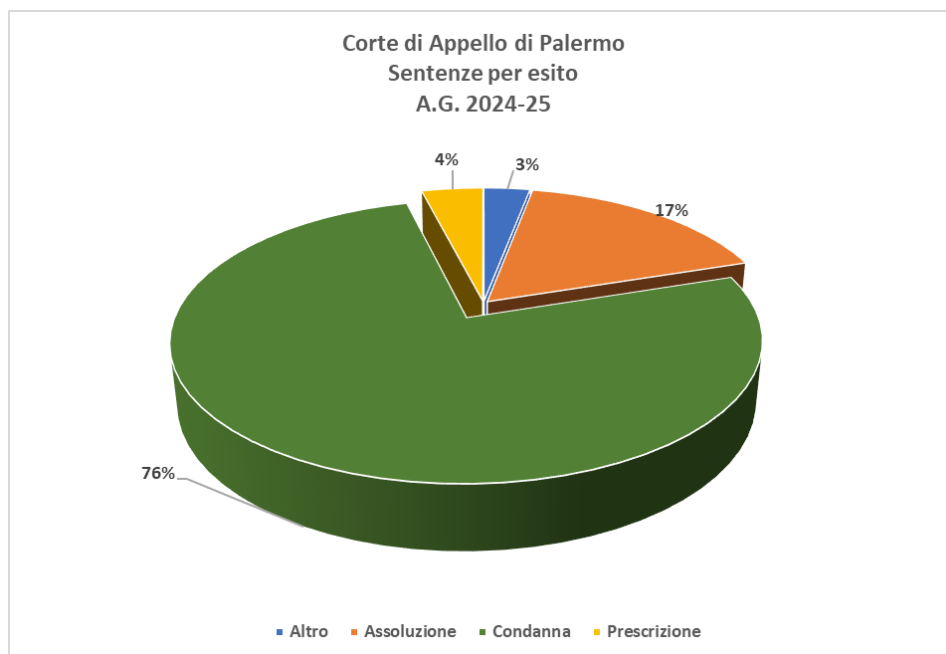
Indice di stabilità delle sentenze dei Tribunali del distretto

Prendendo in considerazione i processi definiti in Corte di Appello nel periodo 1° luglio 2019 - 30 giugno 2025 [arco di tempo che consente di analizzare con sufficiente grado di attendibilità il fenomeno], i dati statistici, come indicati nella tabella e nel grafico seguenti, dimostrano che il 57,9% delle decisioni è stato confermato in appello, il 34,9% riformato [in tutto o in parte], mentre il 5% è stato definito con declaratoria di prescrizione e il residuo 2,2% con altre modalità:

Esito sentenze	Numero sentenze per esito	%
Conferma	21.348	57,9%
Riforma	12.886	34,9%
Prescrizione	1.834	5,0%
Altro	818	2,2%
Totale sentenze 2° grado	36.886	100%



Il grafico che segue mostra la classificazione dei procedimenti definiti in Corte di Appello nell'anno giudiziario in esame in base all'esito: si evince che il 76% dei procedimenti si chiude con una sentenza di condanna e circa il 17% con una pronuncia di assoluzione.



La tabella che segue mostra la classificazione delle sentenze di secondo grado secondo il titolo di reato, con la specificazione dell'esito [condanna o assoluzione]: per semplicità di analisi sono stati riportati solo i titoli di reato con frequenza pari ad almeno 10 sentenze.

Titolo di reato	Sentenze di				Totale
	Condanna	Assoluzione	Prescrizione	Altri esiti	
Furto	603	56	10	168	837
Ricettazione	278	107	10	13	408
Stupefacenti	359	34	2	4	399
Violazioni Codice della Strada	264	28	9	12	313
Resistenza a un pubblico ufficiale	273	17	5	7	302
Lesione personale	186	23	17	16	242
Invasione di terreni o edifici	194	18	5	16	233
Truffa	156	31	18	18	223
Evasione	201	5	1	6	213
Violazione degli obblighi di assistenza familiare	147	5	8	1	161
Maltrattamenti in famiglia o verso fanciulli	147	7		1	155
Violazione norme misure di prevenzione	114	22	5	1	142
Violazione norme sulle armi	106	13	10	4	133
Furto in abitazione e furto con strappo	115	13	1	3	132
Rapina	110	12	1	2	125
Minaccia	80	19	9	17	125
Violazione norme in materia di reddito di cittadinanza e pensioni	94	28		1	123
Danneggiamento	71	11	4	29	115
Violazioni obblighi assistenza familiare in caso di separazione o scioglimento del matrimonio	91	1	1		93
Atti persecutori	72	8	3	6	89
Estorsione	72	2		1	75
Violazione norme sul Patrocinio dei non abbienti	51	11	1	3	66
Violenza privata	27	9	9	15	60
Bancarotta	48	3	6	1	58
Violenza o minaccia a un pubblico ufficiale	49	2	2		53
Violazioni leggi finanziarie	31	6	13	2	52
Oltraggio a un pubblico ufficiale	36	7	2	2	47
Violazione norme sull'immigrazione	38	1		7	46
Calunnia	28	11	4		43

Titolo di reato	Sentenze di				Totale
	Condanna	Assoluzione	Prescrizione	Altri esiti	
Violenza sessuale	32	5	2	2	41
Lesioni personali stradali gravi o gravissime	20	1	1	15	37
Falsa testimonianza	21	10	4	1	36
Violazione norme urbanistiche	22	3	8		33
Violazione in materia di sicurezza urbana	32	1			33
Falsa attestazione o dichiarazione a un pubblico ufficiale sulla identità o su qualità personali proprie o di altri	24	6		1	31
Sostituzione di persona	16	6	6	2	30
Appropriazione indebita	18	5	3	4	30
Mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice	18	10		2	30
Violazione di domicilio	18	4	2	6	30
Violazione norme in materia ambientale	28	1		1	30
Violazione norme relative alle misure coercitive non detentive	29				29
Omicidio colposo	19	7	1	1	28
Violazione di sigilli	14	8	3	2	27
Diffamazione	16	7	1	3	27
Violazione norme relative a frodi sportive e doping	21	4			25
Esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza sulle cose	13	5	3	3	24
Lesioni personali colpose	11	7	4	1	23
Rissa	21	2			23
Associazione di tipo mafioso	22	1			23
Falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico	10	7	3		20
Omicidio stradale	18	1			19
Violazione colposa di doveri inerenti alla custodia di cose sottoposte a sequestro disposto nel corso di un procedimento penale o dall'autorità amministrativa	15	3			18

Titolo di reato	Sentenze di				Totale
	Condanna	Assoluzione	Prescrizione	Altri esiti	
Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche	15	2	1		18
Peculato	11	6	1		18
Riciclaggio	18				18
Possesso ingiustificato di chiavi alterate o grimaldelli	15	1	1		17
Sottrazione o danneggiamento di cose sottoposte a sequestro disposto nel corso di un procedimento penale o dall'autorità amministrativa	12	4		1	17
Violazione norme sui tabacchi lavorati esteri	12	4		1	17
Casi di perseguibilità a querela	11	2		1	14
Usura	8	3		1	12
Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita	10	2			12
Simulazione di reato	10	1		1	12
Esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza alle persone	5	4	1	1	11
Tentato omicidio	9			1	10
Falsità ideologica commessa dal Pubblico Ufficiale in atti pubblici	5	3	1	1	10
Favoreggiamento personale	6	3	1		10

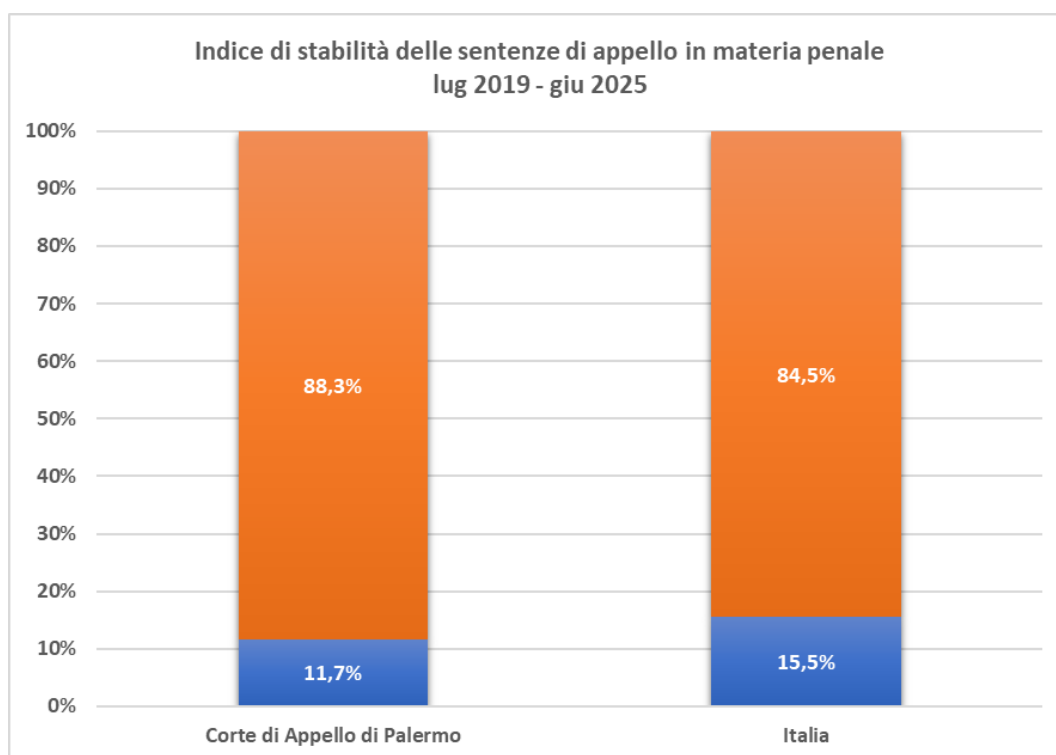
Indice di stabilità delle sentenze della Corte

Analizzando i dati relativi al periodo 1° luglio 2019-30 giugno 2025 si conferma un altissimo **indice di stabilità delle decisioni emesse dalla Corte**, pari all'**88,3%** dei ricorsi per cassazione.

Ciò manifesta, pertanto, una elevatissima **qualità** delle **statuizioni** emesse dalla Corte di Palermo, il cui **tasso di riforma** [11,7%] è inferiore di quasi 4 punti rispetto alla media nazionale [15,49%], come evidenziano la tabella e il grafico sotto riportato:

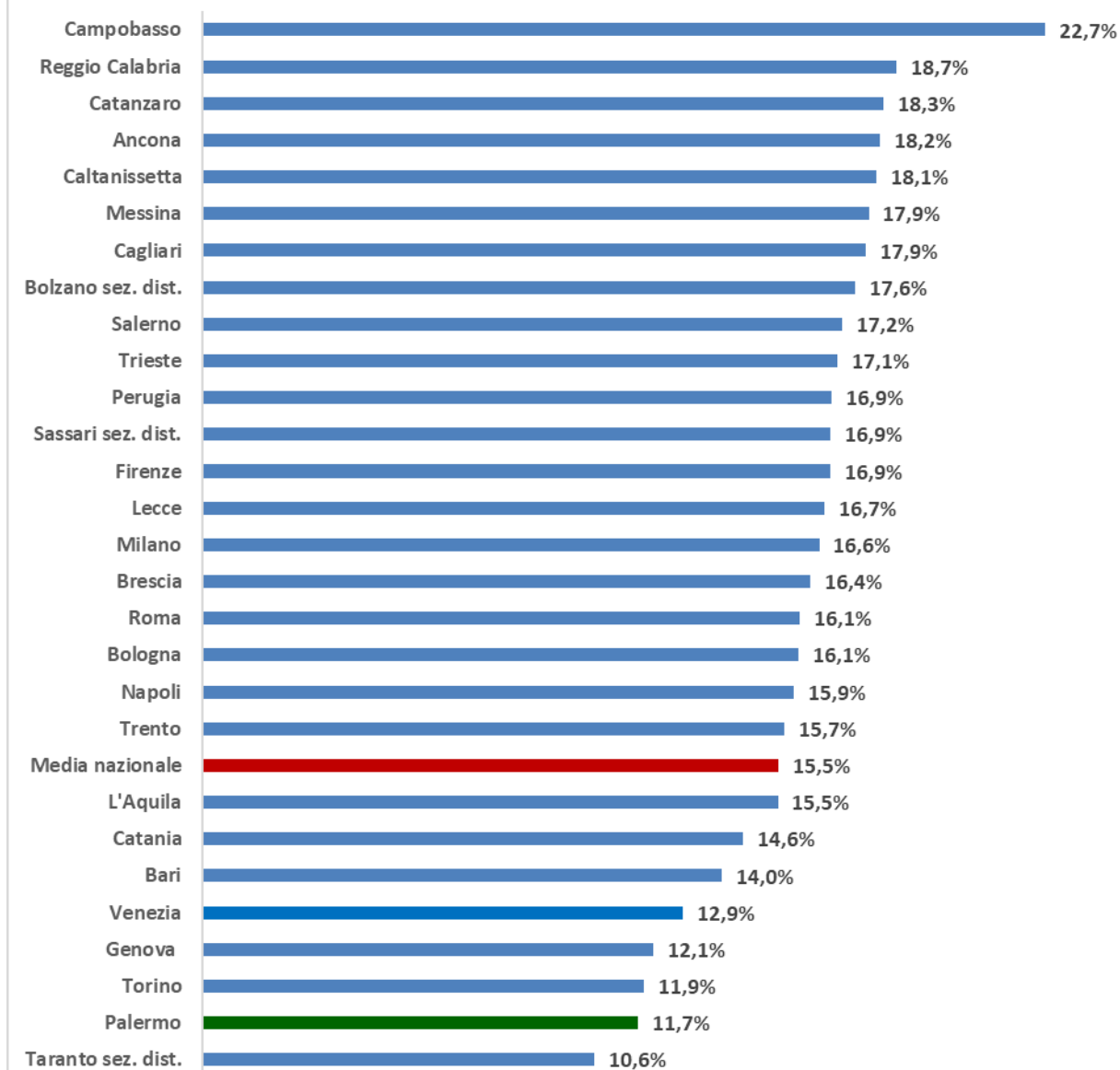
Indice di stabilità delle sentenze di 2° grado in materia penale
[1 lugl 2019 – 30 giu 2025]

Esito ricorso in Cassazione	Corte di Appello di Palermo	Italia
Annullamento con e senza rinvio	11,7%	15,5%
Inammissibile, Rigetto, Altri esiti	88,3%	84,5%



Considerando tutte le Corti d'Appello d'Italia, Palermo rientra fra le più "virtuose", in quanto in termini percentuali occupa la seconda posizione per bassa percentuale di annullamento con e senza rinvio come dimostra il grafico seguente, da cui emerge anche il fatto che lo scarto con la Corte migliore, che è la sezione distaccata di Taranto, è inferiore all'1%:

**% Annullamento con e senza rinvio
lug 2019 - giu 2025**



ANDAMENTO DELLA GIUSTIZIA PENALE NEL DISTRETTO DI PALERMO

Flussi di lavoro settore penale giudicante

Nella tabella che segue sono riportati i flussi degli affari penali nell'anno giudiziario in esame e di quello precedente:

Tipologia d'ufficio	A.G. 2024/2025			A.G. 2023/2024		
	Iscritti	Definiti	Finali	Iscritti	Definiti	Finali
Corte di Appello	6.126	6.919	8.375	6.355	6.688	9.168
Tribunale per i Minorenni	2.462	2.149	1.242	2.353	2.483	936
Tribunali	40.513	40.449	35.889	41.944	44.391	37.007
Giudici di pace	2.955	3.168	1.507	4.080	4.190	1.767
Totale Distretto Giudicante	52.056	52.685	47.013	54.732	57.752	48.878

La tabella successiva evidenzia l’andamento degli indicatori statistici:

Tipologia d'ufficio	A.G. 2024/2025		A.G. 2023/2024	
	Indice di Ricambio	Indice di Soltanto	Indice di Ricambio	Indice di Soltanto
Corte di Appello	112,94%	45,24%	105,24%	42,18%
Tribunale per i Minorenni	87,29%	63,37%	105,52%	72,62%
Tribunali	99,84%	52,99%	105,83%	54,54%
Giudici di pace	107,21%	67,76%	102,70%	70,34%
Totale Distretto Giudicante	101,21%	52,84%	105,52%	54,16%

e quella seguente la durata media dei procedimenti relativa a tutti gli uffici giudicanti del distretto:

Tipologia d'ufficio	A.G. 2024/2025	A.G. 2023/2024
	Durata in gg.	Durata in gg.
Corte di Appello	490,85	522,44
Tribunale per i Minorenni	171,85	151,10
Tribunali	323,31	323,26
Giudici di pace	192,37	160,83
Totale Distretto Giudicante	329,85	327,01

a seguire la durata prognostica [*“disposition time”*]:

Tipologia d'ufficio	A.G. 2024/2025	A.G. 2023/2024
	Disposition Time in gg.	Disposition Time in gg.
Corte di Appello	441,81	500,35
Tribunale per i Minorenni	210,95	137,59
Tribunali	323,85	304,29
Giudici di pace	173,63	153,93
Totale Distretto Giudicante	325,70	308,92

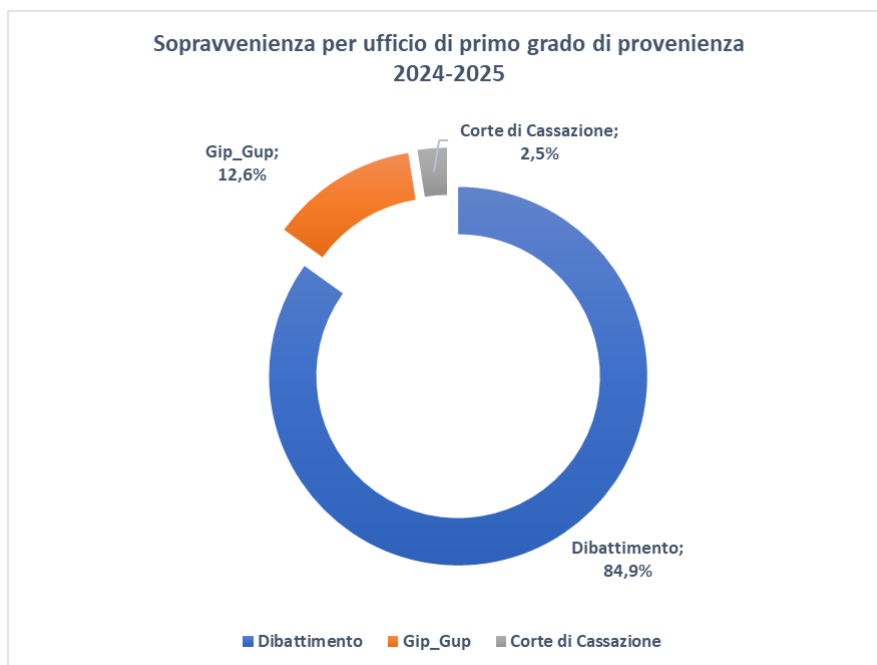
Rispetto al periodo precedente si rilevano:

- per la Corte di Appello complessivamente considerata:
 - ✓ un decremento della sopravvenienza nella misura percentuale del -3,60% e un contestuale incremento delle definizioni nella misura percentuale del 3,45%;
 - ✓ un decremento della pendenza nella misura percentuale del -8,65%;
 - ✓ un incremento dell'indice di ricambio, passato da 105,24% del periodo precedente a 112,94% del corrente anno;
 - ✓ un leggero incremento dell'indice di smaltimento, da 42,18% a 45,24%;
 - ✓ un sensibile decremento dei tempi di durata media dei procedimenti penali da 522,44 giorni del precedente periodo ai 490,85 dell'attuale, ben al di sotto della soglia biennale.

- ✓ un decremento della durata prognostica [*disposition time*], passata da 500,35 giorni dell'A.G. 2023-24 a 441,81 dell'anno in esame [-11,70%].
- per il Tribunale per i Minorenni:
 - ✓ un incremento nelle iscrizioni pari al 4,63% si accompagna a un decremento nelle definizioni [-13,45%] e a un sensibile incremento nella pendenza pari al 32,69%;
 - ✓ un significativo decremento dell'indice di ricambio, passato da 105,52% a 87,29% accompagnato a un decremento dell'indice di smaltimento, passato da 72,62% a 63,37%;
 - ✓ un incremento della durata media da 151,10 a 171,85;
 - ✓ un incremento della durata prognostica, passata da 137,59 a 210,95.
- per i Tribunali del distretto:
 - ✓ un decremento della sopravvenienza nella misura percentuale del -3,41% e il contestuale decremento delle definizioni nella misura percentuale del -8,88%;
 - ✓ il decremento delle pendenze nella misura percentuale del -3,02%;
 - ✓ il decremento dell'indice di ricambio da 105,83% a 99,84%;
 - ✓ il decremento dell'indice di smaltimento da 54,54% a 52,99%;
 - ✓ la sostanziale stabilità dei tempi medi di durata dei procedimenti penali da 323,26 a 323,31 giorni;
 - ✓ un lieve incremento della durata prognostica, passata da 304,29 a 323,85 [+6,43%].
- per gli uffici del Giudice di Pace del distretto:
 - ✓ un consistente decremento sia dei fascicoli sopravvenuti [-27,57%] sia di quelli definiti [-24,39%] e una pendenza finale inferiore del -14,71%;
 - ✓ un incremento dell'indice di ricambio [107,21% a fronte di 102,70%] accompagnato da un decremento dell'indice di smaltimento [67,76% a fronte di 70,34%];
 - ✓ un incremento dei tempi medi di durata dei procedimenti da 160,83 a 192,37;
 - ✓ un analogo incremento della durata prognostica, passata da 153,93 a 173,63.

Sintesi dei dati della Giurisdizione nella Corte di Appello

Dal flusso dei processi pervenuti al settore penale ordinario della Corte tra il 1° luglio 2024 e il 30 giugno 2025 emerge che, come esposto nel grafico che segue, l'**84,9%** riguarda sentenze pronunciate con rito ordinario dai Tribunali [di cui il 94% provenienti da rito monocratico e il restante 6% da rito collegiale], il **12,7%** sentenze pronunciate con rito abbreviato dagli uffici Gip/Gup, il **2,5%** sentenze che definiscono procedimenti a seguito di annullamento con rinvio dalla Corte di Cassazione:



L'ordine medio di grandezza dell'ammontare dei procedimenti definiti è superiore a quello dei procedimenti sopravvenuti, come evidenziato dall'indice di ricambio pari a 1,14% a fronte dell'1,06% dello scorso anno.

Infatti, sono sopravvenuti 5.624 procedimenti [-3,5% rispetto a quelli dell'Anno Giudiziario precedente pari a 5.849] e ne sono stati eliminati 6.409 [contro i 6.184 del periodo precedente] con una pendenza finale in diminuzione dell'8,76% [da 8.693 procedimenti a 7.908].

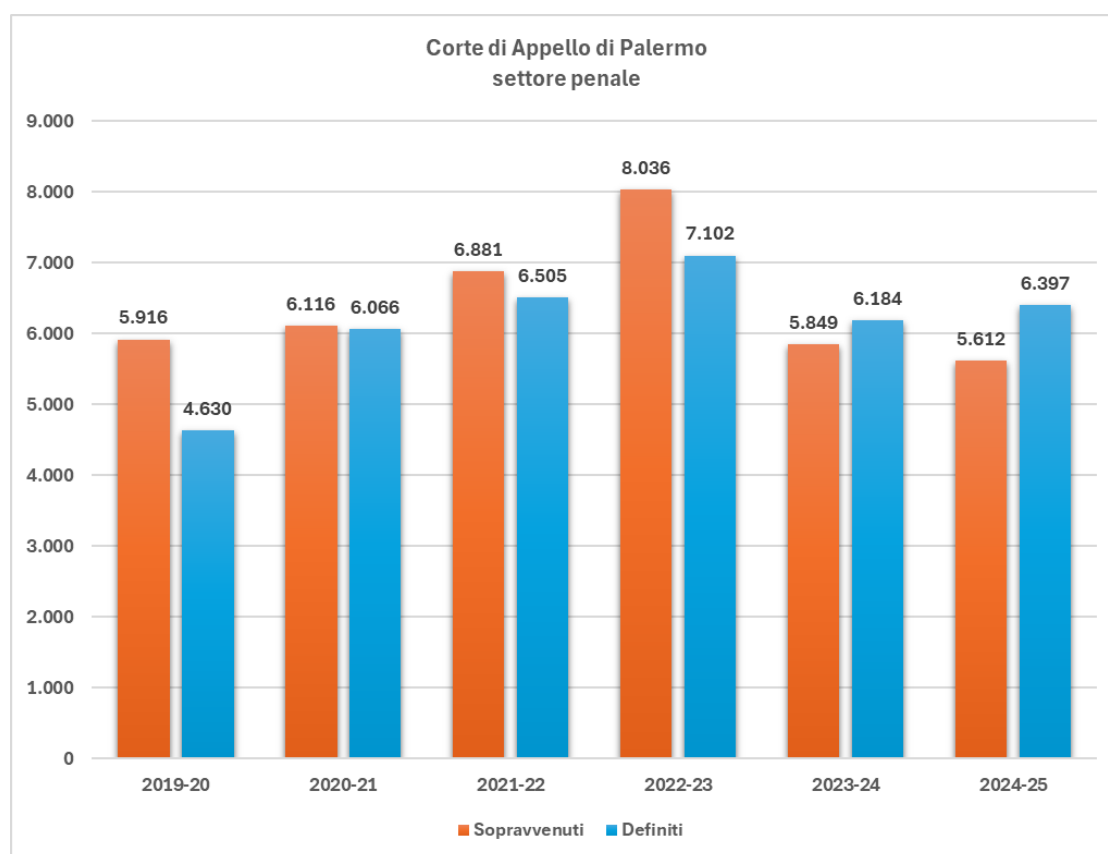
L'indice di smaltimento si è attestato al 44,8%, quasi tre punti percentuali in più rispetto all'anno precedente.

La tabella che segue illustra il flusso degli affari penali negli ultimi sei anni:

Prospetto riepilogativo

Settore penale	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25
Pendenti Iniziali	6.382	7.668	7.718	8.094	9.028	8.693
Sopravvenuti	5.916	6.116	6.881	8.036	5.849	5.612
Definiti	4.630	6.066	6.505	7.102	6.184	6.397
Pendenti Finali	7.668	7.718	8.094	9.028	8.693	7.908
Tasso di Ricambio	78	99	95	88	106	114
Tasso di Smaltimento	38%	44%	45%	44%	42%	45%

Nota: I definiti comprendono le sentenze depositate e i fascicoli altrimenti definiti



Prendendo come riferimento l'anno giudiziario 2019/2020:

- i processi sopravvenuti sono inferiori del 5% e l'andamento nei sei anni è stato tendenzialmente crescente fino al 2023 mentre negli ultimi due anni si è registrato un calo;
- i processi definiti sono aumentati del 38,16%, anche se nell'A.G. 2023-24 si osserva una flessione nel numero di definizioni [da 7.102 a 6.184];
- la pendenza finale è cresciuta del 23,91% [da 6.382 a 7.908].

I dati delle Sezioni Penali della Corte di Appello

Sezione Prima - Nel periodo 1.7.2024-30.6.2025, a fronte di una pendenza iniziale di n. 2.292 procedimenti, ne risultano sopravvenuti n. 1.528, corrispondente al 27,15% del Settore Penale della Corte, e definiti n. 1.687 [di cui n. 1.656 con sentenza e n. 31 altrimenti definiti] e n. 6 passati ad altra sezione, con una pendenza finale pari a 2.129 e una variazione del -7,11%.

L'indice di ricambio è stato pari al 110,65% e quello di smaltimento al 44,30/%.

Il *disposition time* [DT] è stato pari a 460,63 e la durata effettiva a 557,06 giorni.

Il carico ponderale dei processi sopravvenuti è stato pari al 3.864,8, corrispondente al 21,32% della Corte-Settore Penale, e, alla data del 30 giugno 2025, il peso dei fascicoli pendenti è pari a 5.569,0 [20,28%].

Tali dati attestano l'ottima *performance* della Sezione in termini di definizioni [come detto nel complesso pari a 1.687], che ha permesso di registrare una riduzione delle pendenze.

Si registra un incremento rispetto al periodo precedente dei procedimenti definiti nello stesso periodo [n. 1687 a fronte di n. 1632 nel periodo 1.7.2023- 30.6.2024], e, ciò nonostante, il numero dei consiglieri sia stato pari a 4 a fronte di una previsione tabellare di cinque unità.

La sezione ha definito numerosi processi per reati di peculato, abuso d'ufficio, malversazione, corruzione elettorale, associazione per delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti e in tema di associazione per delinquere di stampo mafioso.

Gli indicati processi attengono a vicende di notevole rilevanza sociale, evidenziata anche dalla considerevole attenzione che gli stessi hanno ricevuto da parte degli organi di informazione.

Non si può poi trascurare il sempre maggiore numero e difficoltà dei processi di particolare rilevanza assegnati alla Sezione [416 bis c.p., art. 73 e 74 DPR 309/90 e reati contro la P.A.], che gestisce, tra l'altro, un elevato numero di imputati detenuti o comunque sottoposti a misure cautelari, sia per reati minori [art. 337 c.p., 73 D.P.R. n. 309/1990] sia per reati contro la P.A..

A completamento dei dati sopra esposti va sottolineato che, a tale attività, si aggiunge la trattazione e definizione anche di molteplici altri delicati e complessi procedimenti, in specie in tema di incidenti di esecuzione [n. 161 trattati in udienza] e per la riparazione per ingiusta detenzione [n. 27 trattati in udienza].

L'incremento delle sopravvenienze ha riguardato anche fattispecie di reato di ben più complessa trattazione, sovente con imputati in misure cautelari anche detentive.

Inoltre, nell'anno in esame sono sopravvenuti in Sezione ben n. 9 procedimenti aventi a oggetto il reato di cui all'art. 416 bis c.p. e reati connessi; processi, quelli di criminalità organizzata di stampo mafioso, che vedono quasi sempre imputati un numero elevato di soggetti quasi tutti in misura cautelare e un numero assai elevato di reati.

Seconda Sezione - Alla data dell'1 luglio 2024 risultavano pendenti 2.471 processi penali, i procedimenti sopravvenuti nell'A.G. in esame sono stati 1.354 a fronte di 1.927 definiti, di cui 1.902 con sentenza, sicché alla data del 30.6.2025 si è registrata una pendenza di 1.903 processi, con una riduzione del 23% rispetto al dato iniziale.

Nel periodo in esame la sezione ha registrato un indice di ricambio pari al 141,76% e di smaltimento pari al 50,33%, dato questo particolarmente significativo ove si tenga conto della perdurante scoperta di due dei cinque posti di consigliere tabellarmente previsti, solo parzialmente

coperti attraverso il ricorso all'applicazione di un giudice dal distretto.

Malgrado il perdurare delle sopradette vacanze – certamente all'origine delle criticità affrontate dalla sezione nell'ultimo biennio, avendo determinato la scelta adottata nell'anno 2023 di sopprimere una delle quattro udienze settimanalmente previste, con un conseguente allungamento dei tempi di definizione e aggravio dei ruoli delle restanti udienze [non è un caso che la durata effettiva media dei processi presso questa sezione nel periodo in esame sia aumentata a 561,48 giorni, dato superiore alla durata media complessiva della Corte, pari a 514,81 giorni] – grazie al generoso impegno e alla abnegazione dei consiglieri si è riusciti a ottenere i risultati prima richiamati.

Per quanto concerne la qualità dei processi, oltre a quelli per associazione mafiosa e altro, attribuiti alla competenza di tutte le sezioni penali, rientrano nella competenza tabellare di questa sezione i processi per i delitti di omicidio colposo [art.589 c.p.], di omicidio stradale [art.589bis c.p.], di lesioni stradali gravi o gravissime [art.590 bis c.p.] e di lesioni colpose [art.590 c.p.]; inoltre, i processi per omicidio e lesioni colpose riguardano, nella quasi totalità dei casi, profili di colpa medica o di colpa per violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, sicché risultano di norma assai complessi.

Ancora, rientrano nella competenza tabellare della sezione anche i processi per il delitto di rapina [nel periodo di riferimento ne sono sopravvenuti ben 141], e di questi molto numerosi sono quelli con imputati detenuti o comunque sottoposti a misura cautelare, che quindi richiedono una trattazione prioritaria.

Terza Sezione – L'analisi dei dati relativi a questa sezione evidenzia una soddisfacente gestione dei flussi, per come in particolare si evince:

- dalla diminuzione delle pendenze, passate da 1.894 a 1.765, con una variazione in termini percentuali del -6,81%;
- da una positiva capacità di smaltimento [pari al 40,45%] e dall'altrettanto favorevole indice di ricambio [pari al 112,06%].

Ancora, deve rilevarsi che nel periodo in questione risultano pervenuti, tra gli altri, 55 processi per il reato di cui all'art. 609 bis c.p. [in leggera diminuzione rispetto al dato del precedente periodo, pari a 65 proc.] e 145 processi per il reato di cui all'art. 612 bis c.p. [in aumento rispetto al dato del periodo precedente, pari a 119], oltre a complessivi 17 processi di criminalità organizzata [n. 10 per il reato di cui all'art. 416 bis c.p. e n. 7 per il reato di cui all'art. 74 DPR 309/90] e a n. 11 processi per il reato di tentato omicidio.

In particolare, pare utile sottolineare il numero sempre elevato di processi di c.d. "codice rosso", la cui trattazione risulta fisiologicamente connotata da intuibili esigenze di complessità e di celerità, in particolare derivanti: dalla natura stessa dei reati; dalla assai frequente sottoposizione degli imputati a misure cautelari, anche non custodiali; dalla brevità dei termini di prescrizione, in particolare, per i reati di cui all'art. 612 bis c.p., in larghissima parte già consumati in fase di indagini e nel processo di primo grado e ormai assai prossimi alla maturazione; alla frequente richiesta di rinnovazione dell'istruzione dibattimentale.

In linea generale, deve altresì rilevarsi come risulti leggermente aumentato il peso ponderale attribuibile ai fascicoli pendenti nella sezione rispetto al totale, pari a una percentuale del 26,35% [a fronte di una percentuale del 24,44 per il periodo precedente].

I superiori dati appaiono ancor più significativi, ove si consideri che la sezione ha dovuto sostenere il peso del carico di lavoro, con un Presidente coassegnato anche alla Corte di Assise di Appello e con soli quattro consiglieri [a fronte dei sei previsti in organico].

Ulteriore conseguenza di tale carenza di organico è stata l'esigenza di rinviare e riassegnare diversi processi, definendo soltanto quelli per i quali vi erano ragioni di urgenza, stante l'approssimarsi del termine di prescrizione o la pendenza di misure cautelari, determinando un'ulteriore implementazione dei ruoli delle udienze successive, per vero già carichi, con un effetto "a cascata" che si è manifestato nel periodo in questione con conseguente difficoltà nella gestione delle udienze che si sono già svolte e che sono programmate per i prossimi mesi.

Quarta Sezione – L'analisi dei dati statistici conferma il raggiungimento dell'obiettivo di rendimento della Sezione Quarta Penale; nel periodo di interesse [primo luglio 2024 - 30 giugno 2025] sono stati infatti esauriti ben 1.460 fascicoli, n. 1.438 dei quali con sentenza, dunque con un saldo ampiamente positivo di definizioni rispetto all'obiettivo fissato nel programma di gestione per l'anno 2025, indicato in 995 definizioni con sentenze [di cui n. 137 sentenze con l'apporto degli addetti UPP].

Si tratta di un risultato positivo conseguito, nonostante le scoperture di organico, un risultato che risulta particolarmente apprezzabile, non solo perché negli anni precedenti, con un organico di magistrati differente, le definizioni erano state sostanzialmente eguali o di poco superiori [n. 1.305 per il periodo 2020-2021, n. 1.536 per il periodo 2021-2022, n. 1.959 nel periodo 2022-2023 e n. 1.647 per il periodo 2023-2024], ma soprattutto perché sono stati definiti dei processi assai complessi per numero di imputati e soprattutto per questioni giuridiche trattate.

Al contempo, va specificato che continuano a pervenire un numero particolarmente significativo di nuovi fascicoli, ben 1.555, con la più alta percentuale di sopravvenienze, pari al 27,59% e soprattutto con il più alto "peso", stimato in 5.336,9, calcolato tra le cinque sezioni penali; delle sopravvenienze con il più elevato peso ponderale, stimato nel 29,44% cui corrisponde anche il più alto peso dei fascicoli pendenti, stimato in 7.805,0 e pari al 28,43%.

Per quanto nel precedente quadriennio 2020-2021, 2021-2022, 2022-2023 e 2023-2024 il numero delle sopravvenienze della Sezione Quarta erano state sostanzialmente in crescita, pari rispettivamente a 1.628, 1.892, 2.055 e 1.570, dunque con una media nel quadriennio di n. 1.786 nuovi fascicoli, va considerato che al lieve decremento delle sopravvenienze [come visto pari a n. 1.555 fascicoli] registrato nell'anno in esame non corrisponde affatto un'eguale contrazione della complessità e soprattutto del "peso" dei processi.

La descritta situazione, sempre grazie all'ottima *performance* della sezione in termini di definizioni [come visto nel complesso pari a 1.460], ha consentito di mantenere sostanzialmente inalterato il numero delle pendenze finali, che sono infatti passate da 1.990 [riferite al primo luglio 2024] a 2.082 al 30.06.2025, dunque con un incremento di 92 fascicoli [variazione percentuale 4,62%, indice di ricambio 94,08%, indice di smaltimento 41,27%].

Malgrado questa situazione di sostanziale equilibrio tra sopravvenienza e definizioni, è indubbio che i numeri complessivi rimangono ancora considerevoli sia in termini di sopravvenienze sia soprattutto in termini di carico finale sol che si consideri, a titolo esemplificativo, che nell'anno di interesse sono pervenuti in sezione n. 257 fascicoli per il reato di cui all'art. 385 c.p., n. 189 per i reati di cui agli artt. 570 e 570 bis c.p., n. 164 per il reato di cui all'art. 73 DPR 309/1990, n. 240

per il reato di cui all'art. 572 c.p. e n. 124 per il reato, variamente aggravato, di cui all'art. 582 c.p..

Per fronteggiare simili flussi, che si sono aggiunti a un ruolo già pieno, nonché per realizzare gli obiettivi del PNRR, si è continuato a seguire il metodo delle udienze tematiche, destinate sostanzialmente ai processi di cui al citato art. 385 [anche con 33/36 fascicoli per udienza], che hanno consentito di “raffreddare” l'impatto numerico complessivo secondo una metodologia che si intende proseguire anche in futuro grazie alla combinazione, rivelatasi particolarmente virtuosa, tra il processo c.d. “a trattazione scritta” [udienza camerale non partecipata] e l'ingresso in servizio dei Funzionari addetti all'Ufficio per il Processo.

Ma l'elemento di maggior interesse riguarda anche per l'anno in esame le fattispecie di reato di più complessa trattazione, sovente con imputati in misure cautelari anche detentive, dovendo rimarcare che, come anticipato, sono sopraggiunti in sezione ben n. 240 fascicoli per il solo reato di maltrattamenti contro familiari o conviventi, nonché altri 88 fascicoli per il reato di estorsione e 52 per i reati fallimentari, in specie quelli di bancarotta fraudolenta.

E se i numeri riferiti alle estorsioni si mantengono su livelli elevati, n. 88 i fascicoli ex art. 629 c.p., le sopravvenienze sono cospicue anche per talune fattispecie associative [n. 2 sopravvenienze per il delitto di cui all'art. 74 DPR 309/1990 e n. 5 per il delitto di cui all'art. 416 c.p.] in specie in tema di criminalità mafiosa; a quest'ultimo proposito va evidenziato che nell'anno in esame sono stati assegnati 7 processi per il delitto di cui all'art. 416 bis c.p..

Analoga è la situazione per i reati con la c.d. “aggravante mafiosa”, per i quali il numero degli imputati è generalmente elevato e con termini ravvicinati di scadenza delle misure cautelari.

In merito, preme sottolineare che la Sezione Quarta Penale, tra processi di criminalità organizzata [mafiosa e non] e processi rientranti nel c.d. “codice rosso”, è quella gravata dal più alto numero di imputati in custodia cautelare, con tutte le connesse e molteplici incombenze, tanto che dalla rilevazione statistica effettuata in data 31 agosto 2025 erano pendenti in sezione ben 341 detenuti [tra custodia in carcere, n. 176, e arresti domiciliari, n. 165].

Sotto un parallelo profilo, preme rimarcare che anche nell'anno di riferimento si registra un numero ancora contenuto, per quanto in crescita, di procedimenti ultra-biennali, che al 30.06.2025 erano 109 [su un totale di 663 riferito a tutte le sezioni penali ordinarie]; un numero in incremento rispetto al biennio precedente, quando i processi ultrabiennali della Sezione Quarta si attestavano rispettivamente in 53 e 56 unità ma che, se letto congiuntamente a quello della “durata effettiva” dei processi, di poco superiore a un anno e due mesi, per l'esattezza pari a n. 450,78 giorni [il dato più basso tra le sezioni penali ordinarie], conferma il costante sforzo della sezione, nonostante le scoperture di organico, nel rispettare l'obiettivo della ragionevole durata del processo.

Quinta Sezione [misure di prevenzione] – Alla data dell'1 luglio 2025 risultavano pendenti presso questa sezione 46 processi penali - essendo la competenza di questa Sezione in materia penale tabellarmente limitata ai reati previsti dal D.P.R. 159 del 2011 - e nel periodo di riferimento ne sono sopravvenuti 121 e ne sono stati definiti 138, tutti con sentenza, sicché alla data del 30.6.2025 si è registrata una pendenza di 29 processi, con una riduzione pari al 36,96% rispetto al dato iniziale; a conferma di tale positivo andamento, l'indice di ricambio è stato pari al 114,05% e quello di smaltimento a ben l'82,63%, e inoltre il D.T. al 30.6.2025 risulta pari ad appena 76,7 gg., mentre la durata effettiva dei procedimenti è stata inferiore ai quattro mesi [precisamente, 111,91 gg.], e quindi inferiore di oltre il 400% rispetto a quella media della Corte [pari a 514,81gg.].

Analogo andamento positivo si è registrato nel settore delle misure di prevenzione dal momento che:

- a.] al 1° luglio 2024 pendevano 60 procedimenti per l'applicazione di misure di prevenzione patrimoniale, 27 per misura solo personale e 50 per altri affari [tra cui rivalutazioni di pericolosità, revoche e riabilitazioni];
- b.] nell'anno di riferimento sono sopravvenuti 26 procedimenti per l'applicazione di misure di prevenzione patrimoniale, 97 per misura solo personale e 120 per altri affari, e ne sono stati definiti 43 per misure di prevenzione patrimoniale, 101 per misura solo personale e 130 per altri affari;
- c.] al 30 giugno 2025 pendevano quindi 46 procedimenti per l'applicazione di misure di prevenzione patrimoniale, 23 per misura solo personale e 40 per altri affari.

Dunque, nel periodo in questione si è registrata una significativa riduzione delle pendenze, pari al -28,33% per le misure patrimoniali, al -14,81% per le misure personali e al -20% per gli altri affari; analogamente, gli indici di ricambio e di smaltimento sono stati tutti positivi, essendo pari rispettivamente al 165,38% e al 50% per le misure patrimoniali, al 104,12% e all'81,45% per le misure personali e al 108,33% e al 76,47% per gli altri affari.

Inoltre, anche il D.T. al 30.6.2025 risulta estremamente contenuto, essendo pari a 365 gg. per le misure patrimoniali, a 83,12 gg. per le misure personali e a 112,31gg. per gli altri affari.

Corte di Assise di Appello

L'analisi dei dati statistici evidenzia una soddisfacente gestione dei flussi, per come in particolare si evince dalla definizione di complessivi 24 processi definiti con sentenza [n. 7 della I Sez. e n. 17 della II Sez.] a fronte di una sopravvenienza complessiva di 27 processi [rispettivamente, in numero di 14 e 13 per ciascuna Sezione], con una positiva capacità di smaltimento [pari al 58,54%].

Nella valutazione di tali dati, peraltro, deve tenersi conto della persistente scopertura di organico durante tutto il periodo in esame, posto che, a fronte di due Sezione di Assise di Appello, è stato sempre coperto un solo posto di Presidente di Sezione e un solo posto di Consigliere, peraltro anche applicato alla sezione minorenni penale di questa Corte d'Appello competente per la trattazione in grado di appello dei processi a carico di imputati minorenni.

Nel periodo in esame, in particolare, tali persistenti scoperture hanno specificamente interessato la I Sezione, le cui pendenze si sono quindi inevitabilmente accresciute [da n. 6 pendenti iniziali a n. 13 pendenti finali]; tale aumento è stato, comunque, in larga parte compensato dalla riduzione delle pendenze registrata con riferimento ai procedimenti della II Sezione [da n. 8 pendenti iniziali a n. 4 pendenti finali].

Risulta, poi, un'unica pendenza ultra-biennale, relativa a un processo per il reato di cui all'art. 630 c.p., proveniente da annullamento parziale della Corte di Cassazione, nel quale è stata necessaria una complessa rinnovazione dell'istruzione, anche mediante rogatorie internazionali di difficile esperimento.

Quanto alla durata media dei processi, il dato in termini di durata effettiva si attesta in gg. 166,10 per i processi della I Sezione e in giorni 263,70 per i processi della II Sezione: con una media di gg. 235,25, dunque certamente inferiore a un anno.

Ancora, tra i processi sopravvenuti, pur nella esiguità del dato statistico, tale da non consentire valutazioni particolarmente significative, si conferma tuttavia una sostanziale stabilità in

relazione ai delitti connessi al fenomeno dell'immigrazione clandestina, potendosi ascrivere a tali tipologie di reati, su un totale di 27 processi sopravvenuti nelle due Sezioni, n. 6 processi.

Prevale sempre il numero di processi iscritti per il delitto di omicidio volontario [n. 12], oltre a un processo per omicidio preterintenzionale.

Pare invece interessante segnalare la notevole incidenza dei processi sopravvenuti per reati sessuali - complessivamente pari, con riferimento alle due Sezioni, a n. 7 processi - posto che, come è noto, a seguito degli aggravamenti di pena disposti con Legge 19 luglio 2019 n. 69 in relazione agli artt. 609 bis, 609 ter e 609 octies c.p., i fatti commessi a decorrere dall'entrata in vigore della predetta normativa nei confronti di persona minore degli anni dieci sono rientrati, *quoad poenam*, nella competenza della Corte di Assise.

E tale sopravvenienza è ovviamente destinata ad aumentare nei prossimi anni, in quanto diventerà statisticamente sempre maggiore il numero di fatti commessi in danno di minori di anni dieci rientranti nel vigore della nuova normativa.

Si segnala, inoltre, che nel periodo considerato sono stati trasmessi dalla Corte di Cassazione, a seguito di annullamento con rinvio, soltanto n. 3 processi.

Non risultano pervenute impugnazioni per i soli interessi civili, sicché non si segnalano appelli rinviati per la prosecuzione al competente giudice civile, laddove rientranti nella disciplina di cui all'art. 573 comma 1 bis c.p.p. introdotta con D.Lgs. 150/2022, ovvero, in caso contrario, trattati da questa Corte.

Nessuna scarcerazione per decorrenza dei termini di custodia cautelare ha interessato i processi di questa Corte di Assise di Appello.

Corte di Appello - Numero imputati detenuti per sezione

Il prospetto sottostante mostra l'elevatissimo numero di imputati detenuti per i processi iscritti nella Corte di Appello nell'Anno Giudiziario in esame:

Sezione	Imputati detenuti
Prima	128
Seconda	170
Terza	107
Quarta	246
Quinta	1
Prima Ass. App.	6
Seconda Ass. App.	13
Totale	671

I Tribunali del Distretto

Le tabelle che seguono riportano il **dato disaggregato** con riferimento ai singoli **Tribunali** del distretto, distintamente per il **Dibattimento** e per l'**Ufficio Gip/Gup**.

Per quel che riguarda il "Dibattimento", sono pervenuti ai Tribunali ordinari n. 13.387 procedimenti, con un decremento del 8,9% rispetto allo scorso anno.

I procedimenti definiti sono stati inferiori a quelli dell'anno precedente nella misura del 14,1% circa [15.433 contro 17.965].

Le pendenze finali sono inferiori rispetto al periodo precedente con un decremento pari all'8,1% [23.601 contro 25.670].

Il 63,4% delle pendenze totali dei Tribunali si riferisce a Palermo, il 10,3% a Trapani, il 7% ad Agrigento e Termini Imerese, il 6% circa a Marsala e Sciacca.

Movimento dei procedimenti penali nei Tribunali [Dibattimento]

Tribunale di	A.G. 2024-25		
	Sopravvenuti	Definiti	Pendenti Finali
Agrigento	1.492	1.857	1.757
Marsala	1.274	1.365	1.472
Palermo	7.705	8.519	14.970
Sciacca	465	624	1.301
Termini Imerese	929	1.290	1.664
Trapani	1.522	1.778	2.437
Totale Distretto	13.387	15.433	23.601
A.G. 2024-25	14.690	17.965	25.670
Variazione % 2024-25 vs 2023-24	-8,9%	-14,1%	-8,1%

Nell'A.G. 2024-25 gli uffici Gip-Gup del distretto hanno registrato un aumento della pendenza pari all'8,4% come conseguenza della flessione sia del numero procedimenti iscritti [-0,5%] sia di quelli definiti nella misura dell'8,4% [da 11.305 a 12.253].

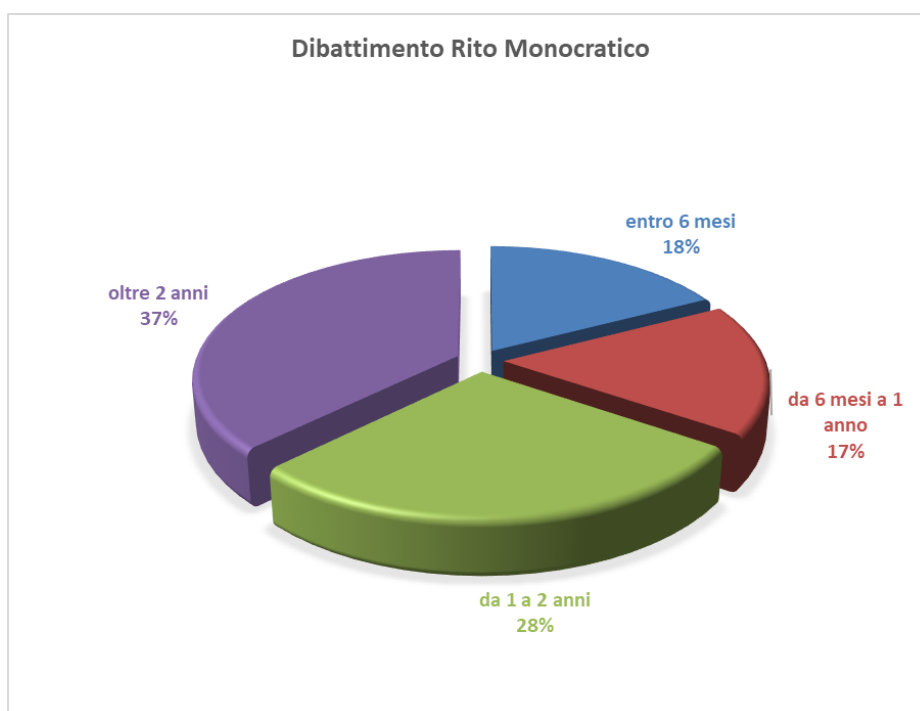
Il 57,5% delle pendenze totali dei procedimenti penali con autore noto degli Uffici Gip-Gup del distretto si riferisce a Palermo, il 15% ad Agrigento, il 7% circa a Marsala e Sciacca e il 5-6% a Trapani e Termini Imerese.

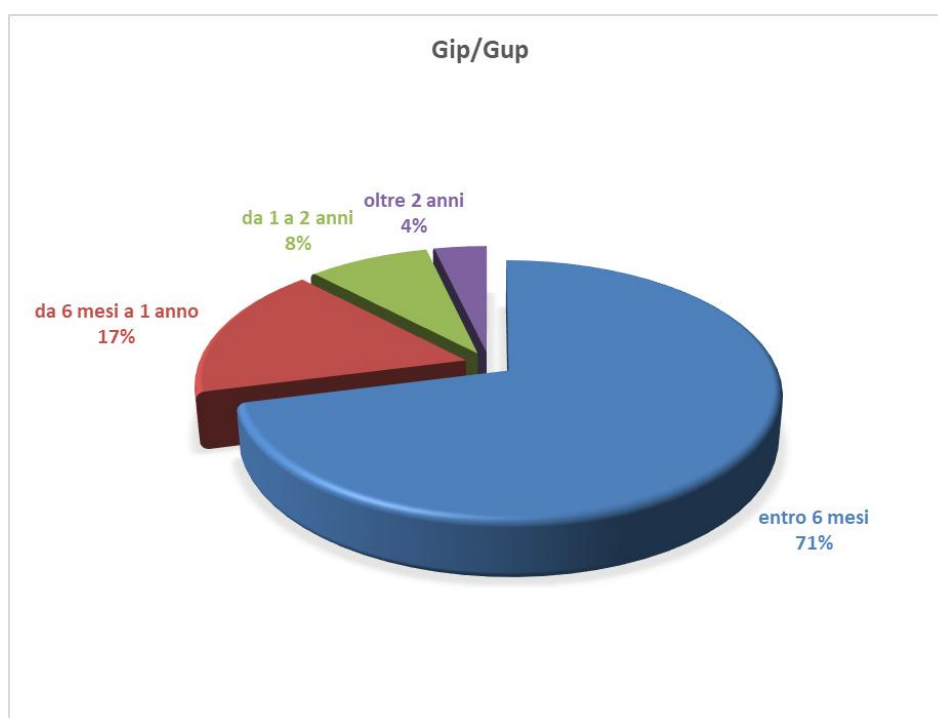
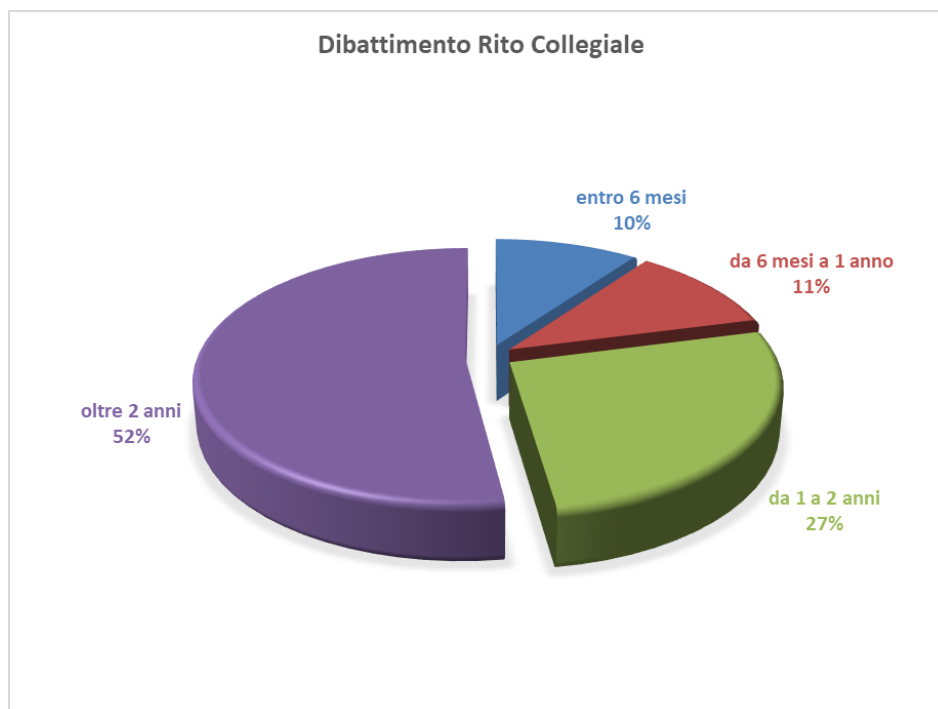
Movimento dei procedimenti penali con autore noto nei Tribunali [Gip/Gup]

Tribunale di	A.G. 2024-25		
	Sopravvenuti	Definiti	Pendenti Finali
Agrigento	3.553	2.749	1.833
Marsala	3.388	3.440	930
Palermo	11.304	9.798	7.048
Sciacca	1.466	1.006	936
Termini Imerese	4.169	3.988	692
Trapani	3.227	4.019	814
Totale Distretto	27.107	25.000	12.253
A.G. 2022-23	27.235	26.411	11.305
Variazione % 2024-25 vs 2023-24	-0,5%	-5,3%	8,4%

La durata dei processi nei Tribunali

I **tempi di definizione** dei processi trattati dai Tribunali del distretto sono sintetizzati graficamente come segue:





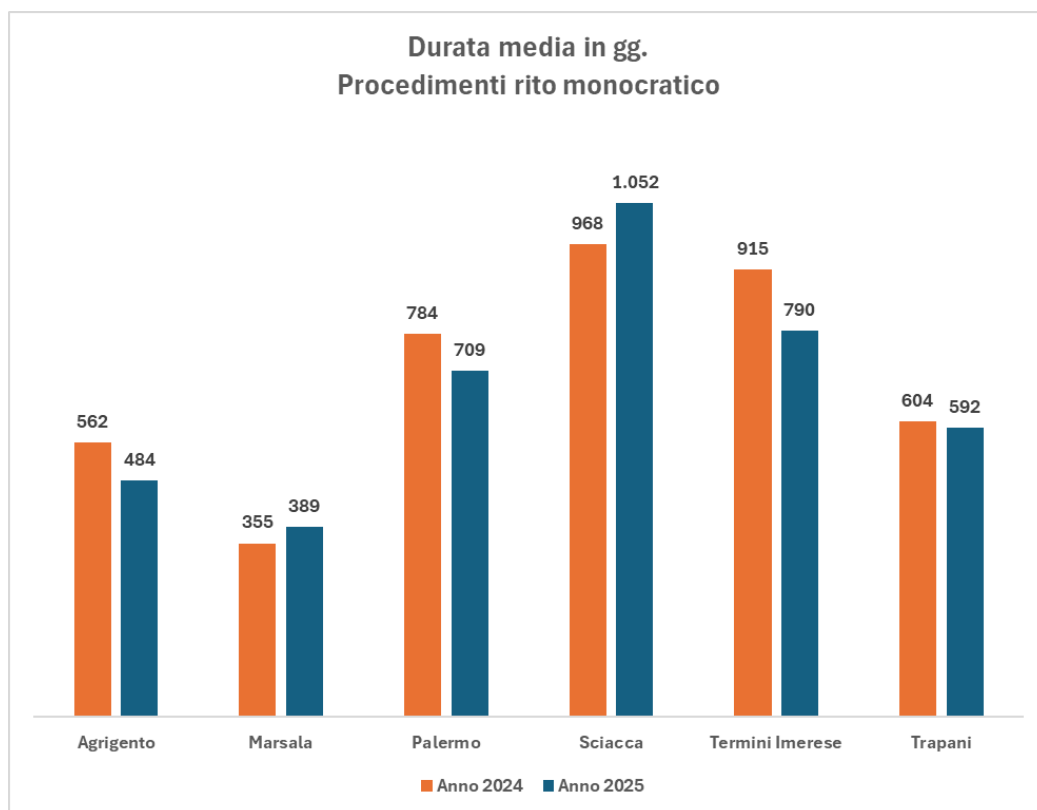
Dai grafici precedenti si desume che il 18 % dei procedimenti di rito monocratico sono definiti entro 6 mesi, il 17% tra 6 mesi e 1 anno, il 28% tra 1 e 2 anni, e solo il 37% viene definita in oltre due anni.

Leggeremente diversa la distribuzione per durata dei processi di rito collegiale, infatti il 10% sono stati definiti entro 6 mesi, l'11% tra 6 mesi e 1 anno, il 27% tra 1 e 2 anni e il 52% in oltre 2 anni.

I processi celebrati innanzi al Giudice per le indagini preliminari o al Giudice per l'udienza preliminare sono stati definiti entro un semestre nel 71% dei casi; arriva all'88% la percentuale di processi celebrati complessivamente entro un anno.

La tabella e i grafici che seguono illustrano i tempi medi di definizione relativi al dibattimento, distinguendo tra rito monocratico e collegiale, con riferimento agli anni 2024-2025:

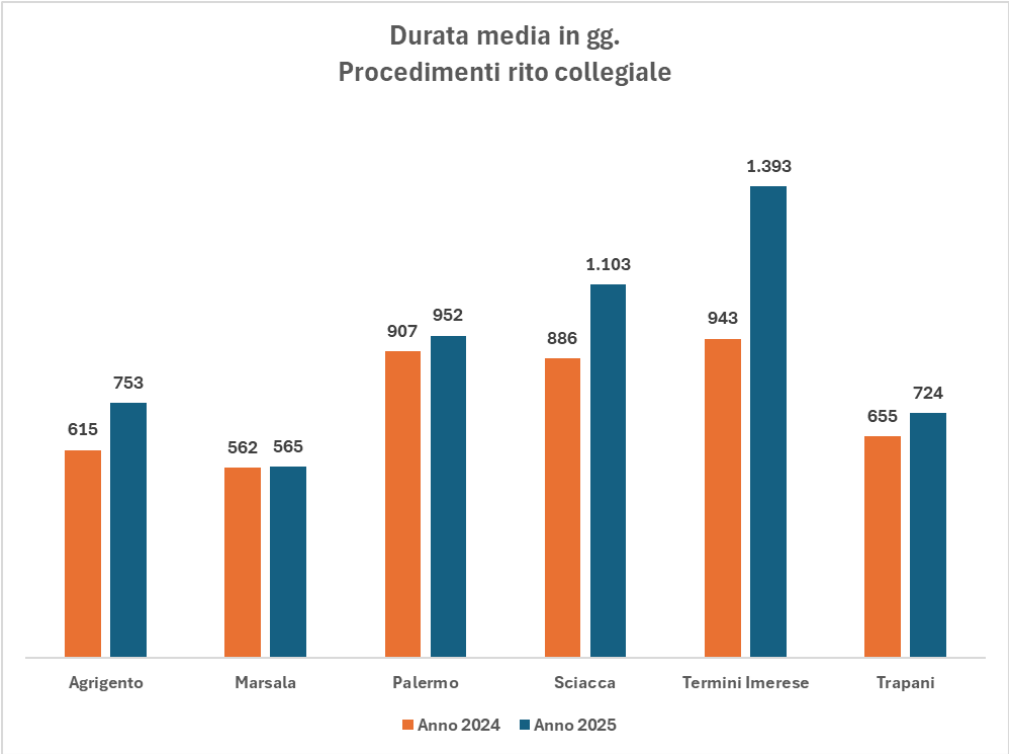
Tribunale	Anno 2025		Anno 2024	
	Numero fascicoli definiti	Durata media in gg.	Numero fascicoli definiti	Durata media in gg.
Rito Monocratico				
Agrigento	1.694	484	2.129	562
Marsala	1.250	389	1.524	355
Palermo	8.023	709	8.615	784
Sciacca	517	1.052	774	968
Termini Imerese	1.072	790	1.571	915
Trapani	1.759	592	1.691	604
Rito Collegiale				
Agrigento	100	753	100	615
Marsala	34	565	38	562
Palermo	294	952	330	907
Sciacca	25	1.103	25	886
Termini Imerese	26	1.393	45	943
Trapani	75	724	111	655



Fonte: Consolle – dati estratti in data 8 gennaio 2026

Dal confronto tra gli ultimi due anni solari si evince una riduzione nei tempi medi di definizione dei procedimenti di rito monocratico per tutti i Tribunali del distretto, a eccezione degli uffici di Marsala e Sciacca, che hanno registrato un incremento di circa il 9% ciascuno.

Mentre la durata media di definizione dei procedimenti di rito collegiale è aumentata per tutti i tribunali, come illustrato nel grafico che segue:

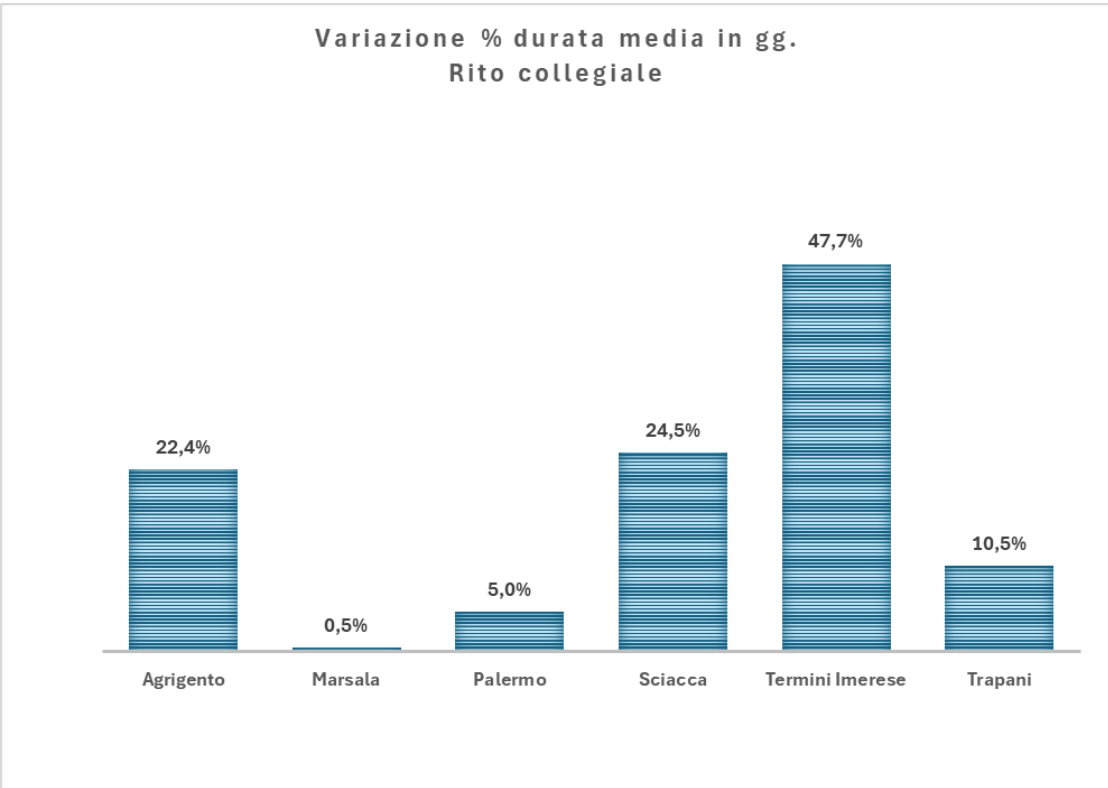
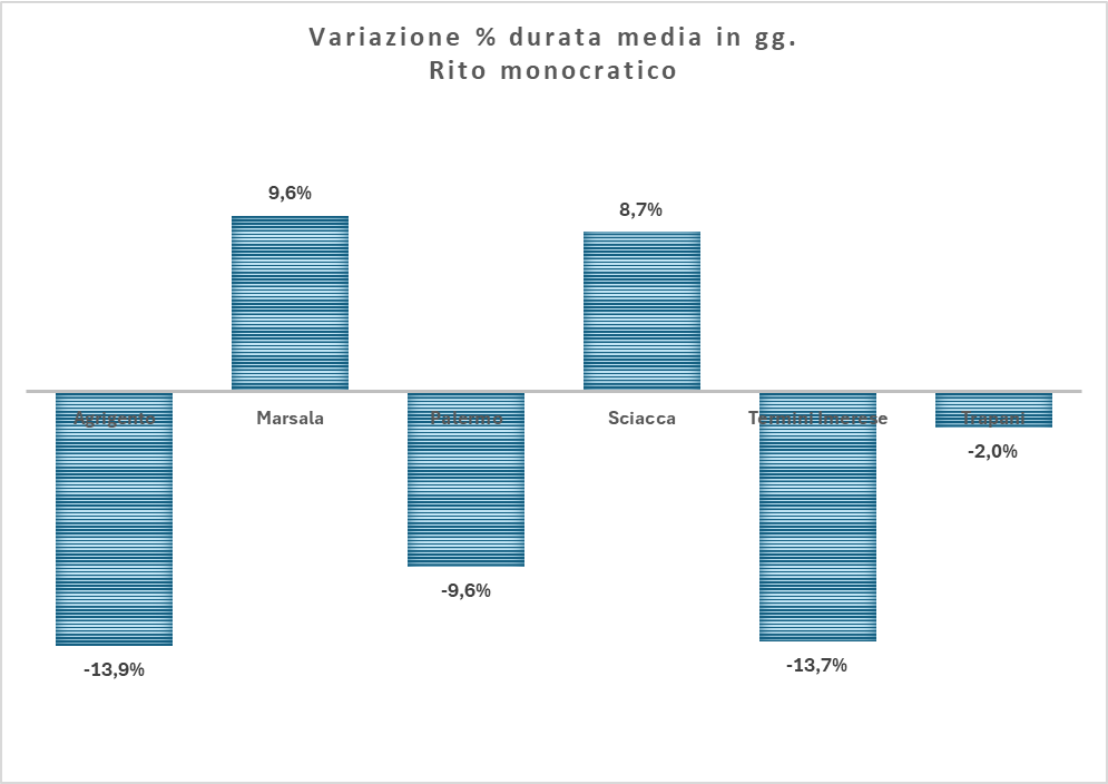


Fonte: Consolle – dati estratti in data 8 gennaio 2026

Per quanto riguarda, invece, il numero di procedimenti definiti, dalla tabella che precede si evince una riduzione nel numero di procedimenti definiti sia di rito monocratico sia di quello collegiale, con l’eccezione del Tribunale di Trapani che, invece, ha registrato un aumento pari al 4% nel numero di procedimenti definiti di rito monocratico e Agrigento e Sciacca che nel 2025 hanno definito un numero di procedimenti di rito collegiale esattamente uguale a quello dell’anno precedente.

Variazione % 2025 vs 2024

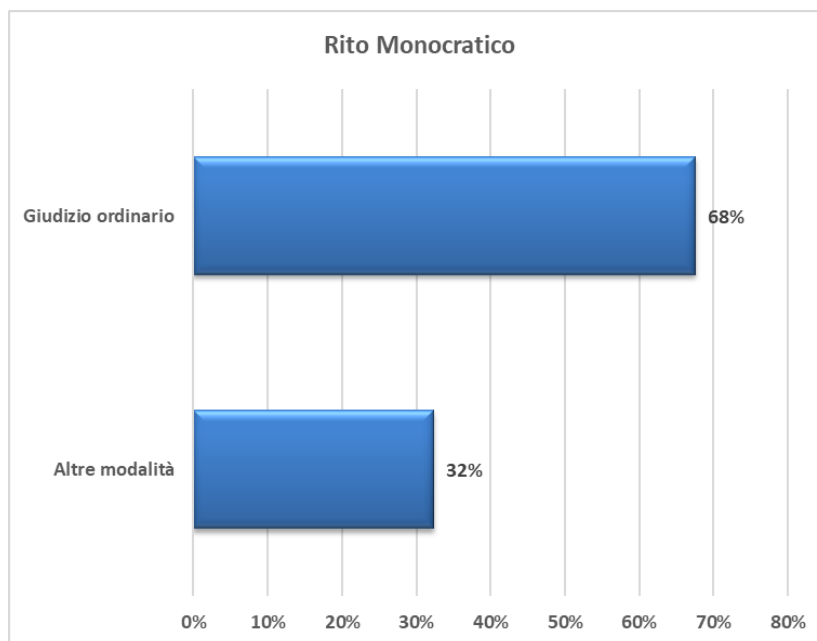
Tribunale	Rito Monocratico		Rito Collegiale	
	Definiti	Durata media in gg.	Definiti	Durata media in gg.
Agrigento	-20,4%	-13,9%	0,0%	22,4%
Marsala	-18,0%	9,6%	-10,5%	0,5%
Palermo	-6,9%	-9,6%	-10,9%	5,0%
Sciacca	-33,2%	8,7%	0,0%	24,5%
Termini Imerese	-31,8%	-13,7%	-42,2%	47,7%
Trapani	4,0%	-2,0%	-32,4%	10,5%



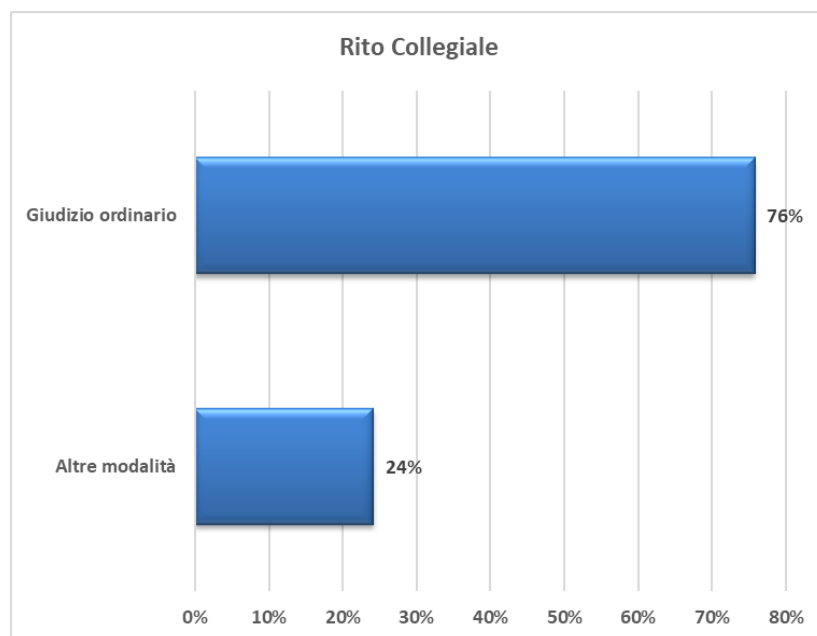
Le modalità di definizione nei Tribunali

Dibattimento - Dai grafici che seguono si evince che:

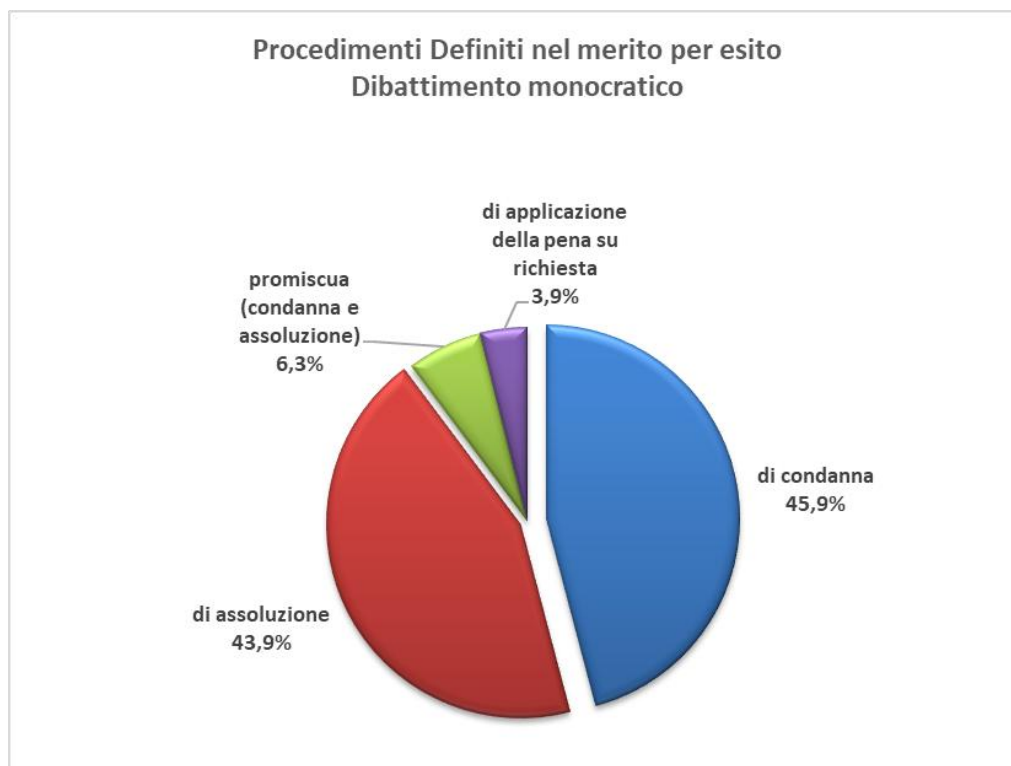
- il 68% dei procedimenti trattati innanzi ai Tribunali in composizione monocratica è celebrato con il rito ordinario e il 32% con riti alternativi:



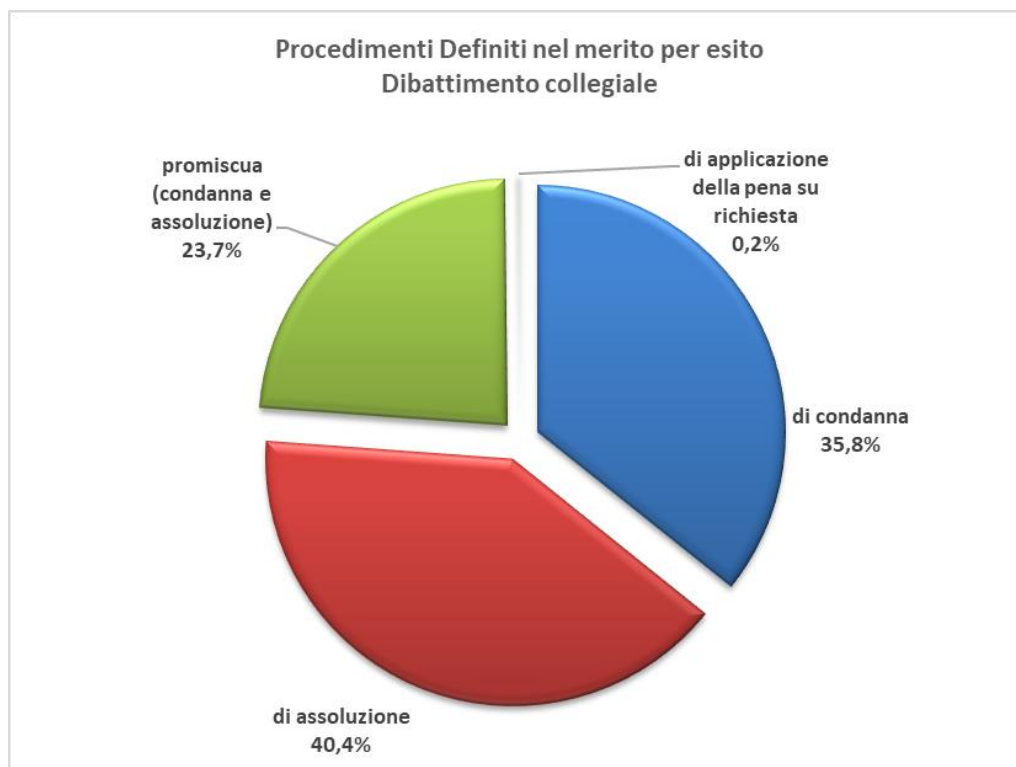
Più elevata invece è la quota dei giudizi ordinari dinanzi al giudice collegiale [76%].



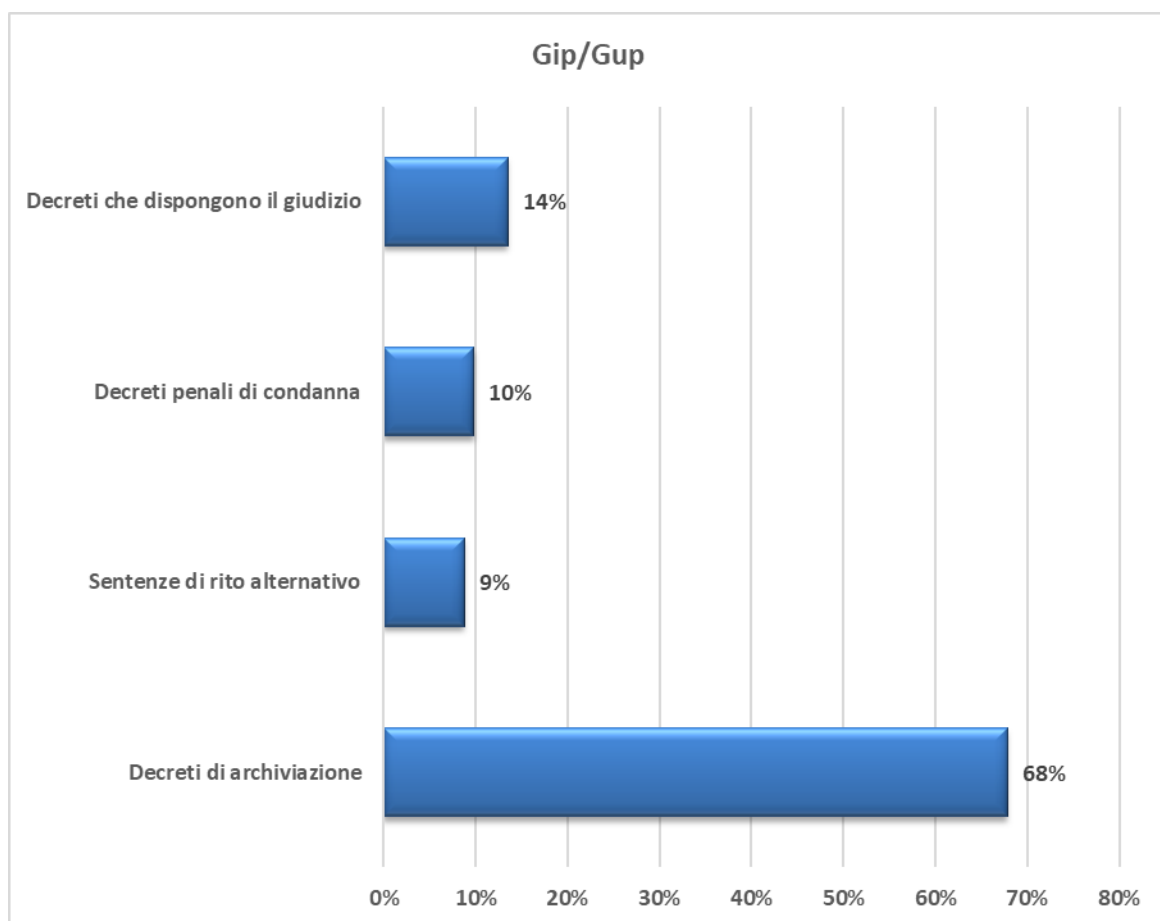
I grafici successivi evidenziano che circa il 46% dei procedimenti definiti nel merito innanzi ai Tribunali in composizione monocratica si chiude con sentenza di condanna, il 44% con sentenza di assoluzione, il 6% con sentenza promiscua [in parte condanna e in parte assoluzione] e il restante 4% con applicazione di pena su richiesta.



Per i procedimenti definiti nel merito in composizione collegiale la percentuale di sentenze di condanna è pari al 35,8%, quella di assoluzione 40,4%, quelle promiscue sono invece, il 23,7% e quasi nulla la percentuale di applicazione della pena su richiesta.



Gip/Gup - Il grafico seguente evidenzia che il 68% dei fascicoli dell'Ufficio Gip/Gup si chiude con decreto di archiviazione, il 14% con un decreto che dispone il giudizio, il 10% con un decreto penale di condanna e il 9% con una sentenza a seguito di rito alternativo:



Tribunale di Palermo

[in base alla relazione del Presidente del Tribunale]

In materia penale tra i dati statistici aggregati per l'intero settore penale, che riepilogano in estrema sintesi i flussi e gli altri indici del periodo in esame a confronto con quelli dell'anno giudiziario precedente, si staglia l'andamento del *disposition time* [DT].

Al 30 giugno 2025 tale dato fa registrare un'inversione rispetto al *trend* in diminuzione che aveva connotato gli anni precedenti a partire dal 2019; invero si è trattato di un modesto incremento quantificabile nella percentuale del 9,8% come si ricava dal raffronto tra il DT attuale di 428 giorni a fronte dei 390 giorni dell'anno precedente; mentre nell'anno precedente si era registrata ancora una diminuzione, sia pure modesta, nella misura percentuale di un -2,0%, che comunque segnalava già una flessione del *trend* in diminuzione [nel 2023 il DT era stato infatti di pari a 389 gg., con una riduzione del 10,3% rispetto al 30.06.2022 e una ancora più significativa riduzione del 28,4% rispetto al DT di riferimento, che è quello registrato al 31.12.2019, pari a 543 gg.].

Tuttavia, continua a essere un dato compatibile con il conseguimento dell'obiettivo finale di una riduzione del 28% nel giugno 2026, rispetto ai corrispondenti valori del 2019 [c.d. baseline], come negoziato con la Commissione Europea nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza [PNRR], tanto più ove si ponga rimedio alle cause che hanno prodotto, prima una flessione e poi addirittura un'inversione del più favorevole *trend* degli anni precedenti.

In particolare, pesano più che mai, in continuità peraltro con il recente passato, le persistenti scoperture d'organico che, per il settore penale, hanno raggiunto la soglia del 18,3% [e val rammentare che già era del 16% nel 2024, ben più accentuata rispetto alla soglia del 12% registrata nell'anno 2023] essendosi verificate, nel periodo in esame, n. 59 presenze effettive sui 71 giudici addetti al settore.

Detta accentuata scoperta di organico ha provocato elevate criticità, in particolare nelle quattro sezioni penali dibattimentali e ancor più nell'Ufficio Gip-Gup [dove la scoperta nell'anno in esame [20 presenti su 28] ha toccato il picco del 28,5%, superando quella già elevata [pari al 21%] dell'anno precedente.

Non a caso è proprio la sezione Gip-Gup a far registrare il dato meno favorevole in termini di *disposition time*: 251 giorni a fronte dei 194 del periodo precedente, con un incremento percentuale pari a +28,8%, dato che trova riscontro nelle pendenze finali, salite a 7.048 procedimenti [di cui però solo 97 ultratriennali] a fronte dei 2.616 [di cui ben 317 ultratriennali] dell'anno precedente.

E' necessario sottolineare che la sezione Gip/Gup del Tribunale di Palermo è chiamata alla trattazione di delicati e complessi procedimenti per i delitti di competenza distrettuale indicati nell'articolo 51 commi 3 bis, 3 quater e 3 quinquies cod.proc.pen.. E proprio sul versante dei procedimenti per delitti di criminalità di tipo mafioso, commessi non solo nella provincia di Palermo, ma anche in quelle di Trapani, Marsala e Agrigento, continua l'impegno dell'Ufficio nella trattazione dei processi conseguenti alle indagini della direzione distrettuale antimafia sull'ampia "costellazione" dei fiancheggiatori del capo-mafia Matteo Messina Denaro, nonché in ragione della molteplicità degli accertamenti su fenomeni di intestazione fittizia e riciclaggio propiziati dalla crisi della piccola e media impresa derivante dalle misure anticovid [su cui si concentrano gli interessi

dei gruppi mafiosi] e su operazioni di indebita acquisizione delle somme stanziare dallo Stato per il soccorso alle aziende in crisi [artt.640 bis e 353 bis cod.pen, aggravati ex art.416 bis1 cod.pen.].

Settore Gip-Gup

Passando all'analisi dei dati relativi alla sezione Gip-Gup - Noti si rilevano 11.284 procedimenti iscritti a fronte degli 11.825 dell'anno precedente, e, quindi, in un lieve calo, quantificabile nella misura del 4,6%. I procedimenti definiti sono stati 10.268, contro gli 11.667 del periodo precedente, con una riduzione percentuale pari al 12%: dato in ulteriore calo, poiché anche nel 2023-2024 si era registrata una [più modesta] diminuzione pari al 7,4%, rispetto ai 12.606 dell'anno precedente. Parimenti di segno negativo è il dato relativo alle pendenze finali [7.048 a fronte di 6.216 del periodo precedente], con un incremento della pendenza complessiva del 13,4%.

Positivo è l'andamento dei procedimenti pendenti ultra-triennali, ridottisi a 97 al 30.06.2025 a fronte dei 317 del periodo precedente [e dei 1.273 del 30.06.2023] con una flessione del 69,4%. Ciò non è bastato però ad assicurare un risultato altrettanto positivo per il *disposition time* che ha fatto registrare un ulteriore aumento: 251 giorni a fronte dei 194 del periodo precedente [che già era superiore al dato di 186 giorni del 2022-2023], con un aumento in percentuale del 28,8% [mentre era stato solo del 4,8%, nel periodo precedente].

Nettamente inferiore rispetto al settore dibattimentale, sia monocratico che collegiale, è la percentuale dei procedimenti definiti per intervenuta prescrizione: appena 176 [di cui 168 archiviazioni e 8 sentenze di non doversi procedere equamente ripartire tra Gip e Gup] su 10.268, ossia una percentuale di appena l'1,7%.

Settore Monocratico

Conservano particolare rilevanza le elevate pendenze nel settore dibattimentale, causate principalmente dal costante e anzi progressivo aumento delle sopravvenienze dei processi con rito monocratico da citazione diretta verificatosi a partire dal 2015 e dunque negli ultimi due quinquenni.

Tale crescita, già evidenziata negli scorsi anni, può attribuirsi, oltre che all'aumento delle notizie di reato, anche all'incremento di produttività dell'Ufficio di Procura, che ha così potuto eliminare il consistente arretrato formatosi negli anni precedenti ed esitare i nuovi procedimenti in tempi assai più contenuti.

Proprio per far fronte all'evidenziato dato delle sopravvenienze di processi monocratici è stato necessario adottare una serie di misure, fin dall'anno 2018, per una programmata gestione dei flussi in entrata ottenuta attraverso la riconfigurazione del sistema informatico Giada di assegnazione automatica dei nuovi processi. L'intervento è stato finalizzato a ridurre le nuove assegnazioni annue previste per ciascun giudice [togato e onorario], prolungando al contempo l'intervallo temporale tra la richiesta definitiva avanzata dalla Procura e l'udienza fissata come prima trattazione: a partire dall'anno 2019 si è stabilito in particolare che l'assegnazione automatica dei nuovi processi per ciascun giudice addetto alle sezioni penali dibattimentali dovesse essere ridotta dai 330 procedimenti previsti in precedenza ai 220 annui, fermo restando che l'udienza indicata è stata di norma tenuta entro i trenta mesi dalla richiesta [rispetto ai 18 inizialmente previsti].

Ovviamente, è stato prescritto che tale intervento avesse natura temporanea per consentire una migliore gestione dei ruoli monocratici da citazione diretta a giudizio in passato divenuti

eccessivamente gravosi, in modo da favorire un incremento delle definizioni e una riduzione dell'arretrato.

La scelta ha sortito gli effetti sperati, posto che negli anni successivi in tale settore si è registrato un costante aumento di produttività e una sensibile riduzione dell'arretrato.

Già nel 2023 si registrava una definizione di ben 8.231 procedimenti monocratici, in aumento del 2,3% rispetto all'anno 2021-2022, e nell'anno 2024 si è registrato un ancora più significativo incremento delle definizioni, nel settore monocratico dibattimentale, nella percentuale del 4.3% essendo stati definiti 8.584 procedimenti. Nel periodo in esame si è registrata invece una lieve flessione rispetto all'anno precedente, ma il dato di 8.161 procedimenti monocratici definiti resta in linea con quello del 2023. E comunque, complice verosimilmente una lieve riduzione del numero di sopravvenienze, [scese a 7.418 a fronte dei 7.669 procedimenti iscritti nel precedente periodo, ossia -3,3%], le pendenze finali son calate a 14.073 [a fronte di 14.826 del periodo precedente], facendo registrare in termini percentuali un significativo -5,1% con la conseguenza che si è anche ridotto l'arretrato, come comprovato dall'indice di ricambio, solidamente attestato al 110%, che è solo di poco inferiore al dato dell'anno precedente [111,9%].

L'impegno profuso dai magistrati nel definire detti procedimenti ha consentito di conseguire altresì un risultato lusinghiero in termini di riduzione dei procedimenti ultra-triennali.

Infatti, i procedimenti ultra-triennali pendenti nel periodo in esame, sempre per il settore monocratico risultano 2.201 a fronte dei 2.521 dell'anno precedente, con una riduzione del 12,7%, che ha concorso in misura significativa alla riduzione dell'arretrato complessivo.

Pertanto, il dato delle iscrizioni di processi monocratici registratosi nell'ultimo anno – come del resto evidenziato anche nelle precedenti relazioni - non corrisponda appieno al dato effettivo delle sopravvenienze annue, essendo influenzato dalla già menzionata programmata gestione dei flussi in entrata da parte di questo Ufficio; quindi, la sopravvenienza effettiva deve considerarsi superiore, poiché attraverso il suddetto intervento di programmazione si è sostanzialmente spostato agli anni successivi una quota significativa dei flussi in entrata. Deve considerarsi che è prassi comune che la Procura proceda a formare e trasmettere al Tribunale il fascicolo del dibattimento per i giudizi monocratici da citazione diretta solo in prossimità della prima udienza di trattazione, di norma fissata a 30 mesi dalla richiesta del PM, con la conseguenza che questa tipologia di procedimento in atto viene iscritta presso questo Tribunale a distanza di molti mesi dalla richiesta definitiva avanzata dall'Ufficio requirente e in prossimità dell'udienza fissata.

Tuttavia, al fine di non procrastinare eccessivamente la celebrazione dell'udienza di cui all'art. 554 bis c.p.p. e, in ogni caso, di sperimentare in tempi ragionevoli la relativa efficacia in chiave deflattiva del nuovo istituto, si è stabilito di incrementare, a partire dal gennaio del 2024, il numero dei processi da citazione diretta da trattare nell'"udienza di distribuzione e predibattimentale"; tale disposizione avrà l'ulteriore effetto di abbreviare l'intervallo temporale in atto esistente tra richiesta del PM e data dell'udienza fissata attraverso il sistema Giada.

E infatti, già nel 2024 si era già ridotto a 26 mesi il lasso temporale tra richiesta definitiva della Procura e data della prima udienza "di distribuzione e predibattimentale" rispetto ai 30 mesi precedenti; e nell'anno in corso tale lasso temporale si è ulteriormente ridotto, scendendo a 20 mesi.

Sarebbe auspicabile che la gestione dei flussi in entrata venisse svolta sulla base di progetti condivisi in sede distrettuale e con il coinvolgimento degli Uffici di Procura.

A fronte di questa *performance* nel complesso positiva del settore monocratico va detto che proprio qui, e con specifico riferimento ai procedimenti di appello avverso sentenze del giudice di pace, si registra un significativo aumento del *disposition time* che concorre poi a determinare il risultato negativo di cui s'è detto in apertura. Infatti, mentre per il DT dei procedimenti con rito monocratico è rimasto costante, anzi con una sia pur lieve diminuzione [629 gg. a fronte dei 630 del periodo precedente]; e il settore collegiale ha fatto registrare un risultato ancora più positivo in termini di riduzione del *disposition time* [911 giorni contro 1.028 dell'anno precedente, ovvero una riduzione pari a -11,4%], è con riferimento agli appelli predetti che si registra un anomalo incremento del DT salito dai 673 giorni del periodo precedente ai 912 dell'anno in corso.

E va detto anche che, a differenza del dato riscontrato per il settore collegiale, la percentuale di processi definiti con sentenza di non doversi procedere per intervenuta prescrizione ha superato, sia pure di poco, soglia del 10% [precisamente, 10,7%] con 863 processi sul totale di 8.161: dato che resta comunque assai lusinghiero, in assoluto.

Settore Collegiale

Nell'anno giudiziario in corso i procedimenti collegiali iscritti ammontano a 241 a fronte dei 316 dell'anno giudiziario precedente, con una significativa diminuzione che in percentuale è pari a -23,7%.

Deve ricordarsi peraltro che già nell'anno 2022-2023 in tale settore si era registrata una consistente riduzione delle sopravvenienze essendo state queste pari a 321 e quindi in netto calo rispetto alle 371 sopravvenienze dell'anno 2021-2022 [con una percentuale di riduzione del 13.5%]; e in minor misura le sopravvenienze erano calate anche nel 2023-2024 [in percentuale pari a -1,6%].

Tale tendenziale diminuzione delle sopravvenienze nell'anno giudiziario in esame e nei due anni precedenti fa pensare a una inversione di tendenza rispetto alla costante crescita delle sopravvenienze che si era registrata negli anni giudiziari a partire dall'anno 2018 – 2019 e fino all'anno giudiziario 2021 – 2022.

Si ritiene che l'incremento verificatosi fino al periodo 2021–2022 vada ricollegato in buona parte alla modifica normativa prevista dall'art. 9 comma 2 lett. b) della legge n.69/2019, che ha introdotto l'ipotesi aggravata del delitto di cui all'art. 572 co.2 c.p., divenuto di competenza del Tribunale collegiale.

Tuttavia nell'anno giudiziario 2022-2023 la diminuzione dei procedimenti iscritti rispetto agli anni precedenti di cui già si è detto e l'eccezionale aumento nella definizione [330 rispetto ai 262 dell'anno 2021-2022, con una percentuale di aumento del 26.0%] dei procedimenti collegiali aveva consentito di pervenire alla riduzione delle pendenze finali fino a toccare il minimo di 858, in controtendenza rispetto agli anni precedenti, caratterizzati da un costante incremento delle pendenze finali in tale settore.

Nel 2023-2024 si era registrata una diminuzione del 6,4% nel numero di procedimenti definiti [309 a fronte dei 330 del periodo precedente], con il conseguente aumento a 870 dei procedimenti pendenti a fine periodo rispetto agli 858 dell'anno precedente [e un incremento delle pendenze finali dell'1.4%]. Nel periodo in esame, invece, il raffronto dei dati relativi a procedimenti definiti e procedimenti pendenti torna a valori positivi, perché ne sono stati definiti 321 [con un

incremento percentuale pari al 9,4%], mentre la pendenza finale è scesa a n. 801 procedimenti, con una conseguente riduzione, rispetto alle pendenze finali dell'anno precedente, nella misura dell'11,4%

Non altrettanto positivo è invece il dato relativo ai procedimenti pendenti ultra-triennali che nell'anno in corso risultano 234 a fronte dei 202 dell'anno precedente, con un aumento percentuale del 15,8% [e già nel 2023-2024 si era registrato, rispetto al periodo precedente, un incremento del 34,7%, essendo salito il numero di procedimenti ultratriennali da 150 a 202]. Tale situazione non ha però compromesso, per il settore collegiale, il risultato conseguito in termini di *disposition time*, che, come già anticipato, è positivo, facendo registrare una riduzione pari all'11,4% [anziché un incremento dell'8,3%, come era accaduto nel 2023-2024]. E l'apparente contrasto si spiega con le forti differenze nell'indice di ricambio e smaltimento che si registrano tra le diverse sezioni dibattimentali, e con le negative *performance*, sotto questo profilo, delle due sezioni in maggiore sofferenza [la Seconda e la Quinta], particolarmente penalizzate, oltre che da un *turn over* di magistrati, dalla maggiore complessità e durate dell'istruzione dibattimentale dei processi di competenza delle due sezioni predette e dal carico delle sopravvenienze.

Infatti, l'analisi di tali dati aveva evidenziato come due sezioni su tutte registravano un consistente aumento delle iscrizioni, e precisamente le sezioni II [n.103] e V [n. 97] le uniche aventi competenza per i reati c.d. di "Codice Rosso", che erano e sono in costante, allarmante aumento.

In particolare, da un monitoraggio effettuato alla data del 4 settembre scorso emergeva che in ordine agli innumerevoli fascicoli di competenza collegiale trasmessi dal Gup e relativi alla materia "codice rosso" - soprattutto per i reati previsti dall'art 572 c.2 c.p. - il calendario inserito nel sistema GIADA delle due sezioni competenti per materia si saturava immediatamente, anche in relazione alle misure custodiali frequentemente applicate per questa tipologia di processi. Questa situazione ha implicato la necessità di una forzatura del sistema informatico al fine di evitare che la data dibattimentale dovesse essere fissata in un periodo successivo alla scadenza dei termini custodiali.

La procedura, dunque, ha condotto e condurrà anche in prospettiva, inevitabilmente, all'assegnazione di un numero molto più elevato di fascicoli, rispetto a quanto indicato in sede di configurazione, alla Seconda e alla Quinta Sezione [nel periodo 2003-2024 sono stati assegnati 316 fascicoli collegiali alle quattro sezioni, di cui 103 alla sezione Seconda, 54 alla sezione Terza, 56 alla sezione Quarta e 97 alla sezione Quinta]. Nel periodo qui in esame, dei 241 procedimenti collegiali di nuova iscrizione, ne sono stati assegnati n. 66 alla Seconda sezione, n. 49 alla Terza, n. 55 alla Quarta e n. 71 alla Quinta.

Inoltre, sono stati adottati tempestivi provvedimenti per integrare gli organici delle sezioni penalizzate dall'incremento dei reati di "codice rosso", colmando anche temporanee scoperture, tramite assegnazioni provvisorie e applicazioni di magistrati di altre sezioni. E il positivo ribaltamento del dato relativo al DT, rispetto al periodo precedente, è verosimilmente imputabile, oltre che all'impegno profuso dai magistrati addetti a questo settore, all'efficacia dei correttivi apportati per sopperire alle sperequazioni nei dati relativi alle sopravvenienze nelle diverse sezioni [incluso un piano straordinario di redistribuzione di ben 100 processi che ha coinvolto tutte le restanti sezioni dibattimentali e una task force di magistrati del Tribunale, composta da tutti i componenti della Sezione Misure di Prevenzione, delle due Corti d'assise e da due giudici del settore civile, con ampia esperienza penalistica].

Può aggiungersi che una rilevazione effettuata sui dati elaborati con il sistema Giada per il quinquennio 2020-2024 ha confermato che i fascicoli di c.d. “Codice Rosso” [per i reati ex art. 572 co. 2 c.p - ex artt. 605/609 e seguenti - ex artt. 600/604 c.p.] di competenza delle sezioni Seconda e Quinta risultano in crescita esponenziale essendo stati in totale: nell’anno 2020 n. 59; nell’anno 2021 n. 106; nell’anno 2022 n. 109; nell’anno 2023 n. 124 nell’anno 2024 n. 160. Nel periodo qui monitorato, si è registrata una lieve flessione [per il settore collegiale] essendo sceso il numero di questo tipo di procedimenti a 132 [con una riduzione percentuale del 17,50%]. Ma il dato è compensato dal considerevole aumento dei procedimenti per reati di “Codice Rosso” di competenza del giudice monocratico [stalking e lesioni aggravate] che sono saliti a 562 [a fronte dei 518 del periodo precedente] con un aumento percentuale dell’8,49%. Sicché il dato complessivo per questo tipo di procedimenti fa comunque registrare un ulteriore aumento [rispetto al periodo precedente] quantificabile nella misura percentuale del 2,36%.

Tali flussi sono altamente sintomatici di una preoccupante crescita dei reati caratterizzati da violenza di genere e a danno di fasce deboli che riflette una situazione generalizzata a livello nazionale.

Più che confortante, per il settore collegiale, sotto il profilo della capacità di rispondere alla domanda di giustizia, è il dato relativo alle prescrizioni. La percentuale di processi definiti con sentenza di non doversi procedere per intervenuta prescrizione è infatti del 2,8%, con appena 9 processi su un totale di 321.

Appelli GDP

Con riferimento agli appelli avverso le sentenze del Giudice di Pace si registra una stabilizzazione nel flusso delle sopravvenienze: dai 28 iscritti nell’anno 2022-2023 ai 49 procedimenti nell’anno 2023-2024, ai 43 del periodo qui in esame, con una riduzione rispetto all’anno precedente del 12,2%; si registra altresì un *trend* in diminuzione nel numero dei procedimenti definiti: dai 57 del 2022-2023 ai 45 dell’anno 2023-2024, ai 36 dell’anno in corso, con un ulteriore calo del 20%, pervenendosi, come già anticipato, a un incremento delle pendenze finali pari all’8,4% [con 90 procedimenti pendenti alla fine del periodo, a fronte degli 83 dell’anno precedente], di cui 24 ultra-triennali, a fronte dei 21 dell’anno precedente, con un DT di 913 giorni a fronte dei 673 giorni registrati al 30.06.2024 [ed erano 506 al 30.06.2023], con una variazione in aumento del 35,5%.

Corte d’Assise

Per quanto riguarda i dati statistici relativi alla Corte di Assise si rileva che i procedimenti iscritti nel periodo sono stati 8 a fronte dei 9 dell’anno precedente [ed erano stati 12 nel 2022-2023] con una percentuale in calo dell’11,1%; i procedimenti definiti risultano 7, al pari di quelli definiti l’anno precedente, pervenendosi così a una pendenza finale di 15 procedimenti nell’anno in corso, di cui 2 ultra-triennali, di poco superiore a quella [14] dell’anno precedente.

Il DT risulta ancora aumentato [782 giorni a fronte dei 730 giorni del periodo precedente, che già erano sensibilmente di più dei 292 del periodo 2022-2023], con un incremento in percentuale del 7,1%, ma verosimilmente imputabile a ragioni contingenti e legate all’eccezionale complessità e quindi anche alla durata dell’istruzione dibattimentale di alcuni dei processi trattati.

A conclusione dell'analisi svolta con riferimento ai diversi uffici del Tribunale penale appare opportuno riportare brevemente i dati dell'intero settore per l'anno in esame:

- procedimenti iscritti: 18.994, con una diminuzione del 4,4% rispetto ai 19.868 procedimenti del periodo precedente;
- procedimenti definiti: 18.793 a fronte dei 20.612 definiti nell'anno precedente, con una riduzione percentuale dell'8,8%;
- pendenti finali: 22.027, a fronte dei 22.009 dell'anno precedente, con un incremento percentuale pari allo 0,1%;
- procedimenti ultra-triennali pendenti: 2.558 a fronte dei 3.062 dell'anno precedente con una riduzione percentuale pari a -16,5%;
- *disposition time*: 428 giorni, a fronte dei 390 giorni dell'anno precedente, con un incremento percentuale del 9,8%.

Per quanto concerne le due sezioni [Misure di prevenzione e sezione Riesame] i cui carichi di lavoro non rilevano ai fini del calcolo del DT, deve rilevarsi quanto segue:

Misure di Prevenzione

La sezione per le misure di prevenzione, benché particolarmente penalizzata da pesanti scoperture di organico, ha consolidato l'obiettivo del pieno recupero della produttività della sezione, come dimostrato dalla ulteriore, ancorché modesta, riduzione delle pendenze complessive, passate dalle 296 di inizio periodo alle 288 del 30.06.2025 [pari a una flessione di circa il 2,8%], e avendo oramai pressoché eliminato l'arretrato formatosi in passato nel settore delle misure patrimoniali.

Riesame

La sezione per il riesame ha egregiamente fronteggiato il carico di lavoro appesantito dal considerevole incremento delle sopravvenienze [n. 2.476 nuovi procedimenti a fronte dei 2.411 del periodo precedente] su cui ha inciso certamente il flusso dei procedimenti anche qui in crescita per i reati da "codice rosso" [dall'indagine statistica è emerso che il numero di impugnazioni cautelari in tema di stalking e maltrattamenti in entrata è stato pari a 369 procedimenti - in pratica poco più di un procedimento per ogni giorno dell'anno - a fronte di n. 2.107 impugnazioni totali iscritte avverso misure cautelari personali]; ma ha inciso altresì il numero delle impugnazioni avverso misure cautelari reali: in totale n. 369 [a fronte di n. 291 nell'anno precedente] dei quali 311 riesami [a fronte di n. 243 nell'anno precedente] e 58 appelli [a fronte dei 48 dell'anno precedente]. Tale dato statistico, conferma peraltro il crescente ricorso, in particolare, allo strumento cautelare del sequestro preventivo, soprattutto nella forma per equivalente, finalizzato a confische obbligatorie e ed. di valore, in chiave, lato sensu, ripristinatoria e di prevenzione speciale, rispetto a reati contro la PA e di criminalità economica.

Stabili sono invece risultati i dati relativi alle sopravvenienze delle impugnazioni avverso misure cautelari personali [n. 2.107 a fronte di n. 2.120 nel corrispondente periodo dell'anno precedente].

Particolarmente significativo è poi l'incremento della percentuale dei procedimenti di impugnazione cautelare generati da *notitiae criminis* iscritte al registro DDA [dal 18% dell'anno

precedente, al 22% nel presente anno], con corrispondente flessione dei procedimenti in entrata dalle procure c.d. “ordinarie”, tra i quali il primato spetta ancora ai procedimenti provenienti dalla Procura di Palermo.

Da segnalare anche n. 35 procedimenti generati da *notitiae criminis* di competenza dell'EPPO, relative a reati di criminalità economica, per truffe e frodi su contributi pubblici, finanziati con fondi UE.

Il numero complessivo di procedimenti definiti [n. 2.398] è risultato inferiore alle sopravvenienze [n. 2.476], anche se superiore alle definizioni dell'anno precedente [n. 2.337 procedimenti].

Sicché l'aumento delle pendenze finali [n. 403 procedimenti] rispetto all'anno precedente [n. 325 procedimenti] è frutto dell'incremento delle sopravvenienze combinato con il depauperamento della dotazione organica – cui si è posto parzialmente rimedio con applicazioni temporanee di giudici di altre sezioni.

Tribunale di Agrigento **[in base alla relazione del Presidente del Tribunale]**

Per quanto attiene all'attività della sezione Gip-Gup, nel periodo in esame sono sopraggiunti n. 3.553 procedimenti contro imputati noti, a fronte dei quali ne sono stati definiti n. 2.749, con una pendenza che è passata da n. 1.150 a n. 1.833 procedimenti.

Il Presidente della sezione Gip-Gup evidenzia che la Sezione ha ormai un limitatissimo numero di c.d. procedimenti ultratriennali, avendo quasi del tutto azzerato le relative pendenze, e che quelle attuali sono da ritenersi, peraltro, assolutamente fisiologiche tenuto conto che la maggioranza degli stessi è ormai costituita da procedimenti già definiti e ora riaperti ai sensi dell'art. 420 sexies c.p.p. in relazione a soggetti già dichiarati irreperibili [soprattutto stranieri, stante la competenza di questo Ufficio sugli ingressi illegali sull'isola di Lampedusa] e solo successivamente rinvenuti sul territorio nazionale.

Alcuni dei fascicoli meno recenti sono, poi, costituiti anche da procedimenti sospesi per la c.d. messa alla prova la cui durata dipende dalla tempistica legata alla complessa procedura di ammissione e dalla concreta attività lavorativa di pubblica utilità che l'imputato è tenuto a svolgere e dalle sospensioni che anche per tali attività si sono verificate per vari motivi.

Quanto, infine, alla produttività della Sezione emerge il sostanziale allineamento con i dati relativi all'anno precedente, sebbene con dei significativi aumenti con riferimento ad alcune delle voci indicate.

Dai suddetti prospetti statistici emerge un leggero aumento dei fascicoli pervenuti alla sezione Gip-Gup nel periodo in osservazione e, purtroppo, anche un aumento di quelli pendenti al 30/06/2025; aumento relativo, in sostanza, al solo settore delle archiviazioni e connesso alle difficoltà emerse con la gestione dell'applicativo APP.

Per quanto concerne il settore del dibattimento monocratico, nel periodo in esame si è registrata una notevole riduzione delle pendenze, passate da n. 1.921 a n. 1.556.

In particolare, a fronte della sopravvenienza di n. 1.375 procedimenti, si è registrato un numero di definizioni pari a n. 1.734.

Con riguardo al dibattimento collegiale, le pendenze sono rimaste pressoché invariate, passando da n. 188 a n. 189, situazione riconducibile a un numero di definizioni leggermente superiore alle sopravvenienze, rispettivamente n. 96 e n. 95.

Nonostante le gravi scoperture nell'organico dei magistrati, dall'1/7/2024 al 30/6/2025 le due sezioni penali e le sezioni di Corte di Assise hanno, comunque, complessivamente emesso n. 1.831 sentenze [collegiali e monocratiche], di cui 6 a carico della Corte di Assise.

A tal proposito il Presidente del Tribunale di Agrigento pone l'accento sul sensibile incremento, negli ultimi anni, dei processi di competenza delle Corti di Assise, dovuto sia alla novella introdotta dalla L. n. 33 del 21.4.2019, che ha precluso l'accesso al rito abbreviato nel caso di reati punibili con la pena dell'ergastolo cosiddetto "ostativo", sia all'introduzione, con la L. 20/2023 del delitto di cui all'art. 12 bis T.U Immigrazione [morte o lesioni come conseguenza dei delitti in materia di immigrazione clandestina], che prevede una pena da venti a trent'anni di reclusione, radicandosi la competenza della Corte di Assise.

Sul punto si osserva che, nell'intero territorio dello Stato, la Corte di Assise di Agrigento è tra le poche, viene investita in misura rilevante della cognizione di tale reato, a causa della sua peculiarità geografica, ricadendo nel suo circolo l'isola di Lampedusa, noto approdo di migranti provenienti dalle coste africane.

E ancora, in materia di procedimenti di prevenzione - trattasi, ovviamente, dei procedimenti relativi alla gestione delle misure di prevenzione personali e/o patrimoniali già applicate dal Tribunale di Agrigento prima della entrata in vigore della citata L. 17/10/2017 n. 161 - le sezioni penali, nell'indicato periodo di riferimento, hanno complessivamente emesso n. 24 procedimenti.

Inoltre, le sezioni penali - infine, sempre con riferimento al citato arco temporale - hanno complessivamente emesso n. 79 provvedimenti in materia di sequestri/appelli avverso misura cautelari reali.

In termini di tempi di definizione, la durata media dei procedimenti -nell'indicato periodo di riferimento -è di n. 748 giorni per i procedimenti collegiali e di n. 518 giorni per quelli monocratici con una durata media complessiva di n. 633 giorni.

Infatti, si è registrato un aumento della durata media dei processi di competenza del giudice collegiale, giunta a 748 giorni, a fronte dei 627 giorni nell'anno precedente, mentre si è registrata una riduzione della durata dei processi monocratici, passata a 518 giorni, a fronte di 591 giorni nell'anno precedente.

La durata ultra-triennale di taluni processi, comunque, appare riconducibile all'elevato turnover dei giudici togati e a situazioni contingenti.

Infine, nel periodo in esame i collegi delle sezioni del dibattimento penale hanno definito n. 6 processi con sentenza di non doversi procedere per intervenuta prescrizione e soltanto n. 29 procedimenti nel settore del dibattimento monocratico penale si sono conclusi con una pronuncia di prescrizione, su un totale di 1.831 procedimenti definiti nel periodo.

Tribunale di Marsala

[in base alla relazione della Presidente del Tribunale]

Nel periodo in esame l'andamento della giurisdizione nell'area penale indica una riduzione complessiva delle pendenze del 10,10% da ritenersi davvero positiva anche a fronte della riduzione

delle sopravvenienze [- 15,94%] che avevano fatto registrare un poderoso aumento nell'anno giudiziario 2021/2022 [+28,63%], stabilizzatosi nei successivi due anni giudiziari.

Peraltro, va rilevato che sia nel settore del dibattimento monocratico che nella Sezione Gip-Gup, ossia quelli più significativi sotto il profilo dell'incidenza quantitativa, dopo il consistente incremento delle iscrizioni verificatosi nell'anno giudiziario 2021/2022 [del 23,34% nel primo e del 32,51 nel secondo nell'anno 2021-2022], stabilizzatosi nei successivi due anni giudiziari, cui era corrisposta una straordinaria equivalenza delle definizioni, nell'ultimo anno giudiziario gli stessi uffici hanno messo a frutto il vistoso calo delle sopravvenienze [-29,14% nel settore monocratico; -10,13% nel settore Gip-Gup] riducendo le pendenze [-6,06% nel settore monocratico; -16,06% nel settore Gip-Gup] a conferma di una capacità davvero encomiabile, del settore penale nel suo insieme, di modulare l'attività giurisdizionale al mutevole andamento dei flussi procedimentali.

Nel settore Gip-Gup si è registrata una ottima riduzione delle pendenze [da n. 1.108 a n. 930, con un decremento del 16,06%], dato davvero positivo ove si tenga conto dello stabilizzarsi dell'incremento delle sopravvenienze verificatosi negli ultimi anni [da n. 2.802 procedimenti noti iscritti nell'anno 2020/2021 a n. 3.713 procedimenti noti iscritti nell'anno 2021/2022, pari al 32,51%; nell'anno 2022/2023 n. 3.630 procedimenti noti iscritti con un calo di appena 2,24% a fronte dei n. 3.770 procedimenti noti iscritti nell'anno giudiziario 2023/2024 con aumento percentuale del 3,86%; n. 3.388 procedimenti noti iscritti nell'ultimo anno giudiziario con una contrazione del 10,13%].

Il predetto ragguardevole risultato è stato conseguito grazie all'aumento delle definizioni, passate nel tempo da n. 2.604 procedimenti noti definiti nell'anno 2020/2021 a n. 3.574 procedimenti noti definiti nell'anno 2021/2022, con un incremento pari al 37,25% e risultate ancora n. 3.496 [solo il 2,18% in meno] nel corso dell'anno 2022/2023.

Nell'anno giudiziario 2023/2024 sono stati definiti n. 3.632 procedimenti noti con un incremento pari al 3,89% mentre nell'ultimo anno giudiziario le definizioni si sono attestate su n. 3.388 con una contrazione del 5,29% ma con una consistenza tale far ridurre le pendenze del 16,06%.

Analoghe valutazioni positive devono operarsi con riferimento al dato relativo ai tempi di definizione degli affari che risultano sempre molto contenuti.

In particolare, si evidenzia che vengono definiti entro un anno il 94,4% dei procedimenti mentre solo il 5% nel periodo compreso tra 1 e 2 anni.

Praticamente irrilevante l'incidenza dei procedimenti definiti in oltre 2 anni [poco oltre lo 0%].

Inoltre, si rilevano l'aumento dei decreti di archiviazione, la sostanziale stabilizzazione dei decreti penali di condanna e la decisa flessione dei decreti che dispongono il giudizio con evidente complessivo effetto deflattivo.

Contenuto, infine, il dato delle prescrizioni nella fase Gip-Gup.

Con riguardo al settore dibattimentale la seguente tabella mostra i relativi flussi:

Materia	A.G. 2024/2025			A.G. 2023/2024			Variazione percentuale A.G. 2024/2025 vs. A.G. 2023/2024		
	Iscritti	Definiti	Finali	Iscritti	Definiti	Finali	Iscritti	Definiti	Finali
Dibattimento collegiale	36	36	53	38	38	52	-5,26%	-5,26%	1,92%
Dibattimento monocratico	1.221	1.310	1.410	1.723	1.771	1.501	-29,14%	-26,03%	-6,06%
Appello Giudice di Pace	17	19	9	15	16	11	13,33%	18,75%	-18,18%
Totale Ufficio	1.274	1.365	1.472	1.776	1.825	1.564	-28,26 %	-25,20%	-5,88%

Questi, dunque, gli indici di rendimento rilevabili nell'insieme e settore per settore:

- 1]. dibattimento collegiale: indice ricambio 1,00; indice smaltimento: 0,40;
- 2]. dibattimento monocratico: indice ricambio 1,07; indice smaltimento: 0,49;
- 3]. Appello Giudice di Pace: indice ricambio 1,11; indice smaltimento: 0,73;

Va invero innanzitutto sottolineato come si sia verificata una ottima riduzione delle complessive pendenze dibattimentali grazie a un numero di definizioni superiore a quello delle sopravvenienze - così consolidandosi l'ottimo rendimento in decremento ottenuto negli anni precedenti - atteso che si è passati dalle complessive pendenze dibattimentali di n. 1.965 per l'anno 2021/2022 [n. 55 al dibattimento collegiale; n. 1.894 al dibattimento monocratico; n. 16 appelli giudice di pace] alle complessive n. 1.616 per l'anno 2022/2023 [n. 53 al dibattimento collegiale; n. 1.551 al dibattimento monocratico; n. 12 appelli giudice di pace], alle complessive n. 1.564 per l'anno 2023/2024 [n. 52 al dibattimento collegiale; n. 1.501 al dibattimento monocratico; n. 11 appelli giudice di pace] e alle complessive n. 1.472 per l'anno giudiziario 2024/2025 [n. 53 al dibattimento collegiale; n. 1.410 al dibattimento monocratico; n. 9 appelli giudice di pace] con una diminuzione di 493 processi pari al 25,08% in appena tre anni giudiziari.

Peraltro va rilevato che l'intero settore dibattimentale è stato interessato nei precedenti anni giudiziari da una stabilizzazione delle considerevoli sopravvenienze monocratiche [da 1.354 del 2020/2021 a 1.670 processi del 2021/2022 fino a n. 1.758 del 2022-2023 e in fine a n. 1.776 del 2023/2024, con un incremento del 28,93% per l'anno 2021/2022 e un ulteriore incremento dell'1,02% nel presente anno giudiziario] e da sopravvenienze di nuovo in aumento nel settore collegiale [da 31 a 38 processi con aumento del 22,58%] alle quali l'Ufficio ha fatto lodevolmente fronte con un alto numero di definizioni e che nell'ultimo anno giudiziario lo stesso settore, pur a fronte delle carenze di organico, ha messo a frutto il vistoso calo delle sopravvenienze [-29,14% nel settore monocratico] riducendo sensibilmente le pendenze complessive [- 6,06% nel settore monocratico; appena + 1,92% nel settore collegiale] a conferma di una ottima capacità di adeguare l'attività giurisdizionale al mutevole andamento dei flussi procedimentali.

In particolare, come emerge dalla superiore tabella, appare decisamente invertita la tendenza nel settore del dibattimento collegiale, in quanto si è passati dai n. 74 processi pendenti nell'anno 2020/2021 a n. 55 processi per l'anno 2021/2022, a n. 53 processi nell'anno 2022/2023,

a n. 52 processi nell'anno 2023/2024 e a n. 53 processi nell'anno 2024/2025, con una diminuzione di 21 processi in quattro anni giudiziari, pari al – 28,37%.

La predetta circostanza merita di essere menzionata unitamente all'ulteriore dato costituito dal fatto che, nell'ultimo anno giudiziario, sono stati trattati e definiti 4 dei 7 processi pendenti in cui l'azione penale è stata esercitata dalla DDA di Palermo.

Dei tre residui, uno è stato definito con sentenza depositata nel mese di ottobre 2025 e gli altri due sono stati decisi nel mese di dicembre 2025, con sentenza che sarà depositata a breve.

In una siffatta situazione generale, deve pertanto ritenersi che la produttività complessiva nel settore del dibattimento penale collegiale [n. 36 processi definiti, in numero equivalente alle sopravvenienze di n. 36 processi in lieve riduzione rispetto alle n. 38 del precedente anno giudiziario] e la conseguente ottima riduzione delle pendenze [da n. 74 a n. 53 in quattro anni giudiziari], offra un quadro complessivo che non si esita a definire ottimo dovuto in via fondamentale alla riorganizzazione del settore collegiale con la costituzione di un terzo collegio a partire dal dicembre 2020 proprio per contenere la sopravvenienza soprattutto "qualitativa" fatta registrare dal settore negli anni precedenti [cfr. decreto del Presidente del Tribunale n. 153 del 16 novembre 2020].

Altro dato che nel presente anno giudiziario merita adeguato rilievo è quello relativo al settore del dibattimento monocratico, nel quale, certamente in ragione delle modifiche operate dalla riforma "Cartabia" con riferimento alla generale estensione della procedibilità a querela per un gran numero di reati, incluse alcune contravvenzioni, si è registrata una straordinaria contrazione delle complessive pendenze monocratiche, mai registrata in siffatti termini numerici nella storia recente del Tribunale di Marsala, atteso che si è passati da n. 1.910 [1.894 monocratici+16 appello GdP] processi per l'anno 2021/2022 a n. 1.563 [1.551 monocratici +12 appello GdP] processi pendenti per l'anno 2022/2023 a n. 1.512 [1.501 monocratici +11 appello GdP] processi pendenti per l'anno 2023/2024 e a n. 1.419 [1.410 monocratici + 9 appello GdP] con una riduzione di 491 processi pari al 25,70% in appena tre anni giudiziari.

I predetti risultati sono tanto più meritevoli di rilievo ove si consideri che dall'ottobre del 2023 il settore monocratico è stato privato, con apposita variazione tabellare, di un posto "full time" a beneficio dell'Ufficio Gip-Gup [nel quale è stato istituito un quarto posto] al fine di consentire a tale ultimo ufficio di fare fronte alle rilevanti sopravvenienze sia in materia di riti abbreviati [in conseguenza della disciplina premiale introdotta dalla riforma "Cartabia"] che di richieste di misure cautelari con riferimento ai reati di "Codice Rosso".

Ciò è stato anche il frutto di un'ottima organizzazione del lavoro nella Sezione Penale e dell'impegno dei magistrati alla stessa addetti, profuso durante tutto il periodo di riferimento e anche durante il difficile periodo emergenziale connotato dalla necessità di trattare un numero contingentato di processi monocratici al fine di garantire il necessario distanziamento imposto dal persistere dell'emergenza pandemica.

Né del resto può sottacersi, a conferma del giudizio positivo in ordine all'attività giurisdizionale svolta nell'area del dibattimento penale, collegiale e monocratico, che nel periodo in esame particolare attenzione si è data alla applicazione del principio della ragionevole durata dei processi, in ossequio al dettato di cui all'art. 111 Cost.

Invero, quanto alla durata media dei dibattimenti, in chiara diminuzione tanto nel settore collegiale che in quello monocratico, i risultati complessivi appaiono comunque sempre soddisfacenti e apprezzabili, comparati con quelle relativi agli ultimi anni.

In particolare:

- nel settore monocratico, si è passati da una durata media pari a giorni 650 nell'anno giudiziario 2016-2017, a giorni 493 nell'anno 2017-2018, a giorni 466 nell'anno 2018-2019, a giorni 479 nell'anno 2019/2020, a giorni 505 nell'anno 2020/2021, a giorni 471 nell'anno giudiziario 2021/2022, a giorni 437 nell'anno giudiziario 2022/2023, a giorni 380 nell'anno giudiziario 2023/2024 mentre nell'ultimo anno giudiziario vi è stata una discesa fino a giorni 377; risultato dunque apprezzabile che segnala una durata media di poco superiore a un anno.
- nel settore collegiale invece l'andamento è oscillante perché dipende molto dalla qualità dei processi che sopravvivono.

Invero nell'anno 2019 sono sopravvenuti otto procedimenti di criminalità organizzata con imputati detenuti, due ne sono arrivati nel 2020, altri tre nel 2021, un altro nel 2022, ulteriori tre nel 2023, altri due nel 2024 e un altro nel 2025; procedimenti tutti che non possono avere definizioni rapide e che incidono sulla durata media che per l'anno giudiziario 2020/2021 è stata di giorni 580, per l'anno 2021/2022 è stata di 566 giorni, nell'anno giudiziario 2022/2023 è stata di 652 giorni [attesa la definizione di processi più risalenti di notevolissima complessità tra cui, per tutti, il noto processo denominato "Anno Zero" con vari imputati per associazione mafiosa appartenenti alle famiglie di Castelvetro, Mazara del Vallo e Campobello di Mazara], nell'anno giudiziario 2023/2024 è stata di 554 giorni e nell'ultimo anno giudiziario si è attestata in giorni 559 dunque di circa un anno e sei mesi; risultato di certo soddisfacente.

In ogni caso tanto nel settore collegiale che in quello monocratico la durata media è sempre sensibilmente inferiore ai due anni.

E comunque sulla durata media incide sempre lo smaltimento dei processi ultratriennali - tra i quali un particolare peso specifico, nel settore monocratico, hanno rivestito in passato, prima della riforma "Cartabia", i processi definiti dopo la lunga sospensione ex art. 420 quater c.p.p. per irreperibilità dell'imputato - che è da diversi anni obiettivo perseguito da questo Ufficio con grande impegno e risultati altamente positivi.

In particolare, si è mantenuto anche nell'anno giudiziario 2024-2025 l'obiettivo di un sostanziale totale azzeramento della "ultratriennalità" nel settore collegiale, risultando pendenti al 30 giugno 2025 appena un processo ultratriennale, che sarà certamente definito con dispositivo entro il dicembre 2025.

Quanto al settore monocratico, risultano pendenti al 30 giugno 2025 n. 11 processi ultratriennali, pari a circa lo 0,75% della pendenza complessiva [n. 1.463 processi] con una ulteriore riduzione rispetto al dato dello scorso anno [n. 13 pari all' 0,85% della pendenza dell'epoca pari a n. 1.512 processi].

Altri dati che dimostrano il buon andamento del settore penale dibattimentale riguardano i tempi di definizione.

Infatti, il 72% dei processi è stato definito tra 6 e 24 mesi, mentre la restante parte ha avuto una durata superiore a due anni.

Nel settore monocratico l'88 % degli affari è stato definito tra 6 e 24 mesi e la restante parte oltre due anni.

Appare pressoché confermato il miglioramento del dato dei procedimenti definiti con rito alternativo.

Infatti, nel settore dibattimento monocratico, mentre nell'anno giudiziario 2023/2024 la definizione con rito alternativo era pari al 51,02% delle definizioni [a fronte del 45,01% del precedente anno giudiziario], nel presente anno giudiziario tale percentuale si è attestata sul 49,40%.

I dati hanno subito un deciso miglioramento anche nel settore collegiale.

Infatti, nell'anno giudiziario 2023/2024 la definizione con rito alternativo era pari al 12,12% delle definizioni.

Nel presente anno giudiziario tale percentuale è aumentata al 20,59%.

Inoltre, larghissima parte dei processi [collegiali e monocratici] che si sono celebrati nel Tribunale presenta un numero di imputati abbastanza limitato, ove si presti attenzione al fatto che i processi con n° 1 imputato corrispondono all'87% circa di quelli di rito collegiale e al 64% circa di quelli di rito monocratico.

Quanto all'incidenza della prescrizione l'esame della tabella che segue consente di rilevare un fattore certamente positivo e importante: infatti, è risultato nullo il fenomeno della prescrizione nel settore collegiale, atteso che essa è pari allo 0,0%, mentre lo stesso istituto ha trovato trascurabile incidenza nel settore monocratico riguardando solo l'1,3% dei processi di rito monocratico.

Tribunale di Sciacca

[in base alla relazione del Presidente del Tribunale]

Nel periodo in esame sono sopraggiunti all'Ufficio Gip-Gup del Tribunale n. 1.466 procedimenti contro imputati noti.

Nonostante la definizione di n. 1.006 procedimenti, il numero delle pendenze è aumentato passando da n. 521 a n. 981 alla fine del periodo.

In sede dibattimentale in quest'Ufficio, nel monocratico si registra una sopravvenienza di n. 435 procedimenti [oltre n. 14 appelli a sentenza dei giudici di pace] e sono stati definiti n. 586 processi rispetto ai n. 962 del periodo precedente, con un decremento di definizioni di circa il 39%.

Il minor numero delle sopravvenienze e la notevole riduzione di produttività registrata hanno ridotto la pendenza finale dei procedimenti del dibattimento monocratico, passati da n. 1.342 pendenti alla data del 01.07.2024 a n. 1.191 alla data del 30.06.2025, con un decremento percentuale di circa l'11%.

In sede di Collegio penale, il numero delle iscrizioni [n. 16] è stato parzialmente compensato dalle definizioni [n. 25], con una pendenza finale [n. 89 rispetto ai n. 98 dell'anno precedente] che ha registrato una lieve diminuzione pari all'8%.

Nonostante i giudici a latere succedutisi nell'arco di tempo in esame abbiano contemporaneamente svolto anche altre funzioni, ciò non ha impedito la definizione in sede collegiale di tutti i processi con imputati detenuti, compresi quelli di particolare gravità nel rispetto dei termini custodiali, e la chiusura di diversi processi penali ultratriennali.

Nulla di significativo in merito alla tematica dell'estradiizione e all'assistenza giudiziaria.

Nel periodo in esame non è stato emesso alcun mandato di arresto europeo.

È stato adottato n.1 sequestro per equivalente eseguito nel periodo in esame.

Nel periodo in esame, presso l'ufficio Gip-Gup non sono state emesse sentenze di non luogo a procedere per prescrizione dei reati.

Nettamente superiore il dato relativo alle sentenze per prescrizione depositate al dibattimento monocratico, pari a n.14 [in calo rispetto alle n. 17 nell'anno 2023/2024]; mentre al dibattimento collegiale si registrano n. 3 sentenze dichiarative della prescrizione.

In termini di durata si rileva quanto segue:

- Dibattimento collegiale: giorni 897 [a fronte di giorni 888 del periodo precedente];
- Dibattimento monocratico: giorni 1.048 [a fronte di 987].

La maggiore durata dei tempi di definizione nel comparto penale del dibattimento monocratico e collegiale trova la sua giustificazione nella indicazione osservata dai giudici addetti a privilegiare la definizione dei processi di durata ultratriennale grazie anche al contributo fornito dalla piena operatività dell'UPP.

La riduzione del numero delle definizioni [n. 1.630 dal 1.7.2024 al 30.6.2025 rispetto a n. 2.482 nel periodo precedente] e il lieve aumento delle sopravvenienze [n. 1.931 rispetto a n. 1.883 nel periodo precedente] hanno determinato un aumento della pendenza finale dell'intera area penale [dibattimentale e Gip-Gup], che è passata da n. 1.979 a n. 2.237 alla data del 30.06.2025.

Alla data del 30.06.2025 al dibattimento monocratico risultano pendenti n. 363 [compreso il 2022 al 30 giugno] processi ultratriennali.

In sede di dibattimento collegiale, alla data del 30.06.2025 risultano pendenti n. 38 [compreso il 2022 al 30 giugno] procedimenti di durata ultratriennale.

Tribunale di Termini Imerese

[in base alla relazione del Presidente del Tribunale]

Con riferimento al settore penale deve essere evidenziata innanzitutto la condizione di inadeguatezza dell'organico della Sezione penale medesima [la quale in atto soffre di una scopertura pari al 50% atteso il recente trasferimento a altra sede del presidente della Sezione stessa – risultano in servizio tre magistrati su sei].

La sezione suddetta, tuttavia, ha registrato i seguenti dati produttivi, i quali, nonostante la indicata sofferenza di organico, hanno dimostrato la sostanziale tenuta definitoria dell'ufficio per quel che concerne il comparto in argomento.

Con riguardo all'Ufficio Gip-Gup, per il periodo in esame è stata rilevata la sostanziale tenuta della produttività del comparto in esame tenuto conto del fatto che le sopravvenienze complessive sono state pari a n. 4.169 procedimenti cui è seguita la definizione di ben 3.988 procedimenti penali con l'assestamento delle attuali pendenze nel numero pari a 692 procedimenti penali.

Rispetto alle rilevazioni statistiche dell'anno precedente si è tuttavia registrato un aumento delle iscrizioni [passate da 3.466 nel periodo 2023/2024] alle attuali 4.169 e ciononostante si è rilevato un corrispondente aumento della produttività della sezione in esame che ha invero definito per il periodo in oggetto 3.988 procedimenti contro i precedenti 3.363 dell'anno oggetto della pregressa rilevazione statistica.

Per il dibattimento monocratico la rilevazione del dato statistico nell'anno pregresso indicava che le pendenze da 2.770 erano passate a 1.895, con un numero di definizioni [1.781] di gran lunga superiore alle sopravvenienze [906].

Nel periodo oggetto della odierna rilevazione le pendenze si attestano nel numero di 1.887 e i procedimenti definiti si sono attestati nel numero di 1.229 e, quindi, in misura nettamente superiore alle sopravvenienze registrate nel periodo che si sono concretizzate nel numero di 864.

Per il dibattimento collegiale rispetto all'anno di precedente rilevazione che aveva registrato una flessione delle pendenze da 121 a 111 procedimenti [49 procedimenti definiti rispetto a n. 39 sopravvenienze], i procedimenti pendenti nel periodo oggetto della presente rilevazione si attestano nel numero di 112 con una definizione pari a 37 procedimenti rispetto a 38 sopravvenienze.

Il dato in esame consente, quindi, di dimostrare, nonostante la ridotta presenza di giudici nella sezione penale – settore collegiale -, che la risposta produttiva non ha registrato significative flessioni mantenendo una capacità di smaltimento che è apparsa in grado di fronteggiare le sopravvenienze registrate nel medesimo periodo.

Esaminando l'intera attività dell'unica sezione penale dibattimentale della sede [procedimenti collegiali e monocratici], sono pendenti alla fine del periodo di riferimento n. 1.657 procedimenti, di cui n. 1.522 per reati di competenza monocratica, n. 1.12 per reati di competenza collegiale e n. 23 per appelli.

Il dato relativo allo smaltimento delle pendenze appare, quindi, anche per il presente periodo di riferimento del tutto positivo nonostante lo sparuto numero di giudici addetti alla sezione penale dibattimentale, se si considera che nello scorso anno le pendenze totali ammontavano a 2.039 procedimenti penali e che oggi tale dato si attesta nella complessiva misura pari a n. 1.657 procedimenti penali.

Si tratta di una riduzione delle pendenze complessive della sezione pari al 18,74 % che tuttavia tenuto conto delle difficoltà di organico non ha raggiunto la percentuale di riduzione che era stata conseguita nella precedente rilevazione e che si era attestata nella misura del 31%, ma che comunque conferma la risposta positiva dell'attività della sezione penale in ordine alla costante riduzione delle pendenze.

Va, inoltre, evidenziato, a seguito della entrata in vigore del D.lvo 150/2022, che le sentenze a seguito di rito abbreviato sono state 110 [con un incentivo di rinuncia all'impugnazione con riduzione di un sesto della pena inflitta in ordine a 49 procedimenti definiti col rito suddetto].

Un decremento si è, invece, registrato nel numero delle definizioni per particolare tenuità del fatto [art. 131 bis c.p.], ammontanti nel periodo di precedente rilevazione a 89 casi e oggi ridotti tale dato nel periodo in argomento a n. 59 procedimenti penali.

Meritano poi di essere segnalate le definizioni dei procedimenti con l'istituto della messa alla prova.

Nel periodo in esame sono stati definiti 84 procedimenti, mentre nella precedente rilevazione il dato si era attestato in 287 procedimenti.

A tale proposito va ricordato che presso questo Ufficio è stato inaugurato lo Sportello decentrato dell'Ufficio U.I.E.P.E..

Per la prima volta presso il Tribunale è stato aperto uno sportello decentrato in grado di ricevere le istanze di cittadini e Avvocati, di istruire ed esitare l'intero Programma di trattamento, senza più necessità di rivolgersi, nemmeno in parte, alla sede centrale di Palermo.

Ciò costituisce un eccezionale risultato in termini di “giustizia di prossimità” e di efficienza complessiva del servizio che vale la pena di evidenziare.

Per ciò che attiene ai procedimenti di appello del Giudice di Pace, viene mantenuto un andamento produttivo più che positivo, dato che le attuali pendenze sono pari a 23 procedimenti, essendosi registrati n. 28 procedimenti sopravvenuti cui è seguita la definizione di ben 41 procedimenti.

Tribunale di Trapani **[in base alla relazione del Presidente del Tribunale]**

Nel settore penale si registra un andamento della giurisdizione nettamente positivo: il periodo in esame è caratterizzato da una notevole riduzione delle pendenze del 25,40%, dovuto a un consistente aumento delle definizioni [+19,81%], a fronte di un lieve calo delle iscrizioni nell'intero comparto penale, pari al 7,55%, passando da 5.142 a 4.754.

Con riguardo al settore Gip-Gup quest'anno si è registrato un notevole decremento delle pendenze [da n. 1.666 pendenti al 1° luglio 2024 a n. 814 procedimenti pendenti al 30 giugno 2025, con un calo del 51,14%], considerato il rilevante incremento delle definizioni [da n. 2.917 procedimenti noti definiti nell'anno 2023/2024 a n. 4.019 di quest'anno, pari al 37,78%], correlato a un lieve decremento delle iscrizioni pari al 5,37%.

Tale dato è frutto senz'altro della scelta di favorire la definizione dei procedimenti con decreto penale, anche al fine di realizzare gli obiettivi PNRR, e al significativo impegno dei magistrati e degli addetti UPP del settore.

Analoghe valutazioni positive devono operarsi anche con riferimento al dato relativo ai tempi di definizione degli affari, quali evidenziati dalla successiva tabella, che risultano sempre molto contenuti.

In particolare, si evidenzia che vengono definiti entro un anno il 93,8% dei procedimenti e solo il 5,7% nel periodo compreso tra 1 e 2 anni, mentre praticamente irrilevante l'incidenza dei procedimenti definiti in oltre 2 anni [0,5%].

Inoltre, si possono notare un incremento del 12,08% delle sentenze di rito alternativo, l'aumento dei decreti penali di condanna e la riduzione dei decreti che dispongono il giudizio, con evidente complessivo effetto deflattivo.

Quanto ai decreti di archiviazione si rileva un considerevole aumento del 63,83% [2.346 definizioni] rispetto all'anno 2023/2024 [1.432 definizioni].

Relativamente al dato delle prescrizioni nella fase Gip-Gup, si rileva un lieve, ma pur sempre ampiamente contenuto, aumento percentuale della incidenza dei procedimenti definiti [da 3,8% a 4,3%].

Per quanto concerne il settore dibattimentale le seguenti tabelle evidenziano sia i flussi che i corrispondenti indicatori:

Materia	A.G. 2024/2025			A.G. 2023/2024			Variazione percentuale		
	Iscritti	Definiti	Finali	Iscritti	Definiti	Finali	Iscritti	Definiti	Finali
Dibattimento collegiale	88	105	143	86	91	158	2,33%	15,38%	-9,49%
Dibattimento monocratico	1.410	1.656	2.278	1.634	1820	2529	-13,71%	-9,01%	-9,92%
Appello Giudice di Pace	24	17	16	8	11	9	200,00%	54,55%	77,78%
Sezione Assise	5	3	7	4	2	5	25,00%	50,00%	40,00%

Ruolo	A.G. 2024/2025			A.G. 2023/2024		
	Ricambio	Smaltimento	Durata [gg]	Ricambio	Smaltimento	Durata [gg]
Dibattimento collegiale	119	43	569	106	36	674
Dibattimento monocratico	117	42	572	111	42	554
Appello Giudice di Pace	71	52	223	138	55	403
Sezione Assise	60	30	548	50	29	487

Pertanto:

- dibattimento collegiale: indice ricambio 119; indice smaltimento 43;
- dibattimento monocratico: indice ricambio 117; indice smaltimento 42;
- Appello Giudice di Pace: indice ricambio 71; indice smaltimento 52;
- Corte di Assise: indice ricambio 60; indice smaltimento 30.

Va innanzitutto sottolineato come, pur a fronte delle menzionate emergenze, si sia verificata un'ottima riduzione delle complessive pendenze dibattimentali grazie a un rilevante numero di definizioni - così consolidandosi l'ottimo rendimento ottenuto negli anni precedenti - atteso che si è passati dalle complessive pendenze dibattimentali di n. 2.701 per l'anno 2023/2024 [n. 158 al dibattimento collegiale; n. 2.529 al dibattimento monocratico; n. 9 appelli giudice di pace; n. 5 alla Corte d'Assise] alle complessive n. 2.444 per l'anno 2024/2025 [n. 143 al dibattimento collegiale; n. 2.278 al dibattimento monocratico; n. 16 appelli giudice di pace; n. 7 alla Corte d'Assise], con una diminuzione di 257 processi pari al 9,51%.

In particolare, come emerge dalla superiore tabella, appare in diminuzione la pendenza nel settore del dibattimento collegiale, in quanto si è passati dai n. 158 processi pendenti nell'anno 2023/2024 a n. 143 processi nell'anno 2024/2025, con una riduzione di 15 processi in un anno giudiziario, pari al 9,49%.

In una siffatta situazione generale, deve pertanto ritenersi che la produttività complessiva nel settore del dibattimento penale collegiale [n. 105 processi definiti, in numero superiore alle sopravvenienze pari a n. 88 processi] e la conseguente riduzione delle pendenze, offra un quadro complessivo che non si esita a definire ottimo.

In tale contesto, altro dato che nel presente anno giudiziario merita adeguato rilievo è quello relativo al settore del dibattimento monocratico, nel quale allo stesso modo si è registrata una contrazione delle complessive pendenze monocratiche con una riduzione di 251 processi pari al 9,92%, nonostante la diminuzione in valore assoluto delle definizioni.

Invero, quanto alla durata media dei dibattimenti, in apprezzabile diminuzione nel settore collegiale e in lieve aumento in quello monocratico, i risultati complessivi appaiono soddisfacenti e apprezzabili.

In particolare:

- nel settore monocratico, si è passati da una durata media pari a giorni 554 nell'anno 2023/2024 a 572 nell'ultimo anno giudiziario; risultato dunque apprezzabile che segnala una durata media di poco più di un anno e sette mesi.
- nel settore collegiale invece l'andamento dipende molto dalla qualità dei processi che sopravvivono. Invero nell'anno 2023/2024 la durata media è stata di giorni 674, mentre nell'ultimo anno giudiziario si è attestata in giorni 569, dunque circa un anno e sette mesi; risultato molto soddisfacente.

In ogni caso, tanto nel settore collegiale che in quello monocratico la durata media è sempre inferiore ai due anni.

E comunque sulla durata media incide sempre lo smaltimento dei processi ultra-triennali.

In particolare, si è mantenuto nell'anno giudiziario 2024-2025 l'obiettivo di contenere la "ultra-triennalità" nel settore collegiale, risultando al 30 giugno 2025 pendenti n. 12 processi ultra-triennali sui 143 pendenti del settore [8,39%].

Quanto al settore monocratico, risultano pendenti al 30 giugno 2025 n. 48 processi ultra-triennali [esclusi i sospesi per irreperibilità o per mancanza della capacità di stare in giudizio] pari a circa il 2,1% della pendenza complessiva.

Infatti, va anche evidenziato che la maggior parte dei procedimenti ultra-triennali pendenti nel complesso al dibattimento sono stati iscritti nell'anno 2022 [39] e che pochi sono quelli risalenti al 2021 [19] o in anni precedenti [1 del 2020 e 1 del 2017].

L'anno 2022, che diventerà integralmente ultra-triennale al 31.12.2025, peraltro costituisce, al 30.6.2025 solo il 4,0% del totale della pendenza.

La durata dei processi di rito collegiale permette di affermare che il 63,80% viene definito tra i 6 e i 24 mesi, mentre la restante parte [36,20%] si conclude in oltre 2 anni.

La durata dei processi di rito monocratico permette di affermare che il 65,0 % degli affari viene definito entro i 24 mesi, mentre il restante 35,0 % di processi si conclude in oltre 2 anni.

Appare peraltro in lieve miglioramento rispetto all'anno precedente anche il dato dei procedimenti definiti con rito alternativo seppure limitatamente al settore monocratico, che è comunque quello di maggior rilievo statistico.

Infatti, mentre nell'anno giudiziario 2023/2024 la definizione con rito alternativo era pari al 24,01% delle definizioni, nel presente anno giudiziario tale percentuale è ascesa al 25,98%.

Invece, per il settore collegiale, i riti alternativi sono calati da 31,76% a 27,88% nell'anno in esame.

Larghissima parte dei processi [collegiali e monocratici] che si sono celebrati nel Tribunale, presenta un numero di imputati abbastanza limitato, ove si presti attenzione al fatto che i processi

con n° 1 imputato corrispondono al 77,3% circa di quelli di rito collegiale e all'85,7% circa di quelli di rito monocratico.

Quanto all'incidenza della prescrizione, l'esame della tabella che segue consente di rilevare un fattore certamente positivo e importante: infatti, è risultato sostanzialmente trascurabile il fenomeno della prescrizione nel settore collegiale, atteso che essa è pari al 1,9% [due sentenze su 105 definizioni complessive], mentre lo stesso istituto ha trovato modesta incidenza nel settore monocratico riguardando solo l'1,2% dei processi di rito monocratico [20 su 1.655 definizioni complessive].

La Corte di Assise ha registrato una sopravvenienza di ben nove processi negli ultimi due anni giudiziari [ovvero 4 nell'anno giudiziario 2023/2024 e 5 nel 2024/2025].

Nel settore delle misure di prevenzione, l'esame dei flussi registra nel periodo un mantenimento delle sopravvenienze, pari a n. 66 sia nel periodo 2023-2024 che nell'anno giudiziario in esame, dovendosi tuttavia rilevare l'aumento del 27,42% delle definizioni, [passate da n. 62 a n. 79 procedimenti] che ha comportato una riduzione delle pendenze complessive da n. 62 nell'anno giudiziario precedente a n. 49 in quello in corso.

Va rilevato che l'attività compiuta dalla Sezione nell'anno giudiziario di riferimento ha comportato un evidente ricambio dei procedimenti patrimoniali pendenti sul ruolo, essendo sopravvenuti 7 nuovi procedimenti patrimoniali [o personali e patrimoniali] ed essendo stati emessi 11 decreti di sequestro [alcuni di questi relativi a procedimenti incardinati nell'anno precedente].

Tra le definizioni, ben otto hanno riguardato procedimenti per misura patrimoniale [o per misura personale e patrimoniale], da considerarsi senza dubbio gli affari di maggiore complessità in subiecta materia: di questi, poi, cinque si sono conclusi con l'accoglimento della proposta e la conseguente emissione di cinque decreti di confisca.

Non pende alcun procedimento ultra-triennale né, come di consueto, si è mai verificata alcuna perenzione del procedimento conseguente all'inefficacia del sequestro per decorrenza dei termini.

Infine, con riguardo al settore delle misure cautelari reali sono pervenuti 71 procedimenti a fronte dei 66 dello scorso anno giudiziario, che rappresentano un lieve incremento rispetto allo stesso periodo dell'anno antecedente [pari al 7,6%].

Si tratta per lo più di istanze di riesame [n. 64] piuttosto che appelli [n. 7].

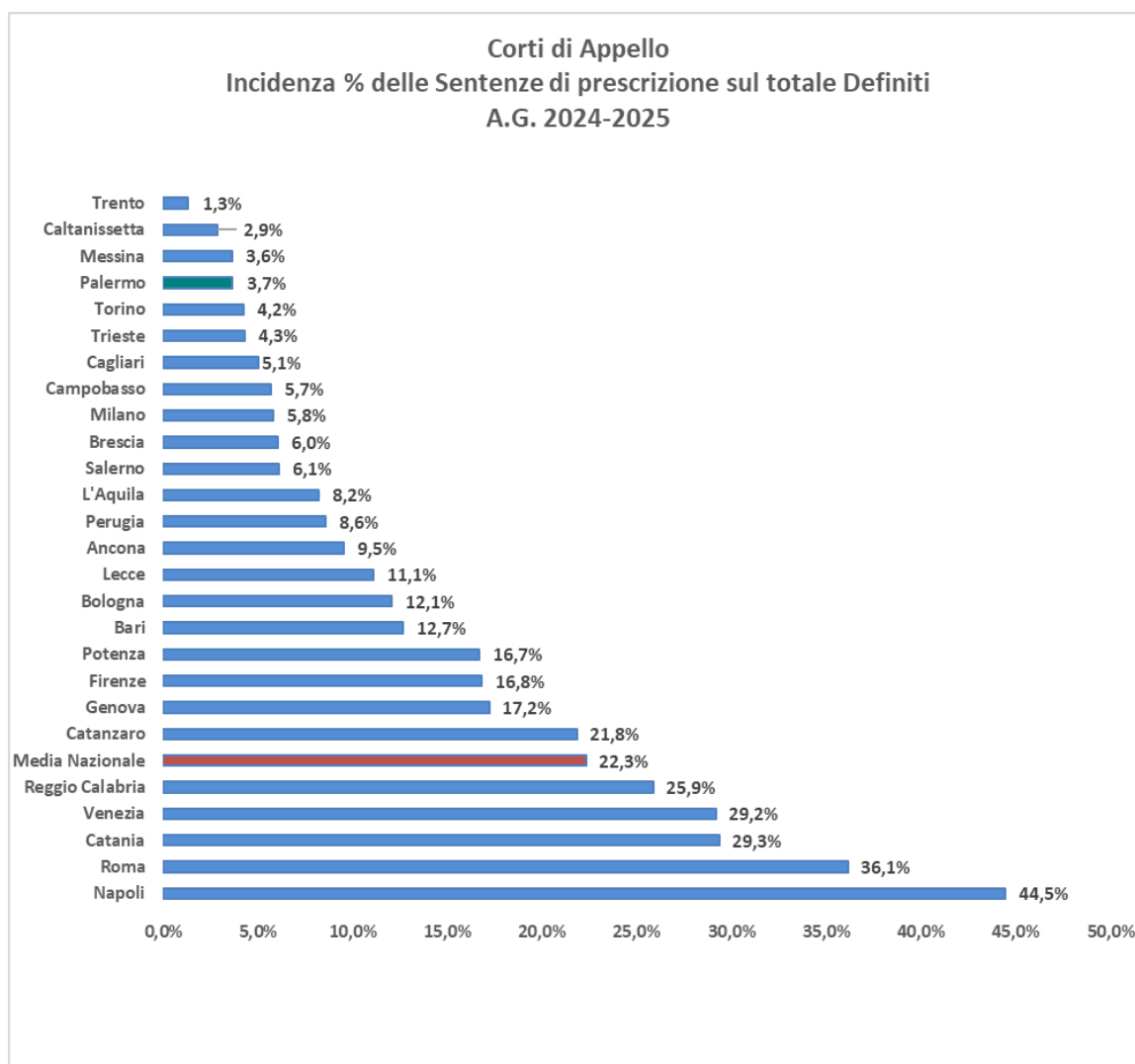
I procedimenti sono stati tutti definiti nei termini di legge, con una pendenza alla data del 30.06.2025 di quattro fascicoli.

La definizione di 70 procedimenti nel periodo in esame registra una variazione percentuale in aumento delle definizioni del 6,0%.

Analisi dell'andamento della prescrizione

Nella **Corte di Appello**, in linea con l'andamento ormai costante da diversi anni, anche nel periodo in esame le declaratorie di estinzione del reato per prescrizione è stato molto basso, attestandosi ad appena il 3,67%: una percentuale per la quale la Corte palermitana si colloca al primo posto tra le grandi Corti per basso numero di prescrizioni e, in generale, ai primi posti a livello nazionale, essendo preceduta solo dalle Corti di Trento, Caltanissetta e Messina, come si evince dal grafico che segue:

Il grafico sottostante evidenzia, inoltre, quanto variegata sia l'incidenza del fenomeno negli Uffici di secondo grado:



L'intervallo di variazione dell'indicatore è molto ampio: si passa da valori minimi pari a poco più dell'1% di Trento a valori via via più elevati, fino a raggiungere la soglia del 44,5% [Napoli], con un parametro medio nazionale pari al 22,3%.

Tra gli uffici di grandi dimensioni la Corte di Appello di Palermo è la prima in Italia per il bassissimo numero di declaratorie di estinzione del reato per prescrizione e in termini percentuali

è preceduta solo da tre Corti medio-piccole, precisamente Trento, Caltanissetta e Messina.

Nessuna declaratoria di improcedibilità ex art. 344 bis c.p.p. è stata emessa da questa Corte di Appello.

La tabella successiva descrive l'andamento della prescrizione distinto per reati. Dalla lettura della stessa é agevole rilevare come l'estinzione non abbia mai investito reati di particolare gravità o di allarme sociale:

Declaratorie di prescrizioni in appello distinte per titoli di reato e sezioni
1° luglio 2024 – 30 giugno 2025

Titolo di reato	Sezione					Totale	%
	Prima	Seconda	Terza	Quarta	Quinta		
640		17	1			18	7,63%
582		8		9		17	7,20%
74/00 D.L.vo		1	12			13	5,51%
648		9		1		10	4,24%
624		4	5	1		10	4,24%
612			10			10	4,24%
110/75 L.	1		8			9	3,81%
610			9			9	3,81%
570		1		7		8	3,39%
380/01 DPR				8		8	3,39%
Codice della Strada	7	1				8	3,39%
267/42 RD	1	2		3		6	2,54%
494		6				6	2,54%
337	5					5	2,12%
159/11 D.Lvo					5	5	2,12%
633	4					4	1,69%
372	4					4	1,69%
590		4				4	1,69%
368	4					4	1,69%
635			4			4	1,69%
646				3		3	1,27%
612 bis			3			3	1,27%
349	3					3	1,27%
392	3					3	1,27%
483		3				3	1,27%
614			2			2	0,85%
609 bis			2			2	0,85%
336	2					2	0,85%
42/04 D.L.vo				2		2	0,85%
309/90 DPR	1			1		2	0,85%
449				2		2	0,85%

Titolo di reato	Sezione					Totale	%
	Prima	Seconda	Terza	Quarta	Quinta		
341 bis	2					2	0,85%
677				2		2	0,85%
595			1			1	0,42%
628		1				1	0,42%
348	1					1	0,42%
480		1				1	0,42%
590 bis		1				1	0,42%
482		1				1	0,42%
476		1				1	0,42%
640 bis		1				1	0,42%
316 bis	1					1	0,42%
640 ter		1				1	0,42%
371 bis	1					1	0,42%
642		1				1	0,42%
591			1			1	0,42%
445/00 DPR	1					1	0,42%
463/83 D.L. conv.in L. 638/83				1		1	0,42%
651				1		1	0,42%
314	1					1	0,42%
638/83 L.				1		1	0,42%
477		1				1	0,42%
317	1					1	0,42%
624 bis			1			1	0,42%
773/31 R.D.	1					1	0,42%
385				1		1	0,42%
452				1		1	0,42%
479		1				1	0,42%
378	1					1	0,42%
393	1					1	0,42%
707				1		1	0,42%
641		1				1	0,42%
484		1				1	0,42%
643		1				1	0,42%
319	1					1	0,42%
497 bis		1				1	0,42%
658				1		1	0,42%
196/03 D.Lgs.				1		1	0,42%
699			1			1	0,42%
570 bis				1		1	0,42%

Titolo di reato	Sezione					Totale	%
	Prima	Seconda	Terza	Quarta	Quinta		
319 quater	1					1	0,42%
581			1			1	0,42%
895/67 L.			1			1	0,42%
115/02 DPR	1					1	0,42%
336 bis	1					1	0,42%
589			1			1	0,42%
Totale	50	70	63	48	5	236	100%

Dalla lettura della tabella che precede emerge in tutta evidenza come il pur contenuto fenomeno sia prevalentemente concentrato su fatti di reato di scarso rilievo.

Infatti, nell'ambito del limitatissimo numero complessivo delle prescrizioni il 7,6 % ha per oggetto reati di truffa, il 7,2% reati di lesioni personali, il 5,5% reati in reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto, il 4,2% reati rispettivamente in materia di ricettazione, di furto e di minacce, il 3,8% reati in materia di armi e di violenza privata e in misura inferiore tutte le altre tipologie di reato che nella stragrande maggioranza dei casi divengono addirittura irrisorie.

A livello distrettuale in materia di prescrizione si osserva quanto segue:

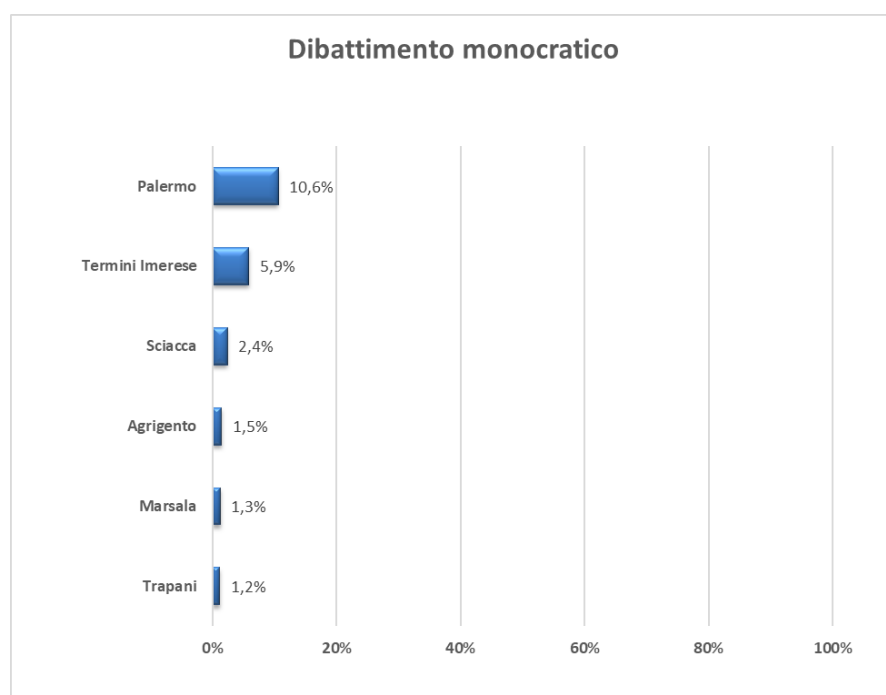
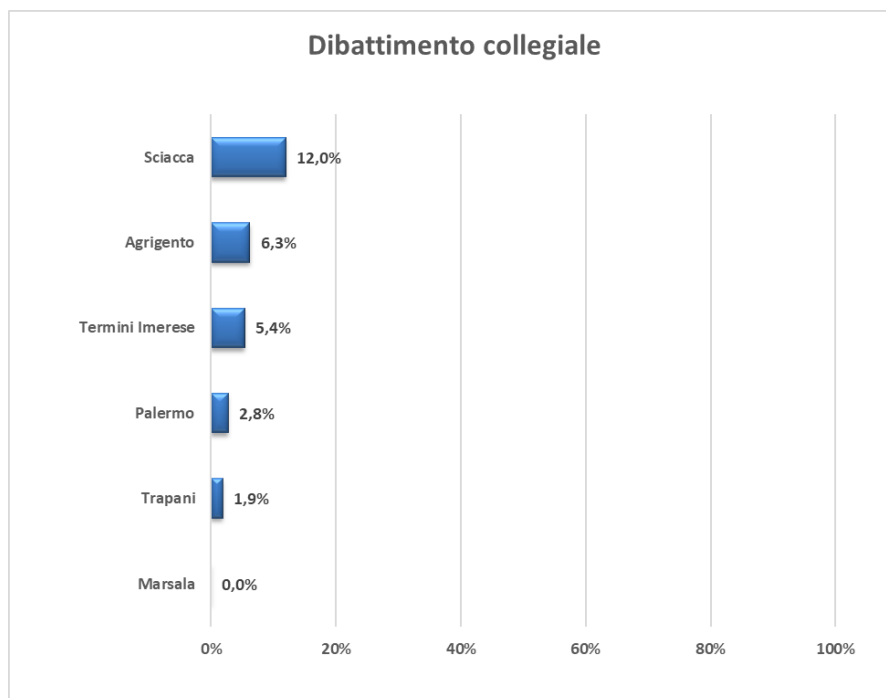
- Gip-Gup: 523 definiti per prescrizione su un totale di 25.000, pari al 2,09%, a fronte del 2,6% del precedente A.G. [686 su 26.411];
- Tribunale dibattimentale: 1.038, pari al 6,8% dei 15.280 definiti, a fronte del 6,7% dell'A.G. precedente [1.202 su 17.815];
- Corte di Appello: 235, pari al 3,7% del totale dei 6.409 definiti a fronte del 4,6% dell'A.G. precedente [282 su 6.18].

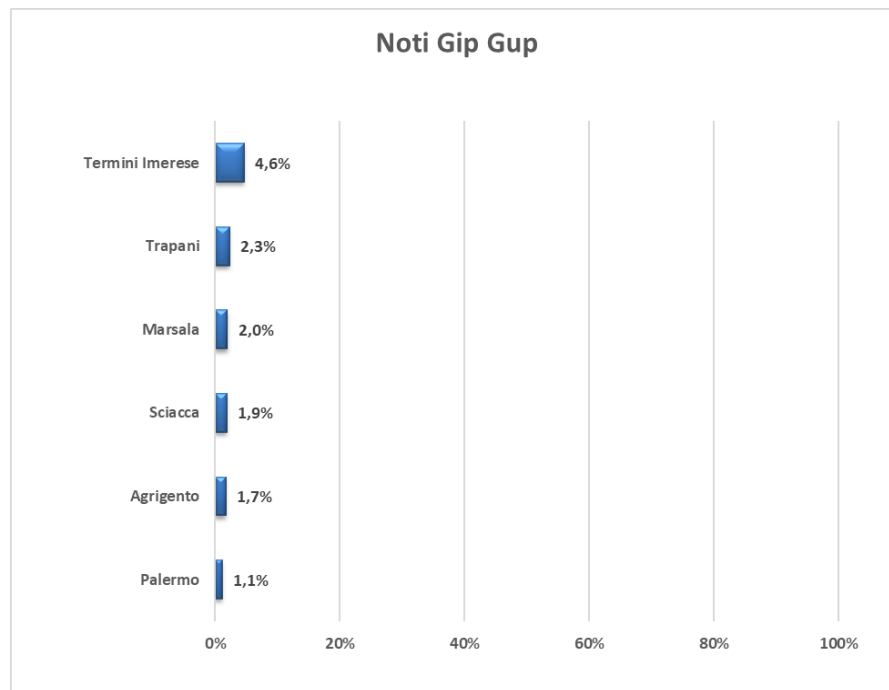
Le percentuali relative al distretto di Palermo sono notevolmente al di sotto della media nazionale per ciascuna tipologia di ufficio; infatti 8,2% è la percentuale media nazionale di definiti con sentenza di prescrizione per i Tribunali, 3,3% quella relativa agli uffici Gip-Gup, e 22,3% quella delle Corti di Appello.

La tabella e i grafici sottostanti mostrano l'incidenza del fenomeno per gli uffici di primo grado del distretto:

Sede Ufficio	Tribunale e relative sezioni					
	Dibattimento collegiale			Dibattimento monocratico		
	Totale definiti in Tribunale	<i>di cui per Proscioglimento prima del dibattimento per prescrizione</i>	<i>di cui con Sentenza non doversi procedere per prescrizione</i>	Totale definiti in Tribunale	<i>di cui per Proscioglimento prima del dibattimento per prescrizione</i>	<i>di cui con Sentenza non doversi procedere per prescrizione</i>
Agrigento	96	0	6	1.734	1	25
Marsala	36	0	0	1.310	0	17
Palermo	321	0	9	8.162	9	859
Sciacca	25	0	3	586	0	14
Termini Imerese	37	0	2	1.212	0	71
Trapani	105	0	2	1.656	0	20
Totale distretto	620	0	22	14.660	10	1.006

Sede Ufficio	Gip presso il Tribunale			
	Noti Gip Gup	Noti Gip		Noti Gup
	Totale definiti dal GIP/GUP	<i>di cui per Archiviazione per prescrizione</i>	<i>di cui con Sentenza non doversi procedere per prescrizione</i>	<i>di cui con Sentenza non doversi procedere per prescrizione</i>
Agrigento	2.749	36	0	11
Marsala	3.440	65	0	3
Palermo	9.798	102	4	4
Sciacca	1.006	19	0	0
Termini Imerese	3.988	184	0	1
Trapani	4.019	91	3	0
Totale distretto	25.000	497	7	19





I “tempi di transizione”

Per quanto attiene ai tempi di trasmissione dei fascicoli dagli Uffici di primo grado alla Corte per la celebrazione del giudizio in appello, dalla tabella che segue si rileva una generale riduzione dei tempi medi rispetto a quanto all’anno precedente.

Ufficio	A.G. 2024-25	2023-24	Variazione percentuale A.G. 2024-25 vs. A.G. 2023-24
Dibattimento			
Agrigento	72	55	30,9%
Marsala	26	31	-16,1%
Palermo	33	36	-8,3%
Sciacca	32	31	3,2%
Termini Imerese	37	37	0,0%
Trapani	40	41	-2,4%
Gip/Gup			
Agrigento	41	42	-2,4%
Marsala	15	12	25,0%
Palermo	8	11	-27,3%
Sciacca	29	35	-17,1%
Termini Imerese	50	39	28,2%
Trapani	21	29	-27,6%

Fonte: dati rilevati con SIRIS e aggiornati all’8 settembre 2025

Dalla tabella che precede si rileva che gli uffici di Palermo e Trapani registrano una riduzione dei tempi di transizione sia al Gip sia al dibattimento penale, mentre tutti gli altri presentano variazioni di segno diverso tra Gip e dibattimento.

Le variazioni più significative si osservano relativamente ai Tribunali di Agrigento e Termini Imerese che, rispetto allo scorso anno, hanno registrato un incremento pari, rispettivamente, al 30,9% al dibattimento penale, e al 28,2% all’ufficio Gip.

Le riduzioni più consistenti nei tempi di transizioni si sono avute, invece, all’ufficio Gip di Trapani [-27,6%] e al dibattimento penale di Marsala [-16,1%].

Al tema, infatti, è stata dedicata particolare attenzione da parte della Presidenza della Corte, già ancor prima dell’introduzione dell’art. 344 bis c.p.p., mediante un costante monitoraggio condiviso con i Presidenti dei Tribunali.

Nonostante il netto miglioramento registratosi negli ultimi anni, continua la vigilanza sul tema nell’ottica di contrarre ulteriormente i tempi di transizione soprattutto laddove ancora sussista qualche significativa criticità.

Per quanto concerne “i tempi di transizione” dalla Corte di Appello alla Corte di Cassazione, dalla tabella che segue si evince una riduzione elevata rispetto all’A.G. precedente, pari al -20,8% che conferma il *trend* decrescente degli ultimi anni.

Corte di Appello di Palermo	giorni intercorsi tra la ricezione dell' impugnazione e l'invio telematico in Corte di Cassazione
A.G. 2024-25	19
A.G. 2023-24	24
Var. % A.G. 2024-25 vs. A.G. 2023-24	-20,8%

A tale riguardo non risultano ritardi per l'invio degli atti in Corte di Cassazione in virtù delle misure organizzative promosse da questa Presidenza.

In linea generale la maggior parte del tempo impiegato dipende dalla necessità di curare da parte delle cancellerie tutti gli adempimenti necessari che precedono l'invio materiale del fascicolo al giudice dell'impugnazione.

PARTE QUINTA

LA MAGISTRATURA ONORARIA

a] Uffici del Giudice di Pace

a.1] Organico

Particolarmente rilevante la scopertura negli uffici del Giudice di Pace, che ha raggiunto la misura del 67,1% circa [a fronte dei 167 Giudici di Pace previsti in pianta al 30 giugno 2025 ne risultavano in servizio solo 55].

Circondario	Ufficio del Giudice di Pace	Organico	in servizio al 30 giu 2025	% Scopertura
Agrigento	Agrigento	17	8	52,94%
Marsala	Castelvetrano	4	0	100,00%
	Marsala	6	3	50,00%
	Pantelleria	2	1	50,00%
Palermo	Palermo	99	29	70,71%
Sciacca	Bivona	2	0	100,00%
	Partanna	2	0	100,00%
	Ribera	2	1	50,00%
	Sciacca	4	1	75,00%
Termini Imerese	Corleone	3	0	100,00%
	Gangi	2	0	100,00%
	Lercara Friddi	2	0	100,00%
	Termini Imerese	4	4	0,00%
	Polizzi Generosa	2	0	100,00%
Trapani	Alcamo	3	2	33,33%
	Trapani	13	6	53,85%
Distretto		167	55	67,07%

a.2] Flussi settore civile

Un importante aggiornamento del registro informatizzato SIGP, intervenuto a giugno 2023, ha consentito l'avvio di un vero e proprio processo civile telematico anche per le attività di competenza del Giudice di Pace, anche se non mancano le criticità, e, conseguentemente è stata sospesa la compilazione del modello della statistica trimestrale M210GP che costituiva la base di

riferimento per le statistiche ufficiali.

A partire dal corrente a.g. la rilevazione dei flussi relativi a tali Uffici è stata, quindi, effettuata direttamente dalla Direzione Generale di statistica e analisi organizzativa tramite il nuovo sistema del DATAKE, ancora in fase sperimentale e aggiornata al 21 settembre 2025, con la conseguenza che, cambiando i criteri di rilevazione, i dati relativi ai flussi dell'ultimo anno giudiziario presentano profili di incoerenza con quelli relativi all'anno precedente, relativamente sia al numero di procedimenti pendenti sia a quello dei procedimenti sopravvenuti.

Al fine di valutare l'entità di tale incoerenza è sufficiente esaminare la tabella che segue riportata solo a questo fine e senza alcuna attendibilità statistica.

Procedimenti civili	A.G.	
	2024-25	2023-24
Sopravvenuti	32.869	31.521
Definiti	30.516	29.595
Pendenti finali	14.450	9.882

La maggior parte di tali procedimenti è costituita dalla cognizione ordinaria che ha avuto l'andamento esposto nella tabella che segue:

Cognizione ordinaria	A.G.	
	2024-25	2023-24
Sopravvenuti	10.355	9.683
Definiti	8.001	7.721
Pendenti finali	11.555	7.971

È agevole rilevare come dal dato emerge un'incoerenza tra i flussi relativi ai due anni giudiziari a confronto, infatti a fronte di un incremento della sopravvenienza complessiva pari al 4,3% [da 31.521 a 32.869] e dei definiti del 3,1% [da 29.595 a 30.516], il numero dei procedimenti pendenti aumenta del 46,2% [da 9.882 a 14.450], che è ragionevolmente da escludere non sussistendo alcun elemento che possa giustificarlo.

Analoghe considerazioni valgono con riferimento alla sola cognizione ordinaria.

a.3] Flussi settore penale

Per quanto attiene al settore penale sono sopravvenuti alla fase dibattimentale 818 processi a fronte dei 1.081 del periodo precedente [-24,33%] e ne sono stati esauriti n. 1.028 a fronte di 1.183 del periodo precedente [-13,1%], con una pendenza finale che è diminuita del 16,52%, passando da 1.435 a 1.198, come indicato nella tabella seguente:

Dibattimento penale	A.G.	
	2024-25	2023-24
Sopravvenuti	818	1.081
Definiti	1.028	1.183
Pendenti finali	1.198	1.435

b] GOP e VPO

La tabella che segue mostra chiaramente l'elevata incidenza che in entrambi i settori della giurisdizione hanno avuto i giudici onorari.

Affari Contenziosi [Civile e Lavoro]

Tiribunale	% Procedimenti definiti dai Giudici Onorari				
	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25
Agrigento	41,4%	44,7%	44,9%	39,3%	36,7%
Marsala	42,9%	50,9%	42,6%	39,5%	37,3%
Palermo	22,6%	21,3%	21,5%	24,1%	24,4%
Sciacca	50,2%	51,4%	55,1%	56,2%	56,2%
Termini Imerese	28,9%	29,6%	25,5%	20,0%	17,7%
Trapani	25,9%	37,8%	31,6%	36,3%	37,8%
Totale distretto	29,1%	31,3%	29,4%	29,2%	28,4%

Per quanto attiene al settore civile la quota di definizioni riferibile ai giudici onorari è pari a circa un terzo del totale; nel settore penale tale percentuale in alcuni anni ha superato anche il 40%.

Va precisato al riguardo che ai fini del calcolo di tale percentuale sono stati presi in considerazione tutti i procedimenti contenziosi civili e di lavoro, compresi i procedimenti speciali e gli ATP in materia di previdenza, mentre sono stati esclusi i procedimenti di Volontaria Giurisdizione.

La tabella inoltre pone in evidenza una tendenziale stabilità nel quinquennio suindicato in ordine alla percentuale di definizioni dei giudici onorari per tutti gli Uffici del distretto, mentre si rileva una variabilità tra i singoli Uffici a seconda della dimensione: nel Tribunale di Sciacca la percentuale di definizione dovuta alla magistratura onoraria supera sempre il 50%, mentre Palermo supera appena la soglia del 20%, ad Agrigento e Marsala tale percentuale è stabile ed è pari al 40% circa, a Termini Imerese e Trapani oscilla tra il 25% e il 38%.

Quanto al settore penale, limitatamente al dibattimento monocratico, nel corso degli ultimi cinque anni giudiziari, nell'intero distretto, si osserva un *trend* altalenante nella percentuale di definizioni da parte dei giudici onorari, ma che, comunque, è sempre superiore al 40% e in alcuni Uffici, superiore al 50% [Tribunale di Trapani]:

Dibattimento monocratico: % definizioni Giudici Onorari

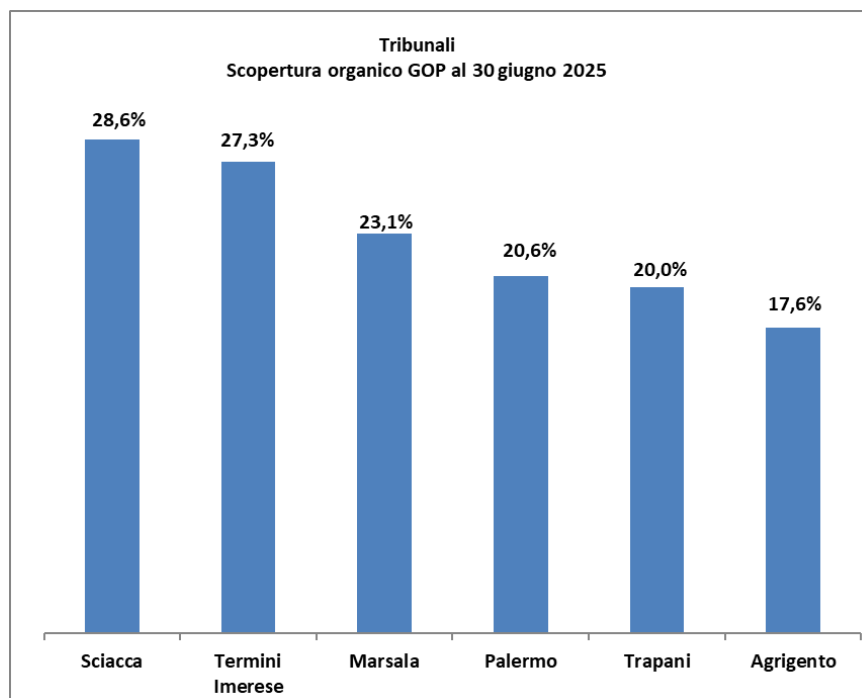
Tribunale	% Procedimenti definiti dai Giudici Onorari				
	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25
Agrigento	30,4%	38,0%	34,9%	34,2%	35,2%
Marsala	22,4%	29,1%	24,1%	29,3%	27,0%
Palermo	47,2%	50,0%	49,6%	48,7%	51,8%
Sciacca	70,8%	61,3%	57,3%	47,8%	46,6%
Termini Imerese	38,4%	31,8%	32,2%	29,3%	30,5%
Trapani	64,3%	66,9%	22,4%	57,9%	57,4%
Totale distretto	43,4%	45,7%	40,4%	43,7%	46,3%

I Dirigenti degli Uffici giudicanti e requirenti del distretto hanno concordemente sottolineato l'importanza e il significativo apporto fornito dai magistrati onorari nell'attività giurisdizionale degli Uffici.

Le seguenti tabelle e grafici evidenziano le scoperture di organico sia per i GOP sia per i VPO.

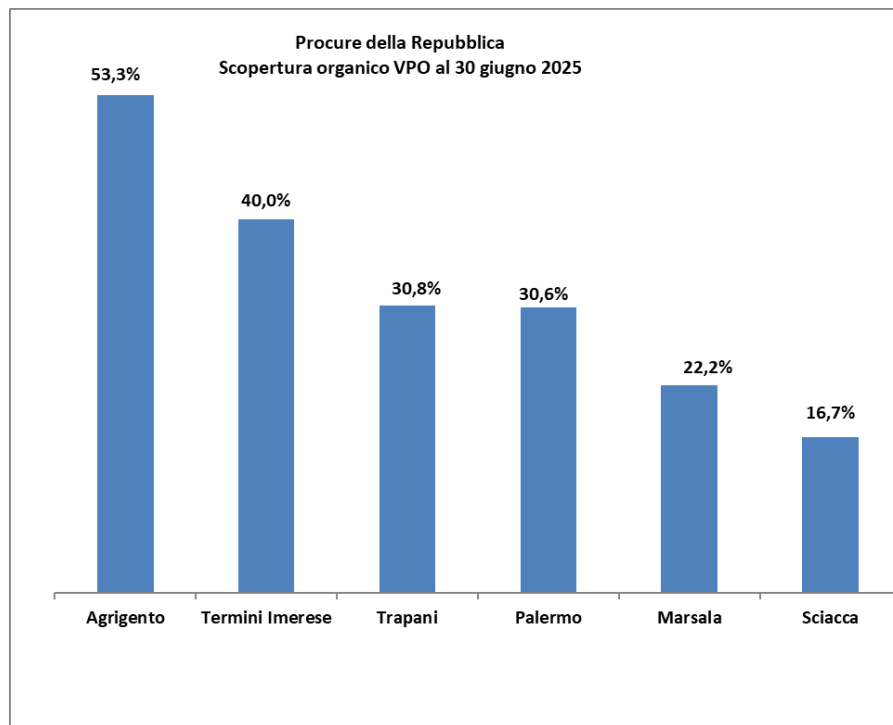
GOP distretto: % di copertura al 30 giugno 2025

Tribunale	Organico	in servizio al 30 giu 25	% Scopertura
Agrigento	17	14	17,6%
Marsala	13	10	23,1%
Palermo	63	50	20,6%
Sciacca	7	5	28,6%
Termini Imerese	11	8	27,3%
Trapani	15	12	20,0%
Totale Distretto	126	99	21,4%



VPO distretto: % di scopertura al 30 giugno 2025

Procura della Repubblica	Organico	in servizio al 30 giu 25	% Scopertura
Agrigento	15	7	53,3%
Marsala	9	7	22,2%
Palermo	72	50	30,6%
Sciacca	6	5	16,7%
Termini Imerese	10	6	40,0%
Trapani	13	9	30,8%
Totale Distretto	125	84	32,8%



c] Giudici Ausiliari [D.L. 69/2013]:

L'organico della Corte di Appello di Palermo prevede 17 Giudici Ausiliari e alla data del 30 giugno 2025 ne erano presenti appena 4, ripartiti per sezione come di seguito indicato:

- 1 alla Prima Sezione Civile;
- 2 alla Seconda Sezione Civile;
- 1 alla Terza Sezione Civile.

La tabella che segue mostra la distribuzione dei giudici ausiliari, le rispettive date di immissione in servizio, l'espletamento del tirocinio, la produttività nell'anno giudiziario in esame:

1 luglio 2024 - 30 giugno 2025

Sezione	Magistrato	Tirocinio	Cause assunte in decisione	Minute depositate	Fascicoli in DECISIONE al 30.6.2024			Totale Complessivo
					Termini ex art. 190 c.p.c.	Termini ex art. 275 c.p.c.	Fuori Term. al 30.6.24	
Prima	CALDERARO Salvatore dal 2.12.15 al 8.5.24	SI	-	2	-			2
	SIRCHIA Giovanni dall'11.6.19	NO	76	65	3	13	13	94
			76	67	3	13	13	96
Seconda	PINO Maruzza dal 2.12.15	SI	6	64	-			64
	STRANO Gabriele dal 16.9.15	NO	5	36	0	0	17	53
	LOMBARDO Agata dal 2.12.15 al 4.6.25	SI	-	44	-			44
	SAGUTO Pierina dal 22.6.18 all'11.4.23	SI	-	-	-			0
			11	144	0	0	17	161
Terza	ASARO Lidia dal 16.9.15 al 25.11.22	NO	-	-	-			0
	FAMÀ Maria Rita dal 16.9.15 al 3.5.22	NO	-	-	-			0
	INTILISANO Luciana dal 16.9.15 all'8.6.22	NO	-	-	-			0
	MOTTA Silvestro dal 22.1.16 al 18.7.25	SI	8	32	2	5	7	46
	PETITTO Marcello dal 20.4.17 al 4.10.22	NO	-	-	-			0
			8	32	2	5	7	46
Totale complessivo			95	243	5	18	37	303

Con specifico riferimento alla produttività va precisato che i dati sopra indicati tengono in considerazione, coerentemente con l'oggetto della relazione, il periodo compreso tra il 1° luglio 2024 e il 30 giugno 2025, mentre la valutazione della produttività dei Giudici ausiliari è normativamente prevista con riferimento all'anno solare.

Pertanto, per completezza di informazione, la tabella che segue ha per oggetto la produttività dei predetti magistrati onorari riferita agli anni 2016-2025 [settembre].

Minute Depositate												
Sezione	Giudice Ausiliario	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	01-gen 30-set-25	Totale Complessivo
Prima	ALOSI Filippo dal 16.9.15 al 1.6.16	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	44
	CALDERARO Salvatore dal 2.12.15	25	70	47	33	48	44	61	57	35	0	420
	CARROCCIO Maria Teresa dal 16.9.15 al 2.2.17	22	25	0	0	-	-	-	-	-	-	47
	FENGA Carmela dal 16.9.15 al 15.9.20	31	52	52	25	21	31	-	-	-	-	212
	LA ROSA Rita dal 22.1.16 al 11.11.20	12	88	40	35	35	27	-	-	-	-	237
	SIRCHIA Giovanni dall'11.6.19	-	-	-	14	64	94	91	89	70	50	472
	BORGIA Salvatore dal 20.7.16 al 7.7.18	5	63	24	21	-	-	-	-	-	-	113
	GRANIERI Alessandro dal 20.7.16 al 10.5.17	1	30	12	0	1	0	-	-	-	-	44
	GUERRERA Carmelo A. dal 6.10.16 al 7.7.18	2	25	22	19	-	-	-	-	-	-	68
	totale sezione	142	353	197	147	169	196	152	146	105	50	1.657
Seconda	RIVOLI Giuseppa dal 16.9.15 al 18.5.22	63	88	65	73	54	29	6	-	-	-	378
	PINO Maruzza dal 2.12.15	78	92	83	92	64	83	78	78	69	36	753
	SIRCHIA Giovanni dal 16.9.15 all'11.6.19	116	91	96	73				89	-	-	465
	STRANO Gabriele dal 16.9.15	92	83	70	72	57	62	52	75	57	25	645
	LOMBARDO Agata dal 2.12.15	56	97	96	97	72	67	56	58	60	17	676
	GIUNTA Antonino dal 20.7.17 al 31.12.20	8	68	70	69	55	31	-	-	-	-	301
	SAGUTO Pierina dal 22.6.18	0	0	0	53	48	56	41	12	-	-	210
	totale sezione	413	519	480	529	350	328	233	312	186	78	3.428
Terza	ASARO Lidia dal 16.9.15	46	58	56	31	37	24	16	-	-	-	268
	FAMÀ Maria Rita dal 16.9.15 al 3.5.22	87	85	58	46	43	31	42	2	-	-	394
	GIUNTA Antonino dal 1.1.21 al 21.7.21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	INTILISANO Luciana dal 16.9.15 all'8.6.22	90	81	60	73	24	34	20	-	-	-	382
	MOTTA Silvestro dal 22.1.16 al 18.7.25	24	65	57	55	46	55	51	44	35	17	449
	PETITTO Marcello dal 20.4.17 al 4.10.22	0	22	40	33	52	26	21	-	-	-	194
	totale sezione	247	311	271	238	202	170	150	46	35	17	1.687
Totale complessivo		802	1.183	948	914	721	694	535	504	326	145	6.772

E anche dalla stessa è possibile apprezzare il livello della produttività dei Giudici Ausiliari, la cui lieve flessione complessiva nell'anno in esame [rispetto al quale va tenuto in considerazione che la rilevazione si ferma al 30 settembre] è agevolmente spiegabile con le sopravvenute dimissioni di molti, mentre non va trascurato il fatto che per diverse ragioni alcuni di loro devono ancora depositare un significativo numero di sentenze relative a cause già assunte in decisione.

Va aggiunto che è ragionevole prevedere che, pur considerando l'esiguità del numero di quelli ormai rimasti in servizio ridottisi a oggi ad appena tre, un ulteriore contributo potrà essere acquisito per effetto della proroga della scadenza definitiva del loro incarico, già prevista per il corrente mese ma prorogata di un anno per effetto dell'art. 6 del d.l. 117/2025, in funzione del tentativo di raggiungimento degli obiettivi mancanti del PNRR.

PARTE SESTA

Il Tribunale per i minorenni di Palermo

[dalla relazione del Presidente del Tribunale per i minorenni]

Per quanto attiene specificamente ai dati del **settore civile** del Tribunale per i minorenni, a partire dal terzo trimestre del 2023 i dati del registro informatizzato SIGMA sono stati migrati al SICID, che non consente la compilazione del modello della statistica trimestrale M219TM come avveniva in precedenza, con contestuale abolizione dell'adempimento statistico.

La rilevazione dei flussi relativi a tali Uffici è stata effettuata direttamente dalla Direzione Generale di statistica e analisi organizzativa tramite il nuovo sistema del DATALAKE, ancora in fase sperimentale e aggiornati al 27 settembre 2025.

Rispetto ai dati dell'a.g. 2023-24 si registra, comunque, una flessione nel numero di sopravvenuto [da 6.842 a 5.811], e un incremento nel numero delle definizioni [da 4.502 a 6.258] che ha determinato una riduzione dei procedimenti pendenti pari al -4,9% [da 7.445 a 7.077].

Con riferimento alla gestione degli **affari penali** la sopravvenienza complessiva è stata leggermente superiore [4,63%] rispetto a quella dell'anno precedente [2.462 procedimenti a fronte di 2.353] ed è stato definito un numero di procedimenti [2.149 a fronte di 2.483] inferiore [-13,45%] e altresì inferiore a quello delle nuove iscrizioni, per cui la pendenza finale registra un incremento pari al 32,69%, raggiungendo il valore di 1.242 a fronte dei 936 procedimenti del periodo precedente.

Lo schema che segue riporta in sintesi le rilevazioni numeriche distinte per i settori delle indagini preliminari, dell'udienza preliminare e del dibattimento:

Tribunale per i minorenni - Settore penale	A.G. 24 - 25		
	Iscritti	Definiti	Pendenti finali
Dibattimento	126	124	223
Giud. Indagini Preliminari	1.580	1.542	75
Giud. Udienza Preliminare	756	483	944
Totale	2.462	2.149	1.242

Anche quest'anno le definizioni processuali anticipate, come risulta chiaramente dai dati, sono di gran lunga più numerose rispetto a quelle dibattimentali, e ciò non soltanto per il ricorso al giudizio abbreviato, quanto soprattutto per la frequente applicazione dei tipici istituti minorili della irrilevanza, del perdono giudiziale e dell'estinzione del processo per esito positivo della messa alla prova, con cui si coniugano le esigenze di efficacia e di rapidità nella definizione del giudizio con quelle dell'imputato minorenne di contenere gli effetti stigmatizzanti della condanna.

Sembra opportuno premettere che a partire dall'anno 2023 il Tribunale per i Minorenni di Palermo ha dovuto confrontarsi con una serie di modifiche, sia sostanziali che processuali, nella specifica materia penale e civile.

Nel medesimo periodo è stata completata, inoltre, l'attuazione del processo civile telematico, mediante l'implementazione dell'applicativo ministeriale e la maturazione del personale e dei magistrati nell'uso dello strumento.

Tutti questi cambiamenti simultanei, e in particolare il passaggio al telematico e la riforma del processo civile, hanno imposto una rapida riconversione da parte del personale e dei magistrati, ivi compresi i componenti privati e l'adozione di nuove prassi di lavoro, in modo da poter garantire il necessario livello di efficienza.

La risposta da parte del personale e dei magistrati è stata pronta e generosa e caratterizzata da forte senso di responsabilità.

Con riferimento all'ambito civile va osservato che il nuovo rito uniforme per le persone, i minorenni e la famiglia, è caratterizzato da stringenti scansioni processuali per la trattazione dei provvedimenti indifferibili o adottati in condizione di emergenza prevedendo, secondo i casi, termini *ad horas* o comunque molto brevi [quindici giorni dall'adozione del provvedimento].

I provvedimenti di massima urgenza costituiscono, inoltre, una porzione importante del lavoro quotidiano e questa circostanza impone a cancellieri e magistrati [questi ultimi impegnati anche nell'attività penale] uno sforzo, in alcuni casi eccezionale, per garantire, insieme agli adempimenti urgenti, la restante quota dell'attività dell'ufficio che, pur se non caratterizzata da impellenza *ad horas*, va, comunque, svolta con la massima sollecitudine, per evitare il cristallizzarsi di condizioni di pregiudizio irrimediabile in danno delle persone minori di età.

Si pensi anche solo alle situazioni di "semplice" inadempimento scolastico, nelle quali, fissare l'udienza di prima comparizione a distanza di sei/otto mesi dalla proposizione del ricorso, significa la perdita di un intero anno scolastico, con quello che ne consegue in termini di perdita dell'abitudine alla regola e al senso di responsabilità e di consolidamento della situazione negativa.

Inoltre, è dato di esperienza, che la possibilità di ascolto, la spiegazione delle regole o il richiamo autorevole nel processo, in molti casi sono già di per sé efficaci per avviare un percorso di rimeditazione e di consapevolezza che deve, però, attivarsi prima che la situazione intrapsichica si strutturi in via definitiva.

Per altro verso, la riduzione dell'indispensabile apporto dei giudici onorari per lo svolgimento delle udienze nei procedimenti di nuovo rito, voluto dalla legge 26 novembre 2021 n. 206 e dal seguente decreto legislativo 10 ottobre 2022 n. 149, ha reso ancora più complesso il quadro e impari l'impegno di garantire, a genitori e fanciulli coinvolti nel processo, il doveroso spazio di ascolto e intervento in tempi compatibili con le necessità della persona in formazione.

È evidente, infatti, che non può essere garantita la trattazione dello stesso numero di udienze e con la stessa accuratezza e approfondimento, quando il numero dei giudici che vi si dedicano diminuisce drasticamente, come nel caso del Tribunale per i Minorenni di Palermo, da 50 [tra onorari e togati] a dieci [il numero dei soli togati].

Non può tacersi, inoltre, il fatto che l'approccio con le persone minori di età necessita di conoscenze specialistiche e che l'intervento educativo su minori e famiglie non può prescindere da un apporto esperto negli specifici saperi delle scienze umane, sia nel momento della interlocuzione con gli interessati che nel momento della decisione all'interno della camera di consiglio.

È per questo, che il progressivo ridursi dello spazio di intervento dei componenti privati dei Tribunali per i Minorenni -già in parte realizzato e da consolidarsi, nelle intenzioni del legislatore, nella prospettiva della riforma ordinamentale- costituisce una perdita insostituibile per la giustizia

minorile e, in definitiva, per la società nel suo complesso.

Nel corso dell'anno giudiziario è stato, quindi, necessario strutturare nuove prassi di lavoro, quali le udienze condotte congiuntamente da un giudice togato e da un componente privato, in modo da garantire il formale rispetto della norma e non perdere il punto di vista essenziale del sapere delle scienze umane.

I componenti privati, inoltre, sono stati coinvolti, quali assistenti, nella stesura dei provvedimenti più semplici o seriali e, d'altra parte, hanno fornito il loro prezioso apporto specializzato nella stesura delle motivazioni più complesse che richiedevano la trattazione di argomenti ricadenti nella loro specifica competenza scientifica.

Sempre con riguardo alla materia civile va aggiunta una osservazione sugli applicativi SICID e Consolle.

L'auspicato obiettivo del passaggio al telematico anche dei Tribunali per i Minorenni è stato, come è noto, frettolosamente raggiunto attraverso la fornitura di un sistema ingegnerizzato in pochi mesi e, per forza di cose, molto imperfetto.

Tuttavia, la costante disponibilità della DGSIA e del servizio di assistenza convenzionata hanno permesso di superare le maggiori criticità attraverso la progressiva messa a punto del sistema, che è tutt'ora in corso.

Si è provveduto, inoltre, ad apposite intese con i Presidenti di tutti i Tribunali del distretto in modo da autorizzare, reciprocamente, i funzionari delle rispettive cancellerie civili all'accesso ai registri informatici, per semplificare lo scambio di informazioni nel caso in cui vi sia doppia contestuale pendenza, per separazione o divorzio davanti al Tribunale Ordinario e per la limitazione della responsabilità genitoriale davanti al Tribunale per i Minorenni.

Funzionale all'ufficio nella sua interezza continua a rivelarsi, infine, l'ufficio per l'innovazione, composto oltre che dal Presidente del Tribunale e dai due MAGRIF anche dai Direttori delle Cancellerie Penali e Civili e dai funzionari di cancelleria più esperti. Vi partecipa, inoltre, ove necessario, un referente del CISIA, sempre disponibile per le necessità che si presentano.

Permangono, però, serie lacune riguardanti la gestione telematica dell'albo dei tutori per i minori stranieri non accompagnati e soprattutto un sistema efficiente, attraverso criteri di ricerca, per la selezione delle coppie istanti l'adozione, per le quali ultime, si è tornati a una selezione manuale e cartacea dei fascicoli, con serio dispendio di energie e in contraddizione con l'obiettivo di informatizzazione che si voleva perseguire.

Sul fronte dei procedimenti penali va rilevato che le modifiche introdotte con il decreto-legge n. 123/23 e in particolare l'ampliamento delle ipotesi in cui è possibile procedere ad arresto e applicare misure cautelari anche custodiali nonché la più stretta perimetrazione dei presupposti per la messa alla prova, hanno influito sulla prassi quotidiana, aumentandone la complessità.

Si è aggiunto, inoltre, l'obiettivo aggravarsi delle ipotesi di reato commesse dai minorenni, sempre più caratterizzate dal ricorso a condotte violente.

Persiste un fenomeno generale di carenza educativa di larga parte delle persone minori di età del distretto.

Persiste, infine, la cronica e grave carenza di risorse amministrative nei settori del servizio sociale e dei servizi sanitari, condizione che limita la possibilità di un efficace esercizio della giurisdizione a tutela dei fanciulli.

Malgrado gli sforzi proattivi, non riesce a decollare, infatti, un sistema integrato di interventi

amministrativi e addirittura moltissimi Comuni sono privi di una figura stabile di assistente sociale.

Il Tribunale, però, ha promosso o aderito a una serie di protocolli per avvantaggiarsi del lavoro di rete.

In particolare, continua a essere attivo il protocollo EIAM, per la prevenzione e il trattamento del trauma derivante da violenza intrafamiliare, protocollo che si sta cercando di esportare da Palermo anche agli altri capoluoghi di provincia del distretto.

Il Tribunale, inoltre, aderisce al protocollo Liberi di Scegliere nella prospettiva di rafforzare l'impegno a favore delle persone minori di età che provengono da famiglie inserite in contesti di criminalità organizzata, avvalendosi di nuove risorse nell'attività di prevenzione, allo scopo di scongiurare il pericolo della circolarità dell'esempio deviante, promuovendo, al contrario, condizioni di resilienza, di inclusione e di positivo sviluppo della persona.

Sempre alto rimane, infine, il numero delle persone minori di età migranti, non accompagnate da familiari e da adulti di riferimento e anzi si registra uno sconcertante aumento del numero dei bambini che, anche in tenera età, arrivano sulle coste del distretto, soli o affidati ad altri migranti, dopo essere stati separati dai familiari all'imbarco o addirittura aver perso i genitori nella traversata del Mar Mediterraneo.

Il distretto continua ad accogliere fanciulli profughi dall'Ucraina che cercano di sfuggire al conflitto in atto in quel paese e che qui trovano condizioni di accoglienza e, si spera, di riparazione del trauma. [INSERITO IN IMMIGRAZIONE E PROTEZIONE INTERNAZIONALE]

I. Precisazioni circa la copertura delle piante organiche dei magistrati e del personale amministrativo.

Il Tribunale per i Minorenni di Palermo soffre di frequenti condizioni di difficoltà dovute alla ridotta pianta organica sia del personale amministrativo che dei magistrati.

Nell'anno in corso su una pianta organica di dieci giudici oltre al Presidente, ci si è trovati a dover provvedere in otto e a volte in sette, sia per la copertura di un posto [ora recentemente coperto], che per la prolungata e legittima assenza di alcuni colleghi. La scrivente, inoltre, in aggiunta alla normale trattazione di tutti gli affari civili e penali, senza alcun esonero, è stata impegnata nella reggenza dell'Ufficio, nella vacanza, non solo del posto di Presidente, ma anche del Dirigente amministrativo.

In ogni caso, anche a organico completo, le risorse dei giudici professionali risultano sottodimensionate in ragione sia del consistente incremento, in area civile, delle attività non più delegabili ai giudici onorari, sia, come si è detto, dell'aggravamento delle tipologie dei reati commessi dai minorenni.

Anche la pianta organica del personale di cancelleria è gravemente carente rispetto alle necessità di un Tribunale distrettuale, dotato di plurime competenze nel settore penale e civile, nel quale le cancellerie sono oberate dalla gestione di un flusso di attività considerevole, dalla necessità di assicurare il tempestivo adempimento di atti urgenti se non immediati, dal numero imponente dei procedimenti di tutela dei minori stranieri non accompagnati.

Nella relazione trasmessa dall'Ispettorato Generale del Ministero in esito all'ultima ispezione si sottolinea che: *"l'organico del personale amministrativo appare sottodimensionato in un Ufficio con variegate competenze distrettuali e con sempre più gravosi adempimenti imposti dalla digitalizzazione dei procedimenti trattati dall'Ufficio, in assenza peraltro della figura del Dirigente*

amministrativo”.

Merita, peraltro, sottolinearsi, riferendosi ancora al personale amministrativo, che solamente una parte dei dipendenti presta servizio in questo Ufficio in quanto stabilmente assegnativi, mentre le restanti unità sono presenti a titolo precario [applicazioni o distacchi] e che una assai consistente quota non garantisce una presenza continua, o perché gode dei benefici della l. n. 104/92 o perché fruisce a vario titolo di congedi.

Nel periodo in esame questa dirigenza è stata quindi impegnata in modo significativo nella laboriosa opera di organizzare i servizi di cancelleria in modo da utilizzare al massimo le scarse risorse di personale.

II. Stato delle risorse materiali e degli strumenti informatici

I locali degli Uffici giudiziari minorili si trovano all'interno del “Complesso Minorile Malaspina” una struttura, risalente al 1600 che necessita di interventi manutentivi costanti.

Tutte le attività che afferiscono alla gestione dell'edificio, unitamente agli impianti e servizi connessi, fanno capo al servizio di Facility Management FM4.

Sono in corso interventi di messa in sicurezza del palazzo di via Principe di Palagonia [realizzazione della copertura contro la fulminazione, sostituzione degli infissi ammalorati, impianto antincendio, completamento dell'impianto solare fotovoltaico] deliberati, secondo le rispettive competenze, dalla Direzione dei Centri per la Giustizia Minorile e dalla Conferenza Permanente, nonché l'attuazione dell'impianto antincendio dell'archivio sito nella via Dominici.

Tutti i magistrati togati dispongono di una propria stanza dotata di un pc collegato in rete, oltre che di un pc portatile e tutti i cancellieri dispongono di una postazione connessa alla rete. Tutti i pc dell'ufficio sono dotati, inoltre, degli applicativi del pacchetto Windows, di Office e dell'antivirus “*Trend Micro Security Agent*”. I colleghi che ne hanno fatto richiesta dispongono altresì del software di riconoscimento vocale Dragon per PC. Tutti i magistrati togati e onorari sono in grado di utilizzare e utilizzano regolarmente gli applicativi messi a disposizione dalla DGSIA per le udienze da remoto, e l'applicativo più usato è TEAMS Microsoft.

Con l'avvio del PCT Minori il Ministero ha inoltre dotato di pc portatile tutti i componenti privati.

La dotazione di PC fissi e portatili appare sufficiente alle necessità dell'Ufficio.

L'aula di udienza dibattimentale è dotata di telecamere collegate al computer fisso [e quindi all'applicativo TEAMS] e dispone, inoltre, insieme all'aula dedicata all'incidente probatorio, di sistema di fonoregistrazione.

Non si è potuto procedere alla videoregistrazione delle udienze, stante l'indisponibilità di personale di cancelleria adeguatamente formato. Il servizio di fonoregistrazione e trascrizione delle udienze, invece, è assicurato, in convenzione, da una ditta privata.

L'ufficio al suo interno è collegato in LAN; è collegato inoltre alla Intranet del Ministero della Giustizia e a Internet [tramite proxy del Ministero della giustizia].

La rete è in grado di supportare i sistemi ministeriali dell'area civile e penale, in quanto i frequenti rallentamenti e problemi di connessione segnalati in precedenza sono stati in parte risolti e in atto la banda uscente è stata raddoppiata a seguito della ristrutturazione della rete LAN.

Quanto alla dotazione dei Software ministeriali deve precisarsi che SIGMA Sistema Informativo Giustizia Minorile Automatizzata, per la gestione dei registri civili con l'applicazione

SIGM@WEB, è rimasto in attività fino al 30.6.2023 e sostituito dall'1.7.2023 dal PCT minorile; tuttavia, è ancora disponibile per la consultazione.

Sono, inoltre, attivati gli applicativi: PCT [Consolle e SICID], TIAP-Document@ per la gestione dell'archivio digitale delle intercettazioni, SIUS sistema informativo uffici di sorveglianza, SIAMM sistema informativo amministrativo per la gestione delle spese di giustizia, SIAMM AUTOMEZZI, ARSPG accertamento recupero spese e pene, GE.CO. TESORO.IT Sistema Informativo Gestione Consegnatario, FUG gestione dei depositi giudiziari, TIME MANAGEMENT per la rilevazione automatica delle presenze del personale.

L'assistenza tecnica è garantita dalla Direzione Generale per i Sistemi Informativi Automatizzati del Ministero della Giustizia attraverso ditta specializzata.

Attualmente, inoltre, sono ancora in uso [perché non sostituiti da registri telematici] i registri Corpi di Reato ed Esecuzioni, Tribunale della Libertà, Patrocinio a spese dello Stato mod. 25, impugnazione sentenze penali, così come per la gestione degli incarichi ai consulenti tecnici ci si avvale di un registro cartaceo, e per la gestione dell'albo dei tutori [e in particolare per le loro nomine] viene utilizzato un foglio excel; viene tenuta, infine, una copia cartacea del Registro Repertorio, per le necessarie vidimazioni delle vendite dei corpi di reato.

Per le rituali comunicazioni nei procedimenti civili l'ufficio si è avvalso fino al 30.6.23 della PEC integrata di SIGMA e successivamente, dall'1.7.23 si avvale del sistema di notifica telematica integrata nell'applicativo SICID PCT Minori.

Malgrado gli sforzi dell'Ufficio per ottenere che i servizi sociosanitari e le comunità si accreditino a RegIndE [è stato reso disponibile un vademecum e offerta assistenza diretta dal personale di cancelleria] permane la criticità costituita dal fatto che, dopo la dismissione della PEC integrata a SIGMA, nei procedimenti civili molti degli interlocutori istituzionali comunicano, tuttora, attraverso una cartella di posta elettronica non certificata.

Per le comunicazioni nei procedimenti penali l'ufficio utilizza il sistema SNT ed è stato dotato di casella dedicata al deposito degli atti penali di cui al D.L. 137/20 e provvedimento della DGSIA del 6.11.2020.

Viene utilizzato SCRIPT@ per la gestione dei flussi documentali amministrativi.

Il sito web del Tribunale è stato da tempo realizzato; la sua prima attuazione, curata dal CISIA, è stata portata avanti con il progetto *Best Practices* al quale l'Ufficio ha aderito nel 2012; nell'aprile 2023 i contenuti del precedente sito web sono migrati sulla nuova piattaforma proposta dal Ministero all'indirizzo preordinato, dove, oltre alle informazioni logistiche, sono a disposizione di chi vi abbia interesse la modulistica e gli avvisi riguardanti le iniziative culturali e di aggiornamento aperte alla partecipazione del pubblico, i bandi e le altre informazioni utili per gli utenti del Tribunale.

III. Quadro d'insieme dei procedimenti civili e relativi riferimenti statistici

La problematicità delle questioni sopra indicate, peraltro valutate in rapporto al territorio di competenza, non hanno impedito a questo Tribunale, nell'ambito civile, di ottenere nel decorso anno risultati soddisfacenti, grazie allo sforzo aggiuntivo profuso da magistrati professionali e onorari e personale amministrativo, all'adozione di nuove prassi di lavoro, alle misure organizzative adottate per rendere più fluidi i rapporti con le figure apicali delle amministrazioni comunali e dei servizi sanitari, implementando i protocolli già in vigore e promuovendo l'invio telematico delle

comunicazioni provenienti dai servizi sociosanitari e dalle comunità.

L'esame dei dati statistici estratti dal SICID mostra una flessione nel numero delle tutele di nuova iscrizione [3.838 contro 4.836 dello scorso anno], numero, tuttavia, che si mantiene sempre piuttosto alto.

Negli altri settori, le sopravvenienze sono, invece, rimaste stabili: per gli affari contenziosi e di volontaria giurisdizione sono stati iscritti 1484 nuovi fascicoli a fronte di 1485 dello scorso anno; per le adozioni sono state registrate 475 nuove iscrizioni a fronte di 488 dello scorso anno.

È cresciuto, inoltre, il numero delle definizioni [6418 nel periodo di tempo 1 luglio 2024/30 giugno 2025 contro i 4.511 dello scorso anno], con una flessione complessiva della pendenza [pendenti iniziali 7.445, pendenti finali 6.992].

Tuttavia, deve avvisarsi che, data l'assenza di statistiche ufficiali, i dati riportati sono frutto di analisi manuale e scontano l'incerta commistione, per come operata dagli applicativi informatici, tra i procedimenti di volontaria giurisdizione iscritti fino al 28 febbraio 2023 e quelli, aventi il medesimo oggetto, sottoposti al rito familiare uniforme a partire dal 1 marzo 2023.

L'ufficio sta cercando di garantire l'allineamento dei ricorsi con i corretti codici oggetto, in modo da poter produrre statistiche quanto più attendibili. Tuttavia, deve rilevarsi, per esempio, che l'attuale classificazione non permette di distinguere dagli altri, i ricorsi aventi a oggetto situazioni di violenza domestica.

È possibile fornire, comunque, alcuni dati grezzi sul numero dei sub procedimenti urgenti iscritti nel periodo considerato, la maggioranza dei quali, l'esperienza indica come motivati da situazioni di violenza domestica:

- richiesta di convalida di provvedimenti adottati dalla pubblica autorità in condizione di emergenza ai sensi dell'art. 403 cc [139];
- richiesta di adozione di provvedimenti indifferibili ai sensi dell'art. 473 bis 15 c.p.c. [76];
- richiesta di allontanamento dalla casa familiare ai sensi dell'art. 473 bis 69 c.p.c. [4].

Deve avvertirsi, tuttavia, che solo in tempi recentissimi si è iniziato a fare uso del codice oggetto relativo all'art. 473 bis 69 c.p.c. [quindi le richieste precedenti non sono rilevabili] e che molti provvedimenti indifferibili vengono adottati senza che sia stato aperto un subprocedimento e, quindi, non vengono rilevati statisticamente.

Complessivamente i magistrati e il personale sono stati impegnati nel massimo sforzo di definire i procedimenti pendenti da oltre tre anni, pur nella considerazione che, in alcuni casi, l'esigenza di definire il procedimento può confliggere con il valore irrinunciabile dell'appropriatezza dell'intervento giudiziario al caso concreto, in quanto un evolversi impreveduto e improvviso della situazione familiare può impedire una definizione adeguata del procedimento entro i termini previsti dalla legge.

Per un numero limitato di procedimenti, il termine triennale non è stato rigorosamente rispettato.

IV. Quadro d'insieme dei procedimenti penali e relativi riferimenti statistici

Nel settore penale è aumentato il numero complessivo delle iscrizioni [nuovi iscritti 2462 contro 2353] e si è avuta una diminuzione del numero delle definizioni [2149 contro 2483] con un complessivo aumento della pendenza [1242 pendenti finali contro 936 dello scorso anno].

Si riportano i seguenti dati di dettaglio con riferimento alla tipologia delle definizioni:

- -definiti per mancanza o remissione di querela: 329 contro 235 dello scorso anno;
- -definiti per esito positivo della messa alla prova: 132 contro 147 dello scorso anno;
- -definiti per irrilevanza del fatto durante le indagini preliminari: 88 contro 63 dello scorso anno;
- -definiti per prescrizione: 12 contro 30 dello scorso anno;
- -in 31 casi, contro 14 dello scorso anno, è stato attivato il beneficio di cui all'art. 442 bis c.p.p..

Tuttavia, i dati estrapolati confermano l'ottimo ruolo di "filtro" svolto dall'udienza preliminare del giudice collegiale minorile, come testimoniano i numeri delle definizioni con sentenza [309] e il numero delle sopravvenienze al dibattimento [126 processi contro i 127 dell'anno precedente] che è rimasto invariato, come sostanzialmente invariato è il numero dei pendenti al dibattimento [223 contro i 221 dell'anno precedente].

Nell'anno giudiziario in esame sono state emanate 122 ordinanze cautelari, contro le 100 dell'anno precedente e, soprattutto, le 74 di due anni orsono.

Si delinea, quindi, una tendenza che sembra consolidarsi, in parte dovuta alla preoccupante maggiore gravità delle condotte oggetto dei processi penali di nuova iscrizione, una porzione dei quali riguarda reati caratterizzati da sconcertante violenza sorretta da motivi futili o da pretesti minimi.

Inoltre, le novità introdotte con il decreto-legge 123/23 hanno comportato un aumento degli arresti e delle misure cautelari, parallelamente accrescendo l'attività dell'unico giudice assegnato al Gip [la scrivente] e l'impegno del Tribunale del Riesame e della magistratura di Sorveglianza.

Come osservato nella precedente relazione, si ritiene necessario ribadire che le innovazioni del decreto-legge 123/23, quali l'ampliamento delle ipotesi di arresto in flagranza e di applicazione di misura cautelare e la più severa perimetrazione dei presupposti per la messa alla prova [norma attualmente soggetta a controllo di costituzionalità] sembrano contraddire lo scopo rieducativo del processo penale minorile e limitano, comunque, la possibilità di attivare un efficace recupero sociale, apparendo mosse, piuttosto, da intenti esclusivamente repressivi.

In ogni caso, a distanza di due anni dalla loro introduzione, si può facilmente riscontrare che le misure introdotte dal D.L. 123/23 non sono servite da deterrente alle condotte penali minorili, anzi l'aggravarsi della situazione dimostra che sono altre le leve a cui sarebbe opportuno ricorrere in prevenzione, quali il sostegno alle famiglie in difficoltà, penetranti interventi educativi, il potenziamento della scuola, l'offerta di luoghi di aggregazione e formazione, la predisposizione di spazi di ascolto e cura del disagio, tutti interventi che richiedono investimenti di risorse importanti, ma che garantirebbero, altresì, un ritorno importante in termini di riqualificazione dell'intero contesto sociale.

Anche nel settore della Sorveglianza si registra un aumento dei flussi di lavoro, determinato dalla frequente aggregazione presso l'Istituto Penale Minorile di un considerevole numero di detenuti provenienti da altri istituti penitenziari, che si aggiunge ai detenuti del territorio.

Molti dei ragazzi detenuti, infine, presentano rilevanti criticità comportamentali e deve, purtroppo segnalarsi che, se da un lato sono in aumento i casi di grave disagio personale, le strutture per il trattamento specializzato sono largamente carenti.

V. Esame di insieme dei dati statistici civili e penali.

Lo sguardo di insieme sull'andamento statistico della giustizia penale e civile nell'anno 2024/25 ci permette di verificare come il più intenso sforzo richiesto ai giudici togati nella trattazione dei procedimenti civili, l'impegno quotidiano nelle udienze riguardanti i provvedimenti emergenziali e indifferibili, l'impossibilità di delegare ai componenti privati lo svolgimento della maggior parte delle udienze, a organico invariato [anzi, come si è detto, ridotto dalle vacanze e dalle assenze], ha determinato il venire meno di risorse per la giustizia penale, essendosi trovati i singoli giudici nella difficile scelta dettata dalla necessità di dover fare fronte immediatamente ad adempimenti non rinviabili e non delegabili in ambito civile, e di dover rinviare, invece, la definizione dei procedimenti penali con imputati non sottoposti a misura cautelare.

È uno stato di cose sicuramente non auspicabile, anzi da evitare, per la delicatezza del processo penale minorile e per il suo ruolo propulsore verso la rieducazione e la risocializzazione, elementi essenziali per permettere il sereno sviluppo della persona in formazione e il raggiungimento delle capacità e posizioni proprie di ogni membro della collettività.

L'investimento in risorse, siano essi magistrati professionali o onorari e cancellieri, per la giustizia minorile è quindi indispensabile per le ricadute complessive sul benessere dell'intera collettività e non appare rinviabile.

Sotto altro profilo, va rilevato che la maggiore quota delle definizioni civili ha riguardato i procedimenti iscritti in data anteriore al 29 febbraio 2022, per i quali è ancora possibile avvalersi dei componenti privati per tutte le udienze.

Può già prevedersi, invece, un rallentamento complessivo della giurisdizione civile nei prossimi anni, man mano che la quota dei procedimenti di vecchio rito sarà smaltita e il ruolo sarà costituito soltanto da procedimenti iscritti con il rito uniforme, il cui carico non sarà, che in misura minima, possibile condividere con i giudici onorari.

Bisognerà trovare nuove modalità di impiego del prezioso apporto dei giudici onorari, seguendo il solco delle modalità di lavoro che sono già state adottate e di cui sopra si è detto.

In definitiva, a differenza di quanto è fin qui accaduto, nessuna riforma sostanziale e processuale può prescindere da un investimento ponderato in termini di risorse, pena il peggioramento complessivo della qualità della giurisdizione in un settore essenziale per il progresso sociale, quale quello della giustizia minorile.

VI. Quadro degli interventi rieducativi nel settore penale

Secondo quanto emerge dai dati forniti dall'Ufficio di Servizio Sociale Minorile nell'anno giudiziario 24/25 sono stati presi in carico 1355 ragazzi, dei quali 489 nuovi casi, con una lieve flessione del numero dei ragazzi stranieri, che si mantiene comunque, di molto inferiore a quello dei ragazzi italiani [solo 208 sono minori stranieri].

Quanto alla tipologia dei reati, pur registrandosi una netta prevalenza dei reati contro il patrimonio, anche dai dati forniti dall'Ufficio di Servizio Sociale per i Minorenni risulta il preoccupante incremento dei reati a condotta violenza.

Ciò premesso appare opportuno richiamare l'attenta analisi del fenomeno della devianza minorile nel distretto che viene fuori dalla relazione elaborata dall'Ufficio di Servizio Sociale per i Minorenni di Palermo per questa occasione:

"In continuità con quanto già rilevato lo scorso anno emerge, dalla visione complessiva

dell'utenza presa in carico, la criticità e la complessità presentata da molte situazioni e dall'aumento di nuove problematiche che si aggiungono a quelle socioeconomiche, tra le quali un aumento delle forme di disagio psicologico e di disturbo psichico, anche di una certa gravità, spesso correlato, all'uso di sostanze stupefacenti.

Appare sempre più complessa la tipologia della devianza in una situazione in cui i minori/giovani adulti presi in carico, non di rado, provengono da nuclei familiari disgregati dove mancano validi punti di riferimento capaci di dare adeguati indirizzi o di contrastare comportamenti non adeguati. Nuove "povertà" si aggiungono a quelle già note e non è da sottovalutare peraltro, il fatto che siamo in presenza di una utenza multiculturale appartenente a diverse etnie e religioni e, con minori, o già giovani adulti, che, se provenienti da esperienze migratorie, spesso risultano segnati da pregresse traumatiche vicende di violenze e soprusi subiti.

Non meno attenzionati risultano i comportamenti non conformi alle norme connessi al cattivo uso degli strumenti informatici, in particolare il fenomeno del cyberbullismo. Permane nell'utenza un'alta media di "disorientamento esistenziale e valoriale", cui si accompagnano, spesso, una mancanza di progettualità anche a breve termine, atteggiamenti passivi o violenti e l'approccio verso l'uso di droghe ormai diffuso. Per molti ragazzi presi in carico l'entrata nel circuito penale rappresenta l'occasione per conoscere "altre modalità di approccio alla vita" e per essere accompagnati verso un "cambiamento" in positivo. Non di rado, tuttavia, si riscontra la carenza di sufficienti risorse, anche strutturali. In risposta ai bisogni emergenti e sulla base delle risorse esistenti e attivabili sono stati costruiti e portati avanti i progetti educativi individualizzati nell'ambito dell'area trattamentale, significativi risultano i percorsi di formazione scolastica e professionale e di riparazione, anche simbolica del danno. Nella costruzione del PEI oltre alle risorse presenti nel territorio istituzionale e no, fondamentale è il ricorso ai progetti di lavoro/formazione/socializzazione il cui monitoraggio viene curato nell'ambito dell'area progettuale.

Pertanto, volendo proporre una riflessione sulle tipologie di problematiche emergenti tra adolescenti che entrano nell'area penale sempre più ci si trova a cercare strumenti per entrare in relazione ed affrontare situazioni con le seguenti caratteristiche:

- Violenza immotivata ed efferata sempre più frutto di agiti imprevedibili rivolti alle forze dell'ordine o a figure genitoriali o ancora a categorie umane deboli quali gli stranieri o i disabili;*
- Droga, si ripropone come fenomeno persistente, pertanto i giovani di 16-17 anni che arrivano al procedimento penale spesso fanno un uso variegato di sostanze da diversi anni con risvolti che rasentano le patologie psichiatriche o disturbi comportamentali lievi che con l'uso di droga vengono amplificati e si manifestano apertamente;*
- Omofobia, Tali ambiti si palesano sempre più frequentemente nelle motivazioni che sottendono ai reati non solo di tipo sessuale;*
- Adolescenti adottivi che entrano in conflitti e commettono reati quali frutto di dinamiche familiari compresse, confusive e anaffettive;*
- Genitori che presentano incapacità educative palesi e che non comprendono la necessità di mettersi in gioco e farsi guidare nella ricomprensione di un ruolo adeguato;*
- Adolescenti genitori, sempre più spesso i neomaggiorenni si coinvolgono in esperienze di genitorialità spesso anche voluta vivendo la generatività come un gioco da social e come*

la possibilità di “entrare in possesso” di qualcosa di proprio, qualcosa cui appartenere e che gli appartiene.

- *Mancanza di adulti significativi, La mancanza di adulti significativi rappresenta una criticità nei percorsi di crescita degli adolescenti, privandoli di riferimenti stabili per lo sviluppo dell'identità e dei valori. Questo vuoto viene costantemente riempito da modelli comportamentali devianti o da dinamiche relazionali disfunzionali, con un conseguente aumento del rischio di condotte problematiche”.*

A fronte dell'emergere di nuovi settori critici l'attività rieducativa si è avvalsa di percorsi attenti alla personalità in formazione ed efficaci per avviare il processo di maturazione e di riconoscimento della condotta deviante e ottenere l'adesione a modelli comportamentali socialmente accettabili.

Il numero delle messe alla prova è stato di 68 e 58 sono stati gli esiti positivi.

Sempre efficace si è rivelato il ricorso alla giustizia riparativa di tipo mediativo, secondo un modello che il settore della giustizia minorile palermitana ha contribuito a definire nelle sue basi scientifiche e nei protocolli di intervento. Già nel 2000 fu stipulato il primo protocollo d'intesa con il Comune di Palermo per la formazione dei mediatori e per l'istituzione del relativo ufficio, a cui ha fatto seguito nel 2004 la stipula di un nuovo protocollo tra Autorità giudiziarie minorili [Tribunale e Procura], Centro per la giustizia minorile e Comune di Palermo, sulla “organizzazione e funzionamento dell'ufficio di mediazione penale in ambito minorile nella città di Palermo” e determinante è stato in tal senso il ruolo svolto dal Tribunale per i minorenni di Palermo che ha promosso e mantenuto alto l'interesse, unitamente alle altre Istituzioni coinvolte, verso un nuovo modo di dare risposta ai conflitti e alle conseguenze negative derivanti dalla commissione di reati.

È stato, così, possibile garantire ai ragazzi e giovani presi in carico l'inserimento in programmi di riparazione del danno in favore della comunità, prevalentemente in attività di utilità sociale avvalendosi del prezioso apporto delle agenzie del terzo settore.

Si è favorito, inoltre, lo sviluppo della consapevolezza di sé, della capacità di *insight*, di confronto con gli altri e favorita l'acquisizione di competenze spendibili nel mercato del lavoro.

I progetti avviati sono stati molteplici e si segnalano tra gli altri il progetto *Legalità e Merito* [Protocollo d'Intesa tra Direzione Nazionale Antimafia, Autorità Nazionale Anticorruzione, LUISS] e il progetto dal titolo *Sui passi di Ninni Cassarà*, grazie al quale è stato realizzato un laboratorio finalizzato a celebrare la memoria del vicequestore, in occasione del quarantennale della sua morte, coinvolgendo quindici ragazzi con procedimenti penali in carico al servizio sociale. Nel corso dell'attività i ragazzi hanno realizzato un video e hanno rigenerato lo spazio antistante l'ingresso dell'USSM di Palermo, dedicato a Ninni Cassarà con l'affissione di una targa e con una cerimonia tenutasi il 7 luglio 2025.

Meritano menzione, inoltre, tra gli altri, i progetti riguardanti l'avviamento al lavoro mediante tirocini formativi o borse lavoro e quelli diretti alla prevenzione del bullismo e del cyber bullismo e di educazione alla affettività e alla sessualità responsabile.

Le iniziative progettuali attive presso l'Ufficio di Servizio Sociale Minorile territoriale e il Centro Diurno Polifunzionale sono state, nel complesso, oltre 40 e hanno visto il coinvolgimento di 460 tra giovani adulti e persone minori di età.

VII. Notizie sulla situazione carceraria nel distretto

Nell'anno in esame i nuovi ingressi all'IPM sono stati 114 [dei quali 23 riguardanti ragazzi

stranieri]. Il numero si è mantenuto simile a quello dello scorso anno [111] e superiore a quello dell'anno ancora precedente [93].

Il dato numerico in crescita, per quanto riguarda i detenuti provenienti dal territorio [e non tradotti da altri istituti], è spiegabile non soltanto per la maggiore gravità dei reati di cui si è più volte detto, ma anche con la crescente difficoltà delle comunità nel garantire il controllo dei ragazzi in misura e la funzione rieducativa.

Sulle ragioni del fenomeno occorre avviare una attenta riflessione, attivando i necessari controlli e mobilitare le risorse necessarie per mantenere una efficiente possibilità di attingere a misure contenitive alternative all'Istituto Penale.

Deve segnalarsi, peraltro, che il venir meno del limite di un mese all'aggravamento della misura del collocamento in comunità, già previsto dall'art. 22 DPR 448/88 ora modificato dal Decreto-legge 153/23, incide senz'altro sull'aumento del numero delle presenze in Istituto Penale.

Nell'anno in esame gli ingressi presso il Centro di Prima Accoglienza in seguito ad arresto o fermo sono stati 74, numero che risulta superiore rispetto ai 59 dello scorso anno e, soprattutto, più che triplicato rispetto a quello di 22 ragazzi del periodo luglio 23-giugno 24.

Va rilevato, peraltro che, all'esito dell'udienza di convalida, soltanto in 7 casi è stata disposta la misura della custodia cautelare, mentre sono stati adottati 36 collocamenti in comunità, 18 permanenze in casa, 9 prescrizioni. In quattro casi non è stata applicata nessuna misura cautelare.

Anche i dati che riguardano gli arresti e i fermi sono indicativi, quindi, di un peggioramento della condizione del disagio adolescenziale.

Per ciò che concerne le imputazioni, esse si riferiscono, per la maggior parte dei casi a reati contro il patrimonio [39] e, alla violazione della legge sugli stupefacenti 309/90 [17].

Rimane preoccupante il numero di ristretti portatori di disagio psichico e assuntori di sostanze stupefacenti che sono stati in diverse occasioni protagonisti di comportamenti e gesti che mettono a repentaglio anche la propria e l'altrui salute [ad esempio: con gli atti autolesionistici, con gli incendi e serio danneggiamento di stanze di pernottamento].

Altro elemento critico è costituito dalla convivenza tra ristretti provenienti da diversi contesti territoriali e tra italiani e stranieri.

Va segnalata, infine, l'inadeguatezza numerica del Personale della Polizia Penitenziaria, che, peraltro, insieme alla direzione e al personale dell'area educativa, si impegna con sacrificio per garantire l'ordine e condizioni di vivibilità all'interno dell'istituto, oltre all'attuazione degli interventi rieducativi.

Le difficoltà predette trovano conferma nell'alto numero di procedimenti disciplinari e, tuttavia, sono fronteggiate soprattutto dalle numerose attività trattamentali.

Al fine di garantire percorsi trattamentali adeguati, sin dall'ingresso in struttura, gli ospiti dell'Istituto vengono presi in carico, oltre che dal personale educativo, da psicologi e psichiatri dell'ASP.

La presa in carico immediata comporta l'inserimento nelle attività formative — scuola in primo luogo — e in quelle ludico-sportive e ricreative, tenendo in considerazione le storie di vita dei singoli [molto spesso caratterizzate da istituzionalizzazioni sia in ambito amministrativo sia in ambito penale].

Secondo quanto emerge dalla relazione della direzione dell'istituto, l'aspetto dell'istruzione per l'anno scolastico 2024-2025 presso l'IPM di Palermo è stato curato istituzionalmente dal "CIPIA

Palermo 1 Nelson Mandela" attraverso un'attività formativa che riguarda nello specifico diversi livelli di istruzione a partire dall'alfabetizzazione di base [per i minori stranieri non accompagnati] e fino al conseguimento della licenza media o di scuola superiore.

Alcuni ragazzi hanno ricevuto il sostegno e il supporto da parte di volontari, presenti in Istituto, sia come singoli che mettono a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità individualmente, sia come facenti parte di gruppi e Associazioni, come le Volontarie del Gruppo MIEAC [Movimento di Impegno educativo di Azione Cattolica].

È sempre attivo, inoltre, il Protocollo d'intesa con l'Università di Palermo per la gestione della Biblioteca dell'Istituto Penale e la realizzazione di percorsi di lettura.

Costante si mantiene, poi, l'offerta di tirocini formativi riguardanti la professione del giardiniere e la professione del fabbro, esperienze che, spesso, costituiscono il primo contatto adeguato con il mondo del lavoro per i giovani detenuti.

Grazie alla presenza del Biscottificio all'interno del Complesso "Malaspina" dove ricade l'IPM di Palermo, è continuata la collaborazione con la "Coop. Soc. Rigenerazioni Onlus" e con l'Opera "Don Calabria" che ha permesso ad alcuni ragazzi di poter svolgere tirocini lavorativi nell'ambito della ristorazione [in particolare per la produzione di biscotti e prodotti dolciari].

Prosegue, infine, l'attività laboratoriale di cura del verde del complesso Malaspina, ideata e condotta da Personale dell'Area educativa dell'IPM che ha dato ottimi risultati in termini di apprendimento di competenze pratiche su botanica e cura delle piante nonché di riduzione di stress, ansia e aggressività, di rafforzamento dell'autostima e di responsabilizzazione. È stata, inoltre, realizzata una piccola serra per la coltivazione e la cura di prodotti vivaistici.

A tali attività si aggiungono quelle sportive e le progettualità che riguardano le diverse Arti da quelle grafico-pittorico e di manipolazione della materia a quelle musicali [canto e musica] a quelle connesse alle arti teatrali.

Particolare attenzione è stata dedicata:

- alla promozione delle relazioni interculturali e dell'accoglienza dello straniero e si segnala in tale ambito il Progetto "Area dell'Interculturalità" [biennale 2024\2025], curato dalla Moltivolti S.A.S. finalizzato alla costruzione di un clima relazionale improntato al riconoscimento e al rispetto della reciproca ricchezza culturale;
- alla prevenzione e contrasto della violenza di genere e si segnala il progetto attivato con il Centro antiviolenza LE ONDE Ets Palermo per educare e sensibilizzazione all'affettività, alle emozioni e al rispetto della persona.

Dall'esposizione che precede non sfuggirà il profondo livello di motivazione e l'elevato sforzo organizzativo che sorreggono e impegnano l'insieme dei soggetti che formano il mondo della giustizia minorile.

VII. Analisi della situazione dei servizi sociosanitari del distretto

L'esame dell'andamento della giustizia minorile non può prescindere da un riferimento allo stato dei servizi sociosanitari.

Nessun intervento giudiziario nella materia minorile, infatti, può essere seriamente condotto se i provvedimenti e le prescrizioni del giudice non trovano adeguato sviluppo e sostegno nell'opera educativa, trasformativa e di vigilanza degli operatori specializzati.

Servizi con organici ridotti o a scadenza, come quelli che sfortunatamente si riscontrano nel

territorio del distretto, difficilmente possono fare fronte alle ingravescenti esigenze di un tessuto sociale per larghe fasce deprivato se non francamente disgregato e ciò rallenta l'intervento degli operatori sociosanitari e, conseguentemente, la definizione dei procedimenti giudiziari che dipendono dalle informazioni più o meno tempestive da loro offerte oltre che dall'attivazione di efficienti percorsi di trasformazione.

In un'ottica di sistema sarebbero indispensabili interventi legislativi e, soprattutto, investimenti diretti a rendere disponibile a tutti i minorenni il buon funzionamento delle strutture scolastiche, ad assicurare la presenza di spazi pubblici ricreativi e culturali che fungano anche da occasione di incontro e di maturazione con i pari, ad assicurare, ancor prima, al minorenne e alla sua famiglia il sostegno e l'aiuto dei servizi sociali e sociosanitari.

Al contrario il sistema territoriale cronicamente versa in una condizione di penuria e scarsa disponibilità di personale e sconta, ormai da troppi anni, il depotenziamento dovuto non solamente ai tagli alle spese degli enti locali, ma anche all'assenza di una seria pianificazione e alla presenza di una certa disattenzione verso i necessari strumenti di prevenzione.

Le carenze nella prevenzione primaria comportano, inoltre, la conseguenza che le situazioni di pregiudizio vengono segnalate soltanto quando si accingono a divenire irreversibili e, troppo spesso, l'unico intervento che viene proposto dai servizi [o praticato anche autonomamente in via di urgenza] è quello del collocamento in strutture comunitarie, non essendo attivati interventi preventivi per sopperire alle deficienze del contesto familiare.

L'Ufficio, per l'incidenza che i servizi hanno sull'attività giudiziaria, ha assunto l'impegno ad agire come propulsore per l'attuazione di programmi di intervento integrato, in collaborazione con le istituzioni del territorio.

È stato, così, rinnovato nel territorio di Palermo il servizio interistituzionale dell'E.I.A.M. contro l'abuso e il maltrattamento, che consente interventi più celeri ed efficaci sulla materia, con operatori che si occupano sia della valutazione sia della presa in carico dei minori vittima di abuso e di maltrattamento, oltre che dei genitori per i quali la prognosi di recuperabilità è positiva.

Questo modello di intervento multidisciplinare e integrato è stato recepito anche nel territorio di Bagheria e sono in atto le interlocuzioni necessarie per esportarlo anche nei territori di Agrigento e Trapani.

Sul piano generale, devono, però, accuratamente segnalarsi le importanti carenze di personale e risorse [assenza dell'assistente sociale in molti comuni, assenza dello psicologo in molti consultori, carenza significativa di personale nelle neuropsichiatrie infantili] che impongono interventi immediati e non ulteriormente rinviabili.

Permane, infine, la collaborazione con l'Ufficio della Procura Minorile nella segnalazione delle eventuali inadeguatezze delle strutture comunitarie.

VIII. Interventi attuati in relazione ad alcune questioni problematiche specifiche del territorio.

VIII. 1. Le persone straniere minori di età non accompagnate

Il dato statistico delle nuove iscrizioni delle tutele dei minori stranieri non accompagnati dimostra come il territorio del distretto costituisca uno dei principali punti di approdo al territorio

nazionale dei migranti in età adolescenziale.

Nel decorso anno giudiziario il numero delle tutele iscritte, pur in flessione rispetto a quello dell'anno precedente, si mantiene però molto alto [come si è visto quasi quattromila nuovi procedimenti].

Colpisce inoltre, l'arrivo sulle coste del distretto di ragazzi sempre più giovani e addirittura in età infantile. I casi di bambini che hanno perso i genitori nella traversata, che sono stati separati dai genitori sulle coste africane o che sono stati affidati ad altri migranti, non sono, infatti, episodici.

D'altra parte, il numero dei tutori volontari disponibili è assolutamente inferiore alle necessità e va rimarcata l'ammirevole disponibilità e generosità di coloro che si rendono disponibili anche per più minori.

Le vocazioni, infatti, rimangono molto basse malgrado la messa in campo, da parte del Garante Nazionale, di progetti di sostegno alla tutela volontaria e malgrado l'impegno del Garante Regionale per l'Infanzia nella realizzazione dei corsi per tutori volontari, ai quali l'Ufficio collabora rendendo disponibili i magistrati per i corsi di formazione.

È forse il momento di ripensare il sistema della tutela volontaria, proponendo degli incentivi per chi svolge le funzioni di tutore e professionalizzandone la figura.

Va ricordato, infatti, che la tutela costituisce la forma attraverso cui l'ordinamento giuridico garantisce al minore straniero non accompagnato la rappresentanza da parte di un adulto indipendente, permettendogli la possibilità di esercitare tutti i suoi diritti.

Il tutore volontario persona fisica, inoltre, rappresenta il primo elemento efficiente e indispensabile per l'integrazione di ragazzi provenienti da disparati contesti culturali e spesso portatori di vissuti di enorme sofferenza e trauma, che hanno lasciato segni profondi sul loro corpo e sulla loro psiche.

Va segnalato che i Prefetti delle tre province del distretto hanno già da qualche tempo attuato un costante coordinamento degli interventi di tutti gli attori coinvolti nelle attività socio-sanitarie e giuridiche attivando tavoli tecnici permanenti [ai quali partecipa l'Ufficio] con l'intento di garantire un flusso di informazioni rapido e completo e analizzare e risolvere le criticità.

A prescindere dai tavoli tecnici l'Ufficio mantiene una costante interlocuzione con le Prefetture e gli Uffici Minori delle Questure.

VIII.2. Le persone minori di età provenienti da contesti criminali

Come si è detto, nella prospettiva di rafforzare l'impegno a favore delle persone minori di età che provengono da famiglie inserite in contesti di criminalità organizzata, l'Ufficio ha aderito al protocollo Liberi di Scegliere sfruttando l'opportunità di poter avvalersi di un metodo di lavoro e di ulteriori risorse nell'attività di prevenzione, allo scopo di scongiurare il pericolo della circolarità dell'esempio deviante, promuovendo, al contrario, condizioni di resilienza, di inclusione e di positivo sviluppo della persona.

Costituisce, infatti, purtroppo un dato di esperienza, la reiterazione di condotte delinquenziali da parte di ragazzi cresciuti in un contesto di adulti dediti al delitto o detenuti in attesa di scontare lunghe pene.

Sebbene il Tribunale si sia sempre confrontato con questo tipo di contesto, l'aspirazione adesso è quella di costruire un metodo efficace, attraverso un lavoro di rete tra gli operatori

sociosanitari e operatori del privato sociale impegnati nella diffusione di modelli e valori che favoriscono la convivenza civile e il benessere collettivo in modo da poter offrire, attraverso più livelli di intervento, una concreta alternativa di vita ai fanciulli e alle fanciulle di famiglie inserite in contesti delinquenziali.

L'attuale classificazione, anche in questo caso, non permette di estrapolare i numeri dei procedimenti riguardanti gli interventi sulle famiglie inserite in contesti criminali, tuttavia, può indicarsi come quantitativamente e qualitativamente importante l'impegno del lavoro dei magistrati dell'ufficio in questo specifico settore.

Il Centro per la Giustizia Minorile

[dalla relazione del Direttore del Centro per la Giustizia Minorile per la Sicilia]

Il Centro per la Giustizia Minorile per la Sicilia [C.G.M.], svolge competenze e funzioni di programmazione tecnica ed economica, di coordinamento, di indirizzo, di controllo e di verifica dei Servizi Minorili dipendenti, secondo le direttive annuali del Dipartimento. Promuove, inoltre, collaborazioni con le istituzioni pubbliche, le agenzie del privato sociale e le comunità locali che operano nel campo della devianza minorile e della tutela dei minori per la realizzazione dei percorsi di reinserimento sociale dei soggetti in età evolutiva e la prevenzione della recidiva.

In attuazione del Decreto Ministeriale 20 novembre 2019 “Individuazione dei Centri per la Giustizia Minorile e Servizi Minorili” il CGM è organizzato in quattro aree funzionali: Area I – Affari generali e personale; Area II – Attuazione dei provvedimenti giudiziari; Area III – Amministrazione contabile; Area IV – Sicurezza e servizi di Polizia Penitenziaria.

Complessivamente al Centro per la Giustizia Minorile per la Sicilia fanno capo, a seguito dell'accorpamento di alcuni Servizi disposti con D.M. 20/11/2019, n.9 Servizi, di cui nel distretto di Palermo un Istituto Penale Minorile [da ora IPM] ove sono ristretti minori e giovani fino a 25 anni di età per esecuzione di misure e pene detentive con annesso il Centro di Prima accoglienza dei minori in stato di fermo o arresto in attesa di provvedimenti dell'A.G., e un Ufficio di Servizio Sociale per minorenni [da ora USSM] con sede principale a Palermo, una sede distaccata a Trapani e 5 sedi recapito, che ha in carico i giovani dell'area penale esterna seguendoli nel percorso trattamentale-rieducativo e a cui è annesso il Centro Diurno Polifunzionale per lo svolgimento di attività formative, educative e culturali- ricreative.

La devianza minorile nel distretto di Corte di Appello di Palermo. Sintesi dati quantitativi

Nell'arco temporale di riferimento, i soggetti segnalati all'U.S.S.M. di Palermo, competente per il territorio del distretto, sono stati 1606 [dei quali 1448 segnalati per la prima volta e 158 già conosciuti] registrandosi un incremento significativo rispetto al precedente anno. Prevalle la nazionalità italiana [1311] e il genere maschile [1202] rispetto ai soggetti di nazionalità straniera [295].

Il Servizio ha attivato, complessivamente, interventi per n. 1355 soggetti di cui n. 866 rivolti a soggetti già precedentemente in carico e n.489 soggetti presi in carico per la prima volta nel periodo. Al momento della prima presa in carico prevale la classe di età dei giovani adulti 18-25 anni [746] rispetto alla classe di età 14-17 anni [609].

Quanto alle misure cautelari disposte nel periodo [366] si registra il prevalere del collocamento in comunità [177] rispetto alla custodia cautelare [139] con un importante incremento numerico rispetto allo scorso anno per entrambe le misure. L'area penale esterna registra n. 33 provvedimenti di applicazione della misura cautelare della permanenza in casa e n. 17 di applicazione delle prescrizioni.

Quanto alle misure penali di comunità D.Lgs. N. 121/18 si registrano n. 30 provvedimenti [-4 rispetto al precedente anno] con un prevalere dell'applicazione dell'affidamento in prova al Servizio Sociale. Il Servizio ha altresì coinvolto n. 204 soggetti in progetti di messa alla prova con attività prevalentemente di carattere riparativo, di studio e di socializzazione.

Infine, rispetto alla tipologia di reato si constata, anche per l'anno in argomento, il prevalere dei delitti contro il patrimonio [2039] e dei delitti contro la persona [1386], crescono, inoltre, i reati

contro lo Stato, le istituzioni sociali e l'ordine pubblico [869].

Problematiche di maggior rilievo

Il quadro che emerge colloca, in linea generale, le famiglie dei ragazzi in carico in zone di vulnerabilità sociale ovvero in situazioni di marginalità, di disagio socioeconomico legato a condizioni di precarietà lavorativa e sofferenza per condizioni di disoccupazione, di difficoltà nell'inserirsi nel mercato del lavoro, di povertà educativa, culturale e sociale.

Oltre a evidenziarsi una certa fragilità familiare nella gestione dei figli adolescenti con problematiche di natura socioeducativa e relazionale, si registrano, quindi, anche forme di disagio correlate a problematiche di natura psichica o sanitaria all'interno del nucleo o a condizioni di dipendenza.

A tutto ciò si aggiunge l'appartenenza a territori in cui convivono strati sociali potenzialmente più deboli con una significativa incidenza, all'interno delle famiglie, di condizioni di bassa istruzione, affollamento abitativo, disagio economico, disagio assistenziale, di precedenti penali che interessano anche più familiari nello stesso nucleo, problematiche spesso coesistenti all'interno di uno stesso nucleo.

Altri elementi di rilievo, osservati ed emersi nel corso della presa in carico da parte dei servizi, si riferiscono a una sempre maggiore presenza nei ragazzi di una forte urgenza emozionale e di una difficoltà a procrastinare la soddisfazione dei bisogni, che prevalentemente appaiono essere di tipo materiale e consumistico, nonché una scarsa tolleranza alle frustrazioni e di accettare un tempo di attesa, ove sperimentare l'impegno per raggiungere un obiettivo, l'autocontrollo e il rispetto dei bisogni altrui.

Da quanto emerso, le maggiori criticità dei ragazzi segnalati e presi in carico sono, spesso, legate a inadempienze scolastiche e formative. Si rilevano anche condizioni di fragilità personale date da un diffuso disagio psicologico talvolta anche psichico. Un fenomeno crescente è il ricorrere, da parte dei ragazzi, alle sostanze stupefacenti riscontrandosi, tra l'altro, un sostanziale abbassamento dell'età media nell'approccio e nel consumo di sostanze psicotrope e altro, come ad esempio l'alcool, con una intensificazione della frequenza del consumo agevolato anche dalla facilità di accesso alle sostanze.

Dall'analisi si evince un fenomeno emergente e trasversale rispetto alle tipologie di reato e all'estrazione sociale dei minori: l'aumento dei livelli di aggressività, che sfocia in azioni violente sia nei confronti dei pari che degli adulti [genitori, professori, forze dell'ordine].

Le riflessioni degli operatori convergono altresì nel ritenere un fattore rischio rilevante il cambiamento della modalità di socializzazione tra i minori che si basa, principalmente, sull'interazione digitale che può ridurre, venendo a mancare il contatto diretto, la capacità dei minori di sviluppare empatia e capacità di risoluzione dei conflitti, l'esposizione dei minori a contenuti violenti sia attraverso i media che i social media. Ci si riferisce, in particolare, a contenuti che risaltano la violenza [video, videogiochi...], i gruppi di pressione che si diffondono sui social e che normalizzano la violenza, favorendo la desensibilizzazione verso gli atteggiamenti e gli agiti violenti.

Nel corso dell'attività svolta dall'Osservatorio sulla devianza minorile di questo Centro, la tematica delle dipendenze patologiche è stata, insieme al disagio psichico, una delle criticità di maggiore complessità soprattutto all'interno dei servizi residenziali, sia quindi degli Istituti Penali che delle Comunità private.

I dati emersi dalle rilevazioni condotte sull'utenza segnalata ai Servizi Minorili della Sicilia hanno evidenziato, infatti, quale denominatore comune, problematiche dei ragazzi correlate all'uso più o meno sporadico di sostanze stupefacenti/alcoliche anche nella prima fase di osservazione della personalità dei ragazzi segnalati.

La variabilità delle sostanze utilizzate è strettamente collegata allo status socio-economico di appartenenza, al diversificarsi dello stile di consumo dei giovani considerati, della loro modalità di socializzare e di aggregarsi.

Si osservano modalità eterogenee di consumo: alcuni ne fanno uso preferibilmente nei fine settimana, dopo gli impegni di studio o lavorativi, senza sfociare in una forma di dipendenza vera e propria; chi invece riempie spazi di un tempo vuoto, altri, in cui il disturbo psichico è presente e utilizzano sostanze come forma di autoterapia.

Per alcuni l'uso di sostanze si rivela, dunque, per lo più sporadico e occasionale, a scopo di protagonismo tra ragazzi, senza sfociare in forma di dipendenza vera e propria.

Appare dilagante tra i ragazzi in carico l'uso compulsivo dei social network, ove ampio spazio viene attribuito all'immagine, con la strutturazione di forme di dipendenza e di modalità comportamentali a rischio e un conseguente impoverimento della capacità di sviluppare azioni di autotutela e relazioni interpersonali caratterizzati da una reale intimità e reciprocità.

Il quadro delineato evidenzia una sempre maggiore complessità delle problematiche legate alle "nuove devianze giovanili" alle quali corrisponde una condizione dei Servizi minorili in affanno: si continua a riscontrare sia sul fronte degli Istituti Penali Minorili che sul fronte delle comunità educative una forte criticità in seno alla loro organizzazione operativa fortemente condizionata dalla tipologia di utenza - sempre più complessa - nonché dal numero in progressivo aumento dei "casi fuori distretto", provenienti da altre regioni, nei suddetti servizi, che ha inevitabilmente inficiato l'implementazione delle progettualità in termini di applicabilità al gruppo dei minori giovani/adulti.

Collocamenti in comunità: dati e criticità

Nell'arco temporale di riferimento, i collocamenti in comunità per esecuzione della misura cautelare eseguiti da questo CGM, nel territorio del distretto di Corte di Appello di Palermo, hanno interessato n. 177 minori/giovani adulti, trasferiti, talvolta, da una struttura all'altra per esigenze educative, per avvicinamento al nucleo familiare o anche per esigenze terapeutiche [problemi psichiatrici].

Si rappresenta, tuttavia, che per le difficoltà legate all'indisponibilità di strutture del nord Italia le sopracitate comunità ospitano regolarmente anche minori e giovani adulti, prevalentemente di origine straniera, provenienti da altre regioni. Attualmente sono inseriti presso le comunità siciliane n. 159 minori/giovani in carico a questo CGM e n. 40 provenienti da altre regioni d'Italia. Presso le comunità che ricadono nel territorio del distretto di Corte di Appello di Palermo sono collocati n. 80 minori di cui 10 in carico ad altri CGM.

Riguardo alle misure applicate, oltre l'art. 22 DPR 448/88, che risulta in prevalenza, si registra un incremento della sospensione del procedimento ex art. 28 DPR 448/88 da svolgersi in ambito comunitario, [si registrano, nel periodo, n. 79 provvedimenti di messa alla prova con collocamento in comunità], generalmente per trasformazione della stessa misura cautelare; in alcuni casi si rileva l'applicazione dell'art. 9 DPR 448/88 per osservazione della personalità in ambito comunitario sia

come primo ingresso in struttura che a seguito della scadenza termini della misura cautelare disposta al fine di consentire all'equipe di proseguire l'osservazione del minore/giovane adulto inserito.

Questo Centro riguardo la delicata situazione delle strutture comunitarie rappresenta, a oggi, la grave insufficienza delle comunità dislocate sul territorio siciliano, condizione che non permette di rispondere adeguatamente alle esigenze trattamentali nonché al reale fabbisogno dell'utenza. Le comunità alloggio si trovano sempre al massimo della loro capienza e anche spesso in regime di sovrannumero, questo rende sempre più difficoltoso l'esecuzione dei Provvedimenti dell'A.G. e la possibilità di una valutazione tecnica sul caso in merito all'abbinamento "minore – comunità" nonché il rispetto del criterio della territorialità.

Nel territorio del distretto di Corte di Appello di Palermo sono n. 16 le strutture che accolgono anche minori/giovani dell'area penale di cui precisamente n. 1 a Castellammare del Golfo, 9 nel palermitano [Palermo, Castelbuono, Geraci Siculo, Cefalù, Termini Imerese], 6 nel territorio agrigentino. Tali strutture sono solitamente al massimo della loro capienza con difficoltà nell'inserimento.

L'inadeguatezza non è legata esclusivamente al numero, ma anche alla tipologia delle strutture a fronte della complessità dell'utenza. Le strutture comunitarie risultano essere poco raccordate con il territorio e poco supportate dai servizi territoriali, ripiegate su modelli operativi che spesso non sono in grado di rispondere a una utenza sempre più complessa che necessita di nuovi modelli di intervento. In modo particolare risulta preoccupante la quasi mancanza di comunità adeguate all'accoglienza di minori/giovani adulti portatori di un disagio psichico e/o affetti da dipendenza da sostanze stupefacenti. Tale circostanza è ancora più aggravata dalla condizione di doppia diagnosi presente in molti ragazzi per i quali i disturbi psicopatologici si associano a forme più o meno gravi di dipendenza da sostanze.

A tal proposito questo Centro ha attivato un'interlocazione con la Regione Siciliana – Assessorato alla Salute per l'apertura e la gestione congiunta di una "comunità sperimentale di tipo socio-sanitaria" per l'inserimento di minori e giovani con tali problematiche afferenti all'area penale. La struttura sarebbe destinata a quei giovani le cui condizioni necessitano di un periodo di approfondita valutazione psicodiagnostica, di un inquadramento clinico e/o progettuale e di una stabilizzazione delle condizioni comportamentali e con quadri variabili di compromissione del funzionamento personale e sociale.

Inoltre, questa Direzione si è attivata al fine di supportare gli Enti gestori delle comunità per gli interventi a favore dell'utenza inserita attraverso varie progettualità di seguito elencate:

- **Progetto "Capo.Lavoro"**, progetto sperimentale che riguarda "l'attivazione di percorsi integrati di orientamento al lavoro, formazione e tirocini di inclusione sociale" di durata biennale, svolto, quindi, anche nel periodo di riferimento. È stato interamente gestito da un'agenzia per il lavoro accreditata dalla Regione Siciliana e ha visto destinatari n.6 minori e giovani adulti collocati presso le strutture comunitarie del distretto di Corte d'Appello di Palermo [Agrigento – Palermo e Trapani]. La scelta è ricaduta in prima battuta su questo distretto territoriale in quanto lo stesso ospita la maggior parte delle comunità educative che collaborano con questo Centro ed essendo in continuo affanno per il numero degli inserimenti e la tipologia di utenza che si connota sempre più in termini di complessità,

richiedono particolare supporto rispetto anche alle offerte trattamentali.

- **Progetto “AMAMI”** finanziato nell’ambito del Pn “Inclusione e lotta alla povertà 2021-2027” cofinanziato dall’Unione Europea che prevede di accompagnare verso l'autonomia adolescenti e giovani per i quali sia stata disposta la misura del collocamento in comunità, attraverso la creazione di supporti necessari alla costruzione di un percorso che, gradualmente, consenta loro di essere indipendenti e autosufficienti dal momento in cui completano il periodo trattamentale. Attualmente si sta espletando la fase di selezione degli Enti gestori che hanno aderito alla proposta.

Nel corso degli ultimi anni l’utenza delle strutture insite nel territorio dell’interdistretto siciliano, oltre che per le problematiche già evidenziate, si caratterizza, spesso, anche per la “non appartenenza al territorio” in cui insiste la stessa struttura: ci si riferisce ai sempre più frequenti ingressi in struttura di minori/giovani adulti prevalentemente stranieri, spesso provenienti anche da altre comunità, portatori di complessità personali.

L’accoglienza e la gestione di numerosi casi provenienti da fuori distretto presso le comunità determina notevoli difficoltà, ad esempio, per i MSNA [Minori Stranieri Non Accompagnati], per l’assenza di strumenti conoscitivi delle culture di appartenenza e del supporto della rete dei servizi territoriali, o per l’utenza afflitta da disagio psicologico e psichiatrico per la quale non si trova un’adeguata risposta da parte delle strutture di accoglienza e dei servizi sanitari. In particolare, per l’utenza straniera le maggiori criticità sono legate ai vincoli imposti dalla condizione di irregolarità e clandestinità che rendono impraticabile la maggioranza delle proposte educative compromettendo l’esito positivo delle misure penali. La mancanza di documenti di riconoscimento e di titolo di soggiorno, le difficoltà linguistiche, il disagio sociale ed economico, l’assenza delle collaborazioni delle Istituzioni preposte si somma al disagio psicologico/psichiatrico e legato all’abuso di sostanze stupefacenti che sembrano riferibili al percorso migratorio da cui scaturiscono spesso gli agiti violenti. Per i MSNA, in particolare, si riscontrano difficoltà nella comunicazione con i Tutori e le famiglie e la difficoltà nell’assicurare continuità e coerenza nella presa in carico e nei Progetti di Intervento elaborati in favore dell’utenza.

Al fine di supportare le comunità nella gestione di tale utenza questo Centro ha elaborato delle “*Linee di Indirizzo relative alla gestione dei casi fuori distretto*” presso le strutture comunitarie siciliane per la presa in carico e l’integrazione con tutti i servizi minorili a vario titolo coinvolti nell’intervento.

Proseguono gli incontri nell’ambito del Tavolo tecnico regionale dei referenti USSM [Uffici di Servizio Sociale per i Minorenni] per le comunità, volto a coordinare e condividere le buone pratiche operative nelle comunità del distretto, promuovendo una collaborazione efficiente tra i diversi servizi coinvolti.

La situazione carceraria

Il Decreto-legge 123/23 [cosiddetto Caivano, entrato in vigore nel settembre 2023 e convertito nella legge 159/23], che ha previsto importanti modifiche legislative che hanno grandemente ampliato le possibilità di ricorso al carcere, continua a contribuire all’espansione dei numeri della carcerazione in ambito minorile incrementando il numero di ingressi in IPM. A ciò si aggiunge la componente di utenza, soprattutto straniera, proveniente dagli IPM di altre regioni d’Italia, movimentazione causata dal sovraffollamento delle strutture.

Si tratta di giovani gravemente traumatizzati, spesso incapaci di affrontare ulteriori difficoltà in un paese culturalmente diverso. Questi giovani accedono inoltre a un uso precoce di sostanze stupefacenti e di farmaci che spesso fungono da anestetici di un dolore e di una solitudine interiore che nelle storie narrate evidenziano la loro diversità, la loro fatica ad adattarsi a valori e regole profondamente diversi dalla loro provenienza e la loro difficoltà a essere protagonisti del loro processo di integrazione. A queste problematiche si aggiunge un'insorgenza precoce di malattie mentali e/o disturbi della personalità, che influiscono notevolmente sulla possibilità di un'adesione compiuta e partecipata ai progetti educativi in loro favore.

L'importante incidenza di minori e giovani adulti stranieri all'interno degli II.PP.MM. ha di fatto modificato sostanzialmente la composizione della popolazione carceraria degli istituti minorili, prima prevalentemente composta da minori e giovani adulti autoctoni, con conseguente ridefinizione delle dinamiche relazionali interne tra i gruppi di detenuti e inevitabile ricaduta nell'organizzazione e gestione quotidiana degli stessi. Anche sotto il profilo trattamentale, la presenza significativa di detenuti stranieri ha richiesto ai servizi minorili una rimodulazione delle modalità operative, sia perché i periodi di permanenza sono spesso di breve durata, con la conseguente difficoltà di programmare progettualità educative di media-lunga durata, sia perché viene a mancare il necessario lavoro con i contesti familiari e territoriali, risorse indispensabili per la formulazione e attuazione di progetti di reinserimento e inclusione sociale.

Il trattamento, inoltre, è condizionato fortemente dalla lingua ma anche per gli elementi di natura culturale etica e religiosa [rapporti uomo donna, rapporti con l'autorità, con le figure di potere, regole, norme, etc..] che comportano inevitabilmente il ricorso alla figura del mediatore.

Significativo continua a essere il numero di coloro che fanno uso di sostanze stupefacenti e di coloro che, portatori di disagio psichico e psichiatrico, necessitano di interventi specialistici e specifici e la cui presenza continua a determinare notevoli difficoltà nella gestione del quotidiano all'interno dell'IPM.

Alla luce delle sopradette criticità sono stati, pertanto, sviluppati alcuni interventi, in particolare, nell'ambito interculturale, rafforzando il servizio di mediazione culturale e sociale, intensificando interventi diretti ai singoli e alla gestione delle dinamiche conflittuali dei gruppi, oltre che metodologie improntate al trattamento del disagio psicologico in chiave anche interculturale.

Progettualità e attività svolta

Il C.G.M per la Sicilia, nella sua funzione di coordinamento, ha avviato numerose iniziative a favore dell'utenza penale minorile in carico ai servizi minorili sottoscrivendo protocolli d'intesa, accordi di programma, fornendo partenariati per progetti finanziati con fondi europei e non, ha sottoscritto convenzioni con le Università pubbliche e private.

In particolare, si segnala il progetto denominato **"REDIVIVUS"** che prevede il recupero, riciclo, riuso e riutilizzo della plastica attraverso la creazione di quadri d'autore, quali Klimt, Van Gogh, Kandinsky, Mondrian etc. etc. I laboratori artistici di riciclo e riutilizzo che sono attivi presso l'I.PM e l'U.S.S.M. di Palermo, hanno una forte valenza pedagogica, in quanto favoriscono la trasmissione dell'importanza del riciclo, del rispetto dell'ambiente, del lavoro manuale artigianale e artistico, favorendo la conoscenza dell'arte e degli artisti funzionale alla creazione dei quadri suddetti.

In accordo con le direttive del D.Lgs 121/18 sono state elaborate delle iniziative che mirano essenzialmente alla formazione professionale e all'acquisizione di competenze spendibili nel

mondo del lavoro. In particolare, si segnala un progetto sperimentale che prevede l'imminente apertura di uno **"Sportello Lavoro"** all'interno dell'IPM di Palermo e Catania.

Si tratta di un'iniziativa che offre percorsi personalizzati per il reinserimento sociale e lavorativo dei detenuti, che prevedono la presa in carico individuale, le attività di orientamento e di accompagnamento continuo. A tal fine, sarà rafforzata l'integrazione tra i Centri per l'Impiego, il sistema penitenziario e i diversi attori della rete, tra cui il CGM, i Servizi socio-sanitari, le Istituzioni scolastiche e formative, il Terzo Settore, le Cooperative, le Imprese e le loro Associazioni.

Parallelamente, verranno proposti percorsi di formazione mirata per lo sviluppo di competenze professionali e trasversali, rispondenti alle esigenze del mercato del lavoro. Saranno inoltre attivati canali diretti con il tessuto imprenditoriale e le realtà locali, allo scopo di facilitare l'avvio di tirocini o l'inserimento lavorativo, attraverso attività di matching e promozione.

L'obiettivo finale è la creazione di una rete territoriale consolidata, stabile e funzionale, che consenta una presa in carico efficace e multidisciplinare dei detenuti, accompagnandoli verso una piena e duratura inclusione sociale e lavorativa.

In data 31/05/2024 questo Centro ha firmato un Protocollo d'intesa con **l'Università degli Studi di Palermo – Dipartimento di Scienze Psicologiche, Pedagogiche, dell'Esercizio Fisico e della Formazione** finalizzato all'implementazione del **Progetto Europeo PRIN** su *"Islam and Muslims in Italy; Actors, Social Space and relations Between Religious Communities and the State"*. La già menzionata collaborazione interistituzionale mira a realizzare, nell'ambito dei servizi minorili siciliani e non solo, un'osservazione su eventuali criticità e bisogni degli operatori coinvolti direttamente e/o indirettamente con i minori/giovani adulti di fede musulmana presenti nel sistema penitenziario minorile. L'obiettivo è quello di supportare i prefissati output progettuali e di contribuire prospetticamente a migliorare la qualità dell'intervento con l'utenza straniera di fede musulmana.

Nel corso dei mesi di settembre, ottobre e novembre 2024, questo CGM ha intrapreso una collaborazione interistituzionale con **l'Università degli Studi di Palermo – Dipartimento di Ingegneria**, nell'ambito del **Progetto europeo Interreg Nextmed**, finalizzata a fornire un contributo teorico a una pubblicazione sulla complessa materia dell'edilizia penitenziaria detentiva.

Nell'ambito della convenzione con la **Banca d'Italia**, filiale di Palermo, siglata nell'anno 2023, finalizzata all'attivazione di corsi di formazione/informazione volti a migliorare i livelli di alfabetizzazione finanziaria e contrastare le disuguaglianze legate al contesto economico e sociale di appartenenza, sono stati svolti alcuni laboratori a favore dell'utenza penale minorile in carico all'USSM di Palermo nel mese di febbraio 2024, all'USSM di Caltanissetta nel mese di luglio e all'USSM di Messina a novembre u.s. Sono già in essere, inoltre, interlocuzioni con i referenti della Filiale di Catania per organizzare, nei prossimi mesi, ulteriori laboratori presso gli II.PP.MM. di Acireale e Catania.

Con riferimento al "Programma regionale triennale di interventi cofinanziati dalla **Cassa delle Ammende**" è stata approvata una proposta della Regione Siciliana co-progettata con questo Ufficio, l'UIEPE, il PRAP.

Il progetto, in stretta continuità con il precedente *"Presidio Territoriale di comunità"*, è stato affidato dalla Regione Siciliana, a seguito di avviso pubblico, a due enti del terzo settore: "Prospettiva futuro", per quanto riguarda il territorio della Sicilia orientale, e "Un nuovo giorno", per quanto attiene al territorio occidentale della regione.

I due progetti, rispetto all'utenza penale minorile, prevedono percorsi di inserimento lavorativo e di inclusione sociale e offrono un catalogo di servizi quali consulenza legale e amministrativa, mediazione linguistica, sostegno psicologico, psichiatrico e psicoterapeutico, formazione professionale [corsi di alfabetizzazione, corsi in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro], servizio di educativa territoriale, tirocini di inclusione sociale, sussidi economici temporanei quali aiuti per l'autonomia abitativa, personale e familiare.

Questo CGM, congiuntamente all'UIEPE e al PRAP, ha partecipato a diversi incontri di confronto proposti dalla Regione Siciliana – Dipartimento della Famiglia e delle Politiche Sociali per la stesura di un bando dedicato alla presentazione di progetti formativi per soggetti in esecuzione pena nell'ambito del **PR FSE + Sicilia 2021/2027 Obiettivo specifico ESO 4.8** *“Incentivare l'inclusione attiva, per promuovere le pari opportunità, la non discriminazione e la partecipazione attiva e migliorare l'occupabilità in particolare di gruppi svantaggiati”*.

È stato definito, pertanto, il testo dell'Avviso di evidenza pubblica finalizzato all'inclusione sociale di persone sottoposte a misure penali dell'A.G., anche minorile, finalizzato alla promozione di percorsi di orientamento, formazione e tirocini lavorativi in imprese e/o in laboratori tecnico-pratici. **L'avviso, n. 12/2024**, a cui hanno partecipato diversi Enti è in fase di valutazione delle proposte attraverso una commissione di cui fa parte anche questo Centro.

Sempre nell'ambito della formazione, ma in questo caso relativa al settore informatico, questo Centro ha aderito a due progettualità presentate sul **Fondo per la Repubblica Digitale**, Bando denominato “Fuoriclasse”.

La prima richiesta è pervenuta dal **CEIPES** [Centro Internazionale per la Promozione dell'Educazione e lo Sviluppo], con il progetto dal titolo *“Restart digitale”* che prevede – in caso di finanziamento – la realizzazione di importanti azioni formative in ambito digitale e di valorizzazione delle potenzialità e delle attitudini dei detenuti, tramite una presa in carico personalizzata e la costruzione di percorsi integrati che ne facilitino il reinserimento socio lavorativo.

La seconda adesione riguarda la candidatura progettuale dal titolo “EmpowerUp” che il **CIRPE** [Centro Iniziative e Ricerche Programmazione Economica] ha presentato, sempre a valere sul già menzionato Bando. Il progetto prevede l'elaborazione e la creazione di uno strumento molto interessante, quale una piattaforma digitale in cui si possono incrociare i dati relativi alla domanda e all'offerta lavorativa dei detenuti degli Istituti Penali Minorili siciliani. In prospettiva, se il progetto venisse implementato, si potrebbe richiedere una sua replicabilità in un ambito geografico macro, quale quello nazionale.

Gli ultimi mesi del 2024 sono stati funzionali all'avvio di una prima interlocuzione con alcuni referenti di **ITALMOTO**, conosciuti nel corso di una video call dipartimentale in cui veniva divulgata una positiva esperienza svoltasi su base regionale, con la possibilità di allargare il range d'azione in altre regioni. Si valuterà nel corso dei prossimi mesi se e come intraprendere una collaborazione con Italmoto per offrire ai ragazzi dell'area penale la possibilità di sperimentarsi in un ambito formativo lavorativo in forte espansione.

Rispetto al Progetto per la riqualificazione del bene confiscato alla mafia – sito in zona viale Michelangelo, presentato dal Comune di Palermo in partenariato con questo Centro e l'UIEPE di Palermo, nell'ambito del **Programma Operativo Nazionale Legalità FESR FSE 2014/2020** - Piano di investimento settennale gestito dal Ministero dell'Interno, Dipartimento della Pubblica sicurezza, nell'ambito delle politiche di coesione, si riporta la notizia della consegna dei lavori per la

ristrutturazione e rifunzionalizzazione dell'immobile che sarà trasformato in un *“centro formativo di accoglienza e aggregazione per soggetti a rischio di devianza e giovani in condizioni di fragilità sociale”*.

L'intervento prevederà in particolare, la realizzazione, al piano terra, di aule e spazi per la formazione professionale, mentre il piano superiore ospiterà una zona residenziale temporanea, con stanze singole, servizi, ambienti comuni e uffici per accogliere giovani provenienti da percorsi penali e che non possono rientrare nel proprio nucleo familiare.

Rispetto alle attività ginniche, questo Centro, grazie al Protocollo d'intesa siglato tra il D.G.M.C. e la Federazione Italiana Canottaggio [FIC], ha continuato a mantenere le collaborazioni attivate a livello decentrato nei vari territori siciliani con le società remiere. L'esperienza del 2023 ha avuto un tale, positivo riscontro, da stimolare e rendere possibile una proroga dell'esperienza del progetto *“Remare in libertà”*, che si è estesa fino al primo semestre del 2024. Il lavoro svolto dagli UU.SS.MM. e dagli II.PP.MM. nel 2024, oltre a raggiungere l'obiettivo di avvicinare l'utenza alla pratica remiera *indoor* [a terra] e *outdoor* [sia a terra che in barca], ha gettato le basi per un costruttivo e funzionale prosieguo delle attività attraverso delle collaborazioni a latere.

La cooperazione interistituzionale voluta dal D.G.M.C., con la Fondazione Milan Onlus e Cassa Depositi e Prestiti, che nel 2024 ha prodotto la realizzazione del progetto *“Play for the future”*, in seno al quale i ragazzi in carico agli USSM di Catania e Palermo hanno svolto attività sportiva [calcio] e fruito di altre azioni progettuali, quali il supporto alla genitorialità, proseguirà per il triennio 2024-2027, potenziata dall'inserimento di un Corso di Formazione Tecnico-Sportivo, da laboratori valoriali e da altre attività pratiche da fare all'esterno. Il predetto progetto inoltre verrà esteso anche ai minori/giovani adulti ristretti presso l'IPM di Palermo.

Si è in attesa di riscontro di eventuale finanziamento rispetto al Bando del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - Avviso n. 2/2024 a cui il C.G.M. per la Sicilia ha aderito attraverso la Dichiarazione di Collaborazione gratuita con l'APS *“GPS”* di Porto Torres che ha presentato il Progetto *“Il viaggio di Aladdin: Equità, Orientamento e Resilienza”*. Il progetto si prefigge la realizzazione di numerose azioni progettuali in vari ambiti che si tradurrebbero nella possibilità per i servizi minorili aderenti, di offrire un maggior numero di risorse trattamentali per l'utenza.

Nell'ambito delle linee di finanziamento del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile Impresa Sociale Con i Bambini *“Organizziamo la Speranza”* il C.G.M. per la Sicilia sta partecipando attraverso gli UU.SS.MM. di Catania e di Palermo a una progettualità che prevede la realizzazione di percorsi di contrasto alla povertà educativa.

Nell'ambito del Progetto *“E vado a lavorare 2024”*, a valere sul Bando di Fondazione con il Sud, l'Ente proponente *“Centro Studi Opera Don Calabria”* ha coinvolto nel partenariato oltre all'I.PM e all'U.S.S.M. di Palermo, altri servizi minorili per realizzare una serie di azioni progettuali legate all'inclusione socio lavorativa dei ragazzi [profilazione, bilancio delle competenze, matching con aziende e altro], per il quale si è in attesa di finanziamento.

Relativamente al Bando Erasmus+2023, co finanziato dall'Unione Europea, gli II.PP.MM. di Catania e di Acireale hanno aderito al Progetto *“GOAL – Get out After Learning”* che, qualora fosse sovvenzionato, fornirebbe opportunità educative e di reinserimento sociale ai giovani detenuti, attraverso attività sportive, formative e di crescita personale.

Rispetto al Progetto FISE, Federazione Italiana Sport Equestri, il Progetto *“A cavallo verso il futuro”*, implementato dall'USSM di Palermo nel corso del 2024, si è prefissato e ha raggiunto

l'obiettivo di indirizzare i minori/giovani adulti dell'area penale esterna, verso un'attività educativa / formativa attraverso un percorso qualificante, con lo scopo di assegnare l'attestato di "assistente di scuderia" ai ragazzi individuati e inseriti nella progettualità. Il già menzionato percorso formativo ha avuto la doppia finalità di accostare i ragazzi agli sport equestri [soprattutto quelli che non avevano mai avuto precedenti esperienze equestri] e di favorire il loro reinserimento sociale attraverso il corso di formazione di "assistente tecnico di scuderia".

PARTE SETTIMA

La Magistratura di Sorveglianza

Gli Uffici di Sorveglianza **[dalla relazione del Presidente del Tribunale di Sorveglianza]**

L'analisi dei dati statistici rivela che nel periodo di riferimento il carico di lavoro complessivamente gravante sul Tribunale di Sorveglianza e sugli Uffici di Sorveglianza del distretto ha mantenuto dimensioni particolarmente significative. Nella sola sede di Palermo, nell'anno in esame, le iscrizioni in area monocratica e in area collegiale, considerate complessivamente, hanno raggiunto la soglia dei 29.000 affari.

A una così ampia domanda di giustizia è stata tuttavia fornita una risposta adeguata, grazie all'incessante e meritorio impegno di tutti i magistrati e del personale amministrativo, sicché tanto sul versante collegiale che su quello monocratico, l'attività definitoria ha fatto registrare livelli elevati.

Il Tribunale di Sorveglianza e gli Uffici di Sorveglianza del distretto hanno dovuto e devono continuare a operare in condizioni sempre più difficili, cercando di fronteggiare l'enorme quantità di procedimenti che annualmente sopraggiungono.

La riforma introdotta con il D.Lgs. 123/2018, concernente la trattazione in via semplificata di specifici procedimenti per l'applicazione di misure alternative, ha causato e continua a causare un notevole appesantimento nelle attività delle cancellerie in conseguenza degli adempimenti richiesti e della tempistica entro cui gli stessi debbono essere eseguiti.

Pertanto, rimane ben concreta la preoccupazione che nel prossimo futuro l'attività giudiziaria dell'intera struttura vada incontro a ulteriori penalizzazioni, certo destabilizzanti in un momento storico in cui le gravi condizioni di vita che si registrano all'interno delle carceri, esigerebbero, invece, l'azione sempre più vigile e sempre più efficace della magistratura di sorveglianza.

Movimento degli affari

L'analisi riguarda separatamente i due organi giurisdizionali di cui si compone la Magistratura di Sorveglianza, il Tribunale di Sorveglianza e l'Ufficio di Sorveglianza, in relazione alle loro diverse competenze disciplinate dalle norme del codice di procedura penale e dall'ordinamento penitenziario.

Nell'analisi del movimento degli affari concernenti il Tribunale di Sorveglianza deve, inoltre, aversi riguardo al fatto che i dati statistici registrano tanto il numero dei procedimenti quanto il numero dei cd. "oggetti" delle istanze relative al medesimo soggetto condannato, che possono essere, e anzi solitamente sono più di una [ove vengano richieste più misure] nell'ambito di un medesimo fascicolo.

Si comprende perciò come il raffronto relativo alle sopravvenienze e alle definizioni, nei diversi anni, debba tener conto di tali variabili, imponendo una lettura ragionata delle cifre in bilancio, da effettuarsi non solo sulla base del semplice dato numerico.

Il Tribunale di Sorveglianza

La sopravvenienza complessiva degli affari nel periodo considerato è stata pari a 14.121 oggetti, [n. 14.284 oggetti del corrispondente periodo dell'anno precedente].

L'attività definitoria è risultata pari a 13.999 oggetti, con un aumento rispetto a quella ottenuta l'anno precedente [in cui erano stati definiti 13.907 oggetti].

A fronte di tal numero di oggetti i procedimenti iscritti in SIUS sono stati 8.484 [8.481 nel corrispondente precedente periodo]; di questi n. 8.360 sono stati definiti, di cui n. 5.532 con ordinanza, n. 1.929 con decreti e n. 2.185 con altri provvedimenti, sicché alla fine del periodo sono rimasti n. 4.012 procedimenti pendenti [a fronte di 4.985 pendenze dell'anno precedente].

La riforma introdotta con il D.Lgs. 123/2018, che ha previsto la trattazione in via semplificata di specifici procedimenti per l'applicazione di misure alternative, ha ricevuto appropriata applicazione nell'Ufficio.

Al riguardo è interessante considerare che nel periodo di riferimento, nell'ambito della complessiva sopravvenienza relativa ai procedimenti di competenza del Tribunale, gli oggetti iscritti per essere trattati con il nuovo rito semplificato sono stati 3.967 [dunque circa 1/3 del totale delle sopravvenienze], cui corrisponde un totale di 1.053 fascicoli iscritti.

Alla data del 30 giugno 2025, n. 3.867 oggetti [1.055 fascicoli] sono stati definiti in sede c.d. monocratica, e più precisamente n. 3.823 con decisione poi confermata dal collegio mentre n. 44 sono stati opposti, per cui la competenza è stata trasferita all'organo collegiale; n. 5.308 oggetti [1.809 fascicoli] sono ancora pendenti in attesa di decisione nelle medesime forme, n. 1.363 oggetti sono stati rimessi al collegio per la trattazione nelle forme ordinarie.

Sugli effetti della riforma il Presidente del Tribunale di Sorveglianza ha espresso riserve sul sistema, che pur proponendosi obiettivi di semplificazione, ha finito con l'appesantire l'attività giurisdizionale e di cancelleria, e rischia di modificare in profondità alcuni caratteri tipici della "giurisdizione rieducativa" della magistratura di sorveglianza, caratterizzata dal pieno contraddittorio e dalla conseguente possibilità di interlocuzione tra l'interessato e un organo collegiale composto anche da giudici "esperti" a garanzia di un approccio multidisciplinare al giudizio prognostico.

Gli Uffici di Sorveglianza

Anche negli Uffici di sorveglianza del distretto il flusso degli affari in entrata è stato particolarmente cospicuo.

Nell'Ufficio di Palermo, il numero delle nuove iscrizioni è di 20.450 procedimenti, con un incremento rispetto ai 19.457 del precedente corrispondente periodo.

L'attività definitoria ha comunque fatto fronte a tale ingente carico di lavoro, essendo stati esitati n.19.355 procedimenti a fronte di 18.462 del corrispondente precedente periodo, mentre il numero dei procedimenti pendenti alla fine del periodo, stimato in 13.002 procedimenti, è aumentato a fronte dei 11.642 del corrispondente precedente periodo.

Nella sede di Agrigento, la sopravvenienza è stata pari a 8.494 nuovi affari [a fronte di n. 7.858 istanze del corrispondente precedente periodo], mentre l'attività definitoria ha assicurato lo smaltimento di n. 8.394 affari [7.636 nell'anno precedente], lasciando pendenti a fine periodo 3.005 procedimenti [2.904 nel precedente periodo].

Presso la sede di Trapani, la sopravvenienza è stata pari a 12.172 nuovi affari [a fronte di

10.587 del corrispondente precedente periodo], e anche questo ufficio ha dato dimostrazione di una efficace capacità di smaltimento, definendo un numero di procedimenti pari a 11.020, lasciando pendenti n. 4.420 procedimenti.

I dati che precedono mostrano che, pur avendo il Tribunale e gli Uffici di Sorveglianza dovuto operare nelle non ottimali condizioni generali descritte, la risposta data alla domanda di giustizia è stata, nel complesso, sia nell'area collegiale che in quella monocratica, adeguata e più che apprezzabile, e che magistrati e personale amministrativo, ciascuno per la loro parte, hanno sostenuto i rispettivi pesantissimi carichi di lavoro con più che encomiabile impegno, assicurando una produzione complessiva molto elevata.

Per il conseguimento di tali risultati sono stati determinanti la proficua intesa e il rapporto di quotidiana collaborazione tra tutte le componenti essenziali dell'ufficio, ivi compresi i tirocinanti ex art. 73 del D.L. 21/6/2013 n. 69, convertito con L. 9/8/2013 n. 98 che vi prestano la loro opera, che hanno consentito e consentono di svolgere sulla struttura gli interventi organizzativi ritenuti di momento in momento opportuni e garantire un più elevato grado di efficienza dei servizi, attraverso una razionale ed equilibrata gestione delle risorse esistenti.

Con tutto ciò va ancora una volta evidenziato che sull'andamento dell'attività definitiva continua a incidere la scarsa tempestività – più volte nel corso di questi anni segnalata – con cui altri uffici esitano le richieste istruttorie del Tribunale e degli Uffici.

L'ufficio si è tuttavia adoperato per limitare tali ritardi e ha perciò, nel periodo di riferimento, promosso vari contatti e assunto diverse iniziative per individuare e condividere con gli Organi e gli Uffici esterni maggiormente coinvolti soluzioni organizzative di miglioramento e accelerazione delle procedure di acquisizione delle richieste istruttorie, in vista della riduzione dei tempi di trattazione dei procedimenti.

Non si riscontra comunque alcuna problematica di "irragionevole" durata dei procedimenti, atteso che, salvo i casi di obiettiva complessità, i tempi di definizione si mantengono entro livelli più che accettabili, dalla data in cui il fascicolo viene registrato fino alla decisione.

Il livello delle pendenze a fine periodo non registra una sostanziale flessione, ma tale andamento, tenuto conto di quanto in premessa indicato a proposito del criterio di lettura dei dati, e delle difficili condizioni in cui gli uffici operano, appare del tutto fisiologico.

Il deposito dei provvedimenti, tutti redatti in originale dai magistrati, che si avvalgono dello strumento informatico, avviene, di norma, in tempo reale.

Nell'anno di riferimento sono state depositate ben 5.532 ordinanze collegiali, e si sono tenute 121 udienze collegiali, n. 60 udienze monocratiche nell'ufficio di Palermo, n. 13 nell'ufficio di Agrigento e n. 35 nell'ufficio di Trapani.

Sia presso il Tribunale che presso gli Uffici di Sorveglianza, il fenomeno dei procedimenti di risalente iscrizione e non ancora esauriti ha dimensioni contenute.

Gli affari a cognizione collegiale pendenti da oltre un anno erano, alla data del 30 giugno 2025, sottratti i procedimenti di liquidazione per patrocinio a spese dello Stato, n. 1.014.

Presso l'Ufficio di Sorveglianza di Palermo, il numero degli affari monocratici con pendenza ultrannuale, alla data del 30 giugno 2025, era pari a 441, escluse le esecuzioni in corso.

La maggior parte delle più risalenti pendenze si riferisce a procedure di remissione del debito e/o conversione/rateizzazione di pena pecuniaria, che comportano un numero elevato di rinvii per effettuare le udienze di verifica.

Si mantiene cospicuo il numero delle procedure di ammissione e liquidazione di onorari per patrocinio a spese dello Stato.

A fronte di n. 367 istanze di ammissione e di n. 361 istanze di liquidazione pendenti al 1° luglio 2024, concernenti il Tribunale di Sorveglianza, sono sopravvenute, nel periodo di riferimento, n. 1.091 istanze di ammissione e n. 787 istanze di liquidazione, mentre il numero di quelle esitate è stato, rispettivamente, pari a 1.095 [di cui 916 accolte] e n. 713 richieste di liquidazione, mentre dal relativo prospetto statistico si ricava che a fine periodo erano rimaste pendenti 363 istanze di ammissione e 435 istanze di liquidazione.

Risorse umane e materiali disponibili

a.] Personale di Magistratura

L'organico del Tribunale di Sorveglianza di Palermo consta di dodici posti [compreso quello direttivo] e di esso fanno parte oltre ai Magistrati dell'Ufficio di Sorveglianza di Palermo [in numero di 7, - il cui organico si è completato soltanto in data 25.2.2025 con l'immissione in possesso della dott.ssa Vascellaro, giudice proveniente da altro Ufficio giudiziario, anche Magistrati degli Uffici di Sorveglianza di Agrigento [in numero di 2 di cui un solo Magistrato allo stato in servizio per intervenuto trasferimento del dott. Carlisi presso altro Ufficio giudiziario con presa di servizio il 9.9.2024] e Trapani [in numero di 3], i quali compongono il Collegio quando sono trattati procedimenti che riguardano detenuti/condannati della relativa Circoscrizione.

Del Tribunale fanno parte n. 24 componenti esperti nominati dal CSM.

L'organico è al momento incompleto; peraltro, anche la completa copertura della pianta organica, condizione non regolarmente presente in questi ultimi anni, risulta obiettivamente insufficiente a corrispondere all'enorme quantità di pratiche che quotidianamente si riversa sul Tribunale e sugli Uffici di Sorveglianza.

b.] Personale Amministrativo

Nella sede di Palermo, la pianta organica del personale amministrativo, come rideterminata con D.M., prevede n. 36 unità, escluso il dirigente amministrativo, il cui posto è tuttavia vacante dal 30.01.2018.

Al 30.06.2025 erano in effettivo servizio n. 38 unità, cui si aggiungono n. 3 dipendenti del Ministero della Giustizia, Dipartimento Amministrazione Penitenziaria, in posizione di comando sino al 15 Dicembre 2025, [n. 1 assistente e n. 2 assistenti capo della Polizia Penitenziaria].

Il personale amministrativo attualmente in servizio, negli uffici del distretto, è così distribuito:

	Area Funzionari	Area Assistenti	Area Ass. [conducenti]	Area Operatori	Totale
Tribunale di Sorveglianza	2	7	2	2	13
Ufficio di Sorveglianza PA	3	13	0	1	17
Area amministrativa	4	4	0	0	8
TOTALE	9	24	2	3	38
Ufficio di Sorveglianza TP*al 30.06.2025 anche una unità di Polizia Penit.	3	4	1	3	11
Ufficio di Sorveglianza AG*al 30.06.2025 anche una unità di Polizia Penit.	2	8	2	0	12

Sebbene la pianta organica risulti coperta è da ritenere ormai insufficiente, anche in considerazione dell'aumento della pianta organica dei Magistrati – l'attuale dotazione effettiva, che risulta carente in alcuni profili e obiettivamente non in grado di corrispondere alle reali esigenze di servizio.

Tanto nella sede centrale che in quelle periferiche, essa è obiettivamente inadeguata rispetto agli attuali volumi di affari gestiti dall'Ufficio e agli elevati livelli di produttività resisi via via necessari nell'ultimo quinquennio e non consente l'attuazione di moduli organizzativi più moderni, quale quello suggerito dal CSM nella circolare sulle tabelle, concernente il c.d. ufficio del giudice.

Va anche evidenziato che il contributo lavorativo non corrisponde effettivamente al numero del personale presente per via delle ricorrenti assenze di dipendenti [ben 11 unità] che fruiscono dei benefici previsti dalla legge 104/1992 per sé stessi [n°3 unità] o in favore di lavoratori che assistono persone disabili [n°8 unità], e che di fatto comportano la perdita di molte giornate lavorative all'anno.

Vi è da segnalare che ulteriore elemento di instabilità è legato alla presenza ben 8 unità di personale [n. 1 Funzionario, n. 1 Cancelliere, n. 4 Assistenti, n. 1 conducente e n. 1 centralinista/operatore] distaccati a titolo temporaneo da altri Uffici, la cui ulteriore permanenza è incerta.

L'assetto organizzativo dei settori amministrativi, in tutte le sue articolazioni connesse all'esercizio dell'attività giurisdizionale, è strutturato in modo tale da realizzare un idoneo raccordo, soprattutto per ciò che riguarda l'attività istruttoria e l'esecuzione dei provvedimenti, tra personale amministrativo e magistrati, attraverso la suddivisione in moduli e il loro collegamento a uno o due magistrati, in modo da concentrare e canalizzare tutta l'attività in un unico rapporto con il magistrato al quale il singolo modulo afferisce.

Tuttavia il sistema, creato nella prospettiva di porre le basi per la realizzazione del c.d. ufficio del giudice, in coerenza con la previsione tabellare relativa all'attribuzione della responsabilità dell'istruzione in capo al magistrato assegnatario del procedimento, non ha di fatto ancora raggiunto tale obiettivo, perché la già inadeguatezza della pianta organica del personale amministrativo non ha fin'ora consentito la operatività di un numero di moduli pari al numero dei magistrati in servizio nell'ufficio.

Nel periodo di riferimento non sono state apportate modifiche sostanziali all'assetto organizzativo amministrativo generale; tuttavia al fine di garantire la funzionalità almeno ordinaria dell'Ufficio, è stato effettuato ogni opportuno intervento in funzione del riequilibrio dei carichi di lavoro e di una più razionale distribuzione del personale tra le varie articolazioni dell'Ufficio, con il rafforzamento di quelle preposte alle attività più sensibili e prioritarie, sia collegiali che monocratiche.

Tali interventi hanno consentito la temporanea soluzione di situazioni emergenziali ma sono risultati chiaramente insufficienti a eliminare le permanenti criticità, dipendenti dagli eccessivi carichi di lavoro gravanti su tutti i settori dell'Ufficio.

Occorre aggiungere che la riforma introdotta con il D.Lgs. 123/2018, che – come già detto – ha previsto la trattazione in via semplificata di specifici procedimenti per l'applicazione di misure alternative, ha certamente determinato un obiettivo appesantimento nelle attività delle cancellerie, costrette a far fronte a una moltiplicazione degli adempimenti prima previsti, adesso accresciuti dalla scansione del procedimento in più fasi, necessarie e/o eventuali, tra loro distinte.

La stringente tempistica entro cui tali adempimenti debbono essere eseguiti ha inevitabilmente contribuito a ritardare il lavoro corrente, relativo agli affari che si contraddistinguono per la minore urgenza.

Va pure evidenziato che il Tribunale, dal 30.01.2018, non può più contare sulla guida organizzativa assicurata dalla presenza costante del Dirigente Amministrativo, essendo stato il precedente titolare invitato, in ossequio a criterio che non consentirebbe la permanenza oltre un certo numero di anni nello stesso ufficio, a chiedere il trasferimento ad altro ufficio.

Nulla a oggi lascia prevedere una imminente copertura del posto vacante, nonostante i solleciti inoltrati da questa Presidenza al competente Ministero, e il Dirigente cui è stata affidata la temporanea reggenza, fino al prossimo mese di ottobre, ha potuto assicurare la sua presenza solo per qualche giorno la settimana.

Il vero è che in questi anni è stato scarsamente avvertito il problema delle rilevanti ricadute, sull'esecuzione penale, della pur giusta maggiore attenzione dedicata al potenziamento della funzionalità dell'intero settore della cognizione penale, e non si è in alcun modo invertita la pluriennale tendenza a spostare la soluzione dei problemi che affliggono le carceri sulla magistratura di sorveglianza, già sovraccarica di compiti e di responsabilità, senza prevedere rimedi concreti di natura gestionale, e inoltre distogliendola, con sempre nuove gravose competenze e incombenze, dalla sua funzione principale, che è quella di assicurare, attraverso gli strumenti dell'ordinamento penitenziario, il finalismo rieducativo della pena come previsto dall'art. 27 della Costituzione.

c.] Risorse finanziarie e materiali.

Insufficienti sono le dotazioni strutturali, con particolare riguardo alla dotazione di locali di archivio che non consentono una collocazione dei fascicoli definiti tanto per il Tribunale che per l'Ufficio di Sorveglianza di Palermo.

Sempre sul versante logistico è da ribadire con riguardo alla sede di Agrigento, le difficoltà determinate dall'allocazione dell'Ufficio in un plesso distante circa 7 Km dal Palazzo di Giustizia, ove hanno sede tutti gli altri Uffici giudiziari agrigentini; sistemazione che, oltre a non facilitare le condizioni operative del personale e dell'utenza, non garantisce l'esigenza primaria della sicurezza, sia per l'ubicazione in quartiere degradato, sia per l'assenza di ogni forma di vigilanza nelle ore

post meridiane, serali e notturne.

Del tutto inadeguata appare inoltre, in particolare presso l'Ufficio di Sorveglianza di Trapani, la dotazione di automezzi, in relazione alle esigenze di detto ufficio, i cui magistrati, per l'adempimento dei compiti loro assegnati, devono non solo recarsi almeno una volta la settimana a Palermo per comporre il collegio nelle udienze presso il Tribunale di Sorveglianza, ma anche nei restanti giorni recarsi presso le Case Circondariali sottoposte alla loro vigilanza.

Si segnala poi che, in assenza di magistrati sottoposti a misure di protezione, l'unica autovettura [ordinaria] a disposizione del Tribunale di Sorveglianza di Palermo, sia per le esigenze legate agli spostamenti del capo dell'ufficio che per tutti gli altri compiti d'istituto è decisamente carente trattandosi di una utilitaria con immatricolazione ultradecennale.

Da anni viene perseguita una gestione volta alla razionalizzazione dei consumi e alla riduzione dei costi, realizzando significativi risparmi su tutti i capitoli di spesa, e lo stesso è stato fatto nel corso del periodo di riferimento.

Con riferimento alle risorse destinate alla compensazione del lavoro straordinario reso dal personale, nel 2025 si è mantenuto quasi stabile il livello di assegnazioni di risorse economiche, il che ha consentito di soddisfare le necessità presentatesi nel corso del periodo considerato.

Si segnala l'esigenza di poter continuare a disporre dei fondi così come erogati nel periodo considerato poiché, permanendo uno squilibrio tra numero di affari trattati e numero di addetti, non è prevedibile la riduzione del ricorso a prestazioni lavorative straordinarie, necessarie per assicurare lo svolgimento delle attività d'istituto, quasi tutte urgenti e indifferibili in quanto incidenti sullo status libertatis della persona.

d.) Stato dell'informatizzazione.

L'ufficio presenta un buon livello di informatizzazione, esteso alla quasi totalità dei servizi.

Il sistema informativo per eccellenza in uso presso l'Ufficio è costituito dal SIES [Sistema informativo esecuzione penale], suddiviso nei due sottosistemi SIEP [Sistema Informativo Esecuzione Procura] e SIUS [Sistema Informatico Uffici Sorveglianza].

I due applicativi, benché abbiano funzioni e scopi differenti, consentono ai rispettivi uffici operanti nell'ambito dell'esecuzione di comunicare tra loro i dati rispettivamente immessi, permettendo un continuo scambio di dati e provvedimenti. In particolare, il sistema SIEP, recependo i dati della Procura relativi all'esecuzione di una sentenza consente, grazie al collegamento informatico tra i due Uffici, di avere sempre la situazione della pena aggiornata prima di emettere gli opportuni provvedimenti in relazione alle modalità di espiazione della stessa.

Anche sul piano operativo il sistema presenta notevoli vantaggi, spiegando la sua utilità sia per gli operatori in fase di inserimento e ricerca, sia per i magistrati nella redazione dei provvedimenti giurisdizionali.

Tuttavia, è da evidenziare che il sistema presenta delle criticità, in particolare non è accessibile da postazioni esterne [né dai magistrati, né dal personale amministrativo], e il suo utilizzo per la redazione dei provvedimenti è condizionato dalla non agevole modificabilità dei modelli dei provvedimenti proposti dal sistema. Da segnalare, inoltre, come l'applicativo, che è stato sviluppato nell'anno 2008, non sia stato implementato di pari passo con la notevole evoluzione normativa degli ultimi anni relativa alla fase dell'esecuzione della pena, per cui si avverte una forte esigenza di modernizzazione del sistema.

Quanto agli altri applicativi ministeriali si rappresenta che ormai da tempo sono regolarmente utilizzati per la notifica ai difensori dalle cancellerie del Tribunale e dell'Ufficio il S.N.T. [sistema delle notifiche penali telematiche], e il SIAMM, applicativo ministeriale per la gestione dei registri informatici delle Spese di Giustizia e Recupero crediti erariali e del servizio delle autovetture, esteso con la funzionalità istanze web per l'invio telematico delle istanze di liquidazione dei compensi dovuti ai periti, ai difensori di soggetti ammessi al patrocinio a spese dello Stato e a quelli di ufficio.

L'ufficio ha, inoltre, accesso al sistema informativo di ricerca dei detenuti [SIDET]; sempre nell'ambito del Servizio Informatico penitenziario del DAP è stato avviato, per i soli magistrati, l'accesso ai dati della sezione "monitoraggi" dei tre Istituti di pena ricadenti nel territorio di competenza.

L'ufficio ha, altresì, accesso al Sistema Informativo del Casellario Giudiziale Centrale [SIC], implementato con l'avvio in esercizio del sistema ECRIS fase 2 [certificato del casellario europeo] e ha accesso al sistema FISCO.it, per la consultazione dell'Anagrafe Tributaria;

L'Ufficio ha recentemente beneficiato dell'accesso all'applicativo sviluppato dal Ministero dell'Interno che consente le ricerche anagrafiche con riferimento all'anagrafe dell'intero territorio nazionale; ha, inoltre, accesso al sistema INIT, sistema informativo del Ministero dell'Economia per la gestione dei registri dei beni mobili di proprietà dello Stato e dei beni di facile consumo; si avvale del collegamento a WEBSTAT per la comunicazione delle assenze del personale amministrativo ai fini statistici e del sistema GEDAP per la comunicazione delle assenze per permessi sindacali e per il monitoraggio annuale delle assenze legate alla fruizione dei permessi per l'assistenza di soggetti portatori di handicap così come previsto dall'art. 33 della L. 104/92; utilizza la firma digitale per l'acquisto su ME.PA di beni e servizi; utilizza Webstat-statistiche Giustizia, anche per le statistiche relative al servizio delle spese di giustizia.

È stato, inoltre, istituito un collegamento diretto all'archivio di tutti i provvedimenti in materia penale [sentenze, ordinanze e decreti] emessi dalla Corte di Appello di Palermo e dal Tribunale di Palermo.

Nel periodo di riferimento, la dotazione informatica è stata implementata di n. 7 pc "Lenovo", mentre la richiesta formale di assegnazione di hardware [multifunzioni, pc portatili o fissi, stampanti], per ovviare a una situazione della dotazione informatica ormai decisamente critica, non ha ottenuto seguito pur avendo evidenziato che le ultime forniture quantitativamente significative di pc fissi Hp [33 postazioni] e di multifunzioni [n°15] risalgono rispettivamente agli anni 2019 e 2018.

La situazione venutasi a creare nell'ultimo anno in particolare non consente, allo stato, di procedere alla sostituzione di pc guasti o obsoleti e di stampanti e multifunzioni individuali da dismettere, circostanza cui si è potuto ovviare, pur limitatamente tenuto conto delle assegnazioni ottenute, con diversi interventi di manutenzione di apparecchiature ormai non più in garanzia.

Si ribadisce ancora il disagio per non avere in sede un Amministratore di sistema, la cui presenza sarebbe di grande stimolo e aiuto per lo sviluppo e l'approfondimento delle conoscenze e attitudini informatiche di tutti i componenti l'organizzazione, e assicurerebbe una soluzione più tempestiva e competente a tutte le problematiche e criticità di funzionamento del sistema SIEP-SIUS.

Gravissimo e non ancora risolto, nonostante le reiterate sollecitazioni indirizzate alla

D.G.S.I.A., è il problema determinato dalla mancata dotazione di attrezzatura atta a garantire la partecipazione a distanza del detenuto alle udienze di sorveglianza, che il novellato art. 678, al comma 3.2 **c.p.p.**, prevede in via ordinaria, ove l'interessato, ristretto fuori dalla circoscrizione del giudice, ne faccia richiesta.

Nell'anno di riferimento, si è fatto fronte mediante collegamento audiovisivo a distanza, in videoconferenze o con collegamenti da remoto attraverso l'utilizzo della piattaforma *microsoft teams*, attuato in forma "artigianale", con i supporti informatici di cui ciascun magistrato dell'ufficio è dotato.

Al riguardo vanno, tuttavia, segnalati i non pochi disagi emersi in questi mesi, dovuti alla non sempre ottimale qualità del mezzo tecnico, che come già indicato è rappresentato dalla dotazione personale di ciascun magistrato, dalle inefficienze della rete, impreparata a fronteggiare un così imponente numero di collegamenti, dalla mancanza di una formazione specifica da parte dei protagonisti del processo e dall'assenza di un progetto organizzativo "a monte", che fosse condiviso tra magistrati, avvocati, Direzione degli Istituti carcerari, polizia giudiziaria e personale ausiliario dell'ufficio.

La nuova situazione normativa e la panoramica giurisprudenziale.

Il panorama normativo è stato significativamente intaccato dalla l. 9 agosto 2024, n. 114 [cd. Riforma Nordio], che ha apportato modificazioni sia alla disciplina sostanziale sia alla cornice procedimentale correlate all'istituto della liberazione anticipata.

All'indomani dell'entrata in vigore della riforma il Tribunale di Sorveglianza ha avviato un approfondito confronto con la Procura Generale presso la Corte di Appello di Palermo, con i Procuratori del distretto e con i rispettivi Funzionari di Cancelleria addetti al settore della esecuzione penale, confronto che è culminato in una adunanza tenutasi il 5 novembre 2024 nell'Aula Magna di questa Corte di Appello.

In quella sede il Tribunale e tutti gli Organi Inquirenti del distretto hanno convenuto di indicare espressamente negli ordini di esecuzione emessi successivamente alla data di entrata in vigore del d.l. 92/2024 [così come modificato dalla legge di conversione] le detrazioni previste dall'art. 54 L. O.P. [virtualmente suscettibili di riconoscimento ove il condannato dia prova di partecipazione all'opera di rieducazione] nonché la pena da espiare nell'ipotesi in cui le predette detrazioni non siano riconosciute.

È stata raggiunta una specifica intesa incentrata sulla necessità di specificare nei nuovi ordini di esecuzione l'entità della pena da espiare sia nell'ipotesi in cui le detrazioni fossero effettivamente riconosciute sia nel caso in cui non lo dovessero essere e ciò al fine di consentire all'autorità giudiziaria di sorveglianza sia la solerte iscrizione d'ufficio dei procedimenti aventi a oggetto liberazioni anticipate, sia il corretto nonché tempestivo esercizio del potere officioso oggi previsto dall'art. 69 bis, co. 1, l. ord.pen.

E infatti, il testo normativo riformato prevede ora che in occasione di ogni istanza di accesso alle misure alternative alla detenzione o ad altri benefici analoghi [istanza che può essere presentata a decorrere dal termine di novanta giorni antecedente al maturare dei presupposti per l'accesso alle misure alternative alla detenzione o agli altri benefici analoghi] rispetto ai quali nel computo della misura della pena espiata è rilevante la liberazione anticipata ai sensi dell'articolo 54, comma 4, il magistrato di sorveglianza accerti la sussistenza dei presupposti per la concessione

della liberazione anticipata in relazione a ogni semestre precedente.

Sul versante giurisprudenziale, nel mese di aprile del 2024 il Tribunale di Sorveglianza di Palermo, anche su richiesta del Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Palermo, aveva sollevato in via incidentale la questione di legittimità costituzionale dell'art. 16 del D.Lgs. 286/1998 in relazione agli artt. 3 e 27 della Costituzione, ponendo in risalto che l'automatismo normativo dell'espulsione dello straniero detenuto in Italia [sia pur al cospetto del ricorrere delle condizioni descritte dal dettato legislativo, e cioè che non si tratti delle fattispecie elencate all'art. 407 co. 2 lett. a) c.p.p. e che si tratti di un residuo pena infra-biennale] determinava nel diritto vivente una ingiustificabile quanto irragionevole interruzione *ex abrupto* [senza neanche la possibilità di recepire o meno il consenso dell'interessato] del programma di trattamento individualizzato inframurario [finendo per incidere in termini tombali sul finalismo rieducativo della pena detentiva].

La questione, dopo avere superato il vaglio di ammissibilità del Giudice delle Leggi, è stata dichiarata infondata dalla Corte Costituzionale [sentenza 73/2025], che ha sostanzialmente riconosciuto continuità all'indirizzo giurisprudenziale per cui la misura di cui all'art. 16, comma 5, del d.lgs. n. 286 del 1998 non risulterebbe equiparabile alle misure alternative alla detenzione previste dall'ordinamento penitenziario.

Distribuzione e andamento degli affari nei vari settori

a.] Tribunale di Sorveglianza

Il comparto di pratiche più affollato, sul quale si concentrano le maggiori energie del Tribunale, rimane quello delle misure alternative, che è anche il più sensibile, in ragione degli interessi su cui incide, legati alla possibilità di anticipare il termine di espiazione della pena o di espiare in tutto o in parte pene detentive in forma alternativa al di fuori del circuito carcerario.

A fronte delle sopravvenienze, il Tribunale ha fatto nel settore ogni sforzo per accentuare la propria capacità di risposta, essendo stati complessivamente esitati, come si è detto, 8.360 procedimenti.

Nel dettaglio, sono state definite:

- 1].** 3.672 istanze di affidamento in prova al servizio sociale, a fronte di una sopravvenienza di 3.588 istanze, con 1.701 pronunce di accoglimento, 1.005 decisioni di rigetto e 183 declaratorie di inammissibilità;
- 2].** 381 istanze di affidamento in prova in casi particolari ex art. 94 DPR 309/1990, a fronte di 398 istanze sopravvenute, con 90 decisioni di accoglimento, 99 decisioni di rigetto e 67 declaratorie di inammissibilità;
- 3].** 3.300 istanze di detenzione domiciliare ex art. 47 ter 1 bis O.P a fronte di 3.206 sopravvenute, con 465 pronunce di accoglimento, 287 pronunce di rigetto e 502 casi di inammissibilità;
- 4].** 1.713 istanze di semilibertà, a fronte di 1.705 istanze sopravvenute, con 50 casi di accoglimento, 242 decisioni di rigetto e 160 pronunce di inammissibilità;
- 5].** 24 istanze di liberazione condizionale, a fronte di 24 sopravvenute, con 0 accoglimenti.

I casi di revoca di misure già concesse sono stati 65 in materia di affidamento in prova ai servizi sociali, 26 in materia di affidamento in casi particolari, 92 in materia di detenzione domiciliare e arresti domiciliari esecutivi, 10 in materia di semilibertà.

L'esperienza sul campo mostra che la possibilità di ottenere misure alternative è in genere particolarmente bassa per le persone che sono prive di rapporti forti con la comunità circostante.

In moltissimi casi le misure alternative non sono concesse non perché l'individuo in questione non ne possa trarre beneficio e non abbia le caratteristiche adeguate alla concessione, ma perché manca di certe condizioni richieste, che non sono presenti o sono difficilmente realizzabili nei casi in cui non vi è un preesistente adeguato rapporto con la comunità esterna, o questa non riesca a mettere a disposizione quella serie coordinata di interventi volta a sostenere il soggetto durante il difficile processo di reinserimento.

Particolarmente svantaggiati sono poi i soggetti socialmente deboli: indigenti e stranieri, per i quali l'accesso ai benefici penitenziari è reso estremamente difficoltoso dalla mancanza sul territorio di idonei riferimenti familiari, abitativi e lavorativi.

Si evidenzia poi ancora un contenuto impiego della misura dell'affidamento in prova, che in effetti viene applicata con una certa parsimonia, per valutazioni che riguardano il grado di afflittività della pena e i rischi connessi alla scarcerazione di alcune categorie di condannati, ma anche e soprattutto per la carenza di opportunità lavorative e/o risocializzanti all'esterno.

A tale atteggiamento restrittivo, invece, corrisponde una più elevata percentuale di accogliimenti nei riguardi di istanze di detenzione domiciliare, misura che però non possiede la potenzialità, a livello risocializzante, dell'affidamento in prova e rischia sovente di diventare una fonte di denunce per evasione e di revoche con ritorno in carcere.

Ci si accorge, in sostanza, che i regimi alternativi, pur ponendosi come indispensabili strumenti di reinclusione sociale, hanno ancora, anche a motivo delle numerose previsioni ostative, intrise di automatismi che ne restringono l'applicazione, un prudente utilizzo, mentre al contrario il passaggio alla misura alternativa dovrebbe essere considerato il naturale sviluppo dell'esecuzione penale, ispirato al principio di progressività trattamentale e di finalismo rieducativo della pena.

E invece, proprio perché il percorso di risocializzazione va modulato sull'uomo e non sul reato, non dovrebbero essere ammesse presunzioni di irrecuperabilità sociale, pur nei confronti di condannati all'ergastolo, come affermato dalla Corte Costituzionale, che proprio in tema di ergastolo ha ribadito la illegittimità costituzionale di previsioni che precludano in modo assoluto, per un arco temporale assai esteso, l'accesso ai benefici penitenziari a particolari categorie di condannati in ragione soltanto della particolare gravità del reato commesso, ovvero della esigenza di lanciare un robusto segnale di deterrenza nei confronti della generalità dei consociati.

Tali finalità – come precisato dalla Suprema Corte - seppure possono legittimamente ispirare il legislatore nella fase di comminazione del trattamento sanzionatorio, non possono tuttavia nella fase di esecuzione della pena, operare in chiave distonica rispetto all'imperativo costituzionale della funzione rieducativa della pena medesima, da declinarsi come necessità di costante valorizzazione, da parte del legislatore prima e del giudice poi, dei progressi compiuti dal singolo condannato durante l'intero arco di espiazione della pena.

Ferme tutte queste considerazioni, il Presidente del Tribunale di Sorveglianza di Palermo ha auspicato, tuttavia, che delle misure alternative non venga snaturata la funzione, trasformandole da pilastro della funzione rieducativa della pena a strumento piegato a fini di mera deflazione carceraria, manifestando contrarietà alla introduzione di norme ispirate all'idea che la concessione delle misure rieducative vada perseguita a ogni costo, anche depauperando la garanzia

giurisdizionale e minimizzandone i presupposti di accesso.

Il predetto Dirigente ha espresso favore per la introduzione di istituti fondati sulla riparazione della lesione recata all'ordinamento, attribuendo adeguato riconoscimento alla funzione rieducativa di condotte tese alla reintegrazione del torto subito dalla collettività per effetto del reato, per esempio riservando un posto di primo piano al lavoro di pubblica utilità [accompagnato o meno da restrizioni personali] che, risolvendosi da un lato in prestazioni aventi spiccata natura sanzionatoria, sul piano simbolico dà corpo al principio per cui ogni violazione della legge penale esige che l'offesa inferta al consorzio civile debba essere, nei limiti del possibile e sia pure per equivalente, adeguatamente riparata dal reo.

Un altro settore che ha particolarmente impegnato l'attività del Tribunale è quello riguardante l'applicazione degli istituti del differimento obbligatorio e/o facoltativo della esecuzione della pena e del connesso istituto della detenzione domiciliare sostitutiva, previsto dal comma 1 ter dell'art. 47 ter O.P.

Introducendo questa ulteriore forma di detenzione domiciliare il legislatore ha inteso offrire al Tribunale di Sorveglianza uno strumento flessibile, suscettibile di attuare un adeguato temperamento tra il principio di certezza e indefettibilità della pena, corollario a sua volta del principio della effettività della giurisdizione penale, le esigenze della difesa sociale e la necessità di tutelare la salute del condannato, evitando che l'esecuzione della sanzione possa avvenire in forme incompatibili con il senso di umanità.

Per la detenzione sostitutiva del differimento dell'esecuzione della pena sono tuttavia irrilevanti non solo l'entità della pena da espiare, ma anche il tipo di reato per il quale essa è stata inflitta e, pertanto, non operano le preclusioni riferibili ai condannati per i reati di cui all'art. 4 bis legge 354/1975, la detenzione può essere perfino concessa anche nei confronti del condannato detenuto per effetto della revoca dello stesso beneficio in precedenza applicato dal Tribunale di Sorveglianza.

Si assiste perciò con frequenza al fenomeno per cui una larga fascia di quei condannati i quali, o in ragione della entità della pena o per il carattere ostativo del reato commesso, si vedono precluso l'accesso alle diverse misure alternative contemplate dall'ordinamento penitenziario, ricorrere all'istituto della detenzione domiciliare sostitutiva del differimento della pena per ragioni di salute, prospettando gravi infermità o patologie asseritamente non suscettibili di adeguato trattamento in regime carcerario.

Ciò postula una doverosa complessa attività di verifica, in alcuni casi effettuata attraverso perizia, volta a scongiurare il rischio di una inaccettabile vanificazione dell'aspetto retributivo della pena, e delle finalità di prevenzione generale e di difesa sociale, in relazione alla pericolosità del reo, ma anche a garantire la tutela della salute del medesimo.

Si registrano comunque percentuali di accoglimento molto basse.

Nel periodo di riferimento, a fronte di 702 istanze complessivamente sopravvenute ne sono state favorevolmente esitate 107.

Altro comparto affollato è quello della riabilitazione, istituto di notevolissima importanza, al di là del rilievo che esso riveste sul piano morale, dal momento che alla estinzione degli effetti penali della condanna è spesso legata la possibilità del soggetto d'intraprendere un'attività di lavoro autonomo o di trovare un'occupazione dipendente.

La sopravvenienza di tali affari si è mantenuta assai elevata [334 nuovi procedimenti iscritti]

e a essa ha fatto ancora una volta riscontro un'opera di definizione di ampia portata, che ha riguardato 317 procedimenti, con n. 146 pronunce di accoglimento, n. 91 decisioni di rigetto e n. 68 declaratorie di inammissibilità; 237 sono stati infine i procedimenti di secondo grado [reclami o appelli] definiti, a fronte di 238 sopravvenuti, con 313 pronunce di accoglimento, 105 pronunce di rigetto e 17 declaratorie di inammissibilità.

b.] Gli Uffici di Sorveglianza

Negli Uffici di Sorveglianza, l'ambito operativo nel quale si continua a registrare una cospicua sopravvenienza è quella della liberazione anticipata, istituto che riveste altissima importanza pratica, sia per il forte contributo che esso offre affinché la espiazione della condanna possa, in linea con le previsioni della nostra carta fondamentale, assumere il concreto ruolo di strumento di recupero sociale [essendo il beneficio legato alla partecipazione all'opera di rieducazione] sia perché la rilevante riduzione di pena che ne discende costituisce potente mezzo d'induzione alla puntuale osservanza delle pur rigorose regole che governano la vita intra moenia e, pertanto, sebbene indirettamente, produce effetti di notevolissima portata sul piano del mantenimento dell'ordine e della sicurezza all'interno delle strutture detentive, seguita dalla conversione della pena pecuniaria.

In tutti gli uffici si è operato in modo che la gestione dell'istituto avvenisse secondo criteri di piena fisiologia, che hanno fatto registrare alte percentuali di accoglimento, le quali si spiegano, non già perché le decisioni siano ispirate a canoni di scarso rigore [poiché, all'inverso, sono sempre fondate sul puntuale accertamento dei presupposti richiesti dalla legge], ma sia per la cadenza semestrale [connessa alla semestralizzazione del beneficio] con cui vengono normalmente presentate le istanze dei singoli soggetti aventi titolo, sia perché è assai raro che chi abbia già assaporato il beneficio della contrazione della pena, devii nell'ulteriore corso della detenzione da condotte partecipative del trattamento penitenziario.

Invero, secondo quella che è ormai la pacifica giurisprudenza della Corte Suprema, all'ottenimento del beneficio è sufficiente l'adesione alle offerte rieducative dell'amministrazione e, laddove come in atto normalmente accade tali offerte non coprano il fabbisogno della popolazione di ristretti, può essere sufficiente la sola regolarità della condotta intramuraria, senza una prova rigorosa sulla evoluzione in *melius* della personalità del condannato.

Nell'ufficio di Palermo, a fronte di 2.978 procedimenti di liberazione anticipata sopravvenuti, ne sono stati definiti 2.724, e il numero di quelli esitati favorevolmente è stato di 2.289.

Notevole è anche la percentuale di provvedimenti concessori presso i due uffici periferici, atteso che nell'ufficio di Agrigento, a fronte delle 1.015 istanze sopravvenute ne sono state definite 1.052, di cui 722 accolte; mentre presso la sede di Trapani le istanze sopravvenute sono state 1.600, accolte sono state 1.098 su un totale di 1.483 procedimenti definiti.

Ridotte sono, invece, le percentuali di accoglimento della misura che prevede, ai sensi della legge 199 del 2010, in presenza di determinate condizioni, la possibilità di esecuzione della pena detentiva presso il domicilio.

L'Ufficio di Palermo ha accolto 132 istanze su 466 sopravvenute, l'Ufficio di Agrigento 45 a fronte di 102 sopravvenute, e l'Ufficio di Trapani 54 a fronte di 211 sopravvenute.

Abbastanza contenute sono state le percentuali di accoglimento dello specifico rimedio risarcitorio introdotto dal decreto legge 26 giugno 2014 n. 92, convertito con legge 11 agosto 2014 n. 117, che ha previsto [art. 35 ter O.P.] in favore dei detenuti vittima di sovraffollamento carcerario una inedita forma di compensazione “in natura” consistente in uno sconto di pena di un giorno per ogni dieci giorni trascorsi in situazione di sovraffollamento, secondo gli standard individuati dalla giurisprudenza europea, ovvero [in casi residui] il risarcimento forfettario nella misura di euro 8,00 per ciascun giorno di detenzione c.d. inumana o degradante.

Presso l’Ufficio di Palermo, a fronte di 197 procedimenti sopravvenuti e di una pendenza residua di 117 procedimenti, ne sono stati definiti 157, con 24 provvedimenti di accoglimento; presso l’Ufficio di Trapani sono state accolte 107 istanze, a fronte di 188 sopravvenute, mentre nell’Ufficio di Agrigento, a fronte delle 83 istanze sopravvenute le pronunce di accoglimento sono state 29.

Costante cura è stata riservata al settore delle misure di sicurezza, comparto delicatissimo, per le tipologie dei soggetti a esse interessati, cioè i condannati per reati di criminalità organizzata e i soggetti affetti da patologie psichiatriche.

Nell’Ufficio di Palermo sono sopraggiunte n. 143 richieste di accertamento di pericolosità sociale, n. 12 proposte di aggravamento di misura, n. 2 richieste di revoca di misura su istanza di parte, mentre i procedimenti iscritti per riesame di pericolosità sono stati 179.

Le iscrizioni corrispondenti sono state 47, 2, 4 e 37 nell’ufficio di Trapani, e 57, 6, 0 e 115 nell’ufficio di Agrigento.

Con riferimento ai soggetti affetti da disturbi mentali e socialmente pericolosi va segnalata la sistemica carenza di strutture sanitarie residenziali nel territorio, e, ancor più grave in numero limitato di REMS [Residenza esecuzione delle misure di sicurezza], ove attualmente i posti sono 50 per tutta la Regione Sicilia, con la conseguente creazione di lunghe liste di attesa per il relativo inserimento.

Non ha fatto registrare sostanziali novità l’andamento dell’istituto dei permessi premio, che ha comportato come per gli anni precedenti una sopravvenienza abbastanza sostenuta [pari a 1.649 proc. a Palermo, 211 ad Agrigento e 1.164 a Trapani] e ha continuato a essere gestito secondo criteri tesi a contemperare l’interesse del condannato a un pur graduale reinserimento nel contesto civile con l’interesse della collettività a non essere esposta ad apprezzabili rischi di recidiva.

Il serio e attento utilizzo dei criteri in parola ha fatto sì che, nonostante l’ampia applicazione che dell’istituto si è in concreto fatta [essendosi concessi 837 permessi premio nella sede di Palermo, 102 in quella di Agrigento e 582 in quella di Trapani], la fruizione del beneficio abbia fatto registrare nel periodo solo una bassissima percentuali di evasioni.

Si mantiene sempre elevato il numero dei procedimenti per conversione di pena pecuniaria, di seguito alla introduzione, con la legge di bilancio per il 2018 [legge n. 205/2017], nel DPR n. 115/2002, dell’art. 238 bis, che ha determinato una proliferazione di richieste, da parte delle Procure.

I procedimenti sopravvenuti sono stati 1.903 a Palermo, 674 a Trapani e 838 ad Agrigento.

I diversi Uffici di sorveglianza del distretto hanno, nel periodo di cui ci si occupa, continuato a svolgere una intensa attività di vigilanza sulle strutture detentive rientranti nelle rispettive

giurisdizioni, che sono servite a “radiografare” nei singoli momenti la situazione complessiva della struttura e a coglierne le criticità.

Tale attività ha consentito anche di prendere in esame le esigenze di singoli detenuti meritevoli di essere valutate e in relazione alle quali sono stati attivati gli opportuni interventi di competenza, prevalentemente attraverso mirate richieste rivolte alle Direzioni e, all’occorrenza, al PRAP o al DAP, poi seguite da opportune verifiche.

Non sono stati pochi i casi in cui si è potuto assicurare, per tale via, adeguata tutela a legittime aspettative di ristretti ancor prima della via giurisdizionale assicurata dal reclamo contro gli atti dell’Amministrazione penitenziaria lesivi di diritti o di interessi dei detenuti.

Resta comunque il fatto che, nel quadro dell’attività complessiva dei Magistrati di sorveglianza, tali funzioni, inerenti la vigilanza sugli Istituti di pena, siano tra le più qualificanti e più importanti e che le stesse meriterebbero più spazio di quello che al momento a esse si dedica, a causa dei sempre più numerosi e pressanti altri compiti; è invero evidente che la regolare cadenza degli accessi della magistratura di sorveglianza in Istituto, rendendo tangibili i compiti di garanzia, crea il più generale effetto di contribuire alla riduzione delle tensioni interne, agendo come importante valvola di sfogo.

Situazione degli istituti di pena per adulti

[notizie tratte dalle relazioni del Provveditorato Regionale Amministrazione Penitenziaria di Palermo e del Presidente del Tribunale di Sorveglianza di Palermo]

Il Presidente del Tribunale di Sorveglianza di Palermo evidenzia che il totale dei detenuti presenti negli otto istituti di questo distretto, al 30 giugno 2025, è pari a 3.188 unità di cui 3.054 uomini e 134 donne.

La popolazione carceraria del distretto è dunque aumentata [al 1° luglio 2024 si registrava un totale di 3.034 detenuti], superando il limite ufficiale della capienza regolamentare complessiva dei suddetti otto istituti, oggi pari a 2.873.

Sono più d’uno, fra gli altri Istituti in parola, quelli in cui risulta sfiorato il predetto limite, [in sé comunque scarsamente affidabile, al pari di quello relativo alla ricettività regolamentare, poiché entrambi determinati dall’Amministrazione con riguardo a situazioni preesistenti delle strutture, verosimilmente evolutesi nel tempo in senso peggiorativo].

Così è, in particolare, per la Casa Circondariale di Agrigento [con 384 detenuti su una capienza di 283] per la Casa Circondariale di Palermo-Pagliarelli [con 1.356 detenuti su una capienza di 1.165] e per la Casa Circondariale di Castelvetro [con 66 detenuti su una capienza di 44].

In più, in molti degli istituti citati, all’eccesso di presenze si uniscono tutte le gravi criticità legate alla vetustà degli edifici e degli impianti.

Nei suddetti Istituti, le condizioni di vita dei ristretti permangono invero alquanto problematiche. In proposito, non possono che ribadirsi le considerazioni svolte nelle relazioni degli anni precedenti, non essendo intervenuti sostanziali fattori di cambiamento. Specie nelle sezioni degli istituti destinate ai detenuti cc.dd. comuni, le presenze nelle celle sono di frequente eccessive e ciascuno di coloro che vi vivono finisce per fruire di uno spazio comunque esiguo, con le incidenze negative che ne discendono già solo sul piano della privacy e degli standard igienici. Il

sovraffollamento, giustamente assunto come indice rivelatore dell'impossibilità di soddisfare tutti gli altri diritti, è divenuto punto cruciale di riflessione sui diritti della persona detenuta, essendo chiaro che la violazione del diritto particolare di usufruire di spazi adeguati di vita si traduce nella violazione della possibilità di esercitare tutte le altre prerogative vitali della persona. Ma vale la pena ribadire che non è certo la fredda contabilità in metri quadri a far sì che la pena detentiva non divenga inumana e degradante, e che non bisogna credere che la disponibilità di spazi più ampi sia la soluzione del problema carcerario italiano. A parere del Presidente del Tribunale di Sorveglianza di Palermo, ci si dovrebbe piuttosto preoccupare di mettere in atto tutti gli interventi compensativi diretti a far sì che la persona detenuta possa esercitare quanto più possibile i diritti fondamentali il cui esercizio è reso più difficile dalla sua condizione di reclusione. E invece le proposte formative scarseggiano e soprattutto quelle relative a corsi scolastici e a corsi professionali, gli uni e gli altri di fondamentale importanza nell'ottica del recupero sociale dei condannati. Le offerte riguardanti il lavoro, che pur costituisce componente essenziale del trattamento penitenziario, sono nel tempo divenute, esse stesse, sempre più deficitarie, anche per effetto dei tagli d'assegnazioni che l'amministrazione penitenziaria, sebbene chiamata a gestire una massa sempre più ingente di soggetti, ha dovuto in questi anni subire. Il numero di educatori è poi insufficiente e i contatti dei singoli detenuti con gli operatori di tale categoria professionale sono rari e rimangono così deluse molteplici esigenze personali dei diversi condannati, poiché anzi la sporadicità di quei contatti rende, in generale, assai difficile cogliere – e in tempi ragionevoli – l'effettivo fabbisogno, in termini rieducativi, dei soggetti trattati e, dunque, elaborare appropriati programmi individualizzati di reinclusione sociale. Sono, inoltre, assai numerosi i detenuti che si trovano lontani dalle loro famiglie [stante che il sovraffollamento è tale che il criterio della territorialità nelle assegnazioni degli interessati ai diversi istituti presenti nel territorio nazionale viene, per necessità di cose, disatteso con elevatissima frequenza] e non sono, dunque, pochi quelli che, anche per le condizioni economiche normalmente disagiate della famiglia si trovano a poter intrattenere solo rapporti telefonici con i propri congiunti e vengono, quindi, di fatto esclusi dalla fruizione dei colloqui cc.dd. visivi. Mentre tali colloqui sono destinati a svolgere un ruolo di decisivo rilievo in ambito carcerario, poiché chi è posto in condizioni di continuare a coltivare i propri affetti, riesce meglio ad assorbire i contraccolpi tipici della privazione della libertà personale e, di conseguenza, a conservare essenzialmente integro il proprio equilibrio psichico. Il disagio psichico è, invero, una componente costante dell'universo penitenziario; il fenomeno riguarda una quota consistente della popolazione detenuta, e l'assistenza medica in carcere appare fortemente sbilanciata verso il contenimento delle patologie di carattere più strettamente fisico. Deve riconoscersi che esiste una emergenza psichiatrica nelle carceri e il rischio suicidario occupa il primo posto nella lista dei problemi che devono far riflettere su organizzazione, strategie e percorsi di cura. In questo quadro, debbono purtroppo ancora descriversi come non soddisfacenti le condizioni di vita che si registrano nelle nostre carceri. Condizioni di vita, che, mentre compromettono la finalità rieducativa della pena [vanificando la ragione stessa dello stato di restrizione], inevitabilmente potrebbero favorire un clima diffuso di tensione.

Si è provveduto, a seguito di visita ispettiva presso l'Istituto Pagliarelli, a segnalare al DAP e al PRAP le criticità riscontrate presso detto Istituto e in particolare la mancanza di acqua calda e riscaldamento nelle celle a eccezione della sezione denominata "Laghi", padiglione di più recente costruzione. A riscontro di quanto segnalato, il DAP ha programmato interventi di ristrutturazione

dei padiglioni più datati dell'Istituto sopra indicato procedendo all'investimento di una considerevole provvista economica [pari a circa 13 milioni di euro] finalizzata all'adeguamento degli impianti esistenti e da tempo in disuso.

Di seguito un'analisi in dettaglio circa la popolazione carceraria del distretto costituita alla data del 30 giugno 2025, come anzidetto, da 3.188 detenuti di cui 805 imputati e 2.383 condannati, a fronte dei 3.034 del periodo precedente.

L'incidenza degli imputati sul totale è quindi pari al 25,25%, di poco superiore rispetto alla media nazionale che è pari a 24,10%, mentre l'incidenza dei condannati è pari al 74,75%, lievemente inferiore rispetto alla media nazionale che si attesta al 75,9%;

Detenuti e Condannati nel distretto di Palermo

Istituto	Imputati	Condannati	Totale presenti al 30 giu 2025	% Imputati	% Condannati
C.C. Agrigento	142	233	375	37,9%	62,1%
C.C. Castelvetro	11	55	66	16,7%	83,3%
C.R. Favignana	1	100	101	1,0%	99,0%
C.C. Palermo Pagliarelli	427	929	1.356	31,5%	68,5%
C.C. Palermo Ucciardone	5	609	614	0,8%	99,2%
C.C. Sciacca	4	18	22	18,2%	81,8%
C.C. Termini Imerese	45	55	100	45,0%	55,0%
C.C. Trapani	170	384	554	30,7%	69,3%
Totale	805	2.383	3.188	25,3%	74,7%

La percentuale di detenuti stranieri è pressoché uguale a quella dell'anno precedente, passando dal 15,29% al 15,72%; tale dato è nettamente inferiore alla media nazionale che si attesta al 31,59%.

Di seguito la tabella che indica la distribuzione dei detenuti stranieri nelle case circondariali del distretto:

Detenuti stranieri nel distretto di Palermo

Istituto	Stranieri	Totale presenti al 30 giu 2025	%
C.C. Agrigento	74	375	19,7%
C.C. Castelvetro	16	66	24,2%
C.R. Favignana	16	101	15,8%
C.C. Palermo Pagliarelli	165	1.356	12,2%
C.C. Palermo Ucciardone	78	614	12,7%
C.C. Sciacca	6	22	27,3%
C.C. Termini Imerese	10	100	10,0%
C.C. Trapani	136	554	24,5%
Totale	501	3.188	15,7%

Per quanto concerne la percentuale di detenuti tossicodipendenti al 30 giugno 2025 è pari al 26,88%, superiore rispetto al 19,3% dello scorso anno:

Detenuti tossicodipendenti nel distretto di Palermo

Istituto	Tossicodipendenti	Totale presenti al 30 giu 2025	%
C.C. Agrigento	144	375	38,4%
C.C. Castelvetro	12	66	18,2%
C.R. Favignana	1	101	1,0%
C.C. Palermo Pagliarelli	225	1.356	16,6%
C.C. Palermo Ucciardone	145	614	23,6%
C.C. Sciacca	7	22	31,8%
C.C. Termini Imerese	25	100	25,0%
C.C. Trapani	298	554	53,8%
Totale	857	3.188	26,9%

Il dato nazionale relativo a tale tipologia di detenuti risulta del 31,14%.

Passando al tema del lavoro, al 30 giugno 2025 si contano 742 detenuti lavoranti alle dipendenze dell'Amministrazione Penitenziaria [a fronte dei 681 del periodo precedente], con un'incidenza percentuale distrettuale pari al 23,3%,

Detenuti lavoranti nel distretto di Palermo

Istituto	Lavoranti	Totale presenti al 30 giu 2025	%
C.C. Agrigento	83	375	22,1%
C.C. Castelvetro	16	66	24,2%
C.R. Favignana	45	101	44,6%
C.C. Palermo Pagliarelli	221	1.356	16,3%
C.C. Palermo Ucciardone	262	614	42,7%
C.C. Sciacca	11	22	50,0%
C.C. Termini Imerese	32	100	32,0%
C.C. Trapani	72	554	13,0%
Totale	742	3.188	23,3%

Gli Uffici di esecuzione penale esterna [UEPE]

Il 2025 segna il 50° anniversario dell'Ordinamento Penitenziario, una riforma che ha cambiato volto all'istituzione carceraria, umanizzando l'esecuzione della pena e aprendo a percorsi educativi e di inclusione sempre più orientati all'esterno.

L'evoluzione normativa e la maggiore accessibilità alle misure alternative - oggi in larga parte concesse al condannato dallo stato di libertà, e il definirsi nel tempo di nuove misure e sanzioni di

comunità – tra queste la sospensione del procedimento con messa alla prova anche per gli adulti e il lavoro di pubblica utilità nelle sue diverse applicazioni, hanno ampliato e spostato le competenze degli Uffici di esecuzione penale esterna anche nella fase pre-processuale e processuale della magistratura ordinaria e verso la cosiddetta giustizia di comunità.

Il flusso dei soggetti in carico agli Uffici di esecuzione penale esterna è oggi in buona parte parallelo e disgiunto da quello del carcere che, nonostante il crescente numero delle misure di probation penitenziaria e di probation giudiziaria, permane in condizioni di sovraffollamento.

Alla data del 30 giugno 2025 complessivamente in carico agli Uffici di esecuzione penale esterna [UEPE] di Palermo, Agrigento e Trapani risultavano 5.840 persone sottoposte a misure e sanzioni di comunità e altre 2.792 persone per l'espletamento di indagini o consulenze⁵ finalizzate all'eventuale applicazione di una misura da parte dell'autorità giudiziaria o per osservazione e trattamento dei detenuti.

Alla medesima data i detenuti presenti negli otto istituti penitenziari ricadenti nel distretto di Corte d'Appello di Palermo erano 3.188⁶.

Illustrando più dettagliatamente i dati inerenti ai singoli Uffici, deve rammentarsi che le misure e le indagini seguite nel territorio, in particolare quelle di probation giudiziaria, di competenza del giudice di cognizione, hanno a riferimento Autorità Giudiziarie di tutto il territorio nazionale e per questo i dati numerici forniti non sono commisurabili con quelli degli uffici giudiziari del distretto.

I soggetti in carico alla data del 30/06/2025, secondo la categoria di incarico:

Soggetti in carico alla data del 30 giu 2025 secondo la tipologia di incarico

Ufficio	Misure Indagini e Consulenze	Maschi	Femmine	Totale
Palermo	Misure	3.124	388	3.512
	Indagini e Consulenze	1.4312	166	1.597
	Totale	4.555	554	5.109
Agrigento	Misure	790	100	890
	Indagini e Consulenze	416	48	464
	Totale	1.206	148	1.354
Trapani	Misure	1.261	177	1.438
	Indagini e Consulenze	647	84	731
	Totale	1.908	261	2.169
Totale complessivo		7.669	963	8.632

⁵ Dati provvisori rilevati dai cruscotti statistici del sistema informativo SIEPE.

⁶ Dalle statistiche pubblicate sul sito www.giustizia.it.

Misure e sanzioni di comunità

In questa macroarea rientra la gestione delle misure alternative, del lavoro di pubblica utilità, della messa alla prova, delle misure di sicurezza non detentive, delle sanzioni sostitutive e delle pene sostitutive delle pene detentive brevi introdotte dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150.

Le tabelle che seguono, riferite ai singoli uffici di esecuzione penale esterna del distretto, riportano i dati riferiti ai soggetti in carico alla data, secondo le tipologie di incarico³.

Ufficio interdistrettuale di esecuzione penale esterna - PALERMO

Categoria incarico	Tipologia Incarico	Soggetti in carico a inizio periodo	Soggetti in carico a fine periodo
Misure alternative	Affidamento in prova al servizio sociale	1.014	1.291
	Detenzione domiciliare	504	520
	Semilibertà	55	58
Pene sostitutive	Detenzione domiciliare sostitutiva	12	28
	Lavoro di pubblica utilità sostitutivo	64	111
	Semilibertà sostitutiva	0	0
Misure di sicurezza	Libertà vigilata	228	202
Sanzioni di comunità	Lavoro di pubblica utilità - violazione codice della strada	192	193
	Lavoro di pubblica utilità - violazione legge stupefacenti	163	158
	Sospensione condizionale della pena ⁷	20	15
Misure di comunità	Messa alla prova	1.061	938
Totali		3.313	3.514

Ufficio locale di esecuzione penale esterna – AGRIGENTO

Categoria incarico	Tipologia Incarico	Soggetti in carico a inizio periodo	Soggetti in carico a fine periodo
Misure alternative	Affidamento in prova al servizio sociale	310	323
	Detenzione domiciliare	157	133
	Semilibertà	4	2
Pene sostitutive	Detenzione domiciliare sostitutiva	6	5
	Lavoro di pubblica utilità sostitutivo	28	53
	Semilibertà sostitutiva	0	0
Misure di sicurezza	Libertà vigilata	116	109
Sanzioni di comunità	Lavoro di pubblica utilità - violazione codice della strada	3	3
	Lavoro di pubblica utilità - violazione legge stupefacenti	81	53
	Sospensione condizionale della pena ⁷	2	10
Misure di comunità	Messa alla prova	180	199
Totale		887	890

Ufficio locale di esecuzione penale esterna – TRAPANI

⁷ In applicazione del comma 5 dell'art. 165 c.p. introdotto dalla Legge n.168/2023 recante "Disposizioni per il contrasto della violenza sulle donne e della violenza domestica".

Categoria incarico	Tipologia Incarico	Soggetti in carico a inizio periodo	Soggetti in carico a fine periodo
Misure alternative	Affidamento in prova al servizio sociale	422	567
	Detenzione domiciliare	236	216
	Semilibertà	7	7
Pene sostitutive	Detenzione domiciliare sostitutiva	18	42
	Lavoro di pubblica utilità sostitutivo	81	122
	Semilibertà sostitutiva	0	0
Misure di sicurezza	Libertà vigilata	57	51
Sanzioni di comunità	Lavoro di pubblica utilità - violazione codice della strada	84	65
	Lavoro di pubblica utilità - violazione legge stupefacenti	30	21
	Sospensione condizionale della pena ⁷	19	31
Misure di comunità	Messa alla prova	278	320
Totale		1.232	1.442

Guardando ai dati di flusso per tipologia di incarico, dal 1° luglio 2024 al 30 giugno 2025 le misure eseguite [ossia quelle già in esecuzione a inizio periodo più quelle sopraggiunte nel periodo] denotano il seguente andamento⁸.

Ufficio interdistrettuale di esecuzione penale esterna - PALERMO

Categoria incarico	Tipologia Incarico	Misure avviate	Misure eseguite
Misure alternative	Affidamento in prova al servizio sociale	1098	2.110
	Detenzione domiciliare	439	943
	Semilibertà	45	100
Pene sostitutive	Detenzione domiciliare sostitutiva	21	33
	Lavoro di pubblica utilità sostitutivo	58	121
Misure di sicurezza	Libertà vigilata	85	312
Sanzioni di comunità	Lavoro pubblica utilità - violazione legge stupefacenti	36	229
	Lavoro pubblica utilità - violazione codice strada	57	24
	Sospensione condizionale della pena	9	29
Misure di comunità	Messa alla prova	1.145	2.208
Totale		2.993	6.109

⁸ Dati provvisori rilevati dai cruscotti statistici del sistema informativo SIEPE.

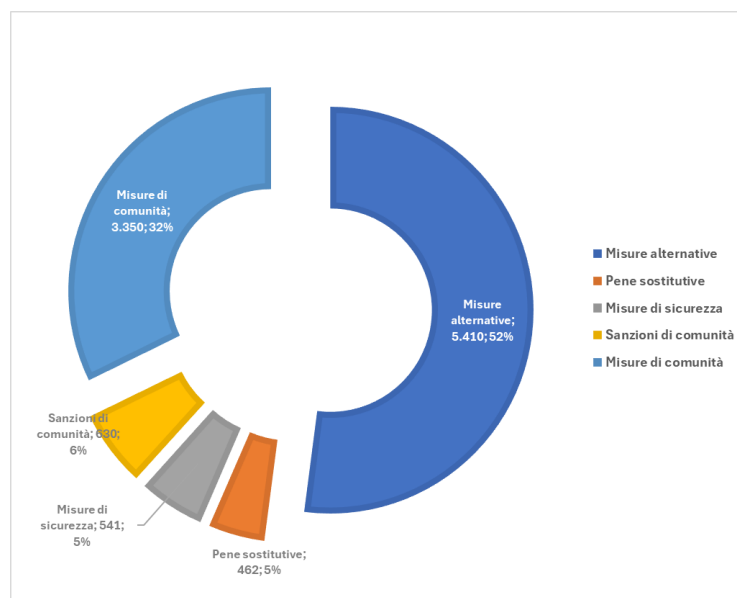
Ufficio locale di esecuzione penale esterna – AGRIGENTO

Categoria incarico	Tipologia Incarico	Misure avviate	Misure eseguite
Misure alternative	Affidamento in prova al servizio sociale	224	536
	Detenzione domiciliare	155	314
	Semilibertà	2	6
Pene sostitutive	Detenzione domiciliare sostitutiva	1	7
	Lavoro di pubblica utilità sostitutivo	37	64
Misure di sicurezza	Libertà vigilata	35	148
Sanzioni di comunità	Lavoro pubblica utilità - violazione legge stupefacenti	2	5
	Lavoro pubblica utilità - violazione codice strada	28	109
	Sospensione condizionale della pena	9	11
Misure di comunità	Messa alla prova	261	442
Totale		754	1.642

Ufficio locale di esecuzione penale esterna – TRAPANI

Categoria incarico	Tipologia Incarico	Misure avviate	Misure eseguite
Misure alternative	Affidamento in prova al servizio sociale	493	905
	Detenzione domiciliare	251	484
	Semilibertà	5	12
Pene sostitutive	Detenzione domiciliare sostitutiva	43	61
	Lavoro di pubblica utilità sostitutivo	97	176
Misure di sicurezza	Libertà vigilata	24	81
Sanzioni di comunità	Lavoro pubblica utilità - violazione legge stupefacenti	35	120
	Lavoro pubblica utilità - violazione codice strada	30	58
	Sospensione condizionale della pena	26	45
Misure di comunità	Messa alla prova	425	700
Totale		1.429	2.642

Nel distretto, le 10.393 misure e sanzioni eseguite sono così rappresentate:



I dati confermano l'andamento delle singole misure: le più applicate permangono l'affidamento in prova al servizio sociale, quale *probation* penitenziaria, e la sospensione del procedimento con messa alla prova, quale *probation* giudiziaria.

Le pene sostitutive delle pene detentive brevi rilevano un incremento rispetto al periodo precedente, a esclusione della semilibertà sostitutiva che non registra alcun caso.

Rispetto ai dati complessivi dei tre UEPE, per ciò che attiene alle caratteristiche degli incarichi seguiti nel periodo [dati di flusso] si evidenzia quanto segue.

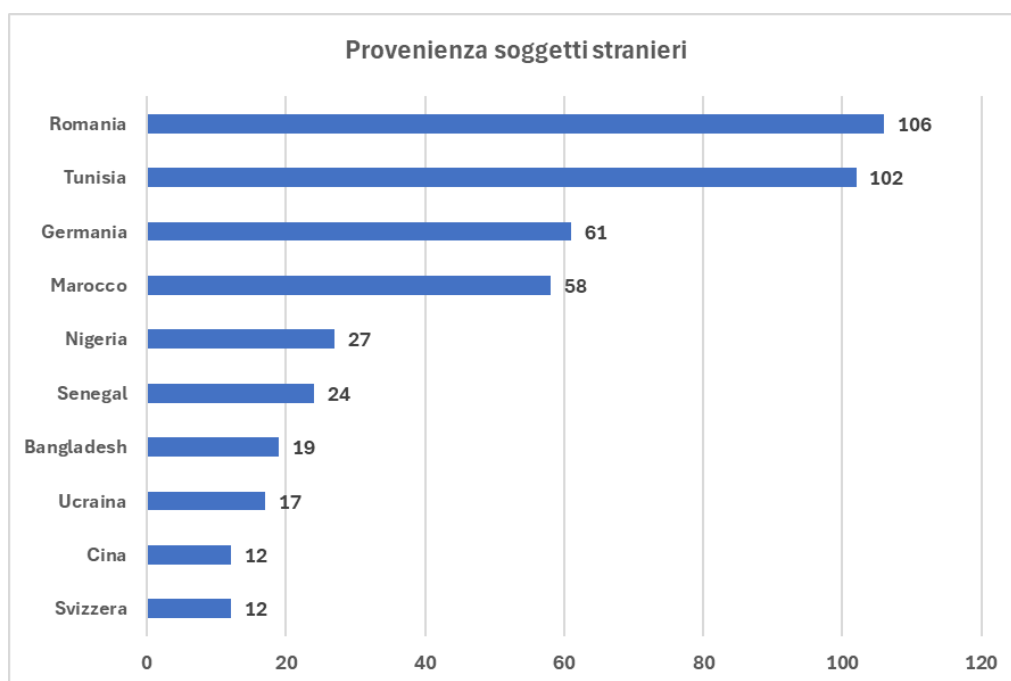
- 1]. La concessione delle misure alternative dell'affidamento, della detenzione domiciliare e della semilibertà:
 - a. nel 69% riguarda condannati in stato di libertà;
 - b. nel 24% dei casi riguarda soggetti detenuti;
 - c. nel 7% riguarda condannati che si trovano agli arresti domiciliari o in detenzione domiciliare.
- 2]. Le misure e sanzioni di comunità complessivamente gestite nel periodo in esame dai tre UEPE riguardano:
 - a. per il 55% la Magistratura di sorveglianza
 - b. per il 45% la Magistratura di cognizione.

Rispetto, invece, alle caratteristiche personali dei soggetti seguiti nel periodo:

Fascia d'età	Italiani Maschi	Italiani Femmine	Stranieri Maschi	Stranieri Femmine	Totale
18-29	1.079	122	97	5	1.303
30-39	1.842	266	143	27	2.278
40-49	2.018	308	149	22	2.497
50-59	1.873	259	97	21	2.250
60-69	1.033	153	28	1	1.215
70+	546	67	3	2	618
Totale	8.391	1.175	517	78	10.161

- a. le donne rappresentano il 12% e gli stranieri il 6% del totale.

Rispetto alla provenienza geografica degli stranieri per singoli Stati:



Delle 4.783 misure archiviate nel periodo in esame, le revoche sono state complessivamente 356 [7,5%] e, nello specifico, con le seguenti motivazioni:

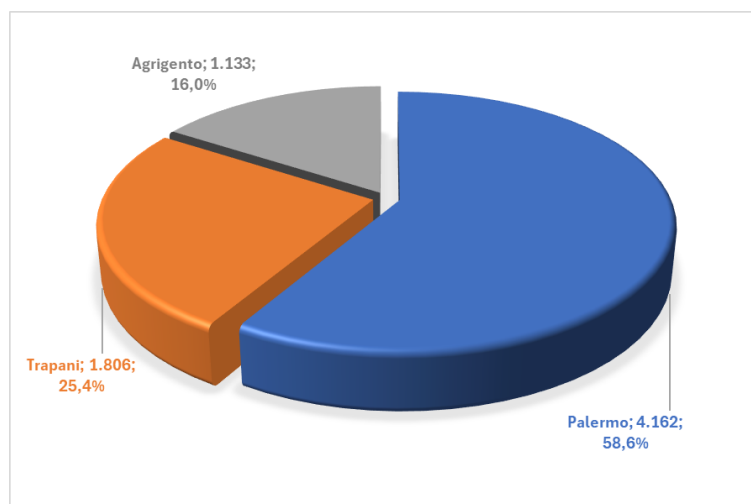
Motivi di revoca	n.
Per andamento negativo	132
Per nuova posizione giuridica	84
Per altri reati	25
Per altri motivi	55
Per grave o reiterata trasgressione al programma di trattamento [art.168 quater, n.1]	29
Per rifiuto lpu [art.168 quater, n.1]	12
Per evasione/irreperibilità	19
Totale complessivo	356

Attività di consulenza e trattamento

Le consulenze sono richieste dai diversi interlocutori privilegiati [magistratura di sorveglianza, tribunali, istituti penitenziari e altri UEPE] per i quali vengono svolte indagini sociali e verifiche a supporto dell'attività istruttoria e decisionale e per gli interventi afferenti al trattamento penitenziario.

Dal 1° luglio 2024 al 30 giugno 2025 le richieste di consulenza e indagine pervenute ai tre

UEPE del distretto sono state⁹ quelle rappresentate nel grafico che segue:



La tabella che segue illustra il dettaglio della tipologia di incarichi conferiti:

Categoria Incarico	Tipologia di Incarico	Maschi	Femmine	Totale
Attività di consulenza	Attività di consulenza per detenuti	1.840	102	1.942
Attività di indagine	Indagini per misure alternative	2.041	212	2.253
	Indagini per misure di sicurezza	186	17	203
	Indagini per messa alla prova	1.531	359	1.890
	Indagini per altri motivi	589	41	630
Attività istruttoria	Programma di trattamento map	8	1	9
	Programma di trattamento pene sostitutive	148	9	157
	Programma di trattamento sospensione condizionale della pena	1	0	1
Attività di trattamento	Assistenza post-penitenziaria	2	1	3
	Assistenza familiare	13	0	13
Totale		6.359	742	7.101

⁹ Dati provvisori rilevati dai cruscotti statistici collegati al sistema informativo SIEPE. Le tabelle riportano gli incarichi sopravvenuti nel periodo.

Il lavoro degli UEPE comporta un impegno costante nel coinvolgimento della comunità, che svolge un ruolo sempre più attivo e responsabile nell'inclusione sociale e nella rieducazione delle persone entrate nel circuito penale.

Un impegno costante è quello di collegamento col territorio, per un intervento a sostegno dei percorsi trattamentali secondo un approccio *multi-agency*.

Un'attenzione particolare è dedicata alla sensibilizzazione degli Enti pubblici e privati, per l'accoglienza di soggetti che devono svolgere il lavoro di pubblica utilità, per incrementarne il numero.

Sul piano trattamentale le attività di gruppo e le iniziative progettuali realizzate dagli UEPE a beneficio delle persone in esecuzione penale esterna investono diversi ambiti, ma alcuni sono costanti e comuni a tutti i Servizi.

Sono realizzati diversi percorsi di educazione alla legalità e sulla sicurezza stradale, per gli imputati o condannati per violazioni al codice della strada.

L'esecuzione delle misure alternative e delle altre misure di *probation* è sostenuta anche da iniziative progettuali provenienti dal territorio, finanziate o co-finanziate da Cassa Ammende unitamente alla Regione, da Fondi europei, dalla Direzione generale per il coordinamento delle politiche di coesione del Ministero della Giustizia, Fondazioni e altri enti, iniziative a cui gli UEPE concorrono attraverso partenariati e la partecipazione a tavoli di concertazione per offrire opportunità concrete alle persone entrate nel circuito penale.

Tra queste progettualità, si segnalano:

- l'Avviso PRFSE + Sicilia 2021/2027 "Incentivare l'inclusione attiva, per promuovere le pari opportunità, la non discriminazione e la partecipazione attiva, e migliorare l'occupabilità, in particolare dei gruppi svantaggiati", finanziato per € 9.000.000 e rispetto al quale è in corso la valutazione delle manifestazioni di interesse presentate;
- l'azione AMA DE e AMA ES del Piano Nazionale Inclusione e lotta alla povertà 2021-2027, promosso dal Ministero della Giustizia – Dipartimento per le Politiche di Coesione. La prima è rivolta alle persone detenute e la seconda a quelle in esecuzione penale esterna, per l'attuazione di modelli di intervento per l'inclusione attiva dei soggetti in uscita e in esecuzione penale esterna. La Regione Siciliana ha concertato con il Provveditorato dell'Amministrazione penitenziaria e l'Ufficio interdistrettuale di esecuzione penale esterna della Sicilia le progettualità, che sono state ammesse a finanziamento. Per AMA ES il progetto è stato finanziato per l'importo di € 16.487.570,00 [per AMA DE DI €11.230.932,00].

Infine, prosegue presso i Tribunali di Palermo, Termini Imerese e Marsala l'attività degli Sportelli MAP/LPU gestiti dagli UEPE, di prossimità all'utenza e al territorio e di più immediato raccordo con le cancellerie, l'avvocatura e la stessa magistratura.

PARTE OTTAVA

Gli Uffici requirenti

Premessa

Anche quest'anno si ritiene doveroso riportare le informazioni e le considerazioni provenienti dai Dirigenti degli Uffici Requirenti, in modo tale da offrire non già personali opinioni bensì un rendiconto dell'amministrazione della Giustizia nell'anno trascorso e la delineazione delle problematiche sul tappeto e delle soluzioni ragionevolmente prospettabili, che possano rappresentare una base e uno stimolo per il dibattito voluto dal legislatore.

Pertanto, dopo la parte introduttiva sui flussi di lavoro, saranno riportate testualmente e integralmente le relazioni inviate a questa Presidenza dagli Uffici Requirenti del distretto.

I Flussi di lavoro

Il seguente prospetto evidenzia, per ogni tipologia di ufficio requirente, i flussi degli affari relativi ai "noti" per i due anni giudiziari a confronto:

Tipologia d'ufficio	A.G. 2024/2025			A.G. 2023/2024		
	Iscritti	Definiti	Finali	Iscritti	Definiti	Finali
Procura Generale (Avocazioni)	2	1	1	2	3	0
Procura presso il Tribunale	42.795	42.854	31.162	44.042	43.335	32.565
Procura presso il Tribunale per i Minorenni	2.849	2.708	1.411	2.743	2.481	1.274
Totale Distretto Requirente	45.646	45.563	32.574	46.787	45.819	33.839

La tabella che segue mostra l'andamento dei principali indicatori statistici per tipologia di ufficio requirente:

Tipologia d'ufficio	A.G. 2024/2025		A.G. 2023/2024	
	Indice di Ricambio	Indice di Smaltimento	Indice di Ricambio	Indice di Smaltimento
Procura Generale (Avocazioni)	50,00%	50,00%	150,00%	100,00%
Procura presso il Tribunale	100,14%	57,90%	98,39%	57,09%
Procura presso il Tribunale per i Minorenni	95,05%	65,74%	90,45%	66,07%
Totale Distretto Requirente	99,82%	58,31%	97,93%	57,52%

La durata media dei procedimenti definiti mostra un *trend* sostanzialmente stabile per le Procure della Repubblica ordinarie in cui si passa da 269 giorni dell'A.G. 2023-24 ai 266 dell'attuale, mentre per la Procura per i minorenni il dato è in crescita, passando da 160 a 176.

La Procura Generale, invece, nell'ultimo anno giudiziario ha registrato un incremento molto significativo dei tempi medi di definizione, passati da 73 a 121 [66,7%] anche se tale ultimo dato va letto avuto riguardo che si tratta di un solo fascicolo definito a fronte dei tre dell'anno precedente. La tabella che segue mostra in dettaglio i dati relativi alla durata media per i diversi Uffici requirenti del distretto:

Tipologia d'ufficio	A.G. 2024/2025	A.G. 2023/2024
	Durata in gg.	Durata in gg.
Procura Generale (Avocazioni)	121,67	73,00
Procura presso il Tribunale	265,85	269,11
Procura presso il Tribunale per i Minorenni	176,10	159,72
Totale Distretto Requirente	260,38	262,93

Il dato relativo alla durata prognostica evidenzia altresì un andamento variegato nelle varie tipologie di uffici [in decremento per le Procure ordinarie, lievemente in crescita per la Procura presso il Tribunale per i minorenni, elevata per la Procura Generale dopo un livello nullo dovuto a

pendenza zero]:

Tipologia d'ufficio	A.G. 2024/2025	A.G. 2023/2024
	Disposition Time in gg.	Disposition Time in gg.
Procura Generale (Avocazioni)	365,00	0,00
Procura presso il Tribunale	265,42	274,29
Procura presso il Tribunale per i Minorenni	190,18	187,43
Totale Distretto Requirente	260,95	269,57

Caratteristiche della criminalità e linee di tendenza nel distretto

[i dati distrettuali]

Nel periodo in considerazione i dati salienti della criminalità nel distretto di questa Corte di Appello mostrano un andamento vario e disomogeneo rispetto alle linee di tendenza osservate nel recente passato.

La tabella che segue dà conto, a livello di aggregazione distrettuale, dell'andamento delle diverse tipologie di reato negli ultimi tre anni, evidenziando inoltre la variazione percentuale registrata nell'ultimo Anno Giudiziario:

Distretto di Palermo

Andamento delle denunce di particolari categorie di reati Iscrizioni nel periodo a opera di noti [mod. 21] e ignoti [mod. 44]

Categoria	Riferimenti normativi	2022 - 2023			2023 - 2024			2024 - 2025			Variazione ultimo anno
		Noti	Ignoti	Totale	Noti	Ignoti	Totale	Noti	Ignoti	Totale	
Delitti contro la pubblica amministrazione	241, 255-256, 270-270 sexsies, 276-278, 280, 280 bis, 289 bis, 290-292, 294, 301-313, 314, 316 bis e ter, 317-348, 353-360 cp, DL 625/79	3.114	599	3.713	3.352	538	3.890	3.540	480	4.020	3%
di cui corruzione	318- 320 cp	44	8	52	50	7	57	79	6	85	49%
di cui concussione	317 cp	12	1	13	14	3	17	7	3	10	-41%
di cui peculato	314, 316 cp	41	18	59	73	19	92	48	15	63	-32%
di cui malversazione a danno dello Stato e indebita percezione contributi	316 bis e ter cp	100	5	105	69	4	73	59	6	65	-11%
di cui attività terroristiche	270-270 sexies cp	5	0	5	2	11	13	7	3	10	-23%
Delitti di associazione a delinquere di stampo mafioso	416 bis e ter cp	79	8	87	84	6	90	73	7	80	-11%
Omicidio Volontario consumato	575, 578, 579 cp	20	14	34	38	21	59	25	14	39	-34%
di cui vittima di sesso femminile		5	4	9	9	5	14	4	3	7	-50%
Omicidio Volontario tentato	56, 575, 578, 579 cp	41	7	48	58	18	76	47	30	77	1%

Categoria	Riferimenti normativi	2022 - 2023			2023 - 2024			2024 - 2025			Variazione ultimo anno
		Noti	Ignoti	Totale	Noti	Ignoti	Totale	Noti	Ignoti	Totale	
di cui vittima di sesso femminile		11	0	11	9	5	14	9	15	24	71%
Omicidio Colposo per Violazione norme circolazione stradale	589 co 2 e 3 cp	60	42	102	52	15	67	55	28	83	24%
Omicidio Colposo per Infortuni sul lavoro	589 co 2 e 3 cp	12	7	19	20	8	28	11	3	14	-50%
Lesioni Colpose per Violazione norme circolazione stradale	590 co 2 e 3 cp	638	310	948	669	442	1.111	359	337	696	-37%
Lesioni Colpose per Infortuni sul lavoro	590 co 2 e 3 cp	80	249	329	77	307	384	72	389	461	20%
Delitti contro la libertà individuale	600-604 cp	151	59	210	139	43	182	149	62	211	16%
di cui Riduzione in schiavitù	600 cp	5	1	6	2	1	3	2	1	3	0%
di cui Tratta di persone	601 cp	5	4	9	1	3	4	1	8	9	125%
di cui Pedofilia e pedopornografia	600 bis ter, quater e quinquies cp	123	52	175	118	36	154	128	47	175	14%
Delitti contro la libertà sessuale	609 bis-609 decies cp	446	127	573	422	97	519	463	120	583	12%
Stalking	L. 38/2009 [artt. 7-12], 612 bis c.p.	1.390	179	1.569	1.609	170	1.779	1.755	181	1.936	9%
Reati informatici [accessi abusivi e danneggiamento dati e sistemi informatici]	615 ter-615 quinquies cp	132	1.388	1.520	66	1.001	1.067	103	959	1.062	0%
Reati informatici [illecita intercettazione di comunicazioni informatiche o telematiche]	617, 617 bis, ter quater, quinquies e sexies	9	26	35	5	4	9	4	9	13	44%
Reati contro il patrimonio: Reati informatici	635 bis-635 quinquies, 640 ter, 640 quinquies cp	81	6.097	6.178	119	6.840	6.959	129	5.014	5.143	-26%
Reati contro il patrimonio: Furti	624, 624 bis cp	3.942	27.052	30.994	4.124	29.544	33.668	4.163	25.175	29.338	-13%
di cui Furti in abitazione	624 bis	436	3.805	4.241	478	3.082	3.560	387	2.704	3.091	-13%
Reati contro il patrimonio: Rapine	628 cp	422	517	939	517	573	1.090	442	593	1.035	-5%

Categoria	Riferimenti normativi	2022 - 2023			2023 - 2024			2024 - 2025			Variazione ultimo anno
		Noti	Ignoti	Totale	Noti	Ignoti	Totale	Noti	Ignoti	Totale	
Reati contro il patrimonio: Estorsione	629 cp	556	292	848	522	307	829	523	275	798	-4%
Reati contro il patrimonio: Frodi comunitarie	640 bis cp, L.898/86	340	20	360	115	24	139	123	19	142	2%
Reati contro il patrimonio: Usura	644 cp	24	11	35	24	9	33	11	11	22	-33%
Reati contro il patrimonio: Riciclaggio	648 bis cp	111	47	158	134	51	185	151	39	190	3%
Reati contro il patrimonio: Autoriciclaggio	648 ter 1 cp	25	5	30	34	2	36	27	4	31	-14%
Falso in bilancio	2621, 2622 cc	9	1	10	12	1	13	11	1	12	-8%
Bancarotta fraudolenta patrimoniale	art. 216 L.267/42	122	4	126	100	5	105	81	2	83	-21%
Reati in materia tributaria	Dlvo 74/00	287	7	294	264	10	274	350	5	355	30%
Inquinamento e rifiuti	203/88, 100/92, 22/97, 209/99, 36/03, 59/05, 152/06	332	248	580	547	348	895	757	381	1.138	27%
Reati in materia edilizia	art. 18 L.47/85; D.P.R. 380/2001	1.325	93	1.418	1.172	90	1.262	1.214	105	1.319	5%
di cui Lottizzazione abusiva	DPR 380/01 Art. 30	1	0	1	2	0	2	4	0	4	100%
Tossicodipendenza	dpr 309/90	1.210	1.392	2.602	1.289	1.855	3.144	1.542	1.737	3.279	4%

Dopo una sintetica descrizione dell'andamento delle principali tipologie di reato a livello distrettuale, si rimanda per un'analisi più particolareggiata alle successive relazioni del Procuratore Generale e dei Procuratori della Repubblica del distretto [Il dato numerico complessivo comprende realtà totalmente diverse a livello dei vari territori del distretto.]:

Delitti contro la pubblica Amministrazione – Le denunce per reati contro la Pubblica Amministrazione registrano un lieve incremento complessivo a livello distrettuale: le iscrizioni sono passate da 3.890 a 4.020 con una variazione pari a +3%.

Più in dettaglio, le denunce per corruzione sono passate da 57 a 85 [+49%], le denunce per concussione sono diminuite del 41% [da 17 a 10] e quelle per peculato sono cresciute da 92 a 63 [-32%].

Indebita percezione di contributi, finanziamenti concessi dallo Stato, da altri enti pubblici o dalla Comunità Europea – Le notizie di reato di cui agli artt. 316 bis e ter c.p. hanno visto nel periodo in esame un decremento pari a -11% [65] rispetto ai valori registrati nell'anno giudiziario 2023-2024 [73].

Terrorismo – Questa tipologia di reato nel triennio ha subito un certo decremento, in quanto le denunce sono diminuite da 13 a 10 nell'anno giudiziario precedente.

Associazione di tipo mafioso – Nonostante gli straordinari successi conseguiti nell'azione di contrasto alla criminalità mafiosa, "Cosa Nostra" non è stata ancora sconfitta e continua a esercitare il suo diffuso e penetrante controllo sulle attività economiche, imprenditoriali e sociali del territorio.

Nel triennio considerato il dato statistico mostra un andamento inizialmente crescente [da 87 a 90] cui segue un decremento nell'anno giudiziario in esame [da 90 a 80] che, a livello distrettuale, raggiunge il -11% nel corrente anno giudiziario.

Tossicodipendenza – Si assiste a un incremento del numero di denunce per reati in materia di tossicodipendenza passate inizialmente da 2.602 a 3.144 e poi a 3.279 con una variazione percentuale negli ultimi due anni pari a +26% [+4% nell'ultimo anno].

Omicidio volontario consumato o tentato – Nel periodo in disamina si registra un numero di notizie di reato in materia di omicidio volontario consumato pari a 39 [-34% rispetto all'anno precedente] e di 77 in materia di omicidio volontario tentato [stabile nell'ultimo anno dopo un incremento del 60% nell'a.g. precedente].

In preoccupante aumento sono i dati riguardanti vittime di sesso femminile: le notizie di reato che si riferiscono all'omicidio volontario tentato sono aumentate passando inizialmente da 11 a 14 [+27%] e di seguito a 24 [+71%].

Omicidio e lesioni colpose gravi e gravissime derivanti da infortuni sul lavoro e gravissime derivanti da incidenti stradali – Sono in netto calo le *notitiae criminis* riguardanti gli omicidi colposi per violazione delle norme antinfortunistiche [da 28 a 14; -50%] e in crescita quelle riguardanti gli omicidi colposi per violazione delle norme sulla circolazione stradale [da 67 a 83; +24%]; al contrario sono in calo le denunce per casi di lesioni colpose per violazione delle stesse norme [da 1.111 a 696; -37%] e in crescita quelle per lesioni colpose per infortuni sul lavoro [da 384 a 461; +20%].

Delitti contro la libertà sessuale e di stalking - In crescita i delitti di violenza sessuale [da 519 a 583; +12%]; continua inoltre a crescere il numero di *notitiae criminis* relative ai delitti di stalking, passato nel triennio da 1.569 a 1.779 e poi a 1.936 [9% nell'ultimo anno, 23% nel biennio].

Reati informatici con particolare riferimento all'attività di intercettazione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche, di frode informatica e danneggiamento di dati e sistemi informatici – Stabile il numero delle denunce dei reati informatici relativi al danneggiamento di dati e sistemi informatici [1.062 a fronte di 1.067 dello scorso anno dopo il calo registratosi nell'a.g. precedente in cui erano pari a 1.520] mentre sono nuovamente cresciute il numero delle denunce relative alla illecita intercettazione di comunicazioni informatiche e telematiche [da 9 a 13], dopo un calo precedente da 35 a 9.

Reati contro il patrimonio con particolare riferimento ai reati di usura, rapina, estorsione, furto in abitazione – Il numero dei reati di furto denunciati [capo d'imputazione che assume valori più elevati fra le varie tipologie di reato considerate] è inferiore rispetto al dato dello scorso anno [-13%]: 29.338 sono state le denunce nel periodo oggetto di analisi contro le 33.668 del periodo precedente; la variazione percentuale è stata la stessa con riferimento ai furti in abitazione, le denunce nell'anno in esame sono pari a 3.091 [-13% nell'ultimo anno].

Il numero delle denunce per rapina è inizialmente cresciuto da 939 a 1.090 ma poi è sceso a 1.035; -5%], in lieve calo le denunce in materia di estorsioni [da 829 a 798]; un lieve incremento

[+2%] si rileva in materia di frodi comunitarie [da 139 a 142].

I reati di usura sono in diminuzione nella misura del 33% [22 a fronte di 33 dell'anno precedente], di contro le denunce in materia di riciclaggio sono cresciute del 3% [190 contro le 185 del periodo precedente].

Reati in materia di falso in bilancio e bancarotta fraudolenta patrimoniale – Le *notitiae criminis* dei reati di falso in bilancio sono lievemente diminuite [12 contro 13 con una variazione del -8%] mentre quelle per bancarotta fraudolenta sono diminuite in misura maggiore passando da 105 a 83 [-21%].

Reati in materia tributaria – In crescita le iscrizioni per i reati previsti dal D.lgs. 74/00 [355 le denunce presentate a fronte delle 374 del periodo precedente, +13%].

Reati di riduzione in schiavitù, tratta di esseri umani e in tema di pornografia e pedofilia – In crescita il numero dei reati denunciati contro la libertà individuale [211 denunce a fronte delle 182 dell'anno passato; +16%]; tra essi stabili i casi di riduzione in schiavitù, essendo stati iscritti nell'ultimo anno 3 procedimenti a fronte dei 3 dell'anno precedente e 6 dell'anno 2022/2023, il dato relativo alla tratta di persone mostra un incremento pari al +125% [9 le denunce rispetto alle 4 denunce dell'anno precedente e le 9 dell'anno giudiziario ancora precedente].

I reati di pedofilia e pedopornografia sono diminuiti da 154 a 172 [+14%].

Reati in materia di inquinamenti, rifiuti ed edilizia – In forte aumento, +27%, le *notitiae criminis* riguardanti le fattispecie di inquinamento e rifiuti [1.138 le denunce a fronte di 895 nell'anno precedente e alle 580 dell'a.g. 2022-23]; in crescita del 5% quelle per i reati in materia di edilizia [1.319 a fronte di 1.262].

**DALLE RELAZIONI
DEGLI UFFICI REQUIRENTI**

Procura Generale della Repubblica di Palermo

1. AREA PENALE

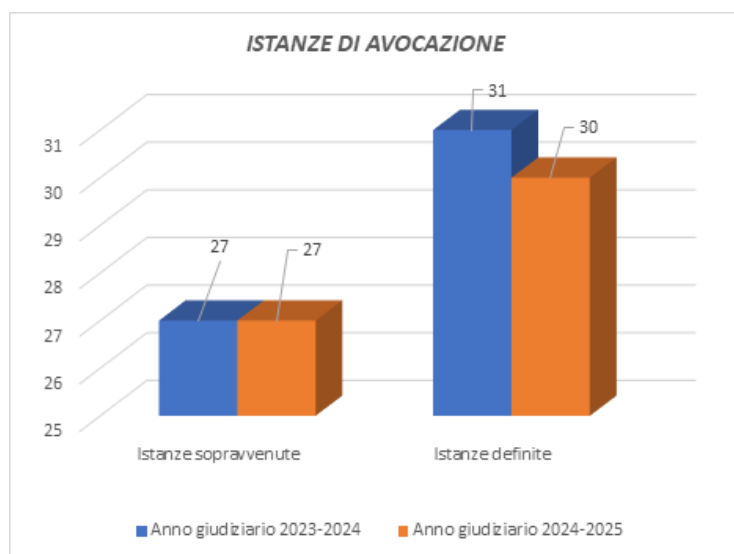
1.1 Attività in materia di Avocazioni

Nel corso dell'anno giudiziario 2024/2025 si è osservata un'invarianza nel numero delle istanze di avocazione sopravvenute che risultano pari a nr. 27 così come per l'anno giudiziario precedente. Erano invece nr. 43 le istanze pervenute nell'anno giudiziario 2022/2023, [il 37% in più rispetto ai due anni giudiziari successivi]. Sostanzialmente inalterate le definizioni: nr. 30 nell'anno giudiziario 2024/2025, nr. 31 nell'anno giudiziario precedente.

Il mantenimento di un costante ritmo definitorio, unito ad un minore carico rispetto all'anno giudiziario precedente, ha fatto sì che continuassero a diminuire le pendenze finali, passate da nr. 6 nell'anno giudiziario 2023/2024 a nr. 3 nel 2024/2025. L'indice di smaltimento dato dal rapporto delle definizioni rispetto al carico di lavoro risulta pari al 91% [era pari all'84% nell'anno giudiziario 2023/2024].

ISTANZE DI AVOCAZIONE

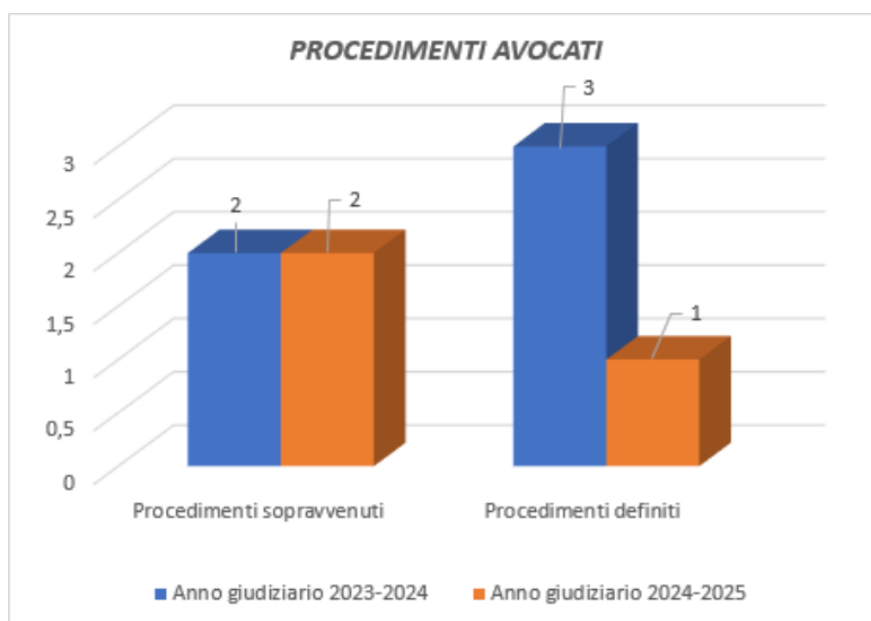
Movimento delle istanze di avocazione	Anno giudiziario 2023-2024	Anno giudiziario 2024-2025	Variazioni percentuali
Istanze pendenti ad inizio anno	10	6	-40%
Istanze sopravvenute	27	27	0%
Istanze definite	31	30	-3%
Istanze pendenti a fine anno	6	3	-50%



Invariato anche il numero dei procedimenti di avocazione sopravvenuti nell'anno giudiziario 2024/2025, rispetto all'anno giudiziario precedente. Risultano, invece, diminuite le definizioni. A fine anno giudiziario rimane pendente un procedimento.

PROCEDIMENTI AVOCATI

Movimento delle istanze di avvocazione	Anno giudiziario 2023-2024	Anno giudiziario 2024-2025	Variazioni percentuali
Procedimenti pendenti ad inizio anno	1	0	-100%
Procedimenti sopravvenuti	2	2	0%
Procedimenti definiti	3	1	-67%
Procedimenti pendenti a fine anno	0	1	N.C.



Il potere di avvocazione del Procuratore Generale si esplica attraverso un accurato controllo che vede coinvolti tutti i SPG, mediante una complessa attività di esame delle comunicazioni che pervengono a questo ufficio sia a seguito di fissazione udienza ex artt. 409 co.2, 410 e 127 c.p.p., trasmesse dal Gip del distretto [e corredati dalla richiesta di archiviazione e dalla eventuale opposizione delle parti], sia mediante un accurato lavoro di analisi ed approfondimento degli elenchi ex art. 127 disp. Att. c.p.p., nonché mediante l'istruzione delle istanze di avvocazione indagini avanzate dalle pp.oo di competenza esclusiva degli scriventi.

Nel periodo in esame sono stati esaminati n. 1475 fascicoli ex art. 409 c.p.p., contro i 1821 precedenti, in diminuzione del - 19 %.

Riguardo le istanze di avvocazione indagini si è in linea con il trend di iscrizioni registratesi nel periodo precedente; sono infatti sopravvenute nel periodo 27 istanze di avvocazione. L'attività registrata è la seguente: 29 istanze definite con decreto di rigetto; n.3 pendenti alla data del 30.06.2025; 1 istanza è stata accolta [v. grafico]

Nel periodo dal 01.07.2024 al 30.06.2025 sono stati iscritti n. 2 procedimenti di Avvocazione di indagini, dato invariato rispetto al periodo precedente.

Riguardo la gestione delle comunicazioni degli elenchi art. 127 disp. Att. c.p.p. si deve mettere in rilievo che nel periodo di interesse la normativa è stata modificata con l'introduzione dei correttivi disposti con decreto legislativo n. 31 del 19.03.2024, che hanno semplificato l'attività delle Procure

della Repubblica sia riducendo la frequenza degli invii degli elenchi alle Procure Generali con cadenza da settimanale a mensile, sia riducendo a due i gruppi di elenchi di procedimenti con indagini scadute da trasmettersi al Procuratore Generale presso la Corte di Appello. Contestualmente all'introduzione della normativa suddetta, si sta lavorando sul fronte della digitalizzazione per consentire l'adeguamento dei sistemi informatici, così da permettere la trasmissione dei dati su Consolle Penale.

L'Ufficio ha già provveduto ad attivare le utenze ed ha intrapreso un percorso di formazione con il CIS1A sia per l'applicativo APP sia per Consolle Penale. Ad oggi, le Procure della Repubblica hanno segnalato delle criticità in ordine all'assenza di idonei estrattori statistici dei dati da SICP, necessari per la formazione degli elenchi richiesti. Pertanto, la trasmissione degli elenchi ex art. 127 disp. Att. c.p.p. avviene tramite PEC dedicata. Nel periodo di interesse per l'anno giudiziario si è registrata una intensa attività di corrispondenza tra la Procura Generale e le Procure del distretto avente ad oggetto le comunicazioni ex art. 127 disp. Att. c.p.p. In più occasioni questo Generale Ufficio ha richiesto alle Procure della Repubblica del distretto di fornire informazioni sui procedimenti rientranti fra quelli in astratto passibili di avocazione. Sono stati esaminati N. 851 procedimenti di indagini scadute.

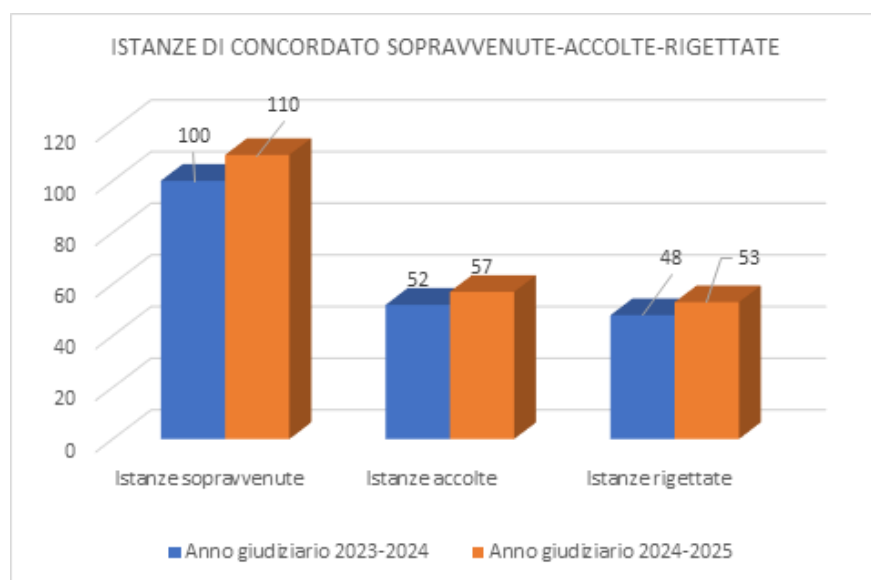
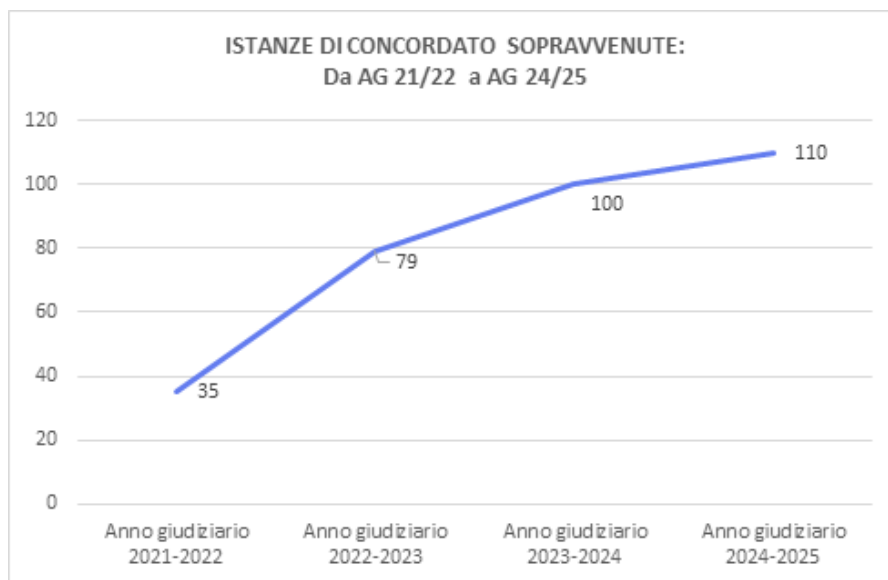
1.2 Concordati in appello

Continua il trend di crescita delle sopravvenienze relativo alle istanze di concordato con rinuncia ai motivi di appello, trend già osservato a partire dall'anno giudiziario 2022/2023 in cui si registravano nr. 79 istanze di concordato sopravvenute rispetto alle 35 dell'anno giudiziario precedente. Il numero di istanze pervenute è successivamente salito a 100 nell'anno giudiziario 2023/2024 [+ 27%] e a 110 nell'anno giudiziario 2024/2025 [+10%].

Aumentato anche il numero delle istanze accolte passate da 52 dell'anno giudiziario 2023/2024 a 57 dell'anno giudiziario 2024/2025. La proporzione di istanze accolte rispetto alle istanze sopravvenute, per ciascuno dei due anni giudiziari a confronto, rimane sostanzialmente stabile: infatti nell'anno giudiziario 2023/2024 le istanze di concordato accolte erano il 52%, nell'anno giudiziario 2024/2025 le istanze accolte sono state il 51,8%.

CONCORDATI IN APPELLO

Movimento delle istanze di concordato con rinuncia ai motivi di appello	Anno giudiziario 2023-2024	Anno giudiziario 2024-2025	Variazioni percentuali
Istanze pendenti ad inizio anno	0	0	-
Istanze sopravvenute	100	110	10%
Istanze accolte	52	57	10%
Istanze rigettate	48	53	10%
Istanze pendenti a fine anno	0	0	-

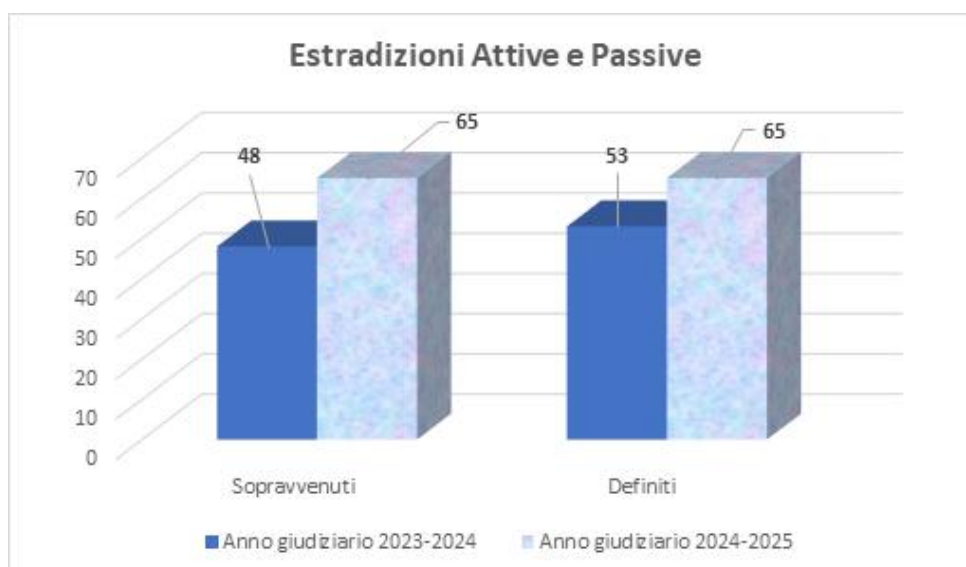


1.3 Procedimenti di estradizione attiva e passiva

Rispetto all'anno giudiziario precedente, sono aumentati del 35% i procedimenti sopravvenuti di Estradizione attiva e passiva. Sono aumentate anche le definizioni che sono passate da nr. 53 nell'anno giudiziario 2023/2024 a nr. 65 nell'anno giudiziario 2024/2025 [con un aumento del 23%]. Il numero di definizioni pari al numero di sopravvenienze, nell'anno giudiziario 2024/2025, ha lasciato invariate le pendenze di fine periodo.

PROCEDIMENTI DI ESTRADIZIONE ATTIVA E PASSIVA

Movimento dei procedimenti di Estradizione attiva e passiva	Anno giudiziario 2023-2024	Anno giudiziario 2024-2025	Variazioni percentuali
Pendenti ad inizio anno	18	13	-28%
Sopravvenuti	48	65	35%
Definiti	53	65	23%
Pendenti a fine anno	13	13	0%



Nel periodo di riferimento risultano iscritti a MOD. 13 e 14 le procedure di seguito riportate:

- Esecuzioni all'estero di sentenze penali straniere Mod. 13: n. 12
- Riconoscimento delle sentenze penali straniere Mod. 14: n. 92, così suddivise:
 - N. 51 iscrizioni sono state effettuate per il riconoscimento di sentenze penali provenienti dall'Autorità Svizzera, ai fini previsti dall'art. 12 del C.P. Invece per i Paesi membri dell'UE, per i quali era già in vigore la Convenzione europea di mutua assistenza in materia penale del 21 aprile 1959, è prevista la cosiddetta "recidiva europea" istituita con la Decisione Quadro n. 675/2008/GAI attuata in Italia con il Decreto L.vo. n. 73 del 12.05.2016.
 - N. 41 iscrizioni relative alle procedure per il riconoscimento dei provvedimenti emessi dagli Stati Membri UE, al fine dell'esecuzione delle sanzioni pecuniarie inflitte ai cittadini italiani per fatti accaduti sul loro territorio.

Nel periodo di riferimento, per l'esecuzione dei propri ordini di esecuzioni l'Ufficio ha emesso n. 6 MAE e richiesto n. 16 diffusioni in campo internazionale ai sensi dell'art. 720 c.p.p.

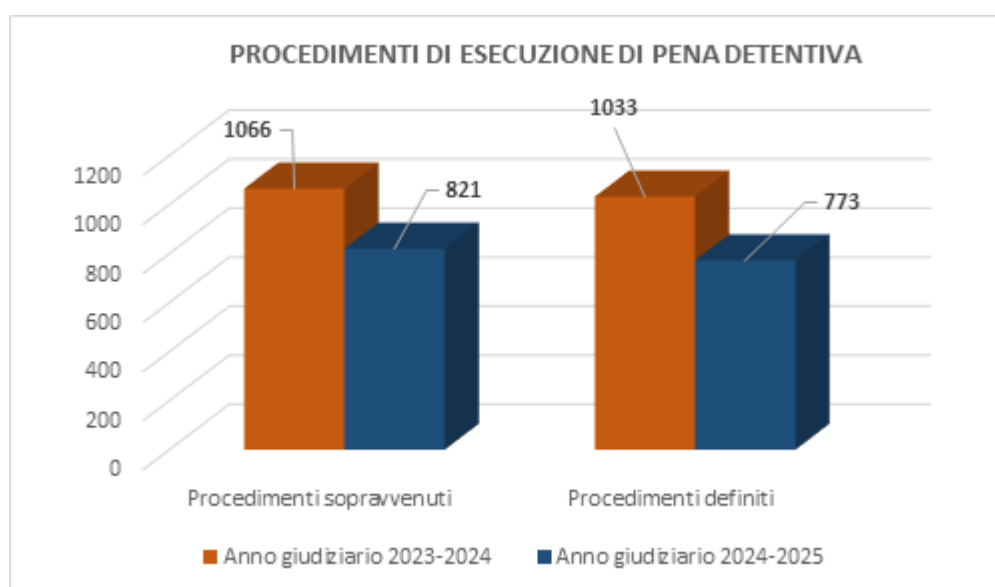
1.4 Procedimenti di esecuzione di pena detentiva

Si fa qui riferimento ai Procedimenti di esecuzione di pena detentiva "stricto sensu" che rappresentano un sottoinsieme del totale dei procedimenti di esecuzione pendenti, trattandosi dei procedimenti ancora in fase di istruttoria per i quali non è stato ancora emesso alcun provvedimento di esecuzione. I dati numerici mostrano un calo nel numero di procedimenti di esecuzione sopravvenuti rispetto al precedente anno giudiziario [nr. 821 contro nr. 1066 sopravvenienze del periodo precedente]. Anche le definizioni sono diminuite di una percentuale pari al 25% portando ad un aumento delle pendenze che da nr. 44 del periodo precedente passano a nr. 92 nell'anno giudiziario 2024/2025.

PROCEDIMENTI DI ESECUZIONE DI PENA DETENTIVA

Movimento dei procedimenti di esecuzione di pena detentiva [Siep classe I]*	Anno giudiziario 2023-2024	Anno giudiziario 2024-2025	Variazioni percentuali
Procedimenti pendenti ad inizio anno	11	44	300%
Procedimenti sopravvenuti	1066	821	-23%
Procedimenti definiti	1033	773	-25%
Procedimenti pendenti a fine anno	44	92	109%

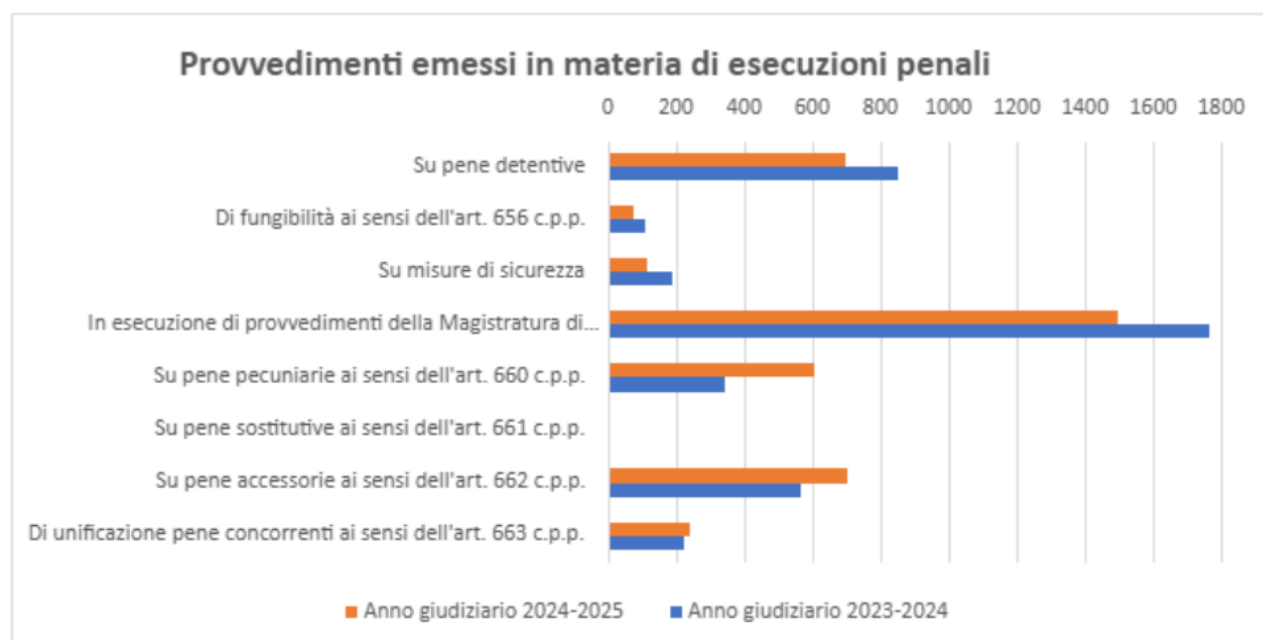
*Si tratta del movimento delle esecuzioni penali "stricto sensu" che si riferisce all'attività propria della Procura Generale [da iscrizione ad emissione dell'ordine di esecuzione]



Per quanto riguarda i provvedimenti emessi in materia di Esecuzione penale si osserva un incremento dei provvedimenti su pene pecuniarie ai sensi dell'art. 660 c.p.p., che passano da nr. 344 nell'anno giudiziario 2023/2024 a nr. 608 nell'anno giudiziario 2024/2025 [+77%]. Aumentano anche i provvedimenti emessi su pene accessorie ai sensi dell'art. 662 c.p.p., che passano da nr. 565 nell'anno giudiziario 2023/2024 a nr. 702 nell'anno giudiziario 2024/2025 [+24%]. Di minore entità è l'aumento dei provvedimenti di unificazione pene concorrenti ai sensi dell'art. 663 c.p.p. che passano da nr. 224 nell'anno giudiziario 2023/2024 a nr. 240 nell'anno giudiziario 2024/2025 [+7%].

Si osservano riduzioni nei provvedimenti su pene detentive, che passano da nr. 850 nell'anno giudiziario 2023/2024 a nr. 695 nell'anno giudiziario 2024/2025, con una diminuzione del 18%. In calo anche i provvedimenti di fungibilità ai sensi dell'art. 656 c.p.p. che scendono da nr. 112 nell'anno giudiziario 2023/2024 a nr. 75 nell'anno giudiziario 2024/2025 [-33%]. I provvedimenti su misure di sicurezza registrano una flessione del 38% passando da nr. 191 nell'anno giudiziario 2023/2024 a nr. 118 nell'anno giudiziario 2024/2025. Una riduzione del 15% si osserva in corrispondenza dei provvedimenti emessi in esecuzione di provvedimenti della Magistratura di Sorveglianza che passano da nr. 1.766 nell'anno giudiziario 2023/2024 a 1.498 nell'anno giudiziario 2024/2025. Infine, diminuiscono del 43% i provvedimenti su pene sostitutive ai sensi dell'art. 661 c.p.p. che passano da nr. 7 nell'anno giudiziario 2023/2024 a nr. 4 nell'anno giudiziario 2024/2025.

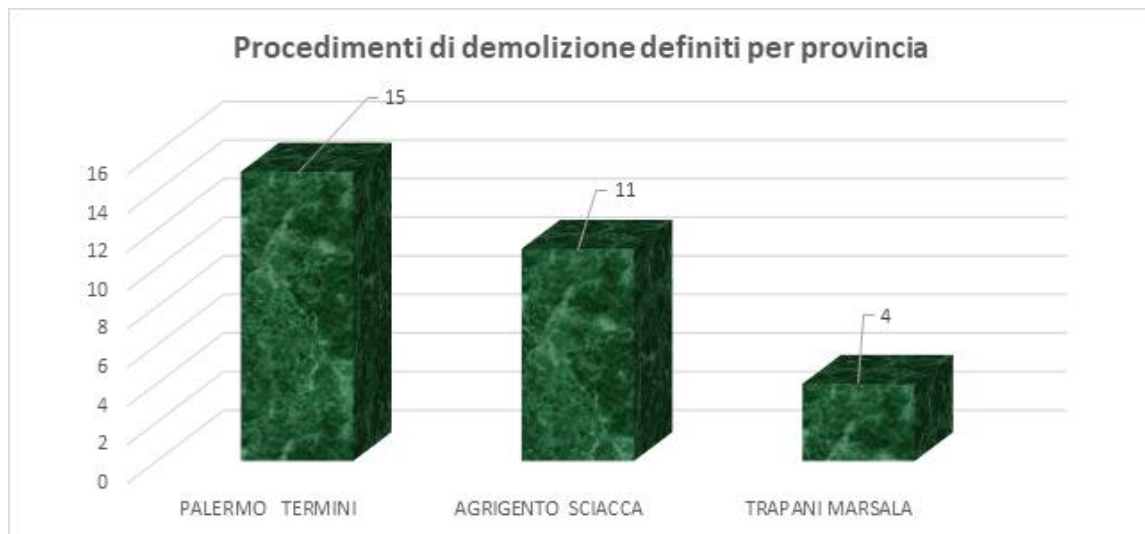
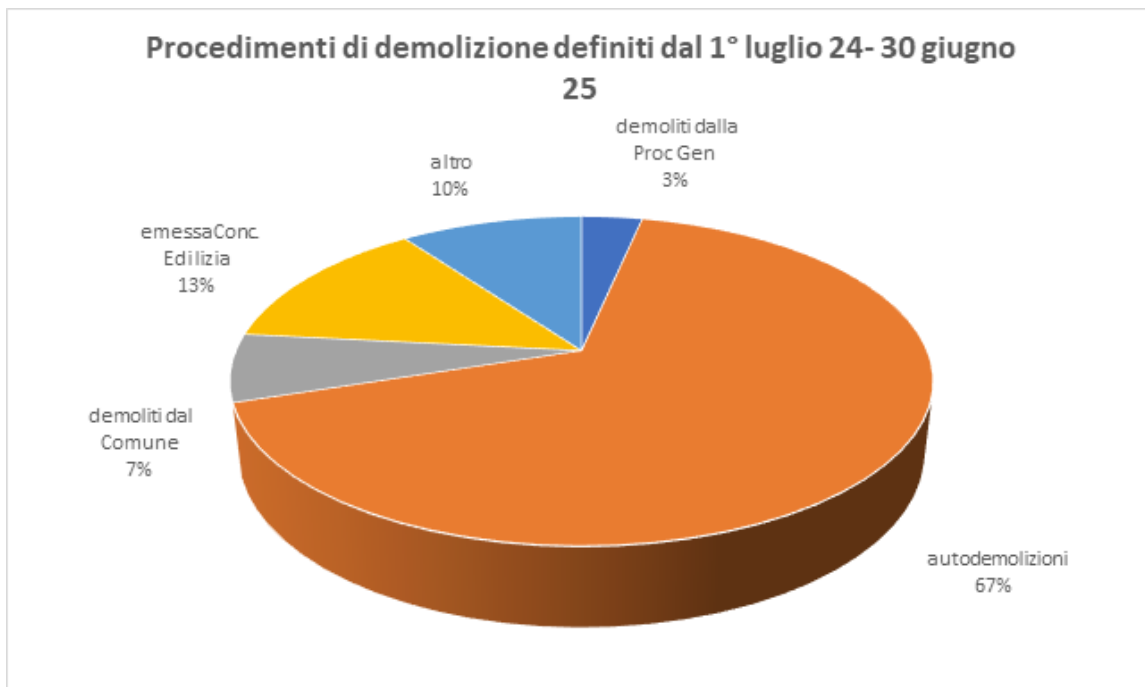
Provvedimenti emessi in materia di esecuzioni penali	Anno giudiziario 2023-2024	Anno giudiziario 2024-2025	Variazioni percentuali
<i>Su pene detentive</i>	850	695	-18%
<i>Di fungibilità ai sensi dell'art. 656 c.p.p.</i>	112	75	-33%
<i>Su misure di sicurezza</i>	191	118	-38%
<i>In esecuzione di provvedimenti della Magistratura di Sorveglianza</i>	1766	1498	-15%
<i>Su pene pecuniarie ai sensi dell'art. 660 c.p.p.</i>	344	608	77%
<i>Su pene sostitutive ai sensi dell'art. 661 c.p.p.</i>	7	4	-43%
<i>Su pene accessorie ai sensi dell'art. 662 c.p.p.</i>	565	702	24%
<i>Di unificazione pene concorrenti ai sensi dell'art. 663 c.p.p.</i>	224	240	7%



PROCEDIMENTI DI DEMOLIZIONE

DEMOLIZIONI dal 1°luglio 2024 - 30 giugno 2025

	PALERMO TERMINI	AGRIGENTO SCIACCA	TRAPANI MARSALA	TOTALE
<i>PENDENTI INIZIALI</i>	411	83	77	571
<i>SOPRAVVENUTI</i>	3	2	2	7
<i>DEFINITI</i>	15	11	4	30
<i>di cui:</i>				
<i>demoliti dalla Proc Gen</i>	0	1	0	1
<i>autodemolizioni</i>	8	10	2	20
<i>demoliti dal Comune</i>	0	0	2	2
<i>emessa Conc. Edili- zia</i>	4	0	0	4
<i>altro</i>	3	0	0	3
<i>PENDENTI FINALI</i>	399	74	75	548

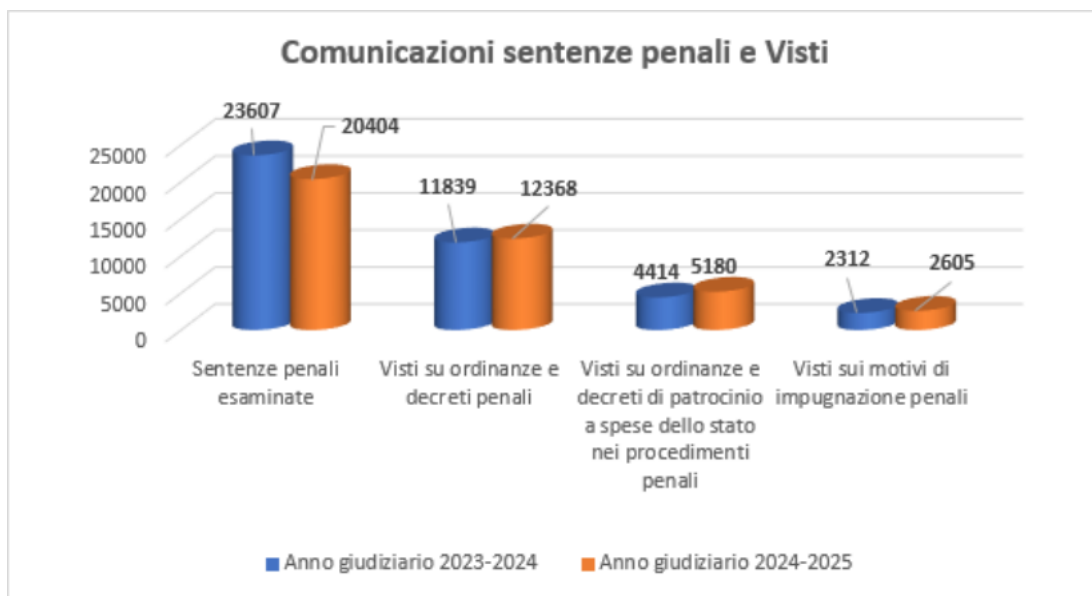


Alla fine dell'anno giudiziario 2024/2025 sono nr. 548 i procedimenti pendenti. Per nr. 545 di essi è stata emessa ingiunzione di demolizione. Per nr. 231 è stato conferito incarico a un Consulente Tecnico d'Ufficio [CTU] e nr. 76 di questi ultimi sono stati anche trasmessi alla Procura presso la Corte dei Conti per le valutazioni di competenza.

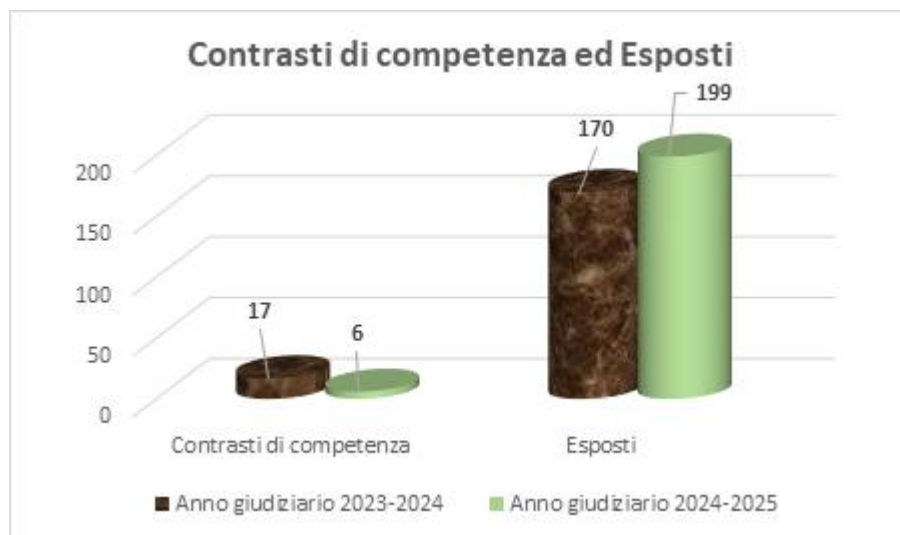
1.5 Altre attività in materia penale

Le sentenze penali comunicate dagli uffici giudiziari del distretto hanno registrato una modesta riduzione: si è passati infatti da nr. 23.607 nell'anno giudiziario 2023/2024 a nr. 20.404 nell'anno giudiziario 2024/2025 [-14%]. I visti su ordinanze e decreti penali hanno registrato invece un aumento passando da nr. 11.839 nell'anno giudiziario 2023/2024 a nr. 12.368 nell'anno giudiziario 2024/2025 [+4%]. In aumento i visti su decreti e ordinanze di patrocinio a spese dello stato nei procedimenti penali [+17%]. Un aumento, infine, si è osservato anche in corrispondenza dei visti sui motivi di impugnazione: si è passati infatti da nr. 2.312 nell'anno giudiziario 2023/2024 a nr. 2.605 nell'anno giudiziario 2024/2025 [+13%].

Altre attività in materia penale	Anno giudiziario 2023-2024	Anno giudiziario 2024-2025	Variazioni percentuali
<i>Sentenze penali esaminate</i>	23607	20404	-14%
<i>Visti su ordinanze e decreti penali</i>	11839	12368	4%
<i>Visti su ordinanze e decreti di patrocinio a spese dello stato nei procedimenti penali</i>	4414	5180	17%
<i>Visti sui motivi di impugnazione penali</i>	2312	2605	13%
<i>Contrasti di competenza</i>	17	6	-65%
<i>Esposti</i>	170	199	17%
<i>Pareri e Richieste in materia di libertà personale</i>	861	961	12%
<i>Altri pareri in materia penale</i>	3776	4198	11%



Si è osservata una riduzione dei contrasti di competenza che passano da nr. 17 nell'anno giudiziario 2023/2024 a nr. 6 nell'anno giudiziario 2024/2025 [-65%]. Sono aumentati gli Esposti che passano da nr. 170 nell'anno giudiziario 2023/2024 a nr. 199 nell'anno giudiziario 2024/2025 [+17%]. Il dato degli esposti comprende sia gli esposti aventi rilevanza penale, sia gli esposti anonimi, quelli non aventi rilevanza penale e gli esposti contro magistrati.



I Pareri in materia di libertà personale hanno registrato un aumento del 12% passando da nr. 861 nell'anno giudiziario 2023/2024 a nr. 961 nell'anno giudiziario 2024/2025. Gli Altri pareri in materia penale hanno registrato un aumento del 11% passando da nr. 3776 nell'anno giudiziario 2023/2024 a nr. 4198 nell'anno giudiziario 2024/2025.

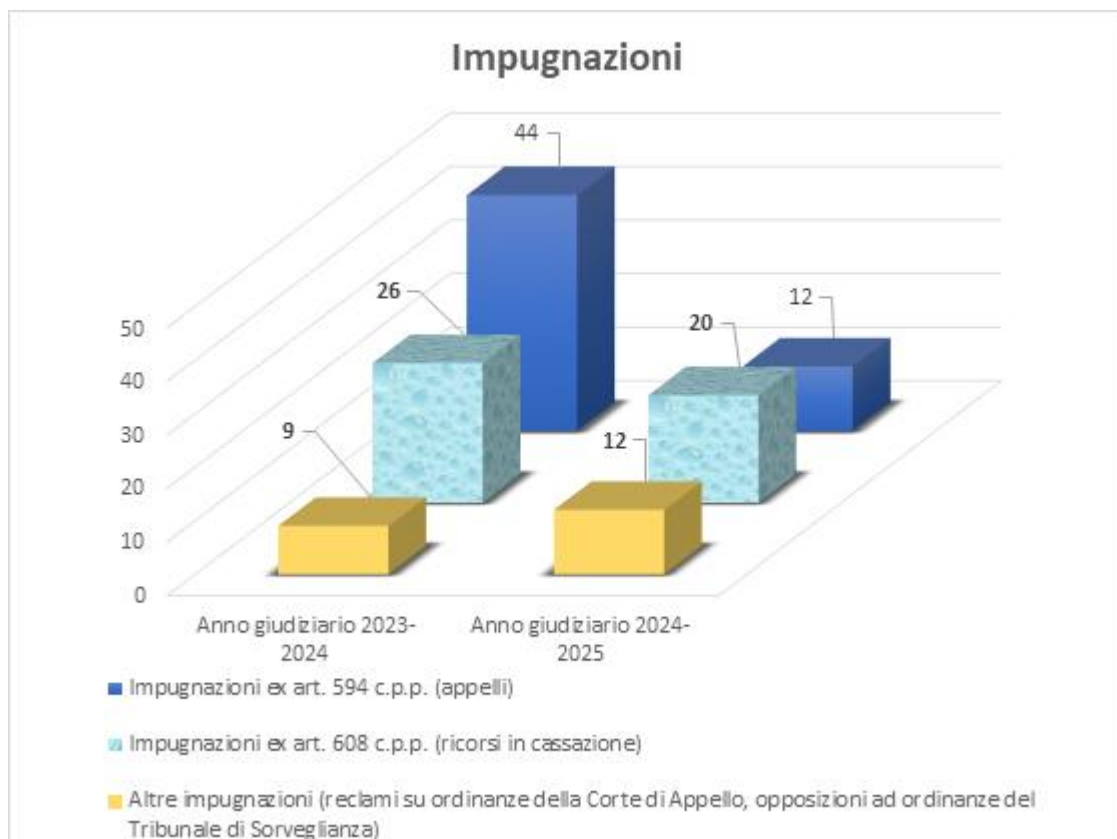


1.6 Impugnazioni

Il numero di Appelli su sentenze penali è diminuito passando da nr. 44 nell'anno giudiziario 2023/2024 a nr. 12 nell'anno giudiziario 2024/2025 [-73%]. I Ricorsi per Cassazione su sentenze penali, anch'essi diminuiti, sono passati da nr. 26 nell'anno giudiziario 2023/2024 a nr. 20 nell'anno giudiziario 2024/2025 [-23%]. Le altre impugnazioni, comprendenti reclami avverso ordinanze della Corte di Appello e opposizioni ad ordinanze del Tribunale di Sorveglianza, sono passate da 9 a 12 con un incremento del 33%.

Impugnazioni	Anno giudiziario 2023-2024	Anno giudiziario 2024-2025	Variazioni percentuali
<i>Impugnazioni ex art. 594 c.p.p. [appelli]</i>	44	12	-73%
<i>Impugnazioni ex art. 608 c.p.p. [ricorsi in cassazione]</i>	26	20	-23%
<i>Altre impugnazioni [reclami su ordinanze della Corte di Appello, opposizioni ad ordinanze del Tribunale di Sorveglianza]</i>	9	12	33%

Si rappresenta, infine, per completezza, che nel periodo sono state ricevute nr. 2 istanze di revisione di sentenza trasmesse alla competente Corte di Appello [Caltanissetta].



Di seguito i procedimenti penali più rilevanti trattati da questo Generale Ufficio nell'arco temporale di riferimento:

- *proc. n. 1905/2024 RGCA nei confronti di LUPPINO Francesco +24, associazione mafiosa di Campobello di Mazara; il processo si è definito con la conferma delle condanne di primo grado.*
- *proc. n. 3105/2024 RGCA contro SCOTTO Gaetano ed altri, per il delitto 416 bis, si è definito con sentenza di conferma delle condanne di primo grado per tutti gli imputati.*
- *proc. n. 2471/2020 RG Corte Appello nei confronti di GRAZIANO Santo +4, indagine "Apocalisse", mandamento di Palermo Resuttana, su rinvio dalla Cassazione si è definito nel periodo. La Procura Generale ha avanzato richiesta di custodia cautelare in carcere, accolta, per*

GRAZIANO Santo, uomo di spicco della famiglia mafiosa dell'Acquasanta. Il processo si è concluso il 30.09.2024 con parziale riforma.

- *proc. n. 513/2024 RGCA contro ZITO Michele +14, per il delitto di associazione mafiosa si è definito con sentenza di riforma parziale il 18.12.2024.*
- *proc. n. 4200/2023 RGCA nei confronti di ABBAGNATO Pietro+57, per il delitto di associazione mafiosa ed altro; corposa la produzione documentale e l'acquisizione di atti; Il PG., nella complessa requisitoria protrattasi per tre udienze, ha chiesto la riforma della sentenza impugnata. Il processo si è concluso con riforma parziale il 14.10.2024.*
- *proc. n. 3473/2024 RGCA c/ MINEO Settimo+6 cd. CUPOLA 2.0 [art. 416 bis ed altro] procedimento in corso con prossima udienza il 18.09.2025.*
- *proc. n. 669/2024 RGCA c/ BUZZITTA Antonino +5, per 416 bis, nel quale è stata avanzata richiesta di applicazione di misura cautelare in carcere, accolta, per tre imputati.*
- *proc. n. 5649/2024 RGCA contro SCAGLIONE Francesco + 19, art. 416 bis c.p., contraddistinto da ampia attività istruttoria, pendente con prossima udienza al 18.09.2025.*
- *proc. n. 4365/24 R.G. App. nei confronti di ORILIA Giuseppe + 28 per i reati di associazione mafiosa, estorsione, intestazione fittizia di beni, associazione in materia di traffico illecito di stupefacenti e reati satelliti. In tale procedimento è stato disposto lo stralcio per la posizione di Mondino Michele per cui si è proceduto separatamente. Il procedimento è ancora pendente.*
- *proc. n. 405/2024 R.G. App. nei confronti di COMPOSTO Carlo + 4 per i reati di tentata rapina, aggravata dall'essersi avvalsi delle condizioni previste dall'art. 416 bis 1 c.p., e riciclaggio, aggravato. Il procedimento è ancora pendente.*
- *proc. n. 3094/2024 RGCA contro SICILIA Giuseppe +8, associazione mafiosa di Agrigento; procedimento con imputati detenuti, citati vari collaboratori di giustizia, il processo è tuttora in corso.*

In materia di reati in materia di stupefacenti si segnalano, tra gli altri:

- *- proc. n. 2717/2024 RGCA contro COVELLO Marco +18, reati sugli stupefacenti, concluso con sentenza di riforma parziale il 26.02.2025.*
- *- proc. n. 1792/2023 RGCA nei confronti di CALVARUSO Giuseppe + 10; per il delitto di traffico di sostanze stupefacenti e altro; il processo con riapertura istruttoria è stato definito con sentenza di riforma parziale [con condanna di Calvaruso Giuseppe] il 10.09.2024;*
- *- proc. n. 2879/2024 RGCA contro MASSA Giuseppe +6 per il delitto di traffico di sostanze stupefacenti. La Corte di Appello ha emesso sentenza di condanna il 22.01.2025.*
- *- proc. n. 5348/2024 nei confronti di TINNIRELLO Rosario +7, in materia di stupefacenti con riguardo al quale si è svolta attività di istruttoria; il processo, con imputati detenuti, è pendente con prossima udienza il 19.09.2025.*

In materia di misure di prevenzione si segnalano:

- *- Il proc. n. 165/2021 RRMP a carico di FORMOSO Pietro per l'applicazione della Sorveglianza speciale e della confisca, definito il 14.04.2025.*
- *- Il proc. n. 79/2024 RRMP contro MANGIA Antonio [eredi], misure di prevenzione patrimoniale; svolta attività di produzione documentale; è attualmente pendente con rinvio al 27.10.2025.*

Particolare attenzione è stata dedicata ai casi di femminicidi, violenza sessuale e di violenza di genere su fasce deboli.

Numerosi i procedimenti trattati in materia di violenza di genere, se ne menzionano alcuni:

- *proc. n. 4873/2023 RGCA a carico di SARDO Giuseppe, per il reato di maltrattamenti contro familiari anche minori; il processo, con riapertura istruttoria, si è concluso con la conferma della condanna di primo grado il 04.03.2025.*
- *proc.n. 25/2024 RGCAA contro DI LIBERTO Carlo per omicidio della compagna convivente HRYBNKIEWICZ Anna Akleksandra; confermata la condanna con sentenza del 21.03.2025.*
- *proc. n. 906/2024 RGCA nei confronti di LO IACONO Giuseppe per maltrattamenti e violenza sessuale sulla moglie, si è concluso il 20.02.2025 con riforma parziale.*
- *proc. n.7308/2022 RGCA nei confronti di SELLINO Giacomo per il reato di cui agli artt. 609 bis, 609 ter e 612 bis c.p.; riaperta l'istruttoria, la Procura Generale ha chiesto la conferma della sentenza di condanna ed il processo è pendente con rinvio al 01.10.2025.*
- *proc. n. 24/2024 RGCAA contro FAVARA Ernesto per l'omicidio della moglie AMATUZZO Maria; confermata la sentenza di condanna il 17.03.2025.*
- *proc. n. 3261/2023 RGCA nei confronti di ADILE Biagio, per violenza sessuale, pendente con rinvio al 05.11.2025.*

Tra i processi per omicidio si menzionano:

- *proc. n. 3/2024 RGCAA nei confronti di TALLUTO Maurizio, per l'omicidio di Riccobono Giovan Battista al fine di commettere il delitto di rapina pluriaggravata, è stato rinviato dalla Cassazione ed è tuttora pendente.*
- *proc. n. 1966/2021 RGCA contro BARONE Aldo +7, per omicidio colposo [colpa medica] di Guccione Greta Maria di mesi 11. Il processo è ancora pendente con udienza fissata il 27.11.2025.*
- *proc. n. 12/2024 RGCAA nei confronti di SCIORTINO Gaetano per l'omicidio di Giuseppe Miceli, rinviato dalla Cassazione, definito il 13.05.2025 con la conferma della condanna in primo grado.*

Con riferimento ai procedimenti trattati in relazione al delitto di riduzione in schiavitù, immigrazione clandestina e tratta di esseri umani [art. 600 e 601 c.p.] degni di menzione appaiono:

- *proc. 07/2024 RGCAA nei confronti di YAZIDI Ridha + 4, reati di immigrazione clandestina; confermata la sentenza di primo grado il 23.09.2024.*
- *proc. n. 3/2025 RGCAA nei confronti di ABUSHARAB Ibrahim, in materia di immigrazione; confermata la condanna il 26.06.2025.*
- *Ed ancora in materia di reati contro la Pubblica Amministrazione vanno menzionati:*
- *proc. n.5952/2023 RGCA contro CHIARACANE Giusto, per corruzione e per il reato di usura; riaperta l'istruttoria, la Procura Generale ha chiesto perizia; il procedimento si è concluso con riforma parziale il 04.03.2025.*
- *proc. n.11/2023 RGCA nei confronti di CAMPIONE Marco +15, per il reato di Associazione a delinquere al fine di commettere delitti contro la P.A. [GIRGENTI ACQUE S.p.A.] pendente con udienza il 23.09.2025.*
- *proc. n. 4101/2024 RGCA contro COSTA Luigi + 21, per reati di corruzione - accesso abusivo a sistema informatico e falso commessi nella qualità di P.U. in servizio presso la Motorizzazione Civile di Palermo; pendente con rinvio al 30.09.2025.*
- *proc. n. 749/2025 RGCA nei confronti di SALUTE Francesco Daniel +3, per reati di corruzione, è pendente con prossima udienza al 23.09.2025.*

2. AREA CIVILE ED AMMINISTRATIVA

Si registra, nell'anno giudiziario 2024/2025 una riduzione del 5% dei visti su sentenze civili che da n. 1.402 dell'anno giudiziario 2023/2024 passano a n. 1.335 nell'anno giudiziario 2024/2025.

Attività in materia civile ed amministrativa	Anno giudiziario 2023-2024	Anno giudiziario 2024-2025	Variazioni percentuali
Visti su sentenze civili	1402	1335	-5%
Visti su ordinanze e decreti in materia civile	111	789	611%
Visti su ordinanze e decreti di Patrocinio a spese dello stato nei Procedimenti civili	481	506	5%
Visti sui motivi di impugnazione civili	55	54	-2%
Requisitorie [collegiali e camerali]	367	299	-19%
Visti inerenti all'attività di vigilanza sugli ordini professionali	1077	1151	7%

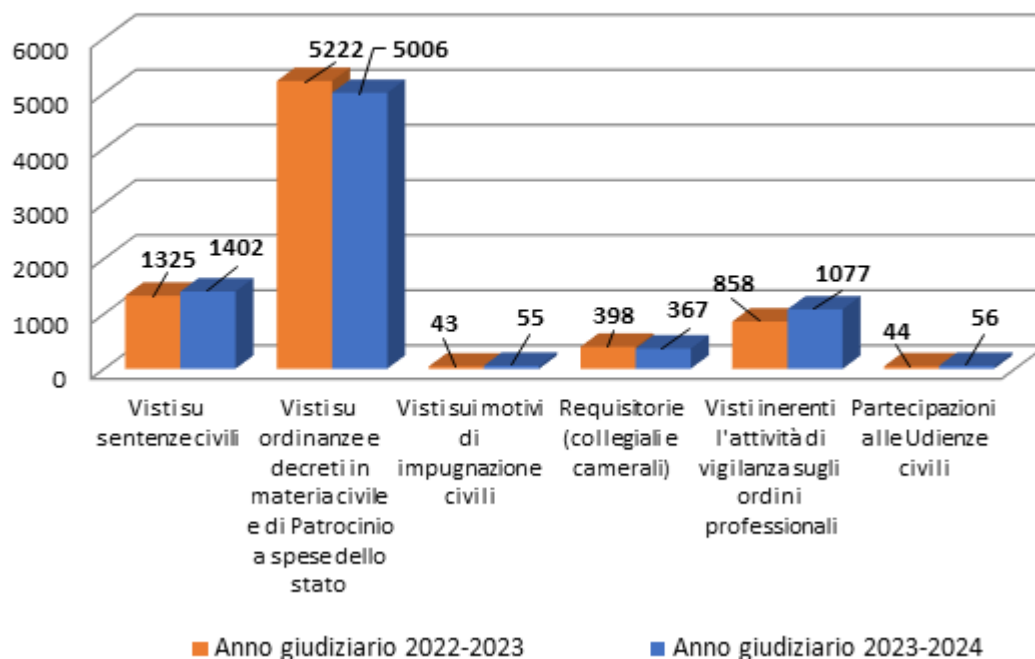
Aumentano significativamente i visti su ordinanze e decreti in materia civile che da nr. 111 dell'anno giudiziario 2023/2024 salgono a nr. 789 nell'anno giudiziario 2024/2025. L'incremento, verificatosi dal primo semestre 2025, è da attribuire al passaggio alla Corte di Appello della competenza in materia di immigrazione [cd. decreto Flussi]. L'impegno della Procura Generale, in materia di immigrazione, si è concretizzato anche nell'emissione di nr. 336 pareri sulla convalida dei provvedimenti di trattenimento del Questore, richiesti dalla Corte di Appello.

Un lieve aumento del 5% registrano i visti su ordinanze e decreti in materia di Patrocinio a spese dello Stato nei procedimenti civili che da nr. 481 dell'anno giudiziario 2023/2024 salgono a nr. 506 nell'anno giudiziario 2024/2025. Si riducono del 2% i visti sui motivi di impugnazione civili.

Aumentano di una percentuale pari al 7% i visti inerenti all'attività di vigilanza sugli ordini professionali che da nr. 1.077 nell'anno giudiziario 2023/2024 salgono a nr. 1.151 nell'anno giudiziario 2024/2025.

Diminuiscono del 19% le requisitorie, collegiali e camerali, che da n. 367 dell'anno giudiziario 2023/2024 passano a n. 299 nell'anno giudiziario 2024/2025.

Attività in materia Civile e Amministrativa



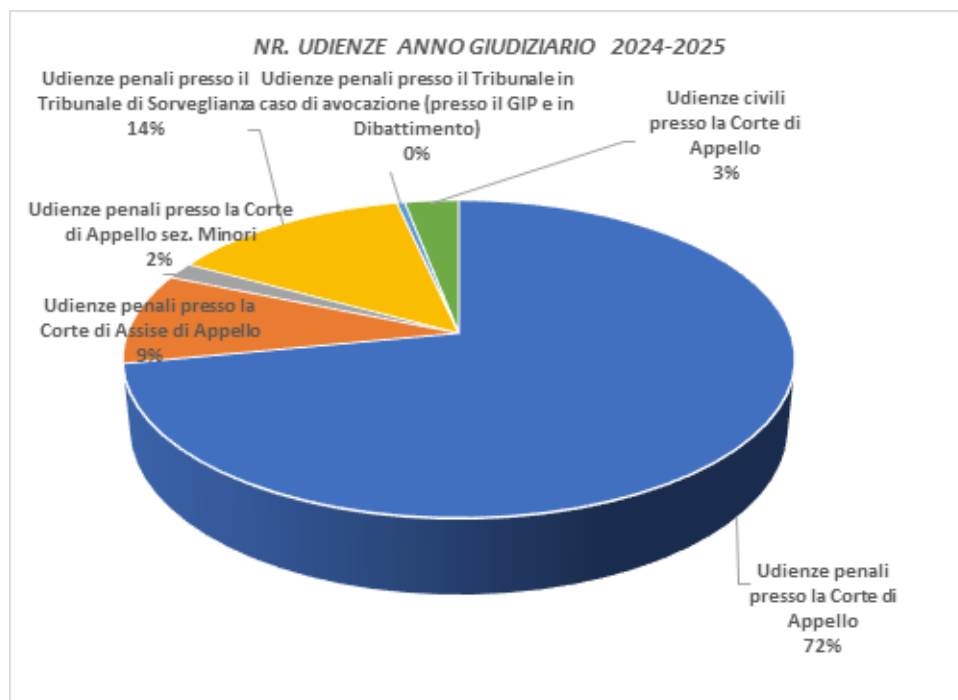
3.UDIENZE

Il numero complessivo di udienze celebrate nell'anno giudiziario 2024/2025 è diminuito del 6% rispetto all'anno giudiziario precedente. In particolare, le udienze penali presso la Corte di Appello sono passate da nr. 682 nell'anno giudiziario 2023/2024 a nr. 641 dell'anno giudiziario 2024/2025 a [-6%], le udienze penali presso il Tribunale in caso di avocazione [presso il Gip e in Dibattimento] sono passate da nr. 16 nell'anno giudiziario 2023/2024 a nr. 4 dell'anno giudiziario 2024/2025 [-75%] e le udienze civili sono passate da nr. 56 nell'anno giudiziario 2023/2024 a nr. 27 dell'anno giudiziario 2024/2025 [-52%].

Si osserva un aumento delle udienze penali presso la Corte di Assise di Appello, che sono passate da nr. 70 nell'anno giudiziario 2023/2024 a nr. 83 dell'anno giudiziario 2024/2025 [+19%]. Aumentano del 15% le udienze penali presso la Corte di Appello sezione Minori che sono passate da nr. 13 nell'anno giudiziario 2023/2024 a nr. 15 dell'anno giudiziario 2024/2025, e del 5% le udienze penali presso il Tribunale di Sorveglianza che sono passate da nr. 115 nell'anno giudiziario 2023/2024 a nr. 121 dell'anno giudiziario 2024/2025.

Numero udienze	Anno giudiziario 2023-2024	Anno giudiziario 2024-2025	Variazioni percentuali
Udienze penali presso la Corte di Appello	682	641	-6%
Di cui penali presso la Corte di Appello sez. Misure di Prevenzione	117	82	-30%
Udienze penali presso la Corte di Assise di Appello	70	83	19%
Udienze penali presso la Corte di Appello sez. Minori	13	15	15%

Udienze penali presso il Tribunale di Sorveglianza	115	121	5%
Udienze penali presso il Tribunale in caso di avocazione [presso il Gip e in Dibattimento]	16	4	-75%
Udienze civili presso la Corte di Appello	56	27	-52%
TOTALE	952	891	-6%



La presente relazione è stata redatta con il contributo dell'Avvocato Generale, dott. Sergio BARBIERA.

Procura della Repubblica presso il Tribunale di Palermo

In relazione alla Sua nota del 04.08.2025, trasmetto, con la presente relazione [e sostanzialmente seguendo l'ordine progressivo indicato nella missiva di cui appresso], le informazioni e le osservazioni richieste riguardo agli argomenti ed agli aspetti segnalati dal Sig. Primo Presidente della Corte Suprema di Cassazione con nota Prot. n. 0009503 U. in data 31/07/2025, preliminarmente precisando, tuttavia, che ci si soffermerà soprattutto su quelli che interessano e coinvolgono anche gli Uffici Requirenti, con particolare riguardo [attese le limitate competenze di un Ufficio di Procura in materia civile] a quelli evidenziati per il settore penale

Considerazioni di ordine generale sugli effetti delle riforme più recenti soprattutto in materia processuale ed il loro impatto sugli uffici requiranti di primo grado

Nel periodo che interessa, corrente dal luglio 2024 a giugno 2025, di grande portata è stata, soprattutto sul piano normativo processual-penalistico, la riforma condotta dal Decreto Legislativo n. 150 del 10.10.2022, convertito nella legge n. 199 del 30.12.2022, meglio conosciuta come riforma Cartabia.

Vale la pena osservare che detta riforma era stata anticipata, nel recente passato, da taluni aggiustamenti del diritto penale processuale quali, a mero titolo di esempio, l'aggiornamento dato dalla legge 69/19 [norme sulla violenza domestica e di genere], i cui primi effetti sono stati raccolti solo da poco tempo.

Detta normativa aveva avuto il grande pregio di velocizzare le indagini preliminari nei reati commessi contro le cd. "fasce deboli", spingendo verso la creazione di moduli organizzativi più celeri [pur senza assegnazione di nuove risorse], ma il rovescio della medaglia era stato il netto e severo rallentamento dei relativi dibattimenti, almeno nei casi in cui non vi era stata adozione di alcuna misura cautelare.

Infatti, il mutamento di competenza del reato di cui all'art. 572 co. 2 c.p. da monocratico a collegiale, senza previsione di aumento della dotazione organica della magistratura giudicante, aveva ottenuto di fatto la moltiplicazione dei tempi del dibattimento, sovraccaricando enormemente il ruolo dei collegi [già subissati da altre diverse competenze per gravi delitti].

Ancora di grande rilievo era stata l'introduzione dell'arresto obbligatorio per la fattispecie di cui all'art. 387 bis c.p., cioè per la violazione delle prescrizioni al divieto di avvicinamento alla persona offesa, con le conseguenti difficoltà per l'applicazione di una misura cautelare, dati i limiti edittali previsti dalla norma.

La questione applicativa concerne la cornice edittale di detto art. 387 bis [da sei mesi a tre anni di reclusione], che non consente l'adozione di una misura coercitiva ai sensi delle norme di cui agli artt. 275 e 280 c.p.p. che prevedono i limiti edittali.

Pertanto, la P.G è obbligata all'arresto, ma il P.M. è di fatto a sua volta obbligato alla liberazione immediata ex art. 121 disp. att. c.p.p. dell'indagato.

La soluzione meno fantasiosa è apparsa quella di richiedere con urgenza l'aggravamento della misura originaria, ammettendo però che l'arrestato sia rimesso in libertà, salvo successivamente essere arrestato di nuovo [auspicabilmente].

Detta riforma, combinata con l'aumento del termine di prescrizione dalla riforma "Bonafede" [modificata dalla legge "Cartabia"], ha fatto sì che i processi di primo grado celebrati per questi specifici reati si siano temporalmente allungati a dismisura.

Questo, dunque, l'humus sul quale si è innestata la riforma Cartabia, arrivata in un momento in cui le acque della giurisdizione non erano certo placide, dato il continuo assestamento del diritto vivente e la conseguente necessitata attività volta a trovare di continuo nuove soluzioni applicative, le meno criticabili o eccepibili.

L'attesa riforma "Cartabia" era stata anche preceduta da un ampio dibattito sulla opportunità di talune scelte del Legislatore nei diversi ambiti processuali e sostanziali, quali - per esempio - quello della necessità di querela per molti reati già procedibili d'ufficio [si pensi ai reati stradali], ovvero di quello della modifica del regime delle letture degli atti compiuti in caso di mutamento del Giudice o, ancora, del sostanzioso rimaneggiamento delle notifiche degli atti.

Tale dibattito era stato spinto da un'iniziale fase di perplessità della magistratura a fronte delle necessità di preparazione ed adozione di tutti gli strumenti tecnico operativi per fronteggiare, al meglio e senza errori, le nuove disposizioni di legge [basti pensare alla neo-regolamentazione temporale delle indagini preliminari e del farraginoso regime delle comunicazioni all'ufficio requirente di secondo grado e alle avocazioni].

Chiaramente non si disconosce l'importanza che tale epocale riforma possiede sullo sfondo politico legislativo, dunque non soltanto sul versante della giurisdizione, essendo il suo principale obiettivo quello di migliorare la qualità della Giustizia nel nostro Paese, contenendo tutti gli effetti

negativi a livello sociale ed economico della durata non ragionevole dei processi e, dunque, di presentare dall'esterno un sistema aggiornato, migliorato ed affidabile.

Ma è anche vero che, quando la normativa cambia in modo importante, sia a livello sostanziale che procedurale, si assumono necessari taluni apprestamenti ed aggiustamenti – quali, per esempio, quelli ai sistemi degli applicativi informatici, sino al giorno prima funzionali a normative diverse – si da non consentire, quantomeno nella immediatezza, un avvicendamento senza scosse nell'applicazione delle nuove norme.

Per restare sul tema degli interventi e della loro varietà, va detto che si è anche avvertita come del tutto necessaria l'adozione a livello nazionale di provvedimenti organizzativi – quantomeno in fase di accordo e previsione – per scongiurare efficacemente la possibile infiltrazione criminale nel nuovo tessuto economico di rinnovamento.

Questa previsione di mezzi e di impegno personale ha coinvolto le Procure distrettuali che, coordinate dalla Procura Nazionale Antimafia, dedicano particolare attenzione alle strategie per la salvaguardia della legalità in simbiosi con gli Uffici Territoriali di Governo [sono già operativi gruppi interforze antimafia presso le Prefetture chiamati a coadiuvare i Prefetti nelle operazioni di verifica delle informazioni antimafia] onde impedire condizionamenti ed interessamenti mafiosi nella attuazione delle operazioni economiche nelle aree di intervento e di interesse del PNRR [già a luglio 2022 è stata tenuta la prima Conferenza Interprovinciale delle Autorità di Pubblica Sicurezza].

In merito alle richieste indicazioni circa le misure adottate da questo Ufficio Requirente in ordine alla riduzione della durata dei procedimenti, nulla v'è da segnalare a parte le recenti disposizioni della Dirigenza in ordine allo stretto controllo delle scadenze ed alle periodiche sollecitazioni ai sostituti procuratori per la più celere definizione dei procedimenti per indagini preliminari, sia nel senso della archiviazione – adesso nella modalità più ampia e lungimirante innestata dalla legge 199/2022 nel rinnovato art. 408 c.p.p. –, sia nel senso della chiusura delle indagini al fine di esercitare l'azione penale.

L'ufficio della Procura, nonostante persista tuttora una non trascurabile deficienza numerica dei magistrati [quantificabile in circa il 15 %] causata da una annosa scopertura rispetto alla dotazione organica e nonostante la grave e recente crisi epidemica [che non ha, comunque, determinato alcun aggravio delle pendenze e degli arretrati], appare oggi del tutto pronto alla nuova sfida come quella del contrasto, in via preventiva e repressiva, alle già intuibili forme fluide degli illeciti connessi ai finanziamenti del PNRR.

Questo anche grazie al consolidamento di protocolli investigativi per la repressione di fenomeni corruttivi e fraudolenti nell'erogazione dei fondi pubblici che, da lungo periodo, ha condotto la Procura ad intensificare la collaborazione con le forze dell'Ordine e non soltanto nell'ambito dei delitti attribuibili alle associazioni mafiose.

Nel mese di gennaio 2023 il Procuratore della Repubblica ha quindi licenziato una direttiva [n. prot. 341/23] sia per le Forze dell'ordine che per i magistrati dell'Ufficio, avente come oggetto le innovazioni procedurali a seguito della entrata in vigore della legge 199/2022, così rendendo possibile il più veloce ed efficiente coordinamento delle indagini ed evitare ogni libera interpretazione della aggiornata normativa.

Prima di affrontare le singole questioni tematiche indicate dal Sig. Presidente della Corte di Cassazione, conclusivamente rispetto alle considerazioni di ordine generale, può sostenersi che la riforma in trattazione si è proposta di perseguire il condivisibile fine:

- ✓ *di modernizzare il processo penale mediante alcuni percorsi paralleli quali quello della spinta verso una attenta e graduale digitalizzazione del procedimento penale, attraverso nuove modalità di notifica, deposito e verbalizzazione degli atti;*
- ✓ *di ampliare i poteri di impulso e controllo delle parti private, soprattutto in ordine alle attività del P.M., con una sorta di “privatizzazione” del procedimento penale attraverso l’estensione del novero dei reati procedibili a querela e la previsione della giustizia riparativa;*
- ✓ *di introdurre termini più stringenti in fase di indagine e di prevedere nuovi poteri di controllo del Giudice e delle parti private in relazione all’eventuale inerzia del P.M. trascorso il c.d. “periodo di riflessione”;*
- ✓ *di ridurre il contenzioso sin dalla fase delle indagini attraverso gli strumenti già citati dell’ampliamento della procedibilità a querela, della improcedibilità per particolare tenuità, del ricorso preventivo alla giustizia riparativa e mediante la nuova introduzione dei “criteri di priorità” per le Procure.*

Non possono tacersi talune criticità circa la inidoneità in assoluto di tali mezzi, tuttavia, rispetto al proposto scopo. Tra essi, infatti, soltanto il primo appare davvero condivisibile, dato che i progressi tecnologici oggi a disposizione permettono di superare molte lungaggini procedurali, soprattutto in ordine alle notifiche degli atti. Risulta, invero, apprezzabile la sintesi espressa tra la necessità di velocizzare l’incombenza delle notifiche e di assicurare, nel contempo, l’effettiva conoscenza del procedimento da parte dell’indagato.

Anche la previsione della audio/fono registrazione nelle due fasi procedurali delle indagini e del giudizio, inoltre, permetterà, per un verso, di eliminare i noti problemi derivanti dalla imperfetta corrispondenza della verbalizzazione alle effettive intenzioni del dichiarante [per la fase delle indagini] e, per altro verso, di evitare che i frequenti mutamenti soggettivi dei giudici possano inficiare attività dibattimentali in corso.

Tuttavia, gli strumenti della “privatizzazione” del procedimento come sopra esposti appaiono piuttosto insufficienti rispetto al fine proposto. Val la pena di osservare infatti che la tendenza ad attribuire alle parti private le sorti del procedimento stride con la tradizionale concezione pubblicistica del settore penale, in considerazione dell’interesse diffuso alla repressione dei fatti di reato, quando essi non siano solamente espressione di una conflittualità tra singoli individui.

Condivisibile risulta, invece, l’ampliamento della improcedibilità per particolare tenuità, strumento che tuttavia porta con sé un iter procedimentale non semplice [doppia notifica ad indagato e parte offesa] e spesso conduce a battaglie di principio, con opposizioni all’archiviazione su questioni civilistiche del tutto bagatellari.

Solo l’esperienza, infine, potrà dimostrare l’effettiva incidenza della giustizia riparativa in ambito penale [mezzo, comunque, che rimane subordinato alla diligenza ed alla reale disponibilità di persone colpite da reato di stabilire un confronto].

Si tratta, quindi, di soluzioni non del tutto sufficienti e non si comprende, poi, il perché della previsione di complesse e farraginose procedure volte a mettere in contatto parti offese ed indagati per condurli a trattativa ed a remissione di querela, quando il medesimo obiettivo poteva ben più efficacemente essere raggiunto trasformando l’illecito penale in illecito civile in un ampio settore di reati contro la persona e contro il patrimonio.

Certamente utile risulta l’intervento volto a spingere in avanti le varie fasi processuali, e quindi anche quella di indagine, mediante la previsione di termini più stringenti e l’ampliamento dei poteri di impulso e controllo del Giudice, ma è del pari opportuno sottolineare che i poteri di impulso delle parti

private rischiano di trasformarsi in uno strumento di pressione sull'attività del P.M., che è diretta più alla ricerca della verità e della giustizia che non alla mera repressione dei reati.

Il tempo utilizzato dal P.M. dopo la scadenza del termine, soprattutto nei procedimenti caratterizzati da notevole tecnicismo e da un gran numero di indagati e/o reati, potrebbe essere infatti diretto allo studio o alla ricerca di elementi anche favorevoli all'indagato. Si corre, invece, il rischio di alimentare una "giustizia difensiva" [sic!], costringendo il PM a privilegiare la soluzione più immediata e più semplice per non incorrere in scadenze che potrebbero condurre anche a responsabilità di vario genere.

La questione del rispetto dei termini sembrerebbe invece più pressante nelle successive fasi, durante le quali, a causa dell'enorme numero di fascicoli sul ruolo e dell'insufficienza del personale rispetto alla domanda di giustizia, i rinvii sono spesso disposti dopo molti mesi.

Uno dei punti più dolenti della riforma è senz'altro la previsione dei "criteri di priorità" nelle Procure, strumento che introduce l'aspetto della discrezionalità dell'azione penale.

Il senso nemmeno tanto celato di tale disciplina è che, piuttosto che depenalizzare in via legislativa, si spinge il PM a depenalizzare di fatto le fattispecie più bagatellari, trasferendo quindi sulla magistratura inquirente la responsabilità della scelta.

Nel tentativo di far apparire l'istituto come uno strumento meramente tecnico, è stato individuato il documento organizzativo della Procura quale luogo elettivo per la scelta dei criteri, così aggravingendosi anche un problema di fondo, quale quello della non coerenza tra le diverse Procure nella repressione dei reati.

Settore civile

Questo Ufficio, con il proprio progetto organizzativo, ha dato conferma all'operatività delle linee nazionali in tema di lotta e repressione contro i reati in danno delle vittime vulnerabili e, in special modo, per la c.d. violenza di genere.

Sono state inserite specifiche previsioni organizzative, finalizzate a consentire una migliore operatività del dipartimento che si occupa di tali delitti, nell'ottica di comprovare l'assoluta rilevanza dello stesso nell'ambito dell'azione di questa Procura. Fra tutte, si segnala la scelta relativa alla composizione del dipartimento, al quale vengono destinati ben 13 sostituti della Procura ordinaria, ciò anche in aderenza alle linee di principio della Procura Generale della Corte di Cassazione che ha indicato la 'necessità di specializzazione' degli Uffici Requirenti e delle forze di Polizia come uno degli strumenti di tutela più efficaci per le vittime vulnerabili.

Competenze in materia civile, [Procedimenti ex artt. 333, 336 c.c.]. Minori e famiglia.

Nella specifica materia delle competenze civili relative alla genitorialità, si segnala, innanzitutto, la scelta organizzativa di questo ufficio di attribuire ai Magistrati del Secondo Dipartimento la competenza a procedere ex artt. 330 e ss. Codice civile.

Sul punto, occorre precisare che il Consiglio Superiore della Magistratura, con delibera adottata in data 22 giugno 2018, aveva segnalato la necessità, per le procure ordinarie, di procedere ad apposita regolamentazione delle competenze civili della Procura, soprattutto in seguito alla modifica dell'articolo 38 delle Disposizioni di Attuazione del Codice di procedura civile, che attribuiva al Tribunale ordinario la competenza sui procedimenti ex artt. 330 e ss, C.c., proposti quando vi fosse in corso tra i genitori un giudizio di separazione o divorzio, o un giudizio ai sensi dell'art. 316 C. c.

In particolare, il Consiglio aveva investito il Procuratore della Repubblica del compito di

individuare, nel Progetto Organizzativo, i criteri di assegnazione dei procedimenti ed i protocolli organizzativi e procedurali degli affari civili, curando altresì una costante interlocuzione dell'Ufficio con le Procure presso i Tribunali per i minorenni, sia in materia penale che in materia civile.

In linea con i criteri indicati dal CSM, il Progetto Organizzativo di questa Procura, già nel 2021, aveva individuato una soluzione organizzativa che prevedeva, appunto, di attribuire al Dipartimento specializzato il coordinamento dell'attività in materia di potestà genitoriale e tutti i provvedimenti ex artt. 330 e 333 Codice civile, se proposti quando fra i genitori vi fosse in corso un giudizio di separazione o di divorzio o un giudizio ai sensi dell'art. 316 del Codice civile.

Quanto alle disposizioni contenute nella riforma cosiddetta Cartabia - che, preme segnalarlo, ha, per la prima volta, evocato la 'violenza' nel processo civile, introducendo, al Capo III [disposizioni speciali, Sezione I], norme in materia di violenza domestica e di genere -, si segnala quanto segue.

In immediata attuazione della riforma legislativa, su disposizione della Procuratrice Aggiunta che lo coordina, presso il Secondo Dipartimento è stato istituito un Gruppo di lavoro, composto da due Sostituti Procuratore nonché dalla stessa Procuratrice Aggiunta, che ha individuato le linee-guida e avviato interlocuzioni con la Magistratura giudicante civile, al fine di giungere all'adozione di buone prassi attuative della indicata riforma.

Inoltre, facendo seguito a specifica interlocuzione con il Presidente ed i Giudici della Sezione Civile e al fine, dunque, di dare concreta attuazione ai nuovi poteri di impulso che la riforma riconosce all'Ufficio del Pubblico Ministero e di individuare, altresì, prassi virtuose per il sollecito scambio di informazioni tra questa Procura della Repubblica e la Prima Sezione Civile del Tribunale di Palermo, si è concordato di implementare l'uso della consolle civile per tutti i Sostituti assegnati al Dipartimento, e di richiedere al Presidente del Tribunale che i Magistrati della Procura siano autorizzati ad accedere al sistema informativo SICID, in uso al Tribunale Civile, limitatamente ai procedimenti assegnati alla Prima Sezione Civile e protezione internazionale.

Nello specifico, ad esito dell'entrata in vigore del nuovo processo civile, licenziato dalla cosiddetta "Riforma Cartabia", il novellato art. 473-bis.C.p.c., nei procedimenti in materia di persone, minori e famiglia, prevede una necessaria interlocuzione tra il Giudice Civile e la Procura della Repubblica. Invero, nel caso in cui, nel corso del procedimento civile, vengano allegate condotte di violenza domestica o abusi, il Giudice Civile, con il decreto di fissazione dell'Udienza, deve **necessariamente interpellare il Pubblico Ministero** chiedendo "informazioni circa l'esistenza di eventuali procedimenti relativi agli abusi e alle violenze allegate, definiti o pendenti, e la trasmissione dei relativi atti non coperti dal segreto di cui all'articolo 329 del codice di procedura penale. Il pubblico ministero e le altre autorità competenti provvedono entro quindici giorni a quanto richiesto."

A sua volta, inoltre, sempre il novellato art. 473 bis prevede una possibilità di intervento diretto del P.M. nel processo civile. In particolare, al punto 3, stabilisce che "nell'esercizio dell'azione civile, e al fine di adottare le relative determinazioni, il Pubblico Ministero può assumere informazioni, acquisire atti e svolgere accertamenti, anche avvalendosi della Polizia Giudiziaria e dei servizi sociali, sanitari e assistenziali". Tali disposizioni vanno necessariamente lette unitamente al novellato art. 38 Disp. Att. C.c., che ha stabilito una decisa **preferenza per la competenza del Tribunale ordinario** per tutti i procedimenti previsti dagli artt. 330, 332, 333, 334 e 335 del Codice civile, quando è già pendente o è instaurato successivamente, tra le stesse parti, giudizio di separazione, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio.

In tutti questi casi, invero, sussiste, allo stato, la competenza del P.M. presso il Tribunale Ordinario per tutte le domande di responsabilità [limitazione o decadenza dell'esercizio della responsabilità genitoriale], almeno sino all'entrata in vigore della riforma, che rimodulerà la competenza delle Procure minorili, sottraendo a quella ordinaria le attuali competenze.

Invero, il progetto di riforma della Giustizia Civile inciderà profondamente anche sulla materia

del diritto della famiglia, delle persone e dei minori. In particolare, si prevede l'istituzione di un unico Tribunale denominato «per le persone, per i minorenni e per le famiglie», destinato ad occuparsi, nelle sue diverse articolazioni sezionali, di tutte le materie ora ripartite fra Tribunale ordinario, Tribunale per i minorenni e Giudice Tutelare.

Con la riforma dovrebbe introdursi un radicale cambiamento di questa struttura giudiziaria.

È, infatti, prevista l'istituzione di un unico Tribunale, articolato in Sezioni distrettuali e circondariali, e - finalmente - anche un'informatizzazione unica, con l'introduzione della Consolle del Magistrato e del Pubblico Ministero per tutti i procedimenti civili [cfr. art. 1, comma 24, lett. bb]. Anche l'Ufficio della Procura, secondo tale progetto di riforma, sarà unico, prevedendosi che le funzioni del Pubblico Ministero siano svolte sia presso le Sezioni Distrettuali, sia presso le Sezioni Circondariali, anche con modalità di collegamento da remoto [cfr. art. 1, comma 24, lett. t]. Ciò determinerà il superamento dell'attuale assetto, incentrato appunto sulla distinzione di competenze tra Procura ordinaria e Procura minorile, di cui al combinato disposto dell'art. 38 Disp Att. e delle norme in materia civile.

Tale riforma, però, è stata sinora oggetto di più proroghe. Inizialmente, invero, il debutto del nuovo Ufficio giudiziario, che avrebbe dovuto occuparsi di tutti i procedimenti di famiglia e minori [cancellando, in parallelo, il Tribunale per i minorenni], era previsto per il 17 Ottobre 2024, ovvero due anni dopo la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della riforma Cartabia. In tale lasso di tempo, si sarebbe dovuto procedere alla revisione delle piante organiche e alle altre misure organizzative necessarie per far partire il Tribunale unico. Era anche previsto che fosse istituito in ogni sede di Corte d'Appello o di Sezione Distaccata e che fosse articolato in una Sezione Distrettuale e in una o più Sezioni Circondariali. Lo scorso anno, il cosiddetto Decreto Carceri [92/2024] ha fatto slittare il termine per l'entrata in vigore di un anno, a Ottobre 2025.

Da ultimo, il Decreto-legge Giustizia [n. 117/2025] ha disposto il rinvio di un altro anno, a Ottobre 2026, con la prospettiva [annunciata] di una revisione complessiva del sistema delineato dalla Riforma Cartabia del 2022. Invero, la Commissione Ministeriale di studio sul Tribunale per le persone, i minorenni e le famiglie ha annunciato, insieme alla proroga del debutto del nuovo Ufficio giudiziario [varata, appunto, con il citato decreto-legge Giustizia], anche l'intenzione di procedere a una revisione radicale della riforma, che dovrebbe essere affidata a un disegno di legge.

Allo stato delle cose, dunque, rimane invariato, come già detto, l'attuale costruito organizzativo, con le innovazioni della riforma Cartabia, già entrate in vigore. Ci riferiamo alle previsioni di cui all'art. 473 bis C.p.c., che aprono inevitabilmente nuovi orizzonti circa le competenze del P.M. della Procura ordinaria nei procedimenti in materia di famiglia.

Nello specifico, prima della riforma Cartabia il ruolo del Pubblico Ministero della Procura ordinaria, in materia di genitorialità, si riduceva nella mera richiesta di approfondimenti al Giudice tutelare o al Tribunale, da svolgersi in contraddittorio, nell'alveo della potestà istruttoria concessa al Giudice in questi casi.

Alla luce delle nuove norme che regolano i procedimenti in materia di persone, di minorenni e di famiglia [artt. 473 bis ss. C.p.c.], può invece, oggi, ritenersi che il Pubblico Ministero della Procura ordinaria, oltre a sollecitare il Tribunale a svolgere gli approfondimenti istruttori del caso, potrà egli stesso introdurre, con il reclamo e nel corso del procedimento, nuovi elementi emersi dagli accertamenti svolti in prima persona.

Ciò, invero, viene ordinariamente effettuato dai Pubblici Ministeri di questa Procura, assegnati alla materia.

Pertanto, al fine di dare concreta attuazione ai nuovi poteri di impulso che la Riforma riconosce all'ufficio del Pubblico Ministero, pare opportuno richiamare qui le seguenti misure organizzative adottate dalla Procura di Palermo:

- *Al fine di attuare gli ampi poteri di iniziativa di cui agli artt. 473 bis e ss. C.p.c., la Procura di Palermo non solo sollecita l'intervento nelle procedure sulla valutazione delle competenze genitoriali mediante memorie, ma si fa, altresì, parte attiva mediante la proposizione di ricorsi e atti introduttivi del giudizio.*

A tale ultimo proposito, si segnala che i ricorsi a tutela di minori presentati da questo Ufficio nell'ultimo triennio risultano essere:

ANNO	NUMERO RICORSI
<i>1/7/2021 – 30/6/2022</i>	<i>16</i>
<i>1/7/2022 – 30/6/2023</i>	<i>25</i>
<i>1/7/2023 – 30/6/2024</i>	<i>20</i>
<i>1/7/2024 – 30/6/2025</i>	<i>20</i>
TOTALE	81

- *È, inoltre, prassi oramai consolidata l'interlocuzione diretta tra Ufficio Requirente e Autorità Giudiziaria civile, competente a decidere in materia di separazione e divorzio, mediante trasmissione di atti laddove, nei procedimenti civili, venga allegata violenza di genere. In tal caso, nel passaggio di informazioni tra i due Uffici Giudiziari, si procede contemperando due esigenze che potrebbero anche essere opposte, ovvero garantire, da un lato, la segretezza delle indagini e, dall'altro, la tutela delle potenziali vittime, e soprattutto dei minori, in specie quando si tratti di decisioni riguardanti l'affidamento degli stessi ad uno dei genitori. A tal fine, l'interlocuzione con il Presidente della Sezione Civile è continua e affidata a precisi protocolli.*
- *Ad esito di apposite riunioni di coordinamento tra i Magistrati della Procura di Palermo, assegnati al Secondo Dipartimento, ed i Giudici della Sezione Civile, si è concordato di implementare l'uso della Consolle civile da parte dei Magistrati componenti il Secondo Dipartimento, nonché l'accesso diretto dei Magistrati Requirenti al sistema informatico in uso ai Giudici Civili.*

A parere di chi scrive, la Riforma pone una serie di criticità sia con riferimento alla tutela della vittima e della potenziale discovery processuale, sia con riferimento al tema della mediazione.

Invero, nel caso in cui vengano allegate condotte di violenza domestica, la riforma prevede che il Giudice Civile, necessariamente, interpellì il Pubblico Ministero, chiedendo informazioni circa l'esistenza di eventuali procedimenti - definiti o pendenti - relativi agli abusi e alle violenze allegate e la trasmissione degli atti non coperti da segreto.

Il P. M. provvede entro quindici giorni a quanto richiesto.

Invero, quanto alla richiesta di atti che il Giudice Civile formula all'Ufficio del P.M. ai sensi della Riforma Cartabia, si osserva che il P.M., mentre ha facoltà di selezionare gli atti ostensibili in ragione della fase procedimentale, sembrerebbe avere comunque l'obbligo di comunicare la pendenza del procedimento. Tale adempimento, se così inteso, potrebbe comportare un serio vulnus alle indagini

in corso poiché, in alcuni casi, le parti potrebbero non essere a conoscenza della pendenza di un procedimento penale, o potrebbero essere in corso attività investigative di carattere tecnico, quali intercettazioni prodromiche ad attività a sorpresa.

Tra l'altro, si evidenzia al riguardo che, avviata un'interlocuzione con la Presidenza della Sezione Civile del Tribunale, si è acquisita conferma che le informazioni eventualmente comunicate dal P.M. al Tribunale Civile non potrebbero essere segretate attraverso l'utilizzo di un protocollo riservato, in quanto non previsto dal Tribunale e sono, di conseguenza, da ritenere ostensibili.

Un secondo aspetto critico della Riforma riguarda, poi, il tema del rapporto fra Autorità Giudiziaria Civile, Ufficio del P.M. e difesa e/o tutela della vittima, dove si accerti la pendenza di un procedimento di separazione e/o affidamento di figli minori e, al contempo, risulti l'iscrizione nel Registro notizie di reato di uno di due attori del giudizio civile.

Non è, purtroppo, infrequente il caso di inappropriati contatti tra la vittima e l'indagato, ovvero l'imputato, per reati di violenza domestica, sia in contesti di espletamento di una consulenza tecnica d'ufficio disposta dal Giudice Civile per accertare le capacità genitoriali, sia nell'ipotesi del ricorso ad una mediazione.

A proposito, poi, dell'istituto della mediazione familiare, va detto che la Riforma è intervenuta al riguardo, collocandolo tra gli strumenti centrali nelle crisi familiari, quale metodo di risoluzione delle controversie integrativo al processo di famiglia.

La mediazione familiare rappresenta il contesto in cui le parti, esprimendo la loro libertà di autodeterminarsi ed ispirandosi ai principi di responsabilità, ottengono -o, meglio, creano- la "loro giustizia".

Con il ricorso alla mediazione, i genitori sono incoraggiati ad elaborare gli accordi che meglio soddisfano i bisogni di tutti i membri della famiglia, con particolare riguardo all'interesse dei figli, in modo da tutelare il reciproco diritto di ciascun genitore e dei figli a essere presente nelle rispettive vite.

Il mediatore, dunque, assolve la funzione di facilitatore della comunicazione, attenendosi ai principi di neutralità, terzietà, imparzialità e riservatezza ed assicurando che le parti possano intervenire adeguatamente nel procedimento.

Il problema si pone nei casi di C.T.U. sulle competenze genitoriali e/o di mediazione familiare, in presenza di una ipotesi di violenza domestica, perché ovviamente lo strumento conciliativo è potenzialmente idoneo a penalizzare le vittime.

Sul punto si richiamano, innanzitutto, sia la raccomandazione delle Nazioni Unite nel 2010, in cui si chiede che "la legislazione vieti esplicitamente ogni mediazione nei casi di violenza contro le donne, prima o durante la procedura giudiziaria", sia, in modo ancor più esplicito, la Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta alla violenza contro le donne e la violenza domestica [Convenzione di Istanbul del 2011, ratificata dall'Italia con legge del giugno 2013 ed entrata in vigore nell'agosto 2014] che, all'art. 48, espressamente afferma: "Le parti devono adottare le necessarie misure legislative o di altro tipo per vietare il ricorso obbligatorio a procedimento di soluzione alternativa delle controversie, incluse la mediazione e la conciliazione, in relazione a tutte le forme di violenza che rientrano nel campo di applicazione della presente Convenzione".

Si ritiene, dunque, che sia necessaria l'individuazione di precise prassi, nonché una specifica formazione dei magistrati giudicanti e requirenti e degli operatori del settore [consulenti dell'A. G., mediatori, forze dell'ordine, operatori sociali], al fine di evitare il ricorso a strumenti processuali potenzialmente idonei a determinare un elevato rischio di vittimizzazione secondaria, attraverso l'indebita esposizione della vittima a contatti non opportuni con l'indagato/imputato o, comunque, attraverso la condizione di ulteriore sofferenza e oltraggio che inevitabilmente la vittima sperimenta in relazione ad un atteggiamento di insufficiente attenzione da parte delle istituzioni, anche giudiziarie.

Non può non concludersi, pertanto, nel senso che, nel caso in cui uno o l'altro genitore, o entrambi, riportino nella stanza di mediazione un racconto di violenza subita o agita nei confronti dell'altro, ovvero verso i figli o qualunque altro componente della famiglia [convivente o meno], il mediatore familiare deve limitarsi a non avviare o interrompere il percorso perché, in presenza di allegazioni di violenza domestica, di genere o di abuso, deve essere omesso il tentativo di conciliazione, e vietata la mediazione.

Crisi d'impresa.

Con riferimento al ruolo del Pubblico Ministero nella materia della crisi di impresa, l'Ufficio ha continuato a dare applicazione al protocollo stipulato con il Tribunale di Palermo relativo alla collaborazione tra i due Uffici e alla gestione dei flussi informativi, anche con riferimento alle richieste dei curatori.

In particolare, è stata garantita la presenza del Pubblico Ministero in tutti i procedimenti incardinati su ricorso dell'Ufficio, ovvero nei procedimenti di particolare interesse segnalati dal Tribunale; continua ad essere assicurato, tramite l'intervento della sezione di P.G. della Procura [Aliquota della Guardia di Finanza], l'accesso dei Curatori alle informazioni richieste e acquisibili mediante consultazioni di banche dati, contribuendo in tal guisa a rendere più celere ed efficiente lo svolgimento della procedura di liquidazione giudiziale; si continua a procedere, inoltre, alla proposizione di ricorsi per l'apertura della liquidazione giudiziale di società o imprenditori individuali laddove, sulla scorta degli elementi emersi nel corso delle indagini o di segnalazioni inoltrate dal Tribunale, si siano ravvisati i presupposti per l'accesso alla procedura.

A tal riguardo, giova precisare che l'Ufficio, al fine di garantire un esercizio delle prerogative del Pubblico Ministero consapevole ed anche attuale rispetto al momento in cui il ricorso è proposto, ha ritenuto che, anche nelle ipotesi in cui lo stato di crisi/insolvenza emerga su segnalazione del Tribunale e sulla scorta dell'istruttoria ivi condotta [in caso di ricorso proposto da un privato e successiva desistenza], sia opportuno procedere ad autonoma istruttoria, sia per aggiornare i dati esposti dal Tribunale segnalante, sia per garantire un esercizio consapevole e meditato del potere di azione di cui il Pubblico Ministero è investito; di regola, infatti, qualsiasi ricorso proposto dal P.M. è sempre corredato da apposita annotazione di P.G. da cui emerga la sussistenza di tutti i presupposti per accedere alla liquidazione giudiziale.

Si segnala, infine, che questo Ufficio, nel periodo dall'01/01/2024 fino al 30/06/2025, ha proposto complessivamente n. 12 ricorsi per l'apertura della liquidazione giudiziale.

Immigrazione / protezione internazionale.

Per quanto riguarda la protezione internazionale, rimangono invariate le osservazioni svolte per gli anni passati, posto che il decreto-legge 10 marzo 2023, n. 20 [c.d. "Decreto Cutro"], e la relativa legge di conversione 5 maggio 2023, n. 50, non hanno apportato sostanziali novità per quanto attiene il ruolo del P.M. nel relativo procedimento civile.

Anche l'anno in considerazione ha registrato un rilevante - e sostanzialmente in linea con i dati statistici registrati al riguardo nell'anno precedente - numero di ricorsi per il mancato riconoscimento dei presupposti della protezione internazionale, fatto per cui si era già provveduto, oltre che a una ridistribuzione dei carichi di lavoro all'interno del gruppo dei Sostituti addetto alle "competenze speciali", anche una riflessione più approfondita sul ruolo del pubblico ministero in questo genere di controversie.

Infatti, il comma 6 dell'art. 35-bis D. Lgs. n. 25/2008, modificato con la L. n. 46/2017 che regola

la materia [secondo cui “il ricorso è trasmesso al pubblico ministero, che, entro venti giorni, stende le sue conclusioni, a norma dell'articolo 738, secondo comma, del codice di procedura civile, rilevando l'eventuale sussistenza di cause ostative al riconoscimento dello status di rifugiato e della protezione sussidiaria”], ha posto due rilevanti problematiche.

La prima ha riguardato la natura obbligatoria o facoltativa del parere richiesto e si è posta in relazione alla decisione della Cassazione civile [Sez. I, 23/07/2019, n. 19873] chiamata a pronunciarsi sull'invocata nullità del provvedimento impugnato poiché emesso prima del decorso del termine assegnato al pubblico ministero per esprimere il suo parere ai sensi del suddetto art. 35-bis. Invero, la S.C. ha rigettato la doglianza segnalando che “il ricorrente non chiarisce in alcun modo come la dedotta mancata espressione del parere da parte del Pubblico Ministero possa avere concretamente inciso sul proprio diritto di difesa [...] e ciò tenendo conto del fatto che la situazione giuridica soggettiva dedotta dal richiedente, la protezione internazionale o il riconoscimento di un permesso di soggiorno per motivi umanitari, ha natura di diritto soggettivo – annoverabile tra i diritti umani fondamentali che godono della protezione apprestata dall'art. 2 Cost. e dall'art. 3 della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo [cfr., per tutte, Cass., S.U., n. 19577 del 2010; Cass. n. 10636 del 2010; Cass. n. 3898 del 2011. Si veda anche, nello stesso senso, in motivazione, la più recente Cass., S.U. n. 32044 del 2018] –, sicché qualsivoglia tipo di valutazione del Pubblico Ministero non priverebbe comunque il giudice della protezione internazionale di quel “ruolo attivo” attribuitogli dalla normativa di origine UE nell'istruzione della domanda di protezione, disancorato dal principio dispositivo proprio del giudizio civile. Si concludeva, quindi, che è “il giudice a verificare, in piena autonomia, l'esistenza dei requisiti per il riconoscimento della invocata protezione [nelle sue varie forme], atteso che l'oggetto del giudizio in tema di protezione internazionale non è il provvedimento [positivo o negativo] reso dalla commissione territoriale ma il diritto soggettivo alla protezione internazionale invocata, che deve essere comunque vagliato nel merito dal giudice” [cfr. Cass. n. 7385 del 2017; Cass. n. 18632 del 2014].

Nonostante la pronuncia in esame, che fa leva sui diritti fondamentali per ridurre la portata imperativa dell'art. 738 c.p.c. richiamato dall'art. 35-bis cit., si è però ritenuto, anche in attesa della formazione di una giurisprudenza costante e, comunque, proprio perché trattasi di rilevanti posizioni soggettive, di offrire un'interpretazione restrittiva e rigorosa delle due norme. Del resto, l'Ufficio, già in passato, nell'interrogarsi sul ruolo del P.M. nel giudizio civile, aveva considerato obbligatorio il parere previsto dall'art. 738 c.p.c. [secondo cui per i procedimenti in camera di consiglio “se deve essere sentito il pubblico ministero, gli atti sono a lui previamente comunicati ed egli stende le sue conclusioni in calce al provvedimento del presidente”] ritenendo che, nei riti camerali, il P.M., se è vero che non ha alcun obbligo di partecipare all'udienza o di intervenire con comparse o memorie, è invece tenuto a formulare le sue conclusioni prima che il relatore riferisca in camera di consiglio [Cfr. Cass. Civ. n. 8386/2000]. In sostanza, a differenza dei procedimenti contenziosi dove, malgrado la natura pubblicistica del suo intervento, il pubblico ministero è libero di far valere i suoi poteri fino al punto di non esercitarli, il parere ex art. 738 c.p.c. è atto doveroso che non può essere omesso, essendo elemento essenziale del procedimento.

Considerato come obbligatorio il parere suddetto, si è posta la seconda questione inerente, stavolta, al contributo che il P.M. può offrire, stendendo le sue conclusioni in calce al provvedimento del presidente [e rilevando l'eventuale sussistenza di cause ostative al riconoscimento dello status di rifugiato e della “protezione sussidiaria”], alle controversie sul riconoscimento della protezione internazionale.

Invero, nel momento in cui la Procura viene investita dell'impugnazione, non è in condizione di conoscere ogni aspetto del procedimento, posto che l'eventuale istruttoria non è ancora stata celebrata né, spesso, la Commissione Territoriale ha ancora depositato la documentazione a corredo del suo diniego [documentazione che il Tribunale richiede soltanto all'atto della fissazione dell'udienza e,

cioè, contestualmente alla trasmissione degli atti alla Procura per le sue conclusioni].

L'accertamento del P.M. sulle cause ostative, lato sensu, di pericolosità sociale, inoltre, si rivela comunque limitato. Le ricerche di eventuali condanne definitive e di procedimenti penali a carico del richiedente la protezione, innanzitutto, difficilmente avranno un esito positivo, posto che i ricorrenti, spesso, si trovano da poco tempo sul territorio dello Stato e/o utilizzano vari alias a causa dei quali, di sovente, non sono correttamente identificati. Inoltre, nel caso vi siano procedimenti pendenti, compresi i fascicoli del Mod. 45 [si pensi, ad es., alle intercettazioni preventive in tema di terrorismo], non sempre le relative risultanze possono essere in quel momento ostensibili.

In relazione a queste difficoltà, connesse, dunque, sia all'anticipato periodo temporale in cui il P.M. deve intervenire, sia al suo bagaglio di conoscenza [talvolta carente e talaltra non divulgabile], si è pertanto stabilito, anche per evitare pareri di mero stile, e quindi apparenti, di svolgere comunque ogni possibile ricerca nei registri nella disponibilità della Procura e, in caso si sia in presenza di atti non ostensibili, di vagliare, insieme al titolare del relativo procedimento penale, se sia possibile rivelarne il contenuto. Di fatto, quindi, la decisione è rimessa al Tribunale che avrà, in esito all'acquisizione della documentazione di cui al comma 8 dell'art. 35-bis cit. e all'eventuale svolgimento di attività istruttoria, ogni mezzo per vagliare la fondatezza del ricorso e la sussistenza del diritto invocato dalla parte ricorrente.

Settore penale

- *Operatività degli istituti sostanziali di deflazione processuali quali l'ampliato ambito di operatività della querela, la non punibilità per speciale tenuità del fatto, l'estinzione del reato per buon esito della sospensione del procedimento o per condotte lato sensu riparatorie di illeciti contravvenzionali.*

Ambito di operatività della querela.

In aderenza agli obiettivi generali di deflazione processuale e sostanziale perseguiti dalla riforma, il legislatore della delega ha disposto, agli artt. 2 e 3 del d.lgs. n. 150 poi trasfusi nella legge 199/2022, l'ampliamento delle ipotesi di reati procedibili a querela ricompresi nei Libro II e III del codice penale. Condizionando la repressione penale di un fatto, astrattamente offensivo, alla mera valutazione della persona offesa, tale opzione potrebbe pericolosamente individuarsi come emblematica della tendenza ad una privatizzazione [o forse solo "patrimonializzazione"] della tutela penale.

Nell'ambito degli interventi volti al contenimento dei flussi in entrata e alla decongestione dettati dalla legge-delega n. 134 del 2021, il mutato regime di procedibilità, infine attuato con la legge n. 199/2022, dovrebbe altresì incentivare le condotte riparatorie e risarcitorie, tali da determinare l'estinzione del reato prima della celebrazione del processo, attraverso la remissione della querela, ovvero durante lo stesso, mediante le nuove ipotesi di remissione tacita, ovvero integrando la causa di estinzione di cui all'art. 162-ter cod. pen. [applicabile alla sola categoria dei reati procedibili a querela].

In questo contesto, gli artt. 2 e 3 del d.lgs. n. 150, dando attuazione ai criteri di delega dettati dalla legge n. 134 del 2021, apportano una serie di modifiche di favore al codice penale [parte speciale Libri II e III], prevedendo un ulteriore ampliamento del novero dei reati in cui la disponibilità della risposta penale è rimessa alla volontà punitiva discrezionale della persona offesa, attraverso il mutato regime di procedibilità a querela per alcuni delitti contro la persona e contro il patrimonio [puniti con pena detentiva non superiore nel minimo a due anni] nonché per due contravvenzioni – autentica novità di "sistema", essendo le contravvenzioni sempre procedibili d'ufficio [art. 11 disp. att. cod. pen. – selezionate, in base ai criteri di delega, tra quelle poste a tutela di beni personali e non di beni collettivi [artt. 659, comma primo, cod. pen. e 660 cod. pen.].

Resta salva, nella gran parte dei reati con la nuova procedibilità a querela [v. artt. 582, co. 2°; 605, co. 6°; 610, co. 3°; 612, co. 3°; 614, co. 4°; 624, co. 3°; 634, co. 3°; 635, co. 5°, cod. pen.], la procedibilità d'ufficio nel caso in cui la persona offesa risulti incapace per età [giovane o avanzata] o per infermità [fisica o psichica], come era del resto finora previsto già dall'art. 649-bis cod. pen.

La nuova procedibilità a querela per i reati suddetti e per altri del codice penale [art. 590-bis, co. 1°; art. 614, co. 1° e 2°; artt. 624, co. 1°, e 625, co. 1°; artt. 640, co. 1° e 2°, e 640-ter, co. 1° e 2°, cod. pen.], e addirittura per talune contravvenzioni come quella in materia di ordine pubblico e tranquillità pubblica [artt. 659, co. 1°, e 660, co. 1°, cod. pen.], ha reso, tuttavia, il lavoro sia dei Pubblici Ministeri che del Giudice del dibattimento piuttosto frenetico, nella prima fase di vigenza della nuova legge Cartabia, attesa la limitatezza del tempo per potere adempiere alla formalità di depositare la querela per tutti quei procedimenti per reati già procedibili d'ufficio.

Il cambio di passo, dunque, della condizione di procedibilità, da officiosa ad accusa privata, in base all'art. 85 delle disposizioni transitorie ha, infatti, comportato la necessità per la persona offesa di presentare la querela entro i tre mesi dall'entrata in vigore del decreto legislativo n. 150 del 10.10.2022, se la persona ha avuto prima di tale termine notizia del fatto di reato.

Uno degli effetti distorti della predetta disposizione è la perdita di efficacia della misura cautelare disposta sulla base della procedibilità d'ufficio, nel caso in cui non fosse stata acquisita la querela.

Da qui tutta una serie di questioni inerenti il dovere da parte del P.M. e della P.G. di interloquire con la persona offesa al fine di aggiornarla sulla modifica di legge e intenderne la volontà attuale di presentare la querela. Dovere, del resto, avvertito anche nei gradi di giudizio successivi al primo, laddove Corte di Appello e Corte di Cassazione hanno chiesto all'ufficio del Pubblico Ministero se -nelle more del giudizio e dopo la sentenza [sic!] - fosse intervenuta la querela, onde impedire una declaratoria di improcedibilità.

Non punibilità per speciale tenuità del fatto.

Il D. Lgs. 10 ottobre 2022 n. 150 è intervenuto anche sulla disciplina in tema di particolare tenuità del fatto già codificata nell'art. 131-bis c.p. L'intervento a modifica è stato inteso come volto ad allargare l'ambito di operatività di tale causa di non punibilità, oggi reso applicabile a tutti i reati puniti, nel minimo, con la pena della reclusione non superiore nel massimo a due anni [con esclusione oggettiva di taluni illeciti di particolare disvalore e di allarme sociale].

Una nuova previsione è stata, invece, quella di qualificare il fatto come particolarmente tenue anche in relazione alle condotte successive alla commissione del reato.

Come è noto, l'istituto della non punibilità per particolare tenuità del fatto è stato introdotto con il D. Lgs. n. 28/2015, con l'intento di deflazionare il carico di lavoro con un intervento robusto rispetto al classico strumentario penale e, a tale scopo, mediante detta disciplina si intende consentire al giudice di considerare la scarsa meritevolezza di pena in relazione a fatti che, seppure tipici, in concreto si rivelano minimamente offensivi.

Dunque, anche l'istituto della particolare tenuità del fatto è stato investito dalla riforma del sistema penale introdotta con il D. Lgs. n. 150/2022, nell'intento di ottenere un ampliamento delle ipotesi in cui l'offesa non può essere ritenuta di particolare tenuità, anche riconoscendo rilevanza alla condotta susseguente al reato.

Le ragioni che hanno ispirato la legge delega nell'ancorare l'ambito di applicazione dell'istituto al minimo edittale della pena detentiva, e non più al massimo, si rinvencono soprattutto nella riflessione che, alla luce della precedente disciplina, l'applicabilità dell'art. 131-bis c.p. non era consentita in relazione a reati, come il furto aggravato [art. 625 c.p.], puniti con pena minima determinata e pena

massima superiore a sei anni e, massimamente, per reati che [anche a causa della procedibilità d'ufficio] si presentano con gran frequenza nella prassi processuale quotidiana, dando vita a lunghi e dispendiosi procedimenti per fatti, non di rado, concretamente bagatellari.

È il caso emblematico dei ricorrenti furti in supermercato [spesso commessi per bisogno e aggravati per l'esposizione dei beni alla pubblica fede, ovvero per il mezzo fraudolento rappresentato dalla rimozione della placca antifurto, ovvero, ancora, per la destrezza della condotta].

Ragioni di opportunità, e di riconduzione del sistema a efficienza e razionalità, hanno dunque suggerito di estendere l'operatività dell'art. 131-bis c.p. facendo riferimento non più al limite massimo, bensì al limite minimo edittale, secondo una proposta da tempo avanzata da commissioni di studio istituite presso il Ministero della Giustizia.

Il rilievo alle condotte successive alla commissione del reato, a cui la modifica normativa fa generico riferimento [senza specificare, però, tipologie di condotte riconducibili a quella formula quali, per es., la restituzione del profitto, il risarcimento del danno, le condotte riparatorie, l'accesso a programmi di giustizia riparativa, etc.], è così lasciato alla [saggia] discrezionalità del giudice che, nel suo giudizio, potrà farsi guidare dalla giurisprudenza in tema di determinazione della sanzione da comminare, posto che l'art. 133 c.p. indica, quale profilo da valutare per individuare la pena per il reato, proprio la "condotta susseguente al reato".

Estinzione del reato per buon esito della sospensione del procedimento o per condotte lato sensu riparatorie di illeciti contravvenzionali.

Altra novità legislativa introdotta dalla "Riforma Cartabia" è quella della previsione dell'estinzione del reato per buon esito della sospensione del procedimento o per condotte lato sensu riparatorie di illeciti contravvenzionali.

In tale ambito la riforma ha operato in due direzioni.

Da un lato, pur essendo stato lasciato immutato l'art. 168 bis c.p., è stato esteso il novero dei reati per i quali è possibile richiedere la sospensione del procedimento con messa alla prova: tanto si desume dalla clausola di rinvio dell'art. 168 bis c.p. all'art. 550 co. 2 c.p.p.; tale ampliamento si è, infatti, realizzato con la modifica dell'art. 550, co. 2, c.p.p., che ha esteso il novero dei reati da citazione diretta.

Dall'altro lato, è stata introdotta una nuova disciplina con l'art. 464 ter.1 c.p.p. in base a cui il Pubblico Ministero può proporre all'indagato la sospensione del procedimento con messa alla prova, "... indicando la durata e i contenuti essenziali del programma trattamentale".

Allo stato, risultano essere ancora numericamente assai poco significative le concrete applicazioni del nuovo istituto da parte di questo Ufficio, sia in ragione della natura facoltativa di detto avviso, sia della mancanza di protocolli con l'Ufficio U.E.P.E.

Il numero assai limitato di applicazioni concrete del nuovo istituto, peraltro, non ha ancora reso possibile valutare gli effetti di tale innovazione e le eventuali criticità che possono derivare dall'eventuale iniziativa adottata dal Pubblico Ministero.

Passando alla diversa tematica relativa all'estinzione del reato per condotte lato sensu riparatorie di illeciti contravvenzionali, il riferimento è chiaramente alla appena introdotta disciplina che consente l'estinzione delle contravvenzioni in materia alimentare nell'ipotesi in cui si adempia alle prescrizioni impartite dall'ente accertatore [art. 70 D. L.vo n. 150/22]. Si tratta di un'innovazione che ricalca il meccanismo estintivo già da tempo previsto in materia di sicurezza e igiene sul lavoro e del meccanismo poi introdotto anche per le contravvenzioni ambientali.

La novella introduce, dunque, anche per le contravvenzioni in materia alimentare una particolare ipotesi di estinzione del reato quando vengano correttamente eseguite le prescrizioni impartite dagli organi competenti.

Per quanto concerne i dati allo stato rilevati da quest'Ufficio, non si è in grado di evidenziare gli aspetti comunque positivi dell'introduzione di detto meccanismo di estinzione, la cui finalità rappresenta un vero obiettivo da perseguire, come dimostrato dall'esperienza applicativa del meccanismo estintivo delle contravvenzioni in tema di sicurezza sul lavoro e di reati ambientali.

Rispetto al modello di disciplina già sperimentato in materia di sicurezza sul lavoro e contravvenzioni ambientali, in materia alimentare rappresenta un'autentica novità la possibilità di prestare lavoro di pubblica utilità in alternativa al pagamento della somma di denaro [in ragione delle condizioni economiche e patrimoniali del contravventore]. Si attribuisce così, per la prima volta, un ruolo esclusivo al pubblico ministero cui spetta, senza l'intervento del giudice, la decisione sull'ammissione al lavoro dell'istante e sulla determinazione della durata e dei modi.

Quanto alla determinazione finale che il Pubblico Ministero dovrà assumere, inevitabilmente si farà richiesta alla Polizia Giudiziaria circa il rispetto dei modi e delle tempistiche da parte del contravventore che ha svolto i lavori di pubblica utilità, onde successivamente poter richiedere l'archiviazione.

Nuova regola di giudizio posta alla base della richiesta di archiviazione: la ragionevole previsione di condanna

In base alle previgenti disposizioni [artt. 408 cod. proc. pen. e 125 disp. att. cod. proc. pen.], il Pubblico Ministero presentava al Giudice la richiesta di archiviazione nel caso di infondatezza della notizia di reato perché gli elementi acquisiti nelle indagini preliminari non erano idonei a sostenere l'accusa in giudizio.

Secondo la nuova prospettiva del legislatore delegato, viene a mutare la regola di giudizio per la presentazione della richiesta di archiviazione in quanto il Pubblico Ministero è tenuto a richiedere l'archiviazione «quando gli elementi acquisiti nelle indagini preliminari non consentono una ragionevole previsione di condanna o di applicazione di una misura di sicurezza diversa dalla confisca».

Si è dunque abbandonato il favor actionis e, con esso, la regola comportamentale per cui, nei casi dubbi, l'azione deve essere esercitata e non omessa e si privilegia la valutazione in ordine al risultato dell'azione.

Come in precedenza, anche adesso si tratterà di effettuare una valutazione prognostica che, però, si collega direttamente alla previsione di cui al primo comma dell'art. 533 cod. proc. pen., secondo cui il giudice pronunzia sentenza di condanna se l'imputato risulta colpevole «al di là di ogni ragionevole dubbio».

La nuova norma richiede al Pubblico Ministero, quindi, di effettuare una valutazione non più della generica sostenibilità dell'accusa in giudizio, ma dell'esistenza di elementi sufficienti per giustificare, al di là di ogni ragionevole dubbio, una sentenza di condanna e ciò anche in caso di fondatezza della notizia di reato,

Ogni scenario probatorio dubbio o malcerto, secondo tale nuova impostazione, parrebbe condurre verso l'archiviazione.

A tal proposito deve rilevarsi che se, per un verso, tale mutamento dell'angolo prospettico dovrebbe portare a un aumento delle richieste di archiviazione, dopo un saggio e ragionevole scrutinio del P.M., per converso è prevedibile anche l'aumento delle opposizioni alle richieste di archiviazione.

Il Pubblico Ministero non potrà più fare affidamento sull'utilità del dibattimento quale momento di completamento di acquisizioni istruttorie parziali, su tale Magistrato gravando l'onere di dimostrare la probabilità di condanna.

Anche il difensore delle parti sarà chiamato a diventare, prima del dibattimento e con lo scopo di auspicarlo [qualora difensore della parte offesa] o di evitarlo [se difensore dell'indagato], interlocutore attivo e dialogante del Pubblico Ministero [prima] e del Giudice [poi], facendo emergere quegli elementi di prova a favore del proprio assistito in grado di determinare una decisione favorevole per questo, rispetto alla probabilità, ragionevole o meno, di una futura condanna.

La ratio della riforma è quella di rendere «più rigoroso il filtro all'esito delle indagini preliminari, per evitare che procedimenti mal istruiti o poco istruiti in fase d'indagine possano essere avviati alla fase processuale, con inutile dispendio di tempo ed energie e, naturalmente, con danni per le persone sottoposte ad indagini, che sopportano “la pena del processo”.

Per ciò che concerne l'istituto della riapertura delle indagini, il Legislatore è intervenuto modificando il testo del primo comma dell'art. 414 cod. proc. pen., stabilendo che la richiesta di riapertura delle indagini è respinta quando non è ragionevolmente prevedibile la individuazione di nuove fonti di prova che, da sole o unitamente a quelle già acquisite, possono determinare l'esercizio dell'azione penale.

Dopo il secondo comma è stato introdotto il comma 2-bis, secondo cui «gli atti di indagine compiuti in assenza di un provvedimento di riapertura del giudice sono inutilizzabili».

Il complesso di norme che ora regolano l'archiviazione dovrebbe comportare una maggiore responsabilizzazione degli uffici di Procura e l'esaltazione dell'appartenenza alla cultura della giurisdizione del Pubblico Ministero, che assumerebbe pertanto, nel corso delle indagini preliminari, un approccio 'terzo' rispetto alla notitia criminis, ponendo in essere tutte le attività necessarie ad accertare compiutamente lo svolgimento del fatto e ad individuare il responsabile, ricercando quindi anche elementi a favore dell'indagato [invero attività sempre avvenuta, ma negata dalla vulgata comune], così da potersi ravvisare nel titolare della pubblica accusa il primo Giudice del materiale investigativo raccolto che dovrà essere valutato con obiettività e nell'ottica del futuro dibattimento dal P.M. che non è titolare di alcun interesse di parte, se non di quello volto all'accertamento del fatto-reato e all'individuazione di chi l'ha commesso.

Limitazioni alle impugnazioni [inappellabilità delle sentenze di proscioglimento o di NLP relative a reati puniti solo con pena pecuniaria o con pena alternativa o delle sentenze di condanna a pena sostituita con lavoro di pubblica utilità].

Altra questione da richiamare è quella relativa alle limitazioni delle impugnazioni [inappellabilità delle sentenze di proscioglimento o di non luogo a procedere relative ai reati puniti con la sola pena pecuniaria o con pena alternativa o delle sentenze di condanna per pena sostituita con il lavoro di pubblica utilità].

Con la riforma c.d. Cartabia il Legislatore, nel tentativo di raggiungere l'obiettivo di ridurre i processi in grado di appello, è intervenuto anche sull'art. 593 c.p.p., limitando ulteriormente i casi in cui è possibile proporre appello. Le decisioni in ogni caso non appellabili riguardano:

- 1]** *le sentenze di condanna alla sola pena dell'ammenda;*
- 2]** *le sentenze di condanna per le quali sia stato applicato il lavoro di pubblica utilità;*
- 3]** *le sentenze di proscioglimento e di non luogo a procedere per reati puniti con la sola pena pecuniaria o con la pena alternativa.*

Cercando di prevedere quelli che possono essere i primi effetti di tali innovazioni, occorre evidenziare che saranno forse irrisori, in termini statistici, gli effetti derivanti dalla nuova ipotesi di

inappellabilità delle sentenze di condanna alla sola pena dell'ammenda. Ciò in quanto, trattandosi di casi relativi a reati contravvenzionali [e dunque con termini di prescrizione assai brevi], già in una fase antecedente all'entrata in vigore della riforma tali sentenze di certo non rappresentavano il portato principale della mole di lavoro dei Giudici di appello.

E, con più specifico riferimento agli effetti di tale introduzione sul lavoro del Pubblico Ministero, non pare potersi dire che l'innovazione in commento sia altamente significativa, laddove di certo non elevate erano le impugnazioni contro le sentenze di condanna alla sola ammenda da parte del Pubblico Ministero già prima dell'entrata in vigore della riforma.

Maggiormente significativa, invece, appare essere la limitazione dell'appello avverso le sentenze di proscioglimento e di non luogo a procedere per reati puniti con la sola pena pecuniaria o con la pena alternativa. Tale novità sicuramente avrà un maggior impatto anche sul lavoro degli Uffici Requirenti, atteso che fra i reati puniti con la sola pena pecuniaria [e dunque anche la multa] o con la pena alternativa rientrano anche delitti, quali quelli previsti dagli artt. 328, 335, 388, 441, 451, 515, 570, 590, 593, 604-bis e 641 del codice penale.

Incentivi alla rinuncia all'impugnazione nelle ipotesi di giudizio abbreviato e di giudizio per decreto.

Tra le modifiche di rilievo introdotte dalla c.d. "Riforma Cartabia", vi sono quelle relative alle ulteriori riduzioni di pena che conseguono ai casi di mancata impugnazione e/o opposizione in alcuni dei procedimenti speciali, e cioè gli incentivi alla rinuncia all'impugnazione nelle ipotesi del giudizio abbreviato e di giudizio per decreto.

Si tratta, in primo luogo, del neo-introdotto comma 2-bis dell'art. 442 c.p.p., in base al quale "quando né l'imputato, né il suo difensore hanno proposto impugnazione contro la sentenza di condanna, la pena inflitta è ulteriormente ridotta di un sesto dal giudice dell'esecuzione", norma prevista in materia di giudizio abbreviato e delle nuove norme in materia di procedimento per decreto.

Con specifico riferimento al giudizio abbreviato, peraltro, occorre evidenziare come le nuove disposizioni abbiano riverberato i propri effetti anche sull'attività del Pubblico Ministero e, in particolare, nella fase relativa all'esecuzione della pena.

La mancata presentazione dell'impugnazione alla sentenza di condanna, e dunque il conseguente passaggio in giudicato di essa, ha posto, quale prima questione, quella della modalità con cui procedere alla riduzione di un ulteriore sesto rispetto alla pena inflitta. Parrebbe potersi ricorrere, per effetto della modifica dell'art. 676, co. 1, c.p.p., alla procedura de plano ai sensi dell'art. 667, co. 4, c.p.p.; in altri termini è necessario, ai fini della riduzione della pena in esame, l'instaurazione di un sub procedimento esecutivo, pur non essendo stato previsto espressamente l'obbligo del Pubblico Ministero di dare avvio al suddetto procedimento esecutivo.

In assenza, tuttavia, di previsioni di segno contrario, potrebbe sostenersi che il Pubblico Ministero possa dare corso a tale sub-procedimento; tuttavia, e la questione non è di poca importanza, appare preferibile sostenere che il Pubblico Ministero debba darvi avvio, in quanto l'opzione per l'una o per l'altra scelta riverbera i propri effetti sull'ordine di esecuzione di cui all'art. 656 c.p.p.

La soluzione adottata da questo Ufficio Requirente è quella di ritenere che il Pubblico Ministero, in ogni caso in cui non vi sia stata impugnazione rispetto alla sentenza di condanna resa all'esito del giudizio abbreviato, prima di emettere l'ordine di esecuzione, debba dare avvio al sub-procedimento esecutivo.

Con riferimento al procedimento per decreto penale le novità principali appaiono essere le seguenti:

- 1]** il criterio di ragguaglio risulta modificato nel minimo [da 75,00 a 5,00 euro];
- 2]** possibilità di operare la sostituzione della pena detentiva con il lavoro di pubblica utilità;
- 3]** possibilità di ottenere l'ulteriore riduzione di un quinto della pena pecuniaria nel termine di quindici giorni dalla notificazione del decreto in caso di rinuncia all'opposizione.

Sebbene sia ancora presto per apprezzare in termini statistici gli effetti delle disposizioni sopra richiamate, appare comunque prevedibile ed auspicabile un alleggerimento del carico degli Uffici Giudicanti sia in primo grado, sia in secondo grado.

Verosimilmente, il beneficio dell'ulteriore riduzione previsto per l'ipotesi di non opposizione al decreto di condanna consentirà di provvedere in maniera più effettiva al recupero delle pene pecuniarie, a fronte delle maggiori difficoltà riscontrate nel passato. Il recupero effettivo delle pene pecuniarie in misura maggiore rispetto al passato può spiegarsi anche in ragione della modifica del criterio di ragguaglio laddove – per il principio del favor rei – la richiesta di condanna del Pubblico Ministero tende ad attestarsi sul minimo edittale [5,00 euro], onde rendere altresì concreta la ratio delle nuove norme in materia di procedimento per decreto.

I riti semplificati

La recente entrata in vigore del nuovo articolo 558 bis c.p.p., con conseguente introduzione della possibilità di esercitare l'azione penale per i reati a citazione diretta nelle forme della richiesta di giudizio immediato, pone quale principale questione quella dell'individuazione del Giudice a cui indirizzare la richiesta suddetta.

L'individuazione dell'Autorità Giudiziaria cui avanzare la richiesta di immediato ex art. 558 bis c.p.p., infatti, non è scelta priva di conseguenze in quanto riverbera i propri effetti sul Giudice naturale dell'eventuale rito alternativo che venga richiesto [abbreviato o applicazione pena], non potendosi ammettere una soluzione del tipo misto [cioè che competente ad emettere il giudizio immediato sia il G.I.P. e che debba poi essere individuato un Giudice monocratico competente a trattare il rito alternativo, diverso da quello che tratterebbe l'udienza dibattimentale].

Normalmente, infatti, cioè nei casi di esercizio di azione penale con invio degli atti al Giudice dell'udienza preliminare, tale circuito di azione e competenze è ormai, oltre che normato, del tutto istituzionalizzato e non foriero di questioni o dubbi.

A fronte della prospettata questione potrebbero avanzarsi due possibili soluzioni.

La prima potrebbe fondarsi sulla collocazione sistematica dell'art. 558 bis c.p.p., trovandosi inserita, infatti, detta norma nel Libro VIII del c.p.p., che regola i procedimenti davanti al Tribunale in composizione monocratica e, precisamente, nel titolo III dei procedimenti speciali. Tale collocazione, unitamente alla formula letterale del comma 2 dell'art. 558 bis c.p.p. [in base al quale “nel caso di emissione del decreto di giudizio immediato non si procede all'udienza predibattimentale prevista dall'art. 554 bis”], potrebbe indurre a ritenere che la richiesta di giudizio immediato ex art. 558 bis vada presentata al Presidente del Tribunale, competente ad emettere il relativo decreto in cui individuare il Giudice “dibattimentale” che, in mancanza di richieste di rito alternativo, sarà il Giudice del relativo dibattimento.

In caso di richiesta di rito alternativo, la competenza si attesterebbe in capo al Giudice monocratico, che dovrebbe però essere diverso da quello dibattimentale [quindi il Giudice del predibattimento].

La seconda soluzione preferibile, invece [che ha trovato recente applicazione presso il Tribunale di Milano], si fonda su un'interpretazione sistematica delle norme che governano il procedimento per giudizio immediato, nonché sulla clausola richiamata dal comma 1 dell'art. 558 bis c.p.p., in base al quale “per il giudizio immediato si osservano le disposizioni del titolo IV del libro sesto in quanto

compatibili”: proprio il richiamo espresso alle norme del titolo IV del libro sesto – unito al fatto che manca un’indicazione espressa nel 558 bis c.p.p. di quale sia l’A.G. competente – impone di ritenere che la competenza funzionale ad emettere il decreto di giudizio immediato ex art. 558 bis c.p.p. appartenga al G.I.P. ed ugualmente in caso di richiesta di rito alternativo.

A conferma che la seconda soluzione sia quella preferibile militano non solo ragioni testuali e sistematiche [il richiamo alle norme del titolo IV del libro sesto coinvolge inevitabilmente la competenza funzionale del G.I.P., né la formula “in quanto compatibili” appare costituire un ostacolo, laddove non è inedito che il G.I.P. venga coinvolto anche su reati da citazione diretta, come nelle ipotesi dei procedimenti per decreto penale di condanna], ma altresì alcune pronunce della Corte Costituzionale [cfr., ex multis, ord. n. 8/2018] con cui è stata dichiarata inammissibile la questione di costituzionalità dell’art. 464 c.p.p. nella parte in cui, in caso di opposizione a decreto penale di condanna, attribuisce al G.I.P., anziché al Tribunale in composizione monocratica, la competenza alla celebrazione dei riti alternativi ed alla emissione del decreto di giudizio immediato, per i reati per i quali è prevista la citazione diretta a giudizio.

Magistratura onoraria

Non può non confermarsi, anche per il periodo in osservazione, il positivo commento nei confronti della Magistratura onoraria e del contributo da essa fornito alla Giustizia.

In particolare, grazie alle recenti innovazioni legislative [artt. 29 D. Lvo n. 116/2017, novellato dall’art. 1, co. 129, Legge 30.12.2021 n. 234], sono stati confermati nel ruolo moltissimi Magistrati onorari a seguito delle procedure valutative presso le apposite commissioni istituite presso i Tribunali dei Distretti.

Anche a ragione del diverso sistema del trattamento economico, taluni di essi hanno optato per il regime di esclusività delle prestazioni di lavoro così, di fatto, da essere inquadrati giuridicamente all’interno del Ministero in quanto “parametrati” ai Cancellieri.

La circostanza che essi assicurino l’espletamento delle attività lavorative connesse al munus delegato e, dunque, che non espletino ulteriori attività lavorative o professionali, ha consentito una organizzazione dell’Ufficio Inquirente più forte e stabile, potendosi mese per mese garantire, senza alcuna incertezza, la presenza alle udienze monocratiche dei Magistrati onorari cui delegare le funzioni di Pubblico Ministero di udienza.

L’affidamento, poi, ai Vice Procuratori Onorari, ormai inseriti a pieno titolo nel sistema organizzativo della Procura della Repubblica grazie alla costituzione dell’Ufficio di Collaborazione con il Procuratore [che fa sostanzialmente da contraltare all’Ufficio del Processo per l’ambito giudicante], di diversi compiti anche amministrativi, quali quelli da essi svolti all’interno delle segreterie centralizzate, ha permesso all’Ufficio - già negli ultimi anni e prima dell’ingresso dei nuovi operatori di giustizia, a seguito di concorsi pubblici - di poter garantire servizi di alto livello e senza quelle defaillances che sarebbero state occasionate dal ridotto numero degli operatori presenti, del tutto esigui per numero rispetto alla mole di lavoro quotidianamente “processata”.

E’ auspicabile che il comparto della Magistratura onoraria, dotata degli strumenti tecnico-operativi e logistici propri della Magistratura togata, sia posta in grado di continuare la irrinunciabile opera di agevolazione dei compiti di Magistrati togati, fra tutti quello della celebrazione delle decine di udienze monocratiche giornaliere, laddove la presenza del P.M. togato, considerato il numero degli effettivi in servizio rispetto a quelli organici in pianta, sarebbe impossibile da garantire senza cagionare ritardi e mal funzionamento del servizio Giustizia.

Procura della Repubblica presso il Tribunale di Agrigento

Nel richiamare i dati statistici già trasmessi ai competenti Uffici distrettuali e scusandomi per la brevità dovuta alla perdurante assenza della figura del Procuratore aggiunto nonché alla attuazione pratica della nuova circolare sull'organizzazione degli Uffici di Procura, si rassegna quanto segue.

Con riferimento ai punti segnalati nella nota della Prima Presidente della Corte di Cassazione, qui trasmessa dalla Presidenza della Corte di Appello, si rassegna quanto segue per quanto nei limiti della competenza di questo Ufficio:

1) Operatività degli istituti sostanziali di deflazione processuale.

L'ampliata procedibilità a querela ha inciso in modo limitato sulla deflazione dei procedimenti, specialmente in fase di indagini, anche per l'aumento delle cause di limitazione della stessa rimettibilità della querela che, peraltro, finisce con l'allungare i tempi di definizione dell'udienza preliminare ogni qualvolta viene prevista la remissione processuale della querela medesima.

*Analoga valutazione, seppure spesso utilizzata in fase di indagini preliminari, va fatta con riferimento **all'istituto della speciale tenuità del fatto e per l'istituto della messa alla prova**, di natura processuale ma con effetti estintivi del reato in caso di esito positivo.*

La maggior parte delle fattispecie di reato punite con pena al di sotto dei quattro anni finisce effettivamente con il concludersi con un sostanziale spreco di attività investigativa e processuale. Tali istituti, di indubbio effetto deflattivo per il dibattimento penale, alla prova dei fatti, rendono la previsione normativa priva di sostanziale effetto deterrente a carattere general-preventivo e, di fatto, vengono interpretati ed utilizzati come "scappatoia", con l'unico pregio di prevenire conseguenze verosimilmente più dannose per il reo, sotto l'effetto di una possibile risocializzazione, conseguenti ad una possibile carcerazione.

*Sostanzialmente nulla l'applicazione **dell'istituto delle condotte riparatorie**.*

- 2) La **nuova regola sull'archiviazione** – ragionevole previsione di condanna – continua a scontrarsi con la facoltà di opposizione all'archiviazione con imposizione di nuove indagini, che porta alla fine ad un estenuante batti e ribatti di tesi contrapposte in una fase processuale anticipata rispetto a quella propriamente decisoria.*
- 3) Le **limitazioni alla facoltà di impugnazione** appaiono avere, per questo Ufficio, effetti irrilevanti con riferimento alle effettive impugnazioni di sentenze che è possibile redigere e presentare.*
- 4) Non si è in grado di fornire risposta circa **l'efficacia degli incentivi alla rinuncia all'impugnazione di decreti penali**, per i quali l'opposizione viene comunque quasi sistematicamente proposta per richiedere la messa alla prova.*
- 5) Scarsa efficacia per i riti semplificati, richiesti dalla parte imputata soltanto in casi di manifesta responsabilità, e comunque utilizzati con sistematica richiesta di concessione di attenuanti generiche o addirittura impossibili.*
- 6) Le **sanzioni sostitutive** vengono richieste con riferimento quasi esclusivo ai lavori di pubblica utilità, che collegandosi strumentalmente alla richiesta di riti alternativi finiscono, anche in questo caso, con l'avere effetti negativi in termini di efficace risposta a comportamenti criminali, anche di un certo spessore, ed al di là, per il gioco di attenuanti e diminuenti di rito, della sanzione astratta sotto il profilo edittale.*

Nulla può riferire questo Ufficio sui punti h] e i] della richiesta della Prima Presidente della Suprema Corte di Cassazione.

Quanto alla nota del Signor Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione, riassunta nella nota del Procuratore Generale presso la Corte di Appello che si riscontra, si osserva:

- 1) Con riferimento alla **materia della esecuzione penale** non vi è nulla da segnalare oltre alla problematica in tema di esecuzione delle sanzioni sostitutive, oggetto di separata e precedente nota alla quale ci si riporta e che ad ogni buon fine si allega.
- 2) Nulla sul punto due, non di competenza.
- 3) Con riferimento al **personale in organico** si segnala un avvicendamento del medesimo, con il pensionamento di una unità e l'arrivo di personale assegnato in mobilità interna al Ministero della Giustizia, proveniente dalla Polizia Penitenziaria. Tale personale necessita di adeguata formazione sotto il profilo della conoscenza del processo e delle mansioni di cancelleria, ma sembra dare generalmente adeguata risposta alle esigenze dell'Ufficio seppure in ruoli e mansioni di assistente ed operatore. Questo ufficio ha adeguatamente e più volte rappresentato la vetustà degli apparati informatici in dotazione, l'assenza per mancata sostituzione di stampanti ed il relativo impatto nella gestione dei procedimenti penali e dei rapporti tra Uffici. Tale aspetto si collega al punto che segue.
- 4) **Il processo penale telematico** e l'introduzione dell'applicativo APP, sostanzialmente mai sperimentato prima della sua obbligatoria messa in funzione, hanno creato e creano, agli occhi dello scrivente, rilevanti problemi ordinamentali. Al di là della farraginosità, lentezza, e mancanza di intuitività del sistema in sé, comporta una per niente agevole apertura e lettura degli atti, l'impossibilità di correggere rapidamente le qualificazioni giuridiche delle notizie di reato che pervengono, con conseguente iscrizione di procedimenti che poi necessitano di costanti aggiornamenti al SICP. La difficoltà di seguire il processo e l'indagine, che si vuole dematerializzare, ha posto in evidenza anche alcuni problemi di riservatezza degli atti, con riferimento al front office ed alle richieste provenienti sul Portale avvocati di certificazioni ex art. 335 c.p.p., che con l'intervento del CISIA si sta cercando di affrontare con conseguente introduzione di una sperimentazione di fatto, scaricata dal fornitore dell'applicativo sugli stessi Uffici giudiziari, che dovrebbero essere fruitori di uno strumento che dovrebbe facilitare il "lavoro" ed eliminare la "carta" e non essere coinvolti nella creazione dello strumento in veste di collaboratori. L'eliminazione della "materia", di conseguenza, anche in conseguenza del difficile dialogo tra sistemi informatici ed applicativi pensati e realizzati nel tempo con finalità e da ditte diverse, non sta avvenendo se non assai limitatamente e non certo per mancanza di volontà degli Uffici.
- 5) I rapporti tra la Procura di Agrigento e la Procura distrettuale antimafia, come con le altre procure del distretto sono ottimi, ma la necessità effettiva di indagine coordinate viene verificata di volta in volta con i diretti interessati tramite il Procuratore della Repubblica.
- 6) Nulla da segnalare per quanto riguarda i rapporti – ottimi – con Eurojust, se non la materiale impossibilità di un Ufficio come quello da me diretto di seguire indagini con risvolti internazionali di un certo tipo, per la esiguità del tempo a disposizione in un territorio afflitto da problematiche criminali interne di rilevante entità e gravità in particolare sotto il profilo dei reati di violenza di genere e contro la Pubblica amministrazione. Si sconta anche la mancanza di un numero adeguato di interpreti e traduttori.
- 7) Con riferimento alla applicazione della normativa sulla responsabilità amministrativa degli enti si rimanda ai dati statistici.
- 8) Non sono stati avviati procedimenti di prevenzione in materia di amministrazione giudiziaria e controllo giudiziario ai sensi del T.U. antimafia.

- 9) *Si rimanda ai dati statistici in materia di violenza di genere.*
- 10) *Per quanto concerne i reati ambientali questo Ufficio procede con frequenza [vedi dati statistici] a sanzionare con decreto penale di condanna l'abbandono di rifiuti e le altre fattispecie di cui al T.U. ambiente. Alcuni fenomeni che appaiono nel complesso di rilevante gravità non trovano adeguata deterrenza per il sistematico ricorso alle opposizioni ai decreti penali emessi finalizzati alla messa alla prova, e per la riscontrata impossibilità di procedere, anche temporaneamente al sequestro preventivo delle autovetture utilizzate per commettere il reato contravvenzionale se in uso e di proprietà di privati e non di imprese.*
- 11) *Sono emersi e stanno emergendo, peraltro, rilevanti fattispecie penali in materia di gestione illecita di impianti di stoccaggio di rifiuti plastici, attività molto lucrosa ma svolta in totale inosservanza delle misure cautelari antiincendio e di altra natura, con attività di verifica e prevenzione che dà luogo a procedimenti penali i quali, una volta attivati, portano alla estinzione delle possibili sanzioni mediante adozione delle prescrizioni imposte.*
- 12) *In almeno due casi, tuttavia, la risposta sembra essere stato un misterioso incendio doloso con gravissime conseguenze ambientali e con danno per la p.a. [vicenda Omnia a Licata e vicenda ECOFACE a Ravanusa]. Le indagini su tali fatti delittuosi in un caso [OMNIA] hanno portato all'arresto in un caso degli autori dell'incendio, ma non ancora dei mandanti. Nel secondo caso, risalente a pochi giorni fa, sono ancora in corso.*
- 13) *Per tutti i restanti punti si rimanda ai dati statistici già comunicati, segnalandosi tuttavia, per i reati in materia di immigrazione due perduranti carenze:*
- a) *Una insufficiente presenza di interpreti attraverso i quali verificare processualmente l'effettiva portata indiziante delle dichiarazioni assunte nell'immediatezza degli sbarchi tramite i cd. "mediatori culturali". Deve tenersi conto, infatti, della pluralità di nazionalità delle persone che sbarcano a Lampedusa, provenienti anche da zone afflitte da conflitti armati [vedasi Etiopia, Sud Sudan, Mali, entroterra nigeriano ecc...] dove si parlano lingue e dialetti diversi. La mancata disponibilità si traduce in incertezza degli accertamenti e in conseguenti difficoltà processuali, alle quali, per mera "comodità", si finisce con il fare fronte con la richiesta di acquisizione di atti alle quali le difese – d'ufficio – di norma acconsentono.*
- Quanto questo modo di procedere soddisfi nella sostanza i requisiti di un "giusto processo" lo lascio alle riflessioni delle SS.LL.*
- b) *Il secondo punto cui questo Ufficio sta cercando risposta è l'aumento, non giustificato dal numero complessivo di arrivi sul suolo di Lampedusa e della Provincia di Agrigento, di episodi di naufragio e di vittime in mare aperto. Ferma la profonda stima e la riconoscenza verso la Guardia Costiera e le altre forze di polizia impegnate quotidianamente nelle operazioni di soccorso, appare evidente dal ripetersi di episodi e dalla conseguente apertura di fascicoli per il reato di naufragio colposo, che vi sia qualcosa da rivedere in ordine al complessivo e certamente dispendioso apparato di controllo e sicurezza delle frontiere marittime, con riferimento al correlato ed ineludibile obbligo di soccorso per le persone e il naviglio che si trova in mare in condizione di distress.*

In mare aperto, calmo o in tempesta che sia, non vi sono nemici ma esseri umani da soccorrere.

Procura della Repubblica presso il Tribunale di Marsala

In riferimento alla Sua richiesta del 4 agosto c.a. prot. n. 14347/2025, si procede a relazionare per quanto di competenza di questa Procura della Repubblica.

Nel circondario della Procura della Repubblica di Marsala si riscontrano metodiche e profili comportamentali delittuosi ricorrenti:

- immediata disponibilità a commettere i più svariati reati su mandato anche di soggetti non collegati alla criminalità organizzata;*
- recrudescenza di tipici fenomeni delittuosi a scopo intimidatorio, che destano particolare allarme ed insicurezza sociale;*
- rilevante disponibilità di armi e munizioni di vario tipo;*
- frequenti aggressioni, premeditate e violente, di natura ritorsiva o semplicemente volte ad imporre la presenza o il predominio in determinati ambiti, luoghi, settori;*
- significativa presenza dei reati in materia di sostanze stupefacenti e trasversale coinvolgimento nel mondo del traffico degli stupefacenti con conseguente accrescimento dell’offerta di stupefacenti sul mercato del circondario;*
- rilevante aumento delle notizie di reato pervenute in materia di Codice Rosso;*
- mancata emersione di fenomeni delittuosi in materia di criminalità economica e reati contro la Pubblica Amministrazione per carenza di notizie di reato e fonti informative in tali ambiti.*

A ciò deve aggiungersi la collocazione del predetto circondario in zona caratterizzata da rilevante presenza di criminalità organizzata di tipo mafioso.

La storia giudiziaria degli ultimi decenni ha evidenziato come la provincia mafiosa di Trapani - da sempre in stretto e organico collegamento con quella palermitana - costituisca storicamente una delle più salde ed impenetrabili espressioni dell’organizzazione Cosa nostra nella Sicilia occidentale, riuscendo ad espandere la propria influenza criminale, all’esito di una costante ed inarrestabile evoluzione, dall’originario alveo connotato da un’economia agro-pastorale a settori ben più “evoluti” e remunerativi quali il traffico internazionale degli stupefacenti, sino al controllo capillare delle attività economiche più redditizie, manifestatosi prima nel settore edilizio [soprattutto nel controllo della produzione del calcestruzzo] e degli appalti pubblici, poi nei “nuovi” ambiti della grande distribuzione e delle energie alternative. In siffatto contesto evolutivo, il territorio della provincia di Trapani e in particolare, i mandamenti mafiosi di Castelvetro e Mazara del Vallo, ricadenti nel circondario della Procura di Marsala, hanno costituito, per come evidenziato dai numerosi provvedimenti emessi anche dal Tribunale di Marsala [da ultimo, sentenza n. 394/2022 del 15/2/2022], un centro promotore di traffici illeciti della più varia natura, da luogo di rifugio sicuro per uomini d’onore latitanti nonché per riunioni riservate degli organi di vertice di Cosa nostra, oltre che scena di efferati delitti riconducibili alla strategia e funzionali agli interessi della consorte mafiosa.

A tale fenomeno mafioso deve aggiungersi una significativa presenza di logge massoniche nel circondario di Marsala che – riguardo le eventuali, in taluni casi accertate, infiltrazioni e condizionamenti della res pubblica – può assumere rilievo nella connotazione delle peculiarità dei fenomeni criminali territoriali [cfr. Relazione della Commissione Parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali del 21 dicembre 2017].

Tali profili delittuosi inducono a ritenere il circondario di Marsala territorio con rilevante densità criminale nel panorama del Distretto di Corte di Appello di Palermo; con bacino di utenza superiore a 200.000 abitanti; con significativa quantità di procedimenti penali sopravvenuti molti per reati di grave allarme sociale e spesso connotati da elevato grado di complessità; con una pianta organica dei

magistrati e del personale amministrativo dell'ufficio di Procura inferiore rispetto ad altri uffici requiranti del Distretto.

Si riportano qui di seguito le tipologie di illecito trattate e l'andamento dei fenomeni criminosi nel circondario:

Linee di incremento o decremento di particolari tipologie di reati

Periodo compreso dal 1° luglio 2024 al 30 giugno 2025:

Reati	
<i>Delitti di cui all'art. 51, comma 3 bis, c.p.p.</i>	0
<i>Delitti contro la Pubblica Amministrazione con particolare riferimento ai reati di peculato, corruzione e concussione</i>	261
<i>Delitti aventi ad oggetto l'indebita percezione di contributi, finanziamenti, ecc. concessi dallo Stato, da altri enti pubblici o dalla comunità europea</i>	19
<i>Omicidio volontario con particolare attenzione ai reati di cui sia rimasta vittima una donna [n. 1 donna]</i>	4
<i>Omicidio colposo e lesioni colpose gravi e gravissime derivanti da infortuni sul lavoro e gravissime da incidenti stradali</i>	90
<i>Delitti contro la libertà sessuale – di stalking ed in tema di pornografia</i>	169
<i>Reati in materia di stupefacenti</i>	205
<i>Reati informatici con particolare riferimento all'attività di intercettazione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche; di frode informatica e danneggiamento di dati e sistemi informatici, di furto di identità</i>	147
<i>Reati contro il patrimonio, con particolare riferimento ai reati di usura, rapina, estorsione, furto in abitazione, riciclaggio e autoriciclaggio</i>	584
<i>Reati in materia di falso in bilancio e bancarotta fraudolenta patrimoniale</i>	21
<i>Reati in materia di riduzione in schiavitù e tratta di esseri umani</i>	0
<i>Reati in materia di inquinamento, rifiuti o in genere contro l'ambiente e la salute delle persone</i>	133
<i>Reati in materia di edilizia con particolare riferimento a quelli di lottizzazione abusiva</i>	231
<i>Reati in materia tributaria con particolare riferimento a quelli indicati nel d. lvo 74/2000</i>	74

Periodo compreso dal 1° luglio 2023 al 30 giugno 2024:

Reati	
<i>Delitti di cui all'art. 51, comma 3 bis, c.p.p.</i>	0
<i>Delitti contro la Pubblica Amministrazione con particolare riferimento ai reati di peculato, corruzione e concussione</i>	304
<i>Delitti aventi ad oggetto l'indebita percezione di contributi, finanziamenti, ecc. concessi dallo Stato, da altri enti pubblici o dalla comunità europea</i>	12
<i>Omicidio volontario con particolare attenzione ai reati di cui sia rimasta vittima una donna</i>	5
<i>Omicidio colposo e lesioni colpose gravi e gravissime derivanti da infortuni sul lavoro e gravissime da incidenti stradali</i>	101
<i>Delitti contro la libertà sessuale – di stalking ed in tema di pornografia</i>	144
<i>Reati in materia di stupefacenti</i>	206
<i>Reati informatici con particolare riferimento all'attività di intercettazione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche; di frode informatica e danneggiamento di dati e sistemi informatici, di furto di identità</i>	266
<i>Reati contro il patrimonio, con particolare riferimento ai reati di usura, rapina, estorsione, furto in abitazione, riciclaggio e autoriciclaggio</i>	789
<i>Reati in materia di falso in bilancio e bancarotta fraudolenta patrimoniale</i>	14
<i>Reati in materia di riduzione in schiavitù e tratta di esseri umani</i>	0
<i>Reati in materia di inquinamento, rifiuti o in genere contro l'ambiente e la salute delle persone</i>	105
<i>Reati in materia di edilizia con particolare riferimento a quelli di lottizzazione abusiva</i>	252
<i>Reati in materia tributaria con particolare riferimento a quelli indicati nel d. lvo 74/2000</i>	42

Conclusivamente:

- *i reati contro la pubblica amministrazione hanno registrato un decremento del 14%*
- *i reati aventi ad oggetto l'indebita percezione di contributi, finanziamenti, ecc. concessi dallo Stato, da altri enti pubblici o dalla comunità europea nel periodo in esame un incremento del 58%;*
- *i reati di omicidio volontario non si registrano aumenti; una vittima di sesso femminile;*
- *i reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi e gravissime per infortunio sul lavoro e/o per incidenti stradali hanno registrato una diminuzione pari all' 11%;*
- *i reati contro la libertà sessuale e lo stalking hanno registrato un incremento con una percentuale del 17%;*
- *i reati in materia di sostanze stupefacenti non registrano aumenti;*
- *i reati informatici hanno registrato una diminuzione con una percentuale del 47 %;*
- *i reati contro il patrimonio hanno registrato un decremento con una percentuale pari del 27%;*
- *i reati di falso in bilancio e bancarotta fraudolenta hanno registrato un aumento con una percentuale pari al 50%;*
- *i reati in materia di riduzione in schiavitù e tratta di esseri umani nel periodo in esame non è stato iscritto alcun procedimento nel periodo in esame;*
- *i reati in materia di inquinamenti e rifiuti o in genere contro l'ambiente e la salute delle persone hanno registrato un incremento con una percentuale del 27%;*
- *i reati in materia di edilizia, in particolare quelli di lottizzazione abusiva, hanno registrato un incremento con una percentuale dell'8%;*

- i reati in materia tributaria hanno registrato un aumento, con una percentuale di incremento del 76%.

ANALISI DEI FLUSSI DEI PROCEDIMENTI

	2022/2023	2023/2024	2024/2025
Sopravvenuti mod. 21	4.334	4.608	4.332
Sopravvenuti mod. 21 bis	723	478	382
Sopravvenuti mod. 44	4.979	4754	3.685
Sopravvenuti mod. 45	1.780	1471	1.494
<u>TOTALE</u>	<u>11.816</u>	<u>11.311</u>	<u>9.893</u>
Esauriti mod. 21	5.233	5.033	4.552
Esauriti mod. 21 bis	784	629	434
Esauriti mod. 44	5.867	4.360	4.432
Esauriti mod. 45	2.028	1.639	1.511
	<u>1.3912</u>	<u>11.661</u>	<u>10.929</u>
	1.640	1.266	1.087
<u>TOTALE</u>	<u>350</u>	<u>170</u>	<u>105</u>
Pendenti mod. 21	852	1.233	472
Pendenti mod. 45	416	241	221
<u>TOTALE</u>	<u>3.258</u>	<u>2.910</u>	<u>1.885</u>

Dall'esame dei flussi sopra riportati, nonostante una vacanza nella pianta organica di fatto non adeguata, si registra:

- i procedimenti sopravvenuti nell'anno in esame a 9893 sono in diminuzione rispetto all'anno precedente; in particolare, risultano in linea con i dati degli ultimi cinque anni il numero dei procedimenti iscritti a mod. 21, mod. 45. Al contrario, rilevante è la riduzione delle iscrizioni dei procedimenti a carico di Ignoti-mod. 44 rispetto al quadriennio [vedasi allegato n. 1] le cui cause sono oggetto di specifico approfondimento da parte di quest'Ufficio in corso di valutazione anche in considerazione della repentina applicazione dei sistemi telematici di iscrizione mediante APP;
- si è proceduto a mantenere altissimi livelli di rendimento, testimoniati dai dati relativi ai procedimenti esauriti - per ogni modello - superiore al numero dei fascicoli sopravvenuti, con evidente contrazione delle pendenze; a tale proposito, l'andamento del numero dei procedimenti esauriti dai magistrati dell'Ufficio risulta, riguardo l'ultimo biennio [per i Registri mod. 21 e mod. 44] superiore rispetto al numero dei sopravvenuti così riducendo il numero delle pendenze, comprensivo di quei procedimenti con data di iscrizione ultrabiennale;

- *il dato sicuramente più rilevante è fornito dalla sensibile diminuzione, anno per anno, delle intere pendenze che vedono una drastica riduzione di procedimenti [da n. 2910 nell'anno 2023/2024 a n. 1.885 nell'anno in esame]; non vi sono pertanto incrementi di pendenze nel triennio in esame;*
- *altro dato significativo è la tempestività dell'azione penale; in molti procedimenti penali si registra un tempo di durata del procedimento e del relativo processo di primo grado pienamente compatibile con quanto stabilito dal riformato art. 407 c.p.p. e dalla nuova previsione dell'art. 407 bis c.p.p.; la durata media dei procedimenti nella fase delle indagini preliminari è ad oggi pari a **122** giorni per i procedimenti iscritti a mod. 21, di cui 4117 procedimenti su 4552 definiti entro un anno dalla iscrizione a SICP; quanto a procedimenti a carico di ignoti si registra, sempre per il periodo in esame, un tempo medio di definizioni pari a **90** giorni;*
- *quanto alle richieste di misure personali coercitive degli arresti domiciliari e della custodia cautelare in carcere e misure reali si ribadisce la presenza di un indice conseguenza dell'accresciuta e perniciosa azione delittuosa nel territorio; ed invero nel corso dell'ultimo anno, le predette richieste, con altissima percentuale di accoglimento da parte dall'organo giudicante, sono pari a 236 [175 misure personali coercitive e 61 reali] rispetto a n. 233 dell'anno precedente.*

Le verifiche sull'applicazione da parte del pubblico ministero della nuova regola processuale che impone la richiesta di archiviazione quando gli elementi acquisiti nelle indagini preliminari non consentono una ragionevole previsione di condanna

Riguardo la regola processuale che impone la richiesta di archiviazione quando gli elementi acquisiti nelle indagini preliminari non consentono una ragionevole previsione di condanna, va evidenziato che tale disciplina non può essere facilmente monitorata atteso che è entrato in uso applicativo APP che fin dai primi mesi del 2024 ha determinato una drastica riduzione del numero delle richieste di archiviazioni per difetto di operatività del predetto applicativo.

In particolare, risultano definiti nell'anno in esame n. 5.572 procedimenti con richiesta di archiviazione di cui n. 1827 contro noti e n. 3745 contro ignoti;

Le limitazioni alle impugnazioni [inappellabilità delle sentenze di proscioglimento o di non luogo a procedere relative a reati puniti con la sola pena pecuniaria o con pena alternativa o delle sentenze di condanna a pena sostituita con il lavoro di pubblica utilità]

In riferimento a tale richiesta, si allega nota n. 1752 del 09/09/2025 indirizzata al Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Palermo ove sono evidenziate le criticità riscontrate in conseguenza dell'applicazione della Legge n. 114 del 9 agosto 2024, che ha novellato l'art. 593 comma 2 c.p.p. nella parte in cui non consente al Pubblico Ministero di proporre appello contro le sentenze di proscioglimento per i reati di cui all'art. 550 commi 1 e 2 c.p.p.

La norma in esame incide in modo diretto e immediato sulla legittimazione del P.M. all'impugnazione, determinando l'inammissibilità dell'appello contro le sentenze di proscioglimento nei reati elencati dall'art. 550 c.p.p., anche relativi a delitti di significativa gravità e allarme sociale.

Procura della Repubblica presso il Tribunale di Siacca

Con la nota indicata in oggetto la S.V., su richiesta del Presidente della Corte di Cassazione, ai fini della predisposizione della relazione sull'Amministrazione della giustizia per l'anno 2025, chiedeva trasmettersi, per il settore penale, una relazione con specifica attenzione ad alcuni istituti del diritto penale processuale.

Con la presente si riscontra quanto richiesto significando che la presente relazione segue l'ordine dei temi e degli argomenti indicati dalla Presidenza della Corte di Cassazione nella nota del 31 luglio 2025.

Nell'anno di riferimento notevole impatto sull'attività e sull'organizzazione dell'Ufficio ha avuto l'entrata in vigore delle norme relative al processo penale telematico che hanno comportato, un intenso studio dall'applicativo ministeriale APP e una fase di sperimentazione assai "concentrata" nel tempo (considerati i tempi di comunicazione agli Uffici e di entrata in funzione e vigore del sistema).

Ciò ha imposto e continua a imporre ai magistrati e al personale amministrativo la frequentazione assidua (in un periodo di tempo molto concentrato) dei webinar organizzati dal Ministero della Giustizia, lo studio dell'ingente materiale informativo messo a disposizione dal Ministero e delle numerose note con le quali DGSIA "aggiorna" il sistema, una sperimentazione necessariamente work in progress (anche in collaborazione con l'ufficio GIP del Tribunale) dell'applicativo APP che presentava, come è noto, numerosissime criticità. Tutto quanto detto ha inciso sull'attività dell'Ufficio avendone di fatto rallentato l'attività giudiziaria nei primi mesi di entrata in funzione dell'applicativo e creato non poche criticità al momento dell'obbligatorietà dell'iscrizione delle notizie di reato tramite APP.

Per quanto riguarda i dati richiesti, si ritiene di dover segnalare che il parziale aggiornamento dei sistemi e degli applicativi informatici rende complessa - o a volte non consente - l'estrazione e la conseguente analisi dei dati statistici richiesti; di seguito si riportano alcuni dati statistici, allo stato estraibili dal registro informatico, relativi agli istituti processuali di cui alla nota del Presidente della Corte di Cassazione.

Relativamente al registro Noti mod. 21:

- *le richieste di archiviazione per particolare tenuità del fatto sono state n. 40 nel periodo in esame così come nell'anno precedente;*
- *le richieste di archiviazione per mancanza di condizioni sono state n. 283 nel periodo in esame rispetto a n. 136 nell'anno precedente;*
- *le richieste di archiviazione per infondatezza della notizia di reato nel periodo in esame sono n. 324 rispetto a n. 154 nell'anno precedente;*
- *Per quanto riguarda il registro Ignoti mod. 44:*
- *le richieste di archiviazione per mancanza di condizioni nel periodo sopra indicato sono state n. 17 nel periodo di interesse rispetto a n. 76 del periodo precedente;*
- *le richieste di archiviazione per infondatezza della notizia di reato sono n. 85 nel periodo di interesse rispetto a n. 13 del periodo precedente.*

Per quanto concerne il contributo reso dalla magistratura onoraria all'attività svolta da quest'Ufficio, lo stesso può certamente definirsi di assoluta rilevanza.

Ed invero, i viceprocuratori onorari svolgono sia attività di udienza che attività fuori udienza di trattazione di fascicoli in fase di indagini preliminari. Per quanto riguarda l'attività di udienza i viceprocuratori onorari rappresentano l'ufficio del P.M. in tutte le udienze innanzi ai Giudice di Pace e nella maggior parte delle udienze innanzi al Tribunale in composizione Monocratica.

Merita di essere segnalato che, nell'ottica della digitalizzazione del processo penale _ che, a parere della scrivente, comporta per il magistrato del settore penale anche la necessità di un "cambiamento culturale" nell'utilizzo del fascicolo cartaceo - a partire dal mese di maggio 2023, i vice procuratori onorari in servizio presso questo Ufficio hanno la possibilità di partecipare alle udienze dibattimentali monocratiche

senza avere a disposizione in aula i fascicoli cartacei (di solito particolarmente numerosi), ma utilizzando in udienza l'applicativo TIAPdocument@ e quindi consultando il fascicolo sul terminale informatico.

A tal fine sono state allestite nelle aule di udienze le postazioni informatiche per il PM ed è stata effettuata, in collaborazione con il Magrif dell'Ufficio, attività di formazione e sperimentazione.

Nello svolgimento dell'attività fuori udienza i viceprocuratori onorari trattano tutti i procedimenti rientranti nella competenza del Giudice di Pace nonché i procedimenti di competenza del Tribunale in composizione monocratica indicati dall'art. 550 e. 1 cod. proc. pen. che abbiano ad oggetto ipotesi di reato standardizzate e seriali rientranti nella competenza dell'ufficio TAS (indicate in un apposito elenco). I procedimenti esaminati dai viceprocuratori onorari sono assegnati ai singoli sostituti che provvedono al controllo e alla firma dei provvedimenti predisposti.

Procura della Repubblica presso il Tribunale di Termini Imerese

Vista la nota in oggetto, con la quale la E.V. invita i Procuratori della Repubblica del Distretto a relazionare sugli specifici elementi richiesti nell'allegata nota della Prima Presidente della Corte di Cassazione, e, quindi, ad affrontare i temi legati alle non poche e importanti novità che riguardano il diritto civile e penale in ambito sostanziale e processuale e sull'impatto negli uffici giudiziari, si espone e rappresenta quanto segue.

.....

Nel sintetizzare le conseguenze più significative delle novità normative, susseguitesi negli ultimi anni, non può che evidenziarsi, in prima battuta, che la continua produzione di testi normativi, negli ultimi anni, ha assunto i caratteri di una frequenza rapidissima e convulsa di innovazioni, molto spesso concernenti la medesima materia.

In pratica, non si fa in tempo a studiare e, meno ancora, ad approfondire la conoscenza delle innovazioni normative prima che le stesse vengano corrette da nuovi interventi legislativi. Secondo il comune sentire -trasversale, fra la magistratura giudicante e requirente e la componente amministrativa degli uffici- sarebbe più logico e produttivo concedere a tutti un congruo periodo di operatività per metabolizzare le nuove norme; procedere, poi, ad un serio bilancio, che si basi su una fase di concreta applicazione.

La presente relazione tratterà, comunque, gli effetti dei più recenti interventi normativi.

- **Operatività degli istituti sostanziali di deflazione processuale [ampliato ambito di operatività della querela, non punibilità per speciale tenuità del fatto, estinzione del reato per condotte riparatorie, riduzioni di pena in funzione incentivante di semplificazioni processuali]**

Come si è già osservato nella relazione dello scorso anno, sull'ampliamento dell'ambito dei reati per i quali è stata introdotta la condizione di procedibilità della presentazione della querela, non molto v'è da dire, se non che, se -da una parte- si tratta di una strada che potrebbe condurre ad un effetto deflattivo, non si può non rilevare che sembra essere stata sprecata l'ennesima occasione per un intervento normativo, ad avviso di chi scrive, molto più appropriato: una larghissima depenalizzazione.

L'abitudine di introdurre continuamente nell'ordinamento penale nuove fattispecie incriminatrici comporta l'iscrizione e la gestione di un numero sempre maggiore di fascicoli processuali, con il risultato che la mole di lavoro degli operatori giudiziari [magistrati e impiegati], presenti negli Uffici in numero largamente insufficiente, sembra destinato ad un'irreversibile tendenza qualitativamente

negativa.

A ciò si aggiunga che l'aumento dei casi di reati procedibili a querela, nella realtà concreta non pare aver determinato un effetto deflattivo, considerato anche il fatto che le querele, di regola vengono sporte rivolgendosi alla Polizia Giudiziaria che nei propri verbali "prestampati" introduce già automaticamente la parola "querela" che, come noto, secondo la recente giurisprudenza di legittimità è già di per sé sufficiente a ritenere integrata la condizione di procedibilità.

Riflessioni analoghe a quanto si è detto quanto all'estensione dei casi di perseguibilità a querela, emergono con riguardo all'istituto della non punibilità per speciale tenuità del fatto: anche in questo caso parrebbe più logica l'eliminazione, in radice, della rilevanza penale di condotte la cui offensività è di minima entità. In ogni caso, si tratta certamente di un istituto di notevole rilevanza, in quanto consente di archiviare, senza neppure attendere il giudizio, procedimenti penali relativi a condotte prive di concreta offensività, soprattutto a seguito della modifica apportata dalla riforma Cartabia, che ne ha esteso il campo di applicazione a tutti i reati puniti con pena non superiore nel minimo a due anni.

Quanto all'estinzione del reato per condotte latu sensu riparatorie, benché il rito speciale della sospensione del procedimento con messa alla prova non abbia subito alcuna modifica, la novella introdotta nell' art. 550 c.p.p. -che ha incrementato il catalogo dei reati per i quali l'azione penale si esercita a mezzo del decreto di citazione diretta a giudizio- ha determinato un aumento dei procedimenti definiti facendo ricorso al predetto rito speciale.

a) Nuova regola processuale che impone la richiesta di archiviazione quando gli elementi acquisiti non consentono una ragionevole previsione di condanna

Secondo quanto stabilito dall'art. 408 c. 1 c.p.p. -come mod. dal D.Lgs. n. 150/22- "Quando gli elementi acquisiti nel corso delle indagini preliminari non consentono di formulare una ragionevole previsione di condanna o di applicazione di una misura di sicurezza diversa dalla confisca, il pubblico ministero presenta al giudice richiesta di archiviazione".

Si tratta, ad avviso della scrivente, di una regola che bene ha fatto il Legislatore ad esplicitare con una formula molto chiara. Si ritiene, comunque, che nella prassi fosse già questo il criterio valutativo con il quale, largamente, presso le Procure della Repubblica d'Italia veniva affrontato, a conclusione delle indagini preliminari, il "dilemma" relativo alla scelta di esercitare l'azione penale o chiedere l'archiviazione degli atti.

È appena il caso di osservare che la previsione in questione deve, necessariamente, prescindere, in molti casi, dalla personale convinzione del magistrato titolare dell'indagine; soprattutto per quanto riguarda i procedimenti in cui appaiano decisive le soluzioni che la giurisprudenza della Suprema Corte abbia dato, con orientamento consolidato, a talune questioni di carattere giuridico sostanziale o procedimentale.

Il Pubblico Ministero, in sostanza, deve prevedere quale potrebbe essere, verosimilmente, la decisione del Giudice, nel caso di esercizio dell'azione penale, e regolarsi di conseguenza.

La novella normativa, dunque, comporta una valorizzazione del momento diagnostico nella prospettiva del giudizio: il pubblico ministero deve portare l'indagato davanti al giudice, non per cercare la prova o corroborare gli elementi acquisiti, bensì solo se ritiene che, ragionevolmente, sulla base degli elementi acquisiti allo stato degli atti, come nel giudizio abbreviato, il giudice pronunciarebbe una sentenza di condanna.

La corretta funzionalità della nuova regola di giudizio in tema di esercizio dell'azione penale presuppone, ovviamente -anche per garantire il rispetto del principio di obbligatorietà dell'azione penale- un effettivo attivarsi del pubblico ministero nella fase delle indagini, in quanto una ragionevole previsione di condanna potrà ravvisarsi esclusivamente se vi è una rigorosa attuazione del principio di

completezza delle indagini.

b) Limitazioni alle impugnazioni

Per quanto concerne il tema dell'inappellabilità di alcune sentenze, si può osservare quanto segue.

In particolare, muovendo dal dato normativo, si devono richiamare le modifiche agli artt. 593 c. 3 e 428 c. 3-quater c.p.p., tese, rispettivamente a rendere inappellabili le sentenze di proscioglimento e di non luogo a procedere per reati puniti con la sola pena pecuniaria o con pena alternativa, nonché quelle di condanna a pena sostituita con il lavoro di pubblica utilità o per le quali è stata applicata la sola pena dell'ammenda.

Trattasi, a ben vedere, di due ipotesi del tutto distinte tra loro [da un lato, l'inappellabilità di alcune tipologie di sentenze di condanna; dall'altro, l'inappellabilità di alcune sentenze di proscioglimento], le quali, tuttavia, sono evidentemente unite da una caratteristica comune, e cioè l'obiettivo perseguito dal Legislatore di ridurre il numero delle impugnazioni e, quindi, il carico delle Corti d'Appello.

Pur essendo prematura una seria valutazione sull'effettiva incidenza di tale innovazione normativa, anche in questo caso non si può fare a meno di segnalare che, con ogni probabilità, sarebbe stato maggiormente opportuno ragionare -a monte- sulla necessità di continuare a considerare penalmente rilevanti comportamenti dalla scarsa carica offensiva [tipicamente quelli puniti con la sola pena pecuniaria], conformemente al principio secondo cui la sanzione penale costituisce l'extrema ratio, nonché al fine di liberare altre risorse e concentrarsi sul contrasto a forme di criminalità ben più serie e preoccupanti.

Inoltre, la modifica legislativa in esame potrebbe astrattamente presentare alcune forme di incompatibilità con la Costituzione.

Come noto, infatti, la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 26 del 2007, ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art. 1 della legge n. 46 del 2006 nella parte in cui, sostituendo l'art. 593 c.p.p., escludeva che il pubblico ministero potesse proporre appello contro le sentenze di proscioglimento, fatta eccezione per le ipotesi previste dall'art. 603 c. 2 del medesimo codice, se la nuova prova fosse decisiva.

Ebbene, posto che le norme appena introdotte pongono una limitazione assoluta all'appellabilità di alcune sentenze di proscioglimento [anche se, a differenza di quanto accaduto con la modifica normativa del 2006, nel caso di specie, la novella concerne solo i reati puniti con la sola pena pecuniaria o con pena alternativa], non appare irragionevole sostenere che una limitazione siffatta potrebbe contrastare con il principio di uguaglianza di cui all'art. 3 Cost. e con quello della parità delle parti processuali di cui all'art. 111 Cost.

c) Incentivi alla rinuncia all'impugnazione nelle ipotesi di giudizio abbreviato e giudizio per decreto

Gli incentivi alla rinuncia all'impugnazione nelle ipotesi del giudizio abbreviato e di giudizio per decreto risultano molto apprezzati dall'Ufficio in un'ottica di economia processuale.

L'art. 442 c. 2 bis c.p.p., introdotto dalla "riforma Cartabia" [d.lgs. n. 150/2022], entrato in vigore il 30/12/2022, ha introdotto una riduzione ulteriore -apportabile successivamente dal giudice dell'esecuzione, dopo il passaggio in giudicato della sentenza- di un sesto della pena irrogata con la sentenza di condanna pronunciata all'esito di giudizio abbreviato, quando l'imputato e il suo difensore abbiano rinunciato ad impugnare il provvedimento.

Sul tema, tra le questioni affrontate dalla giurisprudenza di merito e di legittimità, si è osservato che le riduzioni di pena connesse al rito abbreviato hanno natura di norme penali sostanziali, come

tali soggette al principio di applicazione della lex mitior: pertanto, il trattamento sanzionatorio, anche laddove collegato alla scelta del rito, avendo ricadute sostanziali, è soggetto alla complessiva disciplina di cui all'art. 2 c.p. Tale principio deve, quindi, ritenersi valido anche in relazione al disposto dell'art. 442 c. 2 bis c.p.p., che, pur collegando l'effetto di favore alla mancata impugnazione della sentenza emessa a seguito del rito abbreviato, si collega a una scelta processuale dell'imputato, dotata di ricadute sostanziali sulla pena irrogata.

In ordine agli incentivi alla rinuncia all'impugnazione nelle ipotesi di giudizio per decreto penale di condanna, valgono le medesime considerazioni.

Lo sconto di pena di un quinto, per la mancata opposizione al decreto penale di condanna - come previsto dal comma 1 lett. h-ter dell'art. 460 c.p.p. - anch'esso introdotto con il d.lgs. n. 150/2022- si applica anche se il provvedimento del giudice è stato adottato prima dell'entrata in vigore delle nuove norme e notificato successivamente alla data del 30 dicembre 2022. Si osserva, infatti, che, pur trattandosi di norma processuale, essa reca di fatto un trattamento di favore sostanziale nell'ipotesi di non prosecuzione del processo nei gradi successivi.

L'applicazione retroattiva della norma, quindi, dirime i dubbi in ordine all'ipotesi in cui il condannato non abbia ricevuto l'avviso al momento dell'emissione del decreto emesso in data ante Riforma. Avviso che, invece, il Giudice per le Indagini Preliminari è oggi tenuto a dare alla parte, informandola anche della possibilità di ottenere lo sconto del quinto della pena pecuniaria attraverso esplicita rinuncia -entro quindici giorni dalla notifica del decreto -ad opporsi alla condanna e procedendo, entro lo stesso termine, ad effettuare il pagamento.

d) I riti semplificati

In materia di riti semplificati, le recenti riforme legislative hanno apportato modifiche di scarso rilievo, in alcuni casi semplicemente terminologiche, con un impatto minimo sull'attività di amministrazione della giustizia.

Quanto al giudizio abbreviato, le sole modifiche di rilievo sono quelle relative all'art. 442 c.p.p. che, adesso, al comma 2 bis, stabilisce che la mancata impugnazione della sentenza di condanna comporta un'ulteriore riduzione di un sesto della pena ad opera del giudice dell'esecuzione. Inoltre, è stato abrogato il comma tre dello stesso articolo, che prevedeva la notifica della sentenza all'imputato non comparso. Le altre modifiche sono di mero carattere terminologico.

Quanto all'applicazione della pena su richiesta, oltre all'obbligo per il giudice di indicare nel decreto di fissazione dell'udienza la possibilità per l'imputato di accedere ai programmi di giustizia riparativa, la sola novità che ha avuto un impatto sullo svolgimento del processo [allungandone la durata] è quella di cui all'art. 448 c. 1 bis c.p.p., che prevede che, nel caso in cui imputato e PM concordino sull'applicazione di una pena sostitutiva, su cui il giudice non può decidere immediatamente, è possibile sospendere il processo e fissare una nuova udienza entro 60 giorni.

Anche con riguardo al rito direttissimo non si registrano innovazioni rilevanti, salva la possibilità per il giudice di sospendere il processo nel caso di reati procedibili a querela, per cui è previsto l'arresto obbligatorio in flagranza, qualora la querela manchi, ma sia ancora proponibile. Al momento non si registrano casi di sospensione per difetto della condizione di procedibilità.

In materia di rito immediato, si registrano esclusivamente modifiche di recepimento di sentenze di illegittimità costituzionale, irrilevanti sul piano pratico.

Più incisiva la riforma del procedimento per decreto, che, nel caso di applicazione della pena pecuniaria in sostituzione di quella detentiva, consente di tenere conto delle condizioni patrimoniali dell'imputato, così disincentivando l'opposizione al decreto da parte di chi vi sarebbe stato costretto dall'impossibilità di pagare una sanzione eccessivamente elevata.

Allo stesso scopo, è stato consentito all'imputato di chiedere la sostituzione della pena

pecuniaria con il lavoro di pubblica utilità, senza dover formulare atto di opposizione.

Infine, è stata introdotta la possibilità, per il PM, di proporre all'indagato di formulare richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova. L'Ufficio non ha ancora mai proceduto in tal senso.

e) Le sanzioni sostitutive

Il D.lgs n. 150/2022, procedendo ad una riforma organica della L. n. 689/1981 e introducendo nel codice penale l'art. 20 bis nel titolo II "delle pene" capo I "delle specie di pene, in generale", ha indicato le seguenti pene sostitutive brevi:

1. Semilibertà sostitutiva.
2. Detenzione domiciliare sostitutiva.
3. Lavoro di pubblica utilità sostitutivo.
4. Pene pecuniarie sostitutive.

Con riferimento al tema in questione, si segnala che presso questo Ufficio di Procura non si registrano difformità applicative e si registra, alla data odierna, una corretta applicazione dell'art. 62 L. 689/1981.

Al passaggio in giudicato della sentenza, la cancelleria del giudice la deposita presso la segreteria dell'Ufficio Esecuzioni della Procura, per la sostituzione della pena detentiva applicata al condannato, ai sensi dell'art. 545 bis c.p.p. e 53 ss. L. n. 689/81, con le prescrizioni previste.

L'Ufficio tempestivamente procede all'iscrizione della sentenza e provvede all'emissione di un provvedimento che, a firma del sostituto titolare del fascicolo, viene trasmesso al Magistrato di Sorveglianza competente per territorio, ai sensi dell'art. 62 L. 689/81.

Bisogna far presente che, fino ai primi di aprile 2024, il sistema SIEP non prevedeva l'emissione di provvedimento in maniera "idonea"; quindi si procedeva, per una tempestiva esecuzione, alla normale trasmissione, con modalità ordinaria, di istanza al Magistrato di Sorveglianza competente, effettuando eventuali integrazioni.

Dall'aprile 2024 questo problema è stato superato con delle modifiche apportate nel Sistema SIEP nella voce "Pene sostitutive semilibertà o detenzione domiciliare" e con l'emissione di un "esatto" provvedimento [quindi, con adeguato modello informatico] di richiesta ai sensi dell'art. 62 L. 689/81.

Appena ricevuta l'ordinanza da parte del Magistrato di Sorveglianza, che conferma le prescrizioni correlate alla pena sostitutiva della detenzione domiciliare da parte del Giudice del Tribunale [prescrizioni che, però, non vengono rielencate in maniera puntuale e specifica e non vengono caricate neppure nel Sistema SIUS -sistema dell'esecuzione degli Uffici di Sorveglianza- in modo da ribaltare le stesse nel Sistema SIEP e rendere più fluido l'operato] l'Ufficio emette il provvedimento per l'esecuzione in detenzione domiciliare, integrandolo con le prescrizioni, e lo trasmette, per l'esecuzione, agli organi di Polizia competenti.

h) L'attuale assetto normativo sull'estinzione del reato per prescrizione

Per quanto attiene all'evoluzione normativa relativa al regime dell'estinzione del reato per prescrizione, si rileva come la recente "Riforma Cartabia" [D.Lgs. 10/10/2022, n. 150] abbia modificato, a pochi anni di distanza, quanto in precedenza introdotto con la "Riforma Bonafede" [legge c.d. "Spaziacorrotti" L. 9/1/2019, n. 3], la quale mirava, tra i vari obiettivi, a superare il problema del rilevante numero di procedimenti che in Italia si concludono con una pronuncia di estinzione del reato per prescrizione. Problema al quale, già in precedenza, si era tentato di porre rimedio con la "Riforma Orlando" [L. 23/6/2017, n. 103], con scarsi risultati sul piano pratico.

Appare corretto affermare, in sintesi, che con la "Riforma Bonafede", in concreto, era stata

abolita la prescrizione dopo il primo grado di giudizio. Infatti, veniva stabilito che la prescrizione veniva sospesa dopo l'intervenuta sentenza di primo grado, sia di condanna che di assoluzione, fino al provvedimento che definiva il processo.

È di tutta evidenza che il fine ultimo perseguito dalla "Riforma Bonafede" era di impedire che, a causa dei lunghi tempi processuali, molti processi finissero per chiudersi con una pronuncia di intervenuta prescrizione.

La principale critica avanzata verso questa riforma era il pericolo che -se non accompagnata da concreti interventi normativi volti a ridurre i tempi processuali- la nuova regola avrebbe causato unicamente una prosecuzione "ad oltranza", senza termini certi di conclusione, di un elevato numero di procedimenti; situazione non certo compatibile con i principi del "processo giusto".

Pertanto, con la "Riforma Cartabia" si è voluto intervenire su tale aspetto, abrogando la disposizione che sospendeva la prescrizione sino alla conclusione del processo. Ma, al posto di essa, è stata introdotta -con il nuovo art. 161 bis c.p.- la nuova categoria della "cessazione della prescrizione" che, di fatto, realizza lo stesso effetto pratico della precedente riforma; ovverosia, a seguito della sentenza di primo grado, il corso della prescrizione cessa definitivamente.

Al fine di impedire che si producano effetti identici a quelli realizzati con la "Riforma Bonafede", è stata introdotta, all' art. 344 bis c.p., una nuova causa d'improcedibilità dell'azione penale. Tale norma, infatti, stabilisce che l'azione penale diviene improcedibile decorso il termine di due anni dall'avvio del processo di secondo grado e di un anno per il processo di Cassazione.

Di fatto viene, in questo modo, introdotto un limite alla durata dei procedimenti successivi al primo grado. Si tratta di tempi che -ove non vengano adottate misure procedurali e organizzative adeguate per velocizzare il processo penale- allo stato attuale, appaiono molto ristretti.

Contributo fornito alla giurisdizione dalla magistratura onoraria

Presso la Procura della Repubblica di Termini Imerese sono attualmente in servizio sei Vice Procuratori Onorari [su una pianta organica che ne prevede dieci], i quali, prevalentemente, vengono impiegati nella gestione delle udienze monocratiche.

Solo dal mese di settembre sono arrivati tre nuovi VPO, i quali, tuttavia per un anno non potranno partecipare ad attività di udienza.

In merito alle questioni di maggiore rilievo relative all'amministrazione della Giustizia, va rilevato che, secondo i VPO in servizio presso questo Ufficio, l'introduzione della nuova udienza "predibattimentale" ha avuto l'effetto positivo di incrementare le richieste di accesso ai riti alternativi, quali giudizio abbreviato e richiesta di applicazione pena.

È stato, inoltre, riscontrato un largo e proficuo uso del nuovo potere attribuito al Giudice dell'udienza predibattimentale di invitare il PM a modificare il capo d'imputazione. Intervento idoneo a prevenire eventuali situazioni di improcedibilità ed anche ad anticipare le proprie valutazioni sulla formulazione del capo d'imputazione, in modo da stimolare il Pubblico Ministero di udienza ad effettuare le proprie valutazioni sulle osservazioni del Giudice.

Tale strumento ha consentito più volte di evitare di proseguire il dibattimento in merito ad ipotesi di reato per le quali il Giudice avrebbe in ogni caso, poi, pronunciato una sentenza di proscioglimento su questioni procedurali.

Apprezzamento è stato manifestato dai VPO anche per l'introduzione della tacita rimessione della querela a seguito della mancata comparizione della persona offesa.

Al netto dei risultati positivi di cui sopra, tuttavia, vi è piena condivisione, da parte di tutti i VPO, sul fatto che il principale ruolo "di filtro" che con la Riforma Cartabia si voleva attribuire alla nuova udienza predibattimentale, sia rimasto un obiettivo astratto "fissato sulla carta".

Infatti, è stato osservato come il limitato potere di valutazione esercitabile dal Giudice

Predibattimentale, difficilmente potrebbe garantire al giudice medesimo la possibilità di vagliare concretamente e compiutamente quali procedimenti siano effettivamente meritevoli di essere trattati in sede dibattimentale e quali, invece, potrebbero essere conclusi già con vaglio meramente cartaceo degli atti d'indagine.

Iscrizioni e definizioni

Conclusivamente, si riportano i dati statistici relativi al periodo 1/7/2024-30/6/2025, concernenti le iscrizioni e definizioni di procedimenti presso la Procura della Repubblica di Termini Imerese.

Quanto alle sopravvenienze, nel periodo di riferimento sono stati iscritti n. 5238 noti mod. 21; n. 1.871 FNCR mod. 45; n. 3727 mod. 44; n. 320 noti mod. 21 bis].

Alla data del 30.6.2025 risultavano pendenti presso questo Ufficio complessivi n. 8090 procedimenti [n. 3.338 noti mod. 21 + n. 4.441 ignoti mod. 44 + n. 182 FNCR mod. 45 + n. 129 noti mod. 21 bis].

Nel periodo in considerazione [1.7.2024 – 30.6.2025] sono stati definiti complessivamente n. 12397 procedimenti [n. 5.603 noti mod. 21 + n. 3.704 ignoti mod. 44 + n. 2.751 FNCR mod. 45 + n. 339 noti mod. 21 bis] a fronte dei n. 11.341 definiti nel corrispondente arco temporale precedente.

Procura della Repubblica presso il Tribunale di Trapani

§. Premessa

Si premette che nel corso dell'anno di riferimento l'ufficio ha lamentato una grave carenza dell'organico magistratuale, con percentuali di copertura, mai registratesi in passato, che, dopo aver toccato il picco del 63 %, si sono stabilizzate intorno al 54 %. A tale situazione di acuta sofferenza si è aggiunta, a decorrere dai primi giorni del novembre 2024, l'assenza del Procuratore aggiunto.

Va dunque precisato in limine che, pur avendo la residua pattuglia di magistrati in servizio garantito un'alta percentuale di definizione dei procedimenti, i dati contenuti nelle allegate tabelle risentono inevitabilmente del dimezzamento del numero dei magistrati rispetto all'anno precedente.

In tale contesto, la necessità di garantire da un lato il corretto e fluido svolgimento dell'attività giudiziaria, dall'altro la perequazione dei carichi di lavoro, hanno imposto allo scrivente di modificare l'assetto organizzativo dell'ufficio, prima accorpendo i gruppi specialistici in due settori "integrati", successivamente - stante l'abnorme dilatarsi della percentuale di copertura e l'enorme mole di lavoro gravante sui cinque "residui" sostituiti in servizio - disponendo la sospensione dell'assegnazione dei fascicoli "ratione materiae" ed il temporaneo generalizzato ricorso a criteri automatici "a pioggia".

§. Riconoscimento generale dei fenomeni criminali più rilevanti.

Per una più analitica indicazione dell'attività svolta si richiamano le allegate tabelle.

La Procura della Repubblica di Trapani - ufficio che, avuto riguardo alla tradizionale classificazione degli uffici giudiziari, si colloca tra quelli di medie dimensioni – opera nell'ambito di un'area geografica che comprende il territorio del Comune capoluogo e di altri undici comuni [uno, quello di Misiliscemi, di recente costituzione] ed una popolazione di poco superiore ai 215.000 abitanti.

Sullo sfondo di tale scenario si staglia l'elevata densità mafiosa che qualifica il territorio della provincia trapanese, storica "roccaforte" di "cosa nostra" sin dagli inizi degli anni '80, presidio assoluto del potere esercitato dai corleonesi di Totò Riina.

Proprio in ragione di tale specifico contesto l'ufficio, in uno spirito di leale collaborazione, ha mantenuto rapporti di stretta e proficua collaborazione con le altre Procure del distretto.

In particolare, mantenendo sempre alta la "soglia di attenzione", sono state scrutinate con cura le notizie di reato e le emergenze investigative, selezionando tempestivamente i c.d. "reati spia", sintomatici delle forme più diffuse di penetrazione nell'economia e di controllo mafioso del territorio [danneggiamenti, incendi, estorsioni], mantenendo a tal fine un costante coordinamento informativo-operativo, in primis con la D.D.A. di Palermo, attraverso lo scambio di dati ed informazioni.

Se "cosa nostra" continua ad essere ovviamente l'organizzazione criminale egemone, va rimarcato come sia andato via via espandendosi negli ultimi anni lo spazio occupato da una arretrante criminalità comune, dedita alle tradizionali attività predatorie, in primis il commercio della droga. alimentato da nuove agguerrite piazze di spaccio, in particolare nella città di Trapani, come attestato dai periodici sequestri di relevantissimi quantitativi di crack, eroina e hashish, sostanze stupefacenti destinate a soddisfare le esigenze di un mercato dilatatosi esponenzialmente negli ultimi anni.

I reati contro il patrimonio rappresentano il dato [in continua espansione] di gran lunga prevalente tra quelli consumati nel territorio del circondario nell'ultimo quadriennio, in primis furti, truffe, ricattazioni e danneggiamenti. In particolare, si registra un numero elevato di truffe on line [assai numerose quelle in danno di soggetti anziani] nonché di furti in abitazione [art. 624 bis c.p.], fenomeno quest'ultimo spesso favorito dall'ubicazione degli immobili in zone isolate, abitate solo in alcuni mesi dell'anno, circostanze che rendono difficilmente identificabili gli autori di tale genere di delitti [assolutamente prevalente è infatti il numero dei procedimenti iscritti contro ignoti].

Ulteriore picco registrato dagli estrattori statistici è dato dai delitti contro la persona consumati in ambito endofamiliare, e, più in generale, in materia di violenza di genere e/o in danno di soggetti "vulnerabili" [a cominciare dai maltrattamenti in famiglia, atti persecutori e lesioni].

Stante la rilevanza assunta da tale fenomeno criminale – diffusosi negli ultimi anni nell'intero territorio nazionale – con un'incidenza in percentuale pari al 7,74 % delle iscrizioni complessive a carico di soggetti noti, se ne tratta in apposito paragrafo [v. infra].

Un'attenzione particolare viene rivolta al contrasto dei reati in materia di P.A., settore intorno al quale gravitano le dinamiche criminali di maggiore momento.

Le indagini svolte hanno in più occasioni rilevato l'esistenza, nell'ambito di alcuni pubblici apparati, di fenomeni degenerativi volti a drenare le risorse pubbliche indirizzando indebitamente le scelte delle amministrazioni locali., di fatto riducendo la qualità di alcuni servizi pubblici e favorendo la creazione di sacche di privilegio grazie alle connivenze di soggetti istituzionali.

Nel settore della tutela ambientale vera devastante emergenza è rappresentata dal fenomeno degli incendi boschivi [art. 423 bis c.p.], spesso esiziali per la tenuta dell'ecosistema, registratisi con preoccupante frequenza nel corso degli ultimi anni, di regola correlabili a condotte dolose, le conseguenze dei quali appaiono oltremodo aggravate dallo stato di abbandono in cui versa parte del territorio [come dimostra l'incessante moltiplicarsi di nuove discariche abusive] oltre che dalle condotte imprudenti / negligenti di molti proprietari di fondi agricoli [spesso abbandonati].

Proprio l'intensificarsi di tali allarmanti fenomeni criminali ha sollecitato l'adozione di modelli organizzativi idonei ad attivare tempestivamente ed in modo coordinato le indagini volte alla individuazione degli autori degli inneschi oltre che a risalire alla regia unitaria che spesso si cela dietro tali eventi criminali. Assai importanti a tal fine di sono rivelati gli incontri del "tavolo tecnico", organizzati con cadenza periodica dal Sig. Prefetto di Trapani, al fine di sensibilizzare tutti gli enti e gli organi interessati alla definizione di strategie di prevenzione atte a scongiurare il ripetersi di tali fenomeni, anche attraverso la mappatura ed il monitoraggio del territorio e il coinvolgimento sinergico dei vari organismi istituzionali [VV.FF, Forze di polizia, Protezione Civile, Corpo Forestale, Comuni].

Tale azione ha negli ultimi anni favorito una fondamentale saldatura tra l'attività di prevenzione e quella giudiziaria, con un evidente incremento qualitativo delle indagini, consentendo in numerosi casi l'individuazione dei responsabili del reato p. e p. dall'art. 423 bis c.p. e la loro successiva condanna.

Nel campo dei reati economici le indagini svolte hanno evidenziato il pericolo di infiltrazione di gruppi in grado di reinvestire i loro illeciti proventi creando società di comodo, nel contempo programmando e pilotando la liquidazione di aziende, svuotate della loro consistenza patrimoniale attraverso mirati affitti di rami di azienda grazie al ruolo di intermediazione svolto da loro fiduciari. Tali fenomeni appaiono diretti a scardinare le regole della libera concorrenza, cagionando la programmata decozione e l'apertura della liquidazione giudiziale di altre società, omettendo il pagamento di dipendenti e fornitori, contributi previdenziali e imposte, in tal modo aumentando ingiustificatamente l'esposizione debitoria della società debitrice, spinta lentamente verso il fallimento.

In molti di tali casi, oltre all'applicazione degli istituti dal C.C.I., si evidenziano connessi fenomeni di riciclaggio e autoriciclaggio di cui all'art. 648 ter 1 c.p., giacchè gli stessi soggetti sono soliti impiegare in nuove attività economiche i beni dell'attivo patrimoniale della società posta infine in liquidazione/fallite.

Altri fenomeni criminali assai radicati nel territorio, lesivi di beni costituzionalmente protetti di primaria importanza e destinati a generare un vasto allarme sociale per la loro perversa incidenza sul corretto uso delle risorse pubbliche e sul principio della libera concorrenza presentano indici statistici meno rilevanti.

Si riporta a tal proposito l'incidenza delle ulteriori sopravvenienze assegnate ai gruppi specializzati sul dato complessivo dell'Ufficio nell'ultimo quadriennio:

- reati contro la p.a. 1,67%;
- reati in materia di violazione delle norme in materia di lavoro ed infortunistica 1,91%;
- reati in materia edilizia 1,87%;
- reati in materia di ecologia 1,16%;
- reati di criminalità economica 0,45%.

Misure cautelari

Nell'anno in esame sono state n. 155 [n. 171 nel periodo precedente] le richieste di misure cautelari personali detentive avanzate [n. 91 custodia in carcere e n. 64 per detenzione domiciliare].²

Gli estrattori statistici in uso all'uffici, alla luce di quanto riferito dai funzionari, non consentono di acquisire il dato relativo alle richieste di misure cautelari non detentive.

Le richieste di emissione di provvedimenti cautelari reali avanzate nel periodo di interesse sono state n. 124.

Impugnazioni

Per quanto riguarda le impugnazioni si osserva come, a seguito delle modifiche apportate all'art. 593 c.p. dalla L. n. 114/24, al P.M. non si può più consentire appellare le sentenze di proscioglimento per i reati p. e p. dall'art. 550/1° e 2° c. c.p.p..

Le evidenze statistiche rilevano una flessione del numero delle impugnazioni del P.M.: sono in totale 2 le impugnazioni presentate avverso sentenze [rispetto alle 16 dell'anno precedente] mentre il numero delle impugnazioni riguardanti provvedimenti di altra natura [cinque] è rimasto invariato.

§. In particolare: dati relativi alla violenza di genere.

Aspetti organizzativi, protocolli, problematiche relative all'applicazione delle leggi n. 122 e 168/03, numero ed esito dei procedimenti, misure adottate.

I reati in danno delle c.d. “fasce deboli” continuano a costituire una percentuale assai rilevante [7,74%] dell’intero carico di lavoro gravante sull’ufficio ed il numero delle persone offese è rappresentato, in misura decisamente prevalente, da donne.

Gli estrattori statistici forniscono i seguenti dati con riguardo alle iscrizioni rilevate nell’anno in esame: n. 529 procedimenti mod 21, n. 36 mod 44.

La maggior parte dei procedimenti in oggetto nasce a carico di soggetti già identificati dalle FF.PP. e dunque, rispetto ad altri reati, è assolutamente prevalente l’immediata iscrizione a carico di soggetto identificati [mod 21] rispetto al registro mod 44:

- *n. 62 iscrizioni per reati contro la libertà sessuale, [52 mod 21 e 10 Mod 44 ignoti];*
- *n. 120 iscrizioni per art. 612 bis c.p., [113 noti e 7 ignoti];*
- *n. 191 iscrizioni per art. 572 c.p. [184 noti e 7 c. ignoti];*
- *n. 1 procedimento per pedopornografia [mod 21];*

Non risultano consumati omicidi a carico di donne nel circondario nel periodo di interesse. Si segnala n. 1 fascicolo iscritto a carico di ignoti per tentato omicidio con vittima di sesso femminile.

Nel periodo risultano n. 125 definizioni per tali tipologie di reati mediante esercizio dell’azione penale, n. 176 con richieste di archiviazione.

Con riguardo alle misure cautelari personali concesse dal Gip in sede nel periodo di interesse: n. 20 custodiali in carcere, n. 11 di arresti domiciliari, n. 18 di divieto di avvicinamento alla p.o., n. 2 ordini di allontanamento dalla casa familiare, n. 2 obbligo - divieto di dimora.

Il progetto organizzativo prevede che i reati in esame, ricompresi nella categoria dei delitti a trattazione prioritaria, siano trattati da magistrati inseriti nell’apposito settore specialistico. Tuttavia, come già anticipato, la grave carenza dell’organico magistratuale ha nel corso dell’anno determinato la temporanea sospensione dell’attività dei gruppi specialistici fino al definitivo superamento della fase di criticità, dunque sino al prossimo dicembre.

Rimangono in ogni caso pienamente efficaci, e vengono ribadite periodicamente in sede di riunione di ufficio, le disposizioni del progetto organizzativo che garantiscono la tempestività dell’intervento del P.M., sin dal momento della acquisizione della notizia di reato, per il compimento di tutti gli atti di natura urgente [eventualmente, in assenza del titolare, da parte del magistrato di turno]: escussione della parte offesa, iniziative volte ad impedire il verificarsi di casi di “vittimizzazione secondaria”, valutazioni ai fini delle eventuali iniziative in sede cautelare.

Nel corso delle periodiche riunioni svoltesi nel corso dell’anno, le varie forze di polizia, in particolare quelle impegnate nel servizio di controllo del territorio, sono state sollecitate a porre la massima attenzione a vicende sintomatiche, quali le liti in famiglia, da cui spesso emergono indizi dei delitti di maltrattamenti non aggravati, lesioni ed atti persecutori, vicende alle quali non viene spesso dato seguito mediante formalizzazione della querela da parte della persona offesa. Sono state ribadite le direttive con riguardo, ad esempio, all’obbligo di indicare con chiarezza nel verbale se l’escussione a s.i.t. del/della querelante avvenga su delega del p.m., alle modalità di escussione dei soggetti vulnerabili, al necessario utilizzo di strumenti di video- fonoregistrazione, etc...

Con apposita circolare sono state altresì disciplinate le modalità di trasmissione delle notizie di reato in materia di “codice rosso”, ancora una volta al fine di garantire la massima tempestività della risposta giudiziaria a tali odiosi fenomeni.

Va in generale rilevato che, in attuazione alle prescrizioni contenute nelle linee guida emanate dal C.S.M. in materia, nel corso dell’anno in esame:

- *le indagini vengono puntualmente delegate ad uffici specializzati nel settore della violenza di genere, domestica e, più in generale, in danno di soggetti vulnerabili.*

- *si è con maggiore frequenza adito il giudice per procedere alla escussione della p.o. in sede di incidente probatorio;*
- *si è realizzato un sempre maggiore coinvolgimento dei magistrati della procura nell'attività di volontaria giurisdizione ed un più stretto coordinamento con il Tribunale civile, la Procura ed il Tribunale per i minorenni, organi con i quali sono stati a tal fine sottoscritti appositi protocolli di intesa contenenti una serie di indicazioni atte a garantire la rapida ed efficace tutela delle vittime di violenza di genere.*

In ogni caso l'organizzazione dell'ufficio si è prontamente adeguata alla disciplina introdotta con L. n. 122 e L. n. 168 del 2023, mediante così da garantire la celere trattazione dei procedimenti, l'espletamento degli incombenzi previsti dall'art. 362 c.p.p. nei termini di legge ed, in ogni caso, l'immediata adozione degli atti urgenti, prevedendo, nel caso di assenza dell'assegnatario del fascicolo, meccanismi di intervento atti a garantire la tempestività della risposta giudiziaria, prevenendo in tal modo i casi di rallentamento o stasi nella trattazione del procedimento.

Il monitoraggio periodico svolto da questa dirigenza attesta la corretta gestione dei fascicoli operata dai magistrati, che si sono puntualmente attenuti alle previsioni normative: non sono stati registrati colpevoli ritardi nelle escussioni né tanto meno casi di revoca dell'assegnazione del fascicolo.

In ossequio agli orientamenti diffusi dalla Procura generale presso la Corte di cassazione, si è disposto:

- *che le segreterie addette ai sostituti, componenti dell'apposito gruppo specialistico, 4 istituissero un registro nel quale annotare i dati richiesti dall'art. 362 comma 1 ter c.p.p. da trasmettere trimestralmente al Procuratore Generale, annotando altresì la decisione assunta dal sostituto titolare del procedimento di non richiedere misure cautelari a carico dell'indagato nei termini previsti dall'art. 362 bis c.p.p..*

Si è in particolare inteso evitare che le relative annotazioni fossero inserite nel fascicolo, trattandosi evidentemente di oneri di natura amministrativa, volti ad evidenziare casi di inerzia a fini di eventuali iniziative disciplinari.

Sono state inoltre rappresentate dai magistrati alcune criticità relative al difettoso funzionamento dei c.d. braccialetti che in più di un caso hanno consentito l'elusione della sorveglianza elettronica da parte dell'indagato.

Particolare attenzione è stata posta alla tematica riguardante il percorso di trattamento degli autori o potenziali autori di delitti contro la persona, regolata dal nostro ordinamento come fattore di tutela avanzata delle vittime da attuare mediante lo sviluppo di una rete multidisciplinare a supporto degli autori di tali condotte, al fine di consentire loro, attraverso un apposito percorso rieducativo e trattamentale, di comprendere appieno il disvalore penale e sociale delle condotte ed a prevenire recidive [sul punto si segnala l'apposito protocollo sottoscritto lo scorso anno con il Centro Italiano per la Promozione della Mediazione – CIPM Soc. Coop. Soc. [ente gestore del CUAV di Trapani], ed altri enti.

Costante è stata infine l'attenzione prestata, in collaborazione con la Presidenza del Tribunale, alle iniziative a sostegno e tutela delle persone vulnerabili, vittime di abusi e violenze, attraverso la partecipazione ad iniziative culturali e didattiche ed a convegni e dibattiti organizzati sul tema dall'università di Trapani, dal Dipartimento scolastico, dal Consiglio dell'Ordine, dalla Camera Penale di Trapani e da associazioni culturali.

§. Le modifiche normative.

Le Procure della Repubblica sono gli organismi giudiziari che più degli altri hanno risentito del

clima di incertezza prodotto dall'incessante, ondivago mutamento del quadro normativo, da tempo in corso nel settore del diritto penale, sia sostanziale che processuale.

L'approvazione di provvedimenti normativi non organici, spesso frutto di iniziative estemporanee ed emergenziali, non precedute da discussioni o dibattiti tra gli addetti ai lavori, ha comportato significative difficoltà nel definire l'esatta portata dei nuovi istituti al fine di calibrare correttamente i poteri di accertamento dei reati – in particolare l'uso degli strumenti investigativi particolarmente invasivi che la moderna tecnologia mette a disposizione degli organi inquirenti - nel rispetto dei diritti di libertà delle persone indagate.

Difficoltà spesso amplificate dall'assenza di norme transitorie volte a definire l'esatta linea di demarcazione temporale tra il vecchio ed il nuovo regime normativo.

Possono richiamarsi, tra i casi più complessi e controversi, quelli concernenti:

- *l'interrogatorio "preventivo" previsto dall'art. 291/c. 1 quater c.p.p., inserito dalla L. n. 114/24], nel caso in cui l'obbligo per il GIP di procedere all'interrogatorio, avuto riguardo alle concrete esigenze cautelari previste dall'art. 274 c.p.p., riguardi soltanto alcuni dei coindagati destinatari della proposta cautelare, con conseguente pericolo di discovery degli atti. Solo a distanza di mesi le pronunce della Suprema Corte cominciano a dare significative risposte ed a risolvere i dubbi interpretativi sorti in una materia incandescente quale quella incidente sulla libertà personale dei cittadini;*
- *l'introduzione del limite temporale [45 giorni] recentemente posto all'attività di intercettazione [art. 267 c.p.p.]5, salvo che l'assoluta indispensabilità delle operazioni per una durata superiore sia giustificata dall'emergere "di elementi specifici e concreti", applicabile anche alle indagini in corso. a partire dalla terza proroga in poi. La previsione, accompagnata da una serie di deroghe per varie tipologie di reati, ha reso ancor più complesso per gli operatori orientarsi in una materia da anni oggetto di ripetuti [ed in parte contraddittori] interventi legislativi stratificatisi negli ultimi anni;*
- *il moltiplicarsi di nuove figure di reato, spesso costruite con tecnica che appare privilegiare il ricorso a locuzioni vaghe e generiche, risulta fonte di infiniti problemi interpretativi riconducibili all'applicazione del principio di specialità tra norme come nel caso [per citare il più recente] del nuovo art. 634 bis c.p., introdotto dal d.l. n. 48 dell'11 aprile 2025, in materia di occupazione arbitraria di domicilio altrui].*

In tale confuso contesto le tante modifiche normative hanno ripetutamente sollecitato l'ufficio ad individuare le soluzioni interpretative ritenute più coerenti al sistema.

A tal fine si è in particolare proceduto:

- *alla puntuale diffusione dei provvedimenti contenenti le novità normative e le più importanti giurisprudenziali;*
- *alla convocazione di periodiche riunioni volte a garantire il confronto tra i magistrati e la più ampia discussione sulle questioni interpretative controverse, garantendo in tal modo l'uniformità di indirizzo nell'azione di controllo di legalità e nell'esercizio dell'azione penale;*
- *alla convocazione di periodiche riunioni con la polizia giudiziaria all'esito delle quali sono state emanate le opportune direttive da seguire nello svolgimento dell'attività di indagine in particolare nei c.d. settori "specialistici" [p.a., economia, edilizia, ambiente, lavoro, colpe professionale, reati in danno di soggetti vulnerabili].*

§. In particolare, le modifiche apportate dal D. Lgs. n. 150/22: aspetti problematici dell'esecuzione penale; rapporti tra Procura e magistratura di sorveglianza.

L'attuazione della c.d. "Legge Cartabia" ha posto problemi di non facile soluzione in sede di esecuzione, con riguardo ad esempio alla definizione dei complessi conteggi in caso di cumulo o di riconoscimento della continuazione. Anche nell'applicazione delle nuove sanzioni sostitutive detentive si registrano irrisolte questioni di competenza tra P.M. e magistrato di sorveglianza [ad es. in materia di determinazione in concreto di inizio e fine pena, applicazione di liberazione anticipata etc.].

Ancor più complessi problemi, destinati a riverberarsi nei rapporti tra gli uffici requirenti in sede di applicazione dell'art. 665 c. 4 c.p.p., pongono la prevista non cumulabilità tra le pene detentive sostitutive e le pene ordinarie, tra loro ben differenti per natura e genere.

Proprio l'impossibilità di procedere ad un cumulo "misto" rischia di creare problemi di coordinamento tra gli Uffici del P.M. nel caso in cui la Procura competente per l'esecuzione della sanzione sostitutiva sia diversa da quella che cura l'esecuzione della pena detentiva. Problemi aggravati dal fatto che il fine pena può subire variazioni in virtù di ordinanze in materia di liberazione anticipata o rideterminazione della pena.

Altro aspetto problematico attiene alla esatta individuazione del cosiddetto "fine pena virtuale", da inserire negli ordini di esecuzione ex art. 656 c. 10 bis, come novellato dal D.L. n. 92/04; ciò in quanto, all'atto della redazione di un provvedimento di cumulo, il programma informatico SIEP consente di rilevare esclusivamente le ordinanze di accoglimento in materia di liberazione anticipata e non anche quelle di rigetto. In altre parole, nel caso in cui il soggetto stia già espiando la pena detentiva, l'indicazione del fine pena virtuale potrebbe rivelarsi errato, non essendo l'ufficio esecuzione in grado di conoscere tutti gli eventi occorsi al condannato nell'ambito di altro procedimento esecutivo oggetto di cumulo.

Ulteriori problemi applicativi riguardano infine il complesso e farraginoso monitoraggio del pagamento della somma dovuta a titolo di pena pecuniaria [frazionabile fino a n. 60 rate], al cui esito è subordinato l'accesso al regime di conversione.

Per quanto attiene ai rapporti con la magistratura di sorveglianza sono da tempo in corso interlocuzioni volte a favorire una opportuna circolarità delle informazioni affinché i due uffici possano disimpegnare le rispettive competenze con celerità, potendo contare, ai fini delle determinazioni da assumere, su dati puntualmente aggiornati.

Ci si riferisce in particolare alla predisposizione di elenchi di soggetti sottoposti a misura alternativa, a pena sostitutiva o a misura di sicurezza, ovvero che beneficino di permessi premio, da condividere telematicamente e da "indicizzare" nel caso si registrino situazioni rilevanti [applicazioni di misure cautelari, rinvii a giudizio, proposte di misure di prevenzione etc.] per le decisioni di competenza della magistratura di sorveglianza.

§. Il processo penale telematico. L'attuazione del P.P.T.

La brusca accelerazione impressa dal legislatore alla attuazione del processo penale telematico ha posto problemi di ampia portata in ordine allo sviluppo del nuovo modello di organizzazione del servizio giustizia.

Per quanto riguarda in particolare l'applicativo A.P.P. si rappresenta che l'ufficio ricorre puntualmente alla redazione, al deposito e alla trasmissione - con modalità esclusivamente telematica - dei seguenti atti:

- richieste di archiviazioni e di riapertura indagini;
- richiesta di rinvio a giudizio e atti dell'udienza preliminare;
- atti relativi all'applicazione della pena su richiesta delle parti;
- richiesta di decreto penale di condanna;
- sospensione con messa alla prova;

- atti relativi alla fase predibattimentale e dibattimentali [DCG, liste testi, ecc];
- iscrizioni nel registro ex art. 335 c.p.p.;
- atti relativi al giudizio abbreviato;
- Atti relativi al giudizio direttissimo;
- Atti relativi al giudizio immediato.

Inoltre, anche al fine di consentire un'adeguata sperimentazione e l'acquisizione da parte degli operatori della necessaria dimestichezza nell'utilizzo dell'applicativo, si ricorre da tempo all'utilizzo dell'applicativo anche per la redazione di ulteriori atti per i quali non è ancora prevista l'obbligatorietà della redazione digitale, quali, ad esempio, deleghe di indagine, provvedimenti di convalida di perquisizioni, sequestri, ecc..6

Non possono tuttavia essere sottaciute le numerose e gravi criticità sin qui riscontrate nella fase di implementazione dell'applicativo A.P.P., quotidianamente segnalate dal MAGRIF, dai magistrati e dal personale amministrativo.

Tali disfunzioni possono essere così riassunte:

- incompletezza e carenze del nuovo applicativo;
- ricorrenti malfunzionamenti di sistema legati al mancato funzionamento della rete;
- mancato automatico travaso di dati da APP agli altri sistemi collegati [SICP, TIAP];
- continui "blocchi" del sistema, finalizzati a consentire gli aggiornamenti disposti dal CISIA al fine di colmarne le lacune [anche durante l'orario lavorativo e talvolta prolungati per più giorni];
- mancanza di adeguate dotazioni informatiche atte a supportare la nuova sistemistica ed obsolescenza degli apparati hardware e software di cui dispone l'ufficio.

Detto in premessa che l'ufficio si è immediatamente organizzato per dare pronta attuazione al dettato normativo, appare doveroso sottolineare come la [rivoluzionaria] sfida digitale venga quotidianamente affrontata in assenza [dal 2016] della figura del dirigente amministrativo e, soprattutto, in mancanza di adeguata formazione dei magistrati e del personale di segreteria, alle prese ogni giorno con i malfunzionamenti e le nuove funzionalità del sistema senza poter contare sull'ausilio di personale in possesso di specifiche conoscenze in materia informatica [tali profili non risultano addirittura previsti dalla pianta organica].

I quotidiani disservizi di natura tecnica sono sempre stati tempestivamente segnalati al gestore del servizio di assistenza tecnica ed al CISIA e in molti casi, va detto, la risposta ricevuta si è rilevata tardiva o comunque non adeguata a fronteggiare le quotidiane difficoltà alle quali i magistrati ed il personale amministrativo hanno sino ad oggi posto rimedio dando ripetute prove di professionalità e di encomiabile spirito di servizio.

Si ritiene in conclusione che la transizione verso il definitivo approdo al P.P.T. debba venire necessariamente supportata, oltre che dal progressivo perfezionamento dell'applicativo e dal rafforzamento della funzionalità della rete, attraverso l'inserimento nella pianta organica di figure professionali qualificate [funzionari e operatori informatici] nonché mediante l'organizzazione di periodici corsi di aggiornamento e qualificazione del personale in servizio.

§. Ipotesi di deflazione

Si premette che nell'anno in corso ben n. 1410 procedimenti penali sono stati complessivamente definiti mediante l'applicazione dei riti alternativi previsti dal codice di rito [il dato, si precisa, non comprende i patteggiamenti definiti dinanzi al giudice in fase di giudizio].

In particolare, si segnala il deciso incremento delle richieste di emissione di decreto penale.

Con riguardo alle richieste definitive dei procedimenti penali, l'ufficio ha interpretato la formula della "ragionevole previsione di condanna", contenuta nell'art 408/1° c. c.p.p. [inserita dalla novella contenuta nel D. Livo n. 150/22], come un evidente ampliamento delle possibilità di definire il procedimento con richiesta di archiviazione rispetto al perimetro applicativo dell'art 125 disp. att., oggi abrogato.

Negli ultimi anni è dunque aumentato il numero delle richieste di archiviazione avanzate formulando prognosi negativa circa la previsione di condanna, cui spesso, in subordine, è stato associato il richiamo alla speciale tenuità del fatto, nel caso in cui ne ricorressero i presupposti previsti dall'art. 411 c.p.p..

Proprio il frequente ricorso alla richiamata formula definitiva, con annessa subordinata, non consente oggi di fornire sul punto congrui ed affidabili dati statistici.

Deve sul punto segnalarsi una [fisiologica] diversità di valutazione con l'ufficio GIP che, in taluni casi diversamente apprezzando la rilevanza indiziaria degli elementi raccolti, ha ritenuto sussistenti i presupposti per l'esercizio dell'azione penale, ordinando conseguentemente al P.M. di formulare l'imputazione ai sensi dell'art. 409/5° c. c.p.p..

Numerosi procedimenti aventi ad oggetto reati contravvenzionali nelle materie ambiente e lavoro sono stati definiti con richiesta di archiviazione una volta accertato l'avvenuto adeguamento alle prescrizioni impartite dall'organo di p.g. addetto al controllo e la sussistenza dei presupposti per l'applicazione della causa di non punibilità prevista dalla legge.

In materia di lavoro si segnala inoltre la diminuzione delle malattie professionali grazie alla più incisiva azione di controllo amministrativo svolta dallo SPRESAL sugli insediamenti produttivi del circondario, che ha inciso sull'insorgenza delle cause alla base delle stesse.

Si sottolinea infine come la positiva azione deflattiva svolta dai vari istituti, sostanziali e processuali, 7 appare di fatto destinata a conseguire effetti modesti sulla complessiva gestione dei carichi di lavoro, stante la continua dilatazione dell'area penale conseguente all'introduzione, a getto continuo, di nuove fattispecie incriminatrici: si pensi ad es. alle recenti norme contenute nel D.L. n. 48/25 o, assai emblematica, l'ipotesi contravvenzionale prevista in materia ambientale dall'art. 255 del D. L.vo n. 152/06, un tempo mero illecito amministrativo, introdotta come autonoma figura di reato dal D.L. 10 agosto 2023 n. 105, che ha determinato un numero di iscrizioni pari complessivamente a 130.

§. Reati per i quali è prevista la trattazione prioritaria: provvedimenti organizzativi

Nell'ottica di un'organizzazione che coniughi la trasparenza e l'efficienza dell'azione giudiziaria con i fondamentali valori costituzionali, a cominciare da quelli del giusto processo e dell'obbligatorietà dell'azione penale, il nuovo progetto organizzativo, redatto nel corso del 2025, contiene in via generale criteri di priorità nella trattazione dei procedimenti.

Ferme restando le priorità stabilite dall'art. 132 bis disp. att. c.p.p., tenuto conto dei flussi dei procedimenti da trattare, dell'efficiente utilizzo delle risorse nella disponibilità dell'ufficio oltre che del maggior grado di offensività e di allarme sociale di alcuni reati, in relazione alla specifica realtà criminale e territoriale, si è ritenuto di accordare livello prioritario alla trattazione dei procedimenti in cui la persona indagata sia sottoposta a misure cautelari personali [siano esse coercitive o interdittive] o ad altre misure afflittive [misure di sicurezza provvisorie], ovvero dei procedimenti aventi ad oggetto:

- omicidio, qualsiasi sia la natura della condotta alla base dell'evento [volontaria, colposa, preterintenzionale];
- incendi boschivi ove assumano, come spesso accade nel territorio trapanese, dimensioni assai vaste con compromissione dell'ecosistema;
- procedimenti nell'ambito dei quali, indipendentemente dalla natura del reato iscritto, sia rilevante una grave ed oggettiva compromissione di un bene costituzionalmente protetto con rilevante pregiudizio per la p.o., pubblica o privata [delitti che danneggino gravemente interessi di natura ambientale, reati in materia di crisi di impresa di particolare gravità in base all'entità del passivo o delle rilevanti dimensioni dell'impresa fallita, reati contro la P.A. diversi da quelli elencati dall'art. 132 disp. att., relativi ad indebita percezione di utilità o alterazione della corretta destinazione delle risorse pubbliche in misura economicamente assai rilevante].
- procedimenti nei quali vi siano beni in sequestro affidati in custodia onerosa a terzi.

Ai sensi dell'art 4/2°c. della circolare CSM del 16.11.2017 e ss. modifiche, i criteri di scelta dei reati a trattazione prioritaria seguono le interlocuzioni avviate con la Procura generale in tema di priorità ai fini dell'esercizio del potere di avocazione ex art. 412 c.p.p. e si armonizzano altresì con le opzioni operate dal Presidente del Tribunale Trapani in sede di redazione delle tabelle, in relazione alla formazione dei ruoli di udienza.

La trattazione prioritaria dei procedimenti così individuati avrà luogo anche nel caso in cui gli stessi debbano essere definiti con richiesta di archiviazione, là dove si riscontri un concreto interesse della persona offesa a presentare opposizione ai sensi dell'art. 410 c.p.p..

L'adozione di scelte di priorità nella trattazione dei fascicoli, conseguenza della oggettiva carenza delle risorse umane e materiali destinate alla complessiva gestione dei consistenti flussi delle notizie di reato e dei relativi carichi di lavoro, non comporta ovviamente in alcun modo l'accantonamento dei procedimenti non inclusi nell'elenco prioritario, bensì una loro necessaria postergazione rispetto ad altri ritenuti, nella situazione data, in primis dal legislatore, in base a criteri predeterminati, prioritari., giacché, appare superfluo riaffermarlo, la sollecita definizione di tutti indistintamente i procedimenti pendenti costituisce l'obiettivo finale, corollario del principio costituzionale dell'obbligatorietà dell'azione penale, verso il quale occorre tendere comunque in modo puntuale.

Al fine di assicurare la spedita trattazione dei procedimenti pendenti, contenendo entro termini ragionevoli la durata media delle indagini preliminari, gli organi di polizia giudiziaria vengono costantemente sollecitati ad evadere le relative deleghe mentre un costante monitoraggio dei flussi di lavoro, unitamente ad una valutazione dei tempi medi di definizione dei procedimenti, verrà svolto al fine di calibrare gli interventi tesi a garantire una "corsia preferenziale" a quelli a trattazione prioritaria.

§. I rapporti con la Presidenza del Tribunale, gli altri uffici giudiziari e l'Avvocatura

Una corretta visione d'insieme dei problemi di natura organizzativa richiede che le interlocuzioni si rivolgano all'esterno e coinvolgano i partecipi alla dialettica del processo, al fine della corretta comprensione dei differenti punti di vista.

A tal fine si conferma la scelta di questa dirigenza di intensificare i già consolidati rapporti di collaborazione con la Presidenza del Tribunale, la Procura Generale e gli altri uffici giudiziari del distretto nonché con i rappresentanti della classe forense, al fine di realizzare una migliore

programmazione del lavoro e di meglio definire le questioni di natura organizzativa 8 connesse in particolare alla fase delle indagini ed alla programmazione delle udienze, affidando, ove necessario, alla stipula di un apposito protocollo la definizione nel dettaglio delle questioni più complesse, la cui

soluzione richiede necessariamente il contributo propositivo delle varie componenti del mondo giudiziario.

La progressiva attuazione del processo penale telematico richiede infatti la definizione di intese volte a coordinare, attraverso prassi condivise, la migrazione di atti in via telematica nei momenti cruciali del procedimento, sia dunque all'interno della fase delle indagini preliminari [rapporti PM – ufficio GIP], sia all'atto della definizione della fase del procedimento a seguito dell'esercizio dell'azione penale o del deposito della richiesta di archiviazione [rapporti PM – GUP e PM ufficio del dibattimento].

A tal proposito le interlocuzioni pressoché quotidiane con la Presidenza del Tribunale si rivelano fondamentali per garantire, attraverso la programmazione concordata dei calendari di udienza, oltre alla ragionevole durata del processo ed il rispetto dei criteri di priorità, la effettività del principio della c.d. “personalizzazione del fascicolo”, vale a dire la possibilità che lo stesso magistrato requirente segua il procedimento originariamente assegnatogli [vieppiù se particolarmente complesso] lungo l'intero iter dibattimentale.

Un modulo che preveda la stabilità delle designazioni per le udienze si rivela infatti fondamentale per capitalizzare, nei futuri sviluppi dibattimentali, il prezioso patrimonio di conoscenze via via acquisito dal magistrato prima nella fase delle indagini, successivamente seguendo la progressiva formazione della prova in fase di giudizio, consentendogli di individuare ed affrontare tempestivamente le criticità rilevate nella fase dibattimentale, evitando nel contempo che il succedersi di più magistrati in udienza determini una nociva dispersione delle conoscenze, a danno del proficuo e celere svolgersi della funzione giudiziaria.

Proprio sulla scorta delle intese definite nel corso degli ultimi mesi, questo ufficio ed il Tribunale di Trapani si apprestano a stipulare un protocollo volto all'utilizzo dell'applicativo GIADA 2, afferente all'assegnazione automatica delle citazioni dirette a giudizio e delle udienze dibattimentali con mezzi telematici nel rispetto delle norme di cui agli artt. 132 bis -160 disp. att. c.p.p. che espressamente prevedono che l'indicazione della data e del giudice dell'udienza predibattimentale da parte del Presidente del Tribunale avvenga con mezzi telematici, secondo criteri predeterminati, sulla base di meccanismi di pesatura e assegnazione predefiniti dei processi attivati mediante citazione diretta.

Verrà risolto in tal modo l'annoso problema dei tempi di attesa per la fissazione della data dell'udienza predibattimentale da parte del Presidente del Tribunale, eliminando la lunga e farragिनosa procedura che, ritardando l'inizio dell'attività processuale e protraendo lo stato di pendenza del fascicolo presso l'ufficio, dà origine al problema delle “false pendenze” registrate dagli estrattori statistici.

Ulteriore terreno di utile confronto con la Presidenza del Tribunale riguarda la formazione e migrazione del fascicolo del dibattimento in via telematica, attraverso accordi che consentiranno ai rispettivi uffici di regolare la fase di formazione del fascicolo attraverso lo scambio di atti digitali, prevedendo altresì la creazione di postazioni informatiche sui banchi di udienza, in tal modo rendendo possibile alle parti di procedere alla produzione telematica nel fascicolo dibattimentale di documenti già inseriti agli atti del procedimento e dunque presenti in TIAP.

Si richiama infine quanto già accennato a proposito della costante interlocuzione avviata con la Procura presso il Tribunale per i minorenni, volta a garantire, attraverso gli specifici protocolli sottoscritti, la circolarità delle informazioni ed il coordinamento sinergico tra gli uffici, a tutela del superiore interesse dell'integrità fisica e psicologica dei soggetti minori.

Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Palermo

A riscontro della Sua richiesta del 04 agosto 2025, relativa alla nota prot. n.9503 del 31/07/2025 della Prima Presidente della Corte di Cassazione, si rassegnano le seguenti osservazioni.

PREMESSA

Come è noto, il ruolo della Procura per i Minorenni presenta delle peculiarità che la differenziano dagli altri Uffici giudiziari, sia nel settore civile in genere [settore profondamente modificato dai recenti interventi riformatori], diretti alla tutela del minore in condizione di pregiudizio, sia nel settore penale, caratterizzato da specifici istituti connotati dall'obiettivo del recupero del minore sottoposto al procedimento.

La Procura minorile, infatti, oltre alla gestione dei procedimenti penali che vedono coinvolti minori, opera soprattutto nell'ambito della prevenzione, e dunque con provvedimenti di natura civile e amministrativa.

A tal fine, sin dalla prima segnalazione di un minore in difficoltà, l'Ufficio procede ai necessari accertamenti propedeutici finalizzati alla predisposizione del ricorso da avanzare al locale Tribunale per i Minorenni.

Ogni segnalazione determina l'iscrizione di un procedimento e l'avvio di una particolare forma di "istruttoria", che è stata regolamentata dal D.lgs. n. 149 del 10/10/2022 [art. 473bis-3c.p.c.] e si concreta in richieste rivolte agli stessi organi o enti che hanno effettuato la segnalazione, agli altri organi che hanno il compito di tutela dell'infanzia, in deleghe di indagine alla polizia giudiziaria specializzata finalizzate ad accertare il contesto ambientale in cui il minore è inserito, in richieste ai servizi sociali e sanitari di relazioni o di predisposizione di progetti educativi nell'interesse del minore.

In esito agli accertamenti disposti [che possono avere durata variabile e un diverso grado di complessità], il procedimento si conclude con un provvedimento di archiviazione della segnalazione da parte dello stesso Pubblico Ministero, laddove non emergano situazioni che necessitano di un intervento del Tribunale per i Minorenni, ovvero con la proposizione di un ricorso a quest'ultimo organo, laddove si ravvisino situazioni che richiedono un approfondimento e l'adozione da parte del giudice minorile di provvedimenti a tutela del minore.

Tale modus procedendi, già attuato di fatto da decenni nelle Procure minorili, è stato espressamente previsto e disciplinato dalla normativa di riforma del processo civile di cui al D. Lgs. n. 149/22, in particolare, gli articoli 473-bis.3 c.p.c. [poteri del PM] e 473-bis.13 c.p.c. [ricorso del PM].

La funzione del PM minorile è, pertanto, in via assolutamente prioritaria, una funzione di promozione e di protezione dei diritti del minore: la sfera delle attribuzioni civili rappresenta il nucleo centrale della funzione istituzionale della Procura per i Minorenni.

Operata questa necessaria premessa, diretta ad evidenziare come l'attività civile, penale e amministrativa di una Procura Minorile sia strettamente connessa, essendo tutti i diversi ambiti di intervento comunque sottesi alla finalità di recupero del minore se già inserito nel circuito penale, o a creare le migliori condizioni in via di prevenzione per evitare che lo stesso possa farvi ingresso, si può procedere ad esporre i dati informativi concernenti l'andamento dell'amministrazione della giustizia per il periodo richiesto nonché i punti espressamente indicati nella richiesta della Corte Suprema di Cassazione.

Le novità normative, riguardanti la materia civile e quella penale, in ambito sostanziale e processuale, come accennato in premessa, hanno avuto un impatto estremamente significativo per l'attività dell'ufficio.

Per il settore civile:

1. In relazione alla materia civile ed al nuovo rito introdotto dal D. Lgs. 149/2022, entrato in vigore a decorrere dal 28 febbraio 2023, nonché dell'avvio del processo civile telematico, va evidenziato che l'ufficio continua a registrare numerose difficoltà in conseguenza delle suddette riforme, a causa dell'aumento delle competenze e degli adempimenti, a fronte di un organico [di personale e di magistratura] assolutamente inadeguato in relazione al numero elevatissimo delle segnalazioni in ambito civile.

Il D.lgs. 149/2022, in attuazione della legge 26.11.2021 n. 206, ha riformato il processo civile.

L'entrata in vigore della riforma tuttavia è stata anticipata per gradi, sicché alcune disposizioni sono entrate in vigore il 22 giugno 2022.

Il rito unico nei procedimenti sullo stato delle persone, attualmente frammentati fra Tribunale ordinario e Tribunale per i minorenni, è entrato in vigore il 28.2.2023.

Tali disposizioni sono poste sotto il Titolo IV bis del Libro II del codice di procedura civile Norme per il procedimento in materia di persone, minorenni e famiglie.

Quelle che riguardano, in particolare, questo ufficio giudiziario hanno mantenuto fermo e, anzi, rafforzato l'impegno del pubblico ministero minorile nel conseguimento dell'obiettivo prioritario della tutela del minore, formalizzando i suoi poteri nell'esercizio dell'azione civile [art.473 bis 3 c.p.c.].

Il nuovo quadro normativo ha indotto l'ufficio ad una rivisitazione delle modalità operative che sono state differenziate sia nella fase degli accertamenti, che nella scelta del tipo di ricorso da proporre.

Sono stati disciplinati i c.d. ricorsi urgenti in relazione alle situazioni in cui sia sussistente un pregiudizio imminente e irreparabile, con richiesta di emissione di provvedimento provvisorio urgente inaudita altera parte [art. 473-bis.15c.p.c.].

In tale materia sono state emanate, in esito ad approfondito confronto tra tutti i magistrati dell'ufficio, apposite linee guida in cui è stato ribadito che il ricorso a tale strumento è limitato ai casi in cui si ritiene necessaria l'adozione in termini brevissimi di un provvedimento del TM, e dunque, esemplificativamente:

- procedimenti nei quali è stato adottato un allontanamento ex art. 403 cod. civ., di cui si chiede la convalida;*
- procedimenti per i quali si chiede un provvedimento di allontanamento urgente del minore [da solo o insieme ad un genitore] dal contesto familiare;*
- procedimenti per i quali si chiede l'adozione di un provvedimento diverso dall'allontanamento ma parimenti ritenuto urgente [ad esempio: divieto di espatrio del minore, allontanamento dall'abitazione familiare del genitore o altro convivente violento/maltrattante, ecc.].*

L'art. 473-bis.40 c.p.c. ha poi disciplinato i procedimenti in cui siano allegati abusi familiari o condotte di violenza domestica o di genere poste in essere da una parte nei confronti dell'altra o dei figli minori.

In questo ambito l'azione del Pubblico Ministero minorile intercetta spesso, ed in maniera consistente, il tema della violenza e degli abusi intrafamiliari, ed interviene in tali vicende solo nella prospettiva di tutela di eventuali minorenni presenti nel nucleo familiare e vittime di abusi, maltrattamenti

e/o violenza assistita.

Per “violenza assistita” da minori in ambito familiare si intende, come è noto, il fatto che un minore “faccia esperienza” di qualsiasi forma di maltrattamento, compiuto attraverso atti di violenza fisica, verbale, psicologica, sessuale ed economica, su figure di

riferimento [ad esempio: la madre] o su altre figure affettivamente significative [adulte e minorenni che siano].

Il bambino può fare esperienza di tali atti direttamente, quando questi avvengono nel suo campo percettivo, oppure indirettamente quando il minore ne è a conoscenza e/o ne percepisce gli effetti [si ha pertanto violenza assistita non solo quando il minore vede e vive direttamente le percosse, gli insulti, le minacce e le sofferenze cui il genitore è esposto, ma anche se queste violenze, pur non avvenendo direttamente innanzi ai suoi occhi, sono da lui conosciute attraverso la percezione dei suoi effetti].

Le ripercussioni sui minori degli abusi e maltrattamenti o della violenza assistita si pongono sicuramente quale “pregiudizio” ex artt. 330-333 cod. civ., traducendosi in violazione dei suoi bisogni affettivi ed educativi enucleati dall’art. 147 cod. civ., ma possono, talvolta, anche essere indicativi di un eventuale stato di abbandono ex art. 8 legge n. 184/83.

In tale contesto, il PM può proporre ricorso al Tribunale per i Minorenni, chiedendo provvedimenti sospensivi/limitativi della responsabilità genitoriale ed eventualmente anche l’allontanamento urgente dall’abitazione familiare del genitore/convivente violento, ovvero del minore unitamente al genitore maltrattato [ove ciò risponda meglio alle loro esigenze di tutela], o infine l’allontanamento del solo minore.

Con l’entrata in vigore del D. Lgs. n. 149/22 tale aspetto è stato fortemente accentuato, prevenendosi espressamente [titolo IV-bis, capo III, sezione I, artt. 473-bis.40 ss. del codice civile] una specifica disciplina dei procedimenti relativi a violenza domestica.

In tale ambito ha acquistato una rinnovata pregnanza il ruolo del pubblico ministero minorile, come già segnalato anche dalla Commissione parlamentare di inchiesta sul femminicidio, nonché su ogni forma di violenza di genere, che nella “Relazione sulla vittimizzazione secondaria delle donne che subiscono violenza e dei loro figli nei procedimenti che disciplinano l’affidamento e la responsabilità genitoriale” approvata nella seduta del 20 aprile 2022, ha evidenziato che, con riferimento alle allegazioni di violenza presenti nei ricorsi introduttivi dei giudizi civili, la maggior parte dei ricorsi che presentano allegazioni di violenza domestica è stata depositata dai pubblici ministeri minorili e non dai genitori dei minori coinvolti. Il particolare ruolo del pubblico ministero minorile, diversamente dal ruolo del pubblico ministero nel tribunale ordinario nel quale il procedimento resta ancorato al principio del «dispositivo», cioè ad un principio che lega l’iniziativa processuale alla volontà delle parti, rappresenta una delle peculiarità del processo minorile. Il pubblico ministero minorile, infatti, ai sensi dell’art. 69 del c.p.c. agisce a tutela di interessi che trascendono quelli delle parti ed è la figura istituzionale alla quale i servizi socioassistenziali, le scuole, i centri antiviolenza e, più in generale, tutti coloro che sono a conoscenza di una situazione di rischio per un minore, si rivolgono affinché sia attuato un intervento a tutela dello stesso. Ed ancora: nei procedimenti presso i tribunali per i minorenni, analizzati all’esito della ricerca campionaria, emerge la costante ed attiva presenza del pubblico ministero minorile che, nella quasi totalità dei casi, è la parte che propone d’ufficio ex art. 336 del codice civile l’azione per la decadenza o per la limitazione della responsabilità genitoriale, proprio in conseguenza di procedimenti penali instaurati nei confronti del genitore violento.

Il numero delle segnalazioni di violenza domestica che giunge in Procura minorile è molto elevato, ed è evidente che occorre dar seguito a tali segnalazioni allegandole

tempestivamente ai ricorsi al TM, altrimenti la violenza domestica continuerà ad essere invisibile nei tribunali.

In relazione a questi procedimenti è stata data particolare importanza al tema del

coordinamento tra le diverse Autorità giudiziarie [a cominciare dalle Procure ordinarie] e ciò al fine di poter tramettere al giudice minorile gli atti riguardanti le dedotte violenze.

I flussi comunicativi con le Procure ordinarie del distretto sono stati costanti ed hanno condotto a risultati soddisfacenti in termini di coordinamento.

L'art. 473 bis 69 c.p.c. ha introdotto, anche per questo ufficio, gli ordini di protezione contro gli abusi familiari.

L'ultimo comma prevede che quando la condotta può arrecare pregiudizio ai minori, i medesimi provvedimenti possono essere adottati, anche su istanza del pubblico ministero, dal Tribunale per i Minorenni.

A seguito della entrata in vigore della riforma Cartabia e della conseguente possibilità di adottare in presenza di situazioni di abusi familiari o di condotte di violenza domestica ordini di protezione [art. 473 bis.69 c.p.c.] a carico del maltrattante, si segnala che in diversi procedimenti civili volti alla dichiarazione di decadenza dalla responsabilità genitoriale nell'ambito dei quali, [nelle more delle determinazioni di competenza da parte della competente Procura Ordinaria e previo accordo con la stessa in ordine alla discovery degli atti di indagine penale] sono stati chiesti ed adottati ordini di protezione a carico del padre di minori maltrattante e/o autore di condotte persecutorie, con imposizione di correlate prescrizioni e di allontanamento dalla casa familiare.

Misure che hanno consentito la messa in sicurezza sia dei minori che della madre, salvaguardandone l'incolumità fisica e psicologica.

2. a) Minori e famiglia: Con riferimento all'andamento dei carichi di lavoro ed alle ricadute delle riforme si evidenzia che nel periodo in riferimento i procedimenti civili iscritti risultano pari a **n. 8634** fascicoli sopravvenuti.

Quotidianamente l'ufficio riceve in media tra le 30 e le 40 nuove segnalazioni riguardanti minori che versano in condizioni di pregiudizio.

Tale dato evidenzia in modo chiaro l'elevato numero delle sopravvenienze e le difficoltà nelle definizioni dei procedimenti, da ricollegare all'impatto delle riforme [nuovo rito introdotto dal D. Lgs. 149/2022], in considerazione dell'aumento delle competenze e degli adempimenti, a fronte di un organico [di personale e di magistratura] assolutamente inadeguato in relazione al numero delle segnalazioni in ambito civile.

Appare in questa sede opportuno evidenziare, in relazione al periodo di riferimento, i numerosi procedimenti civili relativi a provvedimenti ex artt. 330 e 333 cc, richiesti nei confronti di genitori coinvolti in gravi fatti delittuosi per lo più ascrivibili a reati concernenti le dinamiche criminali connesse ai reati di cui all'art. 416 bis c.p., all'art. 74 del D.P.R. 309/90, nonché all'art. 572 c.p..

Ed infatti sono stati aperti i procedimenti finalizzati alla dichiarazione di decadenza dalla responsabilità genitoriale nei confronti di genitori tratti in arresto per associazione a delinquere di stampo mafioso e associazione a delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti.

Nell'ambito delle operazioni condotte dalla Procura di Palermo - DDA -, a seguito anche del protocollo d'intesa sottoscritto con la Procura Generale e con la Procura della Repubblica di Palermo, in materia di "Minori e mafia", ed al protocollo "Liberi di scegliere" sottoscritto in data 27/03/2024, sono stati iscritti diversi procedimenti relativi a quei nuclei familiari in cui è stata rilevata la sussistenza di una grave condizione di pregiudizio da ricollegare anche alle condotte genitoriali costituenti un modello educativo negativo.

Tali condotte denotano incompatibilità con l'esercizio della funzione genitoriale, così procurando grave pregiudizio per la crescita sana ed equilibrata dei minori, anche in termini di interiorizzazione di "valori", schemi comportamentali e modelli caratterizzati da mancato rispetto dell'altro, valori che si pongono in profondo e radicale antagonismo con quelli fondanti una società civile, con

grave violazione dei doveri genitoriali con grave pregiudizio per i figli.

In diversi casi, quando il minore coabita con un genitore attinto da misura cautelare per reati in materia di associazione mafiosa o di spaccio di droga, l'ufficio della Procura ha avviato procedimenti finalizzati alla decadenza dalla responsabilità genitoriale per il genitore stesso ed un intervento a supporto del genitore affidatario, con inserimento di quest'ultimo nei programmi di educazione alla legalità.

In tali ipotesi, la valutazione della pericolosità sociale dei soggetti appartenenti al nucleo familiare non si ferma agli esercenti la responsabilità genitoriale, ma viene estesa ai nonni ed agli zii del minore sottoposto a tutela, ricomprendendo così i parenti entro il quarto grado.

In alcuni casi, quando il genitore affidatario, sentito per informazioni dai pubblici ministeri, dagli ufficiali delegati e, talvolta, dal servizio sociale incaricato, non ha mostrato di volere prendere le distanze dalla condotta penalmente rilevante del coniuge, ovvero non si è voluto discostare dalla perniciosa vicinanza a soggetti di rango mafioso o dall'ambiente malavitoso in cui [si presume] il prevenuto abbia inserito la malcapitata ed incolpevole famiglia, l'intervento richiesto al TM è stato più ampio ed articolato: in taluni casi è stato richiesto l'inserimento dei minori in una comunità lontana dal territorio di residenza, unitamente alla madre se consenziente.

In casi limitati è stata chiesta la decadenza di entrambi i genitori, come nella circostanza in cui siano entrambi detenuti, ovvero un genitore sia in misura detentiva carceraria e l'altro, sia chiara espressione della cultura mafiosa, vuoi per appartenenza ad una famiglia in cui vi sono state condanne per associazione a delinquere di stampo mafioso e per accertate condotte di pregiudizio nei confronti dei figli minori.

L'intervento della Procura è stato parimenti incisivo nei casi in cui nel nucleo dei minori segnalati fossero presenti altri fratelli [anche maggiorenni] già entrati nel circuito penale.

La legge n. 70 del 17.05.2024, ha modificato la disciplina delle misure rieducative.

Il legislatore ha regolamentato la materia prevedendo che il servizio sociale del territorio predisponga un programma specifico e graduale, fino a prevedere l'inserimento in comunità del giovane con condotta irregolare.

Nel periodo interessato si segnala altresì l'attenzione dell'ufficio ai procedimenti relativi a nuclei familiari particolarmente fragili di cui il Tribunale si era già occupato per le segnalazioni di nuove gravidanze segnalate come "gravidanze a rischio".

Ogni segnalazione per gravidanza a rischio genera un procedimento in relazione al quale vengono effettuati gli opportuni approfondimenti.

All'esito della delega ovvero, naturalmente, della nascita del bambino, a seconda dei casi, allorché permanga la condizione di grave fragilità della madre e del nucleo, il minore viene affidato al Direttore Sanitario della struttura in cui è avvenuta la nascita [ex art.403cc.] ovvero ai parenti entro il IV grado eventualmente presenti [tali ipotesi in caso di conclamata fragilità e/o incapacità naturale dei genitori] o, ancora, ai genitori, con un supporto psicologico ed una valutazione delle capacità genitoriali, laddove ritenuta opportuna.

In alcuni casi, quando il nucleo familiare non è in grado di supportare il minore - in quanto multiproblematico, deprivato sul piano morale, sociale e materiale, nonché privo di valido supporto familiare [vengono presi in considerazione i parenti entro il quarto grado] - quale extrema ratio, viene formulato ricorso per la dichiarazione di adottabilità del neonato stesso.

Altra materia trattata dall'ufficio è quella relativa ai minori coinvolti nei gravi fatti verificatisi in occasione della giornata del 19 marzo 2025, in cui la tradizionale [quanto deprecabile] vampa di San Giuseppe è degenerata in veri e propri disordini sociali ovvero rivolta popolare nei confronti delle FF.OO intervenute, con contestazioni anche ai minorenni dei reati di resistenza e oltraggio.

Per tutti i minori non imputabili - purtroppo numerosi - sono state aperti procedimenti civili che si sono conclusi con affidamento dei nuclei al servizio sociale e inserimento dei minori in comunità, anche in regime di semiconvitto.

Sempre più numerosi i casi di minori portatori di disagio di natura psichica, spesso connessa anche all'assunzione di sostanze stupefacenti [ed in particolare crack], che richiedono un intervento tempestivo e il coinvolgimento dei servizi socio sanitari.

Appare opportuno segnalare ancora un nuovo tipo di disagio familiare, di natura spirituale, che certamente trae origine da una deprivazione culturale ma anche dalla scarsa incisività delle politiche sociali nel tessuto cittadino come nel caso della strage di Altavilla.

A seguito della triste e macabra strage continuano a pervenire a questo ufficio diverse segnalazioni relative a presunte possessioni demoniache di alcuni genitori di minori, manifestatesi in comportamenti assimilabili al disagio mentale o ad episodi di acuzie di presunte malattie mentali, altre contenenti implicazioni esoteriche, riscontrate ad esempio in fatti criminali di tempi passati, con ripercussioni familiari attuali.

Deve infine essere evidenziato il triste dato relativo ai tentativi di suicidio ed ai suicidi di soggetti minorenni, da ricollegare ad una profonda condizione di crisi interiore, spesso non rilevata né in ambito familiare e neppure riconosciuta in ambito scolastico e amicale.

I minori appaiono sempre più "soli" ed invischiati in un mondo "virtuale" che l'adulto non conosce e, pertanto, non appare in grado di fornire il necessario supporto.

b] Crisi d'impresa: materia non riguardante soggetti minorenni.

c] Rapporti bancari: materia non riguardante soggetti minorenni.

d] Immigrazione/ protezione internazionale: Nel periodo di riferimento la situazione dei MSNA è rimasta particolarmente critica, tenuto conto sbarchi di minori extracomunitari che si sono mantenuti ad un livello particolarmente alto [con una diminuzione del 18% rispetto all'anno precedente].

Più precisamente, per quanto riguarda **gli stranieri**, l'afflusso di tali minori nel periodo di interesse è risultato pari a **5251** unità.

È ormai da tempo assodato che l'immigrazione non rappresenta più un evento eccezionale e straordinario, ma un fenomeno consolidato e destinato a modificare sempre più il nostro assetto sociale.

Tutto ciò ha dei riflessi anche nell'ambito della tutela dei minori stranieri non accompagnati per i quali, in ossequio agli impegni assunti dal nostro Paese in base a numerose convenzioni internazionali a tutela dei minori, sono necessari interventi dalle caratteristiche assolutamente peculiari rispetto a quelle previste per gli adulti.

Quando sbarcano nel nostro territorio, infatti, tali minori sono al termine di un lungo viaggio, spesso caratterizzato da difficoltà fisiche, violenze anche sessuali e prevaricazioni di ogni tipo.

Per tale ragione sono portatori di malattie e di traumi psichici che richiedono interventi prolungati e profondi.

In tale contesto si inserisce la normativa introdotta nel luglio del 2015 [D. L.vo 142/2015], come modificata dalla Legge 42/17 [recentemente modificata dal D.L. n.133 del 5 ottobre 2023] che, nel disciplinare gli interventi dell'Autorità nel settore dell'immigrazione ed, in particolare, in quello dei minori stranieri non accompagnati, ha attribuito uno specifico ruolo all'A.G. minorile, prevedendo la ratifica delle misure di accoglienza adottate dall'Autorità amministrativa e la partecipazione attiva a tavoli tecnici regionali, istituiti dalla Legge, per la gestione ed il coordinamento dei rispettivi interventi.

Va comunque sottolineato che, grazie all'impegno profuso da questa Procura in questi ultimi

anni, è stato possibile provvedere al raggiungimento degli obiettivi di tutela in termini di maggiore efficacia e tempestività.

Invero l'Ufficio, nonostante il continuo aumento degli sbarchi, è stato in grado di procedere alla richiesta al locale Tribunale, di nomina di tutore e di ratifica delle misure di accoglienza nei confronti dei minori stranieri non accompagnati [m.s.n.a.] in tempi brevi, anche grazie all'apporto di un turnover di studenti universitari in tirocinio forniti dall'Università di Palermo in virtù di apposita convenzione.

Nel periodo d'interesse si sono continuati a registrare numerosissimi casi relativi a MSNA di età inferiore a 10 anni che sono giunti nelle coste italiane senza alcuna figura parentale adulta di riferimento.

In relazione a questi specifici casi è stato necessario effettuare interventi immediati, particolarmente delicati e complessi, finalizzati a dare concreta ed effettiva tutela.

Sono state effettuate visite presso l'hot-spot di Lampedusa al fine di verificare l'idoneità dei luoghi all'ospitalità, ancorché temporanea di minori così piccoli e di giovani madri [anche minorenni] con neonati o vittime di violenze sessuali, di torture o di tratta.

Le visite sui luoghi hanno consentito di potere constatare la drammaticità degli sbarchi di migliaia di soggetti in condizioni di disperazione e la presenza di numerosissimi minori anche infraquattordicenni senza figure genitoriali di riferimento o in alcuni casi con adulti "presunti parenti" che si sono poi rivelati assolutamente estranei.

In questi casi è stato necessario procedere all'adozione di particolari cautele che in alcuni casi hanno richiesto il trasferimento di minori in strutture site in altre province, con divieto di prelevamento da parte di chiunque, al fine di evitare, come accaduto in passato, l'allontanamento degli stessi.

Si è assistito anche a sbarchi di bambini molto piccoli [di età inferiore ai dieci anni] già portatori di gravissimi e tangibili danni, bambini in condizioni fisiche precarie, che per mesi non hanno risposto a nessuno stimolo esterno, senza documenti e senza identità.

Nei confronti di questi soggetti, particolarmente vulnerabili, è stata concentrata l'attenzione di questo Ufficio che, in stretta collaborazione con la Croce Rossa, con Save the Children e con le altre organizzazioni presenti in particolare a Lampedusa, ha prestato particolare attenzione e cura, con l'obiettivo di garantire immediata ed efficace tutela e protezione a questi soggetti.

Sono state, pertanto, avviate proficue interlocuzioni con le Prefetture, le Questure di Agrigento, Trapani e Palermo e con la Croce Rossa Italiana e gli altri enti [Save the Children, Unicef, Project Coordinator Frontiera], al fine di condividere buone prassi e fronteggiare le situazioni di emergenza collegate agli sbarchi numericamente più significativi.

In data 02/12/2024 è stato stipulato protocollo d'intesa tra il Tribunale per i Minorenni di Palermo, le Prefetture di Palermo, Agrigento e Trapani, i Comuni di Agrigento e Trapani e l'UNICEF in materia di affido, protezione e tutela dei minori che persegue i seguenti obiettivi:

- ridurre l'accoglienza residenziale e promuovere il collocamento dei minori in affido o presso strutture adeguate in attesa di accedere all'accoglienza in famiglia;
- facilitare le procedure di affido in loco e fuori regione in base al numero di famiglie formate e disponibili presenti nei territori;
- favorire il raccordo e la chiarezza sui ruoli, le responsabilità, e la tempistica delle azioni e delle comunicazioni rispetto alle procedure di affido;
- promuovere processi e azioni orientate all'obiettivo concreto dell'accoglienza familiare quale progetto appropriato e individuato "fin da subito" a favore della persona minorenne.

Particolare attenzione inoltre è stata data dall'ufficio all'effettiva integrazione nel territorio dei

MSNA anche oltre il compimento del 18° anno di età.

Non è ancora stato risolto in maniera soddisfacente il problema relativo al rilevamento dell'effettiva età anagrafica dei minori stranieri non accompagnati.

Su questo tema l'Ufficio, unitamente al Tribunale per i Minorenni e alla Direzione Centrale dei Servizi Civili per l'Immigrazione e l'asilo del Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione, ha in corso un confronto al fine di realizzare un comune "progetto pilota".

Si registrano ancora numerosi casi di giovani sbarcati, di età anagrafica presumibilmente fra i 18 ed i 21 anni, che si dichiarano minori, ancorché palesemente maggiorenni.

Tale prassi è evidentemente finalizzata alla fruizione delle agevolazioni di legge e della speciale accoglienza riservata ai MSNA.

Come del resto già evidenziato nelle precedenti relazioni, al fine di frenare tale condotta, che determina la ripartizione delle già ridotte risorse a favore dei minori ad un numero molto maggiore di soggetti, si sono organizzati tavoli tecnici fra le istituzioni coinvolte.

Il confronto continuo e le interlocuzioni con la Questura e le Prefetture di Agrigento e Trapani, nonché con il presidente del Tribunale di Trapani, hanno consentito di affrontare le varie criticità che il sistema attuale presenta, con la finalità condivisa della risoluzione del problema.

Il raggiungimento della maggiore età, come appare evidente, rappresenta il dato discriminante della competenza funzionale di questo Ufficio.

La materia è stata oggetto di recentissime modifiche [DL n. 133 del 5 ottobre 2023].

L'art.5 del sopracitato D.L., in particolare ha previsto, nei casi di momentanea indisponibilità di strutture ricettive temporanee per i minori, la possibilità di inserire provvisoriamente i MSNA di età non inferiore a 16 anni in una sezione dedicata nei centri e strutture per adulti per un periodo comunque non superiore a 90 giorni.

Inoltre, in caso di sbarchi consistenti, multipli e ravvicinati, è stato espressamente previsto che l'autorità di pubblica sicurezza, possa procedere nell'immediatezza a rilievi antropometrici o di altri accertamenti sanitari, anche radiografici, volti all'individuazione dell'età, dandone immediata comunicazione alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per le persone, per i minorenni [allo stato attuale Procura per i minorenni] e per le famiglie che ne autorizza l'esecuzione in forma scritta [nei casi di particolare urgenza, l'autorizzazione può essere data oralmente e successivamente confermata per iscritto].

e) contenzioso in materia di lavoro e previdenza sociale:

materia non riguardante soggetti minorenni.

3 Un "nuovo" istituto processuale su cui riflettere è quello del rinvio pregiudiziale, istituito che la Corte ha oramai avuto modo di applicare in plurime occasioni:

Nulla da segnalare.

4 Anche per gli effetti degli strumenti di definizione conciliativa e di mediazione, così come modificati, potrebbe essere interessante una prima, per quanto provvisoria, valutazione:

Nulla da segnalare.

Per il settore penale:

La Procura per i Minorenni di Palermo opera in un territorio caratterizzato da forti problematicità.

Risultano sempre più numerose le famiglie che vivono in condizioni del tutto marginali e di grande povertà, accentuate dalla continua riduzione di supporti pubblici.

La crisi socio-economica prodotta dalla pandemia ha inevitabilmente aggravato la situazione.

Al di là della città di Palermo e di altri contesti dove, nonostante le scarse risorse finanziarie, i servizi sociali riescono a mantenere una discreta qualità delle loro prestazioni ed è forte la presenza di associazioni e movimenti di volontari che svolgono una meritoria azione di sostegno a bambini e ragazzi a rischio, nei territori del distretto esistono zone di fatto abbandonate, con un tessuto sociale altamente degradato e connotato da un elevato tasso criminale.

L'ufficio, nel periodo in esame, ha dato impulso a numerose iniziative, partecipando alla realizzazione di diversi progetti, a vari gruppi di lavoro e osservatori, sottoscrivendo intese e protocolli, partecipando attivamente a diverse attività educative e di formazione ed informazione all'interno delle scuole del territorio.

La materia che più di tutte ha impegnato l'ufficio nel periodo in esame è quello relativo alla materia delle sostanze stupefacenti, sia in relazione all'aumento dei reati di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti ad opera di soggetti minori, che al significativo incremento delle segnalazioni relative al consumo, in particolare di crack e di cocaina da parte di soggetti anche infraquattordicenni.

Il consumo e l'abuso di sostanze stupefacenti da parte dei minori costituisce allo stato attuale una realtà drammatica del nostro territorio, che non riesce a trovare una risposta adeguata e tempestiva anche per la carenza degli interventi socio-sanitari.

Sono sempre più numerosi i minori che, al fine di acquistare la sostanza stupefacente, entrano nel circuito penale, ponendo in essere reati anche molto gravi che si caratterizzano per l'inaudita violenza e brutalità.

Nel periodo in esame, infatti, sono stati commessi diversi tentati omicidi, nonché risse ed altri gravi reati contro la persona [con specifico riferimento al fenomeno delle c.d. baby-gang].

I dati rivelano un significativo e preoccupante aumento del numero dei reati commessi da minorenni in materia di sostanze stupefacenti [incremento del 10% rispetto al periodo precedente], ed in relazione al consumo, si è invece registrato l'abbassamento dell'età in cui si inizia a consumare la sostanza stupefacente [anche 10- 12 anni] e tra i tipi di sostanze consumate, in particolare, il crack ed altre droghe sintetiche che hanno sui giovani effetti devastanti dal punto di vista fisico e psicologico.

Questi dati esprimono, in maniera chiara e forte il profondo disagio minorile.

Il consumo di sostanze psicotrope già in età precoce è, per i minori, una sorta di "cura" per far in qualche modo tacere il profondo malessere interiore, le paure, ed è utilizzato come una sorta di anestetico di fronte al dolore, al timore per un futuro sempre più incerto.

Gli adolescenti oggi vivono una condizione di particolare fragilità e di insicurezza di fondo. La nostra società è pervasa oggi dalla cultura dell'efficienza e della produttività, non ammette esitazioni o fallimenti, non sembra esserci spazio per fragilità e debolezze.

E così il consumo di sostanze stupefacenti che, peraltro, per l'osservazione effettuata nel nostro territorio, riguarda tutte le classi sociali, crea nel soggetto minorenne l'illusione di una sospensione dall'angoscia interiore, uno stordimento che allontana dalla fatica di essere e di esistere.

Nel periodo di riferimento sono poi pervenute numerose comunicazioni e denunce per violenze consumate all'interno delle famiglie direttamente in danno di bambini e ragazzi o in danno delle madri, alla presenza dei figli.

Preoccupanti, per quantità, quelle relative a episodi di abuso sessuale su bambine e bambini anche molto piccoli [aumento del 61% rispetto al periodo precedente].

Nel fronteggiare tali problematiche sono risultate efficaci la collaborazione e il coordinamento fra la nostra Procura e le Procure ordinarie del distretto, con le quali sono stati siglati protocolli di intesa per la gestione dei casi di concorso nel reato di persone maggiorenni e minorenni, nonché dei reati commessi in danno di persone minorenni.

Appare opportuno evidenziare che si è inoltre registrata una preoccupante situazione che caratterizza gli adolescenti: nei contesti territoriali più deprivati sotto il profilo economico e sociale, spesso non esiste la percezione o comunque vi è indifferenza tra l'agire lecito e quello illecito: in alcuni quartieri i bambini e ragazzi crescono assistendo, in casa o per strada, allo svolgersi di attività criminali quali l'utilizzo di armi, il confezionamento di dosi di sostanza stupefacente, la successiva vendita e lo spaccio delle stesse, senza che nulla e nessuno li aiuti a distinguerle da quelle legali.

L'inserimento in associazioni criminose per molti giovani costituisce l'unica strada per emergere e sollevarsi da condizioni di deprivazione.

Per altri, invece, appare una scontata conseguenza dell'affiliazione ad organizzazioni criminali dell'intero nucleo familiare, situazione che li porta a crescere con un forte senso di potere e in un benessere economico che inibisce ogni possibilità di riflessione critica su quanto li circonda.

Altra tematica affrontata quotidianamente da questo ufficio è quella relativa al fenomeno dell'abuso sessuale e del maltrattamento in pregiudizio di minori.

La necessità di porre particolare attenzione ai bisogni dei bambini che ne sono vittime ha indotto le istituzioni deputate alla loro tutela [Comuni; Aziende Sanitarie Provinciali; Ufficio Scolastico Regionale; Procura della Repubblica e Tribunale per i Minorenni] a cercare forme di collaborazione idonee, sia ad arginare le conseguenze delle condotte delittuose di cui trattasi, che ad attuare interventi di sostegno e tutela delle vittime minorenni.

A tale scopo, nel corso dell'ultimo decennio, l'A.G. minorile è stata sempre parte attiva nella formalizzazione dei rispettivi impegni da parte di tutti gli Enti sopra indicati. Sono stati, infatti elaborati specifici protocolli di intesa che dapprima avevano dato vita al G.O.I.A.M., organismo interistituzionale funzionale alla presa in carico ed al trattamento di minori vittime di abusi e/o maltrattamenti.

In seguito, il mutamento alle modalità di collaborazione da parte dell'A.S.P. ha portato all'elaborazione di nuove linee guida della predetta attività di presa in carico, in sinergia con il Tribunale per i Minorenni, con l'Ufficio Scolastico Regionale [U.S.R.], con i servizi sociali comunali e con l'A.S.P. di Palermo.

In tempi più recenti, l'Azienda Sanitaria ha mostrato maggiore e particolare sensibilità al problema, impegnando gli operatori sanitari in servizi specifici dedicati alla violenza di genere ed al recupero delle vittime di abuso e maltrattamento, offrendo pertanto un supporto notevole alle attività istituzionali di questa Procura.

L'attuale organizzazione interistituzionale tra Servizi Sociali del Comune di Palermo, Azienda Sanitaria del distretto di Palermo e Ufficio Scolastico Provinciale di Palermo, enti che hanno formato l'E.I.A.M. [Equipe Interistituzionale Abuso e Maltrattamento], sta vivendo un momento di crisi e di riequilibrio a seguito delle significative e profonde novità normative introdotte dal D. Lgs. N.149/2022, che ha profondamente modificato la materia civile minorile.

Continua ad operare sul territorio un Gruppo Interistituzionale Integrato - denominato Gruppo Interistituzionale Tutela Minori [G.I.T.M.] - che cura tutte le istanze di relazione sociofamiliare e di interventi a tutela, pervenute dalla Procura e dal Tribunale per i Minorenni e finalizzate alla tutela di minori residenti nel Comune di Palermo.

Il Servizio, in cui lavorano in sinergia Assistenti Sociali del Comune di Palermo, personale e operatori dell'Ufficio Scolastico Regionale appartenenti agli Osservatori sulla dispersione scolastica dell'area della città di Palermo, nonché operatori specializzati [psicologi e neuropsichiatri infantili] dell'Azienda Sanitaria Locale, fornisce un riscontro più celere e qualitativo alle esigenze dell'A.G. minorile.

Infatti, ciascuno degli operatori, nell'ambito della propria specializzazione, può interloquire costantemente e cooperare con gli altri esperti nel proprio e diverso settore di provenienza, formando anche una specializzazione integrata nell'ambito specifico di tutti gli interventi a tutela del minore.

È, quindi, possibile una presa in carico globale dei minori e delle famiglie in situazioni di fragilità e/o disagio, al fine di salvaguardare l'unitarietà del suo funzionamento psico-sociobiologico e nello stesso tempo, riconoscere e valorizzare la dimensione dei contesti di vita in cui il minore sperimenta la sua esistenza [famiglia, scuola, territorio].

In relazione alle indagini su eventuali fatti gravi verificatisi nell'anno in corso, va segnalato che il periodo in riferimento è stato caratterizzato da numerosissime indagini su fatti estremamente gravi non solo sotto il profilo del titolo di reato, ma anche dal punto di vista delle condotte concretamente poste in essere dai minori [reati di tentato omicidio, spaccio di sostanze stupefacenti, rapine, estorsioni, risse, oltraggio, minacce e lesioni in pregiudizio delle forze dell'ordine; lesioni aggravate in pregiudizio di soggetti anziani o comunque in condizione di particolare fragilità e vulnerabilità; ed altro] con manifestazioni di violenza, di arroganza e di disagio estremamente preoccupanti.

*Nel periodo in riferimento, in materia penale, i procedimenti penali iscritti a carico di soggetti NOTI sono stati **2849**, i definiti nel periodo sono stati **2711** con un incremento del 3% delle iscrizioni ed un aumento anche delle definizioni pari al 9% che evidenzia il sempre maggiore ed encomiabile impegno dei magistrati dell'ufficio.*

*I procedimenti iscritti a carico di soggetti IGNOTI sono stati **711**, i definiti n. **743**.*

Anche in relazione alle iscrizioni ed alle definizioni dei procedimenti a carico di ignoti si registra un aumento pari all'8% per le iscrizioni ed al 12% per le definizioni.

*In relazione ai mod. 45 i procedimenti iscritti sono **503** a fronte di n. **482** definiti nel medesimo periodo con un aumento del 4% per le iscrizioni e una percentuale di definizione sovrapponibile rispetto a quella dell'anno precedente.*

1. Anche in questo caso, sarebbe utile una valutazione di ordine generale sui recenti interventi riformatori [in materia di diritto penale sostanziale e processuale], sul loro susseguirsi, con eventuali questioni di diritto intertemporale, e sul loro impatto negli uffici di primo e secondo grado:

In ambito penale, è intervenuto il DL CAIVANO [15 settembre 2023, n.123 convertito nella legge 15.11.2023 n.159], che ha profondamente modificato la materia.

*Il DL CAIVANO ha previsto **l'estensione ai minori di alcune misure di prevenzione** [provvedimenti sanzionatori diretti ad evitare la commissione di reati da parte di soggetti ritenuti socialmente pericolosi].*

La normativa in esame ha esteso la possibilità per gli agenti di polizia giudiziaria di accompagnare presso i propri uffici il minore colto in flagranza di reato [reati puniti con pena non inferiore nel massimo a 3 anni] e per altri reati come il porto di arma.

In tema di misure cautelari, il legislatore è intervenuto modificando profondamente la materia, incidendo in modo significativo sulla facoltà di arresto dei minori che attualmente è facultata anche per reati quali la resistenza a pubblico ufficiale e lo spaccio di sostanze stupefacenti [anche in relazione al comma 5^ dell'art.73 del DPR 309/90].

Nel periodo in esame sono stati tratti in arresto 21 minori per il reato di cui all'art. 337 c.p. a fronte di 12 del periodo precedente con un incremento pari al 75%.

In relazione ai reati relativi alla materia della vendita di sostanze stupefacenti [art.73 del DPR 309/90] sono stati tratti in arresto 19 minori, a fronte di 14 nel periodo precedente, con un incremento pari al 35%.

Sono state emanate linee guide e direttive dirette a tutte le forze dell'ordine del distretto, finalizzate ad una corretta applicazione della nuova normativa ed alla risoluzione delle questioni intertemporali, con particolare riferimento ai casi di estensione della facoltà di arresto in fragranza dei minori;

alle disposizioni relative al c.d. daspo urbano ed alle altre misure di prevenzione applicabili ai soggetti minori.

2. **Specifica attenzione dovrebbe essere dedicata ad alcuni istituti, quali:**

a) Operatività degli istituti sostanziali di deflazione processuale quali: ampliato ambito di operatività della querela, la non punibilità per speciale tenuità del fatto, l'estensione del reato per buon esito della sospensione del procedimento o per condotte lato sensu riparatorie di illeciti contravvenzionali, le riduzioni di pena in funzione di incentivante di semplificazioni processuali:

L'ampliato ambito di operatività della **querela** ha portato una significativa deflazione processuale.

L'istituto della **particolare tenuità del fatto** disciplinato dall'art. 131 bis c.p. non trova applicazione nel rito minorile, essendo previsto l'istituto di cui all'art.27 del DPR 448/1988 [sentenza di non luogo a procedere per irrilevanza del fatto], che continua ad avere un'incidenza significativa sia in relazione all'applicazione durante la fase delle indagini preliminari [qualora la permanenza del minore nel circuito penale pregiudichi le esigenze educative dello stesso] e sia in fase del giudizio.

L'istituto della **sospensione del procedimento e messa alla prova** è specificamente disciplinato dal D.p.r. 448/1988.

Inoltre, il D.L. Caivano ha introdotto l'art. 27 bis al D.P.R. 448/88, che prevede la possibilità durante le indagini preliminari, di definizione anticipato del procedimento, subordinato alla condizione che il minore acceda ad un percorso di reinserimento e rieducazione civica e sociale, quando si proceda per reati puniti con una pena detentiva non superiore del massimo a cinque anni di reclusione.

Tal nuovo istituto, nel periodo in esame, non ha avuto alcuna applicazione.

b) Le verifiche sull'applicazione da parte del pubblico ministero della nuova regola processuale che impone la richiesta di archiviazione quando gli elementi acquisiti nelle indagini preliminari non consentono una ragionevole previsione di condanna:

La nuova regola processuale che impone la richiesta di archiviazione quando gli elementi acquisiti nelle indagini preliminari non consentono una ragionevole previsione di condanna, ha continuato a trovare applicazione nell'ufficio con conseguente impatto deflattivo [le statistiche evidenziano n.222 richieste nel secondo semestre del 2024 e n.202 richieste nel primo semestre del 2025].

c) Le limitazioni alle impugnazioni [inappellabilità delle sentenze di proscioglimento o di non luogo a procedere relative a reati puniti con la sola pena pecuniaria o con pena alternativa o delle sentenze di condanna a pena sostituita con il lavoro di pubblica utilità]:

Le limitazioni alle impugnazioni, nel periodo in esame, non hanno determinato nell'ufficio significativo impatto.

d) gli incentivi alla rinuncia all'impugnazione nelle ipotesi del giudizio abbreviato e di giudizio per decreto:

Gli incentivi di cui sopra non hanno determinato significativo impatto [per altro il procedimento per decreto non si applica ai soggetti minorenni].

e) i riti semplificati:

Impatto non significativo

f) le sanzioni sostitutive:

In relazione alla nuova disciplina in materia di sanzioni sostitutive, l'istituto non ha ancora trovato applicazione.

g) Il rinvio pregiudiziale per questioni sulla competenza:

Nulla da segnalare

h) Le questioni collegate alle modifiche normative susseguitesi negli anni e relative al regime di prescrizione o improcedibilità dei reati, se possibile fornendo i dati relativi a: 1] Numero delle dichiarazioni di improcedibilità o di prescrizione; “2]Tempi di trasmissione dei fascicoli da parte dei tribunali;3]Tempi di invio alla Corte di cassazione dei procedimenti in cui la sentenza d'appello sia stata impugnata:

Nulla da segnalare

l] le misure adottate in materia penitenziaria [con uno specifico focus anche sulla situazione dei tribunali di sorveglianza presenti in ciascun distretto]:

Nulla da segnalare.

L'ufficio non prevede la presenza di magistrati onorari, né degli addetti UPP.

PARTE NONA

Altri profili

Cenni su altri dati dell'area penale in generale

Nel periodo in esame nessuna richiesta di **estradizione** è pervenuta e nessuna pendenza è rimasta al 30 giugno 2025.

I casi di applicazione della **legge 22 aprile 2005 n. 69** sono diminuiti rispetto al periodo precedente: sono pervenute, infatti, **20** richieste contro le **27** del periodo precedente e ne sono state esitate **26** [a fronte di 23].

La tabella che segue mostra il flusso degli affari in materia di assistenza giudiziaria nei Tribunali del distretto, nel quale 35 sono state le richieste sopravvenute e 36 le richieste evase:

Assistenza giudiziaria [Rogatorie]

Tribunale di	Pendenti Iniziali	Sopravvenuti	Definiti	Pendenti Finali
Agrigento	0	8	8	0
Marsala	2	4	5	1
Palermo	1	12	12	1
Sciacca	0	0	0	0
Termini Imerese	0	3	3	0
Trapani	0	8	8	0
Totale Tribunali Ordinari	3	35	36	2
Tribunale per i minorenni di Palermo	0	0	0	0
Totale Distretto	3	35	36	2

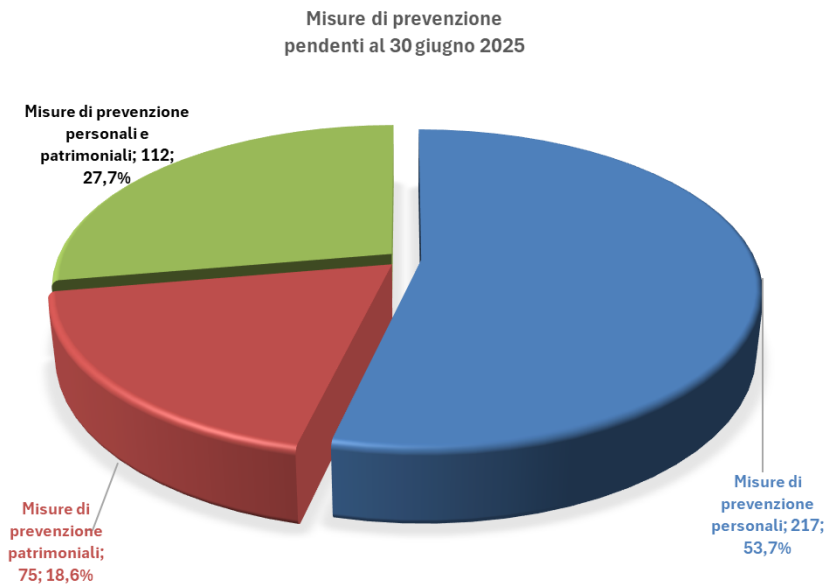
I **provvedimenti di sequestro** di beni sono stati complessivamente **43** contro i **39** dello scorso anno; quelli di **confisca** **28** a fronte di **21**; nessun caso di **“sequestro per equivalente”**.

I procedimenti sopravvenuti per l'applicazione di **misure di prevenzione** sono stati quantitativamente inferiori rispetto al precedente periodo se si considera il fenomeno nella sua interezza, infatti, **380** sono le proposte contro le **410** del periodo pregresso; quanto alla loro definizione **418** le proposte definite a fronte delle **451** precedenti.

Le proposte registrate nell'Anno Giudiziario in esame per l'applicazione di misure di prevenzione personale sono state **312** contro le **332** del periodo precedente [il 6% in meno], **30** contro le **40** del periodo precedente [-25%] quelle relative all'applicazione di misure di prevenzione patrimoniale e **38** [invariate] quelle relative alle misure sia personali che patrimoniali. A fronte di tale

sopravvenienza **332**, **32** e **54** sono state le proposte definite nell'Anno Giudiziario rispettivamente per le misure di prevenzione personali, patrimoniali e sia personali che patrimoniali.

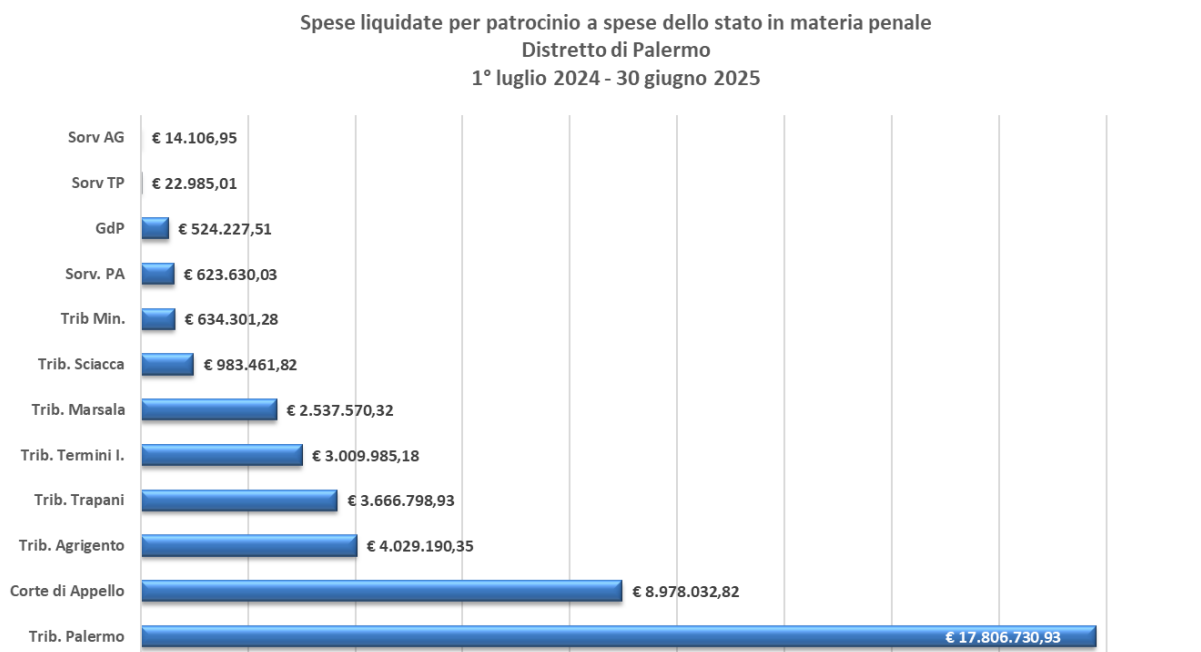
Il grafico che segue mostra la ripartizione delle **404** misure pendenti al 30 giugno 2025 nelle varie tipologie [al 30 giugno 2024 erano 443 le misure pendenti]:



Patrocinio a spese dello Stato

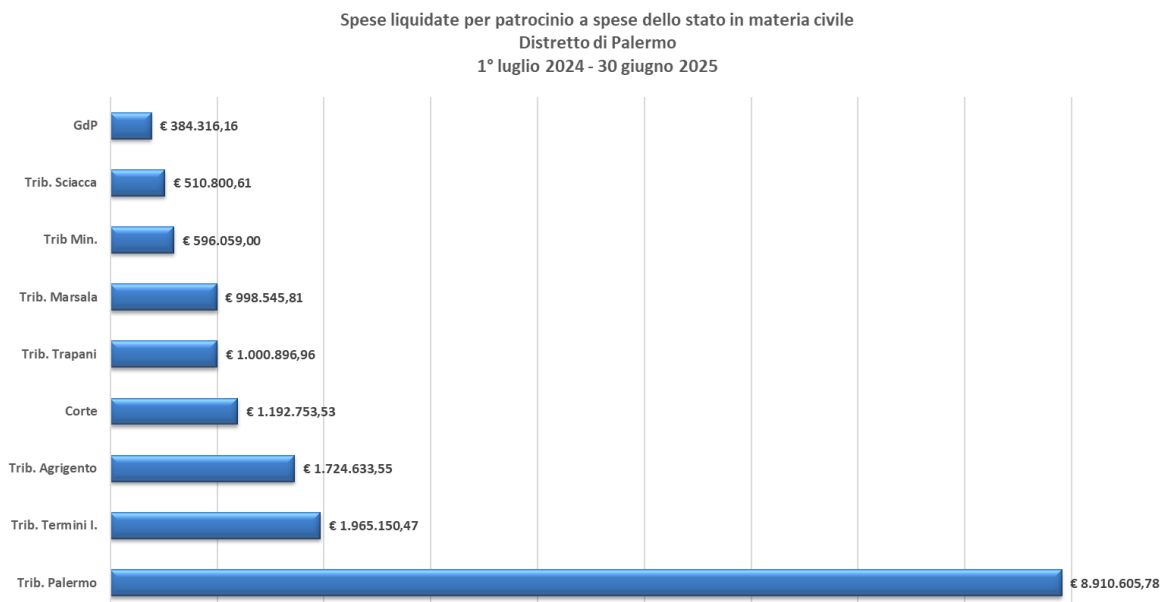
Nel distretto il totale delle spese liquidate nel periodo in esame per il **settore penale** ammonta a **€ 42.831.021,13** in crescita, sia pur lieve [**1,65%**], rispetto ai costi rilevati lo scorso anno che ammontavano a **€ 42.134.660,35**.

I valori più significativi sono relativi al Tribunale di Palermo [€ 17,8 mln circa], alla Corte di Appello [€ 8,98 mln] e, a seguire, ai Tribunali di Agrigento [4,03 mln], di Trapani [3,67 mln], di Termini Imerese [3,01 mln], come esposti nella tabella che segue:



Per il **settore civile** l'importo delle spese liquidate nel distretto ammonta complessivamente a **€ 17.283.761,87** contro **€ 16.311.757,47** [**+5,96%**] del precedente anno giudiziario.

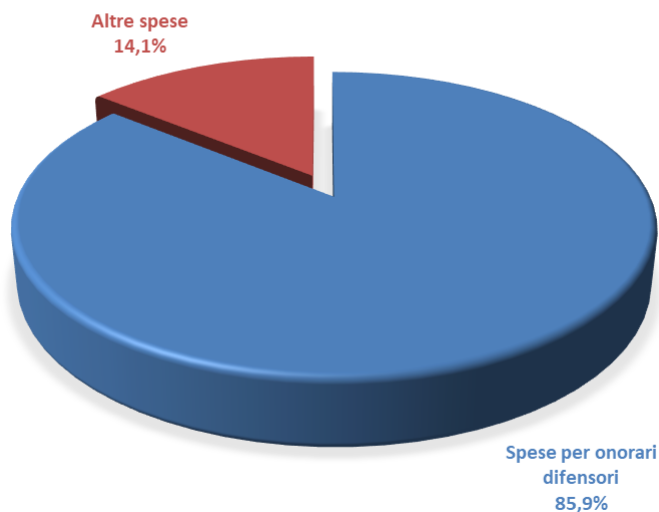
I valori più elevati riguardano il Tribunale di Palermo [€ 8,91 mln] e il Tribunale di Termini Imerese [€ 1,96 mln circa].



Le somme pagate ai difensori hanno subito un incremento pari al 2,83% nel settore penale, attestandosi complessivamente a circa **€ 36,73 mln** [contro € 35,72 mln del periodo precedente] e nel settore civile pari al 4,4% circa per l'importo di **€ 14,89 mln** [contro i precedenti **€ 14,26 mln**].

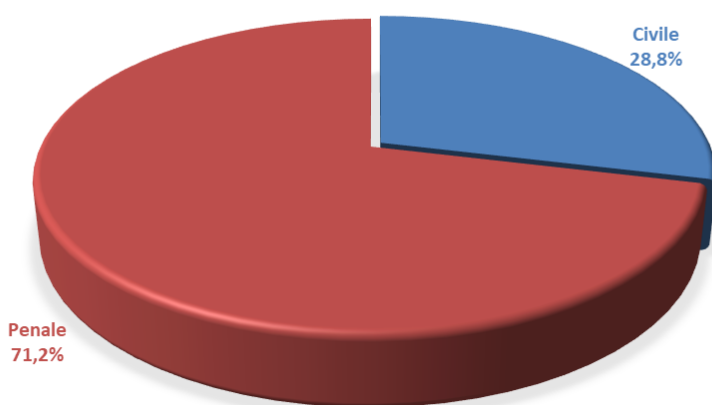
Il grafico seguente indica che gli onorari dei Difensori costituiscono l'85,88% dei costi sostenuti complessivamente in entrambi i settori:

Ripartizione percentuale delle spese liquidate in materia di patrocinio a spese dello stato civile e penale nel distretto di Palermo
A.G. 2024-25



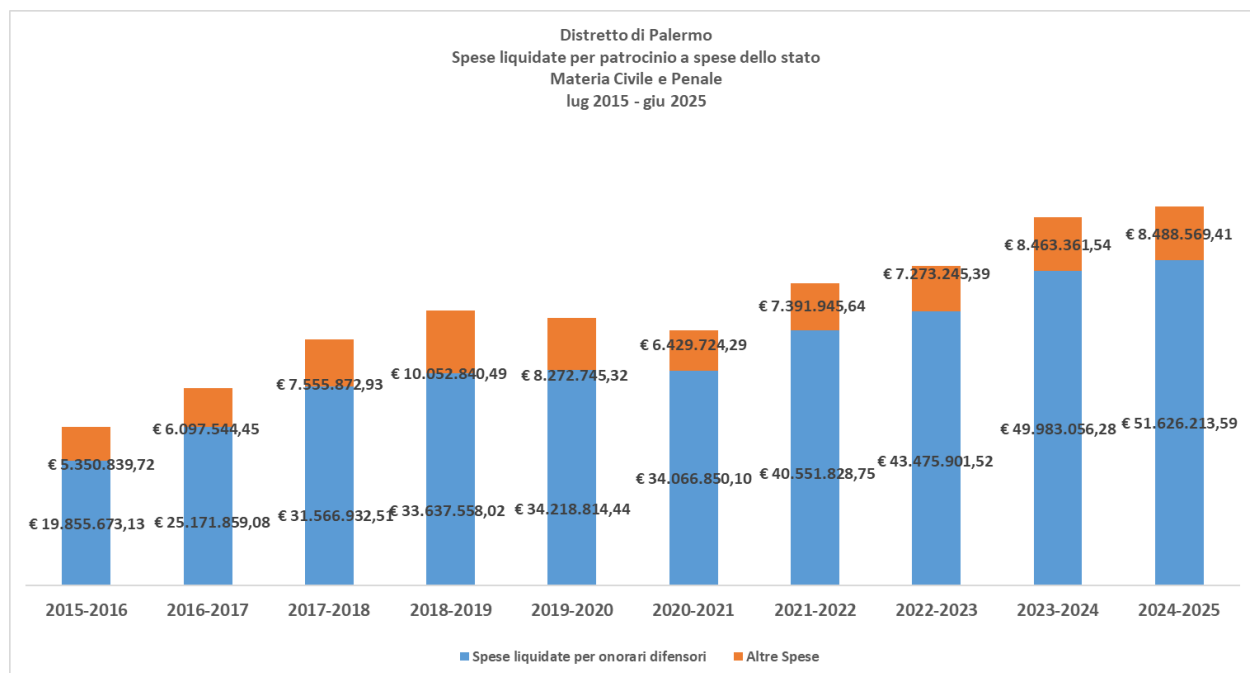
Il grafico che segue indica la ripartizione delle spese sostenute nei due settori civile e penale:

Ripartizione percentuale per materia delle spese liquidate in tema di patrocinio a spese dello stato nel distretto di Palermo
A.G. 2024-2025



I grafici che seguono rappresentano l'andamento sia del totale delle spese

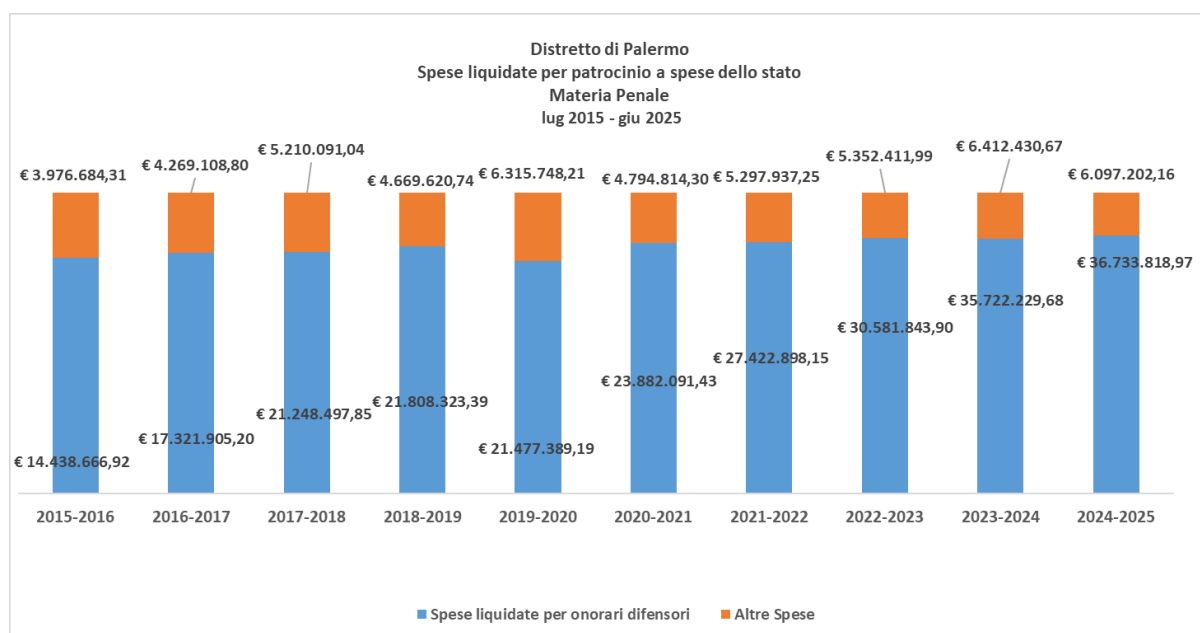
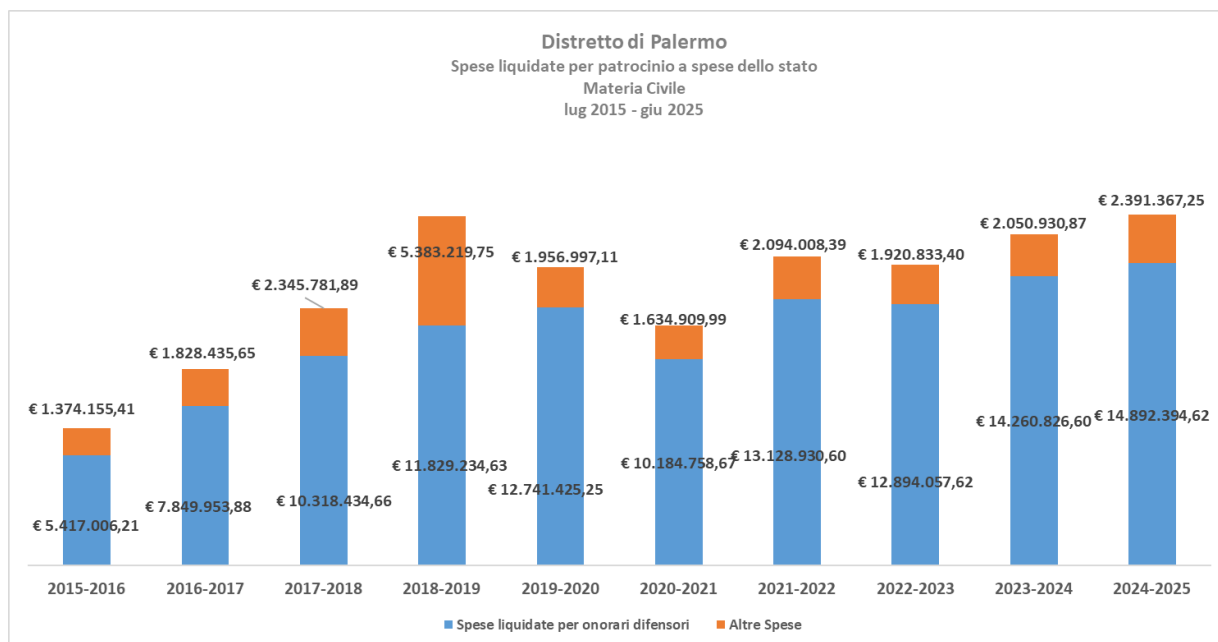
complessivamente liquidate nel periodo 1° luglio 2015 – 30 giugno 2025 nel distretto, sia di quello delle voci “Spese per onorari dei difensori” e “Altre spese”, costituenti le sue componenti principali:



Dall’esame del grafico che precede si evince che, dopo la flessione registrata nel biennio 2019-21 dovuta quasi certamente alla sospensione dell’attività causata dalla pandemia da Covid 19, l’importo totale delle spese liquidate per il patrocinio a spese dello stato è tornato ad aumentare a partire dall’anno 2021-22, raggiungendo il valore massimo osservato di € 60.114.783,00 nell’A.G. in esame, con un incremento del 2,85% rispetto al precedente e del 138% rispetto a quello iniziale della serie storica considerata quando l’importo liquidato era stato pari a € 25.206.512,85.

Un andamento analogo si rileva per ciascuna delle componenti di tale spesa, anche se nell’ultimo biennio la voce “Spese per onorari dei difensori” mostra un incremento molto più accentuato rispetto alle “Altre Spese”.

I grafici sottostanti mostrano il *trend* relativo alle spese sostenute distintamente per i settori civile e penale negli stessi anni:



Anche quest'anno i dati sulle somme liquidate per il ricorso al patrocinio a spese dello Stato confermano il *trend* di crescita registrato nei precedenti anni giudiziari e già ampiamente segnalato nelle precedenti relazioni.

Il distretto palermitano continua a collocarsi al primo posto nel panorama nazionale e tali valori così elevati, in misura nettamente più alta nel settore penale, devono essere motivo di pacata riflessione e di adeguato approfondimento, senza scadere in avventate considerazioni, perché possono dipendere dalla esiguità del reddito di fasce estese della popolazione e dalla conseguente difficoltà di ricorrere alla tutela giurisdizionale, così come possono dipendere, positivamente, dalla riduzione della durata dei processi che ravvicina anche i tempi della liquidazione delle spese o, ancora, dal recupero del consistente arretrato maturato negli anni passati che ha concentrato la crescita della spesa.

I ritardi che diversi anni fa si erano accumulati nella liquidazione dei compensi in favore della

parte ammessa al beneficio sono stati sostanzialmente recuperati grazie a uno sforzo fuori dal comune dell'intera struttura che ormai può ben dirsi che sono stati azzerati.

Basti pensare che alla fine del periodo in esame i pagamenti in conto residui avevano consentito di esaurire interamente il debito relativo al 2023, e quasi integralmente quello relativo al 2024 in quanto erano state pagate tutte le prestazioni relative a pratiche pervenute fino al 1 dicembre 2024 per la parte di pertinenza degli Uffici del distretto che fanno capo al funzionario delegato della Corte di Appello, e fino al 29 settembre 2024 per quelle specificamente della Corte e solo a causa del mancato accredito degli ulteriori fondi sul cap. 1360 residui non è stato possibile estinguere il debito 2024 entro la fine del 1° semestre 2025.

Al 31 dicembre 2025 sono state pagate le prestazioni i cui fascicoli contabili sono pervenuti dagli uffici del distretto inclusi quelli pervenuti o ritrasmessi nel 2025 per un totale di 8.200 fascicoli. Tale debito sarebbe stato estinto ancor prima se l'Ufficio avesse avuto la disponibilità dei fondi già all'inizio dell'anno.

Quanto al debito corrente, la cui liquidazione è proseguita parallelamente a quella relativa al "conto residui" al fine di evitare la formazione di nuovo arretrato, al 30 giugno 2025 erano state pagate tutte le prestazioni relative a pratiche pervenute sino al giorno 31 marzo, dopodiché l'ufficio si è dovuto fermare in attesa di nuovi accreditamenti avendo speso integralmente i fondi assegnati nel primo semestre 2025 sia per il debito pregresso che per l'anno corrente.

Al 31 dicembre 2025 i pagamenti erano aggiornati al 2 ottobre ed entro l'11 novembre dall'Ufficio Spese Anticipate dall'Erario della Corte di Appello.

In totale al 31 dicembre 2025 sono state pagate 25.876 pratiche con l'emissione di 12.666 ordinativi di pagamento e sono rimasti da pagare i debiti relativi a 1.735 fascicoli contabili.

Pertanto, può dirsi compiutamente realizzato il progetto avviato qualche anno fa per l'azzeramento del rilevantissimo debito accumulato e per restituire la doverosa tempestività ai pagamenti, con un recupero di efficienza e di immagine davvero encomiabile.

Le seguenti tavole statistiche indicano le spese liquidate nel 2024 [ultimo dato ufficiale disponibile] in materia di patrocinio a spese dello Stato a livello nazionale e a livello distrettuale limitatamente alla materia penale, in quanto, anche quest'anno, non sono disponibili i dati relativi agli altri distretti per il settore civile:

Anno 2024			
Spese liquidate per patrocinio a spese dello stato in materia penale	Totale dei costi (iva inclusa)	Onorari difensori (iva inclusa)	Altri costi (iva esclusa)
Nazione	€ 266.541.954,00	€ 249.925.268,00	€ 16.616.686,00
Distretto di Palermo	€ 39.904.249,00	€ 37.802.975,00	€ 2.101.274,00
% sul totale nazionale	14,97%	15,13%	12,65%

Fonte: Ministero della Giustizia – Direzione Generale Giustizia Penale

Dalla tabella precedente si evince, quindi, che l'incidenza delle spese liquidate in materia penale nel distretto di Palermo continua a superare il 15% della spesa nazionale e ciò è ancor più significativo se si considera che la popolazione residente nel distretto al 1° gennaio 2025 era pari

al 3,4% di quella nazionale, come di seguito indicato:

Provincia	N.ro residenti	% sul totale Nazionale
Agrigento	408.059	0,69%
Palermo	1.194.439	2,03%
Trapani	411.396	0,70%
Totale Distretto di Palermo	2.013.894	3,42%
Tot. Nazionale	58.934.177	

Emerge che un distretto con appena il 3,4% della popolazione nazionale ha assorbito il 15% della spesa complessiva nazionale.

Da una comparazione con i dati relativi a realtà socioeconomiche simili, come Catania, Reggio Calabria e Napoli, emerge la assoluta primazia del dato palermitano, come esposto nella tabella che segue:

Spese liquidate in materia penale per Patrocinio a spese dello Stato – Anno 2024

Distretto	Totale dei costi (iva inclusa)	Onorari difensori (iva inclusa)	Altri costi (iva esclusa)
Catania	18.895.740,00 €	18.435.950,00 €	459.790,00 €
% sul totale nazionale	7,09%	7,38%	2,77%
Reggio Calabria	7.532.400,00 €	6.571.691,00 €	960.709,00 €
% sul totale nazionale	2,83%	2,63%	5,78%
Napoli	14.676.608,00 €	14.337.424,00 €	339.184,00 €
% sul totale nazionale	5,51%	5,74%	2,04%

Fonte Dati: Ministero della Giustizia - Direzione Generale Giustizia Penale

Un altro indicatore utile per l'analisi del fenomeno può essere il rapporto tra le spese liquidate e la popolazione residente in ciascuno dei distretti menzionati, che assume i valori di seguito specificati:

Costi pro-capite per patrocinio a spese dello Stato in materia Penale – Anno 2024

Distretto	Totale dei costi [iva inclusa]	Popolazione Residente al 1° gen. 2025	Costi pro-capite per residente
Palermo	39.904.249,00 €	2.013.894	19,81 €
Catania	18.895.740,00 €	1.772.229	10,66 €
Reggio Calabria	7.532.400,00 €	511.935	14,71 €
Napoli	14.676.608,00 €	4.520.259	3,25 €
Tot. Nazionale	266.541.954,00 €	58.934.177	4,52 €

La comparazione dei dati presentati in tabella con l’analoga tabella relativa all’anno precedente, che si riporta di seguito, evidenzia la variazione del parametro pro-capite a livello territoriale e se per l’intero territorio nazionale il costo pro-capite è passato da 4,33€ a 4,52€ [+4,45%], nel distretto palermitano l’aumento registratosi è pari al 4,23% e il valore assoluto è di 19,81€.

Costi pro-capite per patrocinio a spese dello Stato in materia Penale – Anno 2023

Distretto	Totale costi [iva inclusa]	Popolazione residente 1-gen-24	Costi po-capite [pop. residente]
Palermo	38.446.048,00 €	2.021.893	19,01 €
Catania	17.494.256,00 €	1.773.905	9,86 €
Napoli	13.281.870,00 €	4.532.257	2,93 €
Reggio Calabria	8.033.114,00 €	515.046	15,60 €
Totale Nazionale	255.394.031,00 €	58.989.749	4,33 €

La tabella che segue mostra il numero delle persone interessate [distinte per età e nazionalità] e delle persone ammesse al patrocinio a spese dello Stato in materia penale per ciascun distretto giudiziario nell’anno 2024.

Come si può agevolmente ricavare il distretto di Palermo presenta il maggior numero di persone interessate [20.490] all’ammissione al patrocinio a spese dello Stato in materia penale [10,1% del totale nazionale] sebbene la popolazione ivi residente risulti pari al 3,42% del totale dei residenti nell’intera nazione.

Delle 20.212 persone richiedenti l’89,15 % [18.018] ha visto accolta l’ammissione all’istituto in oggetto, a fronte di una percentuale media nazionale pari all’88,3%. A esse vanno aggiunti 278 minorenni ammessi d’ufficio per un totale di 18.296 ammissioni.

PERSONE INTERESSATE E AMMESSE AL PATROCINIO PENALE A SPESE DELLO STATO (DPR n° 115/02)

ANALISI PER PERSONE RICHIEDENTI (magg. e min.) E MINORENNI AMMESSI D'UFFICIO: ANNO 2024

DISTRETTI	TOT. PERSONE INTERESSATE (1)+(3)	TOT. PERSONE AMMESSE = (2)+(3)	PERSONE RICHIEDENTI maggiorenni e minorenni			MINORENNI AMMESSI D'UFFICIO (3)
			TO T. PERSONE RICHIEDENTI (1)	persone richiedenti ammesse (2)	persone richiedenti non ammesse	
PALERMO	20.490	18.296	20.212	18.018	2.194	278
R O M A	19.315	16.366	18.745	15.796	2.949	570
MILANO	17.209	15.580	16.651	15.022	1.629	558
NAPOLI	14.862	12.692	14.628	12.458	2.170	234
CATANIA	14.107	12.922	14.066	12.881	1.185	41
TORINO	12.382	11.007	12.103	10.728	1.375	279
CATANZARO	11.443	10.030	11.394	9.981	1.413	49
FIRENZE	10.120	8.885	10.046	8.811	1.235	74
BOLOGNA	9.748	8.761	9.747	8.760	987	1
GENOVA	6.784	6.043	6.607	5.866	741	177
VENEZIA	6.457	5.627	6.435	5.605	830	22
BARI	6.052	5.500	5.683	5.131	552	369
L'AQUILA	5.959	5.345	5.897	5.283	614	62
CAGLIARI	5.106	4.812	5.023	4.729	294	83
CALTANISSETTA	4.302	3.679	4.277	3.654	624	25
MESSINA	4.293	3.824	4.276	3.807	469	17
ANCONA	4.240	3.638	4.209	3.607	602	31
LECCE	4.117	3.618	4.095	3.596	499	22
BRESCIA	3.882	3.514	3.872	3.504	368	10
REGGIO C.	3.753	3.272	3.691	3.210	481	62
TRIESTE	3.296	2.979	3.268	2.951	317	28
SALERNO	3.245	2.659	3.208	2.622	586	37
PERUGIA	2.898	2.569	2.854	2.525	329	44
SASSARI	2.769	2.593	2.699	2.523	176	70
TARANTO	2.189	1.806	2.142	1.759	383	47
POTENZA	1.650	1.412	1.646	1.408	238	4
TRENTO	1.279	1.186	1.238	1.145	93	41
CAMPOBASSO	1.235	1.133	1.230	1.128	102	5
BOLZANO	625	581	607	563	44	18
TOT. NAZ.	203.807	180.328	200.549	177.070	23.479	3.258
% su pers. int.	100,0%		98,4%	86,9%	11,5%	1,6%
			Perc. di accoglimento richiesta		88,3%	

Fonte: Ministero della Giustizia - Direzione Generale Giustizia Penale

Per completare l'indicazione dei dati sulla materia la tabella che segue mostra le spese pagate dall'Erario per l'anno 2024 in ciascun distretto sia per la materia penale sia per quella civile e riguarda sia gli uffici giudicanti sia quelli requirenti:

Spese pagate dall'erario presso gli Uffici giudicanti e requirenti [esclusi UNEP]

Distretto	Spese	Indennità	Onorari	Altre voci	Oneri previdenziali	IVA	Totale [Iva inclusa]
Palermo	45.294.535,36 €	2.925.534,35 €	58.167.354,41 €	- €	2.233.433,36 €	15.575.265,41 €	124.196.122,89 €
Roma	19.013.104,12 €	8.714.341,57 €	54.731.065,05 €	- €	2.101.768,98 €	9.685.912,12 €	94.246.191,84 €
Napoli	24.235.189,54 €	9.160.869,12 €	43.606.714,38 €	- €	1.723.190,44 €	9.747.639,09 €	88.473.602,57 €
Milano	13.646.240,59 €	5.727.476,54 €	44.392.239,44 €	- €	1.661.392,09 €	8.939.088,53 €	74.366.437,19 €
Catania	9.063.477,09 €	2.797.400,98 €	47.962.184,70 €	- €	1.690.517,65 €	5.294.711,99 €	66.808.292,41 €
Catanzaro	9.056.340,10 €	1.814.079,27 €	35.057.395,71 €	- €	1.391.930,32 €	6.027.752,40 €	53.347.497,80 €
Torino	10.078.009,86 €	3.666.568,56 €	31.749.324,20 €	- €	1.216.368,92 €	6.469.448,12 €	53.179.719,66 €
Firenze	9.222.788,19 €	2.969.290,32 €	31.414.029,97 €	- €	1.164.488,20 €	5.403.806,76 €	50.174.403,44 €
Bari	13.575.037,30 €	2.765.285,56 €	23.127.300,75 €	- €	857.704,90 €	5.540.640,65 €	45.865.969,16 €
Bologna	7.377.027,63 €	3.533.413,96 €	27.942.241,13 €	45,00 €	1.076.308,40 €	4.860.429,92 €	44.789.466,04 €
Cagliari	6.658.142,62 €	2.159.417,10 €	24.245.648,01 €	- €	936.985,71 €	3.528.085,41 €	37.528.278,85 €
Lecce	6.145.198,06 €	1.932.393,89 €	23.098.018,87 €	- €	879.733,75 €	3.190.382,64 €	35.245.727,21 €
Venezia	5.284.081,37 €	3.006.922,89 €	19.224.484,57 €	- €	735.038,93 €	3.788.378,80 €	32.038.906,56 €
Reggio Calabria	11.935.858,39 €	1.319.797,22 €	13.858.632,12 €	- €	541.554,94 €	4.208.226,77 €	31.864.069,44 €
Genova	5.055.784,87 €	2.608.586,12 €	15.598.509,36 €	- €	603.927,43 €	2.901.614,94 €	26.768.422,72 €
L'Aquila	2.551.898,64 €	1.069.226,75 €	17.958.064,49 €	- €	710.032,19 €	2.352.414,98 €	24.641.637,05 €
Brescia	5.190.112,06 €	1.760.970,19 €	12.453.487,76 €	- €	469.396,47 €	2.716.703,91 €	22.590.670,39 €
Messina	3.508.854,03 €	698.957,98 €	12.489.193,38 €	- €	471.817,22 €	1.657.143,22 €	18.825.965,83 €
Caltanissetta	4.374.991,83 €	728.922,64 €	10.883.880,67 €	- €	423.605,10 €	1.737.278,16 €	18.148.678,40 €
Trieste	1.740.105,07 €	1.186.794,06 €	11.300.639,53 €	- €	430.205,45 €	1.913.764,85 €	16.571.508,96 €
Ancona	1.996.323,16 €	1.126.146,26 €	11.008.833,98 €	638,29 €	429.076,46 €	1.536.362,42 €	16.097.380,57 €
Salerno	3.154.130,74 €	1.446.283,18 €	8.560.365,63 €	- €	359.069,39 €	1.305.811,25 €	14.825.660,19 €
Trento	4.478.676,14 €	774.111,62 €	4.821.113,34 €	- €	186.113,31 €	1.676.980,81 €	11.936.995,22 €
Perugia	1.489.802,67 €	866.999,06 €	6.355.149,43 €	- €	240.860,76 €	958.787,74 €	9.911.599,66 €
Potenza	2.296.184,73 €	1.021.768,78 €	5.040.863,91 €	- €	201.916,26 €	961.776,90 €	9.522.510,58 €
Campobasso	506.016,36 €	526.134,11 €	3.531.518,37 €	- €	148.197,64 €	410.370,21 €	5.122.236,69 €
Totale [Iva Inclusa]	226.927.910,52 €	66.307.692,08 €	598.578.253,16 €	683,29 €	22.884.634,27 €	112.388.778,00 €	1.027.087.951,32 €

Dalla tabella che precede si nota chiaramente come il distretto di Palermo, con una spesa di € 124.196.122,89 anche per il 2024, come negli anni passati, si colloca al primo posto in ambito nazionale per il valore delle spese pagate e assorbe circa il 12,09% della spesa nazionale, percentuale leggermente inferiore rispetto sia al valore del 2023 [12,69%] sia a quello del 2022 [12,29%].

Ricorsi ex lege Pinto

a] Flussi 2016 - 2025

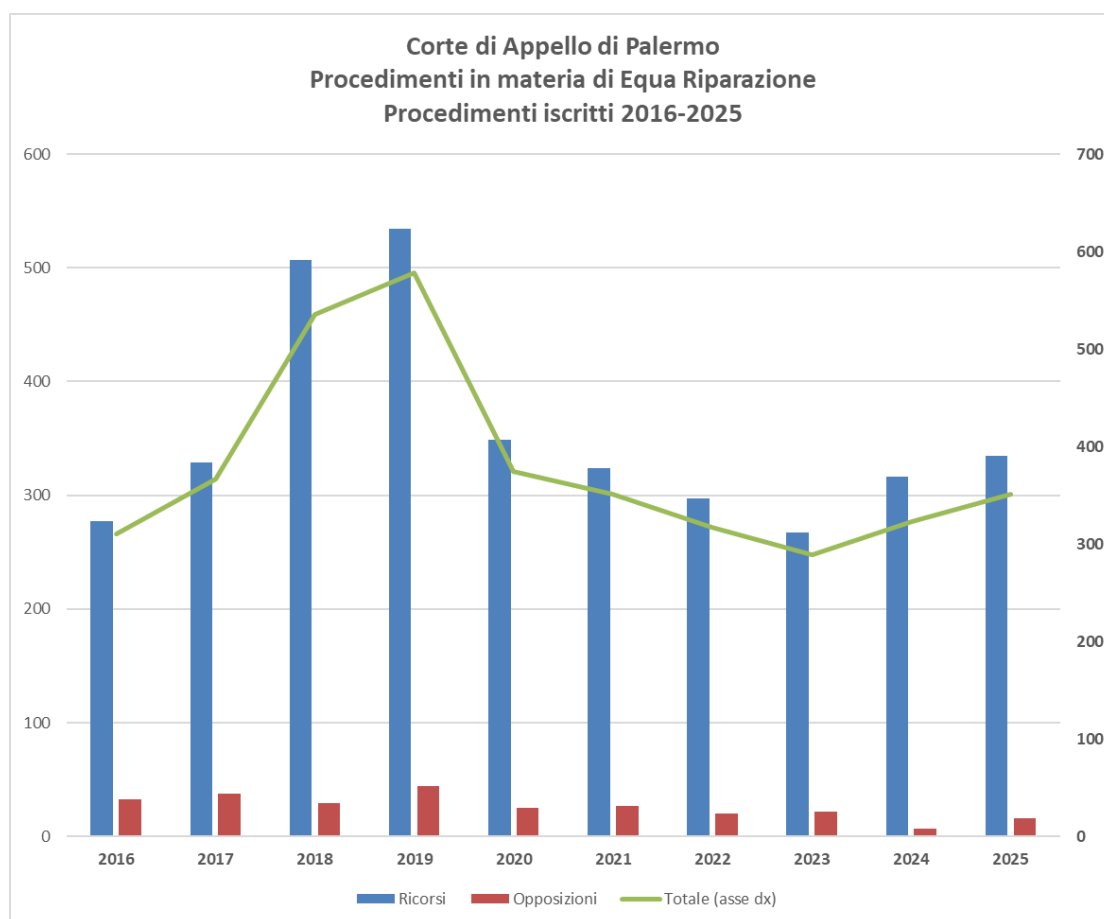
Nel corso dell'Anno Giudiziario 2024-25 sono stati iscritti 347 procedimenti [331 ricorsi per violazione del termine ragionevole del processo e 16 opposizioni ex art. 5 ter l.89/2001], mentre i procedimenti definiti sono stati 328 [319 ricorsi e 9 opposizioni], con la conseguenza che la pendenza al 30 giugno 2025 era pari a 59 procedimenti [50 ricorsi e 9 opposizioni].

La tabella che segue mostra l'andamento dei flussi in materia di equa riparazione, riportati per anno solare e non per anno giudiziario, dall'anno 2016 in poi, ossia da quando la Corte di Appello di Palermo è divenuta competente sulle domande risarcitorie per i giudizi definiti nel distretto:

	Anno	Iscritti	Definiti	Pendenti Finali
Equa riparazione per violaz. del termine rag. del process(L89/2001)	2016	310	266	44
	2017	367	361	50
	2018	536	469	117
	2019	578	610	85
	2020	378	400	63
	2021	351	351	63
	2022	317	335	45
	2023	289	297	37
	2024	323	333	27
	2025	351	317	61
<i>di cui</i>				
<i>Ricorsi ex art. 3 L89/2001</i>	2016	277	250	27
	2017	329	315	41
	2018	507	445	103
	2019	534	573	64
	2020	353	365	52
	2021	324	322	54
	2022	297	315	36
	2023	267	278	25
	2024	316	317	24
	2025	335	303	56
<i>Opposizione ex art. 5 ter L89/2001</i>	2016	33	16	17
	2017	38	46	9
	2018	29	24	14
	2019	44	37	21
	2020	25	35	11
	2021	27	29	9
	2022	20	20	9
	2023	22	19	12
	2024	7	16	3
	2025	16	14	5

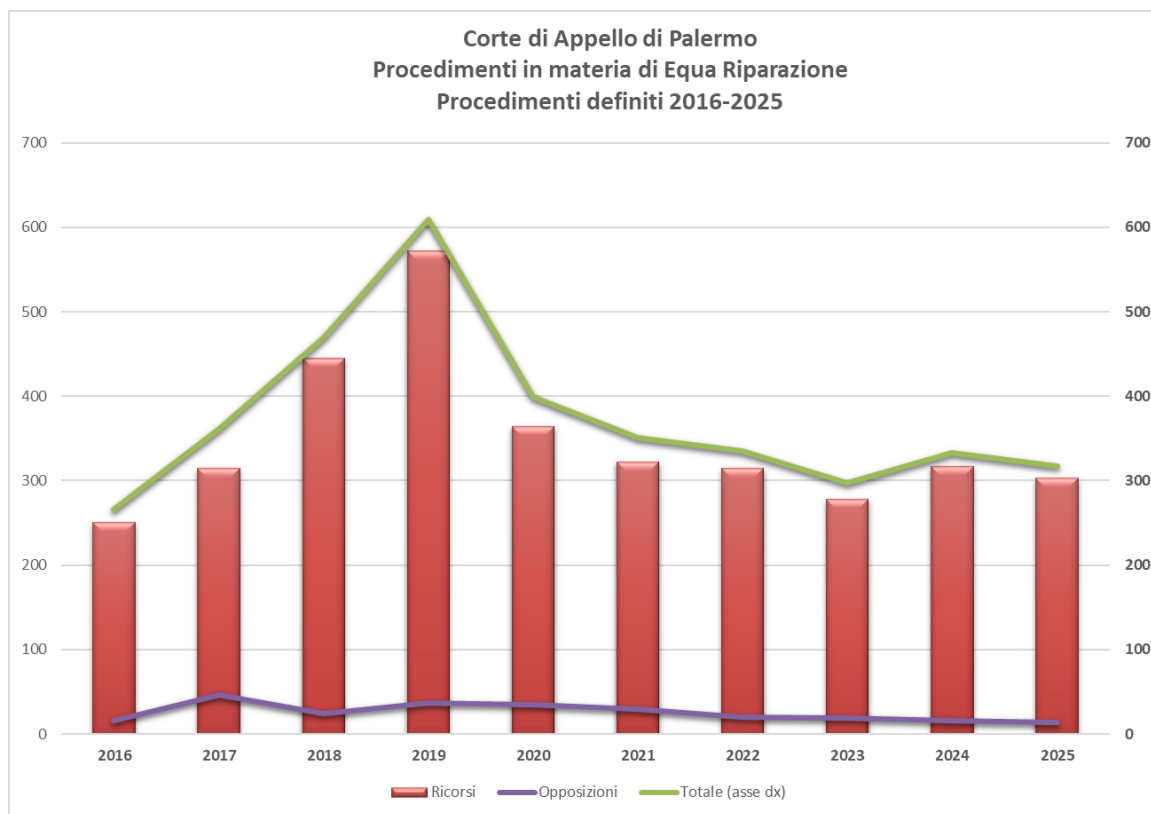
L'esame dei dati esposti nella tabella che precede conferma un andamento in linea con quanto osservato negli ultimi anni.

I grafici sottostanti mostrano l'andamento delle iscrizioni e delle definizioni nel corso degli anni:



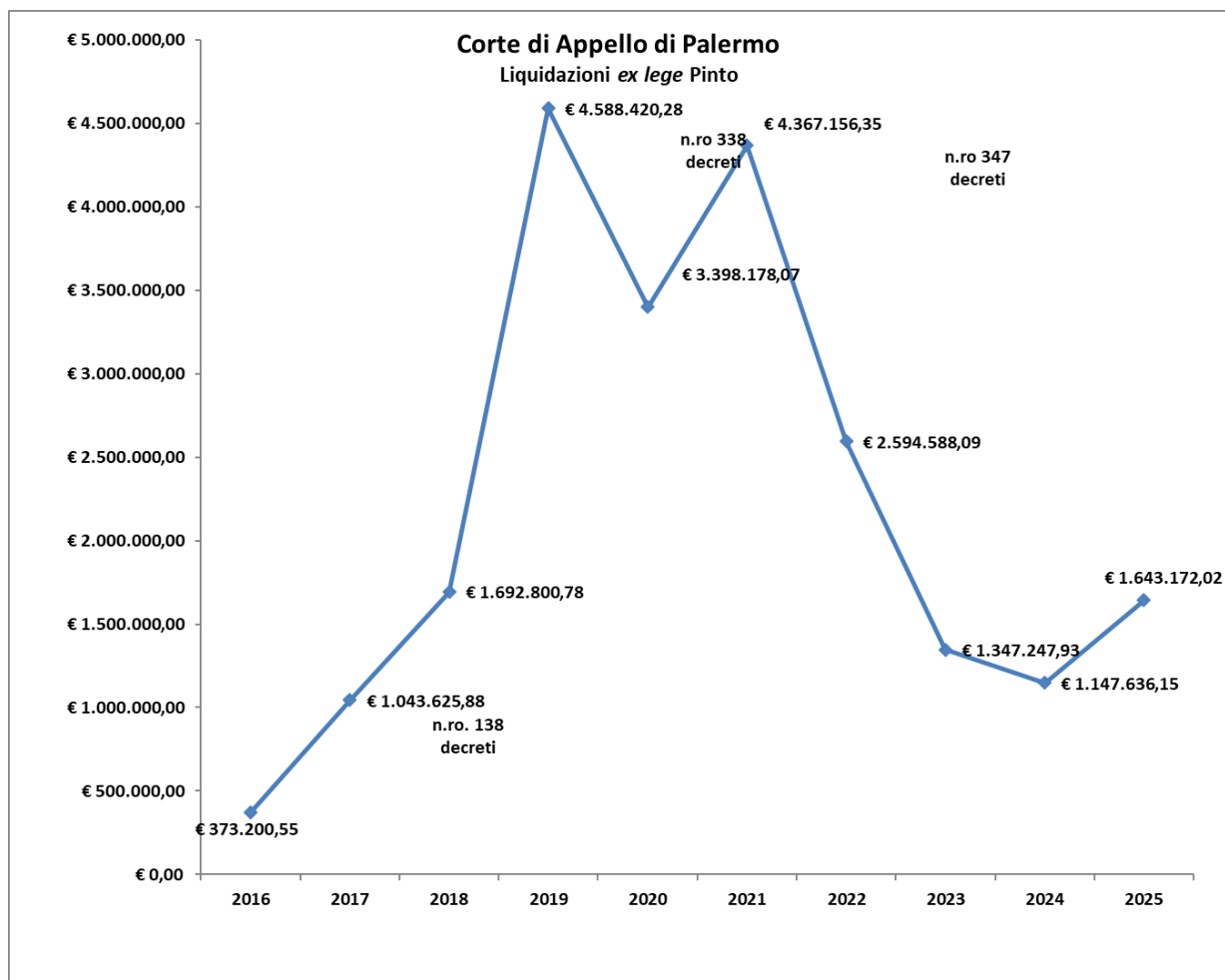
Nel corso del 2025, come già negli ultimi anni, hanno contribuito alla definizione dei ricorsi *ex Lege Pinto* anche gli addetti all'UPP, infatti, tali procedimenti sono esitati, in massima parte, in base a criteri standardizzati di cui sono stati resi edotti i nuovi funzionari cui sono stati forniti i modelli del provvedimento definitorio della fase monitoria adottato dai giudici togati della sezione.

Il grafico sottostante mostra l'andamento definizioni a partire dal 2016:



La tabella che segue mostra i dati relativi al numero e all'importo dei decreti di liquidazione emessi nel distretto dal 2016 al 2025:

Anno	Decreti di Liquidazione Emessi	Importo	Var. % [a.p.]	Var. % [2016]
2016	67	€ 373.200,55	-	-
2017	138	€ 1.043.625,88	180%	180%
2018	251	€ 1.692.800,78	62%	354%
2019	338	€ 4.588.420,28	171%	1129%
2020	259	€ 3.398.178,07	-26%	811%
2021	347	€ 4.367.156,35	29%	1070%
2022	242	€ 2.594.588,09	-41%	595%
2023	191	€ 1.347.247,93	-48%	261%
2024	184	€ 1.147.636,15	-15%	208%
2025	246	€ 1.643.172,02	43%	340%



Come si vede dalla tabella e dal grafico che precedono, se si esclude la flessione osservata nel 2020 causata dalla contrazione dell'attività dovuta alla pandemia da COVID-19 e il recupero osservato nel 2021, dopo un triennio di costante flessione nel numero di decreti liquidati, nel 2025 si osserva un incremento sia nel numero di decreti pagati [246 contro 184 nel 2024 e 191 nel 2023] sia nell'importo liquidato [+43% rispetto all'anno precedente] in conseguenza del progettopintoo.

Va aggiunto che dal 1° gennaio 2025 è operativo il progetto ministeriale straordinario PINTO-PAGA, che di avvale della piattaforma Siamm Pinto digitale già in uso.

Obiettivo del progetto è l'azzeramento in due anni dell'arretrato formatosi *ex lege* Pinto per i decreti depositati dalle Corti d'appello fino al 31 dicembre 2022, mentre per le competenze relative al 2023 continueranno a provvedere le singole Corti d'appello.

b) Ripartizione degli importi liquidati 2016 -2025 per fasi di giudizio

Anche quest'anno l'Ufficio continua ad avvalersi del programma attivato *in house* per la rilevazione sia dell'importo complessivo liquidato a titolo di Equa riparazione *ex lege* Pinto a partire dal 2016 [anno in cui la Corte di Appello di Palermo è divenuta competente in materia], sia delle materie e della fase del giudizio da cui scaturiscono i rimborsi per equa riparazione, distinto per Ufficio di provenienza del giudizio costituente il presupposto della domanda risarcitoria.

Per poter quantificare in modo esatto l'importo liquidato per ciascuna fase di giudizio sono stati esaminati nel dettaglio tutti i decreti emessi, al fine di ricostruire gli anni utili ai fini del calcolo per il pagamento delle singole fasi di giudizio e ricavare i relativi importi.

Infatti, nella maggior parte dei casi l'importo indicato nel provvedimento è omnicomprensivo delle singole fasi di giudizio anche quando vi sia indicato il numero degli anni utili ai fini del risarcimento per equa riparazione.

Inoltre, sempre al fine di quantificare correttamente le somme liquidate, le *Opposizioni* sono state messe in relazione con i relativi *Ricorsi*, in modo da "eliminare" i decreti revocati in sede di opposizione ed escludere conseguentemente le relative liquidazioni e/o modificare secondo quanto disposto con il secondo decreto.

Escludendo dalla rilevazione sia i procedimenti pendenti alla data di rilevazione sia quelli in cui la controparte non è il Ministero della Giustizia o per i quali la Corte si è dichiarata incompetente o non definiti nel merito [non luogo a provvedere, riuniti ad altro procedimento, cancellati, etc.], il numero di decreti esaminato nel corso del **2025** è stato pari a 243, così suddivisi:

- Ricorso per Equa riparazione per violazione del termine rag. del processo [L89/2001]: 237;
- Opposizione ex art. 5 ter L89/2001: 6;

che si aggiungono ai 2.300 decreti già esaminati negli anni precedenti.

I dati così rilevati sono stati analizzati allo scopo di evidenziare non solo l'importo complessivo liquidato nel corso di ciascun anno ma anche le materie e la fase del giudizio da cui scaturiscono i maggiori rimborsi per equa riparazione.

L'analisi quantitativa è stata preceduta da opportune verifiche qualitative sui dati rilevati.

Le tabelle successive illustrano quanto osservato.

In particolare, le somme liquidate a titolo di equa riparazione negli anni 2016 –2025 sono così suddivise per materia, anno di definizione e Uffici di competenza:

Tabella 1: Decreti accolti

Anno definizione	Materia				Totale complessivo
	Contenzioso	Esecuzioni	Fallimentare	Penale	
2016	143	3	21		167
2017	150	3	94	12	259
2018	262	4	107	6	379
2019	190	2	178	1	371
2020	122	1	128	3	254
2021	90	0	140	6	236
2022	73	1	139	8	221
2023	78	0	95	6	179
2024	54	1	172	7	234
2025	43	0	194	6	243
Totale	1.205	15	1.268	55	2.543

Tabella 2: Importi riconosciuti, distinti per materia e anno di definizione in Corte

Anno definizione	Materia				Totale complessivo
	Contenzioso	Esecuzioni	Fallimentare	Penale	
2016	552.354,00 €	15.700,00 €	156.360,00 €	- €	724.414,00 €
2017	935.662,82 €	2.500,00 €	715.058,21 €	23.200,00 €	1.676.421,03 €
2018	1.441.195,32 €	21.700,00 €	1.624.989,69 €	11.325,00 €	3.099.210,01 €
2019	733.815,16 €	2.854,00 €	4.575.684,59 €	6.700,00 €	5.319.053,75 €
2020	650.822,59 €	1.999,00 €	2.635.757,81 €	2.600,00 €	3.291.179,40 €
2021	340.980,33 €	-	1.747.698,77 €	16.900,00 €	2.105.579,10 €
2022	446.769,01 €	4.500,00 €	1.302.684,58 €	22.200,00 €	1.776.153,59 €
2023	296.026,59 €	-	625.920,68 €	10.080,00 €	932.027,27 €
2024	262.215,47 €	5.400,00 €	1.030.321,52 €	21.600,00 €	1.319.536,99 €
2025	600.400,35 €	- €	1.182.687,87 €	12.600,00 €	1.795.688,22 €
Totale	6.260.241,64 €	54.653,00 €	15.597.163,72 €	127.205,00 €	22.039.263,36 €

Tabella 3: Spese complessivamente liquidate per anno di definizione:

Anno definizione	Spese Liquidate
2016	77.084,16 €
2017	120.130,86 €
2018	164.825,91 €
2019	183.099,28 €
2020	126.410,01 €
2021	108.715,84 €
2022	82.723,35 €
2023	70.368,55 €
2024	90.649,05 €
2025	99.683,23 €
Totale	1.123.690,24 €

Tabella 4: liquidazioni relative a ritardi maturati in primo grado di giudizio per Tribunale di competenza del processo oggetto di contestazione

Anno definizione	Tribunale						Totale complessivo
	Agrigento	Marsala	Palermo	Sciacca	Termini Imerese	Trapani	
2016	117.084,00 €	37.300,00 €	202.483,30 €	80.420,00 €	29.800,00 €	31.560,00 €	498.647,30 €
2017	174.443,55 €	180.116,60 €	389.512,18 €	44.500,00 €	38.900,00 €	307.232,03 €	1.134.704,36 €
2018	211.364,00 €	590.709,58 €	545.196,69 €	60.400,00 €	31.666,00 €	772.090,10 €	2.211.426,37 €
2019	174.305,90 €	1.108.004,56 €	1.902.953,65 €	11.500,00 €	153.765,33 €	1.516.255,04 €	4.866.784,48 €
2020	157.882,38 €	477.534,19 €	1.895.899,14 €	10.600,00 €	75.627,99 €	312.933,65 €	2.930.477,34 €
2021	110.763,46 €	469.132,53 €	940.830,45 €	175.800,00 €	136.054,62 €	67.054,55 €	1.899.635,61 €
2022	86.342,99 €	241.209,12 €	640.726,40 €	6.000,00 €	469.094,77 €	33.412,64 €	1.476.785,92 €
2023	90.565,33 €	54.600,00 €	494.058,59 €	6.780,00 €	65.532,11 €	24.100,00 €	735.636,03 €
2024	79.396,03 €	99.200,03 €	1.007.775,79 €	2.100,00 €	25.498,47 €	3.200,00 €	1.217.170,32 €
2025	49.587,00 €	42.952,87 €	1.084.439,57 €	24.800,00 €	68.833,00 €	34.633,68 €	1.305.246,12 €
Totale	1.251.734,64 €	3.300.759,48 €	9.103.875,76 €	422.900,00 €	1.094.772,29 €	3.102.471,69 €	18.276.513,86 €
Incidenza %	6,8%	18,1%	49,8%	2,3%	6,0%	17,0%	100,0%

Tabella 4.1: liquidazioni relative a ritardi maturati in primo grado di giudizio per materia Tribunale di Agrigento

Anno definizione	Materia				Totale complessivo
	Contenzioso	Esecuzioni	Fallimentare	Penale	
2016	89.484,00 €	3.600,00 €	24.000,00 €	- €	117.084,00 €
2017	124.843,55 €	- €	26.400,00 €	23.200,00 €	174.443,55 €
2018	174.564,00 €	13.000,00 €	21.800,00 €	2.000,00 €	211.364,00 €
2019	118.305,90 €	1.200,00 €	54.800,00 €	- €	174.305,90 €
2020	124.901,81 €	- €	32.180,57 €	800,00 €	157.882,38 €
2021	42.628,33 €	- €	68.135,13 €	- €	110.763,46 €
2022	20.234,67 €	- €	49.608,32 €	16.500,00 €	86.342,99 €
2023	49.366,67 €	- €	40.398,66 €	800,00 €	90.565,33 €
2024	27.447,80 €	- €	51.948,23 €	- €	79.396,03 €
2025	3.600,00 €	- €	45.987,00 €	- €	49.587,00 €
Totale	775.376,73 €	17.800,00 €	415.257,91 €	43.300,00 €	1.251.734,64 €

**Tabella 4.2: liquidazioni relative a ritardi maturati in primo grado di giudizio per materia
Tribunale di Marsala**

Anno definizione	Materia				Totale complessivo
	Contenzioso	Esecuzioni	Fallimentare	Penale	
2016	1.400,00 €	- €	35.900,00 €	- €	37.300,00 €
2017	83.466,60 €	- €	96.650,00 €	- €	180.116,60 €
2018	35.666,67 €	- €	554.242,91 €	800,00 €	590.709,58 €
2019	2.600,33 €	- €	1.105.404,23 €	- €	1.108.004,56 €
2020	10.200,00 €	- €	467.334,19 €	- €	477.534,19 €
2021	33.766,00 €	- €	435.366,53 €	- €	469.132,53 €
2022	2.400,00 €	- €	238.809,12 €	- €	241.209,12 €
2023	- €	- €	54.600,00 €	- €	54.600,00 €
2024	- €	- €	99.200,03 €	- €	99.200,03 €
2025	- €	- €	42.952,87 €	- €	42.952,87 €
Totale	169.499,60 €	- €	3.130.459,88 €	800,00 €	3.300.759,48 €

**Tabella 4.3: liquidazioni relative a ritardi maturati in primo grado di giudizio per materia
Tribunale di Palermo**

Anno definizione	Materia				Totale complessivo
	Contenzioso	Esecuzioni	Fallimentare	Penale	
2016	167.883,30 €	12.100,00 €	22.500,00 €	- €	202.483,30 €
2017	156.286,00 €	50,00 €	233.176,18 €	- €	389.512,18 €
2018	300.748,01 €	- €	237.423,68 €	7.025,00 €	545.196,69 €
2019	94.728,00 €	1.654,00 €	1.802.038,32 €	4.533,33 €	1.902.953,65 €
2020	173.139,06 €	533,00 €	1.720.427,08 €	1.800,00 €	1.895.899,14 €
2021	48.273,33 €	- €	892.957,12 €	-400,00 €	940.830,45 €
2022	97.566,67 €	4.500,00 €	536.259,73 €	2.400,00 €	640.726,40 €
2023	57.656,94 €	- €	427.901,65 €	8.500,00 €	494.058,59 €
2024	142.001,00 €	2.400,00 €	853.074,79 €	10.300,00 €	1.007.775,79 €
2025	102.133,35 €	- €	972.646,22 €	9.660,00 €	1.084.439,57 €
Totale	1.340.415,66 €	21.237,00 €	7.698.404,77 €	43.818,33 €	9.103.875,76 €

**Tabella 4.4: liquidazioni relative a ritardi maturati in primo grado di giudizio per materia
Tribunale di Sciacca**

Anno definizione	Materia				Totale complessivo
	Contenzioso	Esecuzioni	Fallimentare	Penale	
2016	44.420,00 €	- €	36.000,00 €	- €	80.420,00 €
2017	4.000,00 €	- €	40.500,00 €	- €	44.500,00 €
2018	3.600,00 €	- €	56.800,00 €	- €	60.400,00 €
2019	11.500,00 €	- €	- €	- €	11.500,00 €
2020	800,00 €	- €	9.800,00 €	- €	10.600,00 €
2021	800,00 €	- €	173.800,00 €	1.200,00 €	175.800,00 €
2022	- €	- €	6.000,00 €	- €	6.000,00 €
2023	- €	- €	6.000,00 €	780,00 €	6.780,00 €
2024	- €	- €	400,00 €	1.700,00 €	2.100,00 €
2025	- €	- €	24.800,00 €	- €	24.800,00 €
Totale	65.120,00 €	- €	354.100,00 €	3.680,00 €	422.900,00 €

**Tabella 4.5: liquidazioni relative a ritardi maturati in primo grado di giudizio per materia
Tribunale di Termini Imerese**

Anno definizione	Materia				Totale complessivo
	Contenzioso	Esecuzioni	Fallimentare	Penale	
2016	22.600,00 €	- €	7.200,00 €	- €	29.800,00 €
2017	17.700,00 €	- €	21.200,00 €	- €	38.900,00 €
2018	31.666,00 €	- €	- €	- €	31.666,00 €
2019	43.765,33 €	- €	110.000,00 €	- €	153.765,33 €
2020	2.966,67 €	- €	72.661,32 €	- €	75.627,99 €
2021	5.600,00 €	- €	130.454,62 €	- €	136.054,62 €
2022	24.600,00 €	- €	443.294,77 €	1.200,00 €	469.094,77 €
2023	3.311,74 €	- €	62.220,37 €	- €	65.532,11 €
2024	2.200,00 €	- €	22.498,47 €	800,00 €	25.498,47 €
2025	8.200,00 €	- €	58.933,00 €	1.700,00 €	68.833,00 €
Totale	162.609,74 €	- €	928.462,55 €	3.700,00 €	1.094.772,29 €

**Tabella 4.6: liquidazioni relative a ritardi maturati in primo grado di giudizio per materia
Tribunale di Termini Trapani**

Anno definizione	Materia				Totale complessivo
	Contenzioso	Esecuzioni	Fallimentare	Penale	
2016	800,00 €	- €	30.760,00 €	- €	31.560,00 €
2017	43.300,00 €	- €	263.932,03 €	- €	307.232,03 €
2018	17.367,00 €	- €	754.723,10 €	- €	772.090,10 €
2019	13.233,00 €	- €	1.503.022,04 €	- €	1.516.255,04 €
2020	32.967,00 €	- €	279.966,65 €	- €	312.933,65 €
2021	3.969,18 €	- €	46.985,37 €	16.100,00 €	67.054,55 €
2022	4.700,00 €	- €	28.712,64 €	- €	33.412,64 €
2023	4.500,00 €	- €	19.600,00 €	- €	24.100,00 €
2024	- €	- €	3.200,00 €	- €	3.200,00 €
2025	- €	- €	34.633,68 €	- €	34.633,68 €
Totale	120.836,18 €	- €	2.965.535,51 €	16.100,00 €	3.102.471,69 €

Tabella 5: liquidazioni relative al secondo grado di giudizio per materia

Anno definizione	Materia				Totale complessivo
	Contenzioso	Esecuzioni	Fallimentare	Penale	
2016	158.380,70 €	- €	- €	- €	158.380,70 €
2017	403.702,61 €	2.150,00 €	33.200,00 €	- €	439.052,61 €
2018	470.051,31 €	4.900,00 €	- €	800,00 €	475.751,31 €
2019	311.636,93 €	- €	420,00 €	2.166,67 €	314.223,60 €
2020	243.954,06 €	1.466,00 €	52.388,00 €	- €	297.808,06 €
2021	114.121,49 €	- €	- €	- €	114.121,49 €
2022	163.567,67 €	- €	- €	2.100,00 €	165.667,67 €
2023	74.857,03 €	- €	15.200,00 €	- €	90.057,03 €
2024	29.300,00 €	3.000,00 €	- €	8.800,00 €	41.100,00 €
2025	28.933,67 €	- €	2.735,10 €	- €	31.668,77 €
Totale	1.998.505,46 €	11.516,00 €	103.943,10 €	13.866,67 €	2.127.831,23 €

Tabella 6: liquidazioni relative al giudizio di legittimità per materia

Anno definizione	Materia				Totale complessivo
	Contenzioso	Esecuzioni	Fallimentare	Penale	
2016	67.386,00 €	- €	- €	- €	67.386,00 €
2017	102.364,06 €	300,00 €	- €	- €	102.664,06 €
2018	407.532,33 €	3.800,00 €	- €	700,00 €	412.032,33 €
2019	138.045,67 €	- €	- €	- €	138.045,67 €
2020	61.894,00 €	- €	1.000,00 €	- €	62.894,00 €
2021	91.388,67 €	- €	- €	- €	91.388,67 €
2022	133.700,00 €	- €	- €	- €	133.700,00 €
2023	106.331,51 €	- €	- €	- €	106.331,51 €
2024	60.866,67 €	- €	- €	- €	60.866,67 €
2025	454.833,33 €	- €	- €	1.300,00 €	456.133,33 €
Totale	1.624.342,24 €	4.100,00 €	1.000,00 €	2.000,00 €	1.631.442,24 €

Risorse materiali e strumenti informatici

[dalla relazione del CISIT]

Il Distretto di Palermo comprende le province di Palermo, Agrigento e Trapani ed è composto da sei sedi circondariali [Agrigento, Marsala, Palermo, Sciacca, Termini Imerese e Trapani]. Complessivamente ricadono nel territorio del distretto 35 uffici giudiziari [compresi 16 Uffici del Giudice di Pace – 7 dei quali gestiti dal Ministero tra i quali la sede insulare di Pantelleria, 9 gestiti dai Comuni]. Con D.M. 16/07/2024 l'Ufficio del Giudice di Pace di Partinico è stato escluso dalle sedi comunali mantenute. Da tale data le competenze dell'Ufficio del Giudice di Pace di Partinico sono state attribuite all'Ufficio del Giudice di Pace di Palermo.

Il CISIT di Palermo [Coordinamento interdistrettuale servizi di innovazione tecnologica - DGSAP], nuova denominazione del CISIA, adesso all'interno della Direzione Generale Sistemi Applicativi [che, insieme alla Direzione Generale per le infrastrutture digitali e assistenza all'udienza - DGINFRA, ha sostituito la vecchia DGSIA] è competente, per la materia informatica per i distretti siciliani di Palermo, Caltanissetta, Catania e Messina, e per il distretto di Cagliari [compresa la sezione distaccata di Corte d'Appello di Sassari].

La totalità degli edifici giudiziari del distretto di Palermo, compresi quelli che ospitano gli Uffici del Giudice di Pace Comunali, sono dotati di un impianto di cablaggio strutturato su cui è implementata la rete informatica [LAN] e risultano, altresì, connessi alla rete geografica del Ministero [RUG] mediante la loro attestazione sull'Infrastruttura SPC.

Il Dipartimento per l'Innovazione Tecnologica effettua un monitoraggio periodico degli edifici giudiziari per verificare efficienza, efficacia, affidabilità e disponibilità di entrambe le tipologie del collegamento di rete. Sulla base dei riscontri ottenuti, sono pianificati gli interventi di adeguamento delle infrastrutture esistenti alle mutate esigenze informatiche degli Uffici Giudiziari con l'obiettivo di migliorare la qualità del servizio reso ai singoli utenti.

L'adeguamento delle reti LAN, destinato principalmente ai Palazzi di Giustizia, comprende generalmente la sostituzione degli apparati attivi di rete e la realizzazione di nuove postazioni di lavoro per conformare il cablaggio strutturato alle modifiche nella dislocazione del personale all'interno dell'edificio susseguitesì nel corso degli ultimi anni.

Gli interventi sulle attestazioni SPC verso la rete geografica consistono nell'incremento della banda di connettività per adeguarla al numero di collegamenti quotidianamente registrati in uno specifico edificio giudiziario.

Per le sedi del distretto di Palermo sia il monitoraggio delle prestazioni sia la pianificazione e progettazione degli interventi di adeguamento ricadono nella competenza del CISIT di Palermo. Riguardo questo secondo aspetto, i tecnici dell'ufficio curano sia l'aspetto progettuale di analisi delle esigenze, sia la gestione della gara per l'affidamento della fornitura, sia le fasi di attuazione e di verifica di conformità.

Sono previste ulteriori attività di miglioramento presso altre sedi degli uffici giudiziari, per i quali si stanno valutando le attività necessarie rispetto alla peculiarità dei singoli uffici utilizzando la convenzione Consip LAN 8 per varie sedi del distretto.

La gestione della rete informatica degli edifici giudiziari presenti nelle sedi di competenza del C.I.S.I.A. è stata condivisa tra i tecnici dell'Amministrazione e il personale del RTI con cui è stato stipulato il contratto di Assistenza Sistemistica e applicativa [lotto 4].

Con particolare riferimento alla rete LAN della Cittadella Giudiziaria di Palermo, la sua gestione è interamente affidata ai tecnici del CISIT.

I Sistemi informatici del Ministero, sviluppati per consentire l'automazione dell'attività istituzionale degli Uffici Giudiziari, sono caratterizzati da architetture centralizzate in cui l'infrastruttura hardware e software dedicata all'erogazione dei servizi è implementata presso una unica sede tecnica operativa [nazionale, interdistrettuale, distrettuale]. Tale configurazione ha consentito di contenere gli elevati costi gestionali [e finanziari] richiesti da architetture distribuite su server presenti in ogni sede giudiziaria territoriale. Contestualmente, è stato possibile ridurre la complessità nella gestione delle infrastrutture informatiche dedicate agli applicativi ministeriali.

L'obiettivo del Dipartimento per l'Innovazione Tecnologica [DIT], e delle sue Direzioni Generali [DGSAP e DGINFRA], in ottemperanza alle direttive AgID [Agenzia per l'Italia Digitale], è di ridurre i CED sul territorio a quattro sole sedi nazionali: Napoli, Palermo, Roma, Milano.

Il CED Nazionale di Palermo ospita tutte le apparecchiature informatiche di supporto ai servizi erogati dalla sede, compresi gli Applicativi Ministeriali in uso agli Uffici Giudiziari dell'intero distretto di Corte d'Appello.

Presso il CED nazionale di Palermo sono in produzione anche i sistemi di automazione dei distretti di Corte d'Appello di competenza del CISIT di Palermo [Uffici giudiziari della Sicilia e della Sardegna] in attuazione del sopra citato processo di consolidamento dei servizi sui quattro poli nazionali.

Sono, inoltre, in produzione alcuni servizi con ambito nazionale, tra i quali dei sistemi dispiegati in attuazione ad alcune iniziative della Commissione Europea in cui è coinvolto il Ministero della Giustizia per avviare la collaborazione tra le amministrazioni giudiziarie degli Stati membri dell'Unione Europea.

Il CED Nazionale di Palermo è dotato di tutti gli impianti tecnologici di supporto [elettrico completo di UPS centralizzato e gruppo elettrogeno; condizionamento; antincendio; controllo accessi e videosorveglianza] in grado di assicurare le adeguate condizioni ambientali per il funzionamento delle apparecchiature informatiche e le misure di sicurezza per la protezione dei dati in esse contenuti. Sono stati, comunque, pianificati degli interventi di adeguamento degli impianti tecnici esistenti al fine di incrementarne affidabilità e disponibilità.

Il processo evolutivo verso le architetture centralizzate ha avuto inizio con il progetto di consolidamento della dotazione hardware degli Uffici Giudiziari nelle sedi Distrettuali mediante l'acquisizione di nuove macchine con elevata capacità di calcolo e grandi quantità di spazio in sostituzione dei numerosi piccoli server in dotazione ai singoli uffici. Contestualmente, nelle singole sedi circondariali si è assistito a una progressiva riduzione dei server in uso.

I progetti di consolidamento già completati e quelli in programma nel prossimo futuro prevedono, laddove possibile, il riutilizzo delle apparecchiature in dotazione nella sala server di partenza, le quali saranno trasferite nel CED di destinazione.

Nelle sale server consolidate saranno inizialmente mantenuti soltanto dei servizi infrastrutturali residuali necessari per il funzionamento delle risorse dell'edificio giudiziari in cui esse sono ubicate. Si pensi, ad esempio, al servizio di rilascio automatico degli indirizzi di collegamento sulle singole postazioni di lavoro, necessario per consentire a queste ultime di navigare sulla rete locale e geografica.

L'obiettivo finale, tuttavia, è quello di dismettere completamente le sale server distrettuali, spegnendo tutte le apparecchiature residuali che non è stato possibile trasferire nei CED nazionali perché obsolete. Per raggiungere tale scopo, sono in corso di attuazione dei progetti per l'adozione di nuove tecnologie e strumenti in grado di erogare questi servizi infrastrutturali residuali da remoto.

La gestione delle apparecchiature informatiche [server, unità di storage, switch LAN, switch SAN, appliance di backup] costituenti l'infrastruttura informatica del CED Nazionale di Palermo è in carico al personale tecnico interno del CISIT con il supporto del personale tecnico del Lotto 1 del contratto di assistenza sottoscritto dal Ministero della Giustizia. Le competenze del CISIT riguardano sia la gestione delle dotazioni in essere sia tutti gli interventi di installazione e configurazione di nuove apparecchiature.

Al processo di consolidamento delle risorse hardware è stato affiancato un progetto per l'acquisizione di strumenti software che consentissero di ottimizzare l'utilizzo delle infrastrutture informatiche poste in opera.

La scelta è ricaduta sui software di virtualizzazione, prodotti capaci di avviare su una stessa macchina fisica più server "virtuali", rendendo più efficiente ed efficace l'utilizzo delle risorse hardware e consentendo un preciso dimensionamento delle caratteristiche degli elaboratori da dedicare a ogni singola applicazione.

La totalità dei server in esercizio al CED Nazionale di Palermo per l'automazione degli Uffici Giudiziari di tutto il distretto è composta da macchine virtuali.

La gestione dell'ambiente di virtualizzazione è stata curata sin dal momento della sua implementazione dal personale tecnico del CISIT che continua a curarne il corretto funzionamento e la continua evoluzione.

Come per il consolidamento delle risorse hardware, la centralizzazione dei servizi è stata estesa anche agli applicativi ministeriali, con due modalità distinte.

Per gli applicativi tradizionali di automazione dei servizi delle Aree Civile e Penale è stata mantenuta l'architettura distrettuale, ovvero un ambiente di produzione per singolo distretto, limitandosi al trasferimento di ciascuno di essi dalla sala server distrettuale al CED nazionale di riferimento.

Sono state, nel contempo, realizzate nuove suite applicative basate su moderne tecnologie software di sviluppo [definite "a micro-servizi"] con una architettura già proiettata al territorio di competenza dei CED nazionali. L'esempio calzante è quello della suite APP di gestione del fascicolo penale installata presso il CED nazionale di Palermo e dedicata a tutti i Distretti di Corte d'Appello di Sicilia e Sardegna.

Come già indicato, l'architettura della quasi totalità degli Applicativi ministeriali dedicati all'automazione dell'attività istituzionale degli Uffici Giudiziari prevede un'installazione centralizzata in cui si concentrano i dati di tutti gli Uffici Giudiziari presenti su un distretto di Corte d'Appello.

Questa struttura del software, complementare al concetto di consolidamento sopra descritto, consente:

- la semplificazione delle attività di gestione, garantendo una maggiore affidabilità, disponibilità di risorse fisiche dedicate e una semplificazione delle politiche di sicurezza e backup;

- di garantire a ciascun Ufficio Giudiziario l'accesso esclusivo e la visibilità unicamente sui dati di propria competenza, nonostante gli stessi risiedano all'interno di una unica base dati Distrettuale.

L'infrastruttura informatica dedicata agli Applicativi Ministeriali in uso negli Uffici Giudiziari del distretto di Corte d'Appello di Palermo risiede interamente nel CED della sede Distrettuale.

Il processo di consolidamento degli applicativi ministeriali, come accennato in precedenza, si è concretizzato nella migrazione degli ambienti software dedicati dalla sala server distrettuale al CED nazionale di riferimento. Su quest'ultimo sono stati necessari degli opportuni interventi di riconfigurazione dell'infrastruttura per consentire di ospitare le macchine provenienti dalle altre sedi. La natura dei server da trasferire, tutte macchine virtuali, ha semplificato notevolmente il processo di migrazione.

A oggi è stata completata la migrazione sul CED di Palermo degli ambienti di automazione di Area Civile di tutti i distretti di Corte d'Appello della Sicilia [Caltanissetta, Catania, Messina] e dei distretti della Sardegna [Cagliari e sezione distaccata di Sassari].

Il consolidamento è stato completato anche per tutti gli applicativi di automazione di Area penale sia per la Sardegna che la Sicilia, che ora risiedono sulla Sala Server di Palermo e per l'applicativo SIGMA [dedicato agli Uffici Giudiziari per i Minorenni].

A seguito della migrazione presso il CED nazionale di Palermo degli applicativi e dei servizi in precedenza erogati dalle sale server distrettuali, si sta progressivamente procedendo alla dismissione di queste ultime ormai non più necessarie.

Al momento l'unica sala server spenta è quella di Cagliari. Nel corso di quest'anno è programmata la dismissione di quella di Caltanissetta mentre per le sedi di Catania e Messina bisogna preventivamente verificare la possibilità di migrare su Palermo i servizi ancora attivi.

a) Infrastruttura di backup

Al fine di garantire il backup dei dati contenuti nei server presenti nel CED Nazionale di Palermo, è stata implementata un'infrastruttura dedicata [comprendente sia la componente software sia i dispositivi hardware per la conservazione dei dati] allocata in un locale tecnico all'interno del piano seminterrato del Nuovo Palazzo di Giustizia. Al momento l'attività di backup include tutti gli Applicativi Ministeriali installati in sede e tutti i file server dedicati ai singoli Uffici Giudiziari.

È stato completato un progetto di ammodernamento e potenziamento dell'infrastruttura di backup nell'ambito del quale sono state messe in produzione nuove apparecchiature potenziando contestualmente dello spazio disponibile per la copia di sicurezza dei dati.

La gestione dell'infrastruttura di backup, sia per quanto attiene le politiche di salvataggio dei dati sia relativamente al controllo della loro corretta esecuzione, è interamente a carico del personale del CISIT.

b) Le dotazioni di hardware

Nel periodo di riferimento la DGINFRA ha provveduto alla fornitura di nuove apparecchiature informatiche [PC fissi e PC portatili]

Le tabelle che seguono alle pagine successive riassumono la ripartizione del nuovo hardware tra Uffici giudiziari giudicanti [compresi Giudici di Pace], requirenti e UNEP.

Forniture Hardware – luglio 2024 – giugno 2025

Ufficio	Tipologia [Req. Giud.]	pc		Monitor	Stampanti di rete		Stampanti Individuali	Stampanti multifunzione	Scanner	
		desktop	portatili		b/n	colore			A3	A4
Corte d'Appello Palermo	G	51	115							
Tribunale di Sorveglianza Palermo	G	7								
Tribunale per i Minorenni Palermo	G		1							
Tribunale Agrigento	G	12	8							
Tribunale Marsala	G	8	21							
Tribunale Palermo	G	83	85							
Tribunale Sciacca	G	3	6							
Tribunale Termini Imerese	G	6	12							
Tribunale Trapani	G	15	20							
Ufficio di Sorveglianza Agrigento	G	1								
Ufficio di Sorveglianza Tra- pani	G	1								
Procura Generale Palermo	R	10	2							
Procura per i Minorenni Palermo	R	12	2							
Procura Europea Palermo	R	5								
Procura Repubblica Agri- gento	R	5	2							
Procura Repubblica Mar- sala	R	96	24							
Procura Repubblica Pa- lermo	R									
Procura Repubblica Sci- acca	R	2	3							
Procura Repubblica Ter- mini Imerese	R	7	4							
Procura Repubblica- Trapani	R	12								

Forniture Hardware - luglio 2024 – giugno 2025

Ufficio	Tipolo- gia [Req. Giud.]	pc		Monitor	Stampanti		Stampanti individual	Stampanti multi- funzione	Scanner	
		desktop	portatili		b/n	a colori			A3	A4
GdP Agrigento	G	1	1							
GdP Marsala	G									
GdP Palermo	G	6	2							
GdP Sciacca	G									
GdP Termini I.	G		4							
GdP Trapani	G	2	2							
GdP Pantelleria	G									
UNEP Agrigento	-	2								

Ufficio	Tipologia [Req. Giud.]	pc		Monitor	Stampanti		Stampanti individual	Stampanti multi- funzione	Scanner	
		desktop	portatili		b/n	a colori			A3	A4
UNEP Marsala	-									
UNEP Palermo	-									
UNEP Sciacca	-									
UNEP Termini Imerese	-									
UNEP Trapani	-									

Il RID per il settore civile, invece, segnala che tutti gli uffici giudiziari interpellanti hanno riferito che le dotazioni di smart card e di personal computer dei magistrati nel complesso sono adeguate.

I magistrati, sia togati sia onorari, e il personale di cancelleria sono muniti delle smart card, che ormai sono divenute uno strumento indispensabile per l'accesso ai fascicoli informatici e la sottoscrizione dei documenti da depositare.

La recente assunzione di numerosissime unità di personale per l'Ufficio del Processo, avvenuta nel febbraio del 2022, ha determinato un rilevante incremento delle esigenze di approvvigionamento di risorse hardware, che sono state prontamente soddisfatte dal Ministero, sia pure con le prevedibili difficoltà iniziali, fatti salvi alcuni ritardi per le ultime assunzioni. Una volta configurati i personal computer assegnati ai funzionari, dotati anche di collegamenti alla rete con apposito router portatile, non sono stati segnalati disagi particolari. Requisito indispensabile, come è evidente, per l'effettiva operatività della riforma, dalla quale dipende in modo vitale il raggiungimento degli obiettivi ambiziosissimi posti dal PNRR. Nel dettaglio, i funzionari lavorano con la funzionalità "assistente" che garantisce la possibilità di lavorare con autonomia dalla propria postazione, pur sempre con la guida del magistrato. In tal modo, peraltro, i funzionari addetti all'Ufficio per il Processo sono in grado di curare tutti gli adempimenti che seguono all'udienza del magistrato e a predisporre eventualmente bozze di provvedimenti; bozze che il giudice potrà poi visionare nella propria Consolle una volta avvenuto il salvataggio in rete e, dunque, modificare e/o integrare e depositare.

c] Servizi di interoperabilità

I servizi di interoperabilità forniti dal Ministero prevedono la possibilità di attivare l'accesso a "Internet" e una casella di posta elettronica personale per tutti gli utenti. La scelta del personale al quale attivare tali servizi è demandata ai Capi dei singoli Uffici Giudiziari.

Per quanto riguarda il primo aspetto, l'accesso può essere limitato ai soli siti istituzionali o esteso all'intera rete pubblica accessibile sul Web. E', inoltre, disponibile una "intranet ministeriale", accessibile dal sito www.giustizia.it per fornire a tutti i dipendenti le informazioni necessarie per il lavoro quotidiano [circolari ministeriali, novità normative ecc.] e utilizzabile per la presentazione di istanze e richieste.

Con riferimento alla casella di posta elettronica, le direttive della Direzione Generale SIA promuovono la loro massima diffusione per il personale degli Uffici Giudiziari.

d] Sicurezza informatica

Il progetto Active Directory Nazionale [ADN] ha consentito di creare un unico dominio comune a tutti gli Uffici Giudiziari presenti sul territorio nazionale per uniformare:

- le politiche di sicurezza generali [complessità e durata della password, profilatura delle utenze];
- la protezione contro i virus [sistema centralizzato di gestione e aggiornamento del software antivirus];
- l'aggiornamento del software installato sulle postazioni di lavoro;
- la gestione delle licenze dei software distribuiti al personale degli Uffici Giudiziari.

Nel distretto di Palermo sono stati migrati su ADN tutti gli Uffici Giudiziari.

Accesso sicuro: L'utilizzo della Carta Multiservizi della Giustizia Modello ATe elettronico [CMG], unitamente al lettore di badge installato sulle postazioni di lavoro, consente di rafforzare la sicurezza della procedura di riconoscimento dell'utente per l'accesso alla postazione, di effettuare la cifratura dei dati memorizzati e di firmare i documenti con firma digitale.

La CMG, infatti incorpora certificati privati digitali basati su chiavi RSA a 2048 bit, identificando digitalmente magistrati e personale amministrativo nell'utilizzo delle funzionalità del Processo Civile Telematico, l'invio delle notifiche telematiche nel settore penale e per l'accesso da remoto ai servizi Giustizia. La carta CMG 3.0, inoltre, in quanto Carta Nazionale Servizi [CNS], consente l'accesso ai siti istituzionali della P.A. [NoiPa, Agenzia Entrate, INPS].

La Corte d'Appello e il Tribunale sono tra gli attori principali del progetto, dovendo censire il personale per la successiva distribuzione delle carte modello AT elettronico al personale del distretto.

La CMG modello ATe nella nuova versione 3.0 di durata decennale è stata indispensabile, durante il periodo della emergenza sanitaria, per poter accedere da remoto agli applicativi che la DGSIA ha pubblicato sul portale dedicato. Ciò ha permesso, al personale abilitato dal proprio ufficio Giudiziario, di accedere da remoto ai diversi servizi disponibili e di poter effettuare parte del lavoro senza la necessità di recarsi in sede.

e] Firma Digitale Remota

La DGSAP ha messo a disposizione il servizio di "Firma Digitale Remota" erogato da TrustPro. Tale servizio, in un primo momento, permetteva agli utenti abilitati di firmare digitalmente solo i documenti prodotti all'interno dell'applicativo SNT. [Servizio di Notifiche Telematiche].

Successivamente, con l'avvio di APP, la firma digitale remota è divenuta essenziale per la gestione degli atti e delle richieste all'interno del nuovo applicativo per la gestione del settore penale.

L'attività svolta dal personale del CISIT riguarda l'assegnazione, la manutenzione, il rinnovo e la disattivazione delle firme digitali attraverso un portale dedicato.

f] Progetto Tribunale Smart

Il progetto Tribunale Smart, avviato in alcune sedi sperimentali, si propone di avvicinare sempre di più l'utenza comune con i servizi erogati dai tribunali, tramite un apposito portale.

Il progetto ha in particolare lo scopo di fornire ai cittadini l'accesso "digitale" ai servizi della Giustizia e facilitare l'accesso a tutte le informazioni che lo riguardano. Mediante l'utilizzo dello

SPID il singolo cittadino potrà anche utilizzare appositi “wizard” per la predisposizione degli atti digitali nell’ambito della Volontaria Giurisdizione. Uno dei primi obiettivi che si sta realizzando in concreto, è la possibilità di presentare “on line” il ricorso per l’amministrazione di sostegno.

A far data dal 1° marzo 2024 la DGSIA [ora DGSAP] ha avviato la sperimentazione del c.d. “Tribunale on line”, riguardante al momento alcuni procedimenti di volontaria giurisdizione. Per il distretto di Palermo è stato coinvolto il Tribunale di Marsala.

g] Assistenza Informatica

Uno dei compiti principali del CISIA è assicurare agli Uffici Giudiziari la necessaria assistenza applicativa e sistemistica. L’obiettivo viene raggiunto sia attraverso l’intervento diretto dei propri tecnici sia dirigendo e monitorando l’attività di società esterne.

L’attuale contratto di assistenza informatica agli uffici giudiziari [composto da 8 contratti separati], è entrato in vigore dal 1° ottobre 2021. Il lotto relativo all’assistenza dedicata agli uffici giudiziari del SUD Italia, tra cui il distretto di Palermo [Lotto 4] è stato aggiudicato a Telecom. Dall’estate del 2022 è diventato operativo anche il Lotto 1 relativo all’assistenza alle sale server [tra le quali la Sala Server Nazionale di Palermo].

Il CISIT, al fine di ottimizzare il servizio di assistenza, procede costantemente a monitorare i ticket aperti dagli uffici giudiziari nei vari circondari e nell’ambito dei vari settori di intervento [civile, penale, SW di sistema, hardware, ecc.]

Anche nel nuovo contratto i ticket di assistenza sono suddivisi in due principali “macro-categorie”:

- INCIDENT – ticket aperti in conseguenza di una richiesta per un problema “estemporaneo”: ad esempio per la soluzione di un problema a livello applicativo [interventi sul DB per la sistemazione di un fascicolo, malfunzionamenti dei vari applicativi, ecc] o a livello sistemistico [interventi sulle PDL per problemi al sistema operativo o alla posta elettronica, malfunzionamenti delle stampanti o degli scanner, ecc.];
- CHANGE – ticket aperti dagli uffici, o anche dal CISIA stesso, per attività programmate in conseguenza dell’acquisizione di nuove forniture, per la configurazione di PDL, stampanti, scanner, di nuove versioni degli applicativi, installazione di patch, etc.

Nelle tabelle che seguono sono riassunti, i ticket cd. “incident” aperti nel periodo luglio 2024-giugno 2025 nel distretto di Palermo.

Si precisa che tutti i ticket aperti nel periodo in esame sono stati risolti nei termini contrattuali.

Ticket Incident – luglio 2024 – giugno 2025

Ufficio	Agrigento	Marsala	Palermo	Sciacca	Termini Imerese	Trapani	Totale complessivo
Corte di Appello			181				181
Giudice di Pace	4	4	6	3	4	1	22
Procura Generale			22				22
Procura Presso il Tribunale	33	25	147	7	35	46	293
Procura Presso il Tribunale per i Minorenni			7				7

Ufficio	Agrigento	Marsala	Palermo	Sciacca	Termini Imerese	Trapani	Totale complessivo
Tribunale di Sorveglianza			16				16
Tribunale Ordinario	92	53	283	11	103	100	642
Tribunale per i Minorenni			14				14
Ufficio di Sorveglianza	4						4
Totale complessivo	133	82	676	21	142	147	1.201

Ticket Change - luglio 2024 – giugno 2025

Ufficio	Agrigento	Marsala	Palermo	Sciacca	Termini Imerese	Trapani	Totale complessivo
Corte di Appello			3.320				3.320
Giudice di Pace	315	186	576	198	176	339	1.790
Procura Generale			382				382
Procura Presso il Tribunale	1.208	590	2.800	184	488	715	5.985
Procura Presso il Tribunale per i Minorenni			410				410
Tribunale di Sorveglianza			280				280
Tribunale Ordinario	3.815	1.852	9.100	1.438	2.596	1.620	20.421
Tribunale per i Minorenni			822				822
Ufficio di Sorveglianza	96					57	153
Totale complessivo	5.434	2.628	17.690	1.820	3.260	2.731	33.563

Progetti sperimentali e prassi organizzative adottate per il più efficace funzionamento degli uffici

[dalla relazione del RID per il settore Civile]

Il **Tribunale di Palermo**, dopo l'introduzione del Procedimento Unitario per la regolazione della crisi di impresa, ha stipulato in data 18.5.2023 un Protocollo con la Procura in sede per la gestione delle procedure in materia di crisi di impresa e di insolvenza, che disciplina anche le modalità di segnalazione ex art. 38 C.C.I.A.A. Si sono, poi, superate le iniziali difficoltà nel caso di ricorso presentato dal PM per l'apertura di liquidazione giudiziale [SIECIC]; oggi il ricorso viene depositato telematicamente. Analogo Protocollo è stato stipulato presso il Tribunale di Trapani in data 31.5.2025.

In una prospettiva di sviluppo e di informatizzazione dell'Ufficio del Giudice tutelare e della volontaria giurisdizione si segnala nel periodo di riferimento la partecipazione del Tribunale di Marsala, quale Tribunale pilota, al Progetto "Tribunale Online" del Ministero della Giustizia in collaborazione con Accenture.

Il progetto "Tribunale Online" è una piattaforma online, che sarà messa a disposizione dal Ministero della Giustizia, atta a garantire ai cittadini un accesso digitale ai servizi giudiziari. Accedendo a tale piattaforma, i cittadini potranno raccogliere informazioni sui servizi offerti dalla Giustizia [area informativa della piattaforma già operativa dal 30 settembre 2022], presentare le proprie istanze online, ricevere comunicazioni dai Tribunali e verificare lo stato d'avanzamento delle istanze depositate [area dispositiva della piattaforma ancora in elaborazione] accedendo mediante spid e con utilizzo della firma digitale.

Tale piattaforma, presente su apposito sito web dedicato <https://smart.giustizia.it/to>, è stata implementata dall'1 marzo 2024 inizialmente nei Tribunali pilota [Marsala, Napoli Nord, Catanzaro, Catania, L'Aquila, Trento e Verona] con riguardo alle procedure di amministrazione di sostegno e, successivamente, sarà diffusa e resa operativa con riguardo agli altri Tribunali e anche per altri servizi della volontaria giurisdizione nella prospettiva della digitalizzazione e dell'attuazione del processo telematico anche in tale settore.

Lo stesso Tribunale nell'ambito dell'attività di supporto fornita per l'Ufficio in attuazione del progetto "*La capacitazione istituzionale nei Distretti Giudicanti della Regione Siciliana*", finanziato dalla Regione Siciliana, ha elaborato per il monitoraggio delle proposte conciliative un'apposita "*tabella PIVOT*" che consente di verificare il numero di proposte conciliative formulate dai giudici del contenzioso civile e il relativo esito. Tale strumento, sviluppato in collaborazione con il Foromez, permette di incrociare i dati presenti nello storico dei fascicoli estratti dal Pacchetto Ispettori e di "*agganciare*" l'evento annotato come "*proposta conciliativa*" con gli eventi sintomatici di una definizione conciliata della lite [verbale di conciliazione, estinzione del procedimento, sentenza di cessazione della materia del contendere o decreto su accordo delle parti]. Sebbene oggi sia stata implementata analoga funzione nel Sicid, in realtà tale applicativo non consente allo stato l'identificazione immediata dei fascicoli definiti per accettazione della proposta conciliativa giudiziale e pertanto continua a essere utilizzata la Tabella Pivot.

Altri rilevanti progressi si registrano nel campo dell'organizzazione degli uffici e dell'attività giudiziaria, mediante l'utilizzo sempre più esteso della ripartizione per fasce orarie dell'attività giudiziaria, del ricevimento su prenotazione dell'utenza degli uffici di cancelleria e di segreteria.

In linea generale, ancora, nella gran parte degli uffici si è fatto ricorso alla udienza da remoto per l'audizione di beneficiari di amministrazione di sostegno particolarmente fragili o anziani, specie se ricoverati presso case di cura, tramite l'applicativo *Teams*, così come l'ascolto di difensori, di assistenti sociali aventi residenza in comuni del circondario distanti dalla sede del Tribunale [si pensi, ad esempio, all'audizione dei residenti nel Comune di Pantelleria]. Anche il legislatore, peraltro, ha approvato tale prassi tenuto conto che l'art. 473-*bis* 54 ultimo comma c.p.c. introdotto dalla riforma Cartabia prevede la possibilità di sentire l'interdicendo da remoto se questi sia impedito a comparire.

Di recente si segnala che l'applicativo *Teams* è stato utilizzato anche dai Giudici Tutelari per le audizioni del soggetto sottoposto a T.S.O. a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 76 del 30 maggio 2025, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 35 della Legge 833/1978, stabilendo che le persone sottoposte a Trattamento Sanitario Obbligatorio [TSO] devono essere informate tempestivamente della procedura e devono essere ascoltate dal giudice tutelare prima della convalida del provvedimento, garantendo il loro diritto di difesa.

Tutti gli uffici giudiziari stanno inoltre provvedendo alla dismissione delle cartelle condivise, utilizzando il più moderno e sicuro applicativo *OneDrive* [o *Sharepoint*] per la creazione di archivi e di condivisione di documenti tra giudici o tra giudici e cancellerie.

Ancora, nella gran parte degli uffici, è previsto un costante monitoraggio mensile del rendimento, attuato mediante la predisposizione e pubblicazione di bollettini statistici, cui si è affiancato il controllo del raggiungimento degli obiettivi fissati dal PNRR, che avviene in tutti gli uffici tramite modalità simili.

Nella prospettiva di dare una piena e completa attuazione al processo civile telematico si segnala il progetto di digitalizzazione dei fascicoli giudiziari elaborato dal Ministero della Giustizia - Dipartimento dell'Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi – in attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza [PNRR].

Si è infatti deciso di provvedere alla dematerializzazione di tutti i fascicoli giudiziari ibridi e cartacei, dei processi civili di merito, di primo e di secondo grado, di Tribunali e Corti d'Appello presenti sull'intero territorio nazionale [esclusi gli atti al ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione], nonché dei processi di legittimità emessi dalla Corte Suprema di Cassazione. L'attività in oggetto riguarda i fascicoli giudiziari civili, iscritti, definiti o pendenti nel decennio tra la data del 1° luglio 2016 e il 30 giugno 2026 ed è in una fase avanzata di svolgimento, come si evince dalla tabella riportata nel [paragrafo dedicato alla digitalizzazione dei fascicoli giudiziari](#).

Dal punto di vista informativo è proseguita la costante diffusione di tutte le notizie di interesse, attraverso tutti i più moderni canali di comunicazione, aiutando il personale alla risoluzione di tutte le problematiche via via eventualmente insorte.

Occorre, infine, riferire in merito a tre iniziative di rilievo che si inseriscono nel più ampio processo di innovazione tecnologica e organizzativa della giustizia: il progetto di sperimentazione dell'uso dell'intelligenza artificiale nella giustizia denominato "*giurAI*", il progetto pilota sull'utilizzo dell'applicativo di IA "*Microsoft Copilot*", il protocollo per la Banca Dati Digitale Conciliativa [BDDC].

Con riferimento al primo progetto, è stato costituito presso l'U.D.I. un gruppo di studio sull'intelligenza artificiale applicata all'attività giudiziaria in senso ampio denominato "*giurAI*".

L'obiettivo del progetto è quello di sperimentare in concreto l'utilità dei sistemi disponibili di IA - previo esame e studio della normativa del settore - per l'attività di supporto e di organizzazione dell'attività giudiziaria, nonché per l'attività giudiziaria in senso stretto, e di condividerne i risultati con i colleghi.

Il progetto prevede lo svolgimento iniziale di due eventi formativi di natura teorico-pratica da organizzare in collaborazione con la Scuola Superiore della Magistratura nell'articolazione decentrata di Palermo, rivolti a tutti i magistrati del distretto, il primo per la seconda metà del mese novembre/prima metà del mese di dicembre, a carattere elementare, e il secondo per il mese di giugno 2026, a carattere più avanzato.

In estrema sintesi si esporranno ai colleghi i pro e i contro dei sistemi di IA per l'attività giudiziaria, i limiti invalicabili [tra tutti, l'attività di interpretazione della legge e la formazione della decisione], nonché i concreti utilizzi pratici, ma soprattutto immediati [esemplificativamente: lo studio di atti e fascicoli; la redazione di sintesi di atti complessi; la redazione di provvedimenti, decreti, ordinanze, sentenze]; l'effettuazione di ricerche giurisprudenziali; calcolo di poste risarcitorie sulla base di tabelle; calcolo della prescrizione dei reati e delle pene; trascrizione di fonoregistrazioni; sintesi delle testimonianze nei procedimenti civili e nei processi penali; la formulazione di quesiti per le consulenze tecniche d'ufficio.

I programmati interventi formativi naturalmente terranno in debita considerazione le recentissime "*Raccomandazioni sull'uso dell'intelligenza artificiale nell'amministrazione della giustizia*", di cui alla Delibera del Consiglio Superiore della Magistratura del 8 ottobre 2025.

Ancora, il progetto pilota *Copilot*, promosso dal Dipartimento per la transizione digitale della giustizia, ha coinvolto il R.I.D. in una prima fase, e i *MagRif* in una seconda fase sperimentale finalizzata all'adozione dell'intelligenza artificiale generativa nelle attività quotidiane degli uffici giudiziari.

L'iniziativa ha previsto: - l'attivazione di licenze dedicate per l'utilizzo di *Copilot* nelle applicazioni Microsoft 365 [*Word, Outlook, Excel, PowerPoint, Teams*]; - un percorso formativo articolato in sessioni teoriche e pratiche, con accesso a materiali didattici e registrazioni; - la raccolta di *feedback* strutturati per valutare l'impatto dell'IA sul lavoro giudiziario.

All'esito, *Copilot* si è rivelato uno strumento utile per la razionalizzazione della posta elettronica, la sintesi delle riunioni su *Teams*, la classificazione documentale e il supporto alla redazione di atti e *report*.

Il protocollo BDDC, sottoscritto il 9 luglio 2025 presso il Tribunale di Palermo, mira alla diffusione delle *best practice* conciliative tra gli uffici giudiziari. Il progetto, nato nel distretto della Corte d'Appello di Bari e approvato dal Consiglio Superiore della Magistratura, prevede la creazione di una banca dati digitale di precedenti giudiziari di natura conciliativa.

La banca dati: - è accessibile online e gratuitamente; - è organizzata per parole chiave [tag]; - è costantemente aggiornata da tirocinanti, *MagRif* e magistrati responsabili del progetto; - è epurata da dati sensibili e dotata di funzionalità di *download* e copia/incolla.

La banca dati rappresenta uno strumento concreto per promuovere la cultura della conciliazione e valorizzare le esperienze virtuose già presenti nei diversi uffici giudiziari e anche per questo

progetto sono stati previsti due eventi formativi organizzati in uno con la S.S.M. nella sua articolazione territoriale.

Attività a supporto degli uffici per il processo [Dalla relazione del CISIT]

Al fine di supportare l'attivazione degli Uffici per il processo e l'inserimento in servizio dei nuovi funzionari assegnati nell'ambito degli obiettivi del PNRR, la DGSIA e il CISIA, a livello locale, si sono adoperati per:

- l'abilitazione delle utenze destinate ai funzionari UPP nel settore civile [SICID – SIECIC] e nel settore penale [SICP – TIAP - SNT];
- l'attivazione di nuovi punti rete in molte stanze degli uffici coinvolti;
- l'attivazione della procedura “on-boarding” per facilitare l'immissione in possesso dei nuovi funzionari UPP;
- la fornitura specifica di PC portatili destinati ai nuovi Funzionari UPP del distretto di Palermo
- fornitura di PC portatili destinati al personale tecnico neoassunto;
- fornitura di PC portatili per il personale addetto al data-entry neoassunto.

PNRR – Digitalizzazione fascicoli giudiziari – settore civile e settore penale

Nell'ambito del progetto di “Digitalizzazione del Ministero della Giustizia” – intervento 1.6.2 del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza [PNRR], il Ministero della Giustizia – la DGSIA ha avviato una procedura negoziata in 15 lotti, per la digitalizzazione di 10 milioni di fascicoli di Tribunali, Corti d'Appello [settore civile] e Corte di Cassazione [settore civile e penale], degli ultimi 10 anni.

Per il lotto 13 [distretti di Palermo e Caltanissetta] è stato sottoscritto, con la Datamanagement S.p.A., il contratto SIA 97.1.A.EV.S.4/2023 che prevede la digitalizzazione di 545.000 fascicoli civili [per complessive 16 milioni di pagine].

Dopo le attività preliminari è tuttora in corso, presso i vari uffici, la scansione vera e propria, da parte degli operatori delle ditte aggiudicatarie. A seguito delle modifiche del perimetro contrattuale, il 1° ottobre 2024 hanno preso avvio le attività di digitalizzazione anche presso il Giudice di Pace di Palermo, mentre presso i Tribunali per i Minorenni l'avvio del progetto di digitalizzazione è avvenuto il 20 marzo 2025.

Al 30/06/2025, data di rilevazione dei dati concernenti la percentuale di raggiungimento degli obiettivi PNRR fissati per la fine dell'anno [31/12/2025], la situazione è la seguente:

Ufficio	Totale fascicoli digitalizzati al 30.06.2025	Percentuale di raggiungimento dell'obiettivo fissato per il 31.12.2025
Corte d'Appello di Palermo	23.327	103 %
Tribunale di Agrigento	57.614	105%
Tribunale di Marsala	22.025	102 %
Tribunale di Palermo	13.7459	104 %

Tribunale di Sciacca	30.974	99 %
Tribunale di Termini Imerese	31.558	104 %
Tribunale di Trapani	27.289	100 %
Tribunale per i Minorenni di Palermo	123	4%
Giudice di Pace di Palermo	2.643	72%

Livello di attuazione del processo telematico

Il processo civile telematico: i dati [dalla relazione del CISIT]

Tutti gli uffici del distretto utilizzano gli applicativi ministeriali per la gestione dei registri in materia di affari civili contenziosi, contenzioso del lavoro e volontaria giurisdizione [SICID] e per la gestione dei registri esecuzioni civili, mobiliari e immobiliari e fallimentare [SIECIC]. Gli Uffici del Giudice di Pace utilizzano il sistema SIGP, che è stato recentemente aggiornato e, permette adesso di gestire telematicamente gli atti afferenti ai procedimenti gestiti dagli uffici del Giudice di Pace. In particolare, è garantito il deposito telematico da parte dei soggetti abilitati esterni, dei giudici onorari e togati.

Tutti gli applicativi dell'area civile [SICID, SIECIC, SIGP, Consolle del Magistrato, Consolle del PM e Portale delle procedure concorsuali] vengono costantemente aggiornati dalla DGSIA con il rilascio di periodiche patch che tengono conto delle eventuali modifiche normative intervenute e delle esigenze manifestate dall'utenza [magistrati, personale amministrativo, avvocati e CTU].

Nelle tabelle che seguono viene descritto il flusso degli atti introduttivi telematici inviati dagli avvocati agli Uffici giudiziari, suddivisi per registro [SICID, SIECIC e SIGP]. Si precisa che i dati vengono estratti utilizzando le query contenute nel cd. "pacchetto ispettori", sono quindi le medesime query utilizzate dagli ispettori per effettuare le rilevazioni statistiche nel settore civile.

Registro SICID [Ruolo Contenzioso, Lavoro e previdenza, Volontaria Giurisdizione]: Atti introduttivi telematici

a] Contenzioso Ordinario

Uffici	Atti introduttivi telematici [esclusi ricorsi D.I.]				
	II sem. 2024	I sem. 2025	Totale [2024/25]	anno prec. [2023/24]	var. %
Corte App. Palermo	1.052	1.267	2.319	2.310	0,39
Trib Agrigento	860	930	1.790	1.986	-9,87
Trib Marsala	523	608	1.131	1.658	-31,79
Trib Palermo	5.620	5.569	11.189	11.001	1,71
Trib Sciacca	271	349	620	692	-10,4
Trib. Termini Imerese	790	886	1.676	1.974	-15,1
Trib. Trapani	512	591	1.103	1.634	-32,5
Totale	9.628	10.200	19.828	21.255	-6,71

b) Lavoro

Uffici	Atti introduttivi telematici [esclusi ricorsi D.I.]				
	II sem. 2024	I sem. 2025	Totale [2024/25]	anno prec. [2023/24]	var. %
Corte App. Palermo	802	637	1.439	1.475	-2,44
Trib Agrigento	1.930	2.313	4.243	3.487	21,68
Trib Marsala	1.315	1.690	3.005	2.337	28,58
Trib Palermo	8.099	9.233	17.332	15.829	9,5
Trib Sciacca	830	984	1.814	1.633	11,08
Trib. Termini Imerese	2.687	3.722	6.409	4.449	44,05
Trib. Trapani	975	1121	2.096	1.916	9,39
Totale	16.638	19.700	36.338	31.126	16,74

c) Volontaria Giurisdizione

Uffici	Atti introduttivi telematici				
	II sem. 2024	I sem. 2025	Totale [2024/25]	anno prec. [2023/24]	var. %
Corte App. Palermo	224	300	524	453	15,67
Trib Agrigento	393	410	803	674	19,14
Trib Marsala	311	424	735	536	37,13
Trib Palermo	1.486	1.685	3.171	2.277	39,26
Trib Sciacca	232	216	448	306	46,41
Trib. Termini Imerese	475	552	1.027	813	26,32
Trib. Trapani	394	359	753	559	34,70
Totale	3.515	3.946	7.461	5.618	32,81

d) Ricorsi per Decreto Ingiuntivo settore civile

Uffici	RICORSI PER DECRETO INGIUNTIVO				
	II sem. 2024	I sem. 2025	Totale [2024/25]	anno prec. [2023/24]	var. %
Trib Agrigento	369	518	887	847	4,72
Trib Marsala	309	377	686	625	9,76
Trib Palermo	1.769	1.785	3.554	4.161	-14,59
Trib Sciacca	102	120	222	225	-1,33
Trib. Termini Imerese	421	473	894	848	5,42
Trib. Trapani	258	328	586	546	7,33
Totale	3.228	3.601	6.829	7.252	-5,83

e] Ricorsi per Decreto Ingiuntivo settore lavoro

Uffici	RICORSI PER DECRETO INGIUNTIVO				
	II sem. 2024	I sem. 2025	Totale [2024/25]	anno prec. [2023/24]	var. %
Trib Agrigento	107	146	253	270	-6,30
Trib Marsala	122	188	310	301	2,99
Trib Palermo	809	811	1.620	1.746	-7,22
Trib Sciacca	41	61	102	68	50,00
Trib. Termini Imerese	172	190	362	347	4,32
Trib. Trapani	90	193	283	295	-4,07
Totale	1.341	1.589	2.930	3.027	-3,20

Registro SIECIC [Fallimentare, Esecuzioni Immobiliari, Esecuzioni Mobiliari]

a] Esecuzioni Immobiliari

Uffici	Atti introduttivi telematici				
	II sem. 2024	I sem. 2025	Totale [2024/25]	anno prec. [2023/24]	var. %
Trib Agrigento	108	115	223	211	5,69
Trib Marsala	89	67	156	162	-3,70
Trib Palermo	234	259	493	598	-17,56
Trib Sciacca	29	35	64	67	-4,48
Trib. Termini Imerese	100	100	200	193	3,63
Trib. Trapani	66	68	134	130	3,08
Totale	626	644	1.270	1.361	-6,69

b] Esecuzioni Mobiliari e presso terzi

Uffici	Atti introduttivi telematici				
	II sem. 2024	I sem. 2025	Totale [2024/25]	anno prec. [2023/24]	var. %
Trib Agrigento	615	766	1.381	1.073	28,70
Trib Marsala	375	384	759	637	19,15
Trib Palermo	2.497	2.598	5.095	5.099	-0,08
Trib Sciacca	152	192	344	306	12,42
Trib. Termini Imerese	525	556	1.081	986	9,63
Trib. Trapani	486	460	946	733	29,06
Totale	4.650	4.956	9.606	8.834	8,74

c) Fallimentare

Uffici	Atti introduttivi telematici				
	II sem. 2024	I sem. 2025	Totale [2024/25]	anno prec. [2023/24]	var. %
Trib Agrigento	46	51	97	77	25,97
Trib Marsala	23	43	66	42	57,14
Trib Palermo	162	213	375	316	18,67
Trib Sciacca	5	18	23	17	35,29
Trib. Termini Imerese	41	58	99	103	-3,88
Trib. Trapani	37	42	79	70	12,86
Totale	314	425	739	625	18,24

Utilizzo del Software Consolle

Nelle tabelle che seguono si riassume il grado di diffusione, in termini percentuali, del SW consolle, confrontando le sentenze redatte con consolle col totale delle sentenze [quelle redatte con consolle + quelle “cartacee”]: alla luce dei dati che seguono può dedursi che la totalità delle sentenze viene redatta in forma nativa digitale.

Le tabelle che seguono riportano i dati distinti per il settore contenzioso ordinario e per quello delle controversie di lavoro e previdenza per l’intero anno giudiziario di riferimento:

Contenzioso Ordinario - sentenze - percentuale di utilizzo

Uffici	Sentenze redatte con Consolle	Totale Sentenze pubblicate	%
Corte App. Palermo	1.941	1.951	99,49
Trib Agrigento	1.413	1.419	99,58
Trib Marsala	742	741	100,13
Trib Palermo	5.437	5.440	99,94
Trib Sciacca	491	489	100,41
Trib. Termini Imerese	1.379	1.387	99,42
Trib. Trapani	868	868	100,00
Totale	12.271	12.295	99,80

Lavoro - sentenze - percentuale di utilizzo

Uffici	Sentenze redatte con Consolle	Totale Sentenze pubblicate	%
Corte App. Palermo	1.288	1.287	100,08
Trib Agrigento	1.700	1.700	100,00
Trib Marsala	946	946	100,00
Trib Palermo	5.369	5.370	99,98
Trib Sciacca	540	540	100,00

Uffici	Sentenze redatte con Consolle	Totale Sentenze pubblicate	%
Trib. Termini Imerese	1.567	1.567	100,00
Trib. Trapani	1.087	1.087	100,00
Totale	12.497	12.497	100,00

Consolle del PM e Modulo Uac

Anche gli uffici di Procura, in misura diversificata, utilizzano [insieme ai Tribunali e alla Corte d'Appello di competenza] la consolle del PM e il modulo UAC che consentono a magistrati e cancellerie la gestione della parte del processo civile di [eventuale] competenza degli uffici requirenti [principalmente i "visti" in materia di volontaria giurisdizione e "fallimentare"].

Di seguito le risultanze delle attività degli uffici giudicanti [trasmissione degli atti dagli uffici giudicanti alla Procura per il visto o parere] e degli uffici requirenti [apposizione del visto utilizzando la consolle del PM e restituzione all'ufficio giudicante] nel corso del periodo in esame:

Uffici	Richieste Uffici Giudiziari Giudicanti				
	II sem. 2024	I sem. 2025	Totale [2024/25]	anno prec. [2023/24]	var. %
Corte App. Palermo	1.163	2.303	3.466	702	393,73
Trib Agrigento	2.331	2.578	4.909	5.250	-6,50
Trib Marsala	1.617	1.777	3.394	2.930	15,84
Trib Palermo	20.143	23.102	43.245	35.998	20,13
Trib Sciacca	1.060	1.132	2.192	2.069	5,94
Trib. Termini Imerese	3.126	3.743	6.869	6.437	6,71
Trib. Trapani	2.211	2.414	4.625	3.883	19,11
Totale	31.651	37.049	68.700	57.269	19,96

Uffici	Atti del PM da Consolle [visti e pareri]				
	II sem. 2024	I sem. 2025	Totale [2024/25]	anno prec. [2023/24]	var. %
Procura Generale PA	1.090	2.183	3.273	504	549,40
Procura Agrigento	2.290	2.531	4.821	4.969	-2,98
Procura Marsala	890	929	1.819	1.861	-2,26
Procura Palermo	16.673	22.350	39.023	28.552	36,67
Procura Sciacca	534	589	1.123	439	155,81
Procura Termini Imerese	2.962	2.888	5.850	6.824	-14,27
Procura Trapani	1.194	1.871	3.065	3.335	-8,10
Totale	25.633	33.341	58.974	46.484	26,87

Nel distretto di Palermo, la diffusione e l'utilizzo delle funzionalità telematiche riguarda ormai la totalità degli atti introduttivi, sia per i registri SICID [contenzioso, lavoro e volontaria giurisdizione], che per i registri SIECIC [esecuzioni immobiliari, esecuzioni mobiliari e presso terzi, fallimentare]. I dati forniti hanno quindi una valenza meramente numerica e dipendono unicamente dall'attività giudiziaria dei singoli uffici e non più dalla virtuosità o meno dei singoli uffici e degli avvocati nell'utilizzo dello strumento informatico.

Stessa cosa può dirsi riguardo alla diffusione dello strumento Consolle del magistrato tra i magistrati [togati e onorari], che ormai viene universalmente utilizzata sia nel contenzioso ordinario che nel settore lavoro. Le sentenze native "digitali", quelle cioè redatte con consolle, sono ormai la totalità.

Per quanto concerne l'interazione del SICID con l'attività delle Procure [uffici UAC] può dirsi che anche tale funzionalità è ormai universalmente utilizzata.

Uffici del Giudice di Pace - Settore Civile

Il settore civile di competenza degli uffici del Giudice di Pace è gestito dall'applicativo ministeriale SIGP, dotato di architettura distrettuale.

L'applicativo è utilizzato presso tutti gli Uffici del Giudice di Pace del distretto di Palermo.

L'importante aggiornamento di SIGP, reso disponibile agli uffici a partire da giugno 2023, ha consentito l'avvio di un vero e proprio processo civile telematico anche per le attività di competenza del Giudice di Pace. Il sistema telematico è a oggi pienamente utilizzato da tutti gli uffici del distretto, a cui pervengono sia i depositi telematici da parte dei soggetti abilitati esterni che i provvedimenti depositati dai Giudici di Pace tramite un apposito portale ministeriale, attraverso il quale i giudici onorari e togati possono consultare i documenti dei fascicoli di interesse e redigere i relativi atti.

I dati del SIGP, come quelli di SICID e SIECIC, possono essere visualizzati su smartphone e tablet utilizzando la "App" realizzata dai tecnici del CISIT di Palermo [e costantemente aggiornata] denominata "Giustizia Civile mobile" sia in versione Android che per dispositivi Apple [IOS].

Di seguito i dati degli atti introduttivi telematici al II semestre 2024 e I semestre 2025; va precisato che tale rilevazione non comprende gli atti depositati direttamente dai cittadini, senza l'ausilio degli avvocati che, di norma, sono ancora in forma cartacea.

Registro GdP

Uffici	Atti introduttivi telematici [esclusi ricorsi D.I.]			
	Totale [2023/24]	II sem. 2024	I sem. 2025	Totale [2024/25]
GdP Agrigento	1.841	856	965	1.821
GdP Alcamo	334	281	453	734
GdP Bivona	40	15	17	32
GdP Castelvetro	159	90	104	194
GdP Corleone	85	45	44	89
GdP Gangi	30	11	8	19
GdP Lercara Friddi	57	27	27	54
GdP Marsala	712	316	414	730

Uffici	Atti introduttivi telematici [esclusi ricorsi D.I.]			
	Totale [2023/24]	II sem. 2024	I sem. 2025	Totale [2024/25]
GdP Palermo	6.042	3.355	4.017	7.372
GdP Partinico	73	36	0	36
GdP Pantelleria	218	10	22	32
GdP Partanna	16	22	28	50
GdP Polizzi Generosa	31	34	25	59
GdP Ribera	122	41	51	92
GdP Sciacca	187	106	115	221
GdP Termini Imerese	1.270	623	643	1.266
GdP Trapani	1.711	726	952	1.678
Totale	12.928	6.594	7.885	14.479

Quelli che seguono sono i dati relativi ai ricorsi per decreto ingiuntivo:

Registro GdP

Uffici	Ricorsi per decreto ingiuntivo PCT			
	Totale [2023/24]	II sem. 2024	I sem. 2025	Totale [2024/25]
GdP Agrigento	2.064	1.116	1.100	2.216
GdP Alcamo	491	205	203	408
GdP Bivona	29	20	18	38
GdP Castelvetro	260	171	128	299
GdP Corleone	61	27	48	75
GdP Gangi	24	5	13	18
GdP Lercara Friddi	39	18	27	45
GdP Marsala	1.210	606	582	1.188
GdP Palermo	9.362	5.572	4.705	10.277
GdP Partinico	104	85	0	85
GdP Pantelleria	338	26	23	49
GdP Partanna	48	95	59	154
GdP Polizzi Generosa	38	19	22	41
GdP Ribera	112	52	78	130
GdP Sciacca	349	199	212	411
GdP Termini Imerese	1.745	908	904	1.812
GdP Trapani	1.141	604	550	1.154
Totale	17.415	9.728	8.672	18.400

Utilizzando il nuovo portale GDP i Giudici di Pace possono redigere le sentenze in forma nativa digitale [analogamente a quanto avviene per i magistrati togati con la consolle del magistrato].

Portale GDP

Uffici	Sentenze Depositate	
	Totale [2023/24]	Totale [2024/25]
GdP Agrigento	1.251	1.544
GdP Alcamo	259	632
GdP Bivona	24	28
GdP Castelvetro	122	144
GdP Corleone	64	67
GdP Gangi	24	18
GdP Lercara Friddi	26	41
GdP Marsala	833	832
GdP Palermo	3.967	4.273
GdP Partinico	97	17
GdP Pantelleria	4	36
GdP Partanna	40	83
GdP Polizzi Generosa	28	48
GdP Ribera	133	65
GdP Sciacca	145	194
GdP Termini Imerese	566	500
GdP Trapani	739	677
Totale	1.655	1.603

I sistemi civili a supporto degli uffici UNEP garantiscono la gestione telematica delle richieste presso gli Uffici Notificazioni e Protesti attraverso l'integrazione tra il sistema GSU e gli applicativi GSU PCT e GSU TABLET, che implementano le funzionalità di ricezione/invio telematico delle richieste e di inoltro delle richieste di pignoramento tramite deposito telematico, nonché i pagamenti telematici. In particolare, sono previsti i seguenti possibili depositi telematici da parte dei soggetti abilitati esterni: Richiesta Parte, Richiesta Pignoramento, Richiesta Ricerca Beni, Richiesta Restituzione Somme, Pagamento Richiesta.

Questa la tabella riassuntiva dei depositi telematici pervenuti presso gli uffici UNEP del distretto di Palermo:

Depositi UNEP

UNEP	II sem. 2024	I sem. 2025	TOTALE [2023/24]
Capp. Palermo	3.462	5.083	8.545
Trib. Agrigento	328	1.251	1.579
Trib. Marsala	189	547	736
Trib. Sciacca	423	411	834
Trib. Termini Imerese	671	1.101	1.772
Trib. Trapani	940	1.452	2.392
Totale	6.013	9.845	15.858

L'utilizzo del processo civile telematico: le valutazioni del R.I.D. del settore civile

Esauritesi le criticità del periodo pandemico, può affermarsi che la completa e consolidata informatizzazione del processo civile consente lo svolgimento delle attività giudiziarie nel distretto con un apprezzabile grado di efficienza.

Le innovazioni introdotte sull'onda dell'emergenza dalla legislazione varata nel 2020, e in particolar modo la possibilità di celebrare l'udienza civile mediante trattazione scritta o mediante videoconferenza, hanno trovato terreno fertile nell'efficienza già roduta del processo civile telematico, e grazie alla sempre maggiore confidenza mostrata dagli utenti nell'avvalersi delle sue potenzialità, si sono rivelate estremamente vantaggiose per il sistema giustizia nel suo complesso.

Nel dettaglio, i nuovi artt. 127 *bis* e 127 *ter* c.p.c. introdotti dal Decreto Legislativo n. 149 del 10 ottobre 2022, hanno “*stabilizzato*”, sia pure con qualche differenza, l'udienza civile mediante videoconferenza o mediante trattazione scritta.

Peraltro, nell'ottica di una più compiuta “*digitalizzazione*” dell'amministrazione della giustizia è stata anche prevista l'implementazione del processo civile telematico nei procedimenti davanti al Giudice di pace, al Tribunale per i minorenni, al Tribunale, alla Corte d'appello e alla Corte di Cassazione; la semplificazione delle modalità di pagamento telematico delle spese di giustizia, del contributo unificato; la stabilizzazione dell'obbligo di deposito telematico degli atti; la modifica e il rafforzamento delle notifiche telematiche; la possibilità in Cassazione di svolgere la camera di consiglio mediante collegamento audiovisivo a distanza; la modifica delle norme del codice di procedura civile e le relative disposizioni di attuazione al fine di coordinarle con la disciplina del processo civile telematico. La disciplina emergenziale ha consentito, inoltre, di introdurre l'obbligo del deposito telematico per gli atti introduttivi dei giudizi, in precedenza solo facoltativa, nonché del pagamento in via telematica del contributo unificato.

Più nello specifico, un'apposita disposizione normativa di attuazione al codice di procedura civile [art. 196 *quater* disp. att. c.p.c.], prevede l'obbligo di deposito telematico di tutti gli atti processuali e dei documenti, ma rimane ferma la possibilità per il giudice, prevista dal comma 1 ultima parte, di ordinare il deposito di copia cartacea di singoli atti e di documenti per ragioni specifiche. In attuazione della previsione contenuta nell'ultimo comma del nuovo art. 196 *quater* citato il Presidente del Tribunale provvede con specifico decreto a dare l'autorizzazione al deposito con modalità non telematiche quando i sistemi informatici del dominio giustizia non siano funzionanti e sussista situazione di urgenza. I decreti autorizzativi, già adottati di solito in concomitanza con la comunicazione dei blocchi dei sistemi per le *patch* per tutta la durata dell'aggiornamento, vengono pubblicati sul sito istituzionale dell'Ufficio.

Con riferimento al deposito telematico degli atti dei giudici deve segnalarsi che la nuova versione dell'art. 196-*quater* cit. prevede l'obbligatorietà del deposito di tutti i provvedimenti e dei verbali di udienza, e ciò è avvenuto dal 1° marzo 2023 con applicazione anche ai procedimenti già pendenti a quella data. Da quel momento tutti i giudici dell'area civile - che già in precedenza avevano iniziato a depositare per via telematica verbali di udienza e provvedimenti - si sono uniformati alle novità legislative.

Ancora, altro strumento particolarmente utilizzato nel periodo emergenziale e oggi costituente una nuova modalità di sfruttamento delle potenzialità del processo civile telematico è il

giuramento telematico dei consulenti tecnici nominati d'ufficio in quanto regolamentato espressamente dalla normativa emergenziale e poi prorogato al 31 dicembre 2022 [ad esempio i giuramenti dei consulenti tecnici nei procedimenti di accertamento tecnico preventivo] e oggi previsto a livello normativo anche per il periodo post pandemico come ordinaria modalità di svolgimento dell'udienza civile dall'art. 193 c.p.c.

I dati forniti dal locale *Cisit* [cui si rimanda per ogni più compiuta valutazione] vanno, ovviamente, esaminati unitamente alla considerazione dei flussi globali del contenzioso, giacché il grado complessivo di informatizzazione dell'utenza ha raggiunto livelli tali da consentire una sovrapposizione delle evidenze statistiche del contenzioso, nella sua interezza, rispetto alle evidenze statistiche dei depositi telematici.

Il medesimo impulso si registra, ovviamente, anche in relazione alla diffusione dei depositi telematici dei provvedimenti giurisdizionali da parte dei magistrati del distretto, che avviene ormai pressoché in tutti gli uffici giudiziari in via esclusiva.

Ulteriori progressi si riscontrano nell'utilizzo dell'applicativo "*Consolle del Pubblico Ministero*", che consente l'interlocuzione degli uffici delle Procure della Repubblica con i Tribunali civili e le sezioni civili della Corte di Appello, in tutti i procedimenti in cui il Pubblico Ministero è parte necessaria, cui gli atti vengono inviati in via telematica [istanze, visti, ricorsi].

I dati attestano come tale strumento sia divenuto il canale pressoché unico di trasmissione degli atti processuali civili del Pubblico Ministero, come attestano gli incrementi rilevanti nei flussi registrati dalla Procura Generale e dalle Procure di Palermo, Sciacca e Termini Imerese.

Dall'1.7.2023 è entrato in vigore il processo civile telematico minorile, che ha sostituito il *software* SIGMA. Tale cambiamento epocale ha fortemente risentito delle tempistiche ristrette derivanti dalle scadenze normative e ha reso disponibile all'avvio solo le funzionalità minime del processo civile telematico compatibili con la peculiarità del Tribunale per i minorenni. In atto sono in corso ulteriori evoluzioni per rendere fruibile il sistema alle esigenze tipiche del processo minorile, anche a seguito dell'entrata in vigore dell'art 473 *bis* c.p.c., essendosi riscontrate numerose carenze che rendono lo strumento poco stabile e sostanzialmente embrionale, benché in via di progressiva evoluzione.

Con specifico riferimento agli uffici del Giudice di Pace del distretto, va evidenziato che, sebbene il legislatore avesse previsto l'introduzione entro il 31.10.2021 del processo telematico, è stato dapprima previsto il differimento di un ulteriore quadriennio dell'entrata in vigore della riforma [31 ottobre 2025], che è stata nuovamente [e condivisibilmente] anticipata al 30 giugno 2023, con il nuovo art. 196 *quater* delle disposizioni di attuazione al c.p.c., introdotto con il citato D.Lgs. 149/22. Sicché, seppure con intuibili difficoltà, il p.c.t. è stato avviato e utilizzato in via esclusiva anche presso gli uffici del Giudice di Pace, dopo una breve fase di "*doppio binario*". Il deposito degli atti da remoto ha ridotto il consumo di carta, semplificato la gestione degli archivi e la fase di rilascio delle copie conformi. Sono ancora pendenti fascicoli cosiddetti "*misti*", ovvero iscritti inizialmente in formato cartaceo e successivamente gestiti telematicamente. Tuttavia, il numero di questi è in costante diminuzione. Attualmente, a titolo esemplificativo, presso l'ufficio di Palermo su un totale di n. 7.850 fascicoli civili pendenti, circa solo n. 350 risultano essere misti, pari a circa il 4,45%.

A fine 2023, è stata implementata la tanto attesa nuova Banca dati di Merito disponibile al link <https://bdp.giustizia.it/login>. All'interno della Banca Dati sono disponibili per la ricerca e la

consultazione gli *abstract* e i provvedimenti civili [sentenze, decreti e ordinanze] provenienti dal Sistema Informatico del Settore Civile [SICI] dal 1/1/2016 a oggi. A seguito della sua introduzione purtroppo non è più aggiornata la Sezione Giurisprudenza della Consolle [efficace e apprezzata dalla totalità dei magistrati], che rimane comunque accessibile per i provvedimenti emessi prima.

Inoltre, è stato introdotto nel gennaio 2024 l'Albo C.T.U. nazionale, che consente ai giudici tramite la funzione *"ricerche C.T.U."*, di consultare tramite l'applicativo *"Consolle del magistrato"* l'albo costantemente aggiornato.

Ancora, dal 2 agosto 2024 scorso è pienamente operativa la *"Convenzione per l'accesso alle banche dati contenenti le informazioni utili per la gestione della crisi d'impresa e dell'insolvenza, ai sensi dell'art. 367 del C.C.I.I."*, stipulata fra Ministero e Agenzia delle Entrate nel maggio scorso. Ne consegue che le cancellerie hanno oggi l'onere di raccogliere i dati previsti dall'art. 367 C.C.I.I. in ogni procedimento concorsuale e di inserirli nel fascicolo. Detta Convenzione prevede che:

- le cancellerie possono accedere alle dichiarazioni dei redditi disponibili presso l'Anagrafe Tributaria accedendo al sistema SIATEL v2.0 PuntoFisco;
- il personale di cancelleria deve essere abilitato all'accesso secondo quanto disciplinato dalla *"Convenzione di Cooperazione informatica per l'accesso all'Anagrafe Tributaria prot. 27395 del 15 febbraio 2011"*.

A fine settembre 2024 sono entrate in vigore le nuove specifiche tecniche relative al processo civile telematico, in sostituzione di quelle del 14 aprile 2014, ai sensi dell'art. 34 D.M. 21 febbraio 2011, n. 44. Tra le modifiche più rilevanti sono da segnalare: l'ampliamento a 60 MB della dimensione massima della busta di deposito telematico; l'ampliamento del novero dei formati documentali suscettibili di deposito telematico con l'aggiunta esplicita di formati video MPEG2, MPEG4 e AVI e di formati audio quali MP3, FLAC, RAW, WAV e AIFF e del supporto per il formato DICOM; l'accettazione automatica di alcuni depositi telematici.

In relazione a tale ultima novità va segnalato che certamente si è realizzato un rilevante risparmio di spesa in termini di impiego di risorse, non essendo richiesto un intervento manuale della cancelleria. Il sistema, infatti, provvede ad accettare automaticamente il deposito associandolo al fascicolo di pertinenza e scaricando automaticamente l'evento relativo, con specificazione via pec della modalità di accettazione [automatica, come detto]. In caso di errori o problematiche che riguardino i depositi, sono stati introdotti i nuovi stati "WARN", "ERROR" e "FATAL", a cui corrispondono distinte ipotesi che richiedono ancora l'intervento della cancelleria.

Da ultimo, si vuol segnalare che l'ufficio del Referente per l'Innovazione Distrettuale ha garantito tramite la rete dei Magistrati di Riferimento per l'Informatica la pronta diffusione delle notizie in materia informatica, fornendo un supporto concreto ai colleghi impegnati sul territorio per le ampie novità suindicate e per risolvere eventuali problemi. L'attività di informazione e di interfaccia si è svolta quotidianamente con tutti i referenti, utilizzando i più comuni ed efficaci mezzi di informazione [*e-mails; chat di WhatsApp, ecc.*].

Le criticità emerse nell'utilizzo del processo civile telematico

Alcune delle criticità già segnalate in occasione delle precedenti relazioni purtroppo permangono e devono esser ulteriormente evidenziate.

In particolar modo si osserva che:

- il rilascio di *patch* di aggiornamento dei sistemi spesso causa il malfunzionamento di funzioni pregresse da correggere con ulteriori aggiornamenti, con i disagi che ne conseguono;
- la scelta di rendere automatico il deposito della minuta della sentenza, dovuta alle nuove specifiche tecniche ha fatto riscontrare in più di un'occasione difficoltà operative dato che, in presenza di errori di redazione del provvedimento, una volta avvenuto il deposito non è più possibile procedere ad alcuna correzione mediante il rifiuto dell'atto da parte della cancelleria;
- è cronica l'assenza di un sistema di gestione dei documenti conservati nel fascicolo informatico con modalità idonee a garantire la facile reperibilità delle informazioni, dovuta al fatto che il sistema SICID e il correlato software "*Consolle*" sono stati pensati come meri sistemi di conservazione documentale, senza contemplare un'indicizzazione né il riconoscimento ottico del testo contenuto nei documenti;
- permane il problema dell'eccessiva farraginosità del sistema di archiviazione automatica dei file "*in locale*" proprio della "*Consolle del Magistrato*", che comporta un sovraccarico delle risorse hardware, nonostante il loro aggiornamento;
- con riguardo alle novità introdotte dalla riforma "*Cartabia*" permane la criticità nell'apposita cartella "*Assegnati Cartabia-verifiche preliminari ex art. 171 bis c.p.c.*"; sul punto, le modifiche evolutive della *Consolle* hanno portato all'abbandono del sistema per "*bollini*" [rosso – ritardo, giallo- in attesa di provvedimento, verde- termine per provvedere non ancora in corso], per un più snello sistema di segnalazione dei soli ritardi [con "*campanellino*"]. Va, però, detto che, allo stato, il sistema consente di vedere nella cartella solo i procedimenti in attesa di provvedimento [e quindi solo all'inizio del quindicesimo giorno], mentre le nuove iscrizioni per le quali non sia ancora decorso il termine per la costituzione del convenuto non vengono più visualizzate. Ciò comporta delle difficoltà nella organizzazione del lavoro, non potendo preventivarsi il numero di procedimenti in cui dovrà essere emesso il decreto ex art. 171 bis c.p.c. in un arco di tempo più ampio dei soli 15 giorni previsti dalla norma;
- l'evento "*Trattazione scritta*" non è stato previsto con riferimento al registro SIECIC Esecuzioni;
- non sono state ancora del tutto adottate le misure organizzative per procedere alla corretta e valida registrazione dell'audizione dei minori in sede civile per come prevista dalla riforma Cartabia [473-bis.6 ult. comma c.p.c.] e ciò al fine di dare attuazione al provvedimento del 7 dicembre 2023 "*Regole tecniche per la registrazione audiovisiva dell'ascolto del minore, la sua conservazione e il suo inserimento nel fascicolo informatico, ai sensi dell'articolo 473 bis.5, quinto comma, del codice di procedura civile, nonché individuazione delle modalità del collegamento audiovisivo a distanza per l'ascolto dell'interdicendo o dell'inabilitando,*

che sia impossibilitato a comparire, ai sensi dell'articolo 473 bis.54 del codice di procedura civile”;

- permane la criticità nell'impiego del software “*Consolle di Udienza*”, che, nell'uso pratico ha manifestato dei limiti nella gestione di udienze collegiali in cui viene chiamato un numero rilevante di procedimenti;
- i sistemi dell'area civile non assicurano la visibilità di un fascicolo trattato da un giudice in una fase e da altro giudice in una fase successiva. È stata già introdotta una modifica evolutiva che consente al giudice dell'opposizione di vedere il fascicolo della fase monitoria o al giudice del reclamo il fascicolo della precedente fase. La necessità di rendere visibili i diversi fascicoli si impone ancora per i cautelari relativamente alla fase di merito; per i procedimenti per i quali sia stato disposto il mutamento del rito nei giudizi di convalida di sfratto, ovvero per i fascicoli iscritti erroneamente in un registro [ad esempio di volontaria giurisdizione] che devono essere trasferiti in un altro; per i procedimenti che siano stati riuniti; per le ipotesi di co-assegnazione di un fascicolo al giudice onorario; per i procedimenti in tema di opposizione all'esecuzione e/o divisioni endo-esecutive;
- l'accesso alla Banca Dati di Merito Riservata è, allo stato, interdetta ai funzionari dell'Ufficio del Processo, possono dunque accedere solo come cittadini alla Banca Dati di Merito Esterna con SPID o Carta di Servizi ma subiscono le limitazioni dovute all'oscuramento dei dati dei provvedimenti giudiziari ivi contenuti;
- vi sono difficoltà informatiche di gestione dei fascicoli in materia di immigrazione [convalide e proroghe di trattenimenti], sia per i Giudici di Pace che per i giudici togati, che necessitano di *patch* anche evolutive;
- permangono gli errori nell'indicazione dell'oggetto della causa in sede di iscrizione a ruolo [che si traducono in una inesattezza dei dati statistici e, sovente, in un'erronea assegnazione della causa tra le sezioni con differenti competenze per materia, con l'inevitabile allungamento dei tempi di definizione] nonché gli errori nell'inserimento dei dati relativi all'identificazione delle parti e dei procuratori costituiti [che comportano una non corretta gestione del dato e l'incompletezza delle comunicazioni di cancelleria automatizzate];
- permane l'assenza di un sistema - in caso di affiancamento del giudice togato da parte di un giudice onorario di pace delegato per singole attività nell'ambito dell'ufficio del processo - che consenta di monitorare in modo costante l'attività svolta nel suo ruolo dal GOP delegato;
- permane l'inadeguato funzionamento della cartella “*istanze da evadere*” in seno alla quale il giudice è costretto a cancellare manualmente l'istanza nonostante l'abbia già evasa con il deposito del provvedimento, e ciò a causa dell'assenza di un sistema che comporti automaticamente la cancellazione dell'istanza contestualmente all'accettazione del deposito del provvedimento;
- inoltre, criticità si evidenziano con riguardo alla segnalazione delle istanze da evadere da parte della Cancelleria atteso che, attualmente, il giudice non può verificare la data di effettiva messa in visibilità da parte del cancelliere dell'istanza stessa nei casi in cui essa non coincida con la data di accettazione del deposito dell'istanza nel PCT; in tal modo non vi è modo di tracciare eventuali ritardi non imputabili ai giudici;
- continua a mancare un sistema di monitoraggio della scadenza dei dispositivi di firma

digitale e si registra un aumento dei tempi della procedura di rinnovo del dispositivo di firma, aggravato ulteriormente dal fatto che non risultano più disponibili i dispositivi di firma sostitutivi della CMG;

- permane l'impossibilità di consultazione dei fascicoli da qualsivoglia postazione di lavoro [oltre che attraverso *tablet* o *smartphone*], essendo legato l'applicativo alle singole macchine ove esso è installato;
- permane la mancanza di un sistema automatico di "avvisi" al magistrato che consenta di informarlo tempestivamente dell'immanenza di scadenze processuali;
- permane la grave mancanza di un *software* gestionale per il magistrato che consenta la pianificazione e gestione delle singole udienze in base al peso ponderato dei fascicoli, attività che sino a tutt'oggi viene svolta dai singoli magistrati autonomamente con modalità cartacee ed estemporanee [mancanza segnalata oramai da circa un decennio], creando prassi differenti da ufficio a ufficio e da magistrato a magistrato.

Il processo penale telematico.

[dalle relazioni del CISIT e del R.I.D.]

Considerazioni generali ed eventi significativi nel periodo considerato

Nel distretto di Corte d'Appello di Palermo, tutti gli uffici requirenti e giudicanti di primo e secondo grado, il Tribunale e gli Uffici di Sorveglianza utilizzano applicativi ministeriali SICP, Atti e Documenti, CONSOLLE, TIAP, SNT, SIAMM, portale trascrizioni, Deposito telematico atti penali, SIPPI, SIUS, via via aggiornati per cui non si segnalano ulteriori problemi.

L'applicativo GIADA è regolarmente in uso in tutti i Tribunali per tutte le attività previste a eccezione degli uffici di Termini Imerese e Trapani che, però, hanno raggiunto intese di massima per l'utilizzo dell'applicativo nel corso del 2026.

Negli ultimi anni sono stati fatti significativi passi avanti per l'attivazione di un vero e proprio processo penale telematico. L'interconnessione tra il Portale delle Notizie di Reato e la piattaforma documentale [TIAP Document@] permette di creare in maniera automatica il fascicolo "digitale" a partire dalla memorizzazione del primo atto costituente il fascicolo vero e proprio: la notizia di reato inviata alle Procure dalle FF.OO. o da altri soggetti abilitati.

Successivamente le Segreterie e le Cancellerie Penali "riversano" su tale fascicolo tutti gli atti, nativi digitali o dematerializzati, costituenti il fascicolo penale. Sono stati attivati i pagamenti telematici per le cancellerie penali.

Dal 2020 è stato implementato il Portale Nazionale Avvocati attraverso il quale gli avvocati possono depositare nomine, memorie e querele presso l'Ufficio del PM.

Nel distretto di Palermo è disponibile l'accesso remoto al fascicolo penale digitale da parte degli Avvocati per i fascicoli in fase post 415 bis. La consultazione on-line del fascicolo [inizialmente gratuita] ha ridotto notevolmente la presenza degli Avvocati presso gli Uffici Giudiziari per la richiesta di copie e di accesso agli atti

Dal 2021 è stata attivata a Palermo una delle 5 Procure EPPO in ambito nazionale per il coordinamento e la persecuzione dei reati di truffa ai danni della Comunità Europea.

La trasmissione delle sentenze di Primo Grado alla Procura Generale e alle Procure della Repubblica, ex art. 548, esclusivamente per via telematica è ormai ampiamente diffusa e utilizzata.

Nel luglio 2023, in seguito a un decreto del Ministro, è stata estesa la possibilità di deposito telematico degli atti da parte degli avvocati anche presso gli Uffici Giudicanti [Tribunali e Uffici del Giudice di Pace].

È stata inoltre estesa a tali Uffici la possibilità di richiesta di accesso telematico agli Atti, da parte degli Avvocati.

A partire dal gennaio 2024, il processo penale telematico ha vissuto un periodo di profondo e epocale sviluppo e innovazione coinciso con l'introduzione dell'applicativo APP.

L'applicativo consente la redazione semplificata, tramite collegamento diretto all'applicazione Word online, di atti nativi digitali, fornendo a tal fine un nutrito gruppo di modelli standard.

APP mette, inoltre, a disposizione le funzionalità di firma remota [ossia senza necessità di dispositivo di firma e senza necessità di smart card] anche massiva.

Contemporaneamente all'avvio di APP è stata pianificata, ed è tuttora in corso [a partire dal mese di maggio 2024] la migrazione della base dati TIAP@Documenta, verso la nuova piattaforma documentale Mercurio. Ciò consentirà di visualizzare attraverso APP tutti i documenti già digitalizzati negli anni passati e conservati in Document@.

Ciò dopo che, e precisamente dal novembre 2023, dapprima solo in forma sperimentale, è stata avviata la diffusione, presso le Procure e gli Uffici Gip dei Tribunali, del nuovo sistema che gestisce telematicamente i flussi di lavoro e gli interscambi informativi e documentali bidirezionali tra gli attori interni del procedimento, dalla fase delle indagini preliminari fino alla udienza preliminare esclusa, secondo gli obiettivi affidati al Ministero della Giustizia dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza [PNRR].

In particolare, in forza del D.M. 271/2023, emanato in esecuzione dell'art. 87 co. 3 D.L.vo 150/2022, è stata, infatti, prevista l'obbligatorietà del deposito telematico di "atti, documenti, richieste e memorie" nei "procedimenti di archiviazione di cui agli articoli 408, 409, 410, 411 e 415 del codice di procedura penale nonché alla riapertura delle indagini di cui all'articolo 414 del codice di procedura penale" a decorrere dal 14.1.2024: APP [Applicativo per il processo penale], e "APP" costituisce l'applicativo informatico individuato per tali depositi.

Sicché, gli Uffici di Procura, a partire da quella data, debbono, pertanto, trasmettere obbligatoriamente al Gip tramite "APP" le richieste di archiviazione e, ex art. 408 co.1 c.p.p., gli atti del procedimento cui la richiesta si riferisce. L'ufficio Gip, a sua volta, deve gestire attraverso l'applicativo la redazione e il deposito dei relativi provvedimenti. Per i restanti atti, di contro, permaneva la possibilità del "doppio binario", ovvero del deposito analogico [in sostanza l'unico concretamente percorribile per via del mancato sviluppo dell'applicativo con riferimento alle altre fasi e agli altri gradi del procedimento penale].

Nondimeno, in virtù del D.M. 206/2024, a partire dal 1.1.2025 è divenuto obbligatorio ed esclusivo il deposito di atti, documenti, richieste e memorie da parte dei soggetti abilitati interni ed esterni:

- i. nei procedimenti che si trovano nella fase dell'udienza preliminare;
- ii. nella fase predibattimentale e nel dibattimento di primo grado innanzi al Tribunale ordinario;

iii. nei seguenti riti alternativi: applicazione della pena su richiesta delle parti, procedimento per decreto e messa alla prova.

Sino al 31.3.2025, altresì, nei suddetti uffici di primo grado, erano stati consentiti l'iscrizione con modalità non telematica da parte dei soggetti abilitati interni delle notizie di reato di cui all'art. 335 c.p.p., nonché il deposito di atti, documenti, richieste e memorie da parte dei soggetti abilitati interni relativi al giudizio abbreviato, al giudizio immediato e al giudizio direttissimo.

Rimane fermo poi il c.d. “doppio binario”, fino al 31.12.2025, per tutti i procedimenti regolati dal libro IV del codice di procedura penale [misure cautelari personali e reali] e in quelli relativi alle impugnazioni in materia di sequestro probatorio.

Per l'Ufficio del giudice di pace, la Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni, il Tribunale per i minorenni, il Tribunale di Sorveglianza, la Corte di Appello, la Procura Generale presso la Corte di Appello, la Corte di cassazione e Procura Generale presso la Corte di cassazione l'obbligatorietà del deposito telematico è prevista solo a decorrere dal 1.1.2027.

La introduzione dell'applicativo telematico ha comportato un notevole sforzo organizzativo, portato innanzi sia dai magistrati dei vari Uffici, con speciale riguardo ai dirigenti e ai MAGRIF, sia da parte del personale amministrativo, volto ad assorbire e a rimediare a tutte quelle problematiche emerse specialmente nel primo periodo di applicazione delle nuove modalità di lavoro, fondamentalmente connesse al fatto che il software utilizzato fosse ancora acerbo e necessitante di aggiustamenti.

Attualmente è in uso una seconda versione dell'applicativo [APP 2.0.], che rappresenta un'evoluzione [per velocità e funzionalità presenti] rispetto a quello precedente.

Gli aggiornamenti rilasciati nel corso dell'anno hanno migliorato la stabilità e ampliato le funzionalità dell'applicativo, ma persistono problematiche, in particolare nella classificazione degli atti e nella gestione delle notifiche. Nonostante ciò, si è registrato un incremento nell'utilizzo del Portale Deposito Atti Penali da parte degli avvocati e degli uffici giudiziari, favorito dall'istituzione di **tavoli permanenti di confronto** tra magistrati, personale amministrativo, avvocatura e tecnici del CISIA, volti a uniformare le prassi e risolvere le criticità, presso il Tribunale di Palermo.

Nel corso del 2025 si è intervenuti a garantire la correttezza dei dati inseriti in APP, e in particolare sulle annotazioni preliminari inserite dalla Polizia Giudiziaria su portale N.D.R. Per questa ragione, le Procure hanno tenuto una serie di incontri con gli Uffici-fonte, volti a formare il personale addetto all'inserimento delle notizie di reato.

Inoltre, l'obbligo di iscrizione delle notizie di reato su APP ha portato alla adozione di una serie di misure organizzative presso le Procure del distretto. Da un lato, sono stati istituiti uffici centralizzati per la creazione delle bozze di iscrizione su APP, da sottoporre alla firma dei Procuratori e dei Procuratori Aggiunti. Dall'altro lato, si è previsto che i Sostituti di cd. turno esterno, provvedano autonomamente alla iscrizione dei fascicoli a mezzo APP.

Tuttavia, l'esperienza maturata ha evidenziato una serie di criticità che meritano attenta riflessione:

- sin dalle prime sperimentazioni, APP ha mostrato instabilità. Sono stati segnalati frequenti crash, errori di login, problemi nella firma digitale e nel deposito degli atti;
- alcune procedure di APP funzionano correttamente, e, nel complesso, hanno velocizzato i tempi [es. deleghe di indagini, liste testimoniali]. Altre procedure, invece hanno

determinato il rallentamento nella gestione dei fascicoli, che ha aggravato il carico di lavoro del Pubblico Ministero e delle segreterie;

- il passaggio degli atti da APP a TIAP non avviene con regolarità, per cui le segreterie sono sempre tenute a effettuare dei controlli in merito e, talvolta, a integrare TIAP con gli atti mancanti.

Gli Uffici del distretto hanno fatto ampio ricorso al Portale di Assistenza per segnalare mal-funzionamenti e richiedere interventi correttivi. I ticket aperti hanno riguardato problemi tecnici, richieste di modifica evolutiva del sistema e necessità di chiarimenti operativi. Tuttavia, i ticket [soprattutto quelli di cd. secondo livello, richiedenti modifiche strutturali] non sono quasi mai stati esitati positivamente.

Il sistema, nonostante apprezzabili miglioramenti, troppo spesso presenta disfunzioni che non possono essere risolte nell'immediato. La lunghezza dei tempi di risposta ai ticket, in particolare, impone spesso la necessità di risolvere – medio tempore – le problematiche al fine di evitare inammissibili stalli del procedimento e garantire il rispetto degli stringenti tempi processuali.

Digitalizzazione fascicoli penali [TIAP]

In attuazione del Piano straordinario per la digitalizzazione della Giustizia continua l'utilizzo dell'applicativo distrettuale Document@TIAP [Trattamento Informatico Atti Processuali Penali] che consente la digitalizzazione completa del fascicolo penale: dalla notizia di reato fino alla sentenza, compreso lo stralcio e/o il riesame. Il TIAP permette anche il rilascio di copie agli avvocati nei procedimenti ex. art. 415 bis c.p.p., nelle fasi Gip-Gup e nelle fasi dibattimentali con una procedura semplice e automatizzata. Comprende, inoltre, la funzione che consente la trasmissione dei fascicoli digitali dalla Procura al Gip, al Tribunale del Riesame e al dibattimento, nonché la possibilità di rendere visibile il fascicolo, dopo il deposito della sentenza, agli Uffici di secondo grado. Il sistema dispone di un sistema di notifiche digitali analogo a SNT.

Nel corso del 2024 è stata sperimentata anche la possibilità di trasmettere gli atti del Riesame in Corte di Cassazione, attraverso un'apposita procedura.

Nel mese di settembre 2024, grazie ai fondi del PNNR, è stata pianificata la prosecuzione delle attività di digitalizzazione dei fascicoli. L'attività, avviata immediatamente per la sede di Palermo e proseguita poco dopo per gli altri circondari, si protrarrà per circa due anni.

Già dal 2019, nell'ambito della cooperazione SICIP-document@tiap, i documenti [notizie di reato, seguiti e informative] caricati sul portale NDR e acquisiti da SICIP migrano, all'atto dell'iscrizione, direttamente in document@tiap generando, se non presente, il nuovo fascicolo. Tale utile funzionalità dispensa le cancellerie dalla scansione dei documenti migrati. Negli anni sono stati sviluppati ulteriori servizi: **Trascription WEB** che consente la trasmissione del verbale di udienza direttamente nel fascicolo dibattimentale, Il **Deposito atti avvocati** che consente tramite portale di depositare gli atti in modalità telematica e il **servizio "richieste avvocati"** che consente di trasmettere il fascicolo in stato 415 bis o DIB direttamente all'avvocato per il tramite del portale servizi telematici.

Con i nuovi aggiornamenti gli avvocati, tramite il portale Servizi Telematici, possono effettuare i depositi di tutti gli atti di loro competenza. Tale nuova funzionalità, dapprima consentita solo in Procura, è stata estesa dal mese di luglio 2023 agli uffici del Gip e del Dibattimento.

Del mese di novembre 2023 è avvenuta, a cura del CISIA, l'elaborazione delle c.d. reste ossia

l'elenco dei disallineamenti tra SICP e TIAP. Tale estrazione, iniziata nel mese di maggio 2024, avviene ogni notte: le reste vengono trasmesse direttamente a Roma per le verifiche dell'andamento dei lavori. Nella notte, allo stesso modo, avviene, la migrazione di tutti i documenti di Tiap [dal più nuovo al più vecchio] a Mercurio [IBM] che è il motore di ricerca degli atti su cui si appoggia sia il registro penale SICP che APP [Applicativo del Processo Telematico Penale]. Tale procedura è automatizzata.

Alcune problematiche sono invece insorte in merito alla produzione di documenti in udienza da parte delle Procure. Allo stato, non esiste una apposita funzione in APP, per cui gli Uffici si sono orientati per il tradizionale deposito cartaceo, seguito da scannerizzazione su TIAP. All'interno della schiera degli Uffici che hanno optato per questa soluzione, alcuni si sono orientati nell'onerare la Procura della scannerizzazione; altri hanno ritenuto che la scannerizzazione sia onere della cancelleria del Tribunale. Altri Uffici, invece, hanno sperimentato la produzione dei documenti a mezzo dell'applicativo TIAP-SAD.

Si elencano di seguito i fascicoli digitalizzati per ciascuna sede e per ciascun Ufficio nel periodo 1/07/2024– 30/06/2025. Il conteggio riguarda i fascicoli noti/ignoti, fatti non costituenti reato, compresi quelli acquisiti da SICP tramite le annotazioni preliminari.

Document@tiap

Circondario	Fascicoli lavorati			
	Procura	Tribunale	Totale 2024-25	Totale 2023-24
Palermo	63.234	7.512	70.746	77.329
Agrigento	12.998	2.553	15.551	15.663
Marsala	11.227	503	11.730	12.630
Sciacca	4.177	226	4.403	4.936
Termini Imerese	11.641	683	12.324	12.016
Trapani	9.351	1.502	10.853	13.754
Palermo [Minorenni]	14	0	14	0
Totale distretto	112.644	12.979	125.621	136.328

Si segnala che, da circa tre anni, è stato reso disponibile il Tiap anche per gli Uffici Minorili; al momento vengono inseriti, da parte della Procura per i Minorenni, alcuni fascicoli [dei quali è fatto obbligo] di Archivio riservato, che non hanno seguito a livello di Tribunale. I fascicoli ordinari non vengono caricati.

Forma e sottoscrizione digitale degli atti

L'art. 6, comma 1, lett. a) e b), del decreto cit. ha modificato gli artt. 110 e 111 c.p.p., determinando la natura informatica dell'atto del procedimento penale, sia rispetto alla formazione che con riguardo alla sottoscrizione.

Rispetto alla formazione degli atti, si rileva un consolidato e diffuso uso degli strumenti di videoscrittura, tanto fra i magistrati quanto fra il personale di cancelleria; i provvedimenti manoscritti rappresentano invero un'eccezione, afferente alla formazione di atti ancillari o comunque non definitivi della fase o del grado. Tali atti sono destinati a essere gradualmente redatti in forma esclusivamente digitale, in relazione al definitivo utilizzo esclusivo di APP.

Con riferimento alla cancelleria, però, si rileva come nelle sezioni dibattimentali – con particolare riferimento ai procedimenti in composizione monocratica – la redazione dei verbali di udienza fosse ancora largamente utilizzati i supporti analogici.

In tal senso, l'introduzione delle nuove dotazioni informatiche acquistate per adempiere alla videoregistrazione delle attività istruttorie, unitamente alla formazione del personale, ha rappresentato – per tutti gli uffici – un'occasione unica per il superamento definitivo del cartaceo.

Con riguardo alla firma digitale, posto che tutti i magistrati e il personale del distretto possono già far ricorso a quella loro attribuita attraverso il tesserino di riconoscimento [c.d. *"smart card"*], sono in via di completamento le procedure di rilascio per un ulteriore e più snello strumento che consente la firma digitale, mediante i servizi Aruba, indicato dal Ministero della Giustizia.

Tale sistema di firma è legato all'utilizzo di APP, nel cui ambito la nuova firma digitale viene utilizzata.

Deposito telematico degli atti e la creazione di un fascicolo elettronico

Gli artt. 6, comma 1, lett. a), e 11, comma 1, lett. a) e c), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, hanno introdotto gli artt. 111 *bis*, 111 *ter* e 175 *bis* c.p.p., e aggiunto due nuovi commi all'art. 172 c.p.p., consentendo il deposito degli atti nel fascicolo informatico, conformemente a quanto prescritto dagli artt. 9, 14 e 15 d.m. 21 febbraio 2011, n. 44.

Sulla scorta del citato art. 111 *ter* il Ministro della Giustizia ha emanato, il 4.7.2023 [pubb. il 5.7.2023], il c.d. *"decreto cento atti"*, con cui si impone il deposito in forma esclusivamente telematica e attraverso il portale deposito atti penali.

Il definitivo superamento del deposito cartaceo e del deposito mediante PEC, inizialmente fissato per il 20.7.2023, nella Gazzetta Ufficiale n. 166 del 18.7.2023, del Decreto del Ministero della Giustizia recante *"Integrazione al decreto 4 luglio 2023, recante: «Portale deposito atti penali» – Avvio fase di sperimentazione"*, ha rinviato a fine 2023 l'abolizione dei predetti e precedenti canali alternativi al deposito.

Con il decreto si stabilisce che *"l'efficacia del decreto del Ministro della giustizia del 4 luglio 2023, nella parte in cui dispone che il deposito da parte dei difensori degli atti indicati nell'elenco di cui all'art. 1 dello stesso decreto avviene esclusivamente mediante il portale del processo penale telematico, decorre dal quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione dei regolamenti di cui ai commi 1 e 3 dell'art. 87 del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150. Sino alla scadenza del termine di cui al periodo che precede, negli uffici indicati dal decreto del Ministro della giustizia del 4 luglio 2023, è possibile, in via sperimentale, il deposito da parte dei difensori degli atti elencati*

nell'art. 1 del medesimo decreto anche mediante il portale del processo penale telematico con le modalità individuate con provvedimento del direttore generale dei sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia".

L'introduzione del Portale Deposito atti Penali, che consente il deposito a valore legale degli atti di cui all'art. 87, comma 6 *bis*, del D. Lgs. 10 ottobre 2022, n.150; tale portale è attualmente in uso, accompagnato al ricorso alla posta elettronica certificata;

La videoregistrazione dell'attività istruttoria e la disponibilità di aule in video conferenza

L'art. 133 *ter* c.p.p. [art. 8 d.lgs. n. 150 del 2022], in materia di *"Modalità e garanzie della partecipazione a distanza"* dispone che *"Il collegamento audiovisivo è attuato, a pena di nullità, con modalità idonee a" salvaguardare il contraddittorio e l'effettiva partecipazione delle parti all'atto o all'udienza e ad assicurare la contestuale, effettiva e reciproca visibilità delle persone presenti nei diversi luoghi e la possibilità per ciascuna di essa di udire quanto viene detto dalle altre. Nei casi di udienza pubblica è assicurata un'adeguata pubblicità degli atti compiuti a distanza. Dell'atto o dell'udienza è sempre disposta la registrazione audiovisiva"*.

Tale modalità di documentazione viene prevista anche dal novato art. 134 c.p.p. [art. 9, comma 1, lett. a); art. 98, comma 1, lett. a), d.lgs. n. 150 del 2022], nella misura in cui la videoregistrazione si prevede ai commi 1 e 3; ivi, in particolare, il legislatore stabilisce che *"Quando il verbale è redatto in forma riassuntiva o quando la redazione in forma integrale è ritenuta insufficiente, alla documentazione dell'atto si procede altresì mediante riproduzione audiovisiva o fonografica"*.

L'art. 141 *bis* c.p.p. [art. 9, comma 1, lett. c), d.lgs. n. 150 del 2022], in materia di documentazione dell'interrogatorio di persona in stato di detenzione, statuisce che – a pena di inutilizzabilità – l'interrogatorio deve essere documentato da mezzi di riproduzione audiovisiva e, solo se ciò non è possibile, con mezzi di riproduzione fonografica. Identica disposizione si ritrova poi per l'art. 294 c.p.p., al comma 6 *bis*, introdotto dall'art. 13, comma 1, lett. b), d.lgs. n. 150 del 2022.

Il nuovo art. 510 c.p.p., così come novato sulla scorta dell'art. 30, comma 1, lett. i), ai commi 2 *bis* e 3 *bis* prevede che l'audizione dei testimoni sia integralmente documentata da mezzi di riproduzione audiovisiva.

Le predette disposizioni si sommano a quelle, già vigenti anche prima della riforma in commento, che – in caso di incidente probatorio – impongono la videoregistrazione dell'audizione delle persone informate sui fatti dei reati di cui al comma 5 *bis* dell'art. 398 c.p.p.

Tutte le aule del distretto di Palermo sono state adeguate ai dettami della riforma Cartabia per la video registrazione della deposizione del teste; va segnalato, però, che le predette disposizioni vengono osservate mediante la collaborazione del personale amministrativo e talvolta dei magistrati+ che si adoperano per effettuare le videoregistrazioni.

In conseguenza delle sopravvenute disposizioni legislative che apportano modifiche al codice di procedure penale e all'ordinamento penitenziario, l'Amministrazione ha ritenuto opportuno ampliare i servizi di video conferenza, già in uso per i detenuti sottoposti a regime 41 *bis*, tenuto conto che la norma modifica le modalità di svolgimento delle attività dibattimentali ampliando la platea dei soggetti che possono partecipare al dibattimento a distanza.

Nel distretto di Palermo, sono già allestite e funzionanti 19 Aule dotate di impianti multimediali presso i Tribunali e le Corte d'Appello per la gestione della telepresenza in collegamento con

le strutture penitenziarie sul Territorio Nazionale, inoltre sono state allestite 2 aule presso l’Aula Bunker Pagliarelli e una presso Aula Bunker di via Remo Sandron. Sono altresì state allestite ulteriori aule nei primi mesi del 2024 nello specifico presso i Tribunali di Palermo, Trapani, Marsala e Sciacca.

Inoltre, è disponibile il sistema di prenotazione delle aule d’udienza che usufruiscono del servizio multivideo conferenza che consente una prenotazione automatizzata e una migliore visione delle fasce orarie e delle aule disponibili nelle varie giornate.

Livello di attuazione del processo civile e penale telematico nel settore Minorenni [dalla relazione del CISIT]

Il Tribunale e la Procura per i Minorenni di Palermo utilizzano dal 2008 l’applicativo ministeriale “SIGMA”.

Sicid Uac Minori e Sicid Minori hanno sostituito Sigma Civile nel giugno 2023.

Consolle PM e Consolle Magistrato sono le piattaforme in uso ai Magistrati degli uffici.

È allo studio la reingegnerizzazione di Sigma Penale e la sua migrazione e integrazione verso il nuovo sistema APP.

Il sistema SIGMA è rimasto funzionante per le seguenti attività:

- la gestione del settore penale [piena funzionalità];
- la gestione del settore civile fino al 30.06.2023 [attualmente è fruibile in sola lettura];
- la gestione delle statistiche del settore penale;
- la gestione delle statistiche del settore civile [funzionante per statistiche fino al 30.06.2023];
- la gestione degli scambi documentali [disattivate – in sola lettura fino al 30/06/2023].

Nel periodo in esame sono state prodotte e installate solo patch per SIGMA PENALE.

Periodo	Patch
lug 2024 -giu 2025	3

SICID UAC e SICID Minori-Consolle PM e Consolle Magistrato

Il 30 giugno del 2023 Sigma Civile è stato sostituito da SICID Minori per i Tribunali per i Minorenni e da SICID UAC Minori per la Procura per i Minorenni. Il sistema è ormai avviato e usato dagli uffici per tutte le attività del settore civile.

Frequenti nuove MEV, MAC e MIG vengono settimanalmente installate per la normale evoluzione del sistema e per le esigenze rappresentate dagli uffici [sia per SICID che per le Consolle].

È attualmente in sviluppo il “Modulo per le statistiche” e “la nuova banca data nazionale delle adozioni”.

Di seguito alcuni dati relativi al SICID:

Tribunale per i Minorenni di Palermo			
	II Sem 2024	I Sem 2025	Totale
Atti Introductivi	2.442	2.940	5.382

Procura per i Minorenni di Palermo			
	II Sem 2024	I Sem 2025	Totale
Richieste Tribunale per i Minorenni di Palermo	2.158	2.616	4.774

Sies [Siep-Sius] - Minorenni

Per l'automazione dell'attività di esecuzione penale, presso tutti gli uffici requirenti e giudicanti del distretto, è in uso l'applicativo integrato SIES [Sistema Informatico Esecuzione Penale], suddiviso nei moduli: SIGE [Giudice dell'esecuzione]; SIEP [esecuzione penale Procure] e SIUS [Giudice di sorveglianza].

Il sistema è attivo e utilizzato anche dagli utenti degli uffici giudiziari per i minorenni [sia Procura che Tribunale].

Al sistema si associa un servizio di accesso degli Avvocati ai fascicoli di rispettiva competenza presso gli Uffici di Sorveglianza, attraverso il portale ministeriale per i servizi telematici [modulo "SIUS – Avvocati"].

Il sistema è disponibile anche via Internet attraverso una connessione criptata e protetta detta VPN. Tale accesso non è però, al momento, utilizzato da utenti del Tribunale dei Minorenni. Nel corso dell'ultimo anno sono state integrate nuove funzionalità quali la gestione delle pene pecuniarie [interconnessione, tramite il sistema Portale dei Servizi Telematici, a PagoPA per la generazione dei bollettini di pagamento da inviare al condannato e la verifica dell'avvenuto pagamento degli stessi] e il collegamento con il Registro RegIndE per la corretta associazione degli avvocati ai fascicoli di loro pertinenza.

TIAP - Minorenni

Si segnala che, da circa tre anni, è stato reso disponibile il Tiap anche agli Uffici per i Minorenni.

Vengono inseriti da parte della Procura per i Minorenni alcuni fascicoli [dei quali è fatto obbligo] di Archivio riservato che non hanno, al momento, alcun seguito al Tribunale per Minorenni.

I fascicoli ordinari non vengono caricati.

Distretto	Fascicoli lavorati Procura	Fascicoli lavorati Tribunale	Totale fascicoli lavorati 2024-25	Confronto anno precedente 2023-24
Palermo[minorenni]	14	0	14	0

Totale Account	Account configurati Procura per i Minorenni	Account configurati Tribunale per i Minorenni
37	22	15

Infrastruttura tecnologica

- Tutti i software sopra descritti sono installati presso la Sala Server Nazionale di Palermo in macchine virtuali configurate sia da "DB server" sia da "Application server" per l'interfaccia verso l'utenza.
- Il Tribunale per i Minorenni utilizza la piattaforma SHAREPOINT per la gestione delle condivisioni della documentazione di cancelleria.
- La Procura Minorenni attualmente utilizza, per la condivisione dei file degli utenti, un file server virtuale, allocato presso la Sala Server Nazionale di Palermo.
- In questi giorni anche la Procura per i Minorenni sta valutando il passaggio alla piattaforma SHAREPOINT per la gestione delle condivisioni della documentazione di cancelleria.

Successivamente, all'ammodernamento di tutto il Centro Stella e del cablaggio del 2023 e l'attivazione del DHCP [l'assegnazione dinamica degli indirizzi IP] per tutti dispositivi dell'ufficio [Workstation e Notebook, Stampanti/scanner di rete e Lettori di badge] del 2024, è stato avviato l'ammodernamento del parco Workstation e Notebook di entrambi gli uffici per il passaggio a Windows 11.

Ufficio Distrettuale per l'Innovazione

1] Situazione iniziale e organizzazione

Nel triennio di riferimento è stato istituito - secondo le indicazioni del C.S.M. - l'Ufficio Distrettuale per l'Innovazione, composto:

- per il settore giudicante penale Paolo Magro, attualmente sostituito dalla dott.ssa Carmen Salustro;
- per il settore requirente, originariamente Antonio Carchietti, attualmente sostituito da Andrea Fusco quale f.f.
- per il settore civile da Giulio Corsini;

L'ufficio è stato dotato dal Presidente della Corte di Appello di appositi locali, costituiti da una saletta informatica attrezzata specificamente per lo svolgimento di corsi, capiente fino a 20 unità, del supporto di una unità di personale amministrativo applicata per due giorni la settimana, oltre che di un indirizzo di posta elettronica ordinaria dedicato [indirizzo e-mail mag.refe-rente.inf.ca.palermo@giustizia.it]. Il primo impegno è stato quello di consolidare la rete dei MagRif giudicanti penali, in perenne evoluzione per via dei frequenti trasferimenti e cambiamenti di incarico nei singoli uffici del distretto.

A oggi la composizione dei Mag.Rif. per il settore giudicante penale è la seguente:

Giovanni Tomaselli	Corte di Appello di Palermo
Patty Fiocco, Davide Pavesi e Carmen Salustro	Tribunale di Palermo
Michele Dubini	Tribunale di Agrigento
Enrico Restivo	Tribunale di Trapani
Massimiliano Alagna	Tribunale di Marsala
Valentina Del Rio	Tribunale di Sciacca
Alessandro Quattrocchi	Tribunale di Termini Imerese
Valeria Spatafora	Tribunale per i minorenni
Andrea Fallo	Tribunale di Sorveglianza

Per il settore requirente:

Carlo Marzella	Procura Generale presso la
Corte di Appello di Palermo	
Felice De Benedittis, Daniele Di Maggio	
e Andrea Fusco	Procura presso il Tribunale di Palermo
Annalisa Failla	Procura presso il Tribunale di Agrigento
Giulia Mucaria	Procura presso il Tribunale di Trapani
Sara Varazi	Procura presso il Tribunale di Marsala
In corso di nomina	Procura presso il Tribunale di Sciacca
Daniilo Angelini	Procura presso il Tribunale di Termini Imerese
Paola Caltabellotta	Procura presso il Tribunale per i minorenni

Tenuto conto della peculiare configurazione geografica del distretto, della rilevante distanza degli uffici giudiziari che lo compongono, e delle vie di collegamento non agevoli tra gli stessi, per

l'interlocuzione con i Mag.Rif. è stata utilizzata anzitutto la videoconferenza, tramite il software Microsoft Teams, utilizzata sia per svolgere le riunioni periodiche, che per i contatti individuali. Ma per garantire un contatto costante e rapido, volto alla risoluzione di questioni anche contingenti, nonché per diffondere le plurime e massive comunicazioni che pervengono giornalmente dalla DGSIA, è stata utilizzata un'apposita chat di WhatsApp, davvero efficace e molto partecipata, che costituisce oramai il più rapido e consolidato mezzo di comunicazione, oramai insostituibile.

2] Dotazioni software.

Rispetto alle dotazioni software se ne suddivide l'esame con riferimento prima agli applicativi ministeriali e poi a quelli non ministeriali.

2.1] Sviluppo dell'impiego dei software ministeriali in ambito distrettuale

S.I.C.P. [Sistema Informativo Contenzioso Penale]: è lo strumento applicativo utilizzato per le procedure di iscrizione, separazione e riunione di procedimenti, nonché per il relativo monitoraggio.

Portale Notizie di Reato: tutte le Procure del distretto utilizzano questo applicativo per registrare le notizie di reato, abbandonando definitivamente sia il deposito cartaceo delle comunicazioni notizie di reato, sia il deposito tramite posta certificata. È in corso un monitoraggio per individuare tutti i possibili enti segnalanti "notizie di reato", in modo da consentire la maggiore diffusione possibile dell'applicativo.

Permane il sistema del deposito cartaceo per le informative inerenti gli esposti anonimi ovvero per comunicazioni di notizie di reato già trasmessi a mezzo Portale ma accompagnati da allegati su supporti digitali [pendrive, CD, DVD ...].

Il sistema non è in uso [perché non installato o configurato] alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Palermo.

Portale Deposito Atti Penali: l'applicativo viene correntemente utilizzato per il deposito telematico da parte dei difensori di atti successivi all'avviso di conclusione delle indagini, di denunce e querele, di opposizioni alle richieste di archiviazioni. È stata segnalata la conclusione di protocolli con i locali Consigli dell'Ordine degli Avvocati per agevolare e rendere più spedita l'attività del foro [deposito di nomine, revoche e rinunce al mandato difensivo, deposito di memorie ...].

Sono state comunque riscontrate delle difficoltà di carattere tecnico che hanno richiesto il frequente ricorso al personale tecnico del DGSIA e del CISIA.

La diffusione del servizio si è ridotta in modo significativo da quando l'amministrazione ha emesso la circolare ministeriale del 16 maggio 2022 che interpreta estensivamente l'ambito delle spese per i diritti di rilascio di copia digitale degli atti con la conseguenza che è scemato l'interesse da parte della classe forense alla utilizzazione di tale servizio, a fronte della gratuità della consultazione in cancelleria o segreteria.

T.I.A.P.-Document@ [Trattamento Informatico Atti Processuali]: il sistema di implementazione della digitalizzazione del fascicolo penale è ormai avviato da qualche anno; dopo un iniziale periodo di assestamento, ormai tutte le Procure del distretto hanno intrapreso la digitalizzazione dei fascicoli di più recente iscrizione; sono comunque digitalizzati al TIAP i fascicoli per i quali è

stato emesso l'avviso di conclusione delle indagini, ovvero è stata presentata una richiesta cautelare, ovvero ancora è stata avanzata richiesta di archiviazione in relazione alla quale la persona offesa ha chiesto di essere avvisata.

Il fine ultimo è quello di poter garantire la digitalizzazione anche nelle fasi processuali [Tribunale e Corte di Appello] per giungere in un prossimo futuro alla digitalizzazione di tutti i fascicoli iscritti.

Sono facilmente comprensibili i risvolti positivi di tale scelta organizzativa che consente di evitare il passaggio, spesso macchinoso e problematico, del fascicolo da un Ufficio all'altro in relazione a ciascuna istanza che lo riguarda, permettendo sempre, a tutti i soggetti che ne abbiano la facoltà [giudice, pm, avvocato], di avere accesso allo stesso, indipendentemente dalla collocazione materiale del cartaceo.

L'applicativo TIAP viene inoltre utilizzato per le notifiche a mezzo PEC degli avvisi di conclusione delle indagini, delle richieste di archiviazione e per la comunicazione di un numero sempre crescente di atti [in tal modo determinando il progressivo abbandono del sistema SNT];

Con l'emergenza covid-19 è stata data la possibilità all'avvocatura, previa specifica abilitazione, di accedere da remoto [quindi da qualsiasi postazione internet esterna all'ufficio] al fascicolo digitale con possibilità di estrazione di copia di atti.

Il TIAP è presente solo presso la Procura presso il Tribunale per i minorenni, limitatamente all'Archivio Riservato per le intercettazioni. Non è presente al Tribunale per i minorenni.

Va segnalato che al 30.6.2025 sono stati completati ulteriori inserimenti in TIAP, raggiungendo:

- 935 fascicoli digitalizzati al dibattimento presso il Tribunale di Sciacca;
- 884 fascicoli digitalizzati nel complesso, presso il Tribunale di Marsala, che rappresentano la totalità dei fascicoli pendenti:

Per quanto riguarda la Procura Generale, grazie al protocollo siglato qualche anno fa, è stato possibile, per i magistrati dell'ufficio, accedere al TIAP per esaminare il fascicolo del PM sia al fine di valutare possibili impugnazioni, sia per studiare il processo nel secondo grado di giudizio. Purtroppo, essendo ancora necessaria l'autorizzazione del funzionario delle singole Procure per ottenere l'accesso, la consultazione dei fascicoli rimane oltremodo complicata.

Atti e Documenti: è un applicativo che, nonostante le enormi potenzialità, appare scarsamente utilizzato; esso è destinato a essere completamente soppiantato da APP

Consolle Area Penale: viene generalmente considerato un applicativo con grandi potenzialità, ma attualmente poco sfruttato. Le Procure del distretto ne evidenziano un utilizzo limitato esclusivamente per il monitoraggio del ruolo e delle statistiche del singolo magistrato. Rappresenta comunque un applicativo imprescindibile per la quotidiana attività dell'Ufficio della Procura Generale ai fini dell'espletamento delle funzioni previste dall'art. 548 c.p.p.. Il sistema, per quanto attiene all'Ufficio della Procura Generale, è destinato peraltro a essere implementato a seguito della recente riforma introdotta dal D.L.vo 150/2022 che ha previsto la possibilità di impugnare le sentenze di non luogo a procedere emesse nel corso dell'udienza predibattimentale

Si auspicano grandi potenzialità nel sistema "**Calendar**", già inserito nell'applicativo Consolle Area Penale, per la predisposizione degli ordini di servizio; tuttavia, sono state riscontrate difficoltà

nell'effettivo utilizzo poiché l'applicativo appare poco modulabile in relazione alle differenti dimensioni dei singoli uffici di Procura.

Il sistema non è in uso [perché non installato o configurato] alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Palermo.

A.D.I. [Archivio Digitale delle Intercettazioni] e TIAP-AR: a seguito della entrata in vigore della nuova disciplina in materia di intercettazioni e alla attuazione delle misure previste dalla L. n. 103/2017 e dal D.L. n. 161/2019 [convertito in L. n. 7/2020] tutte le Procure del distretto si sono dotate delle infrastrutture necessarie ad assicurare la dotazione di impianti sufficienti a realizzare l'Archivio Riservato, a mettere in sicurezza i Centri per le Intercettazioni Telefoniche [CIT] e i locali per la collocazione delle postazioni sicure riservate [Sale di ascolto avvocati]. Sono stati realizzati gli adeguamenti delle strutture logistiche e informatiche e in particolare l'installazione e la configurazione dell'Archivio Digitale all'interno della Sala Server. Il personale amministrativo è stato formato all'utilizzo della estensione TIAP-A.R.

Sono in corso continue interlocuzioni tra il C.S.M. e l'U.D.I. per la ricognizione delle linee guida e delle buone prassi in materia di intercettazioni, finalizzate a risolvere tutte le problematiche di carattere tecnico che di volta in volta vengono riscontrate nell'inserimento dei dati.

Recentemente sono state estese a tutti gli Uffici di Procura del distretto le prassi virtuose comunicate dal C.S.M. all'esito del monitoraggio in materia di intercettazioni.

SIT-MP [Sistema Informativo Telematico delle Misure di Prevenzione]: si tratta dell'applicativo utilizzato per la gestione delle misure di prevenzione che ha portato alla completa informatizzazione di tutto il procedimento di applicazione della misura di prevenzione e dei procedimenti incidentali. Funge anche da banca dati centrale dei beni sequestrati e confiscati, consentendo un costante coordinamento con l'Agenzia dei beni sequestrati e confiscati. Il personale amministrativo incaricato dell'inserimento dei dati periodicamente segnala ancora degli inconvenienti di sistema. È stato comunque definitivamente abbandonato il vecchio applicativo denominato SIPPI.

GIADA 2: si tratta di un applicativo con grandi potenzialità ma allo stato parzialmente utilizzato. L'uso del programma consentirebbe l'individuazione della data utile per la fissazione della prima udienza dibattimentale nei procedimenti introdotti con decreto di citazione diretta a giudizio, poiché il sistema adottato a oggi, attuato mediante la trasmissione al Tribunale di una richiesta di fissazione udienza, comporta una lunga attesa prima di poter procedere alla notifica del decreto, con tutte le conseguenze facilmente comprensibili in termini di "false pendenze". È in uso presso il Tribunale di Palermo

Sono in corso interlocuzioni tra Procure e Tribunali in alcuni circondari per poter giungere in un prossimo futuro a una maggiore diffusione dell'applicativo in tutto il distretto.

Il sistema non è in uso [perché non installato o configurato] alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Palermo.

Consolle affari civili pubblico ministero: con riferimento alle competenze civilistiche spettanti al pubblico ministero e al procuratore generale nell'ambito dei procedimenti che ne richiedano la partecipazione, il passaggio telematico ha comportato l'implementazione nel lavoro quotidiano del sistema Consolle civile.

L'utilizzo di tale strumento ha comportato la distribuzione in capo a tutti i pubblici ministeri facenti parte del gruppo "affari civili" delle credenziali e delle dotazioni necessarie per l'operatività

del sistema, la realizzazione di una apposita attività di formazione sia dei magistrati che del personale amministrativo, il monitoraggio costante delle pratiche al fine di risolvere le problematiche tecniche inizialmente sorte.

SICID [Sistema Informativo Cognizione Civile]: si tratta del registro in uso nel settore civile per la gestione dei procedimenti in carico a ciascun ufficio impiegato anche per la trasmissione dei fascicoli tra ufficio requirente e ufficio giudicante.

S.N.T. [Sistema di Notificazioni e Comunicazioni Telematiche Penali]: a causa dello sviluppo delle funzioni di notifica PEC tramite TIAP, il sistema SNT sta subendo un progressivo ridimensionamento di utilizzo.

Le notifiche telematiche nel settore penale sono gestite utilizzando il sistema SNT. Il sistema ha valore legale per tutti gli Uffici, compresi, dal 2021, tutti gli Uffici del Giudice di Pace del distretto.

Le notifiche telematiche penali sono indirizzate agli avvocati difensori mentre le comunicazioni sono destinate agli Uffici giudiziari, agli istituti penitenziari, alle forze dell'ordine e agli UNEP.

Il CISIT ha comunicato i dati che seguono sulle notifiche telematiche effettuate nel periodo dal 1/7/2024 al 30/6/2025, distinte per uffici Requirenti, Uffici Gip, uffici Giudicanti e uffici dei Giudici di Pace:

Notifiche e comunicazioni SNT - Requirenti

Uffici	II sem. 2024	I sem. 2025	Totale
Procura Generale Palermo	1.063	1.312	2.375
Procura Minorenni Palermo	1.021	1.391	2.412
Procura della Repubblica Agrigento	0	0	0
Procura della Repubblica Marsala	1.039	1.049	2.088
Procura della Repubblica Palermo	3.598	4.274	7.872
Procura della Repubblica Sciacca	291	242	533
Procura della Repubblica Termini Imerese	218	268	486
Procura della Repubblica Trapani	751	886	1.637
Totale Requirenti	7.981	9.422	17.403

Notifiche e comunicazioni SNT - Uffici Gip/Gup

Uffici	II sem. 2024	I sem. 2025	Totale
Gip Tribunale Minorenni Palermo	287	257	544
Gip Tribunale Agrigento	19	6	25
Gip Tribunale Marsala	338	355	693
Gip Tribunale Palermo	28	11	39
Gip Tribunale Sciacca	22	7	29

Uffici	II sem. 2024	I sem. 2025	Totale
Gip Tribunale Termini Imerese	1.855	1.983	3.838
Gip Tribunale Trapani	129	172	301
Totale Gip	2.678	2.791	5.469

Notifiche e comunicazioni SNT - Giudicanti

Uffici	II sem. 2024	I sem. 2025	Totale
Corte di Appello Palermo	21.264	20.426	41.690
Corte di Assise di Appello Palermo	366	380	746
Tribunale per i Minorenni Palermo	45	7	52
Tribunale di Sorveglianza Palermo	5.504	6.158	11.662
Tribunale Agrigento	789	723	1.512
Corte di Assise - Tribunale Agrigento	61	104	165
Tribunale Marsala	2.333	2.860	5.193
Tribunale Palermo	2.547	2.150	4.697
Corte di Assise - Tribunale Palermo	0	14	14
Tribunale Sciacca	196	212	408
Tribunale Termini Imerese	3.094	3.087	6.181
Tribunale Trapani	2.067	1.548	3.615
Ufficio di Sorveglianza Agrigento	722	763	1.485
Ufficio di Sorveglianza Palermo	1.328	1.405	2.733
Ufficio di Sorveglianza Trapani	309	23	332
Totale Giudicanti	40.625	39.860	80.485

Notifiche e comunicazioni SNT – GIUDICI DI PACE

Uffici	II sem. 2024	I sem. 2025	Totale
Giudice di Pace Agrigento	0	0	0
Giudice di Pace Alcamo	11	2	13
Giudice di Pace Bivona	0	0	0
Giudice di Pace Castelvetro	0	0	0
Giudice di Pace Corleone	0	0	0
Giudice di Pace Gangi	0	0	0
Giudice di Pace Lercara Friddi	4	4	8
Giudice di Pace Licata	0	0	0
Giudice di Pace Marsala	0	0	0
Giudice di Pace Palermo	144	200	344

Uffici	II sem. 2024	I sem. 2025	Totale
Giudice di Pace Pantelleria	3	22	25
Giudice di Pace Partanna	0	0	0
Giudice di Pace Partinico	0	0	0
Giudice di Pace Polizzi Generosa	0	0	0
Giudice di Pace Ribera	0	0	0
Giudice di Pace Sciacca	53	108	161
Giudice di Pace Termini Imerese	70	71	141
Giudice di Pace Trapani	429	351	780
Totale Giudici di Pace	714	758	1.472

L'analisi dei dati statistici rilevati mostra una ulteriore diminuzione nell'uso del sistema SNT [tranne che per gli uffici per i minorenni e i Giudici di Pace di Palermo e Trapani]], probabilmente in favore di altri sistemi informatici che consentono l'invio di notifiche, principalmente TIAP.

SIEP [Sistema Informativo Esecuzione Penale]: per l'automazione dell'attività di esecuzione penale, presso tutti gli uffici requirenti e giudicanti del distretto – compresi quelli per i Minorenni, il Tribunale di Sorveglianza di Palermo e gli Uffici di Sorveglianza di Agrigento e Trapani, è in uso l'applicativo integrato SIES [Sistema Informativo Esecuzione Penale], suddiviso nei moduli: SIGE [Giudice dell'esecuzione]; SIEP [esecuzione penale Procure] e SIUS [giudice di sorveglianza]. Anche il SIES è un sistema web-based con architettura distrettuale, la cui gestione, per entrambe le componenti hardware e software del sistema, è demandata a un pool di tecnici del C.I.S.I.A. di Palermo. Tutti i moduli SIES prevedono il collegamento con la base dati del sistema del Casellario, ciò consente la produzione dei certificati penali direttamente dall'applicativo per l'esecuzione penale.

Al sistema si associa un servizio di accesso degli Avvocati ai fascicoli di rispettiva competenza presso gli Uffici di Sorveglianza, attraverso il portale ministeriale per i servizi telematici [modulo "SIUS – Avvocati"]. Utilizzano tale servizio poco meno di un centinaio di avvocati nel distretto di Palermo, effettuando, mediamente, circa 800 ricerche mensili.

Purtroppo, non è ancora stata attivata la funzionalità che consente l'invio – dal sottosistema SIEP in uso agli Uffici requirenti – dei Fogli Complementari al Casellario per alimentare le posizioni iscritte al Casellario e l'integrazione del sistema SIES con il RegIndE, sebbene i gruppi di lavoro tecnici siano ingaggiati su queste funzionalità.

Il sistema, nella parte del sottosistema SIUS in uso alla Sorveglianza, è disponibile anche via Internet attraverso una connessione criptata e protetta detta VPN. Tale accesso è utilizzato da una decina di utenti tra Ufficio e Tribunale di Sorveglianza di Palermo.

Una delle ultime funzionalità integrate nel Sistema è stata la gestione delle pene pecuniarie. Tale funzionalità consente l'interconnessione, tramite il sistema Portale dei Servizi Telematici, a PagoPA per la generazione dei bollettini di pagamento da inviare al condannato e la verifica dell'avvenuto pagamento degli stessi.

SIC [Sistema Informativo Casellario]: è il sistema utilizzato dall'Ufficio del Casellario Giudiziale per il rilascio delle certificazioni e annotazioni di fogli complementari, revisioni di posizioni ed

estrazione di dati statistici

SIRIS/ARES [Sistema Informativo Relazionale Integrazione Sistemi]: si tratta di due moduli simili che offrono funzionalità di elaborazione dei dati ai fini ispettivi e di monitoraggio e che consentono di effettuare ricerche e interrogazioni verso le Banche Dati Unificate [la base dati Re.Ge.WEB, la base dati storica] e generare report/statistiche sulla base dei dati restituiti dalle interrogazioni.

SIGMA: Il Tribunale e la Procura per i Minorenni di Palermo utilizzano dal 2008 l'applicativo ministeriale "SIGMA". Dal 2008 a oggi l'applicativo ha avuto una evoluzione continua. In particolare, Sigma Civile è stato sostituito da SICID a giugno 2023.

Il sistema Sigma è rimasto funzionante totalmente per le sole attività del Penale, e precisamente:

- la gestione del settore penale [piena funzionalità];
- la gestione del settore civile [in sola lettura fino al 30/06/2023];
- la gestione delle statistiche del penale;
- la gestione delle statistiche del civile [funzionante per statistiche fino al 30/06/2023];
- la gestione degli scambi documentali [disattivate - sola Lettura fino al 30/06/2023].

SIES - Minorenni [SIEP-SIUS]: per l'automazione dell'attività di esecuzione penale, presso tutti gli uffici requirenti e giudicanti del distretto, è in uso l'applicativo integrato SIES [Sistema Informativo Esecuzione Penale], suddiviso nei moduli: SIGE [Giudice dell'esecuzione]; SIEP [esecuzione penale Procure] e SIUS [giudice di sorveglianza].

Il sistema è attivo e utilizzato anche dagli utenti degli uffici giudiziari per i minorenni [sia Procura che Tribunale].

Al sistema si associa un servizio di accesso degli Avvocati ai fascicoli di rispettiva competenza presso gli Uffici di Sorveglianza, attraverso il portale ministeriale per i servizi telematici [modulo "SIUS – Avvocati"].

Il sistema è disponibile anche via Internet attraverso una connessione criptata e protetta detta VPN. Tale accesso non è però utilizzato da utenti del Tribunale dei Minorenni. Infine, una delle ultime funzionalità integrate nel SIES è stata la gestione delle pene pecuniarie. Tale funzionalità consente l'interconnessione, tramite il sistema Portale dei Servizi Telematici, a PagoPA per la generazione dei bollettini di pagamento da inviare al condannato e la verifica dell'avvenuto pagamento degli stessi.

2.2] Applicativi informatici non ministeriali

A partire dalla gestione dell'emergenza covid-19, si è reso indispensabile il ricorso a applicativi non ministeriali.

In particolare, si segnalano gli ottimi risultati ottenuti con i video-collegamenti effettuati mediante la piattaforma *Microsoft Teams* per gli interrogatori di indagati in custodia cautelare in carcere e per la partecipazione all'udienza di imputati ristretti.

È cessata la prassi [invalsa durante l'emergenza Covid-19] che consentiva al procuratore generale di partecipare tramite l'applicativo *Microsoft Teams* alle udienze del Tribunale di

Sorveglianza; tale prassi rimane invece invariata per la partecipazione da remoto dei detenuti e dei difensori che ne facciano richiesta.

I video-collegamenti mediante la piattaforma *Microsoft Teams* sono stati utilizzati in tutti gli uffici del distretto con ottimi risultati dai magistrati e dal personale amministrativo per la partecipazione a riunioni [anche con il personale della Polizia Giudiziaria], a corsi di formazione e a webinar; sono stati utilizzati su richiesta anche per effettuare incontri tra magistrati e avvocati per l'attività lavorativa ordinaria [ad esempio per concordare patteggiamenti e per concordati in appello].

Come detto, tramite la carta multiservizi fornita dal Ministero e applicativi privati [ad esempio Aruba] è possibile firmare digitalmente gli atti. Tale metodo è utilizzato dalla Procura Generale per trasmettere alla cancelleria della Corte di Appello le conclusioni scritte nei giudizi di appello.

3.3] Sistemi Informatici per la Gestione dei Servizi Amministrativi

Per quanto concerne l'area dei servizi amministrativi, sono in uso i seguenti programmi:

- i. RETE PONENTE: per la trasmissione di dati riservati;
- ii. S.I.A.M.M. e S.I.A.M.M. automezzi per la gestione del servizio delle spese di giustizia e del servizio automezzi;
- iii. SCRIPTA per la protocollazione e la trasmissione della corrispondenza amministrativa;
- iv. SI.CO.GE per la gestione delle fatture ricevute in formato elettronico;
- v. collegamento Equitalia-SICP per la gestione del FUG;
- vi. INIT nuova piattaforma della Ragioneria Generale dello Stato per la trattazione della fatturazione elettronica;
- vii. S.I.G.E.G. per l'inserimento degli atti relativi ad assunzioni di impegni di spesa in osservanza degli obblighi normativi di trasparenza della Pubblica Amministrazione;
- viii. GE.CO. per la gestione dei servizi patrimoniale;
- ix. MULTIUX e ADN per l'assegnazione di posta elettronica e codice PIN per il collegamento alla RUG;
- x. Timemanagement, PERLA, WEBSTAT, VALERI@ e COSMAPP per la gestione del personale di magistratura e amministrativo.

4] Dotazioni hardware.

Per quanto riguarda lo stato delle risorse materiali e degli strumenti informatici si rileva come, a fronte della necessità, anche conseguente all'implementazione del processo telematico penale, di hardware sempre più efficiente e affidabile, le dotazioni in uso agli Uffici del distretto non paiono pienamente adeguate a soddisfare le esigenze degli utenti.

Ciò ha imposto ai RID – di concerto coi Mag.Rif., a séguito della riunione dell'ufficio U.D.I. del 9.1.2025 – di procedere, con nota emessa il 14.1.2025, a una ricognizione delle dotazioni informatiche.

Invero, tanto sul fronte giudicante che su quello requirente, magistrati e personale risultano essere dotati delle dotazioni informatiche minime, intendendosi con esse le postazioni PC [fisse e portatili per i magistrati] e i relativi accessori di base.

I computer, secondo le segnalazioni dei Mag.Rif., risultano non sufficienti a fronteggiare l'utilizzo incrementale degli applicativi [anche prima di APP], per via della loro obsolescenza.

In particolare, l'avvio di APP impone che ogni aula d'udienza sia dotata di postazioni che

consentano la consultazione e l'emissione degli atti digitali nel corso del processo, per il giudice e per le parti processuali.

In merito, la situazione degli uffici del distretto appare variegata, essendo stata registrata la presenza della rete unica giustizia in aula anche per il giudice presso il Tribunale di Palermo, essendo certamente mancante presso il Tribunale di Termini Imerese ed essendo in corso di verifica la situazione presso gli altri uffici.

Appare evidente come debbano – in tutti gli uffici del distretto – implementarsi misure volte a consentire l'utilizzo di APP in aula a tutte le parti.

Inoltre, sono state registrate criticità con riguardo alle dotazioni degli accessori, in particolare scanner e stampanti; tale esigenza va, però, rapportata al progressivo superamento dell'uso dei supporti analogici nell'ambito del nuovo processo penale telematico.

Nondimeno, va segnalato un netto miglioramento delle dotazioni informatiche presso il Tribunale di Marsala e la Corte di appello [in cui il Mag.Rif. ha segnalato la distribuzione di forniture informatiche per funzionari AUPP, tecnici e magistrati su richiesta nonché nelle aule di udienza, dove sono stati collocati due pc].

L'esperienza di quest'anno, dunque, pur nella consapevolezza del carattere essenziale del telematico e della immancabilità di questo obiettivo per il processo penale e nonostante i risultati più che discreti raggiunti nella prassi operativa degli Uffici del distretto, porta a dover comunque segnalare l'insufficienza degli strumenti sin'ora messi a disposizione per un graduale e razionale adeguamento alle innovazioni richieste. Il fatto di dover operare su macchine obsolete con sistemi operativi non aggiornati, produce, inevitabilmente, un ostacolo alla efficiente e piena operatività del sistema e alla possibilità di soddisfare efficientemente gli ulteriori step previsti dalla legge verso un processo penale integralmente telematico.

5] Iniziative assunte e buone pratiche

Nell'ultimo anno la progressiva diffusione dell'applicativo Portale Notizie di Reato, utilizzato da tutte le Procure del distretto [tranne la Procura dei Minorenni] per la trasmissione delle notizie di reato e la successiva registrazione dei nuovi procedimenti penali ha consentito in generale un miglioramento della qualità dei dati inseriti al SICP. Infatti, la registrazione operata direttamente sui dati inseriti dalla polizia giudiziaria consente di evitare la duplicazione del lavoro di trascrizione e la riduzione dei possibili errori di trascrizione di quanto registrato. L'utilizzo del Portale, oltre a ridurre notevolmente i tempi di iscrizione, favorisce il contatto diretto e reciproco tra la forza di p.g. interessata e la Procura. In quasi tutte le Procure, al fine di aumentare la qualità dei dati caricati dalla polizia giudiziaria al Portale Notizie di Reato, uno o più addetti del personale amministrativo sono stati dedicati esclusivamente [o quasi esclusivamente] a tale funzione con il precipuo compito di:

- tenere un contatto diretto e costante con la polizia giudiziaria autorizzata all'uso di Portale, evidenziando l'eventuale invio di CNR con dati non corretti e incompleti, oppure di "scansionizzazioni" di CNR non conformi agli standard, con contestuale invito a correggere tali errori;

- controllare direttamente presso l'Ufficio Registro Generale l'iscrizione dei fascicoli inviati tramite Portale, in modo da assicurare che avvengano le eventuali correzioni apportate dai Pubblici Ministeri in sede di iscrizione dei fascicoli.

Le singole Procure si sono fatte promotrici dell'organizzazione di specifici incontri con la Polizia Giudiziaria al fine di chiarire le modalità di trasmissione di c.n.r., informative e seguiti. Numerose sono state le direttive e gli ordini di servizio dei Procuratori per rendere sempre più completo il funzionamento del Portale. Per quanto attiene al Portale Deposito Atti Penali, la Procura di Palermo ha in atto un tentativo di standardizzazione dei modelli di nomina dei difensori in modo che possano essere agevolmente "interpretati" dal sistema OPC [Optical Character Recognition] interno al PDP. Analogamente sono in corso notevoli sforzi sia dal punto di vista della formazione del personale, sia dal punto di vista degli interventi tecnologici, per rendere il più adeguato possibile l'inserimento dei dati nell'Archivio riservato delle intercettazioni.

Sotto questo aspetto, senza considerare le difficoltà anche di carattere logistico che sono state affrontate in tutte le Procure per dotarsi dei locali e delle infrastrutture necessari, sono state adottate direttive per i magistrati e per la Polizia Giudiziaria per renderli edotti di tutte le novità nella disciplina delle attività di intercettazioni di conversazioni e comunicazioni; sono stati inoltre organizzati incontri di formazione con la Polizia Giudiziaria per illustrare le principali problematiche riguardanti l'archivio digitale delle intercettazioni e il deposito degli atti.

Nell'ottica di sensibilizzazione all'uso dei sistemi informatici la Procura di Palermo ha elaborato un documento digitale dal titolo "Vademecum delle risorse informatiche" attraverso il quale sono state fornite ai sostituti una serie di indicazioni pratiche sulle modalità di accesso agli applicativi e alle banche dati ministeriali ed esterne, nonché una serie di consigli pratici sull'utilizzo dei software messi a disposizione dal Ministero e di quelli open source. Ad esempio, il Vademecum contiene una serie di indicazioni pratiche per ottenere le credenziali di accesso ai siti web dei difensori di ufficio, del Casellario Giudiziale, del Portale trascrittori, dei Servizi Demografici del Comune di Palermo, ecc. consentendo in tal modo ai sostituti di ottenere una serie di informazioni in autonomia e in tempi brevissimi, affrancandosi dalle proprie segreterie.

Tra le buone prassi realizzate nel periodo in esame vanno segnalate:

- nel 2025 l'istituzione presso il Tribunale di Palermo di un tavolo permanente di confronto tra magistrati, personale amministrativo, avvocatura e tecnici del CISIA, volto a uniformare le prassi e risolvere le criticità. Il tavolo ha già tenuto due riunioni [aprile e maggio 2025] e ha visto la partecipazione, per categorie, di magistrati e funzionari del Tribunale, magistrati e funzionari della Procura della Repubblica, rappresentanti del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati e della Camera Penale degli Avvocati di Palermo e tecnici del CISIA.

Le finalità sono state uniformare le prassi, rilevare e risolvere criticità tecniche e organizzative, favorire la piena utilizzazione dell'APP anche in fase dibattimentale e nel circuito Gip-Gup, migliorare i flussi di comunicazione tra uffici e foro.

Tra i temi trattati è [titolo meramente esemplificativo e non esaustivo] si rammentano quello della limitazione della visibilità degli atti per ruolo/cancelleria; dell'accesso da remoto ai fascicoli e uso del TIAP, con soluzioni peculiari per i difensori fuori foro; della proposta di istituzione di PEC dedicate per macro-aree Gip-Gup; della gestione delle istanze ex artt. 116 e 335 c.p.p. [tempi di evasione e specificazione degli atti richiesti]; delle criticità

sull'accettazione automatica dei depositi e possibilità di "oscuramento" degli atti acquisiti; dei profili di riservatezza sul consenso del PM ex art. 444 c.p.p.; dell'avanzamento della digitalizzazione integrale dei fascicoli e superamento del "doppio binario".

- l'utilizzo di Copilot presso il Tribunale di Trapani;
- presso il Tribunale di Sciacca, nel 2025 sono stati avviati monitoraggi continui per migliorare la qualità delle informazioni nei sistemi e facilitare l'accesso al front office. Ivi è stato inoltre adottato un protocollo organizzativo UPP, confermato e operativo nel 2025 per integrare i funzionari nell'attività di supporto ai magistrati in relazione al processo penale telematico;
- è stato adottato un protocollo di comunicazione telematica tra il Tribunale, la Procura di Agrigento e il locale Ordine degli Avvocati, attivo nel 2025, per favorire la dematerializzazione degli atti;
- presso il tribunale di Agrigento nel 2025 sono state fornite istruzioni e format per l'autonomia dei magistrati nell'uso di questi strumenti;
- la Procura di Termini Imerese ha istituito un reparto composto da n. 3 agenti di PG in servizio presso l'Aliquota in Procura, con specializzazione nell'uso del Portale NDR;
- le Procure di Palermo e Termini Imerese hanno organizzato alcuni incontri con il personale degli Uffici di PG territoriali per illustrare le principali criticità riscontrate nell'uso del Portale NDR.

6] Considerazioni finali.

Il periodo di grande cambiamento determinato dalla progressiva introduzione di APP impone al Ministero e agli Uffici Giudiziari di investire in risorse umane e materiali per garantire il migliore passaggio dal processo penale analogico al processo penale telematico.

Rispetto alle misure, in concreto, da adottare, appare necessario:

- assicurare dotazioni informatiche ad alto rendimento e di ultima generazione;
- promuovere la conoscenza del nuovo applicativo attraverso periodici incontri di formazione orientati al concreto utilizzo dello stesso;
- organizzare, a livello distrettuale, uno sportello di esperti che siano di supporto per l'utilizzo di APP a disposizione del personale e dei magistrati.

Del resto, sono emerse numerose criticità che hanno reso impossibile, allo stato, il suo utilizzo come canale esclusivo di gestione delle udienze. I problemi più ricorrenti riguardano la stabilità del sistema, con crash frequenti, blocchi improvvisi e lentezza operativa nelle funzioni essenziali come la creazione dei fascicoli, il caricamento degli atti, la firma digitale e il visto dei verbali. Nonostante gli aggiornamenti rilasciati abbiano risolto alcune anomalie, persistono difficoltà strutturali che impediscono una gestione fluida. Molti fascicoli, soprattutto in fase predibattimentale, risultano incompleti e privi di documenti, mentre presso gli uffici Gip non è possibile formare il fascicolo per il dibattimento tramite APP. Anche la migrazione da TIAP è problematica: gli atti vengono caricati senza indicizzazione chiara, con denominazioni generiche che rendono complessa la consultazione. Un ulteriore ostacolo è l'esclusione degli avvocati dall'accesso diretto all'applicativo, che possono solo depositare tramite il Portale Deposito Atti Penali, senza possibilità di consultare autonomamente gli atti caricati dal PM, con conseguente rallentamento delle udienze e rischio di violazione del diritto di difesa. L'obbligo di deposito telematico ostacola inoltre

l'acquisizione di documenti prodotti in udienza, imponendo scansioni e caricamenti in tempo reale che allungano i tempi processuali. A queste criticità si aggiunge la carenza di dotazioni hardware: mancano postazioni aggiuntive per PM e difensori, monitor di grandi dimensioni e scanner nelle aule, mentre le camere di consiglio sono dotate di PC obsoleti, inutilizzabili per APP. Non è garantito l'accesso alla Rete Unica Giustizia per i difensori, e la gestione delle udienze telematiche è resa ancora più complessa dalla scarsità di personale tecnico, con solo due unità disponibili in alcuni uffici, insufficienti per affrontare i malfunzionamenti durante le udienze. Sul piano normativo, l'interpretazione restrittiva dell'art. 111-bis c.p.p. da parte del Ministero, che considera eccezionale il deposito analogico, si scontra con la necessità pratica di acquisire atti prodotti in udienza.

In generale, allo stato, è stato indispensabile il ricorso al doppio binario con provvedimenti ex art. 175-bis c.p.p. per evitare la paralisi dell'attività giudiziaria. In sintesi, le criticità di APP 2.0 riguardano aspetti tecnici, organizzativi e normativi, con ricadute significative sulla durata dei procedimenti e sul raggiungimento degli obiettivi di digitalizzazione previsti dal PNRR.

Va anche riconosciuto che alcuni Uffici, soprattutto di Procura, pur avendo adottato dei provvedimenti di sospensione ex art 175-bis c.p.p. nel corso del 2025, non ne hanno disposto la proroga allo scoccare delle scadenze previste.

Bollettino e Cruscotto.

Il “cruscotto” è uno strumento che consente di monitorare gli obiettivi di smaltimento dell’arretrato patologico definiti con il programma di gestione ex art. 37 d.l. 98/2011, di agevole lettura e di flessibile utilizzo che può essere facilmente adattato alle esigenze di programmazione degli uffici giudiziari di ogni dimensione.

Pertanto, il controllo di gestione basato sul “cruscotto” diviene operativo dal giorno immediatamente successivo all’entrata in vigore del programma di gestione annuale e rappresenta un supporto di verifica periodica dello stato di attuazione degli obiettivi perseguiti dall’ufficio.

In questa Corte di Appello il “cruscotto” è operativo da diversi anni e ha assicurato la realizzazione delle finalità proprie, segnatamente consentendo di:

- 1.] individuare in termini numerici e percentuali l’obiettivo finale da raggiungere e gli obiettivi teorici mensili [funzione programmatica];
- 2.] verificare mese per mese l’eventuale scostamento della produttività dell’ufficio rispetto allo stato di avanzamento programmato e segnalare la necessità di eventuali correttivi in corso d’opera [funzione di controllo e di alert].

Caratteristica essenziale del cruscotto è quella di suddividere il contenzioso in due grandi macrocategorie, la “**pendenza patologica**” [ultratriennale per i Tribunali o ultrabiennale per la Corte di Appello] e la “**pendenza fisiologica**” [rispettivamente infratriennale o infrabiennale] e di indicare, con riferimento a ciascuna di esse, le percentuali di smaltimento fissate nel programma di gestione.

Il modello predilige dunque una selezione qualitativa delle giacenze da eliminare, in modo da assicurare che la riduzione delle pendenze sia concentrata sulla porzione di contenzioso considerata maggiormente critica [la pendenza patologica] in quanto destinata a esporre lo Stato a possibili richieste risarcitorie.

Al fine di suddividere le pendenze nei due gruppi sopra indicati occorre anzitutto individuare il cd. **riferimento temporale**, vale a dire la data costituente il tempo zero [t0] del monitoraggio che si intende effettuare [normalmente il 31.12 dell’anno anteriore all’entrata in vigore del programma di gestione].

È con riferimento a questa data che si procede alla classificazione e al conteggio delle complessive pendenze su cui si concentrano gli obiettivi di smaltimento.

La percentuale di smaltimento programmata, che consente di calcolare il numero di fascicoli da eliminare, è quella che viene proposta dal capo dell’ufficio nel programma di gestione.

Una volta definiti gli obiettivi e calcolato il numero di pendenze da eliminare il cruscotto consente di monitorare mese per mese lo stato di avanzamento percentuale del programma rispetto a ciascun obiettivo.

Un ulteriore strumento di monitoraggio è costituito dal **bollettino statistico mensile** con cui viene monitorato il flusso degli affari complessivi e per singola sezione, nonché la gestione dell’ultrabiennalità, ma non solo di quella censita all’inizio dell’anno di riferimento e oggetto del programma di gestione, ma soprattutto quella in divenire nel corso dell’anno.

Tali strumenti sono stati via via adottati anche dagli Uffici di primo grado del distretto, ancorché con articolazioni temporali diversificate.

Programmi predisposti per la riduzione dell'arretrato

Area Civile

L'Ufficio, oltre a impegnarsi a concorrere al raggiungimento degli obiettivi fissati nel PNRR, ha proseguito nella definizione prioritaria delle controversie più datate, destinando, a quelle che per la tipologia dei diritti azionati richiedono una rapida definizione, una contenuta aliquota del carico esigibile, che è stata calibrata in modo diverso tra le sezioni, in relazione alle materie trattate da ciascuna di esse.

Lo stato di avanzamento del programma di gestione continua a essere monitorato con il *Bollettino statistico* e con il "Cruscotto", secondo le modalità da tempo collaudate, ampiamente descritte nelle Relazioni precedenti e che continuano a dare ottimi risultati.

Nell'A.G. in esame la percentuale di controversie ultrabiennali è lievemente diminuita, come illustrato nella tabella che segue, dalla quale si evince che tale percentuale nella Corte è passata complessivamente dal 39,2% dell'anno precedente al 38,9% dell'attuale, ma, nell'ambito dei singoli settori si osserva un lieve incremento pari all'0,1% [da 49,5% a 49,6%] con riferimento al settore civile e a un decremento pari al -0,6% [da 8% a 7,4%] per il settore lavoro, anche se i dati in valore assoluto di tale ultimo settore sono pressoché irrilevanti.

Il numero dei procedimenti ultrabiennali in valore assoluto nell'anno in esame registra un decremento pari al 2,9%, passando da 4.173 a 4.054.

Corte di Appello	A.G. 2024/2025			A.G. 2023/2024		
	Pendenti al 30 giugno	di cui Ultra-biennali	%	Pendenti al 30 giugno	di cui Ultra-biennali	%
Civile	7.772	3.856	49,6%	7.996	3.961	49,5%
		-2,7%	0,1%			
Lavoro	2.661	198	7,4%	2.637	212	8,0%
		-7%	-0,6%			
Totale Corte	10.433	4.054	38,9%	10.633	4.173	39,2%
		-2,9%	-0,4%			

Negli uffici di primo grado si osserva complessivamente una lieve flessione della percentuale di procedimenti ultratriennali, passata dal 12,1% dell'anno precedente al 9,9% dell'anno in esame:

Tribunali del distretto	A.G. 2024/2025			A.G. 2023/2024		
	Pendenti al 30 giugno	di cui Ultra-triennali	%	Pendenti al 30 giugno	di cui Ultra-triennali	%
Civile	34.467	4.721 -15,5%	13,7% -2,8%	33.864	5.588	16,5%
Lavoro	17.976	454 -12,9%	2,5% -0,6%	16.810	521	3,1%
Totale Tribunali	52.443	5.175 -15,3%	9,9% -2,2%	50.674	6.109	12,1%

La tabella che segue mostra come, nell'anno giudiziario 2024-25, la durata media dei procedimenti civili [elaborata non computando i decreti ingiuntivi, gli ATP in materia di previdenza, gli affari di competenza del giudice tutelare, le verbalizzazioni di dichiarazione giurata, le esecuzioni mobiliari e immobiliari, nonché le procedure fallimentari, trattandosi di procedimenti la cui durata ontologicamente sfugge al potere organizzativo e direttivo del giudice] abbia registrato un *trend* variabile negli Uffici del distretto, oscillando da un incremento pari al 9,4% nel Tribunale per i minorenni e a 4,9 nel Tribunale di Sciacca a un decremento pari al -13,4% nel Tribunale di Agrigento e al -10,2% nella Corte di Appello:

Ufficio	Durata in gg.		Variazione % A.G. 2023/24 vs 2022/23
	A.G. 2024/2025	A.G. 2023/2024	
Corte di Appello	896	998	-10,2%
Tribunale per i Minorenni ¹	442	404	9,4%
Trib. Agrigento	580	670	-13,4%
Trib. Marsala	242	276	-12,3%
Trib. Palermo	491	532	-7,7%
Trib. Sciacca	583	556	4,9%
Trib. Termini Imerese	712	739	-3,7%
Trib. Trapani	360	360	0,0%

Nota

1 - Dato calcolato mediante la formula ISTAT applicata ai dati forniti dalla Direzione generale di statistica e analisi di organizzazione elaborati mediante il Datalake con data di acquisizione 27 settembre 2025.

L'analisi della durata media dei procedimenti, distinti per materia, evidenzia un andamento omogeneo nell'ambito delle macroaree principali:

macroarea **i - contenzioso civile ordinario**

Ufficio	Durata in gg.		Variazione % A.G. 2023/24 vs 2022/23
	A.G. 2024/2025	A.G. 2023/2024	
Corte di Appello	13.656	1.405	872,0%
Trib. Agrigento	1.080	1.100	-1,8%
Trib. Marsala	576	580	-0,7%
Trib. Palermo	920	944	-2,5%
Trib. Sciacca	1.057	998	5,9%
Trib. Termini Imerese	1.326	1.318	0,6%
Trib. Trapani	722	702	2,8%

macroarea **lavoro e previdenza**

Ufficio	Durata in gg.		Variazione % A.G. 2023/24 vs 2022/23
	A.G. 2024/2025	A.G. 2023/2024	
Corte di Appello	670	660	1,5%
Trib. Agrigento	413	502	-17,7%
Trib. Marsala	122	137	-10,9%
Trib. Palermo	374	427	-12,4%
Trib. Sciacca	500	488	2,5%
Trib. Termini Imerese	563	661	-14,8%
Trib. Trapani	264	258	2,3%

Area Penale

Analogamente agli anni precedenti la Settima Commissione del CSM, insieme alla Struttura Tecnica per l'Organizzazione [STO], *“ha ritenuto di richiedere l'obiettivo di smaltimento su 18 mesi”*.

Il Programma, pertanto, è stato redatto in termini di consuntivo degli obiettivi prefissati per l'anno 2024, mentre in termini di arretrato e obiettivi di smaltimento sono stati indicati i procedimenti ultrabiennali da eliminare tra il 1° luglio 2024 e il 31 dicembre 2025; con riferimento alla determinazione dei carichi esigibili, invece, il riferimento temporale è stato l'anno solare 2025 e pertanto lo stesso è stato formulato, dopo l'interlocuzione con i Presidenti di sezione e la sottoposizione agli stessi della bozza al fine di acquisire eventuali osservazioni in vista del testo definitivo, con modalità semplificate rispetto all'analogo programma di gestione in materia civile e con l'utilizzazione dei criteri e dei parametri previsti per il settore civile in quanto compatibili.

La redazione del piano di gestione diviene, dunque, un momento di verifica periodica degli obiettivi prefissati da coordinarsi anche con quanto indicato nel DOG che prevede una programmazione triennale, nonché la consapevolezza di gestire, operando le necessarie scelte, la situazione esistente in termini di pendenze, sopravvenienze e tempi di definizione.

Gli obiettivi di rendimento dell'Ufficio previsti per l'anno 2025 sono stati i seguenti:

- riduzione della pendenza complessiva dei processi;
- eliminazione degli eventuali processi ultrabiennali, attraverso un monitoraggio costante fornito dai bollettini statistici mensili;
- riduzione della durata media dei processi, che si lega sia alla eliminazione dei processi ultrabiennali sia alla celere celebrazione di quelli sopravvenienti.

Un'attenzione particolare è stata data al nuovo concetto di durata prognostica o *disposition time*, ossia la misura utilizzata a livello europeo e definibile come il tempo necessario, a flussi invariati, a definire un numero di procedimenti pari a quelli pendenti.

La tabella che segue rappresenta la stratigrafia dei procedimenti penali pendenti in Corte e dalla stessa si desume il bassissimo tasso di procedimenti ultrabiennali che al 30 giugno 2025 era pari all'8,38%, lievemente superiore rispetto al precedente periodo in cui era pari al 5,44%.

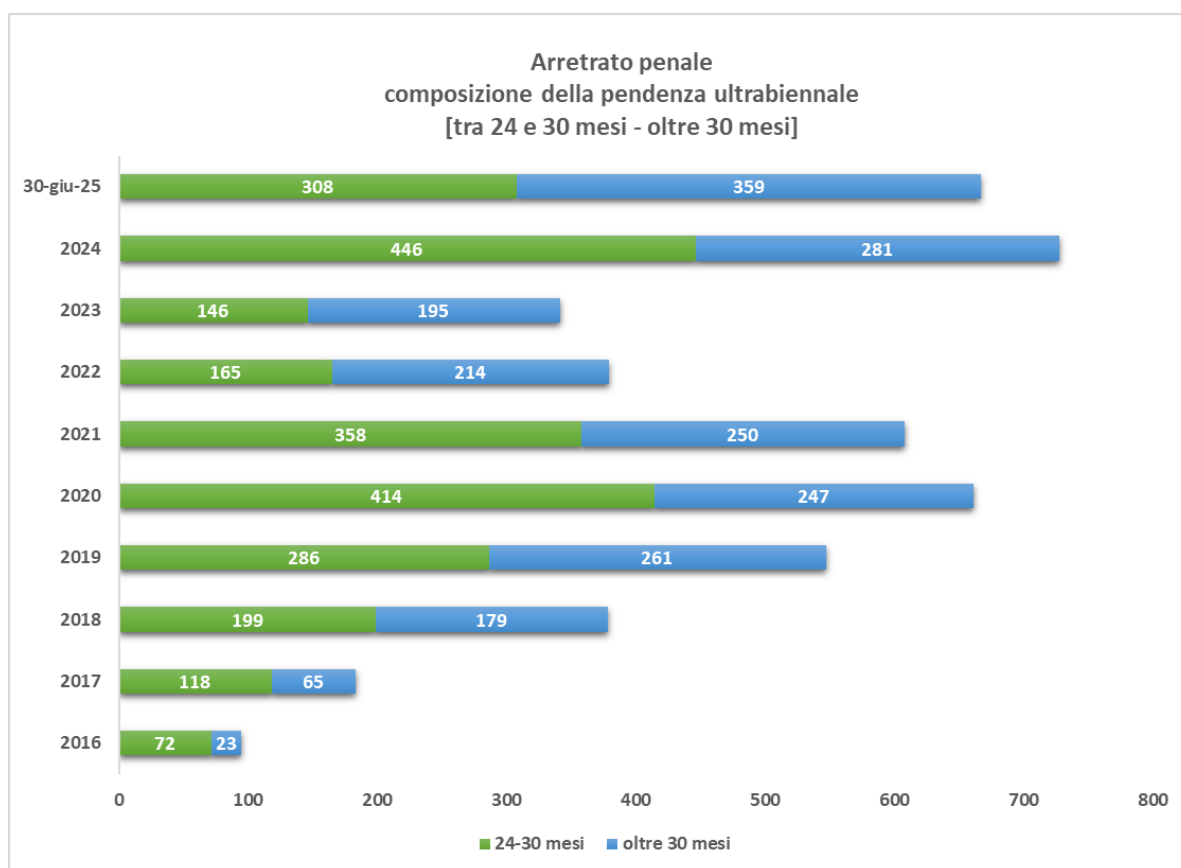
Stratigrafia procedimenti penali pendenti al 30 giugno 2025 – settore penale ordinario

Anno Ruolo	Sezione					Totale
	Prima	Seconda	Terza	Quarta	Quinta	
2018			3			3
2019						0
2020	2	1	3	5		11
2021	12	4	28	6		50
2022	61	33	163	38		295
2023	207	121	373	184	1	886
2024	1141	1158	740	1204		4243
2025	706	586	455	645	28	2420
Totale complessivo	2.129	1.903	1.765	2.082	29	7.908
ultrabiennali	128	72	354	109		663
diventeranno ultraniennali entro il 31 dic 25	154	87	216	124	1	582

Nota: totale penenti comprensivo di **405** procedimenti in attesa di deposito motivazioni [115 alla Sez. I, 45 alla Sez. II, 199 alla Sez. III e 46 alla Sez. IV]

Ma ciò che appare ancor più significativo è il dato relativo alla quota di procedimenti ultrabiennali che sfiorano di sei mesi la scadenza del biennio, soglia oltre la quale si configura un danno risarcibile: tali processi al 30 giugno 2025 erano appena 359, pari al 4,54% della pendenza totale.

I grafici che seguono mostrano l'andamento delle due variabili nelle ultime annualità sia in termini assoluti che di incidenza percentuale:



Ha contribuito a tale risultato positivo l'elevatissima produttività dei magistrati dell'ufficio, che è ancor più apprezzabile se si considera anche il fatto che nel periodo in esame si sono registrate notevoli scoperture dell'organico, che tra l'altro permangono, e sono stati trattati processi particolarmente gravosi e impegnativi, con un numero assai elevato di imputazioni e di imputati in stato di detenzione che hanno richiesto la trattazione in udienze dedicate.

PARTE DECIMA

L'amministrazione della Giurisdizione

Consiglio Giudiziario

Commissione flussi e pendenze

Comitato per le pari opportunità

Commissione disciplinare ex art. 17 d.l. 271/89

Il Consiglio Giudiziario presso la Corte di Appello di Palermo, nell'espletare le proprie funzioni consultive, valutative e conoscitive in via ausiliaria rispetto alle attribuzioni che la Costituzione riserva al C.S.M., ha continuato a esercitare in modo efficiente e puntuale le competenze riconosciute dall'art. 15 del D. LG. 25/2006 e successivi interventi di normazione primaria e secondaria.

Dal 1° luglio 2024 al 30 giugno 2025 il Consiglio Giudiziario della Corte di Appello di Palermo si è riunito in 54 sedute [*di cui 27 nella composizione integrata dai componenti laici ex art 16 del D. Lvo 25/06*] e in altre 15 sedute nella modalità prevista per le delibere della Sezione Autonoma per la magistratura onoraria.

In tali occasioni sono stati posti all'Ordine del Giorno 672 punti attinenti alle materie di cui al D.L. 25 del 2006 e succ. integr., mentre 166 punti sono stati trattati nella composizione prevista per l'esame delle pratiche relative alla magistratura onoraria [*Sezione Autonoma*].

In generale, la maggior parte delle delibere adottate dal Consiglio Giudiziario della Corte di Appello di Palermo ha riguardato a vario titolo i 392 magistrati togati del distretto [*di cui 276 giudicanti e 116 requirenti*], mentre la restante parte ha interessato i 238 magistrati onorari [*di cui 99 giudici onorari di pace, 55 giudici di pace e 84 viceprocuratori onorari*] e i 5 Giudici ausiliari.

L'attività svolta dal Consiglio Giudiziario nell'anno appena concluso è stata come sempre improntata a trasparenza e costante efficienza, caratteristiche operative che ben si coniugano alla tempestività e all'efficacia dei provvedimenti adottati.

I lavori consiliari sono sicuramente agevolati dall'auto-organizzazione e dai metodi di lavoro razionali e ordinati adottati, oltre che dal supporto dato dalla Segreteria Amministrativa, secondo le direttive del Presidente della Corte in qualità di Presidente del Consiglio Giudiziario e in collaborazione con il Magistrato Segretario.

Nel prospetto riassuntivo di seguito proposto si elencano, per categoria, le attività svolte nell'anno concluso al fine di fornire un quadro sinottico che testimoni la complessità e la delicatezza dei compiti consiliari espletati:

• Valutazioni di professionalità:	68
○ <i>giudici togati in servizio</i>	59
○ <i>magistrati trasferiti fuori distretto con più di due anni di attività svolti nella sede</i>	9
• Valutazione delle attitudini e del merito	74
○ <i>di cui 44 con separato provvedimento</i>	
• Tabelle feriali di organizzazione degli Uffici Giudicanti e requirenti	12

• Variazioni tabellari rispetto alle tabelle in vigore [triennio 2020/23]	100
• Richieste di conferimento di incarichi extragiudiziari	13
• Applicazioni extradistrettuali ed endodistrettuali	25
• Richieste di autorizzazione a risiedere al di fuori dalla sede di lavoro	7
• Procedimenti di conferma di incarichi semidirettivi e direttivi	3
• Valutazione di passaggio funzioni da requirente a giudicante	4
• Procedure di conferme annuali di Giudici Ausiliari in servizio in Corte di Appello	5
• Procedure di incompatibilità ex artt. 18 e 19 dell'ordinamento giudiziario	16
• Programmi di gestione ex art.37 del D.L.O n.98/2011 formulati dagli Uffici Giudiziari del distretto	8

In occasione delle sedute, come previsto dalla normativa vigente, i componenti laici del Consiglio Giudiziario hanno partecipato alle discussioni, con facoltà di assistere alle deliberazioni, sulla formulazione dei pareri per la valutazione di professionalità dei magistrati [art. 15, comma 1 lett b, del D L.vo 25/2006], per le assegnazioni di sede, il passaggio di funzioni, il conferimento delle funzioni direttive e semidirettive [art 13, comma 1, del D L.vo 160/2006], nonché alle discussioni sulla formulazione dei pareri in tema di incompatibilità [ex art. 18 e 19 del R.D. 12/1941].

A tal fine è stato assicurato ai componenti laici il preventivo diritto di accesso alla documentazione tramite l'inserimento di tutti i fascicoli da trattare in cartelle condivise su Onedrive, oltre che tramite consultazione cartacea.

Il Consiglio Giudiziario, durante l'anno appena concluso, ha proceduto alla designazione dei magistrati collaboratori [*ai sensi degli artt. 4 e 10 del Regolamento per la formazione iniziale dei magistrati*] per i Magistrati Ordinari in tirocinio nominati con D.M. 22.10.2024 e con il successivo DM 4.4.2025, provvedendo successivamente all'adozione di motivato parere in ordine all'approvazione del piano di tirocinio generico [*e in seguito di quello mirato*], tenendo anche il previsto incontro con i M.O.T. e con i magistrati collaboratori.

Ancora, ha fornito dettagliato e motivato parere in ordine alla modifica del modello organizzativo dell'Ufficio per il processo della Corte di Appello in conseguenza del nuovo assetto dimensionale dovuto alle dimissioni di alcune unità e al successivo inserimento di ulteriori figure di funzionari AUPP [*oggi pari a 104 unità in forza alla Corte di Appello*].

A tal fine il Consiglio ha vagliato opportunamente le scelte operate dal Dirigente dell'Ufficio al fine di valorizzare l'attività di supporto ai magistrati e incentivare le sinergie già createsi con i precedenti affiancamenti, con ottimizzazione delle risorse umane a disposizione, in vista del raggiungimento degli ambiziosi traguardi in tema di riduzione dell'arretrato e di durata dei processi voluti dal PNRR.

Nel mese di gennaio 2025, il Consiglio Giudiziario ha provveduto al rinnovo del Presidente e dei Componenti della Commissione Disciplinare prevista dell'art. 17 del D.Lgs. 28/07/1989 n. 271 – biennio 2025/2027, mentre nel mese di aprile è stata oggetto di parere la proposta formulata dalla Commissione per la valutazione delle domande degli aspiranti alla nomina e alla conferma dei consiglieri onorari minorili della Sezione per i Minorenni della Corte di Appello di Palermo per il triennio 2026/2028, come previsto dalla Circolare C.S.M. prot. P -19714 del 23 ottobre 2024.

Nel periodo in esame, l'attività del Consiglio ha assecondato e applicato le modifiche apportate dal Consiglio Superiore della Magistratura alle proprie circolari in merito a:

Nuovi criteri di valutazione di professionalità [circ. C.S.M. 21578 del 15.11.2024];

Tabelle di Organizzazione degli uffici giudicanti [circ. C.S.M. 13382 del 8.7.2024] e degli uffici
requiranti [circ. C.S.M. 13900 del 10.7.2024];

Nuovo Testo unico sulla Dirigenza in attuazione al disposto del D. Lvo 44/2024;

Incarichi extragiudiziari non soggetti ad autorizzazione [Circ. C.S.M. 13268 del 3.7.2024]

Disciplina del collocamento fuori ruolo [circ. C.S.M. 14997 del 24/7/2024].

La Sezione Autonoma per la magistratura onoraria ha esaminato profili organizzativi interni
agli uffici, quali modifiche tabellari, supplenze e applicazioni oltre che aspetti individuali riguar-
danti i singoli magistrati onorari [*tirocinio, conferme, procedure disciplinari*].

Nel dettaglio di seguito si elencano anche per la Sezione Autonoma le tematiche affrontate
per macroaree:

• Pratiche riguardanti le tabelle feriali di organizzazione degli Uffici dei Giudici di Pace	7
• Modifiche tabellari apportate dagli uffici giudiziari del distretto alle tabelle organizzative in vigore;	7
• Revoche/sospensioni dalle funzioni	6
• Procedimenti disciplinari attivati nei confronti di GOP e VPO	1
• Dispense dagli incarichi	2
• Pratiche attinenti a vario titolo ai piani di tirocinio, alle modifiche, alle valutazioni di tirocinio, alle nomine in sostituzione di magistrati collaboratori e tutor degli aspiranti Gop e VPO	75
• Pratiche attinenti alla valutazione del conseguimento degli obiettivi annuali assegnati ai magistrati onorari	8
• Pratiche attinenti all'esclusività di funzioni	10

Nell'anno in esame il Consiglio ha, poi, definito la procedura riguardante la conferma nell'in-
carico dei magistrati onorari di cui all'art 29 del Decreto 116/2017 che, alla data del 15 agosto
2017, avevano maturato meno di 12 anni di servizio e ha, altresì, attuato le procedure preliminari
per la nomina delle Commissioni di valutazione ai sensi dell'art. 6 della delibera del C.S.M. prot. n.
9233 del 6/05/2024.

Conclusosi il periodo di tirocinio degli aspiranti GOP e VPO per la copertura dei posti di cui ai
bandi pubblicati in Gazzetta Ufficiale nel mese di aprile 2023 [*71 aspiranti iniziali per 44 posti a
concorso*], è stata completata la prima fase della procedura - coordinata tra Consiglio Giudiziario e
Struttura Territoriale della Formazione - per la nomina a giudice onorario di pace e a viceprocura-
tore onorario.

Sono state, infatti, sottoposte al Consiglio Giudiziario le valutazioni di tutti i 59 aspiranti che
hanno completato il tirocinio nel mese di settembre 2024 e, dunque, sono state inviate al C.S.M.
le graduatorie, elaborate unitariamente per tutti gli uffici del distretto coinvolti nelle nuove immis-
sioni.

Tutto ciò ha comportato un rilevante impegno organizzativo e di monitoraggio, sia delle fasi
del tirocinio che delle fasi successive di gestione della documentazione prodotta, efficacemente
affrontato dalle Segreterie del Consiglio e della SSM Decentrata.

La procedura per i primi aspiranti valutati è stata completata con la verifica, l'inserimento di tutta la documentazione nei fascicoli virtuali del portale nazionale e l'invio di tutto il fascicolo di valutazione al C.S.M. per il completamento della procedura di nomina, mentre sono attualmente in corso le valutazioni degli aspiranti inseriti a seguito dei vari scorrimenti di graduatoria operati successivamente dal C.S.M.

Ancora, il Consiglio Giudiziario è stato chiamato a esaminare le pratiche legate agli adempimenti dovuti alla novella dell'art 29 bis del d. lvo 116/2017, in forza della L. 51/2025 entrata in vigore il 1° maggio 2025, che ha fissato la durata massima dell'orario di lavoro settimanale dei magistrati onorari in 36 ore per i cd "esclusivisti" [*magistrati onorari che hanno optato per il regime di cui all'art. 29 comma 6 del decreto 116/2017*] e in 16 ore per i non "esclusivisti", valutando, altresì, anche il programma lavorativo che i magistrati onorari saranno tenuti a svolgere nel predetto orario e che i Dirigenti degli Uffici hanno via via stabilito, sottoponendolo al vaglio consiliare, in conformità alle indicazioni del C.S.M..

Il Consiglio Giudiziario ha, inoltre, esercitato un'attenta attività di valutazione degli obiettivi raggiunti dai magistrati onorari ai fini della corresponsione delle indennità previste, nonché una costante azione di vigilanza sulla magistratura onoraria, esaminando eventuali profili di responsabilità individuale emersi a seguito di esposti o segnalazioni e non archiviati dal Presidente della Corte.

Prima di formulare proposte di decadenza, dispensa o revoca ai sensi dell'art 21 del D. L.vo 116/2017 e dell'art. 11 della circolare sull'incompatibilità dei giudici onorari, le pratiche sono state istruite con interlocuzioni istruttorie con i Dirigenti degli Uffici, con l'esame di memorie e documentazione depositate a difesa dall'interessato o ancora disponendo audizioni per una più accurata conoscenza della posizione del segnalato prima della formulazione del relativo parere.

Il Consiglio Giudiziario, nell'anno in esame, si è riunito in via ordinaria in presenza, fruendo dei collegamenti da remoto - effettuati tramite l'applicazione Microsoft TEAMS - in caso di esigenze personali occasionalmente rappresentate dai consiglieri.

È stata tenuta al Tribunale di Termini Imerese il 6 marzo 2025 l'ultima delle "sedute itineranti" negli uffici giudiziari del distretto già programmata nei mesi precedenti.

Le sedute dislocate si sono rivelate particolarmente utili per coniugare al meglio l'attività di vigilanza, legislativamente prevista, all'ascolto e alla percezione diretta delle problematiche locali chiaramente emergenti in sede di libero dibattito.

Nel mese di aprile del 2025, il Consiglio Giudiziario nella composizione risalente al 2020 ha concluso il proprio mandato quadriennale 2020-2024, *medio tempore* ulteriormente prorogato di sei mesi poiché le elezioni, inizialmente previste per dicembre 2024, sono state rinviate dal Ministero al successivo 6 e 7 aprile 2025.

A tal fine sono stati attuati dalla Segreteria Amministrativa tutti i necessari adempimenti connessi al regolare svolgimento delle elezioni: formazione e aggiornamento delle liste elettorali, costituzione degli uffici elettorali centrale e periferici, predisposizione della modulistica, ricezione delle liste dei candidati e allestimento dei seggi, fino alla proclamazione degli eletti.

Il Consiglio Giudiziario, insediatosi il 12 aprile 2025, nella sua nuova composizione ha rinnovato le composizioni della Commissione distrettuale per l'analisi dei flussi e delle pendenze, prevista dall'art. 32 della Circolare del C.S.M. prot. n. 13382 del giorno 8 luglio 2024 sulla formazione delle tabelle di organizzazione degli uffici giudicanti per il triennio 2026-2029, del Comitato Pari

Opportunità presso il Consiglio Giudiziario previsto dalla delibera del C.S.M. del 9 aprile 2008 e dei componenti della Commissione distrettuale per i magistrati ordinari in tirocinio.

L'attività consiliare è proseguita a pieno ritmo con l'adozione dei numerosi pareri attitudinali richiesti per la copertura degli incarichi direttivi e semidirettivi a concorso, con la procedura di valutazione delle tabelle degli Uffici Giudicanti e dei progetti organizzativi delle Procure in fase di rinnovo per il quadriennio 2026-2029, con le delibere relative al tirocinio in itinere dei MOT nominati con DM 22.10.2024 e all'ingresso in tirocinio dei MOT nominati con D.M. 4.4.2025, con l'esame della procedura di nomina e conferma degli esperti dei Tribunali di Sorveglianza per il triennio 2026-2028 e dei Giudici onorari minorili del Tribunale per i minorenni di Palermo per il triennio 2026-2028, secondo quanto previsto dalle Circolari del C.S.M. del 16 ottobre e del 23 ottobre 2024.

Nell'istruzione delle pratiche, la sinergia con i Dirigenti degli Uffici è stata costante e proficua, sempre mirata alla salvaguardia della giurisdizione e alla tutela dei suoi protagonisti.

L'anno appena concluso è stato, inoltre, caratterizzato da numerose innovazioni dettate dal C.S.M. sia in tema di nuovi format adottati, sia in tema di nuovi applicativi telematici forniti.

A supporto dell'attività consiliare, la Segreteria amministrativa ha curato l'assistenza alle sedute e alla gestione dei fascicoli, predisponendo, in fase organizzativa, l'istruzione delle pratiche oggetto di trattazione, annotando nei registri telematici e cartacei le variazioni intervenute, aggiornando i fascicoli personali con il costante e continuo inserimento della documentazione sopravveniente e provvedendo alle comunicazioni telematiche degli ordini del giorno e dei verbali agli interessati.

Nell'ottica di una sempre maggiore informatizzazione degli uffici, nel supportare l'attività consiliare, il personale amministrativo della Segreteria ha regolarmente riversato su OneDrive le pratiche, i verbali e gli ordini del giorno, in modo puntuale e completo.

Tale modalità operativa ormai routinaria consente una facile e immediata consultazione della documentazione da parte dei relatori che così hanno modo di esaminare in via autonoma le singole pratiche affidate, ordinate per seduta e ordine del giorno.

In adempimento a quanto disposto dalla Circolare del C.S.M. del 2018 in tema di tenuta del fascicolo personale dei magistrati e nell'ottica di una definitiva dematerializzazione dell'attività amministrativa, la Segreteria ha, infine, incrementato la scansione e l'archiviazione telematica dei fascicoli personali dei magistrati anche onorari, continuando a implementare costantemente l'archivio del database già istituito e aggiornando gli indici della documentazione archiviata che rendono immediate e sempre complete le ricerche.

In uso alla Segreteria e rivelatisi fondamentali per le rilevazioni statiche sono i registri Excel che attengono all'attività consiliare [*numero e tipologia di pratiche per relatore, assenze in seduta, tempistica di evasione delle pratiche, monitoraggio scadenze periodo di valutazione*] giornalmente implementati e sempre in linea con dati verificati.

Al personale amministrativo facente parte della Segreteria è stata altresì affidata, limitatamente alle proprie competenze, la funzione di raccordo tra i Consiglieri, nonché tra il Consiglio e altri soggetti quali i Consigli dell'Ordine degli Avvocati, gli Uffici giudiziari del distretto, il Ministero della Giustizia, il Consiglio Superiore della Magistratura.

Più analiticamente gli adempimenti curati dalla Segreteria, inalterati rispetto al precedente periodo, possono essere così descritti:

- raccolta e aggiornamento delle circolari del Consiglio Superiore della Magistratura;
- inserimento delle pratiche negli ordini del giorno delle sedute, previa iscrizione nei registri informatici e assegnazione dei relatori secondo i criteri regolamentati;
- cura esecuzione dei verbali;
- aggiornamento scadenziario valutazioni di professionalità e preparazione estrazione provvedimenti;
- predisposizione modulistica per piani di tirocinio di togati e onorari;
- rilegatura in volumi di ordini del giorno, verbali e provvedimenti;
- aggiornamento dei registri cartacei e informatici riguardanti la magistratura togata e onoraria;
- inserimento dei pareri e delle incompatibilità dei togati nel sito del C.S.M. sulla piattaforma cosmag;
- caricamento delle tabelle di organizzazione e delle relative variazioni sulla piattaforma C.S.M.app;
- attività di protocollazione della posta in entrata e in uscita;
- divulgazione degli ordini del giorno e dei verbali agli Uffici giudiziari del distretto;
- rilevazione periodica dei dati statistici più significativi relativi alla produttività e alla tempistica nella cura delle pratiche assegnate ai consiglieri relatori;
- cura dell'archivio cartaceo e informatico.

La Commissione per l'Analisi dei Flussi e delle pendenze si è espressa a supporto dell'attività consiliare, sia nei casi normativamente previsti che in altre occasioni, anche su richiesta, e ha fornito puntualmente un significativo apporto nella rilevazione statistica dei dati occorrenti per la verifica dei carichi di lavoro degli uffici giudiziari del distretto e in tutti i casi in cui era imposta la rilevazione statistica preliminare al parere del Consiglio Giudiziario.

Fondamentale è apparso il lavoro della Commissione Flussi in occasione dell'elaborazione dei programmi di gestione annuali, ex art. 37 del D.L. 98/2011, in occasione dei quali ha emesso pareri preliminari strumentali alle valutazioni consiliari, verificando il raggiungimento degli obiettivi fissati nel precedente programma ed esaminando quelli indicati per l'anno corrente [*quali lo smaltimento dell'arretrato "patologico" o la definizione dei criteri di priorità della trattazione dei procedimenti*], sia per il settore civile che per quello penale.

Incardinata in seno al Consiglio Giudiziario, la Commissione Flussi è stata rinnovata, come sopra indicato, a seguito dell'elezione della nuova compagine del Consiglio Giudiziario del 6/7 aprile 2025 ed è composta da tre componenti del Consiglio Giudiziario, da tre magistrati per il settore civile e tre per il settore penale provenienti da uffici del distretto, nonché dai magistrati Referenti Distrettuali per l'Informatica e da due avvocati, uno per il settore civile e uno per il settore penale scelti fra gli avvocati consiglieri in carica.

La Commissione Disciplinare costituita ai sensi dell'art. 17 del D. L.vo 271/1989 ha operato con sedute camerali finalizzate all'esame degli addebiti contestati dalla Procura Generale agli Uffici e agli Agenti di Polizia Giudiziaria.

I giudizi attivati nei periodi precedenti e che sono attualmente sospesi, in attesa di definizione del procedimento penale pendente nei confronti degli incolpati, vengono costantemente monitorati.

Come sopra indicato anche la Commissione Disciplinare è stata rinnovata per scadenza del biennio di nomina.

Il Comitato per le Pari Opportunità, istituito a seguito della delibera del 9 aprile 2008, ha partecipato ai più significativi eventi organizzati dal COA miranti alla promozione e alla tutela della parità di genere.

Si è riunito in più occasioni per l'esame di proposte e iniziative coerenti con lo scopo istituzionale o per l'elaborazione dei contributi richiesti dai Dirigenti dei Tribunali del distretto per i nuovi progetti tabellari oggi in fase di approvazione.

La divulgazione dell'indirizzo mail del CPO ha consentito di agevolare la ricezione di contributi e segnalazioni di criticità afferenti alle proprie precise funzioni e di connettere il CPO palermitano alle iniziative di coordinamento nazionale.

A seguito delle elezioni del Consiglio Giudiziario la composizione del Comitato è stata rinnovata e si ricorda che, secondo quanto previsto dalla circolare C.S.M. prot. nr. 9725 del 14.04.2008, il CPO è composto da quattro magistrati, di cui almeno la metà donne, designate congiuntamente dalla Giunta Distrettuale dell'ANM e/o dell'ADMI, una donna avvocato, designata dal C.P.O. presso il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati del capoluogo del distretto, ovvero – in mancanza del C.P.O. – dal medesimo Consiglio dell'Ordine; una esperta in materia di parità designata dalla Consiglieria Regionale di Parità o dalla Commissione Pari Opportunità presso la Regione Siciliana; una componente del C.P.O. costituito tra il personale amministrativo degli uffici giudiziari presso la Corte di Appello o, in mancanza di detto C.P.O., su designazione dell'Organismo di rappresentanza unitaria del personale previsto dall'art. 43 Cod. P.O. con rinvio all'art. 42 d.lgs. nr. 165/2001, ovvero – ove questo non provveda alla designazione – su indicazione del Dirigente Amministrativo della Corte.

La Struttura Territoriale per la Formazione Decentrata.

La Scuola Superiore della Magistratura, attraverso i Magistrati della Formazione Decentrata, ha proposto un numero senza precedenti di opportunità formative.

Dal 1° luglio 2024 al 30 giugno 2025 sono stati tenuti ben 21 corsi aventi a oggetto materie di notevole interesse, in ambito civile, lavoristico e penale, con approfondimenti procedurali e di taglio pratico, proposti anche in ottica di confronto sovranazionale, mentre i corsi programmati entro il 31 dicembre 2025 sono oltre 50, ivi compresi gli incontri relativi al tirocinio mirato dei mot.

Le modalità di svolgimento scelte dai Formatori hanno visto affiancare alle tavole rotonde, partecipate in presenza o da remoto, i webinar e gli innovativi "laboratori di autoformazione".

Quest'ultima tipologia di formazione è stata adottata in via pionieristica dalla Formazione di Palermo per un ciclo di sei incontri [*iniziati giorno 8 aprile e oggi in fase di svolgimento*] in tema di violenza di genere e domestica.

I laboratori di autoformazione hanno anche il fine di assolvere all'obbligo formativo incombente su tutti i magistrati del distretto dettato dai precisi impegni internazionali dello Stato contenuti nella Convenzione di Instambul e rimarcati, da ultimo, alla riunione del 31 ottobre 2024 tra una delegazione del GREVIO [*Group of Experts on action against Violence against Women and Domestic Violence*] e i rappresentanti del Ministero della Giustizia.

Il laboratorio di autoformazione, nel dettaglio, agevola la realizzazione dell'obiettivo richiesto: una formazione capillare, continua ed efficace in tema di contrasto alla violenza contro i soggetti fragili, specie per le sedi giudiziarie di piccole e medie dimensioni che spesso hanno difficoltà

a creare settori specializzati.

Il coinvolgimento, oltre che dei magistrati del distretto, anche degli avvocati e altre professionalità co-protagoniste nella gestione dei soggetti e dei fenomeni di violenza all'interno del circuito familiare, mira a uniformare orientamenti e prassi grazie alla trattazione sinergica delle tematiche che ha offerto alla platea chiavi interpretative, informazioni operative e aspetti esecutivi dettagliati e completi, partendo dall'esame delle "consuetudini giuridiche" adottate nelle singole realtà territoriali dei Tribunali del distretto.

In generale, anche nell'anno in corso, è stato offerto ai magistrati del distretto, in conformità alle linee programmatiche sulla formazione emanate dal C.S.M., un aggiornamento di altissimo livello grazie alla collaborazione con l'Università degli Studi di Palermo e con le eminenti personalità invitate, tra le più importanti del panorama giuridico e universitario italiano.

Di grande arricchimento è stata anche la partecipazione della Scuola di Formazione al programma di scambi internazionali EJTN, che ha consentito di ospitare negli uffici della Corte alcuni magistrati di uffici giudicanti e requiranti provenienti da diversi Paesi europei aventi differenti organizzazioni giudiziarie.

Sempre maggior lustro e interesse desta, sul panorama nazionale, il corso organizzato annualmente in memoria del giudice Rosario Livatino tenutosi ad Agrigento nel settembre 2024 che ha visto la partecipazione di circa 150 discenti oltre che di 17 illustri relatori, figure di riferimento nella conoscenza e operatività della nuovissima e importante tematica dell'Intelligenza Artificiale nel mondo giuridico, materia oggetto del Corso Territoriale.

Come consuetudine, ha visto un'accorata partecipazione di ragazzi provenienti da diversi istituti superiori la Giornata Europea della Giustizia Civile, celebrata a dicembre nell'Aula Magna della Corte.

La Formazione Decentrata si occupa, come disposto dal C.S.M., della sessione di tirocinio dei MOT mirante al perfezionamento delle capacità operative e professionali nonché della deontologia, con l'offerta di stage teorico-pratici organizzati con la guida di magistrati specializzati in campi di particolare interesse per la formazione iniziale.

La partecipazione dei discenti è apparsa in continuo incremento sia nella modalità in presenza che da remoto, anche in considerazione del fatto che i magistrati Formatori hanno coordinato un protocollo di intesa con il Dirigente Amministrativo del Tribunale di Palermo e della Corte di Appello al fine di autorizzare la partecipazione formativa, dal 2025, anche dei Funzionari AUPP, sinora mai coinvolti nella formazione dedicata ai magistrati.

L'alacre attività organizzativa della Formazione Decentrata è stata scrupolosamente supportata, sia in ambito amministrativo che contabile, dal personale della Segreteria Amministrativa della Scuola che ha operato il necessario raccordo tra i Formatori e i partecipanti, predisponendo tutti gli accorgimenti organizzativi più idonei allo svolgimento dei corsi.

Costante e completo è stato il puntuale aggiornamento del sito della SSM da parte della Segreteria con l'inserimento in piattaforma, a disposizione degli utenti, del materiale fornito dai docenti per una fruizione di più ampio respiro.

Continua a essere incrementato dal personale della Segreteria, infine, il database che consente il rilascio delle attestazioni di partecipazione aggiornate e documentate, necessarie per le valutazioni di professionalità dei magistrati, i quali ricevono, qualora richiesto, un supporto immediato, accurato e documentato dell'attività formativa svolta sia come docenti, che come relatori o

discenti.

Di seguito i temi trattati nell'anno appena concluso, in occasione degli incontri formativi organizzati dalla Formazione Decentrata:

Num.	Titolo	Modalità	Codice	data
1	Intelligenza artificiale: sicurezza, trasparenza, conservazione e uso dei dati. Problematiche relative all'individuazione delle responsabilità penali e dei movimenti di denaro nel cyberspazio. L'informatizzazione del processo e la giustizia predittiva [Corso Livatino]	Presenza	D24248	20-21.09.2024
2	La nuova giustizia della famiglia e dei minori	Presenza	D24349	7-8.11.2024
3	Causalità e danno nella responsabilità sanitaria. Dall'evoluzione giurisprudenziale alla valutazione medico-legale	Aula Magna Corte di Appello; Aula Magna Facoltà di Giurisprudenza	D24388	15-16.11.2024
4	Ciclo di seminari di alta formazione. 2° incontro sul diritto di proprietà.	Auditorium del Tribunale di Palermo	D24417	4.12.2024
5	Celebrazione della Giornata Europea della Giustizia Civile. La legge in materia di procreazione medicalmente assistita: una riflessione a vent'anni dalla sua emanazione	Aula Magna Corte di Appello	D24402	10.12.2024
6	Il PCT dopo la riforma Cartabia e il c.d. "correttivo". Principali novità e criticità applicative in tema di notificazioni e depositi telematici. Verifiche preliminari e modelli decisorii" - 1° incontro del ciclo di 2 webina	webinar	D25070	17.2.2025
7	Alternative al carcere: pene sostitutive, misure alternative, messa alla prova. Esperienze a confronto	Aula Magna Corte di Appello	D25062	21.2.2025
8	Il PCT dopo la riforma Cartabia e il c.d. "correttivo". Principali novità e criticità applicative in tema di notificazioni e depositi telematici. Verifiche preliminari e modelli decisorii" - 2° incontro del ciclo di 2 webinar	webinar	D25071	24.2.2025
9	La responsabilità amministrativa degli enti ex d.lgs. 231/2001: evoluzione e innovazione un'opportunità per le	Aula Magna Corte di Appello	D25085	5.3.2025

Num.	Titolo	Modalità	Codice	data
	imprese?			
10	La tutela della sicurezza sul lavoro e il fenomeno del caporalato	Aula ARS	D25073	7.3.2025
11	Le recenti novità del processo esecutivo apportate dal d.lgs. n.164/2024. Le misure protettive e cautelari del codice della crisi e dell'insolvenza e le interferenze con le procedure esecutive	Facoltà di Giurisprudenza	D25131	3.4.2025
12	1° Laboratorio di autoformazione in tema di violenza di genere e domestica dal titolo: "Poteri officiosi del giudice e violenza domestica – La fase introduttiva del giudizio – deposito del ricorso". GREVIO	Webinar	D25144	8.4.2025
13	1° incontro del ciclo sul nuovo decreto correttivo al codice della crisi e dell'insolvenza dal titolo: "L'aggiornato accesso alla composizione negoziata e concordato semplificato. La composizione negoziata di gruppo"	Facoltà di giurisprudenza	D25153	10.4.2025
14	Le recenti riforme in materia di processo penale. Focus su interrogatorio preventivo, Gip collegiale, intercettazioni	Aula Magna Corte di Appello	D25178	17.4.2025
15	2° Laboratorio di autoformazione in tema di violenza di genere e domestica dal titolo: "Poteri officiosi del giudice e violenza domestica –Provvedimenti sulla capacità genitoriale in contesti di violenza domestica". GREVIO	Webinar	D25147	5.5.2025
16	2° incontro del ciclo sul tema del nuovo decreto correttivo al codice della crisi e dell'insolvenza dal titolo: "Misure protettive, transazione fiscale [anche nella composizione negoziata e nei gruppi di imprese] e cram down fiscale [anche nel concordato nella liquidazione giudiziale]"	Aula Magna Facoltà di Giurisprudenza	D25154	7.5.2025
17	3° incontro del ciclo sul tema del nuovo decreto correttivo al codice della crisi e dell'insolvenza dal titolo: "Il concordato preventivo. Il concordato di gruppo"	Aula Magna Corte di Appello	D25155	16.5.2025
18	4° incontro del ciclo sul tema del nuovo decreto correttivo al codice della crisi e	Aula Magna Corte di Appello	D25156	22.5.2025

Num.	Titolo	Modalità	Codice	data
	dell'insolvenza dal titolo: "La nuova liquidazione giudiziale: stato passivo, liquidazione e concordato. La liquidazione giudiziale di gruppo".			
19	5° incontro del ciclo sul tema del nuovo decreto correttivo al codice della crisi e dell'insolvenza dal titolo: "La definizione di consumatore e dei soggetti minori di impresa e le procedure di sovraindebitamento"	Aula Magna Corte di Appello	D25157	30.5.2025
20	La disciplina dei licenziamenti illegittimi alla luce delle recenti pronunce della giurisprudenza costituzionale.	Aula Magna Corte di Appello	D25241	19.6.2025
21	Principio di precauzione e immissioni nocive. Forme di tutela nel quadro della normativa unionale e nazionale [3° incontro sul ciclo in tema di diritto di proprietà]	Aula Magna Corte di Appello	D25266	25.6.2025

L'Ufficio per la formazione decentrata del personale amministrativo

Nel periodo di interesse l'Ufficio Unico per la Formazione Distrettuale del personale amministrativo ha organizzato i seguenti corsi:

- Corso di formazione in ingresso per direttori neoassunti – Modulo 4 - Gestione Dei Gruppi Di Lavoro [4 Ore]
- Corso di formazione in ingresso per direttori neoassunti- 5 modulo-Projet work [16 ore]
- Corso di formazione per rappresentanti dei lavoratori rls [32 ore]
- Corso sul nuovo applicativo delle spese di giustizia "Spedigius" [3 gg.]
- Corso "Cartabia. Teoria e applicazione" [2 gg.]

L'Ufficio Logistico della Corte di Appello, come previsto dall'Ods 26/Segr.Dirig. del 29/04/2024, avente a oggetto il dispiegamento attività formativa in materia di sicurezza sul lavoro, è stato incaricato dell'organizzazione dei seguenti percorsi formativi per tutti gli UU.GG. del distretto di Corte di Appello di Palermo:

Codice corso	Descrizione
CDFC04	Corso lavoratori parte generale 4H
CDFB08	Corso lavoratori parte specifica rischio medio 8H

Sono stati attivati n. 1.342 corsi codice CDFC04 della durata di 4 ore [Parte Generale tramite l'utilizzo della FAD [formazione a distanza]] e n. 35 corsi in presenza presso l'Aula Bunker Pagliarelli ai quali hanno partecipato complessivamente n. 1.004 discenti.

Inoltre, è stato organizzato sempre in presenza all'Aula Bunker Pagliarelli n. 1 corso di 2 giornate di 6 ore ciascuna dove sono stati formati sia per la parte generale che per la parte specifica ore 4 + 8 i ciechi e i sordomuti di tutto il distretto con la presenza dell'interprete LIS cui hanno partecipato 25 dei 30 partecipanti previsti.

Al fine di agevolare la fruizione del suddetto corso da parte dei dipendenti in servizio presso gli uffici giudiziari ubicati fuori Palermo, l'Ufficio ha organizzato anche un corso a distanza, della durata di 4 + 4 ore, ai quali hanno partecipato complessivamente n. 540 discenti.

A partire dal 2025, i dipendenti pubblici hanno un obbligo di formazione di almeno 40 ore all'anno, stabilito dalla Direttiva Zangrillo del 14 gennaio 2025, con l'obiettivo di valorizzare il capitale umano, rafforzare le competenze, migliorare l'efficienza dei servizi e supportare la crescita professionale.

La formazione su aree chiave come Competenze digitali, Leadership e gestione del personale, Innovazione e modernizzazione [inclusi progetti del PNRR], Transizione ecologica, Etica professionale e trasparenza, Prevenzione della violenza di genere viene erogata attraverso la piattaforma "Syllabus" cui è stato garantito l'accesso a tutti i dipendenti.

L'ufficio della Conferenza Permanente

Nel periodo 1° luglio 2024 – 30 giugno 2025 l'Ufficio della Conferenza Permanente ha disimpegnato proficuamente i principali servizi, approfondendo ogni utile sforzo per interpretare al meglio l'attuazione del sistema di gestione diretta delle spese di funzionamento introdotto dal 1° settembre 2015 dall'art. 1, commi 526 e segg., della legge 23 dicembre 2014, n. 190 e che è subentrato al precedente modello di amministrazione delle spese obbligatorie risalente alla disciplina dell'art. 1 della legge 24 aprile 1941, n. 392.

Nel predetto arco temporale la Conferenza Permanente Distrettuale, istituita con d.P.R. 18 agosto 2015, n. 133, si è riunita sette volte, adottando le proprie deliberazioni per assicurare al meglio ogni esigenza di buon funzionamento degli uffici anche grazie al supporto tecnico-amministrativo costantemente assicurato dall'Ufficio della Conferenza Permanente, ossia l'U.O. che supporta il citato organo collegiale nella cura ed esecuzione di tutti i compiti previsti dall'art. 4 del richiamato d.P.R..

L'Ufficio ha monitorato la corretta erogazione dei servizi di riscaldamento, climatizzazione, manutenzione edile e impiantistica, pulizia, disinfestazione, facchinaggio, giardinaggio, custodia e reception forniti dall'Operatore FM 4 degli UU.GG. di Palermo, inviando – tra richieste di manutenzione/attività ordinaria e straordinaria – n. 1231 ticket al Manutentore Siram Veolia e n. 81 ticket al Fornitore Dussmann Service S.r.L..

Analogamente, è stata assicurata la costante distribuzione dei servizi di telefonia fissa/mobile e connettività, gestione delle centrali telefoniche [n. 133 ticket Fastweb/S3K], nonché delle forniture di energia elettrica, acqua, gas, gasolio per i gruppi elettrogeni, curando la puntuale manutenzione impiantistica dedicata attraverso gli operatori preposti.

Particolare attenzione è stata rivolta alla gestione del contratto in Convenzione Consip Facility Management ed. 4, che dal 1° marzo 2021 assicura agli UU.GG. del capoluogo i principali servizi di pulizia e igiene di tutti i locali e la manutenzione ordinaria di tutti gli impianti asserviti agli stessi, ivi compreso il conseguimento di interventi straordinari extra canone per i richiamati servizi. Tra questi ultimi risaltano segnatamente i facchinaggi interni/esterni, assurti nell'ultimo periodo quale servizio sempre più richiesto dagli uffici giudiziari anche, e soprattutto, per sopperire alla sempre più assillante carenza di personale preposto alle attività ausiliari.

Nel periodo sono stati predisposti interventi per l'innalzamento dei livelli di sicurezza delle strutture giudiziarie, soprattutto della sede che ospita il Tribunale per i Minorenni di Palermo e la relativa Procura della Repubblica ricompresa nello storico Complesso demaniale *Malaspina* di Via Principe di Palagonia e ivi concretizzatisi nell'implementazione di un nuovo e più composito sistema di videosorveglianza ormai in fase di completamento.

Tra le misure adottate per il soddisfacimento dei fabbisogni allocativi rientra la programmata riqualificazione edile-impiantistica degli immobili confiscati di Via Sampolo n. 3/D, assegnati alla Procura della Repubblica di Palermo per ospitare la Sezione di P.G. – Aliquota Polizia di Stato, posto che è stato revisionato il quadro economico del progetto di ristrutturazione per conseguire notevoli risparmi di spesa rispetto agli interventi originariamente prospettati e senza incidere sugli aspetti sostanziali del progetto iniziale. Allo stato, si rimane in attesa della copertura finanziaria del nuovo importo dei lavori [stimati in € 494.831,50] da parte della competente Direzione Generale RMT del Ministero della Giustizia

In merito alla razionalizzazione dell'utilizzo degli immobili destinati a uso giudiziario, si segnalano le recenti interlocuzioni per addivenire quanto prima alla consegna all'Agenzia del Demanio di un bene immobile confiscato – assegnato al Tribunale di Palermo – destinato a uso archivio e per il quale l'ufficio giudicante ha manifestato il venir meno del proprio interesse al mantenimento.

Nel quadro delle attività riconducibili all'attuazione dei Piani di Emergenza, finalizzati a definire le procedure comportamentali da seguire in caso di pericolo, sono state organizzate le prove di evacuazione della sede giudiziaria di Via Orsini/Albanese e del Nuovo Palazzo di Giustizia di Via G.B. Pagano, mentre è stata già programmata la relativa esercitazione riguardante il Palazzo di Giustizia di Piazza V.E. Orlando.

L'U.O. ha gestito efficacemente l'edilizia giudiziaria delle strutture del capoluogo e del distretto, curando svariati appalti di lavori e servizi di ingegneria e architettura riguardanti la manutenzione edile/impiantistica straordinaria dei plessi giudiziari nonché l'impiantistica antincendio.

Al riguardo, si espongono di seguito le procedure avviate e/o concluse nel periodo in questione:

Appalti di lavori e Servizi Avviati nel periodo		
Corte di Appello di Palermo	Servizio di redazione dello studio di fattibilità tecnico-economica, per l'adeguamento alla normativa antincendio del locale adibito ad archivio di materiale cartaceo in uso agli UU.GG. di Palermo [Procura Generale della Repubblica, Tribunale Ordinario e Procura della Repubblica di Palermo] sito in via Boccioni n. 222, Piano S-1 – Palermo.	Servizio concluso
Tribunale di Marsala	Servizio di rinnovo del Certificato Prevenzione Incendi per l'edificio sito in Marsala, Via del Fante, n. 50/A, sede del Tribunale e della Procura della Repubblica.	Servizio concluso
Tribunale di Agrigento	Servizio di redazione del Piano di Sicurezza e coordinamento in materia di salute e sicurezza durante l'esecuzione dei lavori per l'intervento di risanamento delle strutture in calcestruzzo di cemento armato ammalorate dei locali tecnici	Servizio concluso
Corte di Appello di Palermo	Servizio di progettazione preliminare ed esecutiva, direzione lavori e del coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione lavori afferenti all'intervento di ripristino di tutto l'impianto di climatizzazione dell'Aula Bunker Pagliarelli	In corso di svolgimento
Tribunale di Marsala	Incarico di redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica per l'ampliamento del Palazzo di Giustizia di Marsala per allocarvi l'Ufficio del Giudice di Pace e l'UNEP	In corso di svolgimento
Tribunale di Termini Imerese	Progettazione esecutiva, del coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione e direzione lavori per l'intervento di rifacimento delle cabine elettriche	Servizio concluso
Tribunale di Termini Imerese	Servizio di progettazione esecutiva e del coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, esecuzione e direzione lavori per l'intervento di rifacimento dei prospetti del Palazzo di Giustizia di Termini Imerese	Servizio concluso

Appalti di lavori e Servizi Avviati nel periodo		
Tribunale di Trapani	Lavori di prolungamento della passerella già esistente, all'ingresso dedicato ai detenuti e alla saracinesca di accesso al locale scantinato adibito a deposito di materiali di risulta presso l'edificio sede del Tribunale di Trapani.	Lavori ultimati
Tribunale e Procura della Repubblica di Marsala	Esecuzione dei lavori per la sostituzione dei corpi illuminanti con corpi a tecnologia LED a servizio del Tribunale e della Procura della Repubblica di Marsala	Lavori ultimati
Tribunale di Trapani	Servizio di noleggio dei ponteggi a protezione delle vie di esodo del Palazzo di Giustizia di Trapani, per un periodo di 30 mesi.	Noleggio in corso
Tribunale di Agrigento	Lavori di ripristino della funzionalità dell'impianto di climatizzazione da eseguirsi nell'edificio sito in Agrigento, via Mazzini n. 179 - A seguito di variante è stato autorizzato l'ulteriore importo di euro € 63.725,42 oltre iva	Lavori in corso di svolgimento
Tribunale di Trapani	Servizio di adeguamento antincendio ai fini dell'ottenimento del CPI dell'Aula Bunker di Viale della Provincia	Aggiudicato e in corso di esecuzione
Procura della Repubblica di Marsala	Lavori di manutenzione straordinaria di alcuni locali della Procura della Repubblica di Marsala, Via del Fante, n. 50	Aggiudicato all'OE
Tribunale di Trapani	lavori di ripristino del funzionamento dell'impianto di spegnimento a gas argon del Tribunale di Trapani, via XXX Gennaio.	Aggiudicato e in corso di esecuzione
Tribunale di Agrigento	Prelievo di carote con relative prove di compressione ed esecuzione di prove di carico sul solaio di copertura del Palazzo di Giustizia di Agrigento, Via Mazzini, n. 179,	Lavori ultimati
Tribunale di Marsala	Lavori di manutenzione straordinaria, ricarica e collaudo delle bombole degli impianti antincendio a gas inerte IG-01 [argon] posti a protezione degli archivi di competenza dell'Ufficio del Giudice di Pace e della Procura della Repubblica di Marsala, siti rispettivamente in Piazza Borsellino e in via Sanità.	Lavori ultimati
Tribunale di Marsala	Lavori di manutenzione straordinaria, ricarica e collaudo delle bombole degli impianti antincendio a gas inerte IG-01 [argon] posti a protezione degli archivi di competenza del Tribunale e della Procura della Repubblica di Marsala, siti in via del Fante n. 50/A.	Lavori ultimati
Tribunale di Marsala	Lavori di realizzazione di una sala multimediale presso gli archivi siti in via Florio in Marsala.	Lavori in corso di svolgimento

L'apporto delle unità tecniche dell'Ufficio della Conferenza Permanente è stato determinante posto che le stesse, nell'ambito delle suindicate procedure, hanno assunto il ruolo di Responsabile Unico del Progetto ovvero di Direttore dell'Esecuzione del Contratto nonché di Direttore dei Lavori e Direttore Operativo, non sottacendo peraltro l'impegno profuso nell'elaborazione di progetti esecutivi, documenti di indirizzo alla progettazione e, più in generale, nella costante collaborazione tecnica fornita ai Referenti degli UU.GG. di Palermo e del distretto.

Con riguardo all'impiantistica antincendio e proseguendo con le relative attività già precedentemente avviate, sono stati istruiti tre appalti di servizi di progettazione antincendio che, data

la particolare complessità impiantistica e architettonica delle strutture giudiziarie, sono tuttora in corso di svolgimento:

- a. Servizio di progettazione antincendio finalizzato all'adeguamento e realizzazione degli impianti antincendio [ai sensi del D. Lgs. 81/08 e D.L. N. 98/2011] e all'ottenimento dei certificati di prevenzione incendi per l'intervento relativo all'edificio sito in Palermo, via Giovan Battista Pagano – Nuovo Palazzo di Giustizia di Palermo;
- b. Servizio di progettazione antincendio finalizzato all'adeguamento e realizzazione degli impianti antincendio [ai sensi del D. Lgs. 81/08 e D.L. N. 98/2011] e all'ottenimento dei certificati di prevenzione incendi per l'intervento relativo all'edificio sito in Palermo, via Principe di Palagonia, 135 – Tribunale per i Minorenni di Palermo e relativa Procura della Repubblica;
- c. Servizio di Ingegneria e Architettura finalizzato alla richiesta di parere/rinnovo per le attività antincendio soggette presso il competente Comando dei Vigili del Fuoco [d.P.R. 151/2011] per gli edifici di seguito elencati:
 - i. UU.GG. Giudice di Pace e Tribunale di Sorveglianza - Agrigento;
 - ii. Aula Bunker "Vittorio Bachelet" - Palermo;
 - iii. UU.GG. Giudice di Pace - Palermo;
 - iv. Archivio di Piazza F.P. Tosti - Palermo;
 - v. Archivio di via Perricone - Palermo;
 - vi. UU.GG. Tribunale - Termini Imerese.

In riferimento agli interventi finanziati nel quadro del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza – PNRR con i fondi del programma europeo Next Generation EU, riguardanti le strutture giudiziarie del Palazzo ex EAS, dell'Aula Bunker Falcone Borsellino, dell'immobile che ospita gli UU.GG. Minori di Palermo e del Palazzo di Giustizia di Termini Imerese, è proseguita l'attenta collaborazione dei Funzionari Tecnici dell'U.O. con i Funzionari del Provveditorato Interregionale per le OO.PP. Sicilia e Calabria.

Proprio nell'ambito di tali procedure PNRR, si registra – tra gli altri – il significativo contributo della compagine tecnica dell'Ufficio nell'elaborazione del progetto per la redistribuzione delle postazioni di lavoro e conseguente rimodulazione impiantistica dei locali giudiziari del Palazzo ex Eas di questa Via Impallomeni, in vista del consequenziale trasferimento degli uffici attualmente allocati nel plesso di Via Orsini/Albanese, non disgiunto dalla recente revisione progettuale concernente la reintroduzione dell'originario ingresso principale con il consequenziale riposizionamento degli apparati di controllo di sicurezza.

L'inserimento dei dati sul S.I.G.E.G. – Sistema Informativo Gestione Uffici Giudiziari è stato curato puntualmente, anche con riguardo alle registrazioni sugli applicativi informatici *Iper* e *RATIO* e a quelle afferenti l'aggiornamento del portale *PTIM*.

Con riguardo all'attività di gestione delle procedure di acquisizione delle fatture elettroniche sul sistema INIT per la liquidazione dei corrispettivi spettanti ai vari operatori economici, si evidenzia che nel periodo 01.07.2023-30.06.2024 sono state evase dalla U.O. n. 446 fatture per un importo complessivo di € 16.971.523,64 a valere sul Cap. 1550.1 – *Spese di funzionamento degli uffici giudiziari*.

L'ultimo esercizio finanziario 2024 riguardante la gestione del Cap. 1550.1 degli UU.GG.

giudicanti dell'intero distretto ha registrato, invece, un movimento complessivo pari a € 26.987.273,00.

Il Collegio regionale di garanzia elettorale

Il Collegio Regionale di Garanzia Elettorale si è occupato del controllo delle spese elettorali degli 86 candidati alle Elezioni Europee dell'8 e 9 giugno 2024.

Nel corso delle 7 sedute tenutesi fino al termine dell'attività in data 6 giugno 2025 il Collegio ha provveduto:

- a inviare 3 diffide per mancata presentazione del rendiconto e/o dichiarazione;
- a contestare irregolarità nelle dichiarazioni a n. 29 candidati invitandoli alla integrazione delle dichiarazioni e rendicontazioni;
- ad approvare n. 83 dichiarazioni e rendicontazioni;
- ad applicare a 2 candidati la sanzione amministrativa pecuniaria per mancato deposito della rendicontazione e/o dichiarazione;
- ad applicare a un candidato la sanzione amministrativa pecuniaria per superamento dei limiti di spesa.

L'Ufficio Statistica

Anche nel periodo in esame l'Ufficio statistica di questa Corte ha continuato a svolgere in modo eccellente il proprio ruolo.

È un ufficio strategico nella complessa attività del distretto, che emerge in modo ancor più pregnante nell'attuale contesto organizzativo nel quale sono assai frequenti le richieste di indagini statistiche indotte anche dalle plurime innovazioni normative di natura sostanziale, procesuale e ordinamentale, che richiedono puntuali verifiche, anche temporalmente ravvicinate, sull'andamento di tali innovazioni.

I risultati raggiunti dai funzionari che operano nell'Ufficio, costantemente affinati nel tempo, confermano l'elevatissima professionalità che continua a produrre ottimi risultati non solo nei compiti di ricerca ed estrazione ma sovente si estende a vera e propria analisi e proposta, che supportano l'attività della Presidenza nella individuazione delle soluzioni organizzative più funzionali a obiettivi di efficienza ed efficacia della giurisdizione.

Continua la costante pubblicazione di un bollettino statistico e di un cruscotto con cadenza mensile nonché di numerosi altri rapporti visibili anche sul *portale web* della Corte.

L'Ufficio si occupa sia degli adempimenti di natura statistica e informatica connessi alla redazione dei *Programmi di gestione* ex art. 37 D.L. n. 98/2011 e della *Relazione sull'amministrazione della Giustizia*, svolge attività di sostegno alla *Commissione per l'analisi dei flussi e delle pendenze*, coopera con gli uffici centrali del Ministero della Giustizia per lo sviluppo e l'incremento dei registri informatizzati e dei sistemi di elaborazione statistica dei dati, fornisce a tutti i magistrati del distretto rilevazioni mirate funzionali alla redazione degli atti per le valutazioni di professionalità, collabora con il Consiglio Giudiziario per tutte le indagini statistiche di volta in volta delegate.

Di particolare rilievo e pregio, per completezza e qualità dei dati, si sta rivelando l'attività disimpegnata per supportare il complesso e articolato progetto di recente implementazione per il raggiungimento degli obiettivi del PNRR nel settore civile, indotto dal d.l. 117/2025, che ha richiesto un'accurata indagine preventiva e un'innovativa metodologia per l'analisi dell'andamento del progetto, tradottasi anche nella modifica dell'ordinario schema del cruscotto.

L'Ufficio ha continuato poi a collaborare e assistere i Tribunali del distretto, supportandoli nella rilevazione ed elaborazione delle rispettive statistiche, nonché collaborando alle attività preparatorie alle verifiche ispettive.

L'Ufficio esami per Avvocato

A partire dal mese di luglio 2024 si è proceduto allo svolgimento della seconda prova orale della sessione 2023.

Ciascuna delle otto sottocommissioni ha lavorato due giorni la settimana per 40 sedute di esami che hanno impegnato i segretari e la segreteria dell'Ufficio esami di avvocato.

Contemporaneamente allo svolgimento delle prove orali della sessione 2023, ed esattamente il 7 giugno, è pervenuta la nota ministeriale che ha dato inizio all'attività preparatoria per la sessione 2024.

A tal fine si è proceduto a predisporre le note di interpello per la Corte e per il distretto per quanto riguarda i componenti magistrati e sono stati presi contatti con i responsabili delle segreterie dell'Università affinché fossero trasmesse tempestivamente le note relative alle nomine dei docenti.

Si è dato riscontro al Ministero in data 13 settembre 2024 per la componente magistratura mentre per la componente universitaria in data 21 novembre 2024.

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 61 del 30 luglio 2024 è stato pubblicato il D.M. 24 luglio 2024 avente a oggetto il bando di esame di abilitazione all'esercizio della professione forense – sessione 2024, con le stesse modalità a quelle stabilite per l'espletamento dell'esame della sessione 2023.

L'esame si è svolto con una prova scritta con la redazione di un atto giudiziario e una orale, articolata in tre fasi.

L'attività vera e propria ha avuto inizio subito dopo la pubblicazione del bando.

Sono state predisposte le note per uffici giudiziari, Polizia penitenziaria, Carabinieri, manutentori, operai, nonché le gare per affidare i servizi di pronto soccorso con ambulanza e medico; assicurazione r.c.; controllo emissione radiofrequenze; fogli, buste ecc...

Dopo la scadenza del termine di presentazione delle domande è iniziato il controllo dei requisiti da parte della Segreteria, e in ultimo sono stati interessati i COA del distretto per il controllo del possesso della compiuta pratica dei candidati che hanno presentato la domanda.

La Commissione Centrale ha affidato alla Corte di Appello di Palermo il compito della valutazione degli elaborati provenienti dalla Corte di Appello di Catanzaro mentre la Corte di Appello di Torino ha proceduto alla valutazione degli elaborati provenienti dalla Corte di Appello di Palermo.

Il 27 novembre 2024 è stata convocata la seduta della prima Sottocommissione per effettuare il controllo dei requisiti e l'ammissione candidati che si è conclusa con 418 ammessi, nella stessa seduta sono state valutate e accolte le istanze dei candidati con disabilità e dei candidati con D.S.A.

Il 6 dicembre 2024 è stata effettuata la seduta plenaria per recepire le circolari le indicazioni operative per il corretto svolgimento della prova scritta dettate dal Ministero nonché i criteri per la valutazione delle prove scritte emanate dalla commissione centrale.

Il 9 dicembre 2024 nell'Aula V. Bachelet – sede della prova d'esame - sono stati effettuati il controllo e la consegna dei codici e dei testi che i candidati hanno utilizzato per lo svolgimento dello scritto.

Il 10 dicembre 2024 si è svolta la redazione dell'atto giudiziario; dei 418 candidati ammessi a sostenere la prova hanno partecipato solo 387.

Il giorno successivo si è provveduto a rendere anonimi gli elaborati che il successivo 8 gennaio 2025 sono stati consegnati alla polizia penitenziaria per essere portati alla Corte di Appello di Torino per la correzione.

Il 13 gennaio 2025 sono pervenuti gli elaborati dalla Corte di Appello di Catanzaro per la correzione da parte della Sottocommissione di Palermo.

I lavori di correzione sono stati ultimati il 25 febbraio 2025 mentre la Corte di Appello di Torino ha ultimato la correzione degli elaborati di Palermo il 5 marzo 2025.

Sono stati ammessi alla prova orale 220 candidati e i non ammessi sono stati 167.

Le prove orali si sono concluse il 10 settembre 2025 e si sono svolte con regolarità in osservanza delle direttive ministeriali e secondo i criteri comuni individuati in assemblea generale, seguendo il calendario fissato, a eccezione di alcune sedute straordinarie rese necessarie per i candidati che hanno presentato certificato medico.

In questi casi, l'esame del candidato è stato differito alla prima seduta utile successiva al termine del periodo di prognosi indicata - nel rispetto del certificato medico -, ovvero, con inserimento in coda ai candidati già previsti per quella seduta, o fissando sedute straordinarie. Ciò ha determinato un ulteriore notevole impegno sia per le Commissioni che per la Segreteria allo scopo di concludere le prove nei tempi previsti o comunque senza eccessivi ritardi.

La sessione 2024 è stata caratterizzata dall'arrivo di molteplici ricorsi incentrati quasi tutti sull'assegnazione del solo voto e non anche della motivazione; i rispettivi Tar hanno respinto tali ricorsi a eccezione del Tar Piemonte che non solo li ha accolti ma ha anche stabilito che a correggere sarebbe stata Palermo anziché Firenze e pertanto la sottocommissione di Palermo ha dovuto ricorreggere gli elaborati impugnati di Torino e corretti da Firenze.

L'Attività degli Uffici Nep

Il Dirigente dell'UNEP di questa Corte di Appello continua a segnalare il progressivo depauperamento delle risorse di lavoro disponibili degli ultimi anni, tendenzialmente in aumento per l'elevata età media del personale.

Il recente avvio di procedure concorsuali per la figura del Funzionario UNEP non risulta pertanto risolutivo delle attuali criticità: da un lato, infatti, non è stato operato un aumento della pianta organica dei Funzionari UNEP che tenesse conto dell'assoluta inadeguatezza del numero di Ufficiali Giudiziari in servizio rispetto a quelli previsti; dall'altro i posti messi a concorso [13 Funzionari per tutto il distretto di Palermo, in cui sono istituiti sei uffici NEP] risultano numericamente inadeguati per sanare anche le attuali scoperture.

In questa situazione, per il mantenimento di un adeguato standard dei servizi, il personale risulta esposto a un notevole aggravio dei carichi di lavoro.

Per effetto delle limitate risorse umane a disposizione i Funzionari UNEP e gli Ufficiali Giudiziari addetti ai servizi in zona assicurano anche, a rotazione, il servizio di ricezione degli atti.

Nel periodo in esame si è consolidato l'utilizzo delle nuove funzionalità telematiche messe a disposizione degli uffici NEP.

L'Ufficio ha recentemente avviato in via sperimentale la restituzione telematica degli atti di esecuzione accettati attraverso il canale telematico [GSU-PCT] ed eseguiti interamente in modalità telematica.

Per quanto riguarda le interrogazioni all'Agenzia delle Entrate ai fini della procedura prevista dall'art. 492 bis c.p.c., risolte alcune criticità relative al contenuto dei dati forniti, il servizio risulta soddisfacente.

Le funzionalità di generazione e invio degli atti per via telematica hanno determinato diverse problematiche, la cui risoluzione sta comunque avvenendo con aggiornamenti continui dell'applicativo.

Persistono le criticità riscontrate nella gestione dei flussi contabili tramite l'applicativo in uso all'ufficio. Gli utenti possono effettuare i depositi con pagamenti telematici attraverso il sistema PagoPA, ma i dati riportati nelle causali del conto corrente dell'ufficio non consentono l'associazione con il deposito effettuato [mancando un riferimento al soggetto versante o alle parti], con la conseguenza di rendere impossibile un riscontro contabile immediato con la somma introitata dall'applicativo [mediante annullamento della ricevuta PagoPA].

Non si può non evidenziare che la formazione, soprattutto per la gestione dei flussi contabili, ma anche parzialmente per le nuove funzionalità telematiche di cui si è fatto cenno, è apparsa deficitaria e non adeguata alla portata delle innovazioni introdotte.

Dal punto di vista organizzativo, considerate le già citate deficienze nelle risorse lavorative a disposizione, risulta particolarmente difficile mantenere un "doppio binario" di ricezione degli atti. E invero, nonostante la possibilità di inviare le richieste telematicamente, permane un flusso considerevole di utenza agli sportelli, che sono aperti in misura ridotta per la carenza di personale. Si auspica che il canale telematico sia reso obbligatorio.

Le nuove funzionalità telematiche pongono un ulteriore problema sotto il profilo delle risorse materiali: paradossalmente l'ufficio è costretto a consumare in misura maggiore rispetto al passato la carta per la stampa degli atti pervenuti telematicamente [in precedenza stampati

direttamente dalle parti], da consegnare al personale addetto ai servizi in zona per l'esecuzione. È concreto un rischio in termini di sostenibilità dei costi, considerato che queste spese sono a carico del fondo spese d'ufficio che si alimenta con il 3% degli introiti.

Il locale Consiglio dell'Ordine degli Avvocati, a partire da quest'anno, ha messo a disposizione dell'Ufficio un sistema di elimina-code gestito da un'applicazione denominata "Ubiloc", che permette di evitare contatti ravvicinati e assembramenti presso gli sportelli di accettazione/restituzione atti. Gli utenti, previa registrazione, possono accedere ai diversi turni sui quali vengono nominativamente visualizzati e chiamati dall'operatore addetto alla gestione dello sportello.

La dotazione delle risorse materiali, e in particolare degli arredi, risulta ampiamente soddisfacente.

Invece, la dotazione degli strumenti informatici risulta ancora non adeguata alle nuove esigenze che scaturiscono dalle nuove funzionalità telematiche. Si segnala in particolare una carenza di stampanti il cui fabbisogno è aumentato in seguito all'introduzione dei nuovi servizi.

Nel periodo considerato si è registrata una diminuzione delle notifiche a richiesta di parte rispetto al periodo precedente [44.008 notifiche a fronte di 48.176 del periodo precedente, con una riduzione dell'8,6% circa]. Il calo delle notifiche a richiesta di parte va ricondotto con ogni probabilità al consolidarsi degli effetti della riforma Cartabia e, in particolare, alle notifiche telematiche eseguite direttamente dagli Avvocati.

L'attività di notificazione risente della progressiva riduzione di Ufficiali Giudiziari. Attualmente, nell'UNEP di Palermo, a fronte di un organico fissato in 32 unità, sono in servizio soltanto 5 Ufficiali Giudiziari, di cui 4 operanti in zona esterna e 1 nei servizi di sportello al pubblico. Il numero di personale addetto ai servizi interni è sommamente deficitario, tanto che è stato necessario predisporre la rotazione giornaliera agli sportelli di accettazione dei Funzionari UNEP e degli Ufficiali Giudiziari addetti ai servizi di notificazione in zona. Naturalmente, la citata turnazione, con una frequenza di almeno tre sportelli al mese, incide negativamente sulla tempestività nel servizio di notificazione. Nonostante l'intervento dei Funzionari nel servizio di notificazione in zona, il personale addetto risulta insufficiente. Considerato che sette Funzionari svolgono attività sia di notificazione che di esecuzione nei territori delle ex sezioni distaccate, è stato necessario suddividere il territorio cittadino tra i Funzionari UNEP in appena tredici zone a fronte delle venti previste nel precedente assetto del 2021. I Funzionari lamentano pertanto disagi in termini logistici dovuti all'inevitabile allargamento dei confini delle zone di competenza.

Nel periodo in esame il numero di richieste di notifica di atti da parte dell'Autorità Giudiziaria registra una diminuzione del 20% circa [28.910 notifiche a fronte di 36.030 del periodo precedente].

L'elevato flusso di richieste di notifica a mezzo PEC e SNT provenienti dalle Autorità Giudiziarie, unitamente all'invio della copia integrale dell'atto in luogo dell'avviso contenente gli estremi dell'atto nell'ipotesi di notifica mediante deposito alla casa comunale, imposto dalle recenti novità normative, determinano un maggiore impiego di mezzi [carta, fotocopiatrici, scanner], col conseguente aggravio dei costi economici.

Si registra un aumento di circa il 6% delle richieste di esecuzione [36.499 nel periodo in esame a fronte di 39.001 nel periodo precedente]

I funzionari in servizio sono 33 Funzionari e sono divisi tra servizi amministrativi interni [13 Funzionari] e servizi di esecuzione e notificazione in zone esterne [20 Funzionari]. Il loro numero,

rispetto alla previsione di 41 unità in pianta organica [comunque inadeguato per quanto detto in premessa], risulta insufficiente, tenuto conto che essi, oltre che a garantire tutte le attività amministrative interne e di sportello, devono anche intervenire in misura sempre maggiore nel servizio di notificazione per supplire alla carenza di unità nella figura professionale di Ufficiale Giudiziario.

I Funzionari addetti ai servizi esterni, peraltro, sono chiamati a svolgere nuove funzioni di natura interna come l'attività relativa alla gestione delle ricerche telematiche di cui all'art. 492 bis c.p.c. e le notificazioni telematiche degli atti di esecuzione.

I servizi di sportello al pubblico [accettazione atti per la notifica e l'esecuzione e loro restituzione] sono stati assicurati anche dai Funzionari e dagli Ufficiali Giudiziari addetti ai servizi in zona, con turnazione giornaliera di tre unità.

Ciò è dovuto, oltre che alla mancanza di Funzionari da adibire all'attività di sportello perché impiegati in altri fondamentali servizi d'istituto, anche alla circostanza che l'Ufficiale Giudiziario inabile al servizio esterno, peraltro in regime di part time al 50 %, non può assicurare con continuità questo servizio.

Anche con riferimento alla figura professionale dell'Assistente Giudiziario, l'attuale situazione del personale risulta oggettivamente deficitaria, con negative ripercussioni sul puntuale e corretto espletamento dei servizi amministrativi interni. L'Ufficio ha una dotazione organica di 57 Assistenti Giudiziari. Considerato che sono attualmente in servizio 50 Assistenti, si registra una vacanza di 7 unità con una scopertura in organico del 12,28%. La vacanza effettiva, per effetto dell'applicazione/distacco presso altri uffici giudiziari di 15 Assistenti e della destinazione alla Segreteria Unep della Corte di Appello di un'ulteriore unità, compensata soltanto dal distacco di 2 unità provenienti da altre sedi, raggiunge le 21 unità con una scopertura effettiva pari al 36,84%.

L'ufficio NEP presso il Tribunale di Termini Imerese ha una competenza territoriale che si estende su ben 62 comuni, con una densità abitativa di quasi 400.000 abitanti distribuiti su un vastissimo territorio [km. 3.836,76] per di più caratterizzato da vie di comunicazione non agevoli e con distanze che superano i cento chilometri e in taluni casi sono vicine a duecento chilometri. Inoltre, negli ultimi mesi le difficoltà nella viabilità sono state accentuate dalla chiusura dello svincolo autostradale di Termini Imerese.

La conformazione territoriale, le distanze da percorrere su strade disagiate particolarmente nel periodo invernale nonché, e soprattutto, la carenza di personale [pari al 42,55% all'inizio del periodo e aumentata al 44,68% alla fine] incide non poco sull'organizzazione dell'ufficio, che riesce a mantenere un buon livello nell'espletamento dei servizi di istituto grazie all'abnegazione di tutto il personale in servizio. Nel periodo di riferimento il carico di lavoro ha registrato la seguente variazione [Esecuzioni +9,88%; Notifiche Civili - 2,04%; Notifiche Penali a richiesta di parte -37,39%; Notifiche Civili e Penali a richiesta d'ufficio - 2,23%].

L'Ufficio NEP di Trapani, nel periodo di riferimento, ha avuto un carico di lavoro costituito da 12.623 tra richieste di notificazione ed esecuzioni, con una notevole diminuzione rispetto al periodo precedente per quanto riguarda le notificazioni dovuta a un incremento delle notifiche effettuate direttamente dagli Avvocati mentre per le esecuzioni la tendenza è stabile.

Tale carico è stato portato a termine senza disservizi nonostante le carenze di organico che hanno reso necessaria l'applicazione della cosiddetta "Interfungibilità delle funzioni" cosicché sia i Funzionari sia gli Ufficiali Giudiziari provvedono all'espletamento delle notifiche e delle esecuzioni.

Le dotazioni informatiche sono da considerarsi “appena sufficienti” al fine dell’efficienza della macchina amministrativa giacché alcune delle attrezzature informatiche sono da considerarsi obsolete. In merito all’utilizzo del gestionale GSU WEB-PCT, ai sensi dell’ex art. 492 bis, tale procedura appare ancora colma di criticità procedurale, in particolar modo per i Pignoramenti Telematici. Per la redazione dei verbali di ricerca beni si procede senza grandi criticità. L’unica criticità da segnalare è il controllo e l’acquisizione al GSU-WEB dei flussi di pagamento a mezzo Pago-Pa effettuati dalle parti. A tal uopo è stato inoltrato al COA. di Trapani un “vademecum operativo” con le linee guida per le trasmissioni telematiche a mezzo PCT delle richieste sia per ex 492 bis sia per le richieste di Esecuzioni e Notifiche.

Viene segnalata ancora una volta la mancanza di un software ministeriale per la gestione della parte contabile, visto che l’Ufficiale Giudiziario Dirigente nella qualità di “parziale sostituto d’imposta” deve continuamente aggiornare le proprie conoscenze nel campo della consulenza del lavoro e fiscale, non ultima la richiesta da parte della Corte dei Conti Regione Sicilia del “Conto Giudiziale Annuale” senza che il Ministero della Giustizia abbia dato delle istruzioni e/o modulistica adeguata adattabile agli Unep.

Il dirigente dell’Ufficio NEP di Agrigento segnala che l’ufficio ha una pianta organica di 39 unità complessive con una scopertura superiore al 39%, poiché l’organico effettivo è di 24 unità, anche se di esse due sono applicate in altri uffici per cui l’incidenza delle carenze effettive sulla funzionalità dei servizi è in realtà pari al 43%. Conseguentemente, la mancata disponibilità di fatto della forza lavoro delle unità indicate non presenti in ufficio determina una incidenza delle carenze effettive, sulla funzionalità dei servizi. Importante segnalare la mancanza di turnover: l’età media dei dipendenti è molto elevata ed è un dato rilevante considerando che esso incide particolarmente su quelle categorie [Funzionari e Ufficiali Giudiziari] che svolgono servizio esterno e sono maggiormente esposti a rischi connessi a un’attività esterna.

La specificità delle funzioni svolte dalle due qualifiche di Funzionario Unep e Ufficiale Giudiziario non concedono grandi spazi di flessibilità nell’utilizzo del personale.

Per garantire i servizi, si è fatto ricorso al coinvolgimento nell’attività di notificazione dei Funzionari, misura indispensabile soprattutto a seguito della riqualificazione ex art. 21 quater del decreto-legge n. 83 del 2015, che ha visto transitare nell’area III dei Funzionari cinque degli Ufficiali Giudiziari addetti all’Ufficio; tale misura, se da un canto ha consentito di far fronte alle esigenze di servizio, dall’altro ha reso assai complessa e difficile la gestione dell’ufficio anche e non solo dal punto di vista contabile, ed è stata causa di disagi per il personale e di conflittualità.

Altro disagio da segnalare riguarda l’inadeguatezza dei locali che ospitano l’ufficio.

Le apparecchiature informatiche sono inadeguate rispetto alle attuali esigenze legate all’avvio del PCT con le funzioni della ricerca telematica dei beni del debitore da sottoporre a pegno ai sensi dell’art.492 bis c.p.c. e dei pignoramenti telematici. La fornitura di stampanti, fotocopiatrici e scanner dovrebbe essere integrata per le mutate esigenze legate all’avvio del PCT.

Il Dirigente dell’ufficio NEP di Sciacca ribadisce come serio fattore di criticità nell’espletamento dei servizi la difficoltà di collegamento tra i 20 Comuni che ricadono nel circondario del Tribunale, parecchi dei quali distano più di 50 chilometri dalla sede, il precario stato in cui versa il sistema viario, in particolare dei Comuni della fascia montana, e sia per la mancanza dei servizi pubblici di linea con orari compatibili con quelli di lavoro e che non prevedono il viaggio di ritorno nella stessa giornata.

Il periodo di riferimento ha visto l'avvio e il potenziamento delle funzionalità telematiche del GSU e GSU-PCT. Sono stati dati opportuni indirizzi organizzativi per consentire al personale di conciliare l'attività esterna con la fase di affiancamento e formativa e, successivamente, anche applicativa dei nuovi programmi.

Segnala che, nonostante le criticità, i risultati conseguiti sono stati soddisfacenti in relazione al fatto che le istanze pervenute sono state regolarmente evase e le indicazioni adottate hanno consentito ai dipendenti di poter svolgere le proprie mansioni.

Le criticità segnalate dal Dirigente l'ufficio NEP di Marsala riguardano soprattutto la carenza di risorse umane; Per le varie attività di registrazione degli atti, in entrata e in uscita, l'ufficio utilizza il sistema GSU WEB.

L'ufficio è dotato di postazioni con PC e strumenti informatici adeguati allo svolgimento delle attività inerenti la ricerca telematica dei beni da pignorare, la ricezione delle richieste di notifiche, pignoramenti e ricerche beni, a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 492 bis c.p.c..

PARTE UNDICESIMA

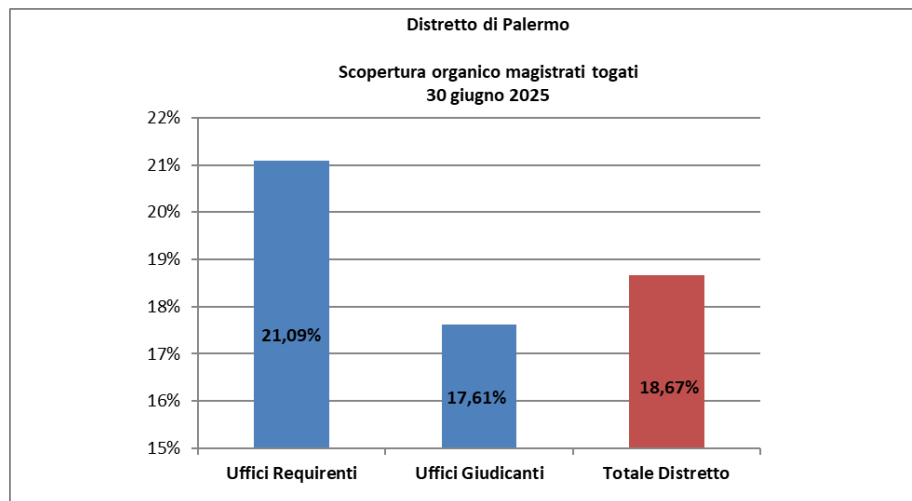
Piante organiche dei Magistrati togati

Dei 482 magistrati previsti nell'organico nel distretto, al 30 giugno 2025 ne erano presenti 392, con conseguenti 90 vacanze e un indice medio di scopertura del 18,67%, distribuita per uffici come dalla seguente tabella:

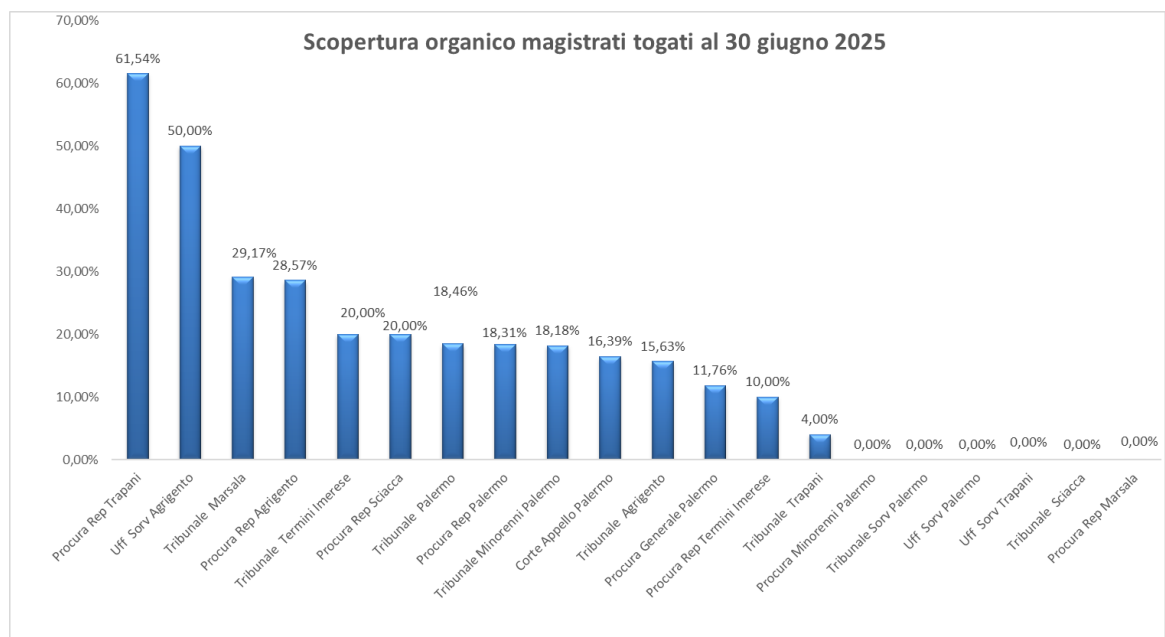
UFFICIO	SEDE	MAGISTRATI ORDINARI			SCOPERTURA DI ORGANICO %	Giudicanti/ Requirenti	
		PREVISTI	EFFETTIVI	VACANTI		PREVISTI	EFFETTIVI
Corte Appello	Palermo	61	51	10	16,39%	3,59	3,40
Magistrato PO Flessibile Giudicante	Palermo	4	0	4	100,00%	2,00	N.C.
Procura Generale	Palermo	17	15	2	11,76%		
Magistrato PO Flessibile Requirente	Palermo	2	0	2	100,00%		
Tribunale Minorenni	Palermo	11	9	2	18,18%	1,83	1,50
Procura Minorenni	Palermo	6	6	0	0,00%		
Tribunale Sorv.	Palermo	1	1	0	0,00%		
Uff. Sorv.	Palermo	7	7	0	0,00%		
Uff. Sorv.	Agrigento	2	1	1	50,00%		
Uff. Sorv.	Trapani	3	3	0	0,00%		
Tribunale	Palermo	130	106	24	18,46%	1,83	1,83
Tribunale	Agrigento	32	27	5	15,63%	2,29	2,70
Tribunale	Trapani	25	24	1	4,00%	1,92	4,80
Tribunale	Marsala	24	17	7	29,17%	2,67	1,89
Tribunale	Sciacca	10	10	0	0,00%	2,00	2,50
Tribunale	Termini Imerese	25	20	5	20,00%	2,50	2,22
Procura Rep	Palermo	71	58	13	18,31%		
Procura Rep	Agrigento	14	10	4	28,57%		
Procura Rep	Trapani	13	5	8	61,54%		
Procura Rep	Marsala	9	9	0	0,00%		
Procura Rep	Sciacca	5	4	1	20,00%		
Procura Rep	Termini Imerese	10	9	1	10,00%		
Totale Distretto		482	392	90	18,67%	2,19	2,28

Il dato, peraltro, è in continua variazione in considerazione dei trasferimenti che si registrano soprattutto nei tribunali cd. di “periferia”, nei quali il *turnover* è elevato e determina frequenti, anche significative, scoperture dell'organico, che vengono colmate quasi sempre con magistrati di prima nomina ma con soluzioni di continuità che incidono sulla regolarità dell'attività giurisdizionale.

Il grafico che segue mostra la percentuale di scopertura nel distretto nel complesso considerato e ripartito per tipologia di ufficio:



Il grafico che segue mostra invece la percentuale di scopertura per ciascun ufficio del distretto:



Piante organiche del Personale amministrativo

La scoperta nel distretto al 30 giugno 2025 era pari al 15,39% [338 unità], in quanto, a fronte di un organico complessivo di 2.196 unità ne erano in servizio 1.858.

Il dato complessivo sopra indicato è lievemente superiore rispetto all'anno precedente in cui si attestava al 13% circa, anche se in alcuni settori l'indice di scoperta raggiunge valori ben più elevati, come per la figura del Dirigente amministrativo per cui solo 6 sono le unità presenti sui 16 posti previsti [-62,50%], del Direttore [-16,19%], del Funzionario Tecnico [-33,33%], dell'Assistente Informatico [-75%], dell'Ufficiale Giudiziario [-88%], del Conducente di Automezzi [-50,83%], dell'Ausiliario [-40,91%]; In particolare, per quanto attiene ai Dirigenti Amministrativi va sottolineata la notevole incidenza negativa che la scoperta dei relativi posti crea negli Uffici, in quanto, specificamente, comporta l'attribuzione delle relative competenze a un magistrato dirigente che aggiunge tali onerosi compiti a quelli propri della funzione di Capo dell'Ufficio. La tavola che segue riassume in modo chiaro la situazione dell'intero distretto complessivamente considerato:

Area	Fascia Econ.	Figura Professionale	Previsti in pianta organica	In servizio al 30/06/2025	Scopertura Organica in % Valori negativi = esubero
Dirigente Amministrativo			16	6	62,50%
III	F3/F7	Direttore	105	88	16,19%
III	F1/F7	Funzionario Bibliotecario	1	-	100%
III	F1/F7	Funzionario Informatico	-	1	N.C
III	F3/F7	Funzionario dell'Organizzazione	-	-	-
III	F1/F7	Funzionario Contabile	13	13	0,00%
III	F1/F7	Funzionario Statistico	-	7	N.C
III	F1/F7	Funzionario Tecnico	3	2	33,33%
III	F1/F7	Funzionario Linguistico	-	-	-
III	F1/F7	Funzionario Unep	111	88	20,72%
III	F1/F7	Funzionario Giudiziario	323	420	-30,03%
III	F1	Addetto UPP	-	469	
III	F1	Personale a tempo determinato assunto ai sensi del PNRR [tecnici di amm, di cont. ecc]	-	57	
Totale III Area [escluso pers. a tempo det. e addetto UPP]			556	619	-11,33%
II	F3/F6	Cancelliere Esperto	360	251	30,28%
II	F3/F6	Contabile	11	20	-81,82%

Area	Fascia Econ.	Figura Professionale	Previsti in pianta organica	In servizio al 30/06/2025	Scopertura Organica in % Valori negativi = esubero
II	F3/F6	Assistente Informatico	4	1	75,00%
II	F3/F6	Assistente Linguistico	-	-	-
II	F3/F6	Ufficiale Giudiziario	75	9	88,00%
II	F2/F6	Assistente Giudiziario	499	456	8,62%
II	F2/F6	Assistente alla vigilanza dei locali e al servizio automezzi	5	-	100%
II	F2/F6	Assistente Tecnico	6	-	100%
II	F1/F6	Conducente di Automezzi	181	89	50,83%
II	F1/F6	Operatore Giudiziario	261	259	0,77%
II	F1/F6	Centralinista	2	18	-800,00%
II	F1/F2	Personale a tempo determinato assunto ai sensi del PNRR [tecnici di cont., inf, operatori, ecc]	-	76	
Totale II Area [escluso pers. a tempo det.]			1.404	1.103	21,44%
I	F1/F3	Ausiliario	220	130	40,91%
Totale I Area			220	130	40,91%
Totale Distretto			2.196	1.858	15,39%

Le tabelle riportate di seguito rappresentano la situazione, con riferimento alle varie tipologie di uffici e a determinate professionalità, precisando che i valori negativi indicano esubero di personale.

Corte di Appello

Figura Professionale	Previsti in pianta organica	in servizio al 30 giu 25	Scopertura Organico in % Valori negativi = esubero
Direttore	14	15	-7,1%
Funzionario Tecnico*	9	11	-22,2%
Funzionario Giudiziario	33	45	-36,4%
Cancelliere	25	20	20,0%
Assistente Giudiziario	32	36	-12,5%
Conducente di Automezzi	12	9	25,0%

*comprende funzionari tecnici, contabili, statistici e informatici

Procura Generale

Figura Professionale	Previsti in pianta organica	in servizio al 30 giu 2025	Scopertura Organico in % Valori negativi = esubero
Direttore	3	3	0,0%
Funzionario Tecnico*	2	4	-100,0%
Funzionario Giudiziario	8	11	-37,5%
Cancelliere	8	4	50,0%
Assistente Giudiziario	12	12	0,0%
Conducente di Automezzi	13	6	53,8%

*comprende funzionari tecnici, contabili, statistici e informatici

Uffici giudicanti I grado – Totale distretto

Figura Professionale	Previsti in pianta organica	in servizio al 30 giu 25	Scopertura Organico in % Valori negativi = esubero
Direttore	54	39	27,8%
Funzionario Tecnico*	2	3	-50,0%
Funzionario Giudiziario	184	222	-20,7%
Cancelliere	181	122	32,6%
Assistente Giudiziario	283	259	8,5%
Conducente di Automezzi	65	30	53,8%

Uffici requirenti I grado – Totale distretto

Figura Professionale	Previsti in pianta organica	in servizio al 30 giu 2025	Scopertura Organico in % Valori negativi = esubero
Direttore	25	23	8,0%
Funzionario Tecnico*	3	5	-66,7%
Funzionario Giudiziario	75	114	-52,0%
Cancelliere	122	89	27,0%
Assistente Giudiziario	86	75	12,8%
Conducente di Automezzi	81	38	53,1%

A tali dati vanno affiancati, per completezza, i dati relativi al personale a tempo determinato assunto ai sensi del PNRR [tecnici di amministrazione, contabili, operatori, etc.] presenti in tutti gli uffici e gli Addetti UPP presenti negli uffici giudicanti:

Personale a tempo determinato assunto ai sensi del PNRR	Corte di Appello	Tribunali	Procura Generale	Procura della Repubblica presso il Trib. di Palermo
Addetto Aupp	108	330	n.p.	n.p.
Tecnici di amm., di cont., ecc. III Area	21	36	n.p.	n.p.
Tecnici di cont., inf, op., ecc II Area	24	29	5	17
Totale	153	395	5	17

APPENDICE

COLLOCATI A RIPOSO

MAGISTRATI

FALCONE Pietro Maria Antonio	Tribunale di Agrigento
MONTALTO Alfredo	Tribunale di Palermo
RANDAZZO Flora	Tribunale per i Minorenni di Palermo
CARTOSIO Ambrogio	Procura della Repubblica di Termini Imerse

DIRETTORI

PETRUSO Cinzia	Tribunale per i Minorenni di Palermo
SCIURBA Franca Silvana	Tribunale di Sciacca
TRUISI Antonino	Procura Generale di Palermo

FUNZIONARI GIUDIZIARI

DI BLASI Maria	Corte di Appello di Palermo
PASTORE Luigia Patrizia	Corte di Appello di Palermo
CARCIONE Antonino	Tribunale di Agrigento
DI TRAPANI Vincenza	Tribunale di Agrigento
PALERMO Patrizia	Tribunale di Palermo
FAILLA Domenica	Tribunale di Termini Imerese
CASTIGLIA Antonio	Tribunale di Trapani
VITALE Aurelio Giovanni	Procura Generale di Palermo
BELLOMO Vincenzo	Procura della Repubblica di Agrigento
INZINNA Graziella	Procura della Repubblica di Palermo
MONTANTI Rosalia	Procura della Repubblica di Palermo
ROMANO Domenico	Procura della Repubblica di Palermo
COPPOLA Anna Maria	Procura della Repubblica di Trapani

CANCELLIERI

DAMIATA Luciana	Giudice di Pace di Palermo

ASSISTENTI GIUDIZIARI

ANGILERI Benvenuta	Procura della Repubblica di Marsala
MACCHIAVELLI Silvana	Procura della Repubblica di Palermo
RENDA Giuseppe	Giudice di Pace di Palermo

OPERATORI GIUDIZIARI

BELLAVIA Michela	Tribunale di Agrigento
CAPODICI Rosalia	Tribunale di Agrigento
GIAMBRONE Vincenza	Tribunale di Agrigento
ALAGNA Giovanna	Tribunale di Marsala
ARTESE Concetta	Tribunale di Palermo
MARINO Anna Maria	Tribunale di Palermo
BATTAGLIA Rosaria	Tribunale di Termini Imerese
GIUNTA Antonina	Tribunale di Termini Imerese
MAIORANA Vincenzo	Tribunale di Trapani
DE LUCA Antonia	Tribunale per i Minorenni di Palermo
BRULLO Maria Rita	Giudice di Pace di Palermo
LEONE Giovanna	Giudice di Pace di Palermo
MONTI Marina	Giudice di Pace di Palermo
ORLANDO Carmela	Giudice di Pace di Palermo
CONCONE Luigia	Procura della Repubblica di Palermo
LA MANTIA Maria Rita	Procura della Repubblica di Palermo
MANNINA Maria Giulia	Procura della Repubblica di Palermo
SEMILIA Antonino	Procura della Repubblica di Palermo
TORRES Rosa Maria	Procura della Repubblica di Palermo
URSO Maria Donatella	Procura della Repubblica di Palermo
VENTICINQUE Maria Catena	Procura della Repubblica di Termini Imerese

CONDUCENTI DI AUTOMEZZI

ARONICA Carlo	Tribunale di Palermo
MONTALTO Antonino	Tribunale di Palermo
TURTURICI Salvatore Gioacchino	Tribunale di Sciacca
FARANA Giacomo	Procura Generale di Palermo

AUSILIARI

COCO Alfredo	Corte di Appello di Palermo
RICCOBONO Vincenzo Maria	Corte di Appello di Palermo

TROIA Francesco Paolo	Corte di Appello di Palermo
VETRANO Carmelo	Corte di Appello di Palermo
ORTEGA Carmela	Tribunale di Agrigento
LIO Vittoria	Tribunale di Palermo
MARCHIANO Giuseppa	Tribunale di Palermo
POMARA Giuseppe	Procura Generale di Palermo
SALAMONE Mario	Procura della Repubblica di Palermo

FUNZIONARI UNEP

VOZZI Massimo	Unep di Agrigento
SANCETTA Antonino Maria Salvatore	Unep di Marsala
ROSILINO Maurizio	Unep di Palermo
CASTAGNARO Liliana	Unep di Palermo
MATRANFA Francesco Paolo	Unep di Palermo
LAQUIDARA Francesca	Unep di Palermo
BARRALE Giuseppa	Unep di Termini Imerese
TARTAMELLA Rosaria	Unep di Trapani

UFFICIALI GIUDIZIARI UNEP

LA MANTIA Giovanni	Unep di Palermo
GUTTADAURO LA BLASCA Angela	Unep di Palermo
OLIVERI Luciano	Unep di Palermo

DECEDUTI

MAGISTRATI ONORARI

RUSSO Carmela	Giudice di Pace di Palermo

FUNZIONARI GIUDIZIARI

COLLETTA Gaetano	Corte di Appello di Palermo
TIRONE Francesca [AUPP]	Corte di Appello di Palermo
MONTE Adriana	Giudice di Pace di Palermo

ASSISTENTI GIUDIZIARI

D'IPPOLITO Antonino	Tribunale di Termini Imerese

OPERATORI GIUDIZIARI

DE LUCA Federico	Procura per i Minorenni di Palermo
MAGLIENTI Giancarlo	Tribunale di Sciacca

CODUCENTI DI AUTOMEZZI

CANINO Antonino	Procura della Repubblica di Palermo

FUNZIONARI UNEP

MURGIA Giorgio	Unep di Palermo

AVVOCATI

LANZEROTTI Luigi	Foro di Agrigento
NICOLACI Jolanda	Foro di Agrigento
ALONGI Antonietta	Foro di Palermo
CATALANO Carlo	Foro di Palermo
CIPOLLA Augusto	Foro di Palermo
CIURO Roberta	Foro di Palermo
DI SALVO Liborio	Foro di Palermo
FRINCHI Marco	Foro di Palermo
LA SCALA Giacomo	Foro di Palermo

MATTARELLA Maria	Foro di Palermo
MESSINA Claudia	Foro di Palermo
SCIACCA Orazio	Foro di Palermo
SPARTI Roberto	Foro di Palermo
D'AZZO Giovanni	Foro di Sciacca
DIMINO Francesca Marcella	Foro di Sciacca
SABATINO Liborio	foro di Termini Imerese
COLBERTALDO Giuseppe	Foro di Trapani
PASSALACQUA Ippolito	Foro di Trapani

INTRODUZIONE	3
PARTE PRIMA	9
NOVITÀ LEGISLATIVE NELL'ANNO GIUDIZIARIO IN ESAME	9
AREA CIVILE	9
1. Valutazione generale sull'impatto dei più recenti interventi riformatori in primo grado e in appello.....	9
2. Andamento dei carichi di lavoro e ricadute delle riforme in materia di:	12
a) Minori e famiglia	12
b) Crisi d'impresa	24
c) Rapporti bancari	27
d) Immigrazione/protezione internazionale	29
e) Contenzioso in materia di lavoro e previdenza sociale	31
3. Rinvio pregiudiziale	34
4. Gli effetti degli strumenti di definizione conciliativa e di mediazione	34
AREA PENALE	36
1. Valutazione generale sull'impatto del recente intervento riformatore in primo grado e in appello	36
2. Operatività degli istituti di deflazione processuale	43
a.1] Procedibilità a querela	43
a.2] Non punibilità per speciale tenuità del fatto	44
a.3] Estinzione del reato per buon esito della sospensione del procedimento o per condotte <i>lato sensu</i> riparatorie di illeciti contravvenzionali	45
a.4] Riduzioni di pena in funzione incentivante di semplificazioni processuali	47
b] Verifiche sull'applicazione da parte del pubblico ministero della nuova regola processuale che impone la richiesta di archiviazione quando gli elementi acquisiti nelle indagini preliminari non consentono una ragionevole previsione di condanna	48
c] Limitazioni alle impugnazioni [inappellabilità delle sentenze di proscioglimento o di non luogo a procedere relative ai reati puniti con la sola pena pecuniaria o con pena alternativa o delle sentenze di condanna a pena sostituita con il lavoro di pubblica utilità]	50
d] Incentivi alla rinuncia all'impugnazione nelle ipotesi del giudizio abbreviato e di giudizio per decreto	54
e] Riti semplificati	57
f] Sanzioni sostitutive	62
g] Rinvio pregiudiziale per questioni sulla competenza	66
l] Misure adottate in materia penitenziaria [con uno specifico focus anche sulla situazione dei Tribunali di Sorveglianza presenti nel distretto]	66
l.1] Tribunale di Sorveglianza	68
l2] Uffici di Sorveglianza	71
l3] Tribunale per i Minorenni	73
PARTE SECONDA.....	77
INCIDENZA DELLA PRESENZA DEGLI ADDETTI UPP SULL'OPERATIVITÀ DEGLI UFFICI GIUDIZIARI E SULLE NUOVE PRASSI ORGANIZZATIVE STIMOLATE DAL LORO APPORTO	77
PARTE TERZA	79
AREA CIVILE	79
ANDAMENTO DELLA GIUSTIZIA CIVILE NEL DISTRETTO DI PALERMO	87
Tasso di impugnazione delle sentenze dei Tribunali	87
Indice di stabilità delle sentenze dei Tribunali.....	88

Indice di stabilità delle sentenze della Corte	89
<i>Flussi di lavoro nel settore civile.....</i>	<i>91</i>
La Corte di Appello	95
I dati delle Sezioni Civili della Corte di Appello	96
Andamento dei processi ultrabiennali	100
I Tribunali del Distretto	106
Tribunale di Palermo	108
1. Sezione Prima Civile	113
2. Sezione Protezione Internazionale	118
3. Sezione Seconda Civile	122
4. Sezione Terza Civile	125
5. Sezione Quarta – Fallimenti	127
6. Sezione Quinta - Sezione Specializzata In Materia di Imprese	133
7. Sezione Sesta -Esecuzioni	136
Tribunale di Agrigento	142
Tribunale di Marsala	145
Tribunale di Sciacca	148
Tribunale di Termini Imerese	150
Tribunale di Trapani	151
<i>Le controversie di Lavoro e Previdenza nel Distretto</i>	<i>155</i>
La Sezione Lavoro della Corte di Appello	161
Tribunale di Palermo	167
Tribunale di Agrigento	168
Tribunale di Marsala	168
Tribunale di Sciacca	169
Tribunale di Termini Imerese	169
Tribunale di Trapani	169
PARTE QUARTA	171
AREA PENALE.....	171
I DATI SULLA GIURISDIZIONE PENALE IN ITALIA	171
Tasso di impugnazione delle sentenze di Tribunale	171
Indice di stabilità delle sentenze dei Tribunali del distretto	172
Indice di stabilità delle sentenze della Corte	177
ANDAMENTO DELLA GIUSTIZIA PENALE NEL DISTRETTO DI PALERMO.....	179
Flussi di lavoro settore penale giudicante.....	179
Sintesi dei dati della Giurisdizione nella Corte di Appello	182
I dati delle Sezioni Penali della Corte di Appello	184
I Tribunali del Distretto	190
Tribunale di Palermo	199
Tribunale di Agrigento	206
Tribunale di Marsala	207
Tribunale di Sciacca	212
Tribunale di Termini Imerese	213
Tribunale di Trapani	215
<i>Analisi dell’andamento della prescrizione.....</i>	<i>219</i>

<i>I “tempi di transizione”</i>	226
PARTE QUINTA	228
LA MAGISTRATURA ONORARIA	228
a] Uffici del Giudice di Pace	228
a.1] Organico	228
a.2] Flussi settore civile	228
a.3] Flussi settore penale	229
b] GOP e VPO	230
c] Giudici Ausiliari [D.L. 69/2013]:	233
PARTE SESTA	236
<i>Il Tribunale per i minorenni di Palermo</i>	236
I. Precisazioni circa la copertura delle piante organiche dei magistrati e del personale amministrativo.	239
II. Stato delle risorse materiali e degli strumenti informatici	240
III. Quadro d’insieme dei procedimenti civili e relativi riferimenti statistici	241
IV. Quadro d’insieme dei procedimenti penali e relativi riferimenti statistici	242
V. Esame di insieme dei dati statistici civili e penali.	244
VI. Quadro degli interventi rieducativi nel settore penale	244
VII. Analisi della situazione dei servizi sociosanitari del distretto	248
VIII. Interventi attuati in relazione ad alcune questioni problematiche specifiche del territorio.	249
VIII. 1. Le persone straniere minori di età non accompagnate	249
VIII.2. Le persone minori di età provenienti da contesti criminali	250
<i>Il Centro per la Giustizia Minorile</i>	252
La devianza minorile nel distretto di Corte di Appello di Palermo. Sintesi dati quantitativi	252
Problematiche di maggior rilievo	253
Collocamenti in comunità: dati e criticità	254
La situazione carceraria	256
Progettualità e attività svolta	257
PARTE SETTIMA	262
<i>La Magistratura di Sorveglianza</i>	262
Gli Uffici di Sorveglianza	262
Movimento degli affari	262
Il Tribunale di Sorveglianza	263
Gli Uffici di Sorveglianza	263
Distribuzione e andamento degli affari nei vari settori	271
Situazione degli istituti di pena per adulti	276
Gli Uffici di esecuzione penale esterna [UEPE]	279
Misure e sanzioni di comunità	281
Attività di consulenza e trattamento	285
PARTE OTTAVA	288
<i>Gli Uffici requirenti</i>	288
Premessa	288
I Flussi di lavoro	288
Caratteristiche della criminalità e linee di tendenza nel distretto	291
<i>Procura Generale della Repubblica di Palermo</i>	299
<i>Procura della Repubblica presso il Tribunale di Palermo</i>	314
<i>Procura della Repubblica presso il Tribunale di Agrigento</i>	333
<i>Procura della Repubblica presso il Tribunale di Marsala</i>	335
<i>Procura della Repubblica presso il Tribunale di Sciacca</i>	341

<i>Procura della Repubblica presso il Tribunale di Termini Imerese.....</i>	<i>342</i>
<i>Procura della Repubblica presso il Tribunale di Trapani.....</i>	<i>348</i>
<i>Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Palermo</i>	<i>359</i>
PARTE NONA	372
<i>Altri profili</i>	<i>372</i>
Cenni su altri dati dell'area penale in generale	372
Patrocinio a spese dello Stato	374
Ricorsi ex lege Pinto.....	383
a) Flussi 2016 - 2025	383
b) Ripartizione degli importi liquidati 2016 -2025 per fasi di giudizio	386
Risorse materiali e strumenti informatici	394
a) Infrastruttura di backup	397
b) Le dotazioni di hardware	397
d) Sicurezza informatica	400
e) Firma Digitale Remota.....	400
f) Progetto Tribunale Smart	400
g) Assistenza Informatica	401
Progetti sperimentali e prassi organizzative adottate per il più efficace funzionamento degli uffici	403
PNRR – Digitalizzazione fascicoli giudiziari – settore civile e settore penale	406
Livello di attuazione del processo telematico	408
Il processo civile telematico: i dati [dalla relazione del CISIT].....	408
<i>Registro SICID [Ruolo Contenzioso, Lavoro e previdenza, Volontaria Giurisdizione]: Atti introduttivi telematici.....</i>	<i>408</i>
a) Contenzioso Ordinario	408
b) Lavoro	409
c) Volontaria Giurisdizione	409
d) Ricorsi per Decreto Ingiuntivo settore civile	409
e) Ricorsi per Decreto Ingiuntivo settore lavoro	410
<i>Registro SIECIC [Fallimentare, Esecuzioni Immobiliari, Esecuzioni Mobiliari]</i>	<i>410</i>
a) Esecuzioni Immobiliari	410
b) Esecuzioni Mobiliari e presso terzi	410
c) Fallimentare	411
<i>Consolle del PM e Modulo Uac</i>	<i>412</i>
<i>Uffici del Giudice di Pace - Settore Civile</i>	<i>413</i>
L'utilizzo del processo civile telematico: le valutazioni del R.I.D. del settore civile	416
Le criticità emerse nell'utilizzo del processo civile telematico.....	419
Il processo penale telematico.	421
Considerazioni generali ed eventi significativi nel periodo considerato	421
Digitalizzazione fascicoli penali [TIAP]	424
Forma e sottoscrizione digitale degli atti.....	426
Deposito telematico degli atti e la creazione di un fascicolo elettronico	426
La videoregistrazione dell'attività istruttoria e la disponibilità di aule in video conferenza	427
Livello di attuazione del processo civile e penale telematico nel settore Minorenni	428
SICID UAC e SICID Minori-Consolle PM e Consolle Magistrato	428
Infrastruttura tecnologica	430
Ufficio Distrettuale per l'Innovazione	431
1] Situazione iniziale e organizzazione	431

2] Dotazioni software.	432
2.1] Sviluppo dell'impiego dei software ministeriali in ambito distrettuale	432
2.2] Applicativi informatici non ministeriali	438
3.3] Sistemi Informatici per la Gestione dei Servizi Amministrativi	439
4] Dotazioni hardware.	439
5] Iniziative assunte e buone pratiche	440
6] Considerazioni finali.	442
Bollettino e Cruscotto.	444
<i>Programmi predisposti per la riduzione dell'arretrato.....</i>	<i>445</i>
Area Civile	445
Area Penale	448
PARTE DECIMA	451
<i>L'amministrazione della Giurisdizione.....</i>	<i>451</i>
<i>Consiglio Giudiziario.....</i>	<i>451</i>
<i>L'Ufficio per la formazione decentrata del personale amministrativo</i>	<i>462</i>
<i>L'ufficio della Conferenza Permanente</i>	<i>463</i>
<i>Il Collegio regionale di garanzia elettorale</i>	<i>468</i>
<i>L'Ufficio Statistica.....</i>	<i>469</i>
<i>L'Ufficio esami per Avvocato</i>	<i>470</i>
<i>L'Attività degli Uffici Nep.....</i>	<i>472</i>
PARTE UNDICESIMA	477
Piante organiche dei Magistrati togati	477
Piante organiche del Personale amministrativo.....	479
APPENDICE	I
COLLOCATI A RIPOSO	I
DECEDUTI	IV

La presente relazione è pubblicata nel sito internet della Corte di Appello